

ART. 4 - MODALITÀ DI TRASMISSIONE

1. I dati di cui all'[articolo 3](#) devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dagli enti di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\)](#).
2. La trasmissione telematica dei dati di cui all'[articolo 3](#) avviene mediante servizi di cooperazione applicativa nell'ambito del SPC, previsto e disciplinato dagli articoli 72 e seguenti del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle relative regole tecniche. Per le forze armate e le forze di polizia e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all'[articolo 3, comma 2](#), e nelle more dell'adeguamento dei sistemi e della realizzazione dei servizi di cui al [comma 1](#), la trasmissione telematica dei dati avviene mediante servizi di fornitura massiva, garantendo sicurezza, tracciabilità e responsabilità del trasferimento.
3. L'accesso al SINP avviene nel rispetto delle regole per il trattamento dei dati e delle misure di sicurezza e responsabilità indicate agli [articoli 6](#) e [7](#), attraverso la rete infranet sia per l'accesso ai servizi on line che per il richiamo dei servizi in cooperazione applicativa, oppure su rete pubblica (internet) per la consultazione on line di dati oggetto di diffusione.
4. Le strutture dei dati e le modalità di interscambio degli stessi in cooperazione applicativa saranno oggetto degli accordi di servizio di cui all'articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo, n. 82 del 2005, e in conformità alle regole tecniche di cui all'[articolo 1, lettera e\)](#) del presente decreto, nonché in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo n. 82 del 2005.
5. I servizi di cooperazione applicativa saranno pubblicati nell'apposito catalogo dei servizi SICA.

ART. 5 - TAVOLO TECNICO PER LO SVILUPPO E IL COORDINAMENTO DEL SINP

1. Per l'attività di sviluppo, raccordo e coordinamento del SINP viene istituito, un Tavolo Tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui uno con funzioni di coordinatore del Tavolo, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da due rappresentanti dell'INAIL e da sette rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le ipotesi di cui al [comma 2, lettera c\)](#), sono invitati in relazione a specifiche esigenze di approfondimento, rappresentanti dei Ministeri competenti.
2. Il Tavolo Tecnico, nel rispetto degli indirizzi e delle regole forniti dalla Commissione di coordinamento del Sistema Pubblico di Connettività e in conformità con le linee guida, le modalità operative, il funzionamento dei servizi e le procedure per la cooperazione applicativa emanati dalla Commissione di coordinamento per gli indirizzi strategici del Sistema Pubblico di Connettività di cui all'articolo 79 del decreto legislativo n. 82 del 2005, sulla base degli indirizzi del Comitato di cui all'[articolo 5](#) del decreto legislativo n. 81 del 2008 e a supporto della Commissione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo:
 - a) verifica l'adeguatezza delle modalità tecniche di funzionamento del SINP, in funzione delle esigenze di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche di sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate dal Comitato di cui all'[articolo 5](#) del decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - b) garantisce la rispondenza dei contenuti dei flussi informativi alle finalità stabilite dal decreto legislativo n. 81 del 2008;
 - c) formula proposte in relazione all'incremento quantitativo/qualitativo del SINP tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali a disposizione e coordina le fasi di sviluppo progettuale e organizzativo/funzionale anche con riguardo ai profili di ricerca e impostazione relazionale con altri enti, istituzioni, organismi fonti di dati/informazioni utili all'accrescimento delle conoscenze e delle conseguenti azioni del sistema prevenzionale; nell'ambito di tale attività acquisisce il concorso degli organismi paritetici e degli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne;
 - d) definisce modalità tecnico-operative per migliorare l'accessibilità, la fruibilità e la diffusione delle informazioni, formulando proposte di sviluppo tenendo conto delle risorse professionali, economiche e strumentali;
 - e) produce, sulla base degli indirizzi del Comitato di cui all'[articolo 5](#) del decreto legislativo n. 81 del 2008, i report nazionali per le finalità di ruolo e le scadenze temporali previste dal predetto decreto legislativo, e altri report su richiesta o quale proposta tecnico/scientifica di evoluzione della potenzialità della reportistica, da sottoporre nelle sedi competenti, avvalendosi anche del contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), secondo le richieste formulate dal Comitato medesimo;
 - f) svolge attività di supporto per le esigenze, anche di informazione statistica, degli enti che concorrono alla realizzazione del SINP ai vari livelli di intervento;
 - g) formula proposte in merito a iniziative di comunicazione al fine di diffondere le conoscenze derivanti dall'attività svolta;
 - h) promuove iniziative di aggiornamento degli operatori, ai vari livelli territoriali, sullo stato di sviluppo del SINP e sull'utilizzo delle informazioni.
3. Il Tavolo Tecnico ha sede operativa presso l'INAIL che garantisce i relativi servizi di segreteria.
4. All'attuazione delle attività di cui al [presente articolo](#) le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica. I componenti del Tavolo non percepiscono alcun emolumento, né alcuna indennità, né alcun gettone, né qualsiasi compenso comunque denominato.

ART. 6 - REGOLE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'INAIL, ai sensi dell'[articolo 8, comma 3](#), del decreto legislativo n. 81 del 2008 garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003.
2. Ciascun ente di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\)](#) riveste la qualità di autonomo titolare in riferimento ai dati personali comunicati e/o utilizzati e designa, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, i rispettivi incaricati del trattamento.
3. Il trattamento dei dati è svolto esclusivamente per le finalità di cui all'[articolo 8, comma 1](#), del decreto legislativo n. 81 del 2008, riconducibili alle finalità di rilevante interesse pubblico istituzionalmente perseguite dai singoli enti, di cui agli articoli 67, 85, comma 1, lettera e) e 112, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 196 del 2003.
4. Sono oggetto di comunicazione nell'ambito del SINP e utilizzati dai singoli enti soltanto dati personali pertinenti, non eccedenti e indispensabili per lo svolgimento delle finalità di cui al [comma 3](#).
5. I tipi di dati che possono essere lecitamente trattati sono individuati dall'allegato F) secondo le specificazioni di cui agli allegati A), B), C), D). Sono, ugualmente, individuate le fonti informative, ove sono contenuti i dati poi conferiti al SINP con estrazione dei soli dati riportati nell'allegato A) effettivamente necessari, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, e le operazioni che possono essere eseguite sui dati sensibili e giudiziari agli effetti di quanto previsto dagli articoli 20 e 22 del decreto legislativo n.196 del 2003.
6. Sono conferiti al SINP dai singoli enti dati personali, sensibili e giudiziari, dati aggregati anonimi e quelli relativi alle violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato A), pertinenti, non eccedenti e indispensabili, e sono comunicati e/o utilizzati dai soggetti legittimati, anche mediante la loro messa a disposizione e consultazione in ambito SINP secondo quanto specificato negli allegati E) e F).
7. I dati relativi ai flussi informativi in ingresso trasmessi dagli enti con cadenza periodica per generare le banche dati SINP sono conservati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi a decorrere dalla messa a disposizione dei dati in ambito SINP.
8. Gli enti fruitori, di cui all'allegato E, abilitati ad accedere al SINP non possono replicare in autonome banche dati le informazioni ricevute dal SINP.

ART. 7 - MISURE DI SICUREZZA E RESPONSABILITÀ

1. La riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati nell'ambito del SINP, ai sensi degli articoli 31, 33 e 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003 e relativo disciplinare tecnico, viene garantita da INAIL tramite le procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici in conformità alle regole tecniche e di sicurezza nell'ambito del SPC.
2. Gli enti di cui all'[articolo 1, comma 1, lettera b\)](#) garantiscono la conformità delle proprie infrastrutture alle regole tecniche dettate dal SPC e la conformità dei servizi ai requisiti di sicurezza per la cooperazione applicativa definiti negli appositi accordi di servizio. Tali accordi devono individuare idonee garanzie per il trattamento dei dati personali, prevedendo, in particolare, la registrazione e tracciatura dei dati relativi alle operazioni compiute sulle porte di dominio.
3. La trasmissione dei dati in cooperazione applicativa è garantita mediante l'utilizzo di un protocollo sicuro e dal ricorso alla autenticazione bilaterale fra sistemi, basata su certificati digitali emessi da un'autorità di certificazione ufficiale. La trasmissione dei dati tramite servizi di fornitura massiva è garantita altresì mediante l'utilizzo di un canale sicuro e il ricorso alla autenticazione.
4. Al fine di non consentire l'identificabilità diretta delle persone fisiche interessate, viene assegnato a ciascun soggetto, subito dopo l'acquisizione dei dati e attraverso una struttura organizzativa distinta da quella che operativamente gestisce il SINP, un codice univoco diverso dal codice fiscale. I dati inviati dagli enti, privi degli elementi identificativi diretti, sono archiviati previa separazione dei dati sensibili e giudiziari dagli altri dati. I dati sensibili e giudiziari sono trattati mediante l'utilizzazione del codice univoco.
5. E' previsto che la struttura organizzativa di cui al [comma 4](#) adotti un sistema informatico che garantisca l'anonimizzazione dei dati personali archiviati, prima che questi confluiscano nel SINP, in modo da renderli consultabili solo in tale forma da parte degli enti fruitori legittimati ad accedere unicamente a tale tipologia di informazioni, segnatamente nel rispetto di quanto sancito dai commi 6 e 7 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003.
6. I dati di tracciatura sono conservati per il periodo non superiore a sei mesi e possono essere trattati solo da appositi incaricati al trattamento esclusivamente in forma anonima mediante loro opportuna aggregazione. Tali dati possono essere trattati in forma non anonima unicamente laddove ciò risulti indispensabile al fine di verificare la correttezza e la legittimità delle singole interrogazioni effettuate.
7. Il processo di identificazione e autenticazione *on line* degli utenti è assicurato dal sistema di *Identity Management* dell'INAIL che avviene tramite Carta nazionale dei servizi, Carta di identità elettronica o tramite credenziali di autenticazione, in conformità all'articolo 64 del Codice dell'amministrazione digitale e all'articolo 34 del decreto legislativo n. 196 del 2003. L'accesso è garantito tramite l'utilizzo di un protocollo sicuro. I soggetti

legittimati all'accesso ai dati contenuti nel SINP sono unicamente gli enti fruitori elencati nell'allegato E).

8. Nel caso di utilizzo del modello di "identità federata", sia nell'ambito delle modalità di cooperazione applicativa che di fruizione di servizi on line, in conformità al Codice dell'amministrazione digitale, l'INAIL esercita il ruolo di *erogatore di servizi* e gli enti federati assumono il ruolo di *fruitori dei servizi*, dotandosi di sistemi standard in grado di garantire la condivisione delle identità digitali e dei relativi attributi, mentre compete all'INAIL la tracciatura delle operazioni.

9. Ciascun ente individua il responsabile preposto alla definizione dei profili di autorizzazione, in relazione al ruolo istituzionale, alle funzioni svolte e all'ambito territoriale delle azioni di competenza, alla designazione dei soggetti (utenti e amministratori) e dei rispettivi privilegi nonché alla gestione delle modalità di conferimento, sospensione e revoca dei profili di accesso. Le richieste di accesso al SINP devono indicare espressamente la specifica attività al cui svolgimento è preordinata la consultazione nell'ambito delle competenze istituzionali del soggetto richiedente.

10. L'INAIL garantisce mediante il proprio sistema di autorizzazione l'accesso selettivo ai servizi del SINP in relazione ai profili del soggetto richiedente.

11. L'accesso ai servizi del SINP richiede la stipula di una convenzione, redatta in conformità alle prescrizioni contenute nelle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale, che stabilisce:

- a) i profili di cui agli accordi di servizio per la cooperazione applicativa abilitati con la convenzione;
- b) le modalità di scambio e di condivisione delle informazioni sulle identità e sui ruoli;
- c) le procedure per l'individuazione e configurazione dei profili di autorizzazione;
- d) le figure di responsabilità individuate all'interno di ogni ente per la gestione delle regole tecniche organizzative previste nel presente decreto.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DELLE PARTI SOCIALI

1. La partecipazione delle parti sociali, ai sensi dell'[articolo 8, comma 5](#), del decreto legislativo n. 81 del 2008, avviene attraverso la consultazione, almeno una volta all'anno, da parte del Comitato di cui all'[articolo 5](#) del medesimo decreto legislativo, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale sui contenuti, elaborati come dati anonimi e aggregati, di cui all'[articolo 3, comma 3, lettere a\), b\) c\) e d\)](#) del presente decreto.

2. La partecipazione delle parti sociali si esplica, altresì, attraverso la periodica consultazione dei dati di cui al [comma 1](#) del presente articolo, nell'ambito dei Comitati di coordinamento regionale di cui all'[articolo 7](#) del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti e munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro della salute

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

[LINK ESTERNO A NORMATIVA, PER CONSULTARE TUTTI GLI ALLEGATI TECNICI](#)

[DECRETO INTERMINISTERIALE 25 maggio 2016, n. 183 "Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81",](#)

ACCORDO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'[ARTICOLO 32](#) DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 193 del 19-08-2016 - Entrata in vigore del provvedimento 03/09/2016

Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Repertorio atti n. 128/CSR del 7 luglio 2016

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 7 luglio 2016

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", e, in particolare, l'[articolo 32](#), il quale detta disposizioni relative alla individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli

addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP);

VISTA la nota n. 29700033137P del 24 maggio 2016, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso l'Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'[articolo 32](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, che è stato diramato alle Regioni il successivo 27 maggio 2016;

CONSIDERATO che, per l'esame del documento in parola è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 giugno 2016, nel corso della quale sono state condivisi alcuni perfezionamenti del testo riferiti, tra l'altro, alla sostituzione del nuovo Allegato IV, concernente le "Indicazioni metodologiche per la progettazione ed erogazione dei corsi", specificamente: 1. Profili di competenza degli ASPP/RSPP; 2. Bisogni formativi di ASPP E RSPP; 3. Il Progetto formativo; 4. Verifiche in itinere e finale;

CONSIDERATO che, al riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, a seguito di quanto condiviso nel corso della citata riunione tecnica del 15 giugno 2016, ha trasmesso con nota n. 29/0003824/L del 16 giugno 2016, la nuova formulazione dello schema di accordo in argomento, che è stata diramata, il 21 giugno 2016, alle Regioni ed alle Province autonome;

CONSIDERATO che, nella seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole sull'accordo in parola, con le modifiche condivise nella formulazione diramata il 21 giugno 2016;

ACQUISITO, pertanto, nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, [Allegato A](#)) parte integrante del presente atto, relativo alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'[articolo 32](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Il Segretario: Antoni Naddeo

Il presidente: On. Avv. Enrico Costa

DURATA E CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

e disposizioni modificative agli [Accordi del 21 dicembre 2011](#) ex [art. 34, commi 2 e 3](#), e [37, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008 e del [22 febbraio 2012](#) ex art. [73, comma 5](#), del d.lgs. n. 81/2008

PREMESSO CHE:

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), all'[articolo 32](#) detta le disposizioni relative all'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali dei responsabili e degli addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP e ASPP) rinviando, per la definizione dei contenuti dei percorsi formativi, all'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
- è stata ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tale Accordo in quanto non più coerente con il quadro normativo delineato dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (ai sensi degli [articoli 34 e 37](#) del d.lgs. n. 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro ai sensi dell'[articolo 73, comma 5](#), e dal [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013](#), emanato in attuazione dell'[articolo 6, comma 8, lettera m-bis](#)), del d.lgs. n. 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri del formatore;
- analogamente, è stata ravvisata la necessità di procedere alla sostituzione dell'[allegato I](#) all'Accordo del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'[articolo 37, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008, con [l'allegato II al presente Accordo](#), relativo alla formazione in modalità *e-learning*, al fine di superare le incertezze applicative in tema di formazione emerse in sede di prima applicazione della pertinente disciplina;
- si è reputato opportuno, ai fini di rendere uniforme la disciplina dettata dagli Accordi del 21 dicembre 2011 ex [artt. 34 e 37](#) e dalle successive [linee interpretative del 25 luglio 2012](#) con quanto previsto nel presente Accordo, eliminare qualsiasi riferimento agli enti bilaterali in quanto non contemplati dal d.lgs. n. 81/2008;
- si è, inoltre, proceduto ad una modifica del [punto 9.2 dell'accordo Stato-Regioni del 22/02/2012](#), concernente *"le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori"* al fine di superare alcuni problemi applicativi relativamente al riconoscimento della formazione pregressa;
- infine, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettere c) e d), del decreto-legge n. 69/2013 (c.d. decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98/2013, il presente Accordo reca nell'[allegato III](#), la disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi in caso di percorsi formativi i cui contenuti si sovrappongano, in tutto o in parte, tra loro;

Tutto ciò premesso, il Governo, le Regioni e le Province autonome, in attuazione di quanto previsto:

- al punto 2.7 “Sperimentazione” dell’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 attuativo dell’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195 che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
- ai [commi 4 e 5 dell’articolo 32](#) del d.lgs. n. 81/2008

concordano la revisione del citato Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 e le disposizioni modificative agli [Accordi del 21 dicembre 2011](#) e del [22 febbraio 2012](#) secondo quanto di seguito riportato.

ALLEGATO A

ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Il presente Accordo stabilisce i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione previsti dall’[articolo 32, comma 2](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008).

Tale disposizione subordina lo svolgimento delle funzioni di responsabile e di addetto dei servizi di prevenzione e protezione al possesso di due requisiti:

1. titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
2. attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento. Si precisa che la durata e i contenuti dei corsi richiamati nel presente Accordo sono da considerarsi come minimi e che, quindi, i soggetti formatori, qualora lo ritengano opportuno, potranno implementarne durata e contenuti.

Si rappresenta, inoltre, che per i corsi in materia di salute e sicurezza la modalità *e-learning* è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e Accordi Stato-Regioni o dalla contrattazione collettiva, con le modalità disciplinate dal presente Accordo e nel rispetto delle disposizioni di cui all’allegato II.

1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL’ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE

L’[articolo 32](#) del d.lgs. n. 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso esonera dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

In tal caso, viene comunque precisato che anche i soggetti in possesso di tali lauree, per svolgere i compiti di RSPP debbano possedere un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In attuazione di quanto disposto dall’[articolo 32, comma 5](#), ultimo periodo, del d.lgs. n. 81/2008 sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’[articolo 32, comma 2](#), primo periodo, coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

- laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM 25, da LM 27 a LM-35, di cui al decreto del Ministro Università e ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007;
- laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001;
- laurea magistrale conseguita nella classe LM/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 8 gennaio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2009;
- laurea conseguita nella classe L/SNT 4 di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica del 19 febbraio 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009.

Sono, altresì validi, ai fini dell’esonero di cui al presente punto, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del Regio Decreto 30 settembre 1938, n.1652.

Costituisce altresì titolo di esonero dalla frequenza dei corsi previsti (moduli A-B-C) nel presente Accordo, relativamente a ciascun modulo (moduli A-B-C), il possesso di un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami relativi ad uno o più insegnamenti specifici del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti previsti nel presente Accordo o l’attestato di partecipazione ad un corso universitario di specializzazione, perfezionamento o master i cui contenuti e le relative modalità di svolgimento siano conformi ai contenuti del presente Accordo.

Nell'[allegato 1](#) è riportato l'elenco delle classi di laurea per l'esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'[articolo 32, comma 2](#), primo periodo, del d.lgs. n. 81/2008.

2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO

Sono soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale;
- b) gli Enti di formazione accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009;
- c) le Università;
- d) le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione;
- e) le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti;
- f) l'INAIL;
- g) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali dei vigili del fuoco per le Province autonome di Trento e Bolzano;
- h) l'amministrazione della Difesa;
- i) le amministrazioni statali e pubbliche di seguito elencate, limitatamente al personale della pubblica amministrazione sia esso allocato a livello centrale che dislocato a livello periferico:
 - Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - Ministero della salute;
 - Ministero dello sviluppo economico;
 - Ministero dell'interno: Dipartimento per gli affari interni e territoriali e Dipartimento della pubblica sicurezza;
 - Forze;
 - SNA (Scuola Nazionale dell'Amministrazione);
- l) le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli organismi paritetici quali definiti all'[art. 2, comma 1, lettera ee](#), del d.lgs. n. 81/2008 per lo svolgimento delle funzioni di cui all'[art. 51](#) del d.lgs. n. 81/2008, limitatamente allo specifico settore di riferimento;
- m) i fondi interprofessionali di settore nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione;
- n) gli ordini e i collegi professionali.

Ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere eventualmente individuati, in sede di Conferenza Stato-Regioni congiuntamente dalle amministrazioni statali interessate e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi dell'[articolo 32, comma 4](#), del d.lgs. n. 81/2008.

Nota al Punto 2, lettera l)

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. Queste ultime strutture devono essere accreditate secondo i modelli definiti dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla GURI del 23 gennaio 2009.

Considerato che l'[articolo 2, comma 1, lettera ee](#) del d.lgs. n. 81/2008 definisce organismi paritetici gli "organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, [...]" si ritiene che il requisito principale che tali Organismi devono soddisfare sia la **rappresentatività**, in termini comparativi sul piano nazionale, delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro che la costituiscono, individuata attraverso una valutazione complessiva dei seguenti criteri:

1. consistenza numerica degli associati delle singole OO.SS.;
2. ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;
3. partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti nazionali collettivi di lavoro (con esclusione dei casi di sottoscrizione per mera adesione);
4. partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro.

I suddetti criteri devono essere soddisfatti anche dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che decidono di effettuare le attività formative e di aggiornamento.

3. REQUISITI DEI DOCENTI

I corsi devono essere tenuti da docenti in possesso dei requisiti previsti dal [Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013](#), emanato in attuazione dell'[articolo 6, comma 8, lettera m-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008.

4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Per ciascun corso, il soggetto formatore dovrà:

- a) indicare il responsabile del progetto formativo, che può essere individuato tra i docenti dello stesso corso;
- b) indicare i nominativi dei docenti;
- c) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di 35 soggetti;

- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti;
- e) verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, ai fini dell'ammissione alla verifica dell'apprendimento.

5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Le indicazioni metodologiche per la progettazione e la realizzazione del corso formativo per ASPP e RSPP, con particolare riguardo al Modulo B, sono riportate nell'[allegato IV](#); nell'[allegato II](#) sono riportati i requisiti specifici per lo svolgimento della formazione su salute e sicurezza in modalità *e-learning*.

Le indicazioni previste nell'[allegato IV](#) sono da ritenersi valide anche per la progettazione e la realizzazione dei corsi di aggiornamento previsti al [paragrafo 9](#) del presente Accordo.

6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione è strutturato in tre distinti moduli: A, B e C.

6.1 Modulo A

Il Modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di RSPP e di ASPP.

La durata complessiva è di 28 ore, escluse le verifiche di apprendimento finali.

Il Modulo A è propedeutico per l'accesso agli altri moduli. Il suo superamento consente l'accesso a tutti i percorsi formativi.

È consentito l'utilizzo della modalità *e-learning* secondo i criteri previsti nell'[allegato II](#) del presente Accordo.

Il Modulo A deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di essere in grado di conoscere:

- la normativa generale e specifica in tema di salute e sicurezza e gli strumenti per garantire un adeguato approfondimento e aggiornamento in funzione della continua evoluzione della stessa;
- tutti i soggetti del sistema di prevenzione aziendale, i loro compiti e le responsabilità;
- le funzioni svolte dal sistema istituzionale pubblico e dai vari enti preposti alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e individuare le misure di prevenzione e protezione nonché le modalità per la gestione delle emergenze;
- gli obblighi di informazione, formazione e addestramento nei confronti dei soggetti del sistema di prevenzione aziendale;
- i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione;
- gli elementi metodologici per la valutazione del rischio.

Articolazione dei contenuti minimi del Modulo A

UNITÀ DIDATTICA A1 - 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.
L'approccio alla prevenzione nel d.lgs. n. 81/2008	Conoscere l'approccio alla prevenzione e protezione disciplinata nel d.lgs. n. 81/2008 per un percorso di miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori.	La filosofia del d.lgs. n. 81/2008 in riferimento al carattere gestionale-organizzativo dato dalla legislazione al sistema di prevenzione aziendale.
Il sistema legislativo: esame delle normative di riferimento	Conoscere la normativa in tema di salute e sicurezza sul lavoro.	L'evoluzione legislativa sulla salute e sicurezza sul lavoro. Lo Statuto dei lavoratori e la normativa sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'impostazione di base data al d.lgs. n. 81/2008 dal legislatore, riferendo la trattazione anche ai principi costituzionali ed agli obblighi civili e penali dati dall'ordinamento giuridico nazionale. Il quadro giuridico europeo (direttive, regolamenti, raccomandazioni, pareri). I profili di responsabilità amministrativa. La legislazione relativa a particolari categorie di lavoro: lavoro minorile, lavoratrici madri, lavoro notturno, lavori atipici, ecc.. Il d.m. 10 marzo 1998 e il quadro legislativo antincendio. Le principali norme tecniche UNI, CEI, accenni sulle attività di normalizzazione nazionali ed europee.
Il sistema istituzionale della prevenzione	Conoscere il sistema istituzionale della prevenzione.	Capo II del Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.

Il sistema di vigilanza e assistenza	Conoscere il funzionamento del sistema pubblico della prevenzione.	Vigilanza e controllo. Il sistema delle prescrizioni e delle sanzioni. Le omologazioni, le verifiche periodiche. Informazione, assistenza e consulenza. Organismi paritetici e Accordi di categoria. Azienda Sanitaria, Direzione Territoriale del Lavoro, Vigili del Fuoco, INAIL, ARPA.
UNITÀ DIDATTICA A2 - 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008	Individuare i ruoli dei soggetti del sistema prevenzionale con riferimento ai loro compiti, obblighi e responsabilità.	Il sistema sicurezza aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: - datore di lavoro, dirigenti e preposti; - responsabile del servizio prevenzione e protezione e addetti del SPP; - Medico Competente; - rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito; - addetti alla prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e primo soccorso; - lavoratori, progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori; - lavoratori autonomi; - imprese familiari.
UNITÀ DIDATTICA A3 - 8 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il processo di valutazione dei rischi	Conoscere i concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Conoscere i principali metodi e criteri per la valutazione dei rischi. Conoscere gli elementi di un documento di valutazione dei rischi. Essere in grado di redigere lo schema di un documento di valutazione dei rischi.	Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione e protezione. Principio di precauzione: attenzione alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo, registro infortuni. Analisi delle malattie professionali: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e andamento nel tempo. Le fonti statistiche: strumenti e materiale informativo disponibile. Valutazione dei rischi: metodologie e criteri per la valutazione dei rischi. Fasi e attività del processo valutativo. Il contesto di applicazione delle procedure standardizzate. Contenuti struttura e organizzazione del documento di valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi da interferenze e la gestione di contratti di appalto o d'opera o di somministrazione.
UNITÀ DIDATTICA A4 - 4 ORE	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Le ricadute applicative e organizzative della valutazione dei rischi	Conoscere i principali rischi trattati dal d.lgs. n. 81/2008 e le misure di prevenzione e protezione.	La classificazione dei rischi specifici in relazione alla relativa normativa di salute e sicurezza. La segnaletica di sicurezza. I dispositivi di protezione individuale: criteri di scelta e di utilizzo.
La gestione delle emergenze	Conoscere le modalità di gestione del rischio incendio e primo soccorso. Conoscere le modalità per la stesura di un piano di emergenza.	Il rischio incendio: caratteristiche e procedure di gestione. Il piano di emergenza e di primo soccorso: ambiti e applicazioni.
La sorveglianza sanitaria	Conoscere gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria.	Sorveglianza sanitaria: obiettivi e obblighi, specifiche tutele per le lavoratrici madri, minori, invalidi, visite mediche e giudizi di idoneità, ricorsi.
UNITÀ DIDATTICA A5 - 4 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Gli istituti relazionali: informazione, formazione, addestramento, consultazione e partecipazione	Conoscere i principali obblighi informativi, formativi, addestramento, consultazione e partecipazione.	Informazione, formazione e addestramento dei soggetti previsti nel d.lgs. n. 81/2008. La consultazione aziendale della sicurezza. Le relazioni tra i soggetti del sistema prevenzione.

6.2 MODULO B

Il Modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Come il Modulo A anche il Modulo B è necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e ASPP.

L'articolazione degli argomenti formativi e delle aree tematiche del Modulo B è strutturata prevedendo un Modulo comune a tutti i settori produttivi della durata di 48 ore.

Il suddetto Modulo B comune è esaustivo per tutti i settori produttivi ad eccezione di quattro per i quali il percorso deve essere integrato con la frequenza dei moduli di specializzazione indicati nella tabella sotto riportata.

Il Modulo B comune è propedeutico per l'accesso ai moduli di specializzazione.

Le durata dei corsi non comprende le verifiche di apprendimento finali.

Moduli B di specializzazione

Modulo	Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera - Descrizione macrocategoria	Durata
Modulo B-SP1 Agricoltura - Pesca	A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca	12 ore
Modulo B-SP2 Cave - Costruzioni	B - Estrazione di minerali da cave e miniere F – Costruzioni	16 ore
Modulo B-SP3 Sanità residenziale	Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)	12 ore
Modulo B-SP4 Chimico - Petrochimico	C - Attività manifatturiere (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)	16 ore

Il Modulo B deve essere orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione delle attività dei rispettivi livelli di rischio, ponendo attenzione all'approfondimento in ragione dei differenti livelli di rischio ed evitando la ripetizione di argomenti.

Il Modulo B deve consentire ai responsabili e agli addetti dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità per:

- individuare i pericoli e valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro del comparto compresi i rischi ergonomici e stress lavoro-correlato;
- individuare le misure di prevenzione e protezione presenti negli specifici comparti, compresi i DPI, in riferimento alla specifica natura del rischio e dell'attività lavorativa;
- contribuire ad individuare adeguate soluzioni tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza per ogni tipologia di rischio.

Le metodologie didattiche dovranno avere carattere operativo e fortemente orientato alla risoluzione di problemi, all'analisi e alla valutazione dei rischi, alla pianificazione di idonei interventi di prevenzione.

I contenuti dei Moduli B sono quelli riportati nelle tabelle che seguono che individuano le aree/fonti di rischio da trattare.

L'articolazione oraria dei singoli argomenti da trattare è lasciata ai soggetti formatori.

La trattazione dei rischi dovrà prevedere un breve richiamo normativo e la precisa definizione degli stessi.

L'attenzione dovrà essere rivolta alla corretta valutazione nei diversi settori, alle diverse misure tecnico-organizzative e procedurali utili al contenimento e agli adempimenti previsti, compresi i dispositivi di protezione individuale, la segnaletica di sicurezza e la sorveglianza sanitaria ove prevista.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO B COMUNE A TUTTI I SETTORI PRODUTTIVI (48 ORE)

UD1	Tecniche specifiche di valutazione dei rischi e analisi degli incidenti
UD2	Ambiente e luoghi di lavoro
UD3	Rischio incendio e gestione delle emergenze Atex
UD4	Rischi infortunistici: Macchine impianti e attrezzature Rischio elettrico Rischio meccanico Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e attrezzature per trasporto merci Mezzi di trasporto: ferroviario, su strada, aereo e marittimo
UD5	Rischi infortunistici: Cadute dall'alto
UD6	Rischi di natura ergonomica e legati all'organizzazione del lavoro: Movimentazione manuale dei carichi Attrezzature munite di videoterminali
UD7	Rischi di natura psico-sociale: Stress lavoro-correlato Fenomeni di mobbing e sindrome da burn-out
UD8	Agenti fisici
UD9	Agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto
UD10	Agenti biologici
UD11	Rischi connessi ad attività particolari: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento, attività su strada, gestione rifiuti Rischi connessi all'assunzione di sostanze stupefacenti, psicotrope ed alcol
UD12	Organizzazione dei processi produttivi

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI MODULI B DI SPECIALIZZAZIONE**Modulo B-SP1: Agricoltura - Pesca (12 ore)**

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore agricolo, nella silvicoltura o zootecnico e nel settore ittico.
Dispositivi di protezione individuali
Normativa CEI per strutture e impianti del settore agricolo, zootecnico e della pesca
Macchine, attrezzature agricole e forestali e attrezzature di lavoro e a bordo
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati in agricoltura
Esposizione ad agenti fisici: rumore e vibrazione nel settore agricolo e ittico
Rischio incendio e gestione dell'emergenza
Rischio cadute dall'alto, a bordo e fuori bordo
Movimentazione dei carichi
Atmosfere iperbariche

Modulo B-SP2: Attività Estrattive - Costruzioni (16 ore)

Organizzazione, fasi lavorative e aree di lavoro dei cantieri
Il piano operativo di sicurezza (POS)
Cenni sul PSC e PSS
Cave e miniere
Dispositivi di protezione individuali
Cadute dall'alto e opere provvisorie
Lavori di scavo
Impianti elettrici e illuminazione di cantiere
Rischio meccanico: macchine e attrezzature
Movimentazione merci: apparecchi di sollevamento e mezzi di trasporto
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto nei cantieri
Esposizione ad agenti fisici nei cantieri: rumori e vibrazioni
Rischio incendio ed esplosione nelle attività estrattive e nei cantieri
Attività su sedi stradali

Modulo B-SP3: Sanità residenziale (12 ore)

Organizzazione del lavoro: ambienti di lavoro nel settore sanitario, ospedaliero e ambulatoriale e assistenziale
Dispositivi di protezione individuali
Rischio elettrico e normativa CEI per strutture e impianti nel settore sanitario
Rischi infortunistici apparecchi, impianti e attrezzature sanitarie e attività sanitaria specifica (es. ferite da taglio e da punta)
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e biologici utilizzati nel settore sanitario
Esposizione ad agenti fisici: rumore, microclima, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, vibrazione nel settore sanitario
Rischio incendio e gestione dell'emergenza
Le atmosfere iperbariche
Gestione dei rifiuti ospedalieri
Movimentazione dei carichi

Modulo B-SP4: Chimico - Petrolchimico (16 ore)

Processo produttivo, organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro nel settore chimico-petrolchimico
Dispositivi di protezione individuali
Normativa CEI per strutture e impianti
Impianti nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti chimici, cancerogeni e mutageni nel settore chimico e petrolchimico
Esposizione ad agenti fisici nel settore chimico e petrolchimico
Rischi incendi esplosioni e gestione dell'emergenza
Gestione dei rifiuti
Manutenzione impianti e gestione fornitori

6.3 Modulo C

Il Modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP.

La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali.

Il Modulo C deve consentire ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di acquisire le conoscenze/abilità relazionali e gestionali per:

- progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo;
- pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali

- attraverso sistemi di gestione della sicurezza;
- utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari soggetti del sistema.

ARTICOLAZIONE DEI CONTENUTI MINIMI DEL MODULO C

UNITÀ DIDATTICA C1 – 8 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Presentazione e apertura del corso	Conoscere gli obiettivi, i contenuti e le modalità didattiche del Modulo.	Gli obiettivi didattici del Modulo. L'articolazione del corso in termini di programmazione. Le metodologie impiegate. Il ruolo e la partecipazione dello staff. Le informazioni organizzative. Presentazione dei partecipanti.
Ruolo dell'informazione e della formazione	Evidenziare la stretta connessione e coerenza tra il documento di valutazione dei rischi e la predisposizione dei piani della informazione e formazione. Effettuare una ampia panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro. Conoscere le metodologie didattiche utilizzabili per le diverse esigenze formative e i principali elementi della progettazione didattica.	Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione in azienda (d.lgs. n. 81/2008 e altre direttive europee). Le fonti informative su salute e sicurezza del lavoro. Metodologie per una corretta informazione in azienda (riunioni, gruppi di lavoro specifici, conferenze, seminari informativi, ecc.). Strumenti di informazione su salute e sicurezza sul lavoro (circolari, cartellonistica, opuscoli, audiovisivi, avvisi, news, sistemi in rete, ecc.). La formazione: il concetto di apprendimento. Le metodologie didattiche attive: analisi e presentazione delle principali metodologie utilizzate nell'andragogia. Elementi di progettazione didattica: analisi del fabbisogno, definizione degli obiettivi didattici, scelta dei contenuti in funzione degli obiettivi, metodologie didattiche, sistemi di valutazione dei risultati della formazione in azienda.
UNITÀ DIDATTICA C2 – 8 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Organizzazione e sistemi di gestione	Conoscere la struttura di un SGSL secondo le principali normative. Organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni (capitolati, specifiche prestazionali di beni e servizi) ed esterni dell'azienda che hanno impatto sui rischi introdotti. Conoscere i principali elementi di "organizzazione aziendale".	La valutazione del rischio come: - processo di pianificazione della prevenzione; - conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per l'individuazione e l'analisi dei rischi con particolare riferimento ad obblighi, responsabilità e deleghe funzionali ed organizzative; - elaborazione di metodi per il controllo della efficacia ed efficienza nel tempo dei provvedimenti di sicurezza adottati. Il sistema di gestione della sicurezza: linee guida UNI-INAIL integrazione confronto con norme e standard (OSHAS 18001, ISO, ecc.). Il processo del miglioramento continuo. Organizzazione e gestione integrata: - sinergie tra i sistemi di gestione qualità (ISO 9001), ambiente (ISO 14001), sicurezza (OSHAS 18001); - procedure semplificate MOG (d.m. 13/02/2014); - attività tecnico amministrative (capitolati, percorsi amministrativi, aspetti economici); - programma, pianificazione e organizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (d.lgs. n. 231/2001): ambito di operatività e effetti giuridici (art. 9 legge n. 123/2007).
UNITÀ DIDATTICA C3 – 4 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Il sistema delle relazioni e della comunicazione	Identificare il sistema di relazioni interno/esterno tra i diversi soggetti della prevenzione e il flusso comunicativo. Illustrare sia i concetti e i principi della comunicazione sia i metodi e le tecniche finalizzate alla migliore efficacia della comunicazione per la sicurezza. Gestire efficacemente la riunione periodica per meglio valutare le condizioni di salute e sicurezza del posto di lavoro e per monitorare l'attuazione delle eventuali decisioni adottate al riguardo.	Il sistema delle relazioni: RLS, datore di lavoro, medico competente, lavoratori, enti pubblici, fornitori, lavoratori autonomi, appaltatori, ecc. Caratteristiche e obiettivi che incidono sulle relazioni. Ruolo della comunicazione nelle diverse situazioni di lavoro. Individuazione dei punti di consenso e disaccordo per mediare le varie posizioni. Cenni ai metodi, tecniche e strumenti della comunicazione. La rete di comunicazione in azienda. Gestione degli incontri di lavoro e della riunione periodica. Chiusura della riunione e pianificazione delle attività. Attività post-riunione. La percezione individuale dei rischi.

Aspetti sindacali	Comprendere cosa si intende per relazioni sindacali. Elementi di contatto e differenziazioni fra relazioni sindacali e sistema della sicurezza.	Negoziazione e gestione delle relazioni sindacali. Art. 9 della legge n. 300/1970. Rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali. Criticità e punti di forza.
UNITÀ DIDATTICA C4 – 4 ore	Obiettivi formativi	Contenuti del Modulo
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura ergonomica e da stress lavoro correlato	Conoscere gli elementi relativi allo stress da lavoro correlato in funzione del benessere aziendale. Conoscere i principi base legati alla motivazione delle persone.	Cultura della sicurezza: - analisi del clima aziendale; - elementi fondamentali per comprendere il ruolo dei bisogni nello sviluppo della motivazione delle persone. Benessere organizzativo: - motivazione, collaborazione, corretta circolazione delle informazioni, analisi delle relazioni, gestione del conflitto; - fattori di natura ergonomica e stress lavoro correlato. Team building: - aspetti metodologici per la gestione del team building finalizzato al benessere organizzativo.

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

Per ciascun Modulo A, B e C devono essere effettuate prove finalizzate a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali.

La predisposizione delle prove è competenza dei vari docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto formativo.

7.1 MODULO A

La verifica dell'apprendimento deve essere svolta mediante test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande) eventualmente integrato da un colloquio di approfondimento.

7.2 MODULO B

La verifica dell'apprendimento si svolge secondo le seguenti modalità:

- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- una prova finale di tipo descrittivo basata sulla risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali attinenti il ruolo di RSPP e ASPP nel contesto lavorativo;
- eventuale colloquio di approfondimento.

7.3. MODULO C

La verifica dell'apprendimento si svolge con le seguenti modalità:

- test, somministrabili anche in itinere, per un totale minimo di 30 domande ciascuna con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande);
- colloquio individuale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

7.4 VERBALI D'ESAME

I verbali d'esame, anche su supporti informatici, sono conservati a cura del soggetto formatore e devono contenere i seguenti elementi:

- dati identificativi del soggetto formatore;
- dati del corso (tipologia e durata del Modulo);
- elenco degli ammessi alla verifica dell'apprendimento sulla base della frequenza minima del 90% del monte orario previsto;
- tipologia della verifica di apprendimento con relativa indicazione dell'idoneità;
- luogo, data ed orario della verifica di apprendimento;
- sottoscrizione del verbale da parte dei/del soggetto che hanno/ha proceduto alla verifica dell'apprendimento.

8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.

Sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, pertanto gli RSPP e ASPP che non cambiano settore produttivo e continuano ad operare esclusivamente all'interno di esso non dovranno integrare il proprio percorso formativo per adeguarsi alle previsioni del presente accordo.

Si riporta di seguito la tabella di corrispondenza ai fini del riconoscimento dei crediti formativi ovvero delle ulteriori ore integrative previste esclusivamente in caso di passaggio ad altro settore produttivo.

Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 CORSO FREQUENTATO	Credito riconosciuto sul presente accordo Stato-Regioni	
	Modulo B Comune	Modulo B Specialistico
Modulo B1 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B2 - 36 ore	TOTALE	Credito totale per SP1
Modulo B3 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP2
Modulo B4 - 48 ore	TOTALE	--
Modulo B5 - 68 ore	TOTALE	Credito totale per SP4
Modulo B6 - 24 ore	--	--
Modulo B7 - 60 ore	TOTALE	Credito totale per SP3
Modulo B8 - 24 ore	--	--
Modulo B9 - 12 ore	--	--

In fase di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, la frequenza del Modulo B comune o di uno o più Moduli B di specializzazione, può essere riconosciuta ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento, degli RSPP e ASPP formati ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

9. AGGIORNAMENTO

L'obbligo dell'aggiornamento per RSPP e ASPP si inquadra a pieno titolo nella dimensione della life long learning cioè della formazione continua nell'arco della vita lavorativa.

In relazione ai compiti di RSPP e ASPP, l'aggiornamento non deve essere di carattere generale o mera riproduzione di argomenti e contenuti già proposti nei corsi base ma deve trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.

L'aggiornamento verterà sulle seguenti tematiche:

- aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- sistemi di gestione e processi organizzativi;
- fonti di rischio specifiche dell'attività lavorativa o del settore produttivo dove viene esercitato il ruolo compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro;
- tecniche di comunicazione, volte all'informazione e formazione dei lavoratori in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le ore minime complessive dell'aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto e sono rispettivamente:

- **ASPP:** 20 ore nel quinquennio
- **RSPP:** 40 ore nel quinquennio

È preferibile che il monte ore complessivo di aggiornamento sia distribuito nell'arco temporale del quinquennio.

Per i corsi di aggiornamento sono richiesti:

- a) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35;
- b) la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso.

L'aggiornamento è consentito, per tutto il monte ore, in modalità e-learning secondo i criteri previsti nell'[allegato II](#).

L'aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari, a condizione che essi trattino delle materie o i cui contenuti siano coerenti con quanto indicato nel presente paragrafo, e comunque per un numero di ore che non può essere superiore al 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo:

- **ASPP:** 10 ore;
- **RSPP:** 20 ore.

Per ciascun convegno o seminario è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti.

I corsi di aggiornamento, compresi quelli erogati in modalità e-learning, i convegni e i seminari devono essere organizzati e realizzati dai soggetti formatori indicati al [punto 2](#) del presente accordo "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO".

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di formazione finalizzati all'ottenimento e/o all'aggiornamento di qualifiche specifiche come quelle, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dei dirigenti e dei preposti (ex [art. 37](#) d.lgs. n. 81/2008), dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze di cui agli [artt. 44, 45 e 46](#) del d.lgs. n. 81/2008, non è da ritenersi valida.

Fatto salvo quanto previsto al [punto 8](#), la partecipazione ai corsi di specializzazione (Modulo B-SP1, B-SP2, B-SP3, B-SP4) non è valida ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per formatore per la sicurezza sul lavoro, ai sensi del [decreto interministeriale 6 marzo 2013](#), è da ritenersi valida e viceversa.

Ai fini dell'aggiornamento per RSPP e ASPP, la partecipazione a corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'[allegato XIV](#) del d.lgs. n. 81/2008, è da ritenersi valida e viceversa.

9.1 Modifiche all'[Allegato XIV](#) del d.lgs. 81/08

In riferimento all'assolvimento dell'aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori per il tramite di convegni o seminari, la frase *"L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti"* di cui al paragrafo MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI dell'[Allegato XIV](#) del d.lgs. n. 81/2008 è sostituita dalla presente:

"L'aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari, in tal caso è richiesta la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l'iniziativa e non vi è alcun vincolo sul numero massimo di partecipanti."

10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO

Fermo restando quanto previsto al [punto 8](#), l'aggiornamento ha decorrenza quinquennale e parte dalla conclusione del Modulo B comune.

Per i soggetti esonerati, ai sensi dell'[art. 32, comma 5](#), d.lgs. n. 81/2008 e [punto 1, allegato A](#), del presente accordo, l'obbligo di aggiornamento quinquennale decorre:

- dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008 e cioè dal 15 maggio 2008;
- dalla data di conseguimento della laurea, se avvenuta dopo il 15 maggio 2008.

Fermo restando le rispettive norme di riferimento e le eventuali sanzioni previste per i soggetti obbligati, l'assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, qualora previsti, non fa venir meno il credito formativo maturato dalla regolare frequenza ai corsi abilitanti e il completamento dell'aggiornamento, pur se effettuato in ritardo, consente di ritornare ad eseguire la funzione esercitata.

In ogni caso per poter esercitare la propria funzione, gli RSPP e gli ASPP dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto.

Resta inteso che, in analogia con quanto previsto per gli RSPP e ASPP, qualora la formazione costituisca a tutti gli effetti un titolo abilitativo all'esercizio della funzione esercitata – come a titolo esemplificativo, nel caso del Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, gli addetti al Primo Soccorso, gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di cui all'[Accordo del 22 febbraio 2012](#) per le quali è richiesta una specifica abilitazione, ecc. - tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l'aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme (ad esempio, quinquennio, triennio, ecc.).

Alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'eventuale completamento dell'aggiornamento relativo al quinquennio precedente, potrà essere realizzato nel rispetto delle nuove regole.

11. ATTESTAZIONI

Gli attestati vengono rilasciati dai soggetti individuati al [punto 2](#) del presente accordo che provvedono alla custodia/archiviazione, anche su supporti informatici, della documentazione relativamente a ciascun corso.

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni:

- a) denominazione del soggetto formatore;
- b) dati anagrafici del partecipante al corso;
- c) specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del corso frequentato e indicazione della durata (nel caso dei Moduli B è necessario indicare: Modulo B comune e/o Moduli di specializzazione);
- d) periodo di svolgimento del corso;
- e) firma del soggetto formatore.

Le Regioni e Province autonome riconoscono reciprocamente gli attestati rilasciati nei rispettivi territori.

Presso il soggetto formatore deve essere conservato per almeno 10 anni il "Fascicolo del corso" contenente:

- dati anagrafici del partecipante;
- registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativo e firma del docente o, se più di uno, dei docenti, contenuti, ora di inizio e fine, documentazione relativa alla verifica di apprendimento.

12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

12.1 Requisiti dei docenti nei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi obbligatori di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme specifiche, i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal [decreto interministeriale 6 marzo 2013](#), emanato in attuazione dell'[articolo 6, comma 8, lettera m-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008, entrato in vigore il 18 marzo 2014.

Il datore di lavoro in possesso dei requisiti per lo svolgimento diretto dei compiti del servizio di prevenzione e protezione di cui all'[articolo 34](#) del d.lgs. n. 81/2008, può svolgere, esclusivamente nei riguardi dei propri lavoratori, la formazione di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del [21 dicembre 2011](#) relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti, anche se non in possesso del requisito relativo alla capacità didattica stabilito dal [decreto interministeriale 6 marzo 2013](#).

12.2 Condizioni particolari per la formazione del datore di lavoro che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione

Un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori Ateco a rischio medio/alto, secondo quanto individuato nella tabella di cui all'[allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011](#) (ex [artt. 34](#) d.lgs. n. 81/2008), può partecipare al modulo di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso; se tale condizione viene successivamente meno, il datore di lavoro è tenuto ad integrare la propria formazione, in numero di ore e contenuti, avuto riguardo alle mutate condizioni di rischio dell'attività dei propri lavoratori.

Analogamente, un datore di lavoro, la cui attività risulta inserita nella tabella di cui all'[allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011](#) (ex [artt. 34](#) d.lgs. n. 81/2008) nei settori di attività a rischio basso, deve partecipare o integrare la formazione per datore di lavoro, che svolga i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio medio o alto, se ha al suo interno lavoratori che svolgono attività appartenenti ad un livello di rischio medio o alto.

12.3 Riconoscimento della formazione del medico competente

Il medico competente che svolge la sua opera in qualità di dipendente del datore di lavoro ([art. 39, comma 2, lettera c\)](#) del d.lgs. n. 81/2008) è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'[art. 37, comma 1](#), del d.lgs. n. 81/2008 sia perché soggetto ad una formazione continua ai sensi dell'[art. 38, comma 3](#), del d.lgs. n. 81/2008 sia perché collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi ai sensi dell'[art. 25](#) del d.lgs. n. 81/2008.

12.4 Riconoscimento della formazione dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio

Sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'[art. 32 comma 2 primo periodo](#) del d.lgs. n. 81/2008 coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di salute e sicurezza, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio.

12.5 Formazione dei lavoratori somministrati

La nota di cui al [PARAGRAFO 8 CREDITI FORMATIVI](#) dell'Accordo CSR 21.12.2011, è sostituita dalle previsioni di cui al presente paragrafo:

La formazione dei lavoratori in caso di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art. 35, comma 4 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 viene effettuata a carico del somministratore che informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.

12.6 Mutuo riconoscimento dei progetti sperimentali in e-learning per la formazione specifica ex accordo art. 37, paragrafo 3

Il mutuo riconoscimento tra Regioni consiste nell'accettazione di ulteriori "progetti sperimentali in e-learning", purché espressamente previsti nelle delibere regionali (criteri, tempi, modalità) e documentati attraverso la presenza nei documenti/attestati dell'avvenuta formazione dei seguenti riferimenti:

- estremi dell'atto amministrativo nella quale si enunciano i criteri per l'accettazione dei progetti formativi sperimentali;
- protocollo regionale di accettazione del progetto formativo in e-learning specifico.

12.7 E-learning per la formazione specifica ex [accordo art. 37](#)

Nelle aziende inserite nel rischio basso, così come riportato nella tabella di cui all'[allegato II dell'accordo del 21 dicembre 2011](#), è consentito il ricorso alla modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni di cui all'[allegato II](#) e a condizione che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate, familiarità con l'uso del computer e buona conoscenza della lingua utilizzata, per l'erogazione della formazione specifica dei lavoratori di cui [all'accordo sancito sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011 relativo alla individuazione dei contenuti della formazione dei lavoratori, dei dirigenti e dei preposti](#).

Tale indicazione vale anche per la formazione specifica dei lavoratori che, a prescindere dal settore di appartenenza, non svolgono mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, così come indicato al primo periodo del [paragrafo 4 "Condizioni particolari" dell'accordo del 21 dicembre 2011](#).

A tal fine si precisa che la formazione specifica per lavoratori deve essere riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto erogata rispetto agli aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi. Pertanto per le aziende inserite nel rischio basso non è consentito il ricorso alla modalità e-learning per tutti quei lavoratori che svolgono mansioni che li espongono ad un rischio medio o alto.

12.8 Organizzazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fatti salvi quelli nei quali vengono stabiliti criteri specifici relativi al numero dei partecipanti, è possibile ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità.

L'aggiornamento per lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro che intendono svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione di cui agli accordi del 21 dicembre 2011 e quello per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza previsto dall'[art. 37, comma 11](#), del d.lgs. n. 81/2008 può essere ottemperato per mezzo della partecipazione a convegni o seminari nella misura non superiore al 50% del totale di ore previste.

La [lettera a\) del paragrafo 1](#). "INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO" dell'accordo del 21 dicembre 2011 (ex [art. 34](#) d.lgs. n. 81/2008) repertorio atti 223/CSR è sostituita con la seguente:

- a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale; le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono, altresì, autorizzare, o ricorrere a ulteriori soggetti operanti nel settore della formazione professionale accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 2009;

L'[allegato V](#) contiene una tabella riassuntiva dei criteri della formazione rivolta ai principali soggetti con ruoli in materia di prevenzione.

12.9 Modifiche [all'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 \(Repertorio atti n.223/CSR del 21 dicembre 2011\)](#).

La [lettera h\) del Paragrafo 1](#) (INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO) è così sostituita:

- h) gli organismi paritetici quali definiti all'[art. 2 comma 1 lettera ee\)](#), del D.Lgs. n. 81/08 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'[art. 51](#) del D.Lgs. n. 81/08;

La [NOTA del Paragrafo 1](#) è così sostituita:

NOTA: Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione.

12.10 Modifiche [all'accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 \(Repertorio atti n.221/CSR del 21 dicembre 2011\)](#).

La nota nella premessa è così sostituita:

Nota: in coerenza con le previsioni di cui all'[articolo 37, comma 12](#), del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli organismi paritetici, così come definiti all'[articolo 2, comma 1, lettera ee\)](#), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.

Si rappresenta, inoltre che devono intendersi soppressi i riferimenti agli enti Bilaterali contenuti nel paragrafo "Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione" dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento proposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali recante «[Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2 e 37, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni](#)» (Repertorio atti n. 153 /CSR del 25 luglio 2012).

12.11 Modifiche all'[accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 \(53/CSR del 22 febbraio 2012\)](#).

La [lettera i\) del Paragrafo 1 \(INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.\) sottosezione 1.1](#) è così sostituita:

i) gli organismi paritetici quali definiti all'[articolo 2, comma 1, lettera ee\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'[articolo 51](#) del D.Lgs. n. 81/2008, istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;

Il [punto 9.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012](#) è sostituito dal seguente:

Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al [punto 9.1](#) hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla [lettera a\)](#), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla [lettera b\)](#) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla [lettera c\)](#).

12.12 Monitoraggio e controllo da parte degli organismi di vigilanza sugli enti di erogazione della formazione sui formati

Con Accordo di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, sono stabilite le modalità per il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia formazione, in particolare riguardo al controllo sul mercato della formazione, al rispetto della normativa di riferimento sia da parte degli enti erogatori di formazione, sia da parte dei soggetti formati (interni o esterni alle imprese), destinatari di adempimenti legislativi.

13. ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione.

14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati corsi di formazione per responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione rispettosi dell'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

15. DISPOSIZIONI FINALI

Fatto salvo quanto previsto al [punto 14](#) del presente Accordo, alla data di entrata in vigore del presente accordo sono abrogati i seguenti accordi:

- accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006;
- accordo sancito il 8 ottobre 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra il Governo e le Regioni e le Province autonome relativo all'emanazione delle linee guida interpretative dell'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro. (Repertorio atti n. 2635) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA PER L'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL'[ART. 32, COMMA 2 PRIMO PERIODO](#), DEL D.LGS. N. 81/2008.

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007):

- LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura
- LM-20 Ingegneria aerospaziale e astronautica
- LM-21 Ingegneria biomedica
- LM-22 Ingegneria chimica
- LM-23 Ingegneria civile
- LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizia
- LM-25 Ingegneria dell'automazione
- LM-26 Ingegneria della sicurezza
- LM-27 Ingegneria delle telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria elettrica
- LM-29 Ingegneria elettronica
- LM-30 Ingegneria energetica e nucleare
- LM-31 Ingegneria gestionale
- LM-32 Ingegneria informatica
- LM-33 Ingegneria meccanica

- LM-34 Ingegneria navale
- LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Specialistica (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000):

- 4/S Architettura e Ingegneria edile
- 25/S Ingegneria aerospaziale e astronautica
- 26/S Ingegneria biomedica
- 27/S Ingegneria chimica
- 28/S Ingegneria civile
- 29/S Ingegneria dell'automazione
- 30/S Ingegneria delle telecomunicazioni
- 31/S Ingegneria elettrica
- 32/S Ingegneria elettronica
- 33/S Ingegneria energetica e nucleare
- 34/S Ingegneria gestionale
- 35/S Ingegneria informatica
- 36/S Ingegneria meccanica
- 37/S Ingegneria navale
- 38/S Ingegneria per l'ambiente e il territorio

Laurea Magistrale (D.M. dell'università e della ricerca in data 8 gennaio 2009):

- LM/SNT 4 Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 marzo 2006):

- L7 Ingegneria civile e ambientale
- L8 Ingegneria dell'informazione
- L9 Ingegneria Industriale
- L17 Scienze dell'architettura
- L23 Scienze e tecniche dell'edilizia

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000):

- 4 Classe delle lauree in scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile
- 8 Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- 9 Classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
- 10 Classe delle lauree in ingegneria industriale

Laurea (D.M. dell'università e della ricerca in data 19 febbraio 2009):

- L/SNT 4 Classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione.

ALLEGATO II

REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING

A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO

Il soggetto formatore del corso dovrà:

- essere soggetto previsto al [punto 2 \(INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO\) dell'allegato A](#);
- essere dotato di ambienti (sede) e struttura organizzativa idonei alla gestione dei processi formativi in modalità e-learning, della piattaforma tecnologica e del monitoraggio continuo del processo (LMS – Learning Management System);
- garantire la disponibilità dei profili di competenze per la gestione didattica e tecnica della formazione e-learning quali: responsabile/coordinatore scientifico del corso, mentor/tutor di contenuto, tutor di processo, personale tecnico per la gestione e manutenzione della piattaforma (sviluppatore della piattaforma);
- garantire la disponibilità di un'interfaccia di comunicazione con l'utente in modo da assicurare in modo continuo assistenza, interazione, usabilità e accessibilità (help tecnico e didattico).

B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO

Il soggetto formatore dovrà garantire la disponibilità di un sistema di gestione della formazione e-learning (LMS) in grado di monitorare e di certificare:

- lo svolgimento ed il completamento delle attività didattiche di ciascun utente;
- la partecipazione attiva del discente;
- la tracciabilità di ogni attività svolta durante il collegamento al sistema e la durata;
- la tracciabilità dell'utilizzo anche delle singole unità didattiche strutturate in Learning Objects (LO);
- la regolarità e la progressività di utilizzo del sistema da parte dell'utente;
- le modalità e il superamento delle valutazioni di apprendimento intermedie e finale realizzabili anche in modalità e-learning.

Ogni corso o modulo dovrà essere realizzato in conformità allo standard internazionale SCORM (Shareable Content Object Reference Model) ("Modello di riferimento per gli oggetti di contenuto condivisibile") o eventuale sistema equivalente, al fine di garantire il tracciamento della fruizione degli oggetti didattici (Learning Objects) nella piattaforma LMS utilizzata.

Il soggetto formatore dovrà garantire, mediante idonee soluzioni tecniche, la profilazione d'utente nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e della privacy.

C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA

Responsabile/coordinatore scientifico del corso: profilo professionale che cura l'articolazione del corso e la strutturazione dei contenuti garantendo la coerenza e l'efficacia didattica del percorso formativo. Esperto con esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro in possesso dei requisiti richiesti per formatori/docenti dal [decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"](#).

Mentor/tutor di contenuto: figura professionale di esperto dei contenuti - in possesso dei requisiti previsti per i formatori/docenti dal [decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"](#) - che assicura e presidia il supporto scientifico di assistenza ai discenti per l'apprendimento dei contenuti, fornendo chiarimenti ed approfondimenti ed integrazioni in un arco di tempo adeguato alla efficacia didattica e alle modalità di erogazione scelte nel progetto formativo.

Tutor di processo: figura professionale che assicura il supporto ai partecipanti mediante la gestione delle attività relative alla piattaforma, alle dinamiche di interazione e di interfaccia con i discenti facilitando l'accesso ai diversi ambienti didattici e ai contenuti, la dinamica di apprendimento, monitorando e valutando l'efficacia delle soluzioni adottate per la fruizione dei contenuti.

Sviluppatore della piattaforma: profilo professionale che ha il compito di sviluppare il progetto formativo nell'ambito della piattaforma utilizzata, organizzando gli elementi tecnici e metodologici garantendo le attività di gestione tecnica della piattaforma (LMS).

D. DOCUMENTAZIONE

Per ogni corso di formazione in modalità e-learning, il soggetto erogatore dovrà redigere un documento progettuale in cui vengono riportati almeno i seguenti elementi:

- 1) il programma completo del corso, nella sua articolazione didattica (moduli didattici, unità didattiche, Learning Objects) e cronopedagogica;
- 2) le modalità di erogazione (asincrona, sincrona, mista, on line, off line) e gli strumenti utilizzati (forum, chat, classi virtuali, posta elettronica, webinar, videolezioni, etc);
- 3) i nomi del responsabile/coordinatore scientifico del corso, del mentor/tutor di contenuto, del tutor di processo, dello sviluppatore della piattaforma;
- 4) i nomi dei relatori/docenti che hanno contribuito alla redazione dei contenuti di ciascuna unità didattica, ciascuno in possesso dei requisiti previsti dal [decreto interministeriale del 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"](#);
- 5) scheda tecnica che descrive la caratteristica della piattaforma utilizzata, le risorse/specifiche tecniche di utente necessarie per la fruibilità del corso, le modalità di trasferimento dei contenuti, i criteri di accessibilità e usabilità;
- 6) le modalità di iscrizione e di profilazione e le credenziali di accesso degli utenti, garantendo gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente;
- 7) le eventuali competenze e titoli di ingresso degli utenti al percorso formativo;
- 8) le modalità di tracciamento delle attività dell'intero percorso formativo;
- 9) il tempo di disponibilità minima e massima di fruizione del percorso formativo e i tempi di fruizione dei contenuti (unità didattiche);
- 10) le modalità di verifica dell'apprendimento sia intermedie che finale.

La scheda progettuale, riportante i dati di cui sopra, dovrà essere resa disponibile al discente che, all'atto dell'iscrizione, dovrà dichiarare la presa visione e accettazione.

Le attestazioni di frequenza e superamento delle verifiche finali (a completamento della fruizione del corso) devono essere consegnate o trasmesse, anche su supporti informatici, personalmente ai discenti. L'organismo di erogazione dovrà tenere traccia delle registrazioni delle avvenute consegne degli attestati.

Il soggetto erogatore, infine, su eventuale richiesta degli organi di vigilanza competenti, dovrà rendere disponibili le credenziali di accesso al corso.

ALLEGATO III

ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 98/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 69/2013

Ai fini degli esoneri di cui al presente accordo, alle condizioni specificate in questo allegato, occorre fornire evidenza documentale – con qualunque mezzo idoneo allo scopo – dell'avvenuto completamento del/dei percorso/i formativo/i di riferimento, dal quale discenda l'esonero dal/dai percorso/percorsi formativo/i di contenuto analogo.

Legenda crediti

TOTALE: si intende il riconoscimento completo della formazione acquisita e quindi l'esonero totale dalla frequenza del monte ore di formazione o di aggiornamento previsto per il soggetto individuato.

PARZIALE: si intende il riconoscimento di una parte della formazione acquisita e di conseguenza implica la

necessità di integrare tale formazione individuando per differenza il numero complessivo di ore da frequentare, nonché i relativi contenuti.

FREQUENZA: si intende la necessità di assolvere completamente alla formazione prevista, in quanto non sono state individuate corrispondenze dirette in termini di contenuti della formazione prevista per le figure prese in considerazione.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
RSPP Formazione Modulo A+B+C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	<u>RSPP con Modulo A</u> PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
		<u>RSPP con Modulo A e Modulo B3</u> o <u>RSPP con Modulo A e Modulo B Comune</u> e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore			
RSPP con Esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	TOTALE

A titolo esemplificativo:

Un RSPP, formato con l'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, che vuole conseguire il titolo per svolgere il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza:

- il modulo A costituisce credito per il modulo giuridico;
- deve frequentare i restanti moduli: tecnico (52 ore), metodologico / organizzativo (16 ore) e parte pratica (24 ore).

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		CSP/CSE	DL 16 ore *	DL 32 ore *	DL 48 ore *
ASPP Formazione Modulo A+B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	<u>ASPP con Modulo A</u> PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4
		<u>ASPP con Modulo A e Modulo B3</u> o <u>ASPP con Modulo A e Modulo B Comune</u> e Modulo B Specialistico SP2 PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore - Modulo tecnico: 52 ore Necessaria frequenza: - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore			
ASPP con esonero art. 32 Nessuna formazione	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006 Presente accordo	FREQUENZA	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4	PARZIALE Credito: Modulo 1 Modulo 2 Modulo 3 Necessaria frequenza: Modulo 4

* [L'accordo ex art. 34 del 21 dicembre 2011](#) stabilisce che non sono tenuti a frequentare i nuovi corsi di formazione i datori di lavoro in possesso dei requisiti per svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'[art. 32, commi 2, 3 e 5](#) del d.lgs. n. 81/2008, che abbiano svolto i corsi secondo quanto previsto dall'accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RSPP Moduli A + B + C	RSPP esonerato Modulo C	CSP/CSE	DL 16 ore	DL 32 ore	DL 48 ore
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	PARZIALE Credito: Modulo A - 28 ore Modulo B3 - 60 ore (accordo 26.1.2006) o Modulo B Comune Modulo B-SP2 Necessaria frequenza: Eventuali Moduli B- SP1, SP3 o SP4 Modulo C	FREQUENZA	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 16 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Credito: - Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore) Necessaria frequenza: - Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore + UD A5 4 ore) - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	FREQUENZA	/	PARZIALE necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti	PARZIALE necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 32 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	/	PARZIALE necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti
DDL che svolge i compiti propri del SPP - 48 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Credito: - Modulo A - 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico: 28 ore Necessaria frequenza: - Modulo tecnico: 52 ore - Modulo metodologico / organizzativo: 16 ore - Parte pratica: 24 ore	TOTALE	TOTALE	/

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		RSPP Moduli A + B + C	RSPP esonerato Modulo C	CSP/CSE	DL 16 ore	DL 32 ore	DL 48 ore
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	PARZIALE Credito: - Modulo A (UD A1: 8 ore + UD A2: 4 ore + UD A5: 4 ore) Necessaria frequenza: - Modulo A (UD A3: 8 ore + UD A4: 4 ore) - Modulo B Comune - Eventuali Moduli B Specialistici - Modulo C	FREQUENZA	FREQUENZA	ESONERO: Modulo 1 Necessaria frequenza: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4	ESONERO: Modulo 1 Necessaria frequenza: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4	ESONERO: Modulo 1 Necessaria frequenza: Modulo 2 Modulo 3 Modulo 4
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	PARZIALE necessaria frequenza n. 16 ore e contenuti	PARZIALE necessaria frequenza n. 32 ore e contenuti
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
RSPP Formazione Modulo A + B + C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RSPP con esonero art. 32 Formazione Modulo C	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP Formazione Modulo A + B	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
ASPP con esonero art. 32	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonomato RSPP - 16 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonomato RSPP - 32 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
DDL autonomato RSPP - 48 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE*	TOTALE	TOTALE
RLS	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	FREQUENZA	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico Necessaria frequenza: - Modulo gestionale - Modulo tecnico - Modulo relazionale	TOTALE
LAVORATORE Formazione Generale	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI				
		RLS	LAVORATORE Formazione Generale	LAVORATORE Formazione Specifica	DIRIGENTE	PREPOSTO
LAVORATORE Formazione Specifica	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	/	FREQUENZA	FREQUENZA
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 16 ore e contenuti	TOTALE	TOTALE*	/	TOTALE
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 24 ore e contenuti*	FREQUENZA	FREQUENZA	PARZIALE Credito: - Modulo giuridico Necessaria frequenza: - Modulo gestionale - Modulo tecnico - Modulo relazionale	/

* la formazione specifica per lavoratori va riferita, in ogni caso, all'effettiva mansione svolta dal lavoratore e deve essere pertanto integrata, a cura del datore di lavoro, rispetto ad eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

Le tabelle seguenti riconoscono i crediti formativi per i corsi di aggiornamento previsti dal d.lgs. n. 81/2008 e dagli accordi Stato-Regioni.

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI					
		ASPP 20 ore	RSPP 40 ore	CSP/CSE 40 ore	DL 6 ore	DL 10 ore	DL 14 ore
RSPP 40/60/100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	Presente accordo	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 12 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ore	Presente accordo	/	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: 20 ore	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ore	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 6 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	/	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 8 ore
DL 10 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	/	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore
DL 14 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/
DIRIGENTE 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	TOTALE	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 4 ore	PARZIALE Necessaria frequenza: n. 8
RLS 4/8 ore annue	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
LAVORATORE Formazione specifica 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA
PREPOSTO 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA	FREQUENZA

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE SOGGETTI d.lgs. n. 81/2008	NORME DI RIFERIMENTO	CREDITI			
		RLS 4/8 ore	LAVORATORE 6 ore	DIRIGENTE 6 ore	PREPOSTO 6 ore
RSPP 40 – 60 - 100 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RSPP 40 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 28 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 accordo 26 gennaio 2006	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
ASPP 20 ore	art. 32 d.lgs. n. 81/2008 Presente accordo	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
CSP/CSE 40 ore	art. 98 d.lgs. n. 81/2008 allegato XIV d.lgs. n. 81/2008	TOTALE	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 6 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 10 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
DL 14 ore	art. 34 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
RLS 4/8 ore annue	art. 37 d.lgs. n. 81/2008	/	TOTALE	TOTALE	TOTALE
LAVORATORE Formazione specifica 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	/	FREQUENZA	TOTALE
DIRIGENTE 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	/	TOTALE
PREPOSTO 6 ore	art. 37 d.lgs. n. 81/2008 accordo 21 dicembre 2011	FREQUENZA	TOTALE	TOTALE	/

ALLEGATO IV INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI

1. PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP

Il responsabile e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione costituiscono per il datore di lavoro il riferimento per la valutazione, la programmazione e la consulenza in materia di SSL. Compito specifico di tali soggetti è l'attuazione di quanto indicato dall'[art. 33](#) del d.lgs. 81/2008 *“individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, elaborazione e individuazione delle misure di protezione e prevenzione, elaborazione delle procedure di sicurezza delle varie attività aziendali, proposizione di programmi di informazione e formazione”*.

L'attribuzione di tali compiti rendono in particolare il coordinatore del servizio, l'RSPP, insieme al datore di lavoro, protagonista dell'organizzazione aziendale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; sono infatti affidate a questa figura le funzioni progettuali ed attuative delle misure di sicurezza, nonché la realizzazione tecnica di quanto programmato.

Si tratta, quindi, di una figura manageriale individuata dal legislatore per perseguire e sostenere gli obiettivi di sicurezza individuati dal datore di lavoro.

Questa figura è caratterizzata da molteplici competenze sia di tipo tecnico-scientifico che metodologiche e progettuali. A queste si uniscono le competenze relazionali, quali tecniche di comunicazione, di gestione dei gruppi, di negoziazione e di problem-solving per determinare una partecipazione attiva di tutte le componenti aziendali.

L'RSPP, pertanto, è destinatario di una formazione manageriale di base, in quanto ha la responsabilità di promuovere un approccio gestionale diffuso alla prevenzione, nonché di una formazione specifica diretta alla gestione delle diverse problematiche connesse alla prevenzione, ovvero agli aspetti più tecnici del rischio e alle modalità di intervento più idonee a perseguirne la riduzione e alla gestione delle relazioni da attivare per il coinvolgimento, la partecipazione e la motivazione di tutti gli attori del sistema di sicurezza.

2. BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPP

Le competenze professionali del ASPP/RSPP si incentrano in sintesi su tre aree di competenza: una

gestionale/organizzativa, una tecnico-specifica, e una relazionale strettamente integrate tra loro, per le quali si possono in sintesi identificare i seguenti bisogni formativi:

- conoscenza della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e dell'organizzazione della prevenzione (ruoli, responsabilità, processi);
- capacità di individuare e valutare adeguatamente i rischi e di collaborare a definire e a programmare adeguate misure di prevenzione e protezione in relazione ai diversi contesti lavorativi sia dal punto di vista tecnico, organizzativo e procedurale.
- capacità relazionali, comunicative, per adempiere al meglio alla promozione della salute e sicurezza anche in situazioni potenzialmente conflittuali e nel rispetto delle esigenze di tutte le parti in gioco.

In particolare il modulo B dovrà essere progettato al fine di:

- sviluppare nel concreto conoscenze, comportamenti e abilità tecnico-professionali improntati alle norme e ai principi di sicurezza e di igiene;
- evidenziare le peculiarità delle diverse realtà aziendali comprese nei vari settore produttivi al fine di stimolare una corretta individuazione dei pericoli e delle possibili misure di prevenzione e protezione adeguate;
- sviluppare capacità di problem-solving e adeguati metodi di approccio ai problemi dell'igiene e della sicurezza;
- fornire strumenti operativi per la valutazione e la gestione delle diverse tipologie di rischi
- evidenziare il ruolo dei comportamenti aziendali in relazione alla sicurezza
- sviluppare relazioni orientate a sostenere la prevenzione dei rischi

Nella fase di progettazione e sviluppo dell'azione formativa bisognerà considerare che il d.lgs. 81/2008 prevede come titolo di studio per l'accesso al percorso formativo almeno il diploma di istruzione secondaria, dunque non necessariamente una preparazione di tipo tecnico. Pertanto in termini di fabbisogni formativi si rende necessario colmare con il Modulo B comune il gap tra le competenze e le conoscenze richieste per svolgere il ruolo e quelle in ingresso (si danno per acquisite le competenze derivanti dalla frequenza del Modulo A). Ciò comporta, in sede di progettazione, una particolare attenzione nella scelta dei contenuti, del linguaggio e delle metodologie didattiche.

3. IL PROGETTO FORMATIVO

Declinati i profili di competenza e i bisogni formativi generali degli RSPP e ASPP e considerando le competenze di base acquisite con la frequenza del Modulo A propedeutico, è necessario strutturare il percorso formativo mediante la progettazione, che traduce il bisogno formativo in una coerente e pertinente risposta formativa, tenendo presente l'ambito dell'obiettivo generale, riportato nel d.lgs. 81/2008, di "trasferimento di conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi".

Il progetto formativo deve rispondere ad una serie di requisiti quali:

- *conformità*, intesa come rispondenza ai vincoli normativi e legislativi, alle specifiche e ad eventuali standard di riferimento;
- *coerenza*, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi;
- *pertinenza*, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- *efficacia*, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle competenze professionali, con particolare riferimento al ruolo che il soggetto destinatario della formazione riveste nel contesto dell'organizzazione aziendale;

Seguendo un approccio modulare come previsto nel presente accordo, oltre all'articolazione oraria dell'intero corso Modulo B, nella progettazione dovranno essere definiti con dettaglio, per ciascuna unità didattica:

- gli obiettivi specifici e i risultati attesi;
- i contenuti e la durata;
- la strategia formativa e le metodologie didattiche;
- gli strumenti didattici di supporto e il materiale didattico;
- le modalità e i criteri di verifica dell'apprendimento;
- le modalità di verifica della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).

L'articolazione oraria dovrà essere sviluppata in modo tale da garantire un giusto equilibrio tra le unità didattiche e nella trattazione degli argomenti, in termini di rilevanza, complessità, esaustività, tenendo conto dei diversi contesti e processi lavorativi in cui si innesta l'azione formativa.

- Gli obiettivi specifici e i risultati attesi dell'unità didattica

È necessario identificare gli obiettivi specifici relativi alla singola unità didattica; tipicamente gli obiettivi vengono declinati mediante parole chiave come *trasferire*, *illustrare*, *far conoscere*, *far acquisire*, *fornire*, *favorire*, *definire*, *delineare* etc.

Strettamente correlati agli obiettivi sono i "risultati attesi" dall'azione formativa che dovranno essere coerenti con tali obiettivi, conseguibili con la partecipazione al percorso formativo. Il raggiungimento dei risultati attesi dipende in buona misura dalla coerenza e adeguatezza progettuale, in termini di contenuti didattici e strategia formativa. I

risultati attesi non dovranno limitarsi alla semplice acquisizione di nozioni, ma dovranno riflettere gli aspetti relativi al sapere agire, alla soluzione dei problemi e agli aspetti relazionali durante le attività che si è chiamati a svolgere. Tipicamente i risultati attesi possono essere declinati mediante parole chiave che possano descrivere sinteticamente il tipo di competenze e abilità (nella dimensione del saper fare e del saper essere) che dovranno possedere i discenti in uscita dal percorso formativo, come ad esempio essere *in grado di, saper individuare, saper svolgere, conoscere, acquisire metodi, criteri e strumenti etc.*

- **I contenuti dell'unità didattica e la durata**

Nel presente accordo sono riportati, per ciascuna delle dodici unità didattiche, la tipologia dell'argomento da trattare, ma non vengono riportati i contenuti di dettaglio. Ciò al fine di rispondere in modo più puntuale, già in sede di progettazione, ad eventuali fabbisogni specifici e ad eventuali esigenze di una particolare strutturazione dei contenuti relativamente a specifici target di utenti. In tutti i casi dovranno essere definiti gli argomenti di dettaglio che verranno trattati nell'ambito dell'unità didattica e i contenuti dovranno risultare coerenti con gli obiettivi declinati. Bisognerà, dunque, individuare e stabilire con chiarezza e dettaglio i contenuti, la durata e la sequenza degli argomenti, che non dovranno essere generici e non dovranno dar luogo a diverse interpretazioni da parte di chi svilupperà l'azione formativa. Nella definizione dei contenuti è necessario inoltre tenere presente che il corso Modulo B comune risponde all'esigenza di formare un RSPP/ASPP con competenze trasversali, che potrà svolgere il suo ruolo strategico in svariati settori produttivi e realtà lavorative.

- **La strategia formativa e la metodologia didattica**

Definire la strategia formativa significa identificare le metodologie e gli strumenti più idonei in relazione alla specificità del percorso formativo e al target previsto, considerando che l'azione formativa è rivolta ad adulti in un contesto di formazione continua sul lavoro. E' necessario dunque adottare un approccio di tipo andragogico che tenga conto della specificità dei processi di apprendimento e di coinvolgimento tipici degli adulti. In tal senso non si può prescindere dall'adozione di metodologie didattiche attive che prevedono il coinvolgimento diretto da parte del soggetto da formare. Il progetto formativo dovrà dunque indicare quali metodologie didattiche attive saranno adottate nell'intero percorso formativo e in ciascuna unità didattica.

Le metodologie didattiche attive si basano sul presupposto che l'apprendimento effettivo è di tipo esperienziale e relazionale risultando particolarmente efficaci quando si tratta di acquisire atteggiamenti, capacità di analisi e soluzioni di problemi e incrementare specifiche capacità come nel caso delle figure di RSPP/ASPP

Tra le metodologie didattiche attive che possono rispondere più efficacemente alle esigenze formative in campo prevenzionale si ricordano:

- **Lavori di gruppo.** Il lavoro di gruppo è la metodologia più utilizzata tra le quelle attive e si è dimostrata una tecnica di apprendimento molto efficace soprattutto nella formazione degli adulti. Il lavoro di gruppo comporta la suddivisione dei partecipanti in gruppi di dimensioni ridotte a cui viene assegnato un determinato compito da svolgere in un tempo prefissato. L'efficacia del lavoro di gruppo dipende anche dalla corretta collocazione cronologica nell'articolazione dell'unità didattica.
- **Casi di studio.** E' una metodologia attiva il cui obiettivo è quello di sviluppare la capacità di analisi e di soluzione di situazioni o problemi più o meno complessi, meglio se reali e calati nella realtà lavorativa e nel contesto relazionale dei partecipanti. Possono essere svolti sia individualmente che in gruppo. Sono molto utilizzati nella formazione sulla sicurezza sul lavoro, soprattutto nello svolgimento di momenti didattici orientati alla acquisizione di competenze specialistiche con particolare riferimento agli aspetti legati alla individuazione, trattamento e controllo dei rischi.
- **Simulazioni.** Le simulazioni consistono nel far riprodurre da parte dei partecipanti azioni e comportamenti sia individuali che interpersonali su situazioni circoscritte e limitate come può essere l'utilizzo di una procedura, di una tecnica, di un metodo, in un contesto che simula e ricalca l'ambiente e l'attività lavorativa, in modo da rendere più agevole la trasposizione di quanto appreso in aula alla realtà lavorativa.

Anche le lezioni frontali, previste nell'articolazione didattica, dovranno seguire un approccio dialogico, prevedendo una sostanziale interattività tra docenti e discenti.

- **Il documento progettuale**

Ogni soggetto formatore dovrà redigere il progetto formativo, cioè il documento in uscita dell'intero processo di progettazione, in cui dovranno essere riportati nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l'azione formativa.

Il documento progettuale dovrà riportare in maniera chiara e descrittiva:

- **le specifiche del percorso formativo**, cioè tutti quegli elementi che caratterizzano il corso di formazione principalmente dal punto di vista didattico:
 - gli obiettivi e risultati attesi
 - l'articolazione oraria delle unità didattiche
 - i contenuti e gli argomenti trattati in ciascuna unità didattica
- **le specifiche di realizzazione** (modalità di sviluppo dell'azione formativa in termini metodologici e strumentali):
 - la strategia formativa e le metodologie didattiche
 - il materiale didattico e gli strumenti didattici di supporto
 - eventuali azioni di tutoraggio
- **le specifiche per il controllo e la verifica:**

- le modalità e i criteri di verifica e di valutazione dell'apprendimento, (sia per quanto riguarda le verifiche intermedie che finali)
- le modalità di valutazione e di monitoraggio della qualità formativa (mediante questionari di gradimento).

4. VERIFICHE IN ITINERE E FINALE

La verifica dell'apprendimento rappresenta la prima evidenza circa il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi in termini di conoscenze e competenze acquisite durante il corso.

In particolare:

- le conoscenze tecniche e metodologiche
- la capacità di analisi e di decisione
- la capacità di trasferimento delle conoscenze e competenze in ambito lavorativo

Tale momento favorisce anche la memorizzazione di nozioni, concetti, principi e pertanto l'uso integrato e appropriatamente variato delle modalità di verifica, in fasi diverse del processo di apprendimento, può dar modo ai discenti non solo di riscontrare l'utilità di quanto appreso in aula ai fini dell'esercizio delle proprie competenze professionali, ma anche permette loro di collegare i vari argomenti formativi in un unicum di esperienza.

La verifica dell'apprendimento dovrà sviluppata secondo quanto previsto al [punto 7](#).

Si consiglia di somministrare i test di verifica in itinere, sugli argomenti affrontati precedentemente nel corso, formulando anche domande che non siano solo di carattere teorico, mnemonico, ma anche di natura pratica e applicativa.

La verifica dovrà essere esaustiva e completa in modo da permettere una valutazione di tutti gli argomenti affrontati nel modulo.

In caso di utilizzo nella prova finale della simulazione, questa dovrà riprodurre un contesto aziendale in modo tale da rendere possibile la trasposizione dei concetti e dei metodi acquisiti riguardo alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro presi in esame. La simulazione può prevedere la redazione di un project work, tecnica molto efficace in termini di applicabilità e ricaduta in ambito aziendale, prodotto individualmente o in gruppo di lavoro.

Il project work può anche essere realizzato durante lo sviluppo del percorso formativo e l'elaborato finale potrà essere presentato in plenaria. Alla valutazione complessiva concorrono le verifiche intermedie e quella finale. In sede di progettazione oltre alle modalità e ai criteri devono essere indicati i pesi da attribuire alle varie verifiche ai fini della valutazione globale.

ALLEGATO V

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI SOGGETTI CON RUOLI IN MATERIA DI PREVENZIONE

CORSI DI FORMAZIONE BASE - I

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	soggetti indicati nell' accordo n. 223 e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo per Modulo 1 e 2
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	Modulo B comune + eventuali 4 moduli di specialistici (Agricoltura Edilizia Sanità Petrolchimico)	soggetti indicati all' art. 32 del d.lgs. 81/2008, presente accordo e soggetti accreditati	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	Modulo A test ed eventuale colloquio Modulo B test, simulazione ed eventuale colloquio Modulo C test e colloquio	35	Si	Possibile solo per Modulo A
RLS *	art. 37 d.lgs. 81/2008 - presente accordo e CCNL	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si *	/ *	35*	No *	No *

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 221 21 dicembre 2011	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile per tutto il corso
PREPOSTO	art. 37 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 221 - 21 dicembre 2011	/	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	colloquio o test	35	Si	Possibile solo da punto 1 a punto 5
LAVORATORE	art. 37 d.lgs. 81/2008 - accordo n. 221 21 dicembre 2011 e presente accordo	n. 3 categorie Basso Medio Alto	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	solo per e-learning	secondo la piattaforma e-learning	35	Si	Possibile per formazione generale e specifica basso rischio

CORSI DI FORMAZIONE BASE - II

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE APPRENDIMENTI	MODALITÀ DI VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI	INDICAZIONI SU METODOLOGIA DIDATTICA	EROGABILI IN E-LEARNING
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 388/2003	3 Gruppi A B C	/	medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	/	/	35	Si	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 98 allegato IX	3 livelli di rischio Basso Medio Alto	/	/	/	/	35	Si	No
COORDINATORE SICUREZZA	art. 98 d.lgs. 81/2008 - allegato XIV	No	ope legis	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	Si	simulazione e test	modulo teorico 60 modulo pratico 30	Si	Possibile solo per Modulo Normativo-giuridico

CORSI DI AGGIORNAMENTO

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
DDL che svolge le funzioni di RSPP	art. 34 d.lgs. 81/2008 – accordo n. 223 21 dicembre 2011	n. 3 categorie Basso Medio Alto	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RSPP e ASPP	art. 32 d.lgs. 81/2008 - presente accordo	/	Medesimi dei corsi di formazione	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
RLS *	art. 37 d.lgs. 81/2008	per numero di addetti – 2 classificazioni	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35*	/ *	annuale	Si *
DIRIGENTE	art. 37 d.lgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Si	5 anni	Si
PREPOSTO	art. 37 d.lgs.		/	requisiti previsti dal	No	35	Si	5 anni	Si

SOGGETTI 81	NORME DI RIFERIMENTO	CATEGORIA RISCHIO	SOGGETTI FORMATORI	REQUISITI DEI DOCENTI	VALUTAZIONE	N. MASSIMO PARTECIPANTI IN AULA	EROGABILI IN E-LEARNING	PERIODICITÀ	CONVEGNI SEMINARI
	81/2008	No		decreto 6 marzo 2013					
LAVORATORE	art. 37 d.lgs. 81/2008	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Sì	5 anni	Sì
ADDETTO PRIMO SOCCORSO	d.m. 388/2003	3 Gruppi A B C		medici (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)	No	35	No	3 anni almeno per la capacità di intervento pratico	No
ADDETTO PREVENZIONE INCENDI	d.m. 10 marzo 98 allegato IX	Non previsto							
COORDINATORE SICUREZZA	d.lgs. 81/2008 art. 98 allegato XIV	No	/	requisiti previsti dal decreto 6 marzo 2013	No	35	Sì	5 anni	Sì

DECRETO DIRIGENZIALE del 1 agosto 2016

Elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITÀ PUBBLICA E DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE

I DIRETTORI GENERALI

Visto il [decreto 4 febbraio 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali](#), di seguito [D.M. 04.02.11](#), concernente "Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'[articolo 82, comma 1, lettera c\)](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni";

Visto il decreto Direttoriale n. 10 del 30 gennaio 2012 di costituzione della Commissione di cui al [punto 2 dell'allegato I](#) del D.M. 04.02.11, di seguito Commissione di cui al [D.M. 04.02.11](#);

Visto il decreto direttoriale n. 3 del 10 gennaio 2015 di modifica della composizione della Commissione di cui al [D.M. 04.02.11](#);

Visto il Decreto Dirigenziale in data 21 luglio 2014 di cui all'[articolo 3, comma 1 del D.M. 04.02.11](#), contenente l'elenco delle aziende autorizzate;

Vista l'istanza di autorizzazione alla sperimentazione di nuove modalità di lavoro sotto tensione in media tensione (MT), presentata da ENEL Distribuzione S.p.A.;

Vista, altresì, l'istanza di rinnovo triennale dell'autorizzazione all'esecuzione di lavori sotto tensione, presentata da Terna Rete Italia S.p.A.;

Visto i pareri di cui al [punto 2.1.a\) dell'allegato I](#) del D.M. 04.02.11, circa l'autorizzazione delle aziende e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V, formulati dalla Commissione di cui al [D.M. 04.02.11](#), in data 22.04.2016 e in data 12 luglio 2016 relativamente alle istanze innanzi richiamate;

Visto il [punto 3.4 dell'allegato I](#) del D.M. 04.02.11, che prevede l'adozione del provvedimento di iscrizione negli elenchi delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori "con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute";

DECRETANO

ARTICOLO 1

1. A seguito dei pareri positivi di cui al [punto 2.1.a\), dell'allegato I](#) del D.M. 04.02.11, resi in data 22 aprile 2016 e 12 luglio 2016, è adottato l'elenco, di cui al [punto 3.4 dell'allegato I](#) del medesimo decreto, delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori per i lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V, riportato in [allegato](#), che è parte integrante del [presente decreto](#).
2. L'elenco di cui al [comma 1](#) sostituisce integralmente l'allegato al decreto dirigenziale del 21 luglio 2014, di cui all'[articolo 3, comma 1](#) del D.M. 04.02.11, contenente l'elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori.

ARTICOLO 2

1. L'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori di cui all'[articolo 1, comma 1](#), ha validità triennale a decorrere dalla data di autorizzazione.
2. Le aziende autorizzate devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del [punto 2.1, lettera e\), dell'allegato I](#), del D.M. 04.02.11, gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato [D.M. 04.02.11](#).

ARTICOLO 3

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Commissione di cui al [D.M. 04.02.11](#), entro il periodo di validità triennale dell'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate e dei soggetti formatori può procedere al controllo delle suddette aziende autorizzate e dei soggetti formatori in ordine alla permanenza dei requisiti di cui agli [allegati II e III](#) del citato D.M. 04.02.11.
2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al [D.M. 04.02.11](#), si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione oggetto di comunicazione.
3. A seguito di gravi inadempienze delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori, acquisito il parere dalla Commissione di cui al [D.M. 04.02.11](#), l'iscrizione nell'elenco delle aziende autorizzate o dei soggetti formatori è sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dal medesimo elenco.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne viene data notizia a mezzo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma 01/08/2016

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Romolo De Camillis
Direzione Generale della Prevenzione - Raniero Guerra

ALLEGATO

Sez. A - ELENCO AZIENDE AUTORIZZATE all'esecuzione di Lavori Sotto Tensione (articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.)					
N.	Aziende autorizzate	Data di autorizzazione	Lavori autorizzati	Codice procedure aziendali	Procedure aziendali
1	TERNA RETE ITALIA S.p.A. Viale Egidio Galbani, 70 00156 ROMA	<i>30/05/2013</i> <i>La data di rinnovo dell'autorizzazione coincide con la data di pubblicazione del presente decreto</i>	Lavori su parti non attive di linee AT, all'interno della zona dei lavori sotto tensione come definita dalle norme vigenti	PR LST L 0600 (Rev 00 del 12-11-2012) - § 6.9	Esecuzione di interventi su parti non alla tensione di esercizio
				PR LST L 1800 (Rev 00 del 12-11-2012)	Interventi sulla fune di guardia
				PR LST L 2100 (Rev 00 del 12-11-2012)	Sistemi per la protezione di opere sottopassanti linee elettriche aeree
			Lavori a potenziale su parti attive di linee AT con conduttori singoli, binati o trinati comportanti accesso o percorrenza campata su conduttori	PR LST L 1200 (Rev 00 del 12-11-2012)	Accesso alle parti in tensione
				PR LST L 1400 (Rev 00 del 12-11-2012)	Percorrenza dei conduttori
				PR LST L 1500 (Rev 00 del 12-11-2012)	Interventi manutentivi delle connessioni
			Lavori a distanza su isolatori e armamenti di linee AT, con armamenti in sospensione, in rettilineo o angolo, con armamenti a "I", a "V", a "L". Catene semplici e doppie, conduttori singoli, binati o trinati	PR LST L 0700 (Rev 00 del 12-11-2012)	Metodo della triangolazione
				PR LST L 0800 (Rev 00 del 12-11-2012)	Metodo della sospensione catene a "I" in rettilineo
				PR LST L 0900 (Rev 00 del 12-11-2012)	Interventi particolari su catene a "I"
				PR LST L 1000 (Rev 00 del 12-11-2012)	Catene a "V" e a "L"
			Lavori con tecniche convenzionali su sostegni di linee AT con almeno una	PR LST L 1900 (Rev 00 del 12-11-2012)	Lavaggio isolatori di linea
				PR LST L 1600 (Rev 00 del 12-11-2012)	Invio sul sostegno ed utilizzo di oggetti non isolanti di dimensioni non contenute

N.	Aziende autorizzate	Data di autorizzazione	Lavori autorizzati	Codice procedure aziendali	Procedure aziendali
			terna in servizio	PR LST L 1700 (Rev 00 del 12-11-2012)	Esecuzione di lavori su sostegni con due terne di cui una in servizio
			Lavori su linee AT con uso di strumenti per la diagnostica	PR LST L 2000 (Rev 00 del 12-11-2012)	Utilizzo field detector per rilevazione difetti su isolatori compositi
			Lavori a distanza ed a potenziale su amarri singoli, doppi o tripli di linee AT	PR LST L 1100 (Rev 00 del 12-11-2012)	Metodo dell'amarro
				PR LST L 1300 (Rev 00 del 12-11-2012)	Metodo dell'amarro a potenziale
			Attività di sperimentazione di cui all'articolo1, comma 1, lettera b), del D.M. 04.02.2011.	PNL STG 003 (Rev 01 del 12-10-2012)	Sperimentazione sotto tensione
				PNL STG 003A (Rev 01 del 11-10-2012)	Modello di progetto di sperimentazione sotto tensione
				PNL STG 003B (Rev 01 del 11-10-2012)	Modello valutazione dei rischi
2	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Via Ombrone, 2 00198 ROMA	15/01/2014	Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori sospesi	EM LST 03 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori sospesi con metodo a distanza
			Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori rigidi	EM LST 04 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore non in amarro su linee in isolatori rigidi con metodo a distanza
			Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori sospesi	EM LST 05 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori sospesi con metodo a distanza
			Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori rigidi	EM LST 06 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore in amarro su linee in isolatori rigidi con metodo a distanza
			Posa protettori su parti di impianto in tensione	EM LST 07 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Posa protettori su parti di impianto in tensione, di linee elettriche aeree con conduttori nudi in media tensione
			Taglio rami in prossimità dei conduttori	EM LST 08 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Taglio rami in prossimità dei conduttori in tensione, di linee elettriche aeree con conduttori nudi in media tensione
			Rimozione di oggetti estranei in prossimità dei conduttori e armamenti	EM LST 09 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Rimozione di oggetti estranei in prossimità dei conduttori e armamenti di linee elettriche aeree con conduttori nudi in media tensione
			Rilievi e misure	EM LST 10 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Rilievi e misure su parti di impianto di linee elettriche aeree con conduttori nudi in media tensione
			Attività di sperimentazione di cui all'articolo1, comma 1, lettera b), del D.M. 04.02.2011.	P LST 03 (Rev. 02 del 30-03-2016)	Sperimentazione nuove modalità di lavoro sotto tensione MT

Sez. B - ELENCO SOGGETTI FORMATORI per i Lavori Sotto Tensione
(articolo 82, comma 1, lettera c), numero 1), del D.Lgs. n. 81/08 s.m.i.)

N.	Soggetti formatori	Data di autorizzazione	Formazione sui lavori	Codice di riferimento aziendale	Programma formativo
1	TERNA RETE ITALIA S.p.A. Viale Egidio Galbani, 70 00156 ROMA	31/03/2014	Lavori sulle parti non attive dell'impianto, all'interno della zona dei lavori sotto tensione come definita dalle norme vigenti	RQ XI PF001 (Rev 02 del 10.12.2013)	Proposta formativa operatori LST linee

N.	Soggetti formatori	Data di autorizzazione	Formazione sui lavori	Codice di riferimento aziendale	Programma formativo
			Lavori con tecniche miste su sostegni di linee con almeno una terna in servizio	RQ XI PF001 (Rev 02 del 10.12.2013)	Proposta formativa operatori LST linee
			Lavori a potenziale e percorrenza campate su conduttori a fascio	RQ XI PF001 (Rev 02 del 10.12.2013)	Proposta formativa operatori LST linee
			Lavori a distanza su linee in rettilineo o angolo, con armamenti a "I", a "V", a "L". Catene semplici e doppie, conduttori singoli, binati o trinati	RQ XI PF001 (Rev 02 del 10.12.2013)	Proposta formativa operatori LST linee
			Lavori a distanza ed a potenziale su amari	RQ XI PF001 (Rev 02 del 10.12.2013)	Proposta formativa operatori LST linee
			Lavori con uso di strumenti per la diagnostica	RQ XI PF001 (Rev 02 del 10.12.2013)	Proposta formativa operatori LST linee
			Interventi di pulizia isolatori	RQ XI PF001 (Rev 02 del 10.12.2013)	Proposta formativa operatori LST linee
2	ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. Via Ombrone, 2 00198 ROMA	21/07/2014	Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore non in amaro su linee in isolatori sospesi	EM LST 03 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 del 27/06/2014
			Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore non in amaro su linee in isolatori rigidi	EM LST 04 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 del 27/06/2014
			Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore in amaro su linee in isolatori sospesi	EM LST 05 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 del 27/06/2014
			Sostituzione isolatori e parti di armamento su sostegni con conduttore in amaro su linee in isolatori rigidi	EM LST 06 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 del 27/06/2014
			Posa protettori su parti di impianto in tensione	EM LST 07 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 del 27/06/2014
			Taglio rami in prossimità dei conduttori	EM LST 08 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 del 27/06/2014

N.	Soggetti formatori	Data di autorizzazione	Formazione sui lavori	Codice di riferimento aziendale	Programma formativo
			Rimozione di oggetti estranei in prossimità dei conduttori e armamenti	EM LST 09 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 del 27/06/2014
			Rilievi e misure	EM LST 10 (Rev. 00 del 20-07-2013)	Formazione del personale per l'effettuazione di lavori sotto tensione in media tensione - Istruzione operativa n. 77 del 27/06/2014

DECRETO DIRIGENZIALE del 9 settembre 2016

Tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

E

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI

Visto il [decreto 11 aprile 2011](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito [D.M. 11.04.2011](#), concernente “*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALLEGATO VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo*”;

Visto il decreto Direttoriale n. 83 del 4 luglio 2011 di costituzione della Commissione di cui al [punto 3.1 dell'allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#), di seguito Commissione di cui al [D.M. 11.04.2011](#);

Visto il decreto Direttoriale n. 5 del 28 gennaio 2013 di modifica della composizione della Commissione di cui al [D.M. 11.04.2011](#);

Visto il decreto Direttoriale n. 27 del 8 aprile 2013 di modifica della composizione della Commissione di cui al [D.M. 11.04.2011](#);

Vista la Circolare n. 21 del 8 agosto 2011 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente “*Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro - Primi chiarimenti in ordine al contenuto delle istanze di cui al punto 1.1 dell'allegato III al D.M. 11.04.2011*”;

Visto il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 di cui al [punto 3.7 dell'allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#), contenente l'elenco dei soggetti abilitati;

Viste le istanze presentate da ABP s.r.l., Accerta S.p.A., Agenzia Beltramo s.n.c., Apave Italia CPM s.r.l., CENPI s.c.r.l., Certificazioni & Collaudi s.r.l., Centro Certificazioni s.r.l., ECOTECH s.r.l., Ellispe s.r.l., Eracle s.r.l., Eurisp Italia s.r.l., GESA s.r.l., IGQ S.p.A., Misurlab s.r.l., Normatempo Italia s.r.l., O.C.E. s.r.l., Rina Services S.p.A., Secur Control Giannini s.r.l., Sidel S.p.A., SO.VE.PI. s.r.l., VAI s.r.l., Verifiche Industriali s.r.l., Vericert s.r.l., VSG s.n.c.;

Visto il parere di cui al [punto 3.3.a\) dell'allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#), formulato dalla Commissione di cui al [D.M. 11.04.2011](#) in data 28 luglio 2016;

Visto il [punto 3.7 dell'allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#), che prevede l'adozione del provvedimento di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati “*con decreto dirigenziale del direttore generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il direttore generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della salute e del direttore generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico*”;

DECRETANO

ARTICOLO 1

1. A seguito del parere positivo di cui al [punto 3.3.a\) dell'allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#), e della valutazione in relazione alla sospensione, viene pubblicato l'elenco, di cui al [punto 3.7 dell'allegato III](#) del citato decreto, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[articolo 71, comma 11](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, riportato in [allegato](#), che è parte

integrante del presente decreto.

- L'elenco di cui al [comma 1](#) sostituisce integralmente l'allegato al decreto dirigenziale del 18 marzo 2016, di cui al [punto 3.7 dell'allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#), contenente l'elenco dei soggetti abilitati.

ARTICOLO 2

- L'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'[articolo 1, comma 1](#), ha validità quinquennale a decorrere dalla data di abilitazione.
- Con l'iscrizione nell'elenco di cui all'[articolo 2, comma 4](#), del [D.M. 11.04.2011](#), il soggetto abilitato si impegna al rispetto dei termini temporali di cui all'[articolo 2, comma 1](#), del [D.M. 11.04.2011](#).
- I soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui al [punto 4.2 dell'allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#).
- Tutti gli atti documentali relativi all'attività di verifica sono conservati a cura dei soggetti abilitati per un periodo non inferiore a dieci anni.
- Il registro informatizzato di cui al [comma 3](#) deve essere trimestralmente trasmesso per via telematica al soggetto titolare della funzione.

ARTICOLO 3

- Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attraverso la Commissione di cui al [D.M. 11.04.2011](#), entro il periodo di validità quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati può procedere al controllo della permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti soggetti abilitati.
- Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, che i soggetti abilitati intendono operare, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, su conforme parere della Commissione di cui al [D.M. 11.04.2011](#), si esprimerà circa l'ammissibilità o meno della variazione oggetto di comunicazione.
- All'atto della richiesta di iscrizione negli elenchi di cui all'[articolo 2, comma 4](#), del [D.M. 11.04.2011](#), presso il soggetto titolare della funzione, i soggetti abilitati dovranno comunicare l'organigramma generale di cui all'[allegato I, punto 1, lettera d\)](#), comprensivo dell'elenco nominativo dei verificatori, del responsabile tecnico e del suo sostituto. Dovranno altresì essere comunicate tutte le variazioni concernenti tale organigramma e tale elenco.
- A seguito delle segnalazioni di cui al [punto 5.3 dell'allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#) o nel caso di verifica della non permanenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati di cui al [comma 1](#), acquisito il parere dalla Commissione di cui al [D.M. 11.04.2011](#), l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati viene sospesa con effetto immediato. Nei casi di particolare gravità si procede alla cancellazione dall'elenco sopra citato.

Il [presente decreto](#) è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ne viene data notizia a mezzo avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Il Direttore Generale - Romolo De Camillis

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Il Direttore Generale - Raniero Guerra

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA
NORMATIVA TECNICA
Il Direttore Generale - Gianfrancesco Vecchio

ALLEGATO - ELENCO SOGGETTI ABILITATI

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP					GRUPPO GVR							
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
1	ABP s.r.l. Via Friuli, 88 - 20135 Milano	21/05/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	ACCERTA S.p.A. Via Angelo Mammi, snc - 84016 Pagani (SA)	21/05/2012	CAMPANIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	AD s.r.l. Via San Giovanni, 11 - 10088 Volpiano (TO)	29/09/2014	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
4	AGENZIA BELTRAMO s.n.c. Via Monviso, 96 - 12034 Paesana (CN)	30/07/2012	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
5	APAVE ITALIA CPM s.r.l. Via Artigiani, 63 - 25040 Bienno (BS)	21/05/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
6	APICE s.r.l. Via XXIV Maggio, 142 - 29121 Piacenza	21/05/2012	Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
7	ASACERT Assessment & Certification s.r.l. Via Vittorio Veneto, 2 - 20032 Cormano (MI)	19/12/2012	Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8	AVAL s.r.l. Via Statuto, 6 - 12100 Cuneo	21/05/2012	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
9	AZZURRA Certificazioni s.r.l. Via Cap. Luca Mazzella, 6 - 82100 Benevento	29/09/2014	CAMPANIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	BOREAS s.r.l. Via G. Garibaldi, 7 - 10122 Torino	21/05/2012	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
11	BUREAU VERITAS ITALIA S.p.A. Via Miramare, 15 - 20126 Milano	30/07/2012	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
			Toscana						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche												X	X	X	X	X	X	X
			Campania						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
12	CEC - Consorzio Europeo Certificazione Via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI)	19/09/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria												X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto												X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata												X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13	CENPI s.c.r.l. Via Malta, 12 - 25124 Brescia	21/05/2012	Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			LOMBARDIA	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
			Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			Marche	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			Calabria	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			Sardegna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
14	CENTRO CERTIFICAZIONI s.r.l. Via Aldo Rossi, 20 - 51016 Montecatini Terme (PT)	(*)	TOSCANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
15	CERTAT s.r.l. Via Mentana, 50 - 05100 Terni	19/12/2012	UMBRIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
16	CERTIFICAZIONI & COLLAUDI s.r.l. Via Orfanotrofo, 20 - 13900 Biella	30/07/2012	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Calabria												X	X	X	X	X	X	X
17	CERT.IM. Certificazioni Impianti s.r.l. Via San Domenico al C.so Europa, 38 - 80127 Napoli	22/09/2015	CAMPANIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18	CERVINO s.r.l. Piazza Nicolò Barabino, 10/5 - 16149 Genova	30/07/2012	LIGURIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
19	C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti s.r.l. Via Giambologna, 38 - 52100 Arezzo	19/12/2012	TOSCANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
20	CON.FOR s.r.l. Via Grotta Scacciamosca, 10 - 03030 Castrocielo (FR)	22/09/2015	LAZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
21	CONTROL s.r.l. Via A. Montagna Z.I. - 72023 Mesagne (BR)	19/12/2012	PUGLIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
22	CST Certificazioni e Servizi Tecnici s.a.s. Via Broglia, 5/7 - 10023 CHIERI (TO)	31/07/2013	PIEMONTE	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
23	CTE - Certificazioni s.r.l. Via Monte Sabotino, 12/B - 35020 Ponte San Nicolò (PD)	24/04/2013	VENETO	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
			Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
24	DAOS s.r.l. Via del Carroccio, 4 - 22063 Cantù (CO)	22/01/2014	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X
25	DEKRA Testing and Certification s.r.l. Via Fratelli Gracchi, 27 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)	18/03/2016	Piemonte												X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
26	ECI – Ente di Certificazione & Ispezione S.p.A. Via Tofaro, 42/F - 03039 Sora (FR)	27/05/2014	LAZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
27	ECO Certificazioni S.p.A. Via Mengolina, 33 - 48018 Faenza (RA)	21/05/2012	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
28	E.C.O.S. Europa Certificazioni Omologazioni Sicurezza s.r.l. Via G. Porzio, 4 Isola A/2 - 80143 Napoli	29/09/2014	CAMPANIA	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
29	ECOTECH s.r.l. Via Bruno Colli, 4 - 06135 Ponte S. Giovanni (PG)	21/05/2012	Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			UMBRIA Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
30	E.C.S. Europe Certification Service s.r.l. Via Solferino, 7 - 46100 Mantova	30/07/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	ELLISSE s.r.l. Strada dei Ronchi, 29 - 10133 Torino	21/05/2012	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
32	E.L.T.I. European Lift Testing Italia s.r.l. Via A. Bargoni, 8 - 00153 Roma	30/07/2012	LAZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
33	E.M.Q. - DIN s.r.l. Via Duomo, 6 - 70033 Corato (BA)	21/05/2012	PUGLIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
34	EN.P.I. s.r.l. Via Cinthia, 41 - 80126 Napoli	21/05/2012	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			CAMPANIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
35	Ente Certificazione Macchine s.r.l. Via Ca' Bella, 243/A-B - 40050 Loc. Castello di Serravalle VALSAMOGGIA (BO)	30/07/2012	EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
36	Ente Certificazioni S.p.A. (già Ente Certificazioni Omologazioni) Via Courmayer, 78 - 00135 Roma	19/09/2012	LAZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	ERACLE s.r.l. Via Trieste, 28 - 55049 Viareggio (LU)	21/05/2012	TOSCANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
38	E.T.C. European Technological Certification s.r.l. Via Savona, 52 - 20144 Milano	21/05/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
39	EURISP ITALIA s.r.l. Via Brione, 28/A - 10143 Torino	21/05/2012	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X							
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
40	EUROFINS-MODULO UNO s.r.l. (già EUROFINS-MODULO UNO S.p.A.) Via Cuorigné, 21 - 10156 Torino	21/05/2012	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
41	EZI Inspections s.r.l. Via Martiri della Libertà, 125 - 30038 Spinea (VE)	19/12/2012	Veneto	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
42	GENERAL - INSPECTION s.r.l. Via delle Querce, 11 - 20156 Milano	19/09/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X													
43	G.E.S.A. s.r.l. Corso Inghilterra, 25 bis - 10138 Torino	(*)	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
			Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
44	GRUPPO SICUREZZA AMBIENTE s.r.l. Via F. Magellano, 10 - San Giovanni in Persiceto (BO)	22/01/2014	EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45	GRUPPO TORINOPROGETTI Società d'ingegneria s.r.l. (già TORINOPROGETTI s.r.l.) Via Saccarelli, 3 - 10144 Torino	31/07/2013	PIEMONTE	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
46	GV VERIFICHE s.r.l. Via Tesa Varoni, s.n.c. - 82016 Montesarchio (BN)	24/04/2013	CAMPANIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
47	HT s.r.l. Via Cimabue, 1 - 51100 Pistoia	30/07/2012	TOSCANA	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X		X
48	ICE - Istituto Certificazione Europea S.p.A. Via Garibaldi, 20 - 40011 Anzola Emilia (BO)	21/05/2012	Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR									
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b			
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania														X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	ICIM S.p.A. P.za Don Enrico Mapelli, 75-20099 Sesto San Giovanni (MI)	24/04/2013	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Puglia	X	X	X	X	X																
50	ICO-ILLIT s.r.l. Via A. Fraccacreta, 57 - 71121 Foggia	27/05/2014	PUGLIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
51	I &S INGEGNERIA e SICUREZZA s.r.l. Via Marie Curie Strasse, 17 - 39100 Bolzano Bozen	30/07/2012	TRENTINO ALTO ADIGE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
52	IGQ - Istituto Italiano di Garanzia della Qualità Viale Sarca, 223 - 20126 Milano	21/05/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
			Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X											
			Veneto	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X										
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
53	I.M.Q. - Istituto Italiano del Marchio di Qualità S.p.A. Via Quintiliano, 43 - 20138 Milano	21/05/2012	Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Liguria						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
54	I.N.C. - Istituto Nazionale di Certificazione s.r.l. Piazza Carità, 15 - 81025 Marcianise (CE)	21/05/2012	CAMPANIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
55	INSPECTA s.r.l. Via Angelo Sismonda, 20 - 10145 Torino	31/07/2013	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X		
56	I.P.I. - Ingegneria per l'Industria	21/05/2012	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
	s.r.l. Via Giulia, 116 - 00186 Roma																				
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			LAZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
57	ISIS s.c.r.l. Via Stresa, 15 - 20125 Milano	31/07/2013	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio						X	X	X	X	X	X							
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia						X	X	X	X	X	X							
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
58	ISPEDIA s.r.l. Via Ronco, 8 - 25064 Gussago (BS)	19/09/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
59	ITALSOCOTEC S.p.A. Piazza Stia, 8 - 00138 Roma	19/12/2012	Lombardia												X	X	X	X	X	X	X
			LAZIO												X	X	X	X	X	X	X
60	MDF VERIFICHE s.a.s. Via dei Normanni, 21 - 75100 Matera	22/01/2014	Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			BASILICATA												X	X	X	X	X	X	X
61	MERCURIO INGEGNERIA s.r.l. già MERCURIO INGEGNERIA S.p.A. Via G. Garibaldi, 118 - 22073 Fino Mornasco (CO)	30/07/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
62	METIDE s.r.l. Via dei Mestieri, s.n.c. - 75100 Matera	19/09/2012	Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR								
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b		
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			BASILICATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
63	MISURLAB s.r.l.	(*)	Puglia						X	X	X	X	X	X									
	Viale Virgilio, 11 - 71122 Foggia																						
64	NORMATEMPO s.r.l. Via del Gibuti, 1 - 10064 Pinerolo (TO)	24/04/2013	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Friuli Venezia giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-				
65	NORMATEMPO ITALIA s.r.l. Corso Trapani, 25 - 10135 Torino	22/09/2015	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Valle d'Aosta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X		
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X	X		
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
66	O.C.E. - Organismo di Certificazione Europea s.r.l. Via P. Nenni, 32 - 00036 Palestrina (RM)	21/05/2012	LAZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
67	OCERT - Organismo Certificazioni Tecniche s.r.l. Via Spalato, 65/B - 10141 Torino	21/05/2012	PIEMONTE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
68	O. EMME.BI. s.r.l. Via Benevento, 2 - 74100 Taranto	30/07/2012	PUGLIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
69	PRO-CERT s.r.l. Via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO)	21/05/2012	EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
70	PROSYSTEM ENGINEERING s.r.l. Via vecchia di Buriasso, 10/D - Pinerolo (TO)	31/07/2013	PIEMONTE	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X							
71	PRO.VE.CO. Engineering Service s.r.l. Via Pio XII, 100 - 74121 Taranto	19/09/2012	PUGLIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
72	RINA Services S.p.A. Via Corsica, 12 - 16128 Genova	21/05/2012	Piemonte	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			LIGURIA	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Marche												X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X		X	X	X	X	X								
			Lazio	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
			Calabria	X	X	X	X								X	X	X	X	X	X	X
			Sardegna												X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
73	SAFETY SISTEMS s.r.l. Via G. Falcone, 22 - 87100 Cosenza	21/05/2012	Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			CALABRIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
74	SEB Servizi Elettrici Branchi s.r.l. Via Milano, 63 - 37014 Castelnuovo del Garda (VR)	19/09/2012	VENETO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
75	SECUR CONTROL GIANNINI s.r.l. (già SECUR CONTROL s.r.l.) Via Traversa Valdichiana Ovest, 22 - 53049 Torrita di Siena (SI)	21/05/2012	TOSCANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
76	SICURCERT s.r.l. Via Spontini, 10 - 51100 Pistoia	19/12/2012	TOSCANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia						X	X	X	X	X								
77	SIDEL S.p.A. Via Isonzo, 13 - 40055 Villanova di Castenaso (BO)	19/09/2012	EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
78	SIDELMED S.p.A. Via Il Demanio, 1 Piazza del Galdo - 84085 Mercato San Severino (SA)	30/07/2012	CAMPANIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
79	SO.VE.P.I. Società Verifiche Periodiche Impianti s.r.l. Viale A. Vespucci, 37/A - 54100 Massa (MS)	24/04/2013	TOSCANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
80	STUDIO SANITAS s.r.l. Via del Sebino, 41 - 25126 Brescia	31/07/2013	LOMBARDIA	X	X	X									X			X			
81	T & A s.r.l. Via Romolo Murri, 29 - 48124 Ravenna	21/05/2012	EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X													
82	TECNICA s.r.l. Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM)	30/07/2012	LIGURIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
83	TECNOLOGIA RICERCA RISCHI s.r.l. Via Saore, 25 - 24046 Osio Sotto (BG)	24/04/2013	LOMBARDIA												X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia												X	X	X	X	X	X	X
84	TECNOPROVE s.r.l. Via dell'Industria, 6 - 72017 Ostuni (BR)	30/07/2012	Lombardia	X	X	X	X	X													
			PUGLIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
85	TRIVENETO s.r.l. Via Erizzo, 56 - 31040 Covolo di Pederobba (TV)	31/07/2013	VENETO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
86	TÜV ITALIA s.r.l. Via Mauro Macchi, 27 - 20124 Milano	30/07/2012	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
87	TÜV RHEINLAND ITALIA s.r.l. Via Mattei, 3 - 20010 Pogliano Milanese (MI)	22/01/2014	LOMBARDIA												X	X	X	X	X	X	X
88	TVE Trentina Verifiche Elettriche s.r.l. Via Kufstein, 1 - 38121 Trento	19/12/2012	Trentino Alto Adige												X	X	X	X	X	X	X
89	VAI - Verificatori Associati Italiani s.r.l. Via San Francesco, 117 - 27055 Rivanazzano TERME (PV)	21/05/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
			Emilia-Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X													
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X													
			Sardegna	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X
90	V.E.M. s.r.l. Via Bellini, 5 - 24022 Scanzorosciate (BG)	30/07/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
91	VENETA ENGINEERING s.r.l. Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona	21/05/2012	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			VENETO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
92	VERICECH s.r.l. Via Nocilla, 148 D - 95025 Aci Sant'Antonio (CT)	21/05/2012	Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			SICILIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
93	VERIFICHE s.r.l. Via Magini, 6 - 61032 Fano (PU)	19/09/2012	MARCHE	X	X	X	X	X	X	X	X	X									
94	VERIFICHE INDUSTRIALI s.r.l. Via Buzzaccarini, 35 - 35124 Padova	19/12/2012	VENETO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lombardia	X	X	X	X	X													
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X													

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
95	VERICERT s.r.l. Via L. Masotti, 5 - 48123 Ravenna	19/12/2012	Piemonte	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Trentino Alto Adige	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X	X	X	X	X	X	X
			EMILIA ROMAGNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Liguria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Molise	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Puglia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Sardegna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
96	VERIT s.r.l. Via G. Oberdan, 12/A - 25014 Castenedolo (BS)	21/05/2012	LOMBARDIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
97	VERSIT s.r.l. Via di Gello, 110/C - 56038 Ponsacco (PI)	21/05/2012	TOSCANA	X	X	X	X	X		X	X				X	X	X	X	X	X	X
98	VE.SIM. Verifiche Sicurezza Impianti S.r.l. Via IX Agosto, 11 - 34170 Gorizia	30/07/2012	FRIULI VENEZIA GIULIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
99	VERTEC ITALIA s.r.l. Via Michelangelo Schipa, 21 - 84125 Salerno	19/09/2012	CAMPANIA												X	X	X	X	X	X	
			Toscana	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	
100	VIEM s.r.l. Via Tevere, 106/108 - 95027 San Gregorio di Catania (CT)	21/05/2012	SICILIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
101	V.I.R. s.r.l. Via Messina, 244 - 95127 Catania	27/05/2014	SICILIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
102	VSG Verifiche e Servizi Generali s.n.c. via A. Gramsci, 7 - 74014 Laterza (TA)	22/01/2014	PUGLIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Friuli Venezia Giulia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Lombardia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							

N.	SOGGETTO ABILITATO	DATA DI ABILITAZIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
			Veneto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Umbria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Emilia Romagna	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Marche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X								
			Lazio	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Abruzzo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
			Basilicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Sicilia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
			Calabria	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

(*) La data di abilitazione coincide con la data di pubblicazione del presente decreto

ELENCO SOGGETTI SOSPESI

N.	SOGGETTO SOSPESO	DATA DI SOSPENSIONE	REGIONE	GRUPPO SC					GRUPPO SP						GRUPPO GVR						
				a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b
1	So.C.I.C. Società Certificazioni Ispezioni Controlli s.r.l. Via Clarice Marescotti, 15 - 00151 Roma	22/09/2015 nota (1)	LAZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Toscana	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Campania	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	ISTITUTO DI RICERCHE E COLLAUDI M. MASINI s.r.l. Via Moscova, 11 - 20017 Rho (MI)	18/03/2016 nota (1)	LOMBARDIA						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	TECNOLAB s.r.l. Z.I. C.da Cucullo - 66026 Ortona (CH)	(**) nota (1)	ABRUZZO	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X	X	X

(**) La data di sospensione coincide con la data di pubblicazione del presente decreto

Nota (1): L'attività può essere ripresa previa conferma documentata dei requisiti di cui al [DM 11.04.11](#).

Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga

- Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
- Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 Kg
- Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
- Carrelli semoventi a braccio telescopico
- Idroestrattori a forza centrifuga

Gruppo SP - Sollevamento persone

- Scale aeree ad inclinazione variabile
- Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
- Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
- Ponti sospesi e relativi argani
- Piattaforma di lavoro autosollevanti su colonne
- Ascensori e montacarichi

Gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento

- Attrezzature a pressione
 - Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
 - Generatori di vapor d'acqua
 - Generatori di acqua surriscaldata

4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kW
 6. Forni per le industrie chimiche e affini
- b) Insieme: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insieme secondo il decreto legislativo n. 39 del 25 febbraio 2000

DECRETO INTERDIRETTORIALE n. 35 del 17 maggio 2016

Provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

DI CONCERTO CON

Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

E

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

I DIRETTORI GENERALI

VISTO il [decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico dell'11 aprile 2011](#), di seguito [D.I. 11.4.2011](#), recante la "*Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[Allegato VII](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'[articolo 71, comma 13](#), del medesimo decreto legislativo*";

VISTO il decreto dei Direttori Generali della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 21 maggio 2012 contenente il primo elenco dei soggetti abilitati alla effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ai sensi del [punto 3.7 dell'Allegato III](#) al D.I. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Direttore Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute e il Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 30 luglio 2012, di cui al [punto 3.7 dell'Allegato III](#) al D.I. 11.4.2011, contenente il secondo elenco dei soggetti abilitati alla effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'[Allegato VII](#) al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ai sensi del [punto 3.7 dell'Allegato III](#) al D.I. 11.4.2011;

VISTO il decreto del Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali n. 11 del 21 febbraio 2017, di istituzione della Commissione per l'esame della documentazione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'[Allegato III](#) al D.I. 11.4.2011, di seguito Commissione di cui al [D.I. 11.4.2011](#);

TENUTO CONTO di quanto richiamato al [punto 4.1 dell'Allegato III](#) al D.I. 11.4.2011, laddove si stabilisce che "*L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell'esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 3.*".

VISTE le istanze di rinnovo presentate dai soggetti già in possesso di abilitazione in virtù dei decreti direttoriali adottati rispettivamente in data 21 maggio e 30 luglio 2012, già richiamati in precedenza;

VISTA la [circolare n. 11 del 17 maggio 2017](#) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, con la quale sono state fornite "*Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'[Allegato VII](#) del decreto legislativo n. 81/2008*".

RITENUTA l'opportunità di garantire la continuità operativa dei soggetti abilitati che abbiano già presentato istanza di rinnovo, per il tempo occorrente all'esame della documentazione di rinnovo da parte della Commissione di cui al [D.l. 11.4.2011](#);

ACQUISITO il parere della Commissione di cui al [D.l. 11.4.2011](#) espresso nella seduta del 3 maggio 2017, con il quale la medesima Commissione ha condiviso l'opportunità di adottare un apposito provvedimento finalizzato a consentire, in via temporanea, la continuità operativa ai soggetti abilitati a svolgere le loro funzioni che abbiano già presentato istanza di rinnovo e le cui abilitazioni siano in scadenza al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017;

DECRETANO

ART. 1

1. Per le motivazioni indicate in premessa, l'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017, è provvisoriamente rinnovata per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni.

2. I soggetti di cui al [comma 1](#) sono tenuti all'integrale rispetto delle previsioni normative contenute nel [D.l. 11 aprile 2011](#).

3. Fermo restando il limite massimo di centoventi giorni, il rinnovo provvisorio di cui al [presente decreto](#) produce i suoi effetti fino all'adozione del provvedimento relativo all'istanza di rinnovo previsto dall'[Allegato III](#) al D.l. 11 aprile 2011.

4. Il periodo di validità del rinnovo dell'iscrizione dei soggetti abilitati di cui al [punto 4.1 dell'Allegato III](#) al D.l. 11 aprile 2011 decorrerà dalla data di scadenza dell'iscrizione inizialmente concessa con i richiamati decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012.

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è pubblicato sul sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Roma, 17 maggio 2017

Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Romolo De Camillis

Direzione Generale della Prevenzione - Raniero Guerra

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Il Direttore Generale Mario Fiorentino

CIRCOLARI

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA
DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Circolare n. 30/2009 del 29/10/2009

Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

A riscontro delle numerose richieste di chiarimento pervenute in ordine alla corretta interpretazione della norma di cui all'oggetto, con particolare riferimento a quelle recentemente avanzate dalla Commissione dell'Unione Europea, si ritiene opportuno precisare quanto segue.

A seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, l'[articolo 90, comma 11](#), dispone quanto segue: *"La disposizione di cui al [comma 3](#) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori"*.

Tale norma persegue la finalità di consentire al committente la nomina del solo coordinatore per l'esecuzione in cantieri non particolarmente complessi nei quali gli obblighi del coordinatore per la progettazione sono di entità tale da poter essere affidati all'unica figura del coordinatore per l'esecuzione.

Al riguardo, appare necessario chiarire che - come espressamente previsto dalla norma citata - in tali casi il coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'[articolo 91](#) attribuisce al coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'[articolo 90, comma 3](#), prevede che il committente o il responsabile dei lavori designi il coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Analogamente, nell'ipotesi di cui all'[articolo 90, comma 11](#), il coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal coordinatore per l'esecuzione.

IL Direttore Generale dell'Attività Ispettiva
Dott. Paolo Pennesi

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Div I - Consulenza, Contenzioso, formazione del personale ispettivo e affari generali

Circolare n. 33/2009 del 10/11/2009

Oggetto: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009

Dal 20 agosto u.s. è entrato in vigore il D.Lgs. n. 106/2009, recante *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"*. Tra gli istituti di maggior rilievo, ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza, si segnala l'art. 11 del predetto D.Lgs. n. 106, che modifica significativamente la disciplina del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale già contenuta nell'[art. 14](#) del c.d. T.U. sicurezza.

Il provvedimento di sospensione, sebbene finalizzato *"a far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori"*, evidenzia contestualmente profili di carattere sanzionatorio legati sia ad un *"impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria"*, sia condotte che reiterano gravi violazioni *"in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"*.

Partendo da tale considerazione si ritiene quindi opportuno delineare compiutamente gli interventi modificativi al potere di sospensione, fornendo altresì un quadro unitario delle indicazioni di cui occorre tener conto per una corretta applicazione della disciplina. In tal senso si **devono pertanto ritenere superate le indicazioni già fornite in materia con precedenti circolari e lettere circolari** (circ. n. 29/2006. lett. circ. 22 agosto 2007, circ. n. 24/2007, circ. n. 30/2008). da considerarsi utili solo con riferimento ai provvedimenti emanati sino al 19 agosto u.s.

I soggetti affidatari del potere

In ordine alla individuazione dei soggetti affidatari del potere di sospensione la prima modifica sostanziale da parte del D.Lgs. n. 106/2009 è l'attribuzione della competenza alla adozione del provvedimento interdittivo, non già al

personale ispettivo. ma **agli organi** di vigilanza di questo Ministero e delle AA.SS.LL.

Ciò comporta che titolare del potere è **la struttura e cioè "l'Ufficio" da cui dipendono i funzionari ispettivi**, Ufficio che in virtù del rapporto interorganico esercita detto potere mediante il proprio personale ispettivo.

Il potere di sospendere una attività imprenditoriale è anzitutto previsto qualora il personale ispettivo di questo Ministero riscontri la presenza sul luogo di lavoro di lavoratori "in nero" nonché *"in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"* (si ricorda che è stata abrogata dall'art. 41 del D.L. n. 112/2008. conv. da L. n. 133/2008. l'ipotesi di sospensione legata alla reiterata violazione della disciplina sui tempi di lavoro).

In forza dell'[art. 14, comma 11](#), inoltre, l'accertamento sulla violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire *"nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza"*. In sostanza, pertanto, per il personale ispettivo di questo Ministero è possibile sospendere a fronte di violazioni della normativa prevenzionistica in quegli ambiti in cui lo stesso personale ha competenza all'accertamento. Tali ambiti, già individuati dal D.P.C.M. n. 412/1997 sulla scorta dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 626/1994, sono ora individuati dall'[art. 13, comma 2](#), del T.U. secondo il quale: la competenza del personale ispettivo del Ministero del lavoro è relativa ai seguenti ambiti:

"a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute (...) in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (...)

Evidentemente il personale ispettivo delle AA.SS.LL., in virtù di una competenza di carattere generale in materia di salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche in ogni altro ambito o settore merceologico.

"Discrezionalità" del provvedimento

Il D.Lgs. n. 106/2009 mantiene la natura "discrezionale" del provvedimento, giacché è previsto che *"gli organi di vigilanza (...) possono adottare provvedimenti di sospensione"*. Al riguardo occorre anzitutto precisare che tale "discrezionalità" - nei termini di seguito indicati - investe entrambe le ipotesi di adozione del provvedimento (impiego di lavoratori "in nero" e gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche).

Ciò premesso, si ritiene che il provvedimento di sospensione **debba essere "di norma" adottato ogni qual volta ne siano accertati i presupposti**, salvo valutare circostanze particolari che suggeriscano, sotto il profilo dell'opportunità, di non adottarlo.

Tali circostanze sono anzitutto legate ad esigenze di salute e sicurezza sul lavoro. In altre parole. **laddove la sospensione dell'attività possa determinare a sua volta una situazione di maggior pericolo per l'incolumità dei lavoratori o di terzi è opportuno non emanare alcun provvedimento**. In tal senso va dunque precisato che il provvedimento non va adottato quando l'interruzione dell'attività svolta dall'impresa determini a sua volta una situazione di pericolo per l'incolumità dei lavoratori della stessa o delle altre imprese che operano nel cantiere (si pensi, ad esempio, alla sospensione di uno scavo in presenza di una falda d'acqua o a scavi aperti in strade di grande traffico, a demolizioni il cui stato di avanzamento abbia già pregiudicato la stabilità della struttura residua e/o adiacente o, ancora, alla necessità di ultimare eventuali lavori di rimozione di materiali nocivi).

Va poi attentamente valutata l'opportunità di adottare il provvedimento di sospensione in tutte quelle ipotesi in cui si venga a compromettere il regolare funzionamento di una attività di servizio pubblico, anche in concessione (ad es. attività di trasporto, di fornitura di energia elettrica, acqua, luce, gas ecc.), così pregiudicando il godimento di diritti costituzionalmente garantiti. Una possibile limitazione all'esercizio di tali diritti trova invece giustificazione laddove il provvedimento di sospensione per gravi e reiterate violazioni della normativa in materia di sicurezza sia funzionale alla tutela del primario diritto costituzionale alla salute di cui all'art. 32 Cost..

In relazione alla sospensione dell'attività imprenditoriale per impiego di lavoratori "in nero", in considerazione delle evidenti ripercussioni socio-economiche che il provvedimento determinerebbe, si ritiene invece opportuno non adottarlo **quando lo stesso rechi un grave danno agli impianti o alle attrezzature** (ad es. attività a ciclo continuo) **ovvero ai beni** (ad es. frutti giunti a maturazione o allevamento animali).

Rispetto a quanto sopra va aggiunto che il nuovo [comma 11 bis dell'art. 14](#) pone **un vero e proprio limite alla adozione del provvedimento di sospensione** - peraltro in piena sintonia con quanto già delineato nella Direttiva del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008 - laddove stabilisce che **il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore "in nero" risulti l'unico occupato dall'impresa**. Va tuttavia chiarito che, in tale ipotesi, l'eventuale accertamento circa l'impiego di un lavoratore "in nero", pur non consentendo l'emanazione del provvedimento di sospensione, comporterà l'allontanamento del lavoratore stesso sino al momento in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a regolarizzarne la posizione, anche e soprattutto sotto il profilo della sicurezza (ad es. visite mediche, formazione e informazione). Si precisa infine che per lavoratore "occupato" si intende qualsiasi prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata (es. collaboratore familiare, socio lavoratore,

associato in partecipazione con apporto di lavoro ecc.).

I presupposti per l'adozione del provvedimento

I presupposti per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, secondo quanto già delineato in termini di competenza, sono l'impiego di lavoratori "in nero" oltre una determinata percentuale o le *"gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"*.

A) L'impiego di lavoratori "in nero"

Anzitutto l'[art. 14](#) del T.U. prevede la possibilità, per il solo personale ispettivo del Ministero del lavoro, di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale qualora si riscontri *"l'impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro"*.

La previsione - contenuta, seppure con formulazione parzialmente diversa, già nell'[art. 36 bis](#) del D.L. n. 223/2006 - conferma la nozione di lavoratore "in nero" quale lavoratore "sconosciuto alla P.A.". In tal senso, il lavoratore "in nero" è dunque quel lavoratore impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro al Centro per l'impiego ovvero previa comunicazioni ad altri Enti come richiesto dalla specifica tipologia contrattuale (v. ad es. lavoro accessorio).

Va peraltro evidenziato che, anche per quanto riguarda il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il requisito della subordinazione del rapporto **non costituisce un elemento essenziale**, in coerenza con il complessivo assetto del D.Lgs. n. 81/2008 che ha voluto dettare regole uniformi in materia prevenzionistica prescindendo dalla tipologia di impiego dei lavoratori nell'impresa.

Pertanto potranno considerarsi irregolari:

- tutti quei lavoratori rispetto ai quali non è stata effettuata detta comunicazione al Centro per l'impiego ovvero non siano stati effettuati gli adempimenti previsti dall'[art. 23](#) del D.P.R. n. 1124/1965 (come riformulato dall'[art. 39](#), comma 8, del D.L. n. 112/2008) rispetto ai soggetti ivi indicati;
- nonché tutti i soggetti comunque riconducibili alla ampia nozione di cui all'[art. 2, comma 1 lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 rispetto ai quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto, comprendendovi anche i soggetti che pur risultando indicati nella visura della CCIAA in quanto titolari di cariche societarie svolgono attività lavorative a qualsiasi titolo, nonché i lavoratori autonomi occasionali ([art. 2222 c.c.](#)) **non genuini** per i quali dalla documentazione fiscale non si evinca che il versamento sia stato effettuato in loro favore.

In tal senso occorre dunque precisare che, rispetto ai soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'[art. 18](#) della L. n. 196/1997 e rispetto agli allievi *"degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di formazione professionale (...)"*, stante l'assenza dell'obbligo di invio della comunicazione al Centro per l'impiego (v. note del 14 gennaio e 14 febbraio 2007), la corretta instaurazione del rapporto formativo è verificabile sulla base delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'[art. 5](#) del D.M. 25 marzo 1998, n. 142; per quanto concerne i tirocinanti degli studi professionali è altresì possibile verificare la preventiva iscrizione all'Albo di riferimento.

Per quanto poi concerne il sistema di calcolo della percentuale del 20% sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione, l'[art. 14](#) ha previsto che detta percentuale va individuata sul *"totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro"* al momento dell'accesso ispettivo (sia lavoratori "in nero" che lavoratori regolarmente assunti). Pertanto, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si rilevi in un'azienda la presenza di 10 lavoratori di cui 3 "in nero", la percentuale andrà calcolata su base 10 e **non** su base 7 (cioè i soli lavoratori regolari): ne risulterebbe pertanto che il numero di 3 lavoratori "in nero", rappresentando il 30% del *"totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro"*, sarà sufficiente a consentire l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

B) Le "gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"

L'adozione del provvedimento di sospensione è possibile altresì a fronte di *"gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"* individuate con decreto di questo Ministero, sentito il Ministero dell'interno e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'[Allegato I](#) al D.Lgs. n. 81/2008, allegato alla presente.

Il D.Lgs. n. 106/2009, al fine della applicazione del provvedimento di sospensione, stabilisce inoltre che *"si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole"*.

In tal senso sarà cura del personale ispettivo verificare l'eventuale sussistenza di violazioni *"della stessa indole"* da parte del medesimo datore di lavoro, oggetto di prescrizione obbligatoria ovvero di sentenza passata in giudicato. Ne consegue che la presenza di *"più violazioni"* - pertanto almeno due, anche contestuali - nei cinque anni successivi rispetto alla prima violazione accertata - con prescrizione obbligatoria ottemperata ovvero con sentenza definitiva - potrà dar luogo all'adozione del provvedimento di sospensione.

Ai sensi del novellato [art. 14](#) del D.Lgs. n. 81/2008, inoltre, sono da considerarsi *“della stessa indole”* le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse individuate, nelle more della adozione del decreto citato, nell'[Allegato I](#).

Le violazioni da prendere in considerazione ai fini della adozione del provvedimento, sono evidentemente tutte quelle commesse successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 106/2009 (20 agosto u.s.) - in osservanza del principio di legalità che, anche in tali casi, occorre richiamare - e riferibili alla medesima impresa, indipendentemente dalla persona fisica sanzionata e che ha agito per conto della stessa.

Da ultimo occorre segnalare che, a seguito di sospensione dell'attività imprenditoriale per violazioni in materia di salute e sicurezza e conseguente adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria, potrà ritenersi comunque possibile la prosecuzione dell'attività **per il tempo strettamente necessario alla eliminazione delle irregolarità accertate ed in adempimento della prescrizione stessa**. In tali occasioni il personale ispettivo avrà evidentemente cura di indicare, nell'ambito della prescrizione, le cautele da adottare in sede di ripristino delle misure di sicurezza.

Effetti del provvedimento

Gli effetti del provvedimento devono essere esaminati sia sotto un profilo “spaziale” che “temporale”.

Secondo la nuova formulazione dell'[art. 14](#), il provvedimento ha anzitutto effetto *“in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni”*. Gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti **alla singola unità produttiva**, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività **svolta dall'impresa nel singolo cantiere**.

Sono il profilo temporale, invece, l'[art. 14, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che *“in ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”*.

Al riguardo è opportuno evidenziare che il differimento degli effetti può aversi nei soli casi di sospensione per lavoro “nero” - salvo le citate *“situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”* - **e non nei casi di violazioni prevenzionistiche**, considerata la finalità che il provvedimento assume in dette circostanze.

Va poi chiarito che il *“giorno lavorativo successivo”* va inteso quale giorno di apertura dell'Ufficio che ha emanato il provvedimento.

Adozione del provvedimento su “segnalazione”

L'adozione del provvedimento di sospensione può aversi *“anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze”*. La precisazione del Legislatore delegato era già contenuta nell'art. 36 bis del D.L. n. 223/2006 (dove era previsto il coinvolgimento specifico di INPS e INAIL) e nell'art. 5 della L. n. 123/2007. La formulazione normativa va interpretata correttamente al fine di non vanificare lo spirito del potere di sospensione che rimane, almeno in parte, un potere di natura cautelare.

In tal senso va dunque chiarito che, a seguito della ricezione delle segnalazioni **tempestivamente inviate** (possibilmente via mail con scannerizzazione del verbale o via fax) da parte di altri soggetti pubblici che accertano la sussistenza dei presupposti per la sospensione dell'attività imprenditoriale, l'Ufficio può adottare il provvedimento senza procedere ad ulteriori verifiche, purché non siano trascorsi più di sette giorni dalla data dell'accertamento. Al riguardo si coglie l'occasione per sollecitare la massima collaborazione degli Istituti affinché nelle segnalazioni medesime vengano specificati **tutti i presupposti per l'adozione del provvedimento**, ivi compresi il numero e le generalità dei lavoratori “in nero” e di quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo,

Revoca dei provvedimenti

L'[art. 14](#) del T.U. sicurezza, come modificato sul punto dal D.Lgs. n. 106/2009, prevede che il provvedimento di sospensione può essere revocato **da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato**. In tale senso va subito precisato, pertanto, che la revoca del provvedimento compete all'Ufficio che lo ha adottato, anche mediante personale diverso da quello che ha emanato l'atto interdittivo previa verifica della relativa documentazione.

È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza di questo Ministero:

“a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al [comma 6](#) [secondo il quale “è comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti”] pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”.

Va quindi evidenziata la scelta del Legislatore di diversificare l'importo della somma da versare ai fini della revoca, a seconda che la stessa riguardi un provvedimento di sospensione adottato per lavoro irregolare (1.500 euro) o un provvedimento adottato per violazioni prevenzionistiche (2.500 euro).

Qualsiasi sia il numero o la gravità degli illeciti che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione, la somma per ottenere la sua revoca sarà dunque di 1.500 o di 2.500 euro. Dette somme, se legate alla revoca di un provvedimento adottato dal personale del Ministero del lavoro, andranno ad incrementare il Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. 148/1993 (conv. da L. n. 236/1993) e saranno destinate *“al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare”* individuati con il D.M. di cui all'art. 1, comma 1156 lett. g), della L. n. 296/2006.

Oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate.

In particolare per quanto riguarda la regolarizzazione delle posizioni lavorative “in nero” occorre precisare che non potranno ammettersi le tipologie contrattuali che richiedono la forma scritta “ad substantiam”, né il lavoro intermittente.

In tal senso, con specifico riferimento al settore dell'edilizia, si coglie l'occasione per ricordare che, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all'omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.

Per quanto attiene alla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari “clandestini” e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, ferma restando l'impossibilità di una piena regolarizzazione, sarà comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.

Va infine precisato che la regolarizzazione dei lavoratori interessati effettuata ancor prima della emanazione del provvedimento di sospensione - certamente possibile in caso di sospensione adottata a distanza di tempo dall'accertamento ed in particolare in caso di provvedimento emanato *“su segnalazione delle amministrazioni pubbliche”* - determinerà l'annullamento dello stesso in sede di autotutela.

Provvedimento sospensione e sequestro penale

Occorre inoltre precisare i rapporti tra il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ed il sequestro penale di cui agli artt. 354 e 355 c.p.p.

Al riguardo si ritiene che, qualora emergano le condizioni cautelari per l'adozione del provvedimento penale, il provvedimento amministrativo di cui all'[art. 14](#) del T.U. sicurezza legato a violazioni prevenzionistiche non debba essere adottato, pur in presenza delle relative condizioni.

Ciò, evidentemente, laddove gli ambiti applicativi dei due provvedimenti coincidano (es. sequestro della totalità del cantiere oppure sequestro della zona di cantiere in cui opera l'impresa astrattamente destinataria del provvedimento di sospensione). Solo qualora gli ambiti applicativi dei provvedimenti in questione siano diversi (es. sequestro di un solo piano di un edificio in costruzione) ovvero nelle ipotesi in cui l'A.G. non convalidi il sequestro cautelare, sarà possibile adottare il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale in presenza dei presupposti di legge, stante la natura anche sanzionatoria dello stesso.

Inottemperanza al provvedimento

Sia l'iniziale formulazione dell'[art. 14](#) del D.Lgs. n. 81/2008, sia quella che scaturisce dalle novità introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009, prevedono una specifica sanzione in caso di inottemperanza all'ordine di sospensione. È infatti stabilito che *“il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione (...) è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500,00 a 6.400,00 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”*.

L'inottemperanza al provvedimento di sospensione emanato per occupazione di lavoratori “in nero”, in quanto sanzionata con pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, sembra potersi far rientrare nell'ambito applicativo della prescrizione obbligatoria di cui all'[art. 301](#) del T.U. sicurezza, secondo il quale *“alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda ovvero la pena della sola ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli [articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758](#)”*. In ordine al suo contenuto, **la prescrizione consisterà nel sospendere l'attività imprenditoriale sino ad avvenuta regolarizzazione dei lavoratori interessati**. Va infatti evidenziato che la prescrizione in esame è legata necessariamente al raggiungimento del fine ultimo che il Legislatore ha inteso perseguire nell'introdurre il potere di sospensione, istituito evidentemente “strumentale” ad una sollecita regolarizzazione delle violazioni accertate.

L'adempimento alla prescrizione obbligatoria, attraverso la regolarizzazione completa delle posizioni lavorative e l'ottenimento della revoca della sospensione attraverso il pagamento della somma aggiuntiva pari ad 1.500 euro, consentirà pertanto l'ammissione al pagamento di del massimo dell'ammenda, pari ad 1.600 euro.

Va da ultimo precisato che, per quanto riguarda l'inottemperanza al provvedimento di sospensione emesso per gravi e reiterate violazioni prevenzionistiche, è prevista invece la sanzione dell'arresto sino a sei mesi, evidentemente non ammessa a prescrizione obbligatoria. In tal caso il personale ispettivo provvederà esclusivamente ad informare l'A.G. della commissione del reato, ferma restando la possibilità, da parte dell'imputato, di richiedere al Giudice l'applicazione della procedura agevolativa di cui all'[art. 302](#) del T.U.

sicurezza.

Ricorsi avverso il provvedimento di sospensione

L'[art. 14](#) del T.U. sicurezza prevede la possibilità di ricorrere, in via amministrativa, avverso provvedimenti di sospensione.

Sul punto il D.Lgs. n. 106/2009 non ha apportato modifiche, cosicché è ancora previsto che *“avverso i provvedimenti di sospensione (...) è ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al Presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia”*.

Il Legislatore delegato non ha indicato espressamente i motivi che devono legittimare il ricorso, con ciò lasciando aperta la possibilità di impugnare il provvedimento sia per vizi di merito che di legittimità.

Va poi ricordata inoltre la previsione di una forma di “silenzio incidente”: il mancato pronunciamento sul ricorso da parte della DRL o del Presidente della Giunta regionale - rispettivamente avverso ricorsi per provvedimenti emanati da personale ispettivo del Ministero del lavoro e da personale ispettivo delle AA.SS.LL. - entro il termine di 15 giorni comporta infatti la perdita di efficacia dell'atto interdittivo.

Provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA.

L'[art. 14](#) del T.U. sicurezza, come modificato dal D.Lgs. n. 106/2009, stabilisce che *“l'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche”*.

Il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. rappresenta un ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione legittimamente emanato.

Secondo tale disciplina, dunque, il provvedimento è comunicato o al Ministero delle infrastrutture, così come già previsto dall'[art. 36 bis](#) del D.L. n. 223/2006, ovvero alla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La scelta del soggetto destinatario della comunicazione dovrà evidentemente avvenire sulla base della attività svolta dall'impresa sospesa, in modo tale che possa essere emanato un provvedimento interdittivo di durata variabile.

La norma stabilisce al riguardo che la durata del provvedimento:

- è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
- è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni nel caso in cui:
 - a) la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro;
 - b) nei casi di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - c) nei casi di reiterazione. In tale ipotesi la decorrenza del periodo di interdizione è successiva al termine del precedente periodo di interdizione.

Inoltre, *“nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione”*.

Occorre dunque sottolineare che il provvedimento di interdizione alla contrattazione con le PP.AA. è strettamente legato alla effettiva durata del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Da ciò deriva che, **qualora il provvedimento di sospensione, pur efficace, abbia durata pari a zero, la comunicazione di cui sopra non sarà dovuta**. Tale circostanza ricorre nelle ipotesi in cui gli effetti del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale siano stati differiti ai sensi del [comma 11 bis dell'art. 14](#) e lo stesso sia stato revocato ancor prima del termine iniziale così individuato.

L'ambito di efficacia dei provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le PP.AA., diversamente dal provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, non può evidentemente non riferirsi all'impresa nel suo complesso e quindi ad ogni attività contrattuale posta in essere dalla stessa, nei confronti di qualsiasi Amministrazione Pubblica. Sul punto, peraltro, occorre ricordare che la disposizione si sovrappone inevitabilmente ad altre forme di interdizione alla contrattazione con la P.A. introdotte dal Legislatore, fra le quali quella legata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in assenza del quale non è possibile, fra l'altro, la partecipazione ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Si confida nella osservanza, da parte di cadesti Uffici e del loro personale, delle indicazioni contenute nella presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE (Paolo Pennesi)

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VI

Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010

Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.

Sono pervenute a questo Ministero numerose richieste di interpretazioni di natura tecnica cui si ritiene dover fornire, su conforme parere della commissione opere provvisoriale e di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, i necessari chiarimenti di seguito riportati.

Quesito n. 1:

In riferimento all'[articolo 131, comma 5](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. cosa si intende per "L'autorizzazione e soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico"?

Risposta:

La validità decennale delle autorizzazioni ministeriali, rilasciate prima del 15 maggio 2008, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., decorre dalla medesima data, quindi detta validità si intende estesa fino al 14 maggio 2018. Per quelle autorizzazioni ministeriali rilasciate successivamente al 14 maggio 2008 la validità decorrerà dalla data di rilascio. Si ricorda altresì che l'obbligo di richiedere il rinnovo dell'autorizzazione ministeriale di cui all'[articolo 131](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riguarda il titolare dell'autorizzazione ministeriale e non l'impresa utilizzatrice. Pertanto l'impresa utilizzatrice potrà impiegare i ponteggi anche dopo la cessazione della validità decennale dell'autorizzazione medesima. Si evidenzia infine che l'autorizzazione ministeriale si intenderà automaticamente sospesa, nei soli confronti del titolare dell'autorizzazione medesima, in assenza dell'avvenuto rinnovo decennale.

Quesito n. 2:

Ogni volta che vengono acquistati elementi di ponteggio deve essere allegato all'acquisto il libretto di autorizzazione ministeriale?

Risposta:

A tale proposito si ricorda che il [comma 6, dell'articolo 131](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dispone testualmente che *"chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell'autorizzazione ministeriale di cui al [comma 2](#) e delle istruzioni e schemi elencati al [comma 1, lettere d\), e\), f\) e g\) dell'articolo 132](#)"* dello stesso decreto, ovvero il cosiddetto libretto di autorizzazione ministeriale. Inoltre al [comma 1, dell'articolo 134](#) del medesimo decreto si stabilisce che *"nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al [comma 6, dell'articolo 131](#)"* del decreto di che trattasi, *"e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.)"*.

Quesito n. 3:

E possibile l'impiego di ponteggi di cui all'[articolo 131](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., previo specifico progetto eseguito ai sensi dell'[articolo 133](#) del citato decreto, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio?

Risposta:

Premesso che:

- l'[articolo 111](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al [comma 1](#), dispone testualmente che *"Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:*
 - a) *priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;*
 - b) *dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi."*
- l'[articolo 115](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s. m.i., al [comma 1](#), dispone testualmente che *"Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'[articolo 111, comma 1, lettera a\)](#), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione idonei per l'uso specifico composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente conformi alle norme tecniche, quali i seguenti:*
 - d) *assorbitori di energia;*
 - e) *connettori;*
 - f) *dispositivo di ancoraggio;*
 - g) *cordini;*
 - h) *dispositivi retrattili;*
 - i) *guide o linee vita flessibili;*

- j) guide o linee vita rigide;
- k) imbracature.”

- l'[articolo 122](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., al [comma 1](#), dispone testualmente che “*Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisorie o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII*”;
- l'[articolo 125](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ., al [comma 4](#), dispone testualmente che “*L'altezza dei montanti deve superare di almeno m. 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.*”;
- l'[articolo 133](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. i., al [comma 1](#), dispone testualmente che “*I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:*
 - a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
 - b) disegno esecutivo.”;
- l'[articolo 138](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al [comma 5, lettera a\)](#), dispone testualmente che per i ponteggi di cui alla [Sezione V](#) del succitato decreto è ammessa deroga “*alla deposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato.*”;
- l'[articolo 148](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., al [comma 1](#), dispone testualmente che “*Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego*”.

Si è dell'avviso che è possibile l'impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall'ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto. Da tale progetto, eseguito nel rispetto del già citato [articolo 133](#) e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve tra l'altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.

Quesito n. 4:

In presenza di un apparecchio di sollevamento materiali montato su un ponteggio è necessario il raddoppio dei montanti?

Risposta:

Si ricorda che in conformità al [punto 3.3 dell'Allegato XVIII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., qualora apparecchi di sollevamento vengano fissati direttamente sui montanti delle impalcature, detti montanti devono essere rafforzati e controventati in modo da ottenere una solidità adeguata alle maggiori sollecitazioni a cui sono sottoposti. In pascolare nei ponteggi di cui all'[articolo 131](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. i montanti, su cui sono applicati direttamente gli elevatori, devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati.

Quesito n. 5:

È possibile su un ponteggio autorizzato ai sensi dell'[articolo 131](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sostituire i fermapiedi prefabbricati con altri fermapiedi prefabbricati, regolarmente autorizzati, ma appartenenti ad altra autorizzazione ministeriale?

Risposta:

Al riguardo si informa che la lettera circolare del 9 febbraio 1995 di questo Ministero ha già individuato le condizioni che permettono tale sostituzione. In particolare si evidenzia che la sostituzione di che trattasi è consentita previa verifica della compatibilità dell'elemento prefabbricato con lo schema strutturale.

Quesito n. 6:

Gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette di un ponteggio debbono obbligatoriamente essere costituiti da tavole in legno?

Risposta:

Gli elementi di ripartizione al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, in conformità a quanto disposto dal [punto 2.2.1.2 dell'Allegato XVIII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. devono avere dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa in modo da non superarne la resistenza unitaria; di conseguenza non è prevista l'obbligatorietà di un materiale specifico per realizzare tali elementi di ripartizione, purché vengano soddisfatte le condizioni di cui sopra, oltre le indicazioni più dettagliate contenute nel P.M.U.S. di cui all'[Allegato XXII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. redatto per ogni specifico cantiere.

Quesito n. 7:

L'elemento in plastica impiegato per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi e giunti può costituire una delle soluzioni per adempiere a quanto previsto dal [punto 1.5., dell'allegato XVIII](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per ciò che attiene le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio? Inoltre, detto elemento in plastica, è soggetto ad autorizzazione/omologazione obbligatoria rilasciata da soggetto pubblico?

Risposta:

La realizzazione del suddetto elemento con l'obiettivo di limitare i rischi dovuti alle sporgenze dei componenti dei giunti è da inquadrarsi nel disposto del [comma 1, dell'articolo 108](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che recita testualmente "Fermo restando quanto previsto al [punto 1 \(Viabilità nei cantieri\) dell'allegato XVIII](#), durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli". Pertanto, in relazione al primo quesito si ritiene che la realizzazione di tale dispositivo può costituire una delle soluzioni per ottemperare al citato [articolo 108](#). Per quanto riguarda il secondo quesito, mirato a conoscere se è obbligatoria una eventuale autorizzazione/omologazione di tale dispositivo, si evidenzia che la normativa vigente non prevede alcun tipo di autorizzazione/omologazione per l'elemento di che trattasi.

Quesito n. 8:

È possibile eliminare l'elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme) se, in accordo alla normativa europea, il tubo interno (spinotto) di collegamento tra i montanti è di almeno 150 mm?

Risposta:

Anche in accordo con il punto 10.2.3.1 della norma UNI EN 10811-1 si ritiene sia possibile, nell'ambito dell'autorizzazione ministeriale di cui al [comma 2, dell'articolo 131](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., prevedere, in presenza di spinotto, fissato in modo da garantire l'unione solidale e permanente, di almeno 150 mm di lunghezza, oltre agli schemi-tipo completi di spina a verme, anche schemi-tipo privi di spina a verme, ma che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell'ultimo piano di ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell'ultima stilata.

Quesito n. 9:

Con riferimento ai ponteggi a montanti a traversi prefabbricati è consentito l'impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm?

Risposta.

L'impiego di tubi in acciaio di diametro e spessore nominali, rispettivamente pari a 48.3 mm e 2.9 mm, per l'utilizzo quali montanti nei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, è consentito con snervamento minimo pari a 235 daN/mm² in conformità alla Tabella 2 del punto 6.2.2 della norma UNI EN 12810-1. Quanto sopra è in accordo con i punti 4.2.1.2 della norma UNI EN 18811-1 e 6.2.2 della norma UNI EN 12810-1, dal momento che i tubi dei montanti dei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati non possono essere considerati tubi sciolti quali quelli dei ponteggi a tubi e giunti, ma elementi che hanno subito una lavorazione e quindi elementi prefabbricati. Resta naturalmente l'obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino ad oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant'altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VI

Circolare n. 44/2010 del 22/12/2010

Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle moto agricole.

Con precedenti circolari n. 11 del 2005 e n. 3 del 2007 questo Ministero, in considerazione dell'elevato numero di infortuni gravi e mortali causati dal ribaltamento di trattori agricoli o forestali sprovvisti dei necessari presidi tecnici di sicurezza (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento associati a sistemi di ritenzione del conducente normalmente costituiti da cinture di sicurezza), ebbe modo di impartire disposizioni per l'adeguamento degli stessi rispetto al predetto rischio

Allo stesso rischio è soggetta la generalità delle macchine agricole operatrici semoventi per le quali si registra una non meno significativa incidenza di infortuni di analoga gravità.

Anche in questo caso si rileva che tali attrezzature, in particolare quelle di costruzione non recente, risultano spessissimo prive di appropriate misure di protezione. Stante l'elevata probabilità di accadimento di siffatto evento e la estrema gravità delle conseguenze del suo verificarsi, il livello di rischio associato all'utilizzo di queste attrezzature di lavoro si pone a valori assolutamente inaccettabili, talché l'adeguamento delle macchine già in servizio deve essere visto come un intervento di priorità indifferibile di modo che le stesse, corredate degli idonei presidi tecnici, possano garantire i necessari livelli di sicurezza per gli operatori che ne sono alla guida.

A questo riguardo va chiarito che:

- l'obbligo dell'adozione di appropriate misure di protezione (dispositivi di protezione in caso di capovolgimento e cinture di sicurezza) riguarda i fabbricanti nel momento in cui immettono sul mercato gli esemplari di nuova produzione,
- l'obbligo di adeguare quelle già in servizio spetta agli utilizzatori - fatte, beninteso, salve le questioni di natura contrattuale tra costoro, in quanto acquirenti, e i fabbricanti.

La descritta e diffusa situazione di carenza di misure di sicurezza contro il rischio da ribaltamento risulta essere particolarmente ricorrente nel caso delle cd. motoagricole le quali, dopo i trattori, rappresentano la più frequente causa di infortuni gravi e mortali.

Per questa famiglia di attrezzature di lavoro, fermo restando quanto più sopra espresso circa i rispettivi obblighi di fabbricanti ed utilizzatori, i problemi circa l'individuazione e l'applicazione dei predetti presidi di sicurezza agli esemplari già in servizio si pongono in maniera analoga al caso dei trattori, ed in maniera analoga sono suscettibili di trovare soluzione tecnica

Si richiama, pertanto, l'attenzione degli utilizzatori di esemplari di motoagricole¹ già in servizio e non dotate dei predetti dispositivi di protezione e ritenzione sul fatto che, per effetto delle disposizioni di cui all'[articolo 71 comma 1](#), all'[articolo 70 comma 2](#) e delle prescrizioni di cui al [punto 2.4 della parte II dell'allegato V](#) al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento.

Per conseguire tale obiettivo, utili indicazioni possono già oggi essere desunte dalle linee guida dell'ISPESL, in particolare:

- per l'installazione delle cinture di sicurezza, è possibile fare riferimento alla linea guida "l'installazione dei sistemi di ritenzione del conducente", consultabile all'indirizzo web: www.ispesl.net/sitodts/Linee_guida/LGadeguamento_trattori.pdf
- mentre per l'installazione dei dispositivi di protezione in caso di capovolgimento, limitatamente alle motoagricole con caratteristiche costruttive riconducibili a quelle dei trattori agricoli o forestali propriamente detti e caratterizzate dalla presenza di un sedile destinato solo al conducente è possibile fare riferimento alla linea guida "L'installazione dei dispositivi di protezione in caso di ribaltamento nei trattori agricoli o forestali" consultabile all'indirizzo web: <http://www.ispesl.net/sitodts/telai.asp> secondo le possibilità applicative esplicitate in tabella.

Tipologia di moto-agricola -Trattore con pianale di carico	Identificativo (rif. Allegato I linea guida ISPESL)	Massa	Tipologia di telaio di protezione	Classe dispositivo di attacco (rif. Allegato II linea guida ISPESL)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 1	fra 600 kg e 2000 kg	due montanti anteriore fisso piegato	AI (1.1) e D (4)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 2	fra 600 kg e 2000 kg	due montanti anteriore fisso saldato	AI (1.1) e D (4)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 3	fra 600 kg e 2000 kg	due montanti anteriore abbattibile piegato	AI (1.1) e D (4)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 4	fra 600 kg e 2000 kg	due montanti anteriore abbattibile saldato	AI (1.1) e D (4)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 5	maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg	due montanti anteriore fisso piegato	AI (1.21) e D (4)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 6	maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg	due montanti anteriore fisso saldato	AI (1.2) e D (4)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 7	maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg	due montanti anteriore abbattibile piegato	AI (1.2) e D (4)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 8	maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg	due montanti anteriore abbattibile saldato	AI (1.2) e D (4)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 17	fra 600 kg e 2000 kg	due montanti posteriore fisso piegato	AI (1.1) o B (2)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 18	fra 600 kg e 2000 kg	due montanti posteriore fisso saldato	AI (1.1) o B (2)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 19	fra 600 kg e 2000 kg	due montanti posteriore abbattibile piegato	AI (1.1) o B (2)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 20	fra 600 kg e 2000 kg	due montanti posteriore abbattibile saldato	AI (1.1) o B (2)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 21	maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg	due montanti posteriore fisso piegato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 22	maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg	due montanti posteriore fisso saldato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 23	maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg	due montanti posteriore abbattibile piegato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate stretta	Scheda 24	maggiore di 2000 kg e fino a 3400 kg	due montanti posteriore abbattibile saldato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate	Scheda 25	fra 600 kg e 3000 kg	due montanti posteriore	A2 (1.2) o B (2)

¹ Motoagricole o trattori con piano di carico: macchine con almeno due assi e dotate di piano di carico anche amovibile, specialmente predisposte per i trasporti fuori strada, eventualmente munite di apparecchiature per l'esecuzione di operazioni agricole".

Tipologia di moto-agricola -Trattore con pianale di carico	Identificativo (rif. Allegato I linea guida ISPESL)	Massa	Tipologia di telaio di protezione	Classe dispositivo di attacco (rif. Allegato II linea guida ISPESL)
standard			fisso piegato	
A ruote carreggiate standard	Scheda 26	fra 600 kg e 3000 kg	due montanti posteriore fisso saldato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate standard	Scheda 27	fra 600 kg e 3000 kg	due montanti posteriore abbattibile piegato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate standard	Scheda 28	fra 600 kg e 3000 kg	due montanti posteriore abbattibile saldato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate standard	Scheda 29	maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg	due montanti posteriore fisso piegato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate standard	Scheda 30	maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg	due montanti posteriore fisso saldato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate standard	Scheda 31	maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg	due montanti posteriore abbattibile piegato	A2 (1.2) o B (2)
A ruote carreggiate standard	Scheda 32	maggiore di 3000 kg e fino a 5000 kg	due montanti posteriore abbattibile saldato	A2 (1.2) o B (2)

Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per le restanti tipologie di motoagricole già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è in fase di costituzione presso l'INAIL un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori in questo compito.

In attesa del completamento dei lavori del citato gruppo, si attira l'attenzione degli utilizzatori sulla necessità che l'uso delle suddette attrezzature di lavoro non corredate dei dispositivi di sicurezza di che trattasi avvenga previa specifica valutazione dei rischi emergenti dalle lavorazioni da effettuarsi, con l'adozione di adeguate cautele di carattere organizzativo (affidamento a lavoratori particolarmente esperti ed addestrati, ricognizione delle condizioni dei suoli, ecc.) atte a limitare la probabilità del verificarsi del ribaltamento.

Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti.

Si confida nella massima diffusione della presente circolare da parte delle Istituzioni ed Organizzazioni in indirizzo.

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Mastropietro

Commento personale: Vedasi anche la [Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole.](#)

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Circolare n. 20/2011 del 29/07/2011

Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi.

In relazione alle numerose segnalazioni di criticità pervenute alla scrivente ai riguardo, d'intesa con la Direzione Generale dell'attività ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti relativi alla attività di formazione svolta dagli enti bilaterali e dagli organismi paritetici o realizzata dal datore di lavoro in collaborazione con i medesimi, con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro. Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (di seguito d.lgs. n. 81/2008), nel rivisitare la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro collocandola in un unico contesto di riferimento, attribuisce un ruolo fondamentale alla bilateralità, quale strumento di supporto alle imprese e ai lavoratori per una corretta gestione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per tale ragione il d.lgs. n. 81/2008 attribuisce agli organismi espressione del sistema contrattuale una serie di rilevanti compiti e funzioni, quali individuati principalmente all'[articolo 51](#) del provvedimento, a condizione che tali enti abbiano determinate caratteristiche, espressamente individuate dalla legge.

I criteri identificativi dei soggetti abilitati a svolgere i compiti che il d.lgs. n. 81/2008 riserva agli enti e organismi bilaterali vanno rinvenuti innanzitutto alla definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni e di cui all'[articolo 2, comma 1, lettera ee](#), del d.lgs. n. 81/2008. Tali disposizioni espongono con chiarezza come gli organismi debbano essere costituiti "a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento. Se ne evince che ove si ponga in concreto (ad esempio, a seguito di una attività ispettiva) il problema della legittimazione di un organismo che si qualifica come "paritetico" a svolgere le funzioni che il d.lgs. n. 81/2008 riserva a tali enti, esso va innanzitutto risolto verificando la sussistenza ed effettività del requisito appena riportato. Tale verifica va effettuata secondo i consolidati principi giurisprudenziali in materia, se del caso chiedendo a questa Direzione Generale, ove il possesso del requisito sia in dubbio, dati relativi alla

rappresentatività delle associazioni sindacali o delle organizzazioni di datori di lavoro nel cui ambito vengano costituiti tali organismi.

Tale conclusione si impone, innanzitutto - in attesa dell'ormai imminente perfezionamento degli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di cui agli [articoli 34 e 37](#) del d.lgs. n. 81/2008 - ove si tratti di individuare i soggetti ai quali il datore di lavoro che intenda svolgere attività formativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve chiedere collaborazione per la effettuazione della formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ([articolo 37, comma 12](#), d.lgs. n. 81/2008). Dunque, il datore di lavoro è tenuto a chiedere tale collaborazione unicamente agli organismi, costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall'azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati, sempre che sussistano gli ulteriori elementi - che devono essere entrambi presenti - individuati *ex lege* ([articolo 37, comma 12](#), del d.lgs. n. 81/2008), vale a dire che l'organismo operi nel settore di riferimento (es.: edilizia) e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico. Analoghe conclusioni si impongono, inoltre, ove si tratti di identificare gli enti bilaterali e gli organismi paritetici legittimati a svolgere le attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali richiamate all'[articolo 10](#) del d.lgs. n. 81/2008. A tale ultimo proposito, appare opportuno richiamare l'attenzione delle Amministrazioni citate dall'[articolo 10](#) del d.lgs. n. 81/2008, che intendano avvalersi della facoltà loro riconosciuta dalla norma di stipulare convenzioni per lo svolgimento delle relative attività, la massima attenzione nella verifica dei presupposti sopra richiamati ove esse decidano di svolgere tale attività per mezzo di una convenzione con enti bilaterali e con organismi paritetici.

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. I

Circolare n. 8/2012 del 24/05/2012

Oggetto: sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale.

Sia nell'ambito delle pratiche di sorveglianza del mercato che attraverso i numerosi quesiti giunti alla scrivente inerenti l'oggetto, sono state segnalate alcune situazioni inerenti attrezzature di lavoro, fabbricate ad hoc, che richiedono di essere esplicate più nel dettaglio al fine di sottolineare le responsabilità delle varie figure coinvolte che vanno dalla fabbricazione sino alla messa in servizio e utilizzo delle attrezzature.

Premesso che il capovolgimento dei trattori rappresenta uno degli eventi che si verificano con preoccupante intensità nelle lavorazioni agricole e forestali e che la presenza di attrezzature portate, non compatibili con il tipo di trattore al quale sono collegate, spesso volte rappresenta una circostanza determinante ai fini del verificarsi dell'evento, si richiama la necessità che gli utilizzatori nell'uso delle attrezzature di lavoro:

Si attengano a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in modo particolare alle previsioni contenute nel [Titolo I](#) e nel [Titolo III](#);

- effettuino le valutazioni mirando alla ricerca della soluzione ottimale tenuto conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute;
- verifichino che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.
- Fermo restando quanto sopra e al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro nel settore agricolo e forestale e valorizzare la disciplina dell'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, si rappresenta quanto segue.

Le segnalazioni riguardano il settore della movimentazione dei materiali dove il mercato propone varie soluzioni "non sempre idonee" al fine di soddisfare le esigenze operative degli utilizzatori. Si possono citare a tal fine le cosiddette ceste per l'esbosco e le ceste utilizzate per contenere prodotti agricoli, in genere portate dal trattore.

Si tratta di attrezzature costituite da un cassone, in genere in lamiera e dotate di sistemi di aggancio per il collegamento, anteriore o posteriore, ad un trattore agricolo o forestale. In taluni casi esse sono provviste di dispositivi di sollevamento del cassone indipendenti dai bracci del sollevatore del trattore e costituiti da pistoni idraulici o da sistemi di trasmissione a catena.

Tali attrezzature di lavoro possono essere montate sul trattore utilizzando il dispositivo di attacco a tre punti normalmente presente sul trattore ovvero attraverso sistemi di attacco costituiti da staffaggi specifici per il modello di trattore. Nel caso di montaggio sul dispositivo di attacco a tre punti, è possibile che il terzo punto (tecnicamente chiamato puntone) sia allungabile mediante martinetti idraulici o mediante sistemi a vite regolabili manualmente.

Fermo restando le caratteristiche costruttive sopra richiamate, tali attrezzature di lavoro si configurano come attrezzature intercambiabili, così come definite all'articolo 2, lettera b del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010. Difatti, queste attrezzature sono progettate e costruite per essere montate su un trattore, o su una macchina-base, dopo la loro messa in servizio, e apportano la nuova funzione di sollevamento e di trasporto della legna (nel caso delle

ceste per esbosco) o altro prodotto agricolo. In questo caso, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 17/2010.

Risulta possibile considerare applicabile in concetto di quasi macchina di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010, solo se tali attrezzature mancano di taluni elementi necessari all'assolvimento della applicazione per la quale sono stati progettati e costruiti, quali ad esempio i sistemi di collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base. Pertanto, per diventare attrezzature intercambiabili devono essere sottoposte a una ulteriore fase di costruzione. In questo caso, ai fini dell'immissione sul mercato, è necessario che siano rispettate le prescrizioni indicate all'articolo 10 del citato decreto n. 17/2010.

Il soggetto che poi completerà l'attrezzatura intercambiabile, realizzando ad esempio i sistemi di collegamento fisico meccanico al trattore o alla macchina di base, deve assolvere gli obblighi relativi all'immissione sul mercato o messa in servizio della macchina (attrezzatura intercambiabile), previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010.

Infine, qualora un soggetto costruisca in proprio tale tipo di attrezzatura e la metta in servizio a disposizione di altri soggetti (dipendenti, soci o altri), è tenuto a seguire le procedure previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n.17/2010.

Il direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIV. I

Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[All. VII](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'[articolo 71, comma 13](#), del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del [D.M. 11.04.2011](#), tenuto conto della circolare n. 21 dell'8 agosto 2011 di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'[allegato III](#) dello stesso decreto e d'intesa con il Coordinamento Tecnico delle Regioni e con l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE VERIFICHE PERIODICHE AI SOGGETTI TITOLARI DI FUNZIONE

Premesso che l'[articolo 71, comma 1](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di sottoporre a verifica periodica le attrezzature di lavoro elencate nell'[allegato VII](#) dello stesso decreto, e che il [D.M. 11.04.2011](#) individua nell'INAIL e nelle ASL i soggetti titolari rispettivamente della prima verifica periodica e delle verifiche periodiche successive, le modalità di richiesta di verifica dovranno essere tali da consentire l'attuazione delle procedure previste dal [D.M. 11.04.2011](#). A tale fine, tenuto conto anche di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2](#) del [D.M. 11.04.2011](#), la richiesta di verifica periodica delle attrezzature di lavoro, di cui all'[articolo 71, comma 11](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è considerata valida, ai fini della decorrenza dei termini dei 60/30 giorni entro cui INAIL/ASL deve effettuare la verifica periodica, se risponde ai seguenti requisiti:

- a) ove trasmessa su supporto cartaceo, deve essere su carta intestata dell'impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell'impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- b) deve riportare l'indirizzo completo presso cui si trova l'attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA) ed i riferimenti telefonici;
- c) deve contenere i dati identificativi dell'attrezzatura di lavoro, ovvero:
 - i. tipologia di attrezzatura di lavoro;
 - ii. matricola ENPI o ANCC o ISPEL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore;
- d) deve essere indicato il soggetto abilitato individuato, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2](#) del [D.M. 11.04.2011](#). Il datore di lavoro dovrà individuare tale soggetto tra quelli iscritti nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'[articolo 2, comma 4](#) del [D.M. 11.04.2011](#);
- e) data di richiesta.

In caso di richiesta di verifica periodica, incompleta di uno o più dei suddetti elementi, il soggetto titolare della funzione dovrà rispondere al richiedente, evidenziando che, ferme restando le date di scadenza delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, i termini dei 60/30 giorni, entro cui il soggetto titolare deve provvedere ad effettuare le verifiche periodiche ai sensi dell'[articolo 2, comma 1](#) del [D.M. 11.04.2011](#), decorrono dalla data della richiesta (come di seguito meglio individuata) completa di tutti i dati sopra elencati.

Fermo restando quanto sopra indicato, per data di richiesta, ai fini di quanto disposto dall'[articolo 2, comma 1](#) del [D.M. 11.04.2011](#), si intende:

- a) in caso di lettera raccomandata A.R.: la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta; in caso di invio per fax: la data di invio del fax; in caso di invio di PEC: la data di invio della mail;
- b) in caso di richiesta attraverso portale WEB: la data della transazione on-line;
- c) in caso di raccomandata a mano: la data di consegna, che dovrà essere indicata su copia fotostatica della lettera di richiesta e sottoscritta dal funzionario che la riceve;
- d) in caso di posta ordinaria, raccomandata semplice ed e-mail: la data di protocollo in arrivo dell'ente titolare della funzione.

2. SCELTA DEL SOGGETTO ABILITATO

Il [D.M. 11.04.2011](#) stabilisce, in attuazione alle disposizioni dell'[articolo 71, commi 11 e 12](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che sia il datore di lavoro a scegliere il soggetto abilitato secondo le seguenti modalità:

- a) al momento della richiesta della verifica periodica al soggetto titolare della funzione (INAIL/ASL), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati per l'effettuazione della specifica tipologia di attrezzatura di lavoro, iscritto nell'elenco dei soggetti abilitati di cui all'[articolo 2, comma 4](#) del [D.M. 11.04.2011](#) (elenco costituito, per quanto riguarda l'INAIL presso le direzioni regionali competenti o, per quanto riguarda le ASL presso le singole strutture e in presenza di uno specifico provvedimento regionale che lo preveda ai sensi del citato [articolo 2, comma 4](#), secondo capoverso, presso la Regione di appartenenza);
- b) in caso di superamento dei termini di cui all'[articolo 2, comma 1](#) del [D.M. 11.04.2011](#), senza che sia intervenuto il soggetto titolare della funzione né il soggetto abilitato indicato dallo stesso datore di lavoro, il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati nella Regione in cui si trova l'attrezzatura di lavoro da sottoporre a verifica, iscritto nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'[allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#). Solo nel caso in cui nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'[allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#) non siano presenti soggetti abilitati nella Regione per la specifica attrezzatura, il datore di lavoro si rivolge ad uno dei soggetti riportati nell'elenco nazionale dei soggetti abilitati di cui all'[allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#), per la specifica tipologia di attrezzatura di lavoro.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano che hanno disciplinato il sistema di verifica periodica obbligatoria ai fini di sicurezza ed in particolare i soggetti abilitati a svolgerle, per quanto previsto dall'[articolo 6, comma 2](#) del [D.M. 11.04.2011](#) oltre ai soggetti di cui ai punti precedenti ([lettere a\)](#) e [b\)](#)), possono essere incaricati anche i soggetti verificatori individuati ai sensi della disciplina regionale e provinciale in vigore. Le verifiche periodiche effettuate da tali soggetti sono riconosciute su tutto il territorio nazionale equivalenti a quelle effettuate dai soggetti titolari della funzione e ai soggetti abilitati di cui al [D.M. 11.04.2011](#).

3. INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI TEMPORALI

I termini temporali di cui all'[articolo 2, comma 1](#) del [D.M. 11.04.2011](#) si interrompono ove il soggetto titolare della funzione (o il soggetto abilitato di cui quest'ultimo si sia avvalso) non possa effettuare la verifica periodica per cause indipendenti dalla sua volontà (indisponibilità dell'attrezzatura di lavoro o del personale occorrente o dei mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni o cause di forza maggiore). Tali cause dovranno essere comprovabili ed adeguatamente documentate.

Analogamente, qualora nel corso della verifica periodica si renda necessario acquisire ulteriore documentazione od effettuare, a supporto delle verifiche, controlli non distruttivi, indagini supplementari, prove di laboratorio o attività ad elevata specializzazione, il verificatore dovrà richiedere per iscritto la documentazione o le attività necessarie al fine di completare la verifica, con sospensione dei termini temporali sino a quando l'ulteriore documentazione non sia stata prodotta o non siano state effettuate le suddette attività a supporto delle verifiche.

In caso di attivazione di un soggetto abilitato da parte del soggetto titolare della funzione, qualora si determinino le condizioni per la sospensione dei termini, il soggetto abilitato dovrà darne tempestiva comunicazione al soggetto titolare della funzione.

4. ATTIVAZIONE DEL SOGGETTO ABILITATO DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DELLA FUNZIONE

Nel caso in cui il soggetto titolare si avvalga del soggetto abilitato indicato dal datore di lavoro ed iscritto nell'elenco locale di cui all'[articolo 2, comma 4](#) del [D.M. 11.04.2011](#), fermi restando termini temporali di cui all'[articolo 2, comma 1](#) dello stesso decreto, riferiti alla data di richiesta del datore di lavoro, il soggetto titolare della funzione dovrà attivare il soggetto abilitato il più tempestivamente possibile, dandone contestuale comunicazione al datore di lavoro. Ai sensi dell'[articolo 2, comma 5](#) del [D.M. 11.04.2011](#), il soggetto abilitato è obbligato a rispettare i suddetti termini temporali; in caso contrario, ove si rilevi un comportamento anomalo del soggetto abilitato, il soggetto titolare della funzione potrà effettuare la segnalazione alla Commissione di cui all'[allegato III](#) del [D.M. 11.04.2011](#), ai sensi del [punto 5.3 dello stesso allegato](#).

5. MODULISTICA

Con l'entrata in vigore del [D.M. 11.04.2011](#), i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati devono adottare la modulistica riportata nell'[allegato IV](#) dello stesso decreto.

6. TARIFFAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Le tariffe delle verifiche periodiche, effettuate dai soggetti abilitati nei termini temporali di cui all'[articolo 2, comma 1](#) del [D.M. 11.04.2011](#), verranno corrisposte secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione. Il

versamento delle quote dovute al soggetto titolare della funzione (15% o 5% della tariffa da esso applicata) dovrà essere eseguito per tutte le prestazioni effettuate, secondo le modalità previste dai soggetti titolari della funzione.

Il direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14 comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione

Continuano a pervenire a questa Amministrazione richieste di chiarimenti, in particolare da parte di Associazioni datoriali, in ordine ad alcune problematiche concernenti i presupposti e le modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), sia alla luce delle più recenti modifiche normative in materia di semplificazione amministrativa, sia in ordine alle specificità riguardanti i lavori privati dell'edilizia nel cui ambito il Documento è rilasciato esclusivamente dalle Casse edili in possesso dei requisiti costitutivi previsti dalla legge.

Si ritiene dunque opportuno fornire alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica e a fornire utili strumenti interpretativi agli operatori del settore.

DURC per lavori edili pubblici e privati e acquisizione d'ufficio

Va in prima luogo sottolineato che nell'ambito dei lavori pubblici (come per tutti gli altri contratti pubblici) le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il Documento sia in forza dell'art. 16 bis, comma 10, del D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009, in base al quale *in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e dall'articolo 43, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti a dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge*), sia in forza dell'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 (in base al quale *le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore*).

Inoltre, in forza dell'art. 14, comma 6 bis, del D.L. n. 5/2012 *“nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva”* con le modalità di cui all'art. 43 D.P.R. n. 445/2000.

Pertanto le amministrazioni pubbliche concedenti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC non solo nell'ambito dei lavori pubblici ma anche nei lavori privati dell'edilizia, ai sensi dell'[art. 90, lett. c\)](#)², del decreto legislativo n. 81/2008.

Tutto ciò premesso, occorre chiarire che, ancora oggi, nell'ambito dei lavori privati in edilizia, e **comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti fra privati**. Ciò è previsto dall'[art. 90, comma 9, lettere a\) e b\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 che richiede, da parte del committente o del responsabile dei lavori privati, alcuni adempimenti - peraltro presidiati penalmente - concernenti la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, anche attraverso l'acquisizione del DURC. In tali casi, nel rilasciare il Documento, gli Istituti e le Casse edili devono attenersi a quanto previsto dall'art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, che ha stabilito che sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta a pena di nullità la dicitura *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*.

Diversamente per quanto concerne l'acquisizione del DURC da parte dell'amministrazione concedente prevista dall'[art. 90, comma 9, lett. c\)](#) del D.Lgs. n. 81/2008, in base alla previsione del precitato art. 14, comma 6 bis, del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d'ufficio dalla medesima amministrazione.

Tuttavia, al fine di consentire una gestione più efficace del predetto procedimento, gli Istituti e le Casse edili adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti.

Ambito dei lavori privati in edilizia e sostituzione del DURC con una autocertificazione

In ordine alla sostituibilità del DURC con una autocertificazione questo Ministero si è già espresso. anche recentemente, con [nota del 16 gennaio u.s. prot. n. 619](#), chiarendo che il Documento, pur rientrando nella categoria dei “certificati”, non può costituire oggetto di “autocertificazione” secondo quanto dispone in via generale

² *Commento personale: il riferimento sembra essere all'[art. 90, comma 9, lett. c\)](#)*

il citato D.P.R. n. 445/2000.

Ciò anche in relazione all'art. 44 bis del citato D.P.R. n. 445/2000, rispetto al quale la Scrivente ha inteso specificare che la norma *“disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale (...), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato”*.

La regolarità contributiva non può infatti ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere *“oggetto di sicura conoscenza”*, così come avviene per gli *“stati, qualità personali e fatti”* che, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere sostituiti da dichiarazioni proprio in quanto *“elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona”*.

Cosa del tutto diversa, dunque, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che non costituisce una mera certificazione del versamento di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'articolo 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione degli Istituti e delle Casse edili circa la *“correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”*.

Fermo restando quanto sopra, appare tuttavia possibile per l'impresa presentare una dichiarazione in luogo del DURC in specifiche ipotesi previste dal Legislatore.

In tal senso si ricorda l'art. 38, comma 1 lett. i. del Digs. n. 163/2006 e l'art. 4, comma 14 bis, del D.L. n. 70/2011 (conv. da L. n. 106/2011), secondo il quale *“per i contratti di forniture e servizi, fino a 20.000 euro stipulati con la P.A. e con le società in house, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”*.

Per tali dichiarazioni le verifiche ai sensi dell'art. 71 potranno dunque essere effettuate tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione

Validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)

Appare opportuno ricordare in questa sede che, anche nell'ambito pubblico, il DURC ha una validità trimestrale. Al riguardo - ferme restando le novità di cui all'art. 6 bis del D.Lgs. n. 163/2006 (introdotto dall'art. 20, comma 1 lett. a. del D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012) concernente l'acquisizione della *“documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario”* per la partecipazione alle procedure di cui allo stesso D.Lgs. n. 163/2006 presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sulle quali saranno fornite specifiche indicazioni - si rinvia a quanto già chiarito da questo Ministero con circ. n. 35/2010, secondo la quale, fra l'altro:

- nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura; tale DURC attesta che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento emesso ai fini della partecipazione alla procedura di selezione ed ha validità trimestrale rispetto alla specifica procedura per la quale è stato richiesto; analogamente, ha validità trimestrale il DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta: in entrambi i casi, il DURC può essere utilizzato dalla stazione appaltante all'interno della medesima procedura di selezione, anche ai fini della aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, purché ancora in corso di validità (perché non anteriore a tre mesi rispetto alla data di aggiudicazione e/o alla data di stipula);
- per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, fermo restando l'obbligo di richiedere un nuovo DURC per ciascun SAL o stato finale riferiti ad ogni singolo contratto, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito: analogamente, in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento;
- il DURC deve essere richiesto anche nel caso di *“appalti”* relativi all'acquisizione di Beni, servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ed ha validità trimestrale con riferimento allo specifico contratto; nella sola ipotesi di acquisizioni in economia di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non allo specifico contratto.

Dematerializzazione e consultazione del DURC

Anche ai fini di un necessario risparmio di risorse economiche e amministrative, gli Istituti e le altre PP.AA. sono tenute ad adottare ogni accorgimento utile per una *“dematerializzazione del Documento”*. Si ritiene infatti che l'acquisizione del DURC non possa più operarsi attraverso i canali della posta cartacea che, oltre a dare luogo a costi elevati, non garantiscono certezza dei tempi di consegna materiale del certificato. In tal senso gli Istituti provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile ad una progressiva diffusione dell'utilizzo della PEC per la consegna del DURC, fermo restando che a decorrere dal 1 luglio 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM 22 luglio 2011, l'invio del documento avverrà esclusivamente tramite PEC.

Va poi ricordato che l'art. 40, comma 2, del D.L. n. 201/2011 (conv. da L. n. 214/2011) ha introdotto importanti

elementi di semplificazione, **escludendo definitivamente dal campo di applicazione della tutela della privacy le persone giuridiche**. Ne consegue che gli Istituti potranno adottare le misure tecniche necessarie al fine di rendere accessibili via web a chiunque abbia un interesse qualificato, ivi comprese le Casse edili abilitate, le informazioni concernenti le richieste ed i contenuti dei DURC già rilasciati.

DURC e Casse edili abilitate

Nel rinviare ai contenuti della nota del 2 maggio u.s. di questo Ministero, si sollecitano le stazioni appaltanti a tenere esclusivamente conto di certificazioni rilasciate da Casse edili abilitate al rilascio del DURC e che pertanto rispettino i requisiti indicati dal Legislatore.

Eventuali certificazioni di regolarità rilasciate da Casse edili non abilitate, pur accompagnate da certificazioni di regolarità separate da parte degli Istituti, **non potranno pertanto in alcun modo sostituirsi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ancorché dette Casse abbiano in passato sottoscritto Accordi a livello locale ovvero abbiano in corso contenzioso in merito alla possibilità di rilasciare attestazioni di regolarità nelle more della definizione dei procedimenti.**

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Pennesi

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012

Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa

Continuano a pervenire a questa Direzione generale numerose richieste di chiarimento, in particolare dal personale ispettivo, in ordine alle problematiche della formazione dei lavoratori nel settore edile e specificatamente in relazione al coinvolgimento nell'attività formativa degli "organismi paritetici" di cui all'[art. 2, lett. ee\)](#)³ del D.Lgs. 81/2008.

Si chiede in particolare di conoscere quali organismi paritetici del settore siano da ritenersi costituiti da *"una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale"*.

Tale circostanza è essenziale in quanto possono definirsi tali solo gli enti bilaterali emanazione delle parti sociali dotate del requisito della maggiore rappresentatività **in termini comparativi** e non tutti gli organismi genericamente frutto di qualsivoglia contrattazione collettiva in ambito edile.

In proposito, si ritiene opportuno ricordare che, al momento, nel settore dell'edilizia i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sempre a livello nazionale sono i seguenti:

INDUSTRIA

Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini

Parti sottoscriventi

Ance - Associazione nazionale costruttori edili

Feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

ARTIGIANATO

contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e p.i.

parti sottoscriventi

anaepa - confartigianato associazione nazionale artigiani dell'edilizia dei decoratori e pittori ed attività affini

cna - costruzioni confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa

fiae - casartigiani federazione italiana artigiani edili

claa confederazione delle libere associazioni artigiane italiane

feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

COOPERAZIONE

contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia e attività affini

³ *Commento personale: Il riferimento sembra essere all'[art. 2, comma 1, lett. ee\)](#)*

parti sottoscriventi

ancpl - legacoop associazione nazionale cooperative produzione e lavoro

federlavoro e servizi - confcooperative federazione di rappresentanza delle cooperative di produzione e lavoro

pls agci - associazione generale cooperative italiane

feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

fillea - cgil federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA

contratto collettivo nazionale e di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

parti sottoscriventi

anitem - associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili

feneal - uil federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno

filca - cisl federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini

fillea - cgil costruzioni e legno - federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive

Ne deriva che solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi "organismi paritetici" ai sensi del citato [art. 2](#) e quindi legittimati a svolgere l'attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, così come previsto dall'[art. 37](#) del T.U. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso degli indicati requisiti normativi non possono definirsi organismi paritetici ai sensi della previsione normativa del T.U. e, conseguentemente, non possono svolgere l'attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui al citato [art. 37](#) del Testo Unico.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Pennesi

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIVISIONE VI

Circolare n. 15/2012 del 27/06/2012

Oggetto: Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi.

A seguito di numerosi quesiti concernenti l'uso dei dispositivi di protezione individuale specificati in oggetto, di intesa con la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, con la Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e con l'INAIL si esprimono le valutazioni di seguito esposte.

Si fa riferimento alla pubblicazione di alcuni documenti ex ISPEL, ora INAIL, in cui viene suggerito l'uso di facciali filtranti dotati di "certificazione di Tipo emessa dall'Organismo Notificato che attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3. ai sensi della Direttiva 54/2000 CE", quali dispositivi in grado di garantire la necessaria efficacia contro i suddetti agenti, senza che siano menzionati anche i facciali filtranti dichiarati conformi alla norma europea armonizzata EN 149.

In particolare, nel documento ex ISPEL "Criteri procedurali per la scelta e caratterizzazione dei Dispositivi di Protezione Individuale per il rischio biologico in attuazione degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008 e smi", relativamente all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali i facciali filtranti e i filtri da collocare sulle semimaschere e/o sulle maschere a pieno facciale, viene testualmente riportato:

"I DPI per la protezione specifica delle vie respiratorie da agenti biologici, quali facciali filtranti e filtri da collegare sulle semimaschere o sulle maschere a pieno facciale, sono caratterizzati da una certificazione di Tipo emessa dall'Organismo Notificato che attesti la marcatura CE come dispositivo di protezione individuale in III categoria secondo la Direttiva 686/89 CE e attesti la protezione da agenti biologici del gruppo 2 e 3, ai sensi della Direttiva 54/2000 CE".

Si ritiene utile precisare che la certificazione CE dei dispositivi di protezione individuale deve essere esclusivamente effettuata in conformità a quanto disposto dalla Direttiva 89/686/CEE⁴, recepita in Italia con il decreto legislativo 475/92 e successive modifiche e integrazioni e che per questa certificazione possono essere utilizzate le norme armonizzate pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e riprese in quella italiana

⁴ La Direttiva 89/686/CEE, recepita con decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, è abrogata, a decorrere dal 21 aprile 2018, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del [nuovo Regolamento \(UE\) 2016/425](#) (LINK ESTERNO). Tale regolamento è entrato in vigore il 20 Aprile 2016, ma si applicherà a decorrere dalla predetta data di abrogazione della Direttiva 89/686/CEE, fatto salvo per le eccezioni rappresentate: 1) dagli articoli da 20 a 36 e dall'articolo 44 che si applicheranno a decorrere dal 21 ottobre 2016; 2) dall'articolo 45, paragrafo 1, che si applicherà a decorrere dal 21 marzo 2018.

in quanto assicurano presunzione di conformità ai requisiti essenziali richiesti dalla direttiva europea.

Occorre quindi evidenziare che l'uso dei dispositivi per la protezione delle vie respiratorie conformi alla nonna europea armonizzata EN 149 e certificati CE ai sensi della Direttiva 89/686/CEE⁴, è ritenuto idoneo anche per la protezione da agenti biologici aerodispersi in numerosi documenti sia nazionali (prodotti ad esempio dal Ministero della Salute e dallo stesso ex ISPESL) che internazionali (prodotti ad esempio dall'Organizzazione Mondiale della Sanità - WHO e dal NIOSH).

Pertanto, ne deriva che solo i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di Tipo secondo la Direttiva 89/686/CEE⁴ possono essere liberamente commercializzati e che sarà compito del fabbricante dei dispositivi di protezione individuale dichiararne la conformità ai requisiti dall'Allegato II della direttiva succitata, dopo che sullo stesso è stato emesso da un Organismo Notificato un attestato di esame del Tipo conseguente a specifiche prove di laboratorio, fermo restando che l'utilizzo della norma europea armonizzata EN 149 assicura presunzione di conformità ai requisiti di cui all'Allegato II citato anche per quanto riguarda la protezione da agenti biologici.

Stante quanto sopra esposto, si conclude che risultano idonei per la protezione da agenti biologici sia i dispositivi di protezione delle vie respiratorie provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE⁴, che attestino la protezione da agenti biologici dei gruppi 2 e 3 così come definiti nella Direttiva 2000/54/CE, sia quelli provvisti di certificazione CE di cui al Capitolo II della Direttiva 89/686/CEE⁴, basata sulla norma europea armonizzata EN 149.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012

Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo.

Sempre più frequentemente nel corso dell'attività di vigilanza svolta nell'ambito del settore edile, si riscontra l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi, formalmente riconducibili alla tipologia contrattuale di cui all'art. 2222 cod.civ., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

Tale fenomeno, dal punto di vista quantitativo, è comprovato dalle rilevazioni effettuate dall'ANCE sui dati ISTAT relativi all'anno 2011, secondo cui il numero di lavoratori autonomi che svolgono attività in cantiere, in assenza di personale alle proprie dipendenze, risulta addirittura superiore rispetto a quello della categoria dei lavoratori subordinati o comunque impiegati in qualità di operai edili (in particolare n. 1.039.000 lavoratori autonomi senza dipendenti a fronte di n. 986.000 lavoratori subordinati).

La suddetta circostanza è spesso aggravata dal ricorso ad ulteriori formule "aggregative" di dubbia legittimità, che prescindono da un'organizzazione d'impresa, costituite nello specifico da associazioni temporanee di lavoratori autonomi ai quali viene affidata, da parte di committenti privati, l'esecuzione anche integrale di intere opere edili.

La situazione, così come complessivamente delineata, presenta evidenti profili di criticità che vanno affrontati sul piano ispettivo, in quanto coinvolgono sia il tema del corretto inquadramento lavoristico delle prestazioni, che quello della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori interessati.

Si ritiene, pertanto, necessario - anche sulla base delle considerazioni contenute nel documento approvato dal "Gruppo edilizia" del Coordinamento tecnico in materia di salute e sicurezza delle Regioni - fornire alcune indicazioni al personale di vigilanza concernenti la verifica della genuinità delle prestazioni qualificate come autonome.

Va premesso **innanzitutto che tali indicazioni, lungi dal costituire principi di carattere generale in ordine ai criteri di distinzione tra prestazioni autonome e prestazioni subordinate, sono da intendersi quali mere istruzioni di carattere tecnico che si muovono sul piano della metodologia accertativa, anche mediante l'utilizzazione di "presunzioni operative", al fine di orientare l'azione del personale ispettivo, uniformandone comportamenti e valutazioni.**

In primo luogo, si ritiene opportuno richiamare la definizione contenuta nella disposizione normativa di cui all'[art. 89, comma 1, lett. d\)](#), D.Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, ai sensi della quale per lavoratore autonomo si intende la *"persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione"*.

A tal proposito, va sgombrato il campo dalla pretesa inconciliabilità, in capo allo stesso soggetto, dello "status" di imprenditore autonomo o, addirittura, di imprenditore artigiano con l'eventuale qualifica di lavoratore dipendente; ciò in quanto, anche alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte, l'imprenditore *"tout court"* ovvero l'imprenditore artigiano può svolgere attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per

essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (cfr. Cass. Sez. Unite n. 3240/2010).

In simili evenienze, elemento significativo ai fini della verifica è senza dubbio quello connesso al possesso e alla disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

In tal senso occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante dal registro dei beni ammortizzabili. **Non rileva, invece, la mera proprietà o il possesso di minima attrezzatura (secchi, pale, picconi, martelli, carriole, funi) inidonea a dimostrare l'esistenza di un'autonoma attività imprenditoriale né la disponibilità delle macchine e attrezzature specifiche per la realizzazione dei lavori data dall'impresa esecutrice o addirittura dal committente, ancorché a titolo oneroso, rappresentando anzi tale circostanza un elemento sintomatico della non genuinità della prestazione di carattere autonomo.** Ciò, del resto, è assolutamente in linea con i principi fondamentali che ispirano il D.Lgs. n. 81/2008 il quale, individuando la nozione di "idoneità tecnico-professionale" dei lavoratori autonomi - la cui verifica è fondamentale da parte del committente/datore di lavoro a pena dell'adozione di sanzioni penalmente rilevanti - fa esplicito riferimento, precedentemente e indipendentemente dall'affidamento del singolo lavoro, alla disponibilità di macchine, di attrezzature e opere provvisorie la cui conformità deve essere peraltro opportunamente documentata (v. [allegato 17](#), D.Lgs. cit.).

Non può da ultimo non ricordarsi, quale ulteriore elemento sintomatico, anche se non decisivo per ciò che riguarda il settore dell'edilizia - in quanto caratterizzato da operazioni temporalmente limitate - il riscontro di **un'eventuale monocommitenza**.

Tale elemento rappresenta del resto un utile indice per verificare la genuinità o meno del rapporto "autonomo" posto in essere sebbene, come già accennato, questo non sia assolutamente dirimente, rappresentando un elemento *a fortiori* di un'eventuale ricostruzione ispettiva.

Oltre a tali elementi legati alla specifica situazione di fatto oggetto di accertamento, vanno però svolte alcune considerazioni idonee a supportare un regime di "presunzioni" sul piano della tecnica ispettiva che, partendo proprio dalla definizione del lavoratore autonomo, tentano di inquadrare i margini della citata "autonomia" nell'ambito del ciclo complessivo dell'opera edile.

L'esperienza, infatti, evidenzia come normalmente non siano mai sorti particolari problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell'opera ovvero in sede di finitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio di infissi e controsolfitti).

Diversamente, meno verosimile appare la compatibilità di prestazioni di lavoro di tipo autonomo con riferimento a quelle attività consistenti nella realizzazione di opere strutturali del manufatto, legate fondamentalmente alle operazioni di sbancamento, di costruzione delle fondamenta, di opere in cemento armato e di strutture di elevazione in genere, svolte da specifiche categorie di operai quali quelle del manovale edile, del muratore, del carpentiere e del ferraiolo (cfr. CCNL edilizia).

Lo svolgimento di tali mansioni risulta, infatti, connotato dall'utilizzo di un apposito "cronoprogramma" destinato non solo a pianificare le diverse fasi di esecuzione dell'opera, ma anche a realizzare quel necessario e stretto coordinamento tra lavoratori che assicuri un'attuazione unitaria ed organica delle attività, difficilmente compatibile con una prestazione dotata delle caratteristiche dell'autonomia quanto a "tempi e modalità di esecuzione" dei lavori.

Più in particolare, nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione - richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie - non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell'opera che è invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, così come definito dall'art. 2222 cod.civ..

Pertanto, si può concludere almeno sul piano delle "presunzioni" che ove non emergano fenomeni di conclamata sussistenza di un'effettiva organizzazione aziendale - rappresentata da significativi capitali investiti in attrezzature e dotazioni strumentali e non vi sia nemmeno un'inequivocabile situazione di pluricommitenza - **il personale ispettivo è tenuto a ricondurre nell'ambito della nozione di subordinazione, nei confronti del reale beneficiario delle stesse, le prestazioni dei lavoratori autonomi iscritti nel Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività:**

- **manovalanza;**
- **muratura;**
- **carpenteria;**
- **rimozione amianto;**
- **posizionamento di ferri e ponti;**

- **addetti a macchine edili fornite dall'impresa committente o appaltatore.**

Si ritiene che la suddetta ricostruzione debba essere effettuata anche nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell'opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente eterodiretti.

In relazione ai provvedimenti sanzionatori da irrogare, si precisa infine che in tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, **il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria e di mancata formazione ed informazione dei lavoratori adottando apposito provvedimento di prescrizione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.**

IL DIRETTORE - Dott. Paolo Pennesi

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del [D.M. 11.04.2011](#), tenuto conto delle Circolari n. 21/2011 e n. [11/2012](#) di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'[allegato III](#) dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. Richiesta di verifica periodica successiva alla prima, per più attrezzature di lavoro, con differimento dei termini temporali

Fermo restando quanto previsto al [punto 1 della Circolare n. 11/2012](#) di questo Ministero, allo scopo di semplificare le modalità di richiesta di verifica periodica successiva alla prima per più attrezzature di lavoro, il datore di lavoro può fare richiesta cumulativa di verifica di più attrezzature, aventi scadenze diverse, indicando, per ognuna di esse, la data effettiva di richiesta di verifica (p.es. indicando *"la data effettiva di richiesta deve intendersi riferita a 30 giorni prima della data di scadenza"*), indipendentemente dalla data di comunicazione della richiesta cumulativa ma ad essa successiva. In questo caso, i termini dei 30 giorni saranno riferiti alle date effettive di richiesta di verifica; in assenza di data effettiva di richiesta di verifica delle singole attrezzature, vale per ognuna di esse la data di comunicazione della richiesta cumulativa. L'ASL/ARPA dovrà comunicare al datore di lavoro, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della richiesta cumulativa con differimento dei termini, l'impegno scritto a portare a compimento la verifica periodica, direttamente o mediante l'intervento del Soggetto Abilitato indicato, nei 30 giorni successivi alla data effettiva di richiesta di verifica.

Resta ferma la possibilità per il richiedente di indicare espressamente, anche nel caso di comunicazione di richiesta di verifica periodica successiva alla prima di una singola attrezzatura di lavoro, una data effettiva di richiesta di verifica, da cui far decorrere i 30 giorni, posteriore alla data riportata nella comunicazione di richiesta di verifica della suddetta singola attrezzatura.

2. Applicabilità dell'[articolo 26](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come *"servizi di natura intellettuale"*, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al [comma 3 bis, dell'articolo 26](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al [comma 3](#) dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'[articolo 26, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Attrezzature di lavoro noleggate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'[articolo 23, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a

116 kW e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'[articolo 69, comma 1, lettera a\)](#), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto [punto 4](#), se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al [D.M. 11.04.2011](#). Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del [D.M. 11.04.2011](#), ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del [D.M. 11.04.2011](#), ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati *“macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi”*, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (*“apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”*), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell'[Allegato VII](#) del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all'[articolo 71, commi 4 e 8](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'[Allegato VII](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall'operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l'intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*, secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d'uso la possibilità di utilizzare l'attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'[Allegato VII](#)⁵ del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'[Allegato II, punto 5.3.3.](#) del [D.M. 11.04.2011](#) sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al

⁵ **Commento personale:** Nel testo originale della circolare è riportato l'[Allegato II](#) del D.Lgs. 81/2008, ma il riferimento più corretto sembra essere l'[Allegato VII](#) del medesimo D.Lgs.

[punto 5.2.1.](#) dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

10. Raccordo con la disciplina previgente al [D.M. 11.04.2011](#) in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del [D.M. 11.04.2011](#), il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal [punto 5.1.2 dell'Allegato II](#) del [D.M. 11.04.2011](#); ai sensi del [punto citato](#), *"la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL"*. L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal [D.M. 11.04.2011](#).
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
 - a. Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del [D.M. 11.04.2011](#) a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.
 - b. Se prima della data di entrata in vigore del [D.M. 11.04.2011](#), l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
 - a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del [D.M. 11.04.2011](#) ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
 - b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del [D.M. 11.04.2011](#) ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal [D.M. 11.04.2011](#).

B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

Le attrezzature di cui al precedente [punto 10.A.2](#) e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente [punto 10.A.3](#) e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della

marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Circolare n. 24/2012 del 23/10/2012

Oggetto: divieto d'uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili .

La Commissione Europea, esperita la procedura di consultazione di cui all'articolo 9 della direttiva europea n. 2006/42/CE (cosiddetta direttiva macchine, recepita nell'ordinamento nazionale col decreto legislativo n. 17/2010), ha riconosciuto, con decisione assunta in data 19.01.2012 notificata C(2011) 9772, che la configurazione costruttiva degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, non soddisfa i requisiti di sicurezza di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato I alla citata direttiva. In quanto l'uso di accessori di taglio del tipo a flagelli con parti metalliche collegate fa insorgere rischi residui significativamente più elevati di rottura durante il funzionamento e di proiezione di oggetti rispetto alle lame metalliche costituite da un singolo elemento. Le parti metalliche degli accessori di taglio del tipo a flagelli e i loro organi di collegamento sono sottoposti a ripetuti elevati sforzi meccanici allorché entrano in contatto con pietre, rocce e altri ostacoli e sono soggetti a rotture e a essere proiettati ad alta velocità. Possono inoltre provocare la proiezione di pietre con energia superiore a quella determinata dalle lame metalliche costituite da un singolo elemento. I dispositivi di protezione di cui sono dotati i decespugliatori portatili non possono assicurare un'adeguata protezione contro gli accresciuti rischi provocati dagli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da parti metalliche collegate. Di conseguenza, tenuto conto dello stato dell'arte, gli accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili non possono essere considerati ottemperare alle prescrizioni di cui ai punti 1.3.2 e 1.3.3 dell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Tale non conformità provoca un rischio significativo di incidenti mortali o gravi per gli utilizzatori e le altre persone.

La Commissione Europea ha pertanto ritenuto necessario che gli Stati membri vietassero l'immissione sul mercato degli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 26 aprile 2012, pubblicato su G. U. del 16 maggio 2012, n.113, ha disposto il divieto di immissione sul mercato degli accessori sopra indicati su tutto il territorio nazionale.

Tenuto conto di quanto premesso, gli accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili, sia quelli immessi sul mercato conformemente alla direttiva 98/37/CE e sia quelli immessi in conformità alla direttiva 2006/42/CE, attualmente in servizio non sono considerati sicuri rispetto ai rischi sopra evidenziati e, di conseguenza, si ritiene necessario disporre il divieto d'uso.

Pertanto sia gli utilizzatori che i datori di lavoro in applicazione degli obblighi che loro incombono: "mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ... ovvero adattate ..." ([art. 71, comma 1](#), D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.); e fino a quando non interverranno, comunicazioni in senso contrario, dovranno tenere i suddetti accessori per decespugliatori fuori servizio.

Attesa la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli Organismi in indirizzo di darne più ampia diffusione ai soggetti interessati.

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VI
già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012

Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole.

La scrivente, come noto, con circolare del [22 dicembre 2010, n. 44](#) relativa alle problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle motoagricole -, ha diramato istruzioni applicative in merito alle procedure da seguire per l'adeguamento delle condizioni di sicurezza ai fini dell'attuazione della normativa di salute e sicurezza inerente le tipologie di attrezzature già in servizio e di costruzione non recente e prive di appropriate protezioni.

La suddetta circolare riportava: “... *Atteso che l'individuazione delle misure di adeguamento per le restanti tipologie di motoagricole già in servizio e di costruzione non recente può comportare delle difficoltà anche notevoli, è in fase di costituzione presso l'INAIL un apposito gruppo di lavoro incaricato di elaborare un documento tecnico per agevolare gli utilizzatori in questo compito Sarà cura di questa Amministrazione, una volta messo a punto il documento sopra citato, operare per la sua massima diffusione ai settori coinvolti.*”.

Atteso che il predetto gruppo ha completato i lavori con la pubblicazione del documento “Adeguamento dei trattori agricoli o forestali con piano di carico (moto-agricole) ai requisiti di sicurezza previsti al [punto 2.4 della parte II dell'allegato V](#) al D.Lgs. 81/08” consultabile al sito web dell'INAIL nella sezione dedicata alle linee guida tecniche, anno 2012, “<http://www.ispesl.it/sitoDts/telai2012.asp>”, si attira l'attenzione degli utilizzatori sulla necessità che l'uso delle suddette attrezzature di lavoro avvenga solo se corredate dei dispositivi di sicurezza di che trattasi.

Sulla base di quanto precede, sentita la Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, si ritiene che le indicazioni fornite nel documento redatto dal gruppo di lavoro nazionale, in quanto rappresentano l'aggiornamento dello stato dell'arte, costituiscono il necessario complemento del contenuto tecnico della circolare sopra richiamata ([n. 44 del 22 dicembre 2010](#)), per le tipologie nella stessa non considerate e, a far data dalla pubblicazione della presente circolare, sostituire, per quelle nella stessa prese in esame, le soluzioni a suo tempo prospettate.

Si confida nella massima diffusione della presente circolare da parte delle Istituzioni ed Organizzazioni in indirizzo.

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Circolare n. 30/2012 del 24/12/2012

Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “ bracci gru”.

A seguito delle varie segnalazioni pervenute dalle autorità territoriali di vigilanza all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti inerenti la tematica e al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento nella valutazione circa la conformità o meno, delle attrezzature in oggetto, alla direttiva macchine e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, fornire una serie di precisazioni.

Nella esecuzione delle attività vivaistica e più in generale nei capannoni, vengono utilizzate macchine che permettono la movimentazione, il sollevamento ed il trasporto dei materiali. In particolare, per lo spostamento dei materiali, sono normalmente adoperate delle macchine la cui struttura di base può accogliere attrezzature di tipo diverso permettendo così di effettuare lavorazioni specifiche e differenti fra loro.

Preliminarmente occorre sottolineare, al fine di garantire la tutela delle condizioni di lavoro e valorizzare la disciplina dell'uso sicuro delle attrezzature di lavoro oggetto della presente circolare, che gli utilizzatori devono, nell'uso delle attrezzature di lavoro, attenersi a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in modo particolare alle previsioni contenute nel [Titolo I](#) e nel [Titolo III](#), tenere conto che l'attrezzatura di lavoro dovrà risultare adeguata allo scopo per cui viene utilizzata ed idonea ai fini della sicurezza e della salute e verificare che l'attrezzatura sia utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante.

Alcuni costruttori nonché alcuni utilizzatori di attrezzature di lavoro hanno fabbricato ovvero modificato carrelli elevatori, inserendo sugli stessi una attrezzatura, chiamata comunemente “braccio gru”, da applicarsi sulle forche del carrello allo scopo di adoperarlo in operazioni di movimentazioni e di sollevamento materiali altrimenti non consentite dalle funzioni originarie del carrello stesso.

La questione è stata affrontata dal gruppo lavoro macchine presso la suddetta autorità nazionali di sorveglianza del mercato, che allo scopo di dare maggior eco alle sue conclusioni, anche a livello europeo, ha interessato della problematica il gruppo lavoro macchine in sede europea.

Il gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), chiamato in causa dall'autorità di sorveglianza del mercato italiana, ha affrontato il problema nella riunione del 15 febbraio 2012, giungendo alla seguente conclusione:

“Un braccio telescopico di sollevamento progettato per essere assemblato da parte dell'utente con un carrello elevatore per sollevare carichi sospesi è un'attrezzatura intercambiabile a norma dell'articolo 1 (1) (b) e 2 (b), della Direttiva Macchine. Il produttore di attrezzature intercambiabili deve garantire che la combinazione di attrezzature intercambiabili con il carrello elevatore o trattore con cui sono destinati ad essere assemblati soddisfa tutti i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato 1, compresi i requisiti pertinenti della parte 4 tale allegato, e deve espletare la relativa procedura di valutazione della conformità. Le attrezzature intercambiabili devono essere forniti con le istruzioni che specificano il tipo o i tipi di carrello elevatore con il quale è destinato l'apparecchio da montare, sia con riferimento alle caratteristiche tecniche dei trattori o, se necessario, facendo

riferimento a modelli specifici. Queste istruzioni devono comprendere tutte le informazioni necessarie relative alla sicurezza di montaggio e utilizzo delle attrezzature intercambiabili e, in particolare, deve specificare il carico massimo che può essere sollevato in modo sicuro da un carrello elevatore munito di attrezzature per ogni posizione del carico.”.

In base al sopraindicato parere, che viene a coincidere con la posizione delle Autorità italiane, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento sul territorio nazionale, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di indirizzo.

Si distinguono i seguenti casi:

- I. il fabbricante del carrello immette sul mercato anche la prolunga - braccio gru- e dichiara che l'uso della stessa rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. adempiendo a tutti gli obblighi dal decreto legislativo n. 17/2010 (direttiva macchine);
- II. il fabbricante della prolunga - braccio gru - è diverso da quello del carrello oppure la prolunga - braccio gru e il carrello sono immessi sul mercato dallo stesso soggetto, ma l'uso della prolunga - braccio gru - non rientra nelle destinazioni d'uso del carrello. In questo caso la prolunga - braccio gru - è un'attrezzatura intercambiabile, in quanto conferisce una nuova funzione al carrello, quella di sollevare in modo indifferenziato materiali. Pertanto, conformemente a quanto riportato nel parere sopra citato, la prolunga - braccio gru- dovrà recare la marcatura CE, essere accompagnata da una dichiarazione CE di conformità propria, contenente le informazioni sui requisiti concernenti la valutazione di conformità della combinazione dell'attrezzatura intercambiabile con la macchina di base, ed essere fornita di istruzioni che devono, inoltre, specificare il tipo o i tipi di macchina di base con cui si intende assemblare l'attrezzatura e includere le necessarie istruzioni di montaggio;
- III. l'utilizzatore mette in servizio la prolunga - il braccio gru- e la assembla al carrello in suo possesso. In questo caso l'utilizzatore diviene il fabbricante della prolunga - braccio gru -, che si configura come un'attrezzatura intercambiabile, ed in quanto tale, prima della messa in servizio della stessa, dovrà rispettare le disposizioni previste dalla Direttiva Macchine (costituzione del fascicolo tecnico, redazione della dichiarazione CE, apposizione della marcatura CE, predisposizione delle istruzioni).

Infine, si richiama l'attenzione che tale tipologia di utilizzo fa rientrare il carrello nel novero delle attrezzature elencate nell'[allegato VII](#) al D.lgs. n.81/2008, quale attrezzatura di sollevamento, e conseguentemente il carrello stesso debba essere sottoposto alla disciplina delle verifiche periodiche ex [articolo 71, comma 11](#) del citato decreto legislativo con le modalità previste dal [decreto interministeriale 11.04.2011](#).

Il Direttore Generale - dott. Giuseppe Umberto Mastropietro.

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro

già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012

Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE

A seguito delle varie richieste pervenute all'autorità nazionale del controllo del mercato nonché alcuni quesiti concernenti lo stato dell'arte applicabile ai carrelli semoventi a braccio telescopico non girevoli nel periodo che intercorre tra il 6 Marzo 2010 (data di entrata in vigore in Italia della Direttiva 2006/42/CE) e l'ottobre 2010 (data di entrata in vigore della norma armonizzata *EN 15000:2008 Sicurezza dei carrelli industriali - Carrelli semoventi a braccio telescopico - Specifiche, caratteristiche e requisiti di prova per gli indicatori e i limitatori del momento del carico longitudinale*), al fine di eliminare possibili disomogeneità di comportamento e di garantire il rispetto delle vigenti disposizioni, si ritiene necessario, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico, rappresentare quanto segue.

La norma EN 1459:1998/A1:2006, armonizzata alla Direttiva 98/37/CE, non prevedeva un limitatore di momento, ma esclusivamente un dispositivo di allarme (acustico o luminoso) della stabilità longitudinale.

A settembre 2009 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la EN 15000 che prescrive, invece, l'adozione su tutti i carrelli a braccio telescopico di un limitatore di momento; tale norma costituisce però un riferimento per lo stato dell'arte di tali attrezzature solo a partire da ottobre 2010, come chiaramente indicato nell'introduzione alla norma.

Pertanto, poiché nel periodo compreso tra marzo e ottobre 2010, non risultava pubblicata alcuna norma armonizzata alla Direttiva 2006/42/CE specifica per i carrelli semoventi a braccio telescopico, onde evitare difformità di comportamento da parte dei soggetti certificatori di prodotto e verificatori, in particolare, in sede di verifica periodica ai sensi dell'[art. 71 comma 11](#) del D.Lgs. 81/08, si ritiene opportuno precisare che in tale periodo le misure previste al punto 5.8.5 della norma armonizzata EN 1459:1998/A1:2006 per rispondere al requisito 4.2.1.4 dell'allegato I alla Direttiva 98/37/CE possano ritenersi adeguate a soddisfare anche il requisito 4.2.2 della

Direttiva 2006/42/CE.

Infine, per completezza, si ritiene utile sottolineare che il requisito riportato al punto 4.2.1.4 della “Direttiva macchine” viene soddisfatto nella EN 1459:1998/A1:2006 dalle prove di stabilità descritte al punto 5.7, dall’installazione del dispositivo di allarme di stabilità longitudinale specificato nel punto 5.8.4 e da un uso e una manutenzione conformi a quanto definito nel manuale a cui si fa riferimento al punto 7.1 (vedansi appendice G) alla suddetta norma.

Il Direttore Generale - dott. Giuseppe Umberto Mastropietro.

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI

Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all’applicazione del [D.M. 11.04.2011](#), tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, [n. 11/2012](#), n. 22/2012 e [n. 23/2012](#) di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all’[Allegato III](#) dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. VERBALI DI VERIFICA

Con l’entrata in vigore del [D.M. 11.04.2011](#), i soggetti titolari della funzione e i soggetti abilitati dovranno adottare modelli di “scheda tecnica” e di “verbale di verifica periodica” conformi a quelli previsti dall’[Allegato IV](#) dello stesso decreto; quanto sopra deriva dal combinato disposto del [D.M. 11.04.2011](#) e dell’[articolo 71, comma 13](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Su ogni verbale di verifica e su ogni scheda tecnica identificativa deve essere presente l’intestazione dell’ente o del soggetto abilitato che ha effettuato la verifica periodica (attraverso il logo, il timbro o un altro riferimento equivalente); non è richiesta la contemporanea presenza del logo del soggetto titolare della funzione e del soggetto abilitato.

2. COMUNICAZIONE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DELLA VERIFICA PERIODICA AL SOGGETTO ABILITATO

Sulla base di quanto previsto all’[articolo 3, comma 2, lettera a\)](#), del [D.M. 11.04.2011](#), il datore di lavoro che trascorsi i sessanta giorni o i trenta giorni dalla richiesta (in relazione alla “data di richiesta” si rinvia al punto 1, della [Circolare n. 11/2012](#) di questo Ministero), rispettivamente nel caso di prima verifica periodica o di verifica periodica successiva alla prima, decida di affidare la verifica periodica ad un soggetto abilitato deve comunicare, nel più breve tempo possibile, al soggetto titolare della funzione il nominativo del soggetto abilitato che effettui o abbia effettuato la verifica.

3. REGIME DI PRIMA VERIFICA PERIODICA SU ATTREZZATURE DI CUI AL PUNTO 10.A.3 DELLA CIRCOLARE N. 23/2012 NON MARCATE CE (QUALI AD ESEMPIO LE MACCHINE AGRICOLE RACCOLGILI FRUTTA)

Le attrezzature di cui al punto 10.A.3 della [Circolare n. 23/2012](#) non marcate CE, immesse sul mercato antecedentemente al 31.12.1996, secondo quanto chiarito dalla medesima circolare, rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all’INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell’INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all’articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al [D.M. 11.04.2011](#).

4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all’[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla

specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppabili e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

8. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 - Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del [D.M. 11 aprile 2011](#), sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

9. CONTROLLI PREVISTI DALL'[ARTICOLO 71, COMMA 8](#), DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI ([DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C\)](#))

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'[articolo 71, comma 12](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al [punto 1, lettera a\), dell'Allegato I](#), del [D.M. 11.04.2011](#), debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'[Allegato VII](#) del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'[articolo 71, comma 8](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE - DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'[articolo 3, comma 3](#), del [D.M. 11.04.2011](#) (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel succitato decreto dirigenziale, "*si intendono omnicomprensive di tutte le spese*", essendo escluse solo le imposte.

11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL' [ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011](#) DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'[articolo 2, comma 5](#), del [D.M. 11.04.2011](#), i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al [comma 1 dello stesso articolo](#), non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della [Circolare n. 11/2012](#) di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui [all'articolo 3, comma 3](#), del [D.M. 11.04.2011](#) (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE- dott. Paolo PENNESI

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI

Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013

Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'[Accordo 22 febbraio 2012](#), su conforme parere della Commissione di cui all'[Allegato A, punto 11 dello stesso Accordo](#), si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. ESPERIENZA DOCUMENTATA PER "I LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO" DI CUI AL [PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012](#)

Ai fini della documentazione dell'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro degli operatori del settore agricolo è possibile considerare le seguenti situazioni:

- a. nel caso di *lavoratore autonomo* o di *datore di lavoro utilizzatore* lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve attestare la disponibilità in azienda dell'attrezzatura di lavoro di cui si dichiara l'esperienza e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. L'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. Medesima dichiarazione potrà essere redatta dal titolare dell'impresa agricola per documentare l'esperienza di eventuali collaboratori famigliari;
- b. nel caso di *lavoratore subordinato* lo stesso può documentare l'esperienza nell'uso delle attrezzature di lavoro attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000. Detta dichiarazione deve necessariamente attestare l'individuazione dei periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto l'attività alle dipendenze della o delle imprese agricole, nominativamente individuate, nelle quali ha acquisito l'esperienza nell'uso dell'attrezzatura di lavoro e che l'attività lavorativa negli anni di riferimento è stata svolta nell'ambito del normale ciclo produttivo aziendale. Anche in questo caso l'esperienza deve riferirsi ad un periodo di tempo non antecedente a dieci anni. In ogni caso il datore di lavoro, fermo restando quanto previsto al [comma 7, dell'articolo 71](#) e al [comma 4, dell'articolo 73](#), entrambi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è sempre tenuto a verificare le capacità tecnico professionali dichiarate dal lavoratore.

Il possesso dell'esperienza documentata di cui al [punto 9.4 dell'Accordo 22 febbraio 2012](#) si riferisce a tutti gli

operatori del settore agricolo o forestale che utilizzano le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo medesimo.

2. UTILIZZO SALTUARIO, OCCASIONALE O FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI APPLICAZIONI NON BEN DETERMINATE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO INDIVIDUATE NELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Il conseguimento della specifica abilitazione è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale delle attrezzature di lavoro individuate nell'[Accordo 22 febbraio 2012](#). La specifica abilitazione non è invece necessaria nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto dell'attrezzatura di lavoro, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc..

3. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Ai fini dell'effettuazione del corso di aggiornamento di cui al [punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012](#) è riconosciuta la possibilità che le 3 ore relative agli argomenti dei moduli pratici possano essere effettuate anche in aula con un numero massimo di partecipanti al corso non superiore a 24 unità.

IL DIRETTORE GENERALE - dott. Paolo PENNESI

Ministero della salute

Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione - DG della Prevenzione

Circolare prot. 0010748 del 10/05/2013

Oggetto: "Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria - Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV - Condizione esclusione divieto effettuazione"

La legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente: *"Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS"*, come è noto, ha previsto tra l'altro norme di tutela a favore dei lavoratori sieropositivi all'infezione da HIV o affetti da AIDS; a tal proposito, sono pervenute sia a questa Amministrazione che al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, numerose richieste di chiarimenti in merito alla liceità o meno dell'effettuazione di accertamenti pre-assuntivi e periodici riguardanti l'eventuale stato di siero-positività dei lavoratori, in relazione alla previsione del [comma 3, lettera c, dell'art 41](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che vieta, nel corso della sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari che potrebbero porre in essere atti di discriminazione nei confronti di soggetti risultati positivi a detto esame. Al riguardo, di intesa con la Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si ritiene opportuno richiamare preliminarmente l'evoluzione degli aspetti scientifici, giuridici e normativi, successivi all'emanazione della legge n. 135/1990, in relazione alle previsioni dei commi 1, 2, 3 dell'articolo 5, posti a tutela della privacy dei soggetti che si sottopongono ad analisi per accertare un'infezione da HIV ed al diritto fondamentale di non essere discriminati sul luogo di lavoro, in riferimento anche all'articolo 6 della predetta legge, che vieta espressamente ai datori di lavoro *"lo svolgimento di indagini volte ad accertare nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di siero-positività"*.

Sotto il profilo scientifico, appare di notevole importanza rimarcare che l'introduzione dei farmaci retrovirali, come evidenziato dalla Commissione Nazionale AIDS, ha abbattuto del 96% il livello di contagiosità, migliorando in maniera sostanziale il quadro epidemiologico e prognostico dell'infezione da HIV. Di fatto oggi il trattamento farmacologico dei soggetti HIV positivi comporta sia l'abbattimento della carica virale plasmatica al di sotto dei valori di rivelabilità dei test - aspetto estremamente importante per quanto riguarda l'infettività di tali soggetti nei confronti di terzi - sia un'aspettativa di vita paragonabile a quella dei soggetti HIV-negativi.

Sotto il profilo giuridico-normativo, occorre ricordare che è intervenuta la sentenza n. 218 del 2 giugno 1994 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale - basata sul principio generale che il diritto di ciascuno trova un limite nel reciproco riconoscimento e nell'uguale protezione del coesistente diritto degli altri - dei commi 3 e 4 dell'art. 5 della legge n. 135/1990, nella parte in cui esclude accertamenti sanitari per verificare l'assenza di siero-positività all'infezione da HIV per l'espletamento di attività comportanti rischio per la salute di terzi. Il principio a cui ha fatto riferimento la pronuncia della Corte Costituzionale è di facile comprensione, nel caso di accertamenti per evidenziare l'esistenza di malattie infettive e contagiose, in ragione del fatto che le stesse costituiscono un serio rischio di contagio e che sussiste la possibilità di trasmissione in occasione e in ragione della particolarità dello svolgimento di un'attività lavorativa.

Nel contesto di tale quadro è necessario tenere conto dei contenuti del Codice di condotta (2001) e della Raccomandazione della Conferenza Generale dell'OIL n. 200/2010 su HIV/AIDS e mondo del lavoro.

In particolare, la raccomandazione n. 200/2010 nel ribadire, tra i principi di carattere generale, che non vi devono essere discriminazioni o stigmatizzazioni di persone che sono in cerca di lavoro o che presentino domanda d'impiego, in base alla reale o presunta sieropositività, e che a nessun lavoratore deve essere richiesto di effettuare il test HIV o di rivelare il proprio stato sierologico, ha sottolineato che occorre considerare la prevenzione della trasmissione dell'HIV in tutte le sue forme come una priorità fondamentale.

Occorre, quindi, tutelare i lavoratori che svolgono attività in cui è elevato il rischio di trasmissione dell'HIV e, a tale scopo, è necessario - laddove sussista un rischio di contagio per esposizione professionale a HIV e malattie ad esso correlate, come la TBC - predisporre per i lavoratori specifici programmi di prevenzione (fermo restando che, in ogni caso, la sieropositività non può costituire motivo di discriminazione per l'assunzione o la conservazione dell'impiego, né rappresentare una giusta causa per la cessazione del rapporto di lavoro).

In particolare, deve essere garantito ai lavoratori un ambiente di lavoro sicuro e salubre, al fine di prevenire la trasmissione dell'HIV sul luogo di lavoro; inoltre, la prevenzione, ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, deve comprendere precauzioni che abbiano carattere universale e disposizioni specifiche per evitare l'insorgere di incidenti e di altri eventi dannosi, in modo da ridurre al minimo la possibilità di trasmissione di HIV e di TBC nelle attività che più espongono al rischio, come il settore medico-sanitario.

Inoltre, si ritiene necessario sottolineare - per quanto attiene agli interventi di sensibilizzazione - che l'HIV non si trasmette attraverso il contatto occasionale e che la presenza sul luogo di lavoro di una persona sieropositiva non può rappresentare un rischio per la sicurezza.

Alla luce di quanto sopra riportato, appare evidente che norme specifiche di settore che richiedono l'accertamento preliminare della condizione di sieronegatività, come condizione necessaria perché il lavoratore risulti idoneo ad uno specifico servizio (prestato, ad esempio, presso forze di polizia o forze militari ecc.), hanno una loro legittimazione esclusivamente nella sussistenza di una effettiva condizione di rischio che dall'esercizio dell'attività lavorativa vi sia per i terzi un concreto e reale rischio di contagio in occasione e in ragione dell'esercizio dell'attività stessa.

Chiarito tale aspetto, rientrando nell'accertamento preliminare e periodico del possesso dei requisiti richiesti da specifiche previsioni normative per peculiari attività richiedenti la tutela dei terzi, per l'accertamento dell'idoneità al lavoro resta da chiarire in quali circostanze e a quali condizioni l'indagine sierologica per l'HIV può e deve essere effettuata a tutela della salute del lavoratore, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, di cui all'[articolo 41](#) del d.lgs. n. 81/2008, effettuata dal medico competente.

Al riguardo, il riferimento principale è rappresentato dal documento di valutazione dei rischi, dal quale, per evitare possibili abusi, deve risultare in modo chiaro - tale da consentire una eventuale verifica della rispondenza rispetto alle conoscenze scientifiche più avanzate da parte dell'organo di vigilanza - il criterio utilizzato per accertare che nello specifico contesto lavorativo è presente il rischio concreto di trasmissione dell'HIV sul luogo di lavoro, anche in relazione alla qualifica professionale ed alle condizioni di salute del singolo lavoratore.

Pertanto, la legittimità dell'esecuzione del test in via preventiva, a tutela della salute del lavoratore, dovrà essere giustificata dal livello di rischio individuale di esposizione, valutato caso per caso dal medico competente.

Tale indagine clinica, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, non potrà essere effettuata indiscriminatamente su tutti i lavoratori, in associazione con l'adozione di misure d'igiene e di prevenzione universale, né come accertamento preventivo né come accertamento per verificare il mantenimento nel tempo della condizione di sieronegatività, ad eccezione dei casi in cui sia strettamente giustificato dall'alto rischio espositivo individuale valutato dal medico competente, dal momento che nessuno può essere sottoposto senza il proprio consenso ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità nel suo interesse.

In considerazione dell'obbligo per il lavoratore di sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente, lo stesso sanitario è del pari tenuto a fornire adeguate informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e degli accertamenti sanitari complementari richiesti.

La verifica della sussistenza di una particolare condizione di rischio per la salute e la relativa necessità di effettuare o meno un monitoraggio preventivo rientra nelle specifiche attribuzioni del medico competente che, in riferimento alle previsioni di cui all'[articolo 25, comma 1, lettera a\)](#), del d.lgs. n. 81/2008, è tenuto a collaborare alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#) del medesimo decreto.

Appare opportuna al riguardo una specifica puntualizzazione relativamente alla possibilità di effettuare accertamenti specifici per l'HIV in occasione di visita medica preventiva in fase pre-assuntiva, di visita medica preventiva di idoneità alla mansione e delle visite periodiche:

Visita medica preventiva in fase pre-assuntiva:

Il D.lgs. n. 81/2008 ha introdotto la facoltà per il datore di lavoro di richiedere a sua discrezione l'effettuazione di visita medica preventiva preassuntiva, la quale può essere effettuata dal medico competente o anche dai dipartimenti di prevenzione delle ASL, competenti ad accertare l'idoneità fisica al lavoro. In tale contesto, tenendo conto di quanto sin qui esposto sotto il profilo scientifico (con particolare riguardo ai progressi nelle misure di tutela nei riguardi del lavoratore e dei terzi) e giuridico-normativo (con particolare riguardo al principio generale di cui alla sentenza n. 218/1994 della Corte costituzionale), può concludersi che non trova nessuna valida motivazione l'esecuzione del test per accertare una condizione di siero-negatività, dal momento che in ogni caso un

accertamento di sieropositività non può costituire motivo di discriminazione nell'accesso al lavoro;

Visita medica preventiva di idoneità alla mansione e visite periodiche:

La valenza obbligatoria di tali visite è determinata dalla necessità di accertare attraverso il controllo sanitario dei lavoratori l'assenza di controindicazioni al lavoro rispetto ai rischi per la salute connessi allo svolgimento della mansione specifica in quel determinato contesto lavorativo. Pertanto, ove - con l'apporto del medico competente - la valutazione dei rischi abbia evidenziato un elevato rischio di contrarre l'infezione da HIV nello svolgimento delle attività connesse alla mansione specifica, nel predisporre un adeguato protocollo sanitario in funzione di tale specifico rischio, il medico competente dovrà prevedere, adottando criteri predeterminati, rispondenti a indirizzi scientifici avanzati, la necessità o meno di effettuare un monitoraggio individuale; fermo restando l'obbligo di fornire al lavoratore informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi al test, quale misura di controllo sanitario a tutela della sua salute.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE - Dott. Giuseppe Ruocco

IL DIRETTORE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - Dott. Paolo Pennesi

**Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI**

Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione del [D.M. 11.04.2011](#), tenuto conto delle Circolari n. 21/2011, n. [11/2012](#), n. 22/2012, n. [23/2012](#) e n. [9/2013](#) di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'[Allegato III](#) dello [stesso decreto](#), si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. CONTENUTI MINIMI DELL'INDAGINE SUPPLEMENTARE ([D.M. 11.04.2011](#), [ALLEGATO II, PUNTO 2, LETT. c\)](#))

L'indagine supplementare consiste nell'attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottesi nell'utilizzo delle attrezzature di lavoro, messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. Vengono sottoposte a verifica supplementare tutti gli apparecchi di sollevamento di tipo mobile o trasferibile oltre ai ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato che siano stati messi in servizio in data antecedente a 20 anni.

Tali ispezioni sono disposte dagli utilizzatori o dai proprietari delle gru o dei ponti mobili sviluppabili.

Le modalità di ispezione dovranno includere l'esame visivo, le prove non distruttive, le prove funzionali e le prove di funzionamento. Dovrà inoltre essere effettuata una accurata indagine tendente a stabilire la tipologia di utilizzo e il regime di carico al quale la macchina è stata mediamente sottoposta. Per il completamento della ricostruzione della vita pregressa della macchina, dovranno essere esaminati i registri di manutenzione, i registri di funzionamento e i verbali delle precedenti ispezioni. Più in particolare si evidenzia:

- a) **Esame visivo:** L'esame visivo dovrà essere effettuato su ogni parte dell'apparecchio di sollevamento al fine di individuare ogni anomalia o scostamento dalle normali condizioni (l'esame visivo può essere coadiuvato da misurazioni, può rendersi necessario lo smontaggio della macchina o di parti di essa).
- b) **Prove non distruttive:** A seconda dei risultati dell'esame visivo, si possono rendere necessari dei controlli non distruttivi mediante liquidi penetranti, magnetoscopia, o altri metodi, per accertare l'eventuale presenza di discontinuità nei componenti strutturali.
- c) **Analisi dei componenti strutturali e funzionali:** Dovranno essere controllati i componenti della macchine con caratteristiche strutturali quali: ralla di rotazione, riduttori, circuiti idraulici di azionamento, ecc..
- d) **Prove funzionali:** Dovranno essere controllate le funzioni dei comandi, degli interruttori, degli indicatori e dei limitatori allo scopo di assicurarsi del loro corretto funzionamento per una sicura operatività.
- e) **Prove di funzionamento:** Dovrà essere eseguita una prova a vuoto per tutti i movimenti dell'apparecchio di sollevamento senza l'utilizzo di carichi al fine di individuare eventuali anomalie. La prova di carico dovrà essere effettuata attuando i movimenti base con l'utilizzo del carico nominale.

- f) **Esito dell'ispezione:** Dovranno essere oggetto di registrazione i difetti e le anomalie rilevate, gli interventi da eseguire e le eventuali limitazioni prima del successivo riutilizzo; dall'analisi della vita pregressa e dal calcolo dei cicli effettuati, verrà stabilito il numero di cicli residui tradotto in periodo di lavoro sicuro della macchina nelle normali condizioni di utilizzo.

2. VERIFICHE PERIODICHE SULLE ATTREZZATURE IN USO PRESSO ATTIVITÀ DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 25 NOVEMBRE 1996, n. 624

Il regime delle verifiche periodiche di cui all'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non trova applicazione per le attrezzature utilizzate nelle attività di cui al D.Lgs. n. 624/1996, per le quali continua a valere quanto stabilito dallo stesso decreto n. 624/1996.

3. CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO

Con riferimento ai carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di accessori/attrezzature intercambiabili per:

- sollevamento carichi liberi di oscillare (ganci, bracci gru e jib, con e senza argano),
- sollevamento persone con cestello/piattaforma;

tenuto anche conto di quanto indicato nel [decreto dirigenziale del 29/11/2012](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'[articolo 3, comma 3](#), del [D.M. 11.04.2011](#), il numero di matricola è assegnato alla macchina base.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico già rientranti nel previgente regime di verifica, perché attrezzati con accessori o attrezzature intercambiabili che gli conferivano la funzione di sollevamento cose (immatricolati come autogru) o di sollevamento persone (immatricolati come ponti mobili sviluppabili su carro), il datore di lavoro, al fine di accedere alle specifiche tariffe previste per i carrelli semoventi a braccio telescopico dotati di più accessori/attrezzature intercambiabili, dovrà comunicare all'INAIL la messa in servizio del carrello a braccio telescopico, riportando nel relativo modello l'indicazione del o dei numeri di matricola precedentemente assegnati all'attrezzatura. Le matricole già assegnate verranno riassorbite dalla matricola associata al carrello semovente, che diverrà l'unica identificativa dell'attrezzatura con tutte le funzioni aggiuntive.

Nel caso in cui dette attrezzature siano già state sottoposte a verifiche (da parte di INAIL o ASL/ARPA), rientrano nel regime delle verifiche periodiche successive, per cui non sarà necessario che il datore di lavoro richieda la prima verifica periodica ad INAIL.

4. PIATTAFORME DI LAVORO AUTOSOLLEVANTI SU COLONNE (PLAC)

A seguito della comunicazione di messa in servizio, verrà assegnata alla PLAC (intesa come l'attrezzatura costituita dalla piattaforma di lavoro - piattaforma principale ed eventuali prolungamenti o estensioni della stessa -, da una o più colonne e da un sistema di comando) una sola matricola a prescindere dal numero di configurazioni previste nel manuale d'uso.

Le verifiche periodiche saranno effettuate nella configurazione posta in essere al momento della verifica.

5. SCALE PER TRASLOCHI

Con riferimento all'assoggettabilità degli elevatori allestiti e trainati (porta materiali), detti anche "scale per traslochi", alle disposizioni dell'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del [D.M. 11.04.2011](#), si ribadisce preliminarmente quanto già precisato al punto 7 della circolare n. [23/2012](#), ovvero che *"le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell'Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l'obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne)"*.

Ciò premesso, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e del [D.M. 11.04.2011](#), per "scale aeree ad inclinazione variabile" si intendono *"scale munite di argano per lo sviluppo della volata e di argano per il sollevamento della volata, il cui appoggio di base abbia un blocco atto a fissare l'inclinazione della volata nella posizione di lavoro"*, destinate a consentire l'accesso in quota di uno o più operatori e le eventuali attrezzature allo scopo di effettuarvi una attività lavorativa.

Quanto sopra può desumersi dal combinato disposto degli articoli 22 e 25 del D.P.R. 547/55, dell'articolo 54 D.P.R. 164/56 e del modello D del D.M. 12.09.1959 (*"Esito del collaudo Tenuto conto di quanto rilevato, la scala di costruzione n..... di fabbrica e n. di matricola può essere messa in uso alle seguenti condizioni: inclinazione max gradi con carico di persone n. più 20 kg.;....."*) nonché dall'inclusione delle scale aeree ad inclinazione variabile nel gruppo SP (sollevamento persone) del citato [D.M. 11.04.2011](#).

Ne consegue che le scale per traslochi, destinate al trasporto in quota di soli materiali (e non di persone), non sono soggette alle verifiche periodiche di cui all'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008.

6. PUBBLICAZIONE DELL'ELENCO DEI VERIFICATORI E DEI RESPONSABILI TECNICI E RELATIVI SOSTITUTI

Fermo restando il punto 7 della circolare n. 21/2011 di questo Ministero, ai fini della massima trasparenza e divulgazione possibile delle informazioni e considerate le richieste in tal senso pervenute da più Soggetti Abilitati, si ravvisa l'opportunità che i Soggetti Abilitati pubblichino sul proprio sito internet il relativo organigramma generale (matrice delle competenze) e lo mantengano aggiornato in occasione di ogni variazione autorizzata da questa Amministrazione. Si ritiene altresì che il tecnico verificatore del Soggetto Abilitato, all'atto dell'accesso presso il datore di lavoro ai fini dell'effettuazione della verifica periodica, esibisca copia della lettera di incarico (da parte del Soggetto Titolare della funzione, nel caso di cui all'[articolo 2, comma 2](#), del [D.M. 11.04.2011](#), o del datore di lavoro nel caso di cui all'[articolo 2, comma 8](#), dello [stesso decreto](#)) ed evidenza documentale della sua appartenenza all'elenco dei verificatori del Soggetto Abilitato

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Ministero della salute

Dipartimento della Sanità Pubblica e Innovazione - DG della Prevenzione

Circolare prot. 13313-P del 10/06/2013
Oggetto: Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012

In relazione alle sollecitazioni pervenute alla scrivente Direzione Generale inerenti l'oggetto, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di lavoro e Direzione Generale per le Attività Ispettive, e con il Coordinamento tecnico delle Regioni, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti:

In attuazione dell'[articolo 40 comma 2-bis](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 è stato emanato il [D.M. 9 luglio 2012](#) - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2012 - che ha definito i nuovi contenuti degli [allegati 3A e 3B](#) e le modalità di trasmissione annuale dei dati collettivi aggregati, sanitari e di rischio, dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria.

Il [decreto ministeriale 9 luglio 2012](#) è entrato in vigore il 25 agosto 2012, 30 giorni dopo la sua pubblicazione, pertanto a partire da tale data sono stati riattivati gli obblighi di redazione e trasmissione delle informazioni dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria da parte dei medici competenti, temporaneamente sospesi dallo stesso [comma 2-bis dell'articolo 40](#).

In considerazione della probabilità di possibili criticità nella fase di prima attuazione, all'[articolo 4](#) il decreto ha previsto una fase transitoria, della durata di dodici mesi, a far data dall'entrata in vigore del decreto stesso, per l'effettuazione di una adeguata sperimentazione del nuovo obbligo introdotto dall'[articolo 40](#), finalizzato ad evidenziare eventuali necessità sia di modifiche delle procedure telematiche previste inizialmente in via sperimentale, ove le stesse si dimostrassero non pienamente rispondenti ai previsti criteri di semplicità, e sia anche dei dati richiesti con l'[allegato 3B](#), per renderli meglio fruibili ed utilizzabili a fini epidemiologici.

Unicamente per il periodo di sperimentazione, che interessa la raccolta e la trasmissione dei dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, il termine per l'invio delle informazioni richieste dall'[allegato 3B](#), normalmente fissato dall'articolo 40 entro il primo trimestre successivo all'anno di riferimento, è stato differito dal [D.M. 9 luglio 2012](#) al 30 giugno 2013 ed inoltre è stata introdotta all'[articolo 4](#) del decreto la previsione che: *"Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al [comma 1 dell'art. 40](#), la sanzione di cui all'[articolo 58, comma 1, lettera e\)](#), è sospesa fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede"*.

La sospensione della sanzione, a carico dei medici competenti che non abbiano ottemperato nel termine previsto all'obbligo di cui al [comma 1 dell'articolo 40](#), risulta pertanto prevista in ragione di possibili difficoltà non preventivate che abbiano ostacolata o impedita la raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui all'[allegato 3B](#), relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2012, oggetto della sperimentazione.

A tal riguardo stante la formulazione letterale del sopracitato [articolo 4](#), che può prestarsi a generare possibili dubbi interpretativi, si chiarisce che *"fino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede"* non va inteso come una temporanea sospensione dell'accertabilità di eventuale inosservanza dell'obbligo di trasmissione entro il 30 giugno, che duri *"fino al 24 agosto 2013"*, per cui solo successivamente a tale data l'eventuale violazione può essere accertata e sanzionata, ma nel senso che, ove ricorrano i presupposti richiamati all'[articolo 4](#) del decreto ministeriale 9 luglio 2012, la omessa trasmissione dei dati relativi all'anno 2012 entro il termine fissato non è soggetto a sanzione in quanto tale periodo di sperimentazione risulta coperto dalla condizione di sospensione dell'applicazione della sanzione prevista.

Infatti la ratio della previsione, introdotta all'[articolo 4](#) del D M in via transitoria, è quella di favorire la serenità e la buona riuscita della sperimentazione stessa, stante anche la finalità di tale fase temporale di testare sul piano pratico la funzionalità della procedura telematica da utilizzare, assicurando una condizione esimente per il medico

competente che si sia trovato nella condizione di non aver potuto adempiere al proprio obbligo di trasmissione dei dati inerenti la sorveglianza sanitaria effettuata nell'anno 2012, alla data prescritta del 30 giugno 2013, non per proprie responsabilità omissive ma per contingenti difficoltà operative.

Al riguardo si ritiene opportuno sottolineare che le preventivate possibili difficoltà operative non saranno in ogni caso tali da ostacolare l'utile acquisizione delle informazioni richieste dall'[allegato 3B](#), anche successivamente al termine prefissato del 30 giugno, in quanto la procedura telematica resa disponibile dall'INAIL prevede, per la fase sperimentale in funzione di questa evenienza, tale ulteriore possibilità, nonché il recupero delle informazioni eventualmente già inviate per altra via telematica ai competenti servizi territoriali di vigilanza, senza necessità pertanto di ripetizione dell'invio delle informazioni precedentemente trasmesse da parte del medico competente.

Il Direttore Generale - Dr. Giuseppe Ruocco

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI

Circolare n. 21/2013 del 10/06/2013

Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'[Accordo 22 febbraio 2012](#), tenuto conto della Circolare n. [12/2013](#) di questo Ministero, su conforme parere della Commissione di cui all'[Allegato A, punto 11](#) dello stesso Accordo, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. CORSO DI AGGIORNAMENTO DI CUI AL PUNTO 6 DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012

Fermo restando quanto riportato al punto 3 della Circolare n. [12/2013](#) di questo Ministero, si conferma che il corso di aggiornamento può essere svolto da un solo docente.

2. RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI PER IL MODULO GIURIDICO NORMATIVO (PUNTO 4.2. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)

Con riferimento all'[Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 4.2.](#), si conferma che il modulo giuridico-normativo deve essere effettuato una sola volta per ognuno dei seguenti gruppi di allegati:

- a) [Allegato III](#)
- b) [Allegati IV, V, VI e VII](#)
- c) [Allegati VIII e IX](#)
- d) [Allegato X.](#)

3. DURATA DELLA VALIDITÀ DELL'ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO (PUNTO 6. DELL'ACCORDO 22 FEBBRAIO 2012)

Con riferimento all'[Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 6.](#), si chiarisce che con la dicitura “*L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni dalla data di rilascio dell'attestato di Abilitazione*” deve intendersi che l'efficacia della stessa abilitazione ha una durata quinquennale il cui mantenimento è garantito dall'effettuazione dei corsi di aggiornamento di cui al [punto 6.2.](#) del medesimo Accordo con periodicità almeno quinquennale.

4. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI É RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI

Le attrezzature di lavoro per le quali si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 73, comma 5](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono esclusivamente quelle elencate alla [lettera A\), punto 1, dell'Allegato A](#), dell'Accordo in argomento, e rispondenti alle definizioni ivi riportate. Tale elenco deve pertanto intendersi esaustivo e non esemplificativo e quindi non suscettibile di ampliamento per via analogica o interpretativa. Sono ad esempio esclusi dalle disposizioni dell'Accordo di che trattasi: i “ponti mobili sviluppabili ad azionamento manuale”, le “piattaforme sottoponte sprovviste di comandi in piattaforma”, i “trattori industriali di solo traino rimorchi o altro utilizzati ad esempio in area aeroportuale, area ferroviaria, stabilimenti, magazzini”, i “carrelli industriali semoventi sprovvisti di sedile”, ecc..

5. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DECORRENZA VALIDITÀ

In relazione al [punto 9.2 dell'Accordo](#) in oggetto, si evidenzia che la formazione pregressa di cui ai [punti 9.1.b\)](#) e [9.1.c\)](#) del medesimo Accordo, ha validità a decorrere rispettivamente dalla data di aggiornamento e dalla data di superamento della verifica finale di apprendimento.

Per quanto riguarda la formazione pregressa di cui al [punto 9.1.a\)](#), essa è riconosciuta senza bisogno di ulteriori condizioni e deve ritenersi, allo scopo di dare coerente attuazione alla previsione stessa, che la validità di 5 anni decorra dall'entrata in vigore dell'Accordo in argomento.

6. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA - DOCUMENTAZIONE

Al fine del riconoscimento dei corsi effettuati precedentemente all'entrata in vigore dell'Accordo in argomento, si precisa che, in analogia con quanto previsto per gli [Accordi Stato-Regioni relativi alla formazione dei lavoratori del 21 dicembre 2011](#) ed in particolare all'[Accordo del 25.07.12](#), la, documentazione indicata nel [punto 9.3 dell'Accordo del 22.02.12](#) ha natura esemplificativa e non tassativa.

7. ALLEGATI III E SEGUENTI, PUNTO 1.0

Si conferma che il punto 1.0 degli [allegati III](#) e seguenti dell'Accordo in argomento va inteso nel senso che il lavoratore deve avere l'abilitazione per almeno una delle attrezzature di cui ai suddetti allegati, anche se con caratteristiche costruttive/funzionali diverse da quelle espressamente previste dallo specifico allegato.

8. REQUISITI DEI DOCENTI

Con riferimento all'[Accordo 22 febbraio 2012, Allegato A, punto 2.1.](#), laddove si individuano i requisiti di esperienza documentata dei docenti *"..... sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione,....."* con riferimento ai diversi argomenti del citato Accordo, deve intendersi che i suddetti due requisiti devono essere contemporaneamente presenti per ogni docente dei moduli giuridico e tecnico (e non in senso alternativo). Per quanto riguarda il personale docente dei moduli pratici è invece richiesta almeno l'*"esperienza professionale pratica, documentata nelle tecniche dell'utilizzazione delle attrezzature di che trattasi"*. Resta inteso che il docente può essere unico se soddisfa tutti i requisiti riferiti sia ai moduli giuridico e tecnico che al modulo pratico.

9. ALLEGATO V: REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI GRU A TORRE

Con riferimento all'[Accordo 22 febbraio 2012, punto 3.3 dell'Allegato V](#) concernente il *"Modulo pratico ai fini dell'abilitazione alla conduzione sia di gru a rotazione in basso che di gru a rotazione in alto"* e al [punto 4.2](#) riguardante la relativa *"Valutazione"*, si legge testualmente che è necessario eseguire *"almeno 3 delle prove di cui ai punti 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, per le gru a torre sia a rotazione in basso che a rotazione in alto"*, avendo inteso l'Accordo semplificare la previsione da almeno 2 prove per tipo di attrezzatura, di cui ai [punti 3.1](#) *"Gru a rotazione in basso"* e [3.2](#) *"Gru a rotazione in alto"*, ad almeno 3 prove in totale per l'insieme delle attrezzature di cui al [punto 3.3](#). Analoghe considerazioni restano valide per le attrezzature di cui agli allegati nn. [III](#), [VI](#) e [IX](#) dell'Accordo di che trattasi.

10. OPERATORI ADDETTI AI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO

Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui all'[allegato VI dell'Accordo 22.02.12](#), siano abbinati accessori, tali che l'attrezzatura di lavoro risultante risponda ad una delle definizioni comprese tra i punti di cui alle lettere da [a\) ad h\) dell'Allegato A del medesimo Accordo](#), è necessaria l'acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

11. LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO

Con riferimento al [punto 9.4 dell'Accordo del 22.02.12](#), per *"lavoratori del settore agricolo"*, si intendono tutti i lavoratori che effettuano attività ricomprese tra quelle elencate all'articolo 2135 c.c. (come modificato dal D.Lgs. 18.05.2001, n. 228).

12. ARTICOLO 72, COMMA 2 DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. - DICHIARAZIONE

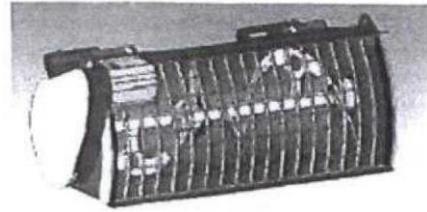
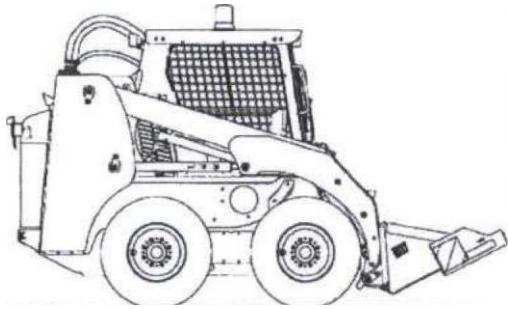
Relativamente alla dichiarazione di cui all'[articolo 72, comma 2](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la stessa deve essere redatta dal datore di lavoro, deve contenere l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati dell'uso dell'attrezzatura, deve dichiarare che gli stessi sono stati formati conformemente alle disposizioni del [titolo III](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, ove si tratti di attrezzature di cui all'[Accordo del 22.02.12](#), che siano in possesso della specifica abilitazione.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI

Circolare n. 28/2013 del 02/07/2013

Oggetto: Benne miscelatrici per calcestruzzo: rischi di ribaltamento connessi all'utilizzo in abbinamento a caricatori compatti



A seguito di segnalazioni pervenute all'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato per la direttiva macchine, inerenti l'utilizzo di benne miscelatrici per la produzione del calcestruzzo montate su caricatori compatti che hanno causato incidenti agli operatori addetti alla fase di scarico del calcestruzzo con frequenza preoccupante; l'Autorità nazionale di sorveglianza del mercato delle macchine ha evidenziato la necessità di riconsiderare il livello di sicurezza dell'accoppiamento delle suddette benne con i caricatori compatti rispetto al rischio di ribaltamento longitudinale, principale causa di infortunio durante l'uso di tale attrezzatura.

In fase di accertamento tecnico, nell'ambito del programma di verifica condotto da INAIL per conto della stessa Autorità nazionale, è emerso che era stato demandato all'utilizzatore il compito di stabilire l'idoneità dell'accoppiamento della benna con la specifica macchina operatrice, senza indicare in maniera chiara le caratteristiche (il tipo o i tipi) di macchina base con cui utilizzare tali attrezzature in sicurezza. Veniva, infatti, richiesta l'applicazione di un procedimento di calcolo per stabilire il livello raccomandato di riempimento della benna, in funzione della capacità operativa della macchina base e di altre caratteristiche tecniche non facilmente reperibili da parte dell'utilizzatore.

La problematica è stata sottoposta, anche in sede europea al comitato ADCO Machinery nella seduta del 26 giugno 2011, a seguito del quale le Autorità di sorveglianza del mercato degli altri Stati membri hanno condiviso la necessità di una adeguata progettazione e di informazioni che indichino in maniera univoca le caratteristiche delle macchine operatrici con le quali le benne miscelatrici possono essere assemblate, al fine di garantire la tutela degli operatori durante l'uso di dette attrezzature.

Premesso quanto sopra, sentita la divisione competente della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, sentito anche il parere dell'Associazione maggiormente rappresentativa dei costruttori di tali macchine, al fine di ridurre ad un livello accettabile il rischio di ribaltamento longitudinale del complesso attraverso la corretta individuazione della macchina di base a cui la benna miscelatrice deve essere accoppiata, si ritiene necessario fornire le seguenti indicazioni:

In caso di utilizzo di benne miscelatrici per calcestruzzo su caricatori compatti, per le quali il fabbricante della benna miscelatrice non ha indicato la compatibilità con specifici modelli di caricatori, è necessario verificare che la macchina operatrice abbia un carico operativo ammesso superiore alla massa massima della benna miscelatrice nelle condizioni di carico massimo tecnicamente possibile (peso benna più il peso del calcestruzzo); tale dato dovrebbe essere indicato nel manuale di istruzioni, ovvero in sua assenza, bisognerebbe contattare il fabbricante per chiedere una formale autorizzazione all'accoppiamento con il proprio caricatore compatto.

Pertanto, in caso di impossibilità a determinare la massa massima della benna miscelatrice, come sopra definita, e in mancanza di una esplicita autorizzazione all'accoppiamento da parte del costruttore, è fatto divieto di utilizzo di benne miscelatrici su caricatori compatti.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI

Circolare n. 30/2013 del 16/07/2013

Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti giunti a questo Ministero circa il corretto uso dei segnali di sicurezza, di cui all'[Allegato XXV](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e la loro rispondenza con quelli previsti dalla norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012, di intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

È innanzitutto necessario precisare che l'[Allegato XXV](#), richiamato dal [Titolo V](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di recepimento della Direttiva 92/58/CEE, prevede, al [punto 1, punto 1.3](#), che *“I pittogrammi utilizzati potranno differire leggermente dalle figure riportate al [punto 3](#) o presentare rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle modifiche apportati”*.

Rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la norma UNI EN ISO 7010:2012, “Segni grafici - Colori e segnali di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati” presenta alcune differenti rappresentazioni grafiche. In tal senso, si richiama l'attenzione sul loro significato equivalente, oltreché sulla loro valenza in rapporto proprio con i pittogrammi presenti nel citato [Allegato XXV](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e nella Direttiva 92/58/CEE.

Dal confronto emerge chiaramente che la differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli.

In conseguenza di quanto sopra, si ritiene che l'uso della segnaletica di sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non sia in contrasto con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., alla luce delle valutazioni di cui sopra e in considerazione del [comma 2 dell'art. 163](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - che recita testualmente: *“Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da [XXIV](#) a [XXXII](#), il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica”* - si ritiene di poter affermare che è idonea l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, così come l'adozione della segnaletica di sicurezza prevista dalle altre vigenti norme UNI.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI

Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013

Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Al. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.

Si fa riferimento a quanto previsto al [punto 4.3 dell'Allegato III al D.M. 11 aprile 2011](#), in relazione all'obbligo, per i Soggetti abilitati, di trasmissione trimestrale per via telematica del registro informatizzato delle verifiche periodiche effettuate, ai Soggetti titolari della funzione.

Al riguardo, su conforme parere della Commissione di cui all'[Allegato III](#) del medesimo decreto, nell'ottica di una semplificazione delle procedure ed in vista del perfezionamento della banca dati, di cui all'[articolo 3, comma 1](#) del succitato decreto, per renderla accessibile a tutte le figure a diverso titolo coinvolte nell'attività di verifica periodica, si ritiene di poter interpretare le disposizioni limitatamente alla trasmissione e gestione dei dati di cui al punto sopracitato con le modalità di seguito riportate.

I Soggetti abilitati trasmettono trimestralmente (15 aprile, 15 luglio, 15 ottobre e 15 gennaio) il suddetto registro attraverso il *“Portale soggetti abilitati”* predisposto da INAIL, sia per la prima che per le successive verifiche da questi effettuate nei trimestri di riferimento.

L'INAIL provvederà a garantire a ciascuna ASL/ARPA, in relazione alle attività svolte nei rispettivi territori di competenza, l'accesso in tempo reale e comunque entro 15 giorni dalle richiamate scadenze trimestrali a tutte le informazioni relative alle verifiche periodiche successive trasmesse sia dai Soggetti abilitati che dalle ASL/ARPA e inserite in banca dati; si intende per *“accesso ... a tutte le informazioni”* di cui sopra la possibilità di consultare i dati delle verifiche periodiche ed effettuare il prelievo degli stessi dati secondo il tracciato record standard predisposto da INAIL, nonché delle copie digitalizzate dei verbali delle stesse verifiche periodiche. In tale modo, inoltre, risulterà semplificata la procedura di inserimento dei dati da parte di ASL/ARPA per l'invio annuale (15 febbraio) ad INAIL, in quanto riguarderà esclusivamente le verifiche periodiche effettuate direttamente dal soggetto titolare.

Al fine di dare la massima divulgazione possibile alle informazioni desumibili dalla suddetta banca dati, si ritiene che la relazione annuale di cui al [punto 5.2 dell'Allegato III](#) del decreto di che trattasi debba essere pubblicata nei tempi più brevi possibili, compatibilmente con la raccolta e l'elaborazione di un campione significativo delle stesse.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva

Circolare n. 35/2013 del 29/08/2013

Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" - indicazioni operative per il personale ispettivo.

... OMISSIS...

Rivalutazione sanzioni in materia salute e sicurezza sul lavoro (art. 9, comma 2)

Il D.L. n. 76/2013, nel sostituire il [comma 4 bis dell'art. 306](#) del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce che: *"le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data (...)".*

Sul punto questo Ministero ha fornito indicazioni con [nota prot. n. 12059 del 2 luglio 2013](#), chiarendo che le sanzioni previste dalla citata disposizione riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono "automaticamente" incrementate del 9,6%, senza applicazione di alcun arrotondamento. In sede di conversione del D.L. n. 76/2013 è stato chiarito che l'incremento si applica *"alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data"*, **il che esclude pertanto tutte le sanzioni che abbiano come presupposto delle violazioni commesse prima del 2 luglio scorso.**

Va altresì osservato che l'incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all'[art. 14](#) del D.Lgs. n. 81/2008 che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

La nuova disposizione contenuta nell'[art. 306](#) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce altresì che *"le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (...)".*

Nel rappresentare che la Direzione generale per l'Attività Ispettiva di questo Ministero ha già avviato le procedure per l'individuazione del citato capitolo e del relativo codice tributo, si precisa che le somme volte a finanziare *"iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro"* sono evidentemente quelle che derivano dalle sanzioni irrogate dal personale ispettivo di questo Ministero. In attesa della individuazione di uno specifico codice tributo sul quale imputare le predette maggiorazioni il personale ispettivo procederà, come di consueto, alla imputazione dell'intera somma utilizzando i codici già in uso.

... OMISSIS...

Il Segretario generale - dott. Paolo Pennesi

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI

Circolare n. 41/2013 del 25/10/2013

Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Adeguamento di motocoltivatori e moto zappatrici.

Sono giunte a questa amministrazione numerose segnalazioni relative alla rilevanza del fenomeno infortunistico,

che vede coinvolte le macchine di cui all'oggetto. Infatti, i dati aggiornati al 30 settembre 2013 registrati dall'osservatorio infortuni nel settore agricolo o forestale dell'INAIL evidenziano, che nel corso del corrente anno l'utilizzo di dette macchine ha determinato 58 eventi infortunistici, di cui 13 mortali.

Dalle analisi infortunistiche effettuate emerge, che il rischio più grave, a cui è esposto l'operatore alla guida di motocoltivatori e moto zappatrici, è rappresentato dal contatto non intenzionale con gli utensili di lavoro.

Detto pericolo, seppur ineliminabile, può essere significativamente ridotto quanto a frequenza di avvenimento ed entità delle conseguenze del suo verificarsi, attraverso l'installazione di opportuni accorgimenti tecnici. A fronte di quanto appena rilevato, si deve però constatare che un rilevante numero di motocoltivatori e motozappatrici già in servizio e di costruzione antecedente alla data di entrata in vigore della cosiddetta direttiva Macchine (direttiva 98/37/CE sostituita, a partire dal 29 dicembre 2010, dalla direttiva 2006/42/CE) risultano essere non conformi ai requisiti di sicurezza previsti dall'[allegato V al D.Lgs. 81/08](#). Tale diffusa non conformità è anche dovuta alla mancanza di precisi indirizzi tecnici per l'adeguamento che possano essere applicati alle differenti tipologie costruttive che caratterizzano il parco macchine circolante.

Si richiama a tal proposito l'attenzione degli utilizzatori di motocoltivatori e moto zappatrici già in servizio e non dotati dei necessari requisiti di sicurezza che, per effetto delle disposizioni di cui all'[articolo 71 comma 1](#), all'[articolo 70 comma 2](#) e delle prescrizioni di cui all'[allegato V al D.Lgs. 81/08](#), sussiste a loro carico un preciso obbligo di procedere al necessario adeguamento.

Al riguardo, considerato che l'individuazione delle predette misure di adeguamento può comportare delle difficoltà anche notevoli, di recente è stato pubblicato dall'INAIL un documento tecnico per l'adeguamento di motocoltivatori e motozappatrici ai requisiti di sicurezza di cui all'[allegato V al D.Lgs. 81/08](#), al quale hanno fornito il loro contributo tutte le parti direttamente o indirettamente coinvolte.

Il [documento](#) in questione, consultabile sul sito internet dell'INAIL alla pagina dedicata alle linee guida: (http://sicurezzasullavoro.inail.it/CanaleSicurezza/DettaglioNews/UCM_104074.html), fornisce tutti gli elementi tecnici necessari per l'adeguamento ai citati requisiti di sicurezza dell'intera gamma di motocoltivatori e motozappatrici oggi in esercizio. Infatti, detto documento specifica le misure tecniche che i datori di lavoro e i lavoratori autonomi devono mettere in atto ai fini dell'adeguamento ai requisiti di sicurezza di cui all'[allegato V al D.Lgs. 81/08](#) dei motocoltivatori condotti a mano con coltivatori rotativi, di motozappatrici e di motozappatrici con ruote motrici usate in agricoltura, foreste, manutenzione del verde e giardinaggio. Il documento è applicabile alle macchine che sono state costruite antecedentemente al 21 settembre 1996, data di entrata in vigore del DPR 459/96. Sulla base di quanto precede, si ritiene che le indicazioni fornite nel documento citato, in quanto rappresentano l'attuale stato delle conoscenze tecnologiche, possano costituire un valido riferimento tecnico, del quale tutti i soggetti obbligati possono avvalersi ai fini dell'assolvimento degli adempimenti previsti.

Si confida in una capillare diffusione della presente ai soggetti a qualsivoglia titolo interessati.

Il Dirigente - Dr.ssa Carla Antonucci

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Onelli

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VI

Circolare n. 45/2013 del 24/12/2013

Differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole

Oggetto: *Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'[articolo 73, comma 5](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni"* - Differimento del "termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole", di cui all'[Accordo 22 febbraio 2012](#), n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 - Chiarimenti.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti allo scrivente in merito all'applicazione dell'[Accordo 22 febbraio 2012](#), tenuto conto delle Circolari n. [12/2013](#) e n. [21/2013](#) di questo Ministero, nonché del differimento al 22 marzo 2015 "dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole" in attuazione dell'articolo 45-bis, comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, su conforme parere della Commissione di cui all'[Allegato A, punto 11](#) dello stesso Accordo, e d'intesa con la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.

1. ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È DIFFERITO IL TERMINE PER L'ENTRATA IN VIGORE DELL'OBBLIGO IM ABILITAZIONE

Il differimento al 22 marzo 2015 *“dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole”* è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al [punto 1, dell'Allegato A dell'Accordo 22 febbraio 2012](#) in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale.

2. RICONOSCIMENTO DEI CORSI EFFETTUATI DI CUI AL PUNTO 9.1 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012

Limitatamente alle sole *“macchine agricole”* sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22 marzo 2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere [a\)](#), [b\)](#) e [c\)](#) del [punto 9.1 dell'Accordo 22 febbraio 2012](#). I corsi di cui alle precedenti lettere [b\)](#) e [c\)](#) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al [punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012](#) entro 24 mesi a partire dal 22 marzo 2015.

3. POSSESSO DELL'ESPERIENZA DOCUMENTATA DI CUI AL [PUNTO 9.4 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012](#)

L'esperienza documentata almeno pari a due anni deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al [punto 6 dell'Accordo 22 febbraio 2012](#) deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.

4. TERMINE DI VALIDITÀ DELLA NORMA TRANSITORIA DI CUI AL [PUNTO 12 DELL'ACCORDO 22 febbraio 2012](#)

I lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 sono incaricati dell'uso delle sole *“macchine agricole”* devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Paolo ONELLI

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Div. VI

Circolare n. 34/2014 del 23/12/2014

Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali

Oggetto: *“Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali” ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.*

Il percorso formativo previsto dall'[Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012](#) è stato strutturato in moduli teorici e pratici ed è finalizzato a garantire che gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di lavoro individuate al [punto 1, della lettera A\) dell'allegato A](#) dell'Accordo siano edotti sulle tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza dette attrezzature. Nei moduli pratici dei percorsi formativi i partecipanti al corso devono utilizzare le attrezzature di lavoro effettuando pratiche operative significative e in condizioni ed ambienti particolarmente rappresentativi delle effettive situazioni di lavoro.

In relazione a ciò e con particolare riferimento alle attrezzature di cui all'oggetto, risulta fondamentale la definizione dettagliata di tutte le possibili variabili che possono intervenire alterando in maniera anche significativa le condizioni di esecuzione delle esercitazioni previste nei moduli pratici specifici, quali le caratteristiche geotecniche e morfologiche dell'area di cui all'[Allegato I](#) dell'Accordo del 22 febbraio 2012, le caratteristiche tecniche delle attrezzature portate o trainate, ecc..

Pertanto, ai fini di una coerente ed omogenea applicazione degli obblighi dettati dall'Accordo del 22 febbraio 2012 per le attrezzature dell'[Allegato VIII](#) dello stesso Accordo, sono state predisposte dall'INAIL, per il tramite del GdL *“Adeguamento dei trattori agricoli o forestali”*, su conforme parere della Commissione di cui al [punto 11](#) dell'Accordo suddetto, le allegate *“Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali”*. Dette istruzioni, la cui applicazione assume carattere volontario, non si sostituiscono a quanto indicato nell'[Allegato VIII](#) all'Accordo sopra citato, rappresentando unicamente un utile atto di indirizzo per i soggetti formatori.

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Paolo Onelli)

Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.

Ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.

Presentazione

Nella seduta del 22 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'[Accordo concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni](#).

Il percorso formativo previsto dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012, di seguito denominato Accordo, è stato strutturato in moduli teorici e pratici ed è finalizzato a garantire che gli operatori addetti all'uso delle attrezzature di lavoro individuate al [punto 1, della lettera A\) dell'allegato A](#) dell'Accordo di cui sopra siano edotti sulle tecniche operative adeguate per utilizzare in condizioni di sicurezza dette attrezzature.

Nell'articolazione del percorso formativo un ruolo fondamentale è riservato al modulo pratico, durante il quale i partecipanti al corso dovranno utilizzare le attrezzature di lavoro effettuando pratiche operative significative e in condizioni ed ambienti particolarmente rappresentativi delle condizioni effettive di lavoro.

Sulla base di quanto precede, il presente documento, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo, intende illustrare nel dettaglio le condizioni e le modalità operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali. Vuole essere pertanto uno strumento per i soggetti formatori, gli organi di vigilanza e i soggetti per i quali sussiste l'obbligo di formazione specifica ai fini di una coerente ed omogenea applicazione sull'intero territorio nazionale degli obblighi dettati dall'Accordo.

Il presente documento, elaborato dalla "Commissione di cui all'Accordo" e dal "Gruppo di Lavoro INAIL per l'adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l'uso delle attrezzature di lavoro previste al [punto 2.4 della Parte II dell'Allegato V D.lgs. 81/08](#)", descrive ed illustra, anche con specifici dettagli tecnici, i contenuti dell'[Allegato VIII](#) dell'Accordo di che trattasi, ma non si sostituisce ad esso e la sua applicazione assume carattere volontario.

Premessa

Il trattore agricolo o forestale rientra tra le attrezzature di lavoro individuate nell'Accordo per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

Detto Accordo individua, inoltre, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L'abilitazione è richiesta per gli operatori ed i soggetti individuati all'[articolo 21](#) del D.Lgs. 81/08 (lavoratori autonomi, componenti l'impresa familiare, coltivatori diretti del fondo, soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, artigiani e piccoli commercianti).

1. Scopo

Il presente documento fornisce indicazioni operative per lo svolgimento dei **moduli pratici specifici** dei corsi di formazione per i lavoratori del settore agricolo addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali di cui all'[Allegato VIII](#) all'Accordo.

I valori numerici riferiti a grandezze e quote riportati nel testo hanno una tolleranza del 5%.

2. Riferimenti normativi

In questa sezione sono riportate le principali fonti regolamentari e normative di riferimento.

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada — supplemento ordinario alla G.U. n° 114 dei 18 maggio 1992 e successive modifiche.
- DPR 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - supplemento ordinario alla G.U. n° 303 del 28 dicembre 1992 e successive modifiche;
- Direttiva 2003/37/CE del 26 maggio 2003 relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, e abroga la direttiva 74/150/CEE. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 novembre 2004 — supplemento ordinario della G.U. — serie generale n° 88 del 16 aprile 2005. Tale direttiva è stata modificata dalle direttive del Consiglio 2004/66/CE e 2006/96/CE e dalle direttive 2005/13/CE, 2005/67/CE e 2010/22/UE della Commissione.
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 marzo 2005, n. 11. Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli rispetto al rischio di ribaltamento.
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 febbraio 2007, n. 03. Requisiti di sicurezza dei trattori agricoli o forestali - Applicazione di dispositivi di protezione per il conducente in caso di ribaltamento.
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) e modificata dal Regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva 2009/127/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- [Accordo dei 22 febbraio 2012](#) ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il

Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'[articolo 73, comma 5](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 47 del 12 marzo 2012.

- Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti Prot. 4857 del 22/02/2013. Categorie di patenti richieste per la guida di macchine agricole ed operatrici.
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [n. 12 dell'11 Marzo 2013](#) - Chiarimenti relativi all'Accordo Stato-Regioni del 22 Febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [n. 21 del 10 giugno 2013](#) - Chiarimenti, tenuto conto della circolare n. 12/2013 di questo Ministero, in merito all'applicazione dell'Accordo del 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali [n. 45 del 24 dicembre 2013](#) - Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'[articolo 73, comma 5](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Differimento del "termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole", di cui all'Accordo 22 febbraio 2012, n. 53 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 45-bis, comma 2 della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 - Chiarimenti.

3. Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le seguenti definizioni:

1. **Ciclo di lavoro** - le fasi operative necessarie per lo svolgimento della funzione per la quale l'attrezzatura è stata progettata e realizzata dal fabbricante. Il ciclo di lavoro si compone delle seguenti fasi: posizionamento in configurazione di lavoro, operazione di campo, posizionamento in configurazione di trasporto.
2. **Ciclo di lavoro a vuoto** - ciclo di lavoro, come definito al [punto 1](#), in cui l'operazione di campo è effettuata con gli organi lavoranti in movimento ma senza che questi svolgano la specifica funzione (es. in caso di decespugliatore a braccio articolato, gli organi trincianti devono essere in movimento senza che vi sia azione di trinciatura di materiale vegetale).
3. **Lavoratore del settore agricolo** - lavoratore che effettua attività ricomprese tra quelle elencate all'articolo 2135 c.c. (come modificato dal D. Lgs. 18/05/2001, n. 228).
4. **Trattore agricolo o forestale** - qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
5. **Attrezzatura portata** - macchina operatrice direttamente applicata sul trattore che ne sopporta così il peso totale.
6. **Attrezzatura trainata** - macchina operatrice trainata dal trattore il cui peso è scaricato direttamente sul terreno attraverso ruote di appoggio.
7. **Attrezzatura semiportata** - macchina operatrice collegata al trattore il cui peso è in parte supportato dal trattore ed in parte scaricato direttamente sul terreno attraverso ruote di appoggio.

4. Requisiti minimi dei moduli pratici specifici

4.1 Requisiti dell'area

Le attività individuate nei moduli pratici specifici previsti al [punto 3 dell'Allegato VIII](#) all'Accordo devono essere effettuate all'interno di un'area costituita da:

1. un **piazzale** in piano, con fondo in asfalto o cemento o terra battuta o similari, avente superficie pari almeno a 300 m² e conformazione tale da garantire l'effettuazione in sicurezza delle manovre dei trattori equipaggiati con le attrezzature previste dalle esercitazioni di pratiche operative (vedi [punti 3.1.5](#) e [3.2.5 dell'Allegato VIII](#) all'Accordo). Detto piazzale dovrà essere sgombero di impianti o strutture (pali, alberi, manufatti, ecc.) che possano interferire con le manovre;
2. un **percorso di prova** deve:
 - essere prevalentemente pianeggiante, eventuali tratti non pianeggianti devono avere una pendenza non superiore al 10%;

- avere fondo in asfalto o cemento o terra battuta o similari;
- avere larghezza L non inferiore a 3 m, lunghezza non inferiore a 250 m ed essere costituito da tratti in rettilineo e in curva, di cui almeno una con raggio di curvatura " r " non inferiore a 12 m e sviluppo angolare " α " non inferiore a 90° (vedi fig.1);
- presentare, per un tratto non inferiore a 100 m, un restringimento di carreggiata la cui larghezza deve essere pari alla larghezza massima del complesso (trattore e attrezzatura collegata) aumentata di 50 cm;
- essere sgombero di impianti o strutture (pali, alberi, manufatti, ecc.) che possano interferire con la guida dei trattori equipaggiati con i rimorchi di cui ai [punti 3 e 4 del paragrafo 4.2](#).

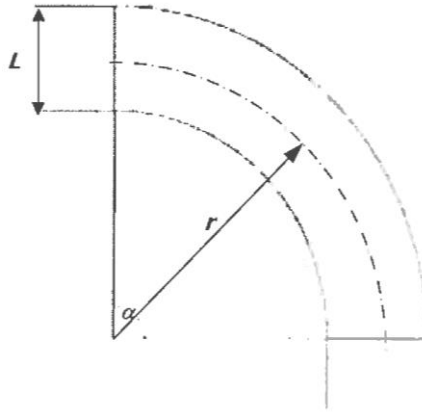


fig. 1 — rappresentazione schematica dei requisiti di curva minima

3. un **campo di prova** costituito da quattro aree di cui una in piano la cui pendenza trasversale media non deve essere superiore al 5% e tre con una pendenza trasversale media " p ", espressa in termini percentuali compresa fra i seguenti intervalli:
- a) $5\% < p \leq 10\%$
 - b) $10\% < p \leq 17\%$
 - c) $17\% < p \leq 25\%$

Le aree devono avere conformazione tale da garantire l'effettuazione delle lavorazioni previste nei paragrafi [4.3.5](#) e [4.4.5](#).

4.2 Disponibilità di trattori rimorchi ed attrezzature

Le attività individuate nei moduli pratici specifici previsti al [punto 3 dell'Allegato VIII](#) all'Accordo devono essere effettuate utilizzando i seguenti trattori a cingoli o a ruote, a seconda dell'abilitazione richiesta, rimorchi ed attrezzature:

1. trattore a 4 ruote motrici con trazione anteriore e differenziale inseribili manualmente, con potenza compresa fra 37 e 130 kW. Per le prove in piano il trattore deve essere dotato di sedile per passeggero;
2. trattore a cingoli con potenza compresa fra 37 e 130 kW;
3. rimorchio ad un asse con larghezza minima pari almeno a quella del trattore a cui è collegato;
4. rimorchio a due o più assi dotato di ralla, con larghezza minima pari almeno a quella del trattore a cui è collegato;
5. attrezzatura portata che determina sul trattore un carico laterale significativo (es. decespugliatore a braccio articolato, trinciatrice fuori carreggiata, falciatrice ad asse verticale fuori carreggiata, ecc.). A tale scopo è necessario che le caratteristiche tecniche del trattore (es. massa, potenza ecc.) corrispondano a quelle previste dal costruttore dell'attrezzatura nel manuale d'istruzioni. Deve essere inoltre verificato che la massa dell'attrezzatura portata sia almeno pari al 20 % della massa a vuoto del trattore e che l'incremento di massa sia compatibile con le masse tecnicamente ammissibili riportate nell'Allegato tecnico del trattore;
6. attrezzatura portata che determina sul trattore un carico anteriore significativo (es. caricatore frontale, ecc.). A tale scopo è necessario che le caratteristiche tecniche del trattore (es. massa, potenza ecc.) corrispondano a quelle previste dal costruttore dell'attrezzatura nel manuale d'istruzioni. Deve essere inoltre verificato che la massa dell'attrezzatura portata sia almeno pari al 25% della massa a vuoto del trattore e che l'incremento di massa sia compatibile con le masse tecnicamente ammissibili riportate nell'Allegato tecnico del trattore;
7. attrezzatura portata che determina sul trattore una condizione di carico posteriore significativo (es. irroratrice, seminatrice, spandiconcime, ecc.). A tale scopo è necessario che le caratteristiche tecniche del trattore (es. massa, potenza ecc.) corrispondano a quelle previste dal costruttore dell'attrezzatura nel manuale d'istruzioni. Deve essere inoltre verificato che la massa dell'attrezzatura portata sia almeno pari al 35% della massa a vuoto del trattore e che l'incremento di massa sia compatibile con le masse

tecnicamente ammissibili riportate nell'Allegato tecnico del trattore.

La scelta dei rimorchi e delle attrezzature di cui ai precedenti [punti da 3 a 7](#) deve essere effettuata sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante dei rimorchi e delle attrezzature relativamente al collegamento ed all'utilizzo in sicurezza con le tipologie di trattori adoperati.

I partecipanti alle attività pratiche dovranno utilizzare i seguenti dispositivi di protezione individuale in aggiunta a quelli già previsti dal costruttore dei trattori, dei rimorchi e delle attrezzature utilizzate:

- indumenti di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
- scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
- guanti contro le aggressioni meccaniche.

4.3. Modulo pratico per trattori a ruote

Ai fini dell'effettuazione del modulo pratico di cui al [punto 3.1 dell'Allegato VIII](#) all'Accordo devono essere utilizzati trattori, rimorchi ed attrezzature rispondenti ai requisiti individuati al [paragrafo 4.2](#) del presente documento. Le attività di cui ai successivi paragrafi [da 4.3.1 a 4.3.4](#) devono essere svolte dall'istruttore alla presenza di un gruppo massimo di 6 discenti. Le esercitazioni di cui ai successivi [paragrafi 4.3.5 e 4.3.6⁶](#) devono essere condotte dall'istruttore per ogni singolo discente.

4.3.1 Individuazione dei componenti principali (rif. 3.1.1 Allegato VIII all'Accordo)

L'individuazione dei componenti principali costituenti il trattore che hanno rilevanza ai fini della sicurezza deve essere eseguita sul piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#). Durante questa fase l'istruttore deve individuare sul trattore e descrivere i seguenti componenti principali:

- struttura portante;
- organi di trasmissione;
- organi di propulsione;
- organi di direzione e frenatura;
- dispositivi di accoppiamento e azionamento delle attrezzature quali: dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato (ganci ed occhioni) e di traino del trattore; dispositivi di accoppiamento anteriore e posteriore per macchine operatrici portate con attacco a tre punti.

4.3.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza (rif. 3.1.2 Allegato VIII all'Accordo)

L'individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza deve essere eseguita sul piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#). Durante questa fase l'istruttore deve individuare sul trattore e descrivere il funzionamento dei seguenti dispositivi di comando e di sicurezza:

Dispositivi di comando:

- avviamento;
- acceleratore a pedale e a mano;
- arresto del motore;
- freno di servizio e di stazionamento;
- bloccaggio del differenziale;
- innesto e selezione della velocità della presa di potenza;
- sollevatore posteriore e anteriore (in cabina ed esterni);
- cambio di velocità;
- inversore di direzione;
- computer ed elettronica di bordo;
- prese idrauliche;
- frenatura di servizio e di stazionamento di macchine trainate.

Dispositivi di sicurezza:

- dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (struttura di protezione: telaio di protezione o cabina);
- sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza);
- protezioni di elementi mobili;
- protezione della presa di potenza;
- protezioni di parti calde;
- dispositivi di accesso al posto di guida;
- dispositivo retrovisore;
- dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa;
- segnalatore acustico;
- uscita di emergenza (in presenza di cabina).

4.3.3 Controlli pre-utilizzo (rif. 3.1.3 Allegato VIII all'Accordo)

La descrizione dei controlli pre-utilizzo deve essere eseguita sul piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#). Durante questa fase l'istruttore deve illustrare le modalità operative dei controlli visivi e funzionali che devono essere effettuati sul trattore prima di un utilizzo dopo un lungo periodo di inattività e prima di ogni utilizzo giornaliero.

⁶ Il punto 4.3.6 non esiste

I controlli pre-utilizzo dopo un lungo periodo di inattività devono essere finalizzati a verificare la funzionalità e/o l'integrità dei seguenti componenti:

- pneumatici (verifica della pressione e dello stato di usura);
- filtri abitacolo (verifica del grado di pulizia);
- impianto elettrico:
 - funzionamento presa di corrente di servizio a bordo;
 - funzionamento spie di indicazione;
 - stato di carica della batteria;
- dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva:
 - funzionamento ed integrità dei fari anteriori;
 - funzionamento ed integrità dei fari posteriori;
 - funzionamento luci di lavoro;
 - funzionamento indicatori di direzione;
 - funzionamento lampeggiante;
- fluidi di servizio:
 - livello e degrado olio motore;
 - livello e degrado olio idraulico e cambio;
 - livello e degrado olio differenziali e riduttori mozzi;
 - livello liquido refrigerante e anticongelante;
 - livello liquido per il lavaggio cristalli (in presenza di cabina).
- dispositivi di frenatura:
 - livello olio freni (ove presente la vaschetta);
 - funzionamento freni di servizio;
 - funzionamento freno di stazionamento/soccorso;
- presenza ed integrità dei dispositivi di comando e di sicurezza di cui al [punto 4.3.2](#).

Ai fini dell'effettuazione di alcuni dei predetti controlli è possibile fare riferimento al documento tecnico INAIL "Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali in ottemperanza agli obblighi previsti dall'[art. 71 comma 4 lettera a\) punto 2 e lettera b\)](#) del D.Lgs. 81/08".

I controlli prima di ogni utilizzo giornaliero devono essere finalizzati a verificare:

- perdite olio motore/cambio;
- perdite olio idraulico;
- corretto collegamento dell'attrezzatura;
- ingrassaggio trattore e attrezzatura;
- filtro aria (se usato in condizioni gravose).

4.3.4 Pianificazioni delle operazioni di campo ([rif. 3.1.4 Allegato VIII all'Accordo](#))

La pianificazione delle operazioni di campo deve essere effettuata nel campo di prova di cui al [paragrafo 4.1](#). Durante questa fase l'istruttore deve illustrare le procedure operative per eseguire in sicurezza gli accessi ai campi, le lavorazioni in pendenza, le lavorazioni in prossimità di ostacoli (ad esempio alberi, canali di scolo, ecc.) ed in particolari condizioni del terreno (terreno bagnato, innevato, presenza di paglia, stoppie ecc.).

4.3.5 Esercitazioni di pratiche operative

4.3.5.1 Guida del trattore su terreno in piano ([rif. 3.1.5.1 Allegato VIII all'Accordo](#))

Durante le esercitazioni è necessario che vi sia sempre un contatto diretto tra l'istruttore e colui che effettua la guida. A tal fine l'istruttore deve prendere posto sul sedile del passeggero per tutta la durata delle guide. Le esercitazioni prevedono:

- **guida del trattore senza attrezzature collegate** - la guida deve essere effettuata lungo il percorso di prova di cui al [paragrafo 4.1](#) ad una velocità non superiore a 20 km/h. Durante questa fase devono essere eseguite le operazioni di autodislocamento, inversione di marcia, rallentamento e arresto del trattore in condizioni di sicurezza. La guida deve essere effettuata in marcia avanti, per una distanza totale pari ad almeno 500 m, ed in retromarcia per almeno 50 m, prevedendo manovre di accostamento al bordo del percorso di prova effettuate in retromarcia;
- **manovra di accoppiamento attrezzature** - la manovra deve essere eseguita sul piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#) e deve prevedere l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie all'attacco e stacco di un'attrezzatura portata o semiportata e di un'attrezzatura trainata. Allo scopo possono essere utilizzati i rimorchi e le attrezzature individuate nei [punti da 3 a 7 del paragrafo 4.2](#);
- **guida con rimorchio ad uno e due assi** - la guida deve essere effettuata utilizzando i rimorchi di cui ai [punti 3 e 4 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con il rimorchio ad uno e due assi deve essere guidato lungo il percorso di prova di cui al [paragrafo 4.1](#) ad una velocità non superiore a 20 km/h. La guida deve essere effettuata con i rimorchi privi di carico. Durante questa fase devono essere eseguite le operazioni di autodislocamento, inversione di marcia, rallentamento e arresto del complesso in condizioni di sicurezza. La guida deve essere effettuata in marcia avanti, per una distanza totale pari ad almeno 500 m, e prevedendo manovre di accostamento al bordo del percorso di prova effettuate in retromarcia;
- **guida del trattore in condizioni di carico laterale** - La guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 5 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato

lungo il percorso di prova di cui al [paragrafo 4.1 punto 2](#). L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro, che può essere realizzato anche a vuoto (vedi definizioni di cui al [paragrafo 3](#)), e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa;

- **guida del trattore in condizioni di carico anteriore** - La guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 6 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato lungo il percorso di prova di cui al [paragrafo 4.1 punto 2](#). L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro (vedi definizione di cui al [paragrafo 3](#)), con un carico pari almeno al 70% del carico massimo previsto dal fabbricante dell'attrezzatura e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa;
- **guida del trattore in condizioni di carico posteriore** - La guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 7 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato lungo il percorso di prova di cui al [paragrafo 4.1 punto 2](#). L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro, che può essere realizzato anche a vuoto (vedi definizioni di cui al [paragrafo 3](#)), e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa.

4.3.5.2 Guida del trattore in campo (*rif. 3.1.5.2 Allegato VIII all'Accordo*)

Durante le esercitazioni è necessario che vi sia sempre un contatto audio indiretto e visivo diretto tra l'istruttore e colui che effettua la guida. L'istruttore non deve trovarsi a bordo del trattore. Il contatto audio indiretto deve essere ottenuto utilizzando un sistema in grado di garantire la comunicazione senza che colui che effettua la guida debba togliere le mani dai comandi del trattore (ad esempio sistema viva voce o dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare in trattori cabinati, dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare in trattori senza cabina). La visibilità diretta è considerata sufficiente nel caso in cui l'istruttore abbia una completa visione dell'area di lavoro del trattore per l'intera durata dell'esercitazione e comunque ad una distanza dall'area di lavoro tale da non determinare rischi per la sua sicurezza conformemente alle informazioni fornite dal fabbricante del trattore, del rimorchio e delle attrezzature.

Le esercitazioni prevedono:

- **guida del trattore senza attrezzature collegate** - la guida deve essere effettuata in salita, in discesa e parallelamente alle linee di livello all'interno dell'area del campo di prova, di cui al [punto 3 b\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 10% e non superiore al 17%). La guida deve essere effettuata per una distanza totale pari ad almeno 500 m e ad una velocità non superiore a 10 km/h;
- **guida con rimorchio ad uno e due assi** - la guida deve essere effettuata utilizzando i rimorchi di cui ai [punti 3 e 4 del paragrafo 4.2](#). La guida deve essere effettuata all'interno dell'area del campo di prova, di cui al [punto 3 a\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 5% e non superiore al 10%), in salita, in discesa, parallelamente alle linee di livello. La guida deve essere effettuata con i rimorchi privi di carico, per una distanza totale pari ad almeno 500 m e ad una velocità non superiore a 10 km/h;
- **guida del trattore in condizioni di carico laterale** - la guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 5 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato all'interno dell'area del campo di prova di cui al [punto 3 a\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 5% e non superiore al 10%). La guida deve essere effettuata parallelamente alle linee di livello con attrezzatura posta a monte e a valle. L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro, che può essere realizzato anche a vuoto (vedi definizioni di cui al [paragrafo 3](#)), e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa;
- **guida del trattore in condizioni di carico anteriore** - la guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 6 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato all'interno dell'area del campo di prova, di cui al [punto 3 a\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 5% e non superiore al 10%). L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro (vedi definizione di cui al [paragrafo 3](#)), con un carico pari almeno al 50% del carico massimo previsto dal fabbricante dell'attrezzatura e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa. Deve essere percorso un tratto in discesa con trazione anteriore inserita e un tratto in discesa con trazione anteriore disinserita. Durante le discese dovranno essere eseguite operazioni di frenatura fino ad un completo arresto in sicurezza del trattore;
- **guida del trattore in condizioni di carico posteriore** - la guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 7 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato all'interno dell'area del campo di prova, di cui al [punto 3 a\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 5% e non superiore al 10%). L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro, che può essere realizzato anche a vuoto (vedi definizioni di cui al [paragrafo 3](#)), e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa. Deve essere percorso un tratto in salita con trazione anteriore inserita e un tratto in salita con trazione anteriore disinserita. Durante le salite dovranno essere eseguite operazioni di frenatura fino ad un completo arresto del trattore e successiva ripartenza.

4.3.5.3 Messa a riposo del trattore (*rif. 3.1.6 Allegato VIII all'Accordo*)

Durante le esercitazioni è necessario che vi sia sempre un contatto diretto tra l'istruttore e colui che effettua la messa a riposo del trattore. A tal Fine l'istruttore deve prendere posto sul sedile del passeggero per tutta la durata delle esercitazioni.

Le esercitazioni prevedono il parcheggio del trattore all'interno di un'area delimitata del piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#) e l'effettuazione delle operazioni necessarie per evitare possibili usi non autorizzati e deterioramenti connessi con la messa a riposo per lunghi periodi.

4.4. Modulo pratico per trattori a cingoli

Ai fini dell'effettuazione del modulo pratico di cui al [punto 3.2 dell'Allegato VIII](#) all'Accordo devono essere utilizzati trattori, rimorchi ed attrezzature rispondenti ai requisiti individuati al [paragrafo 4.2](#) del presente documento. Le attività di cui ai successivi [paragrafi da 4.4.1 a 4.4.4](#) devono essere svolte dall'istruttore alla presenza di un gruppo massimo di 6 discenti. Le esercitazioni di cui ai successivi [paragrafi 4.4.5 e 4.4.6⁷](#) devono essere condotte dall'istruttore per ogni singolo discente.

4.4.1 Individuazione dei componenti principali (rif. 3.2.1 Allegato VIII all'Accordo)

L'individuazione dei componenti principali costituenti il trattore che hanno rilevanza ai fini della sicurezza deve essere eseguita sul piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#). Durante questa fase l'istruttore deve individuare sul trattore e descrivere i seguenti componenti principali:

- struttura portante;
- organi di trasmissione;
- organi di propulsione;
- organi di direzione e frenatura;
- dispositivi di accoppiamento e azionamento delle attrezzature quali: dispositivi meccanici di accoppiamento tra trattore e veicolo rimorchiato (ganci ed occhioni) e di traino del trattore; dispositivi di accoppiamento per macchine operatrici portate con attacco a tre punti.

4.4.2 Individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza (rif. 3.2.2 Allegato VIII all'Accordo)

L'individuazione dei dispositivi di comando e di sicurezza deve essere eseguita sul piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#). Durante questa fase l'istruttore deve individuare sul trattore e descrivere il funzionamento dei seguenti dispositivi di comando e di sicurezza:

Dispositivi di comando:

- avviamento;
- acceleratore a pedale e a mano;
- arresto del motore;
- freno di servizio e di stazionamento;
- innesto e selezione della velocità della presa di potenza;
- sollevatore posteriore e anteriore;
- cambio di velocità;
- inversore di direzione;
- computer ed elettronica di bordo;
- prese idrauliche;
- frenatura di servizio e di stazionamento di macchine trainate.

Dispositivi di sicurezza:

- dispositivo di protezione in caso di capovolgimento (struttura di protezione: telaio di protezione o cabina);
- sistema di ritenzione del conducente (cintura di sicurezza);
- protezioni di elementi mobili;
- protezione della presa di potenza;
- protezioni di parti calde;
- dispositivi di accesso al posto di guida;
- dispositivo retrovisore;
- dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa;
- segnalatore acustico;
- uscita di emergenza (in presenza di cabina).

4.4.3 Controlli pre-utilizzo (rif. 3.2.3 Allegato VIII all'Accordo)

La descrizione dei controlli pre-utilizzo deve essere eseguita sul piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#). Durante questa fase l'istruttore deve illustrare le modalità operative dei controlli visivi e funzionali che devono essere effettuati sul trattore prima di un utilizzo dopo un lungo periodo di inattività e prima di ogni utilizzo giornaliero.

I controlli pre-utilizzo dopo un lungo periodo di inattività devono essere finalizzati a verificare la funzionalità e/o l'integrità dei seguenti componenti:

- elementi meccanici dei cingoli;
- filtri abitacolo (verifica del grado di pulizia);
- impianto elettrico:
 - funzionamento presa di corrente di servizio a bordo;
 - funzionamento spie di indicazione;
 - stato di carica della batteria;
- dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva:
 - funzionamento ed integrità dei fari anteriori;

⁷ Il punto 4.4.6 non esiste

- funzionamento ed integrità dei fari posteriori;
- funzionamento luci di lavoro;
- funzionamento indicatori di direzione;
- funzionamento lampeggiante;
- fluidi di servizio:
 - livello e degrado olio motore;
 - livello e degrado olio idraulico e cambio;
 - livello e degrado olio differenziali e riduttori mozzi;
 - livello liquido refrigerante e anticongelante;
 - livello liquido per il lavaggio cristalli (in presenza di cabina).
- dispositivi di frenatura:
 - livello olio freni (ove presente la vaschetta);
 - funzionamento freni di servizio;
 - funzionamento freno di stazionamento/ soccorso;
- presenza ed integrità dei dispositivi di comando e di sicurezza di cui al [punto 4.4.2](#).

Ai fini dell'effettuazione di alcuni dei predetti controlli è possibile fare riferimento al documento tecnico INAIL "Controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei trattori agricoli o forestali in ottemperanza agli obblighi previsti dall'[articolo 71, comma 4, lettera a\), punto 2 e lettera b\)](#), del D.Lgs. 81/08".

I controlli prima di ogni utilizzo giornaliero devono essere finalizzati a verificare:

- perdite olio motore/cambio
- perdite olio idraulico
- corretto collegamento dell'attrezzatura
- ingrassaggio trattore e attrezzatura
- filtro aria (se usato in condizioni gravose).

4.4.4 Pianificazioni delle operazioni di campo ([rif. 3.2.4 Allegato VIII all'Accordo](#))

La pianificazione delle operazioni di campo deve essere effettuata nel campo di prova di cui al [paragrafo 4.1](#). Durante questa fase l'istruttore deve illustrare le procedure operative per eseguire in sicurezza gli accessi ai campi, le lavorazioni in pendenza, le lavorazioni in prossimità di ostacoli (ad esempio alberi, canali di scolo, ecc.) ed in particolari condizioni del terreno (terreno bagnato, innevato, presenza di paglia, stoppie ecc.).

4.4.5 Esercitazioni di pratiche operative

4.4.5.1 Guida del trattore su terreno in piano ([rif. 3.2.5.1 Allegato VIII all'Accordo](#))

Durante le esercitazioni è necessario che vi sia sempre un contatto audio indiretto e visivo diretto tra l'istruttore e colui che effettua la guida. L'istruttore non deve trovarsi a bordo del trattore. Il contatto audio indiretto deve essere ottenuto utilizzando un sistema in grado di garantire la comunicazione senza che colui che effettua la guida debba togliere le mani dai comandi del trattore (esempio sistema viva voce o dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare in trattori cabinati, dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare in trattori senza cabina). La visibilità diretta è considerata sufficiente laddove l'istruttore abbia una completa visione dell'area di lavoro del trattore per l'intera durata dell'esercitazione e comunque ad una distanza dall'area di lavoro tale da non determinare rischi per la sua sicurezza conformemente alle informazioni fornite dal fabbricante del trattore, del rimorchio e delle attrezzature.

Le esercitazioni prevedono:

- **guida del trattore senza attrezzature collegate** - la guida deve essere effettuata lungo il percorso di prova con superficie in terra battuta o similari di cui al [paragrafo 4.1](#) ad una velocità non superiore a 10 km/h. In caso di trattori dotati di sovra cingoli in gomma la superficie del percorso di prova potrà essere in asfalto o cemento. Durante questa fase devono essere eseguite le operazioni di autodislocamento, inversione di marcia, rallentamento ed arresto del trattore in condizioni di sicurezza. La guida deve essere effettuata in marcia avanti, per una distanza totale pari ad almeno 500 m, ed in retromarcia per almeno 50 m, prevedendo manovre di accostamento al bordo del percorso di prova effettuate in retromarcia;
- **manovra di accoppiamento attrezzature** - la manovra deve essere eseguita sul piazzale con superficie in terra battuta o similari di cui al [paragrafo 4.1](#) e deve prevedere l'effettuazione di tutte le operazioni necessarie all'attacco e stacco di un'attrezzatura portata o semiportata e di un'attrezzatura trainata. Allo scopo possono essere utilizzati i rimorchi o le attrezzature individuate nei [punti da 3 a 7 del paragrafo 4.2](#). In caso di trattori dotati di sovra cingoli in gomma la superficie del piazzale potrà essere in asfalto o cemento;
- **guida con rimorchio ad uno e due assi** - la guida deve essere effettuata utilizzando i rimorchi senza carico di cui ai [punti 3 e 4 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con il rimorchio ad uno e due assi deve essere guidato lungo il percorso di prova con superficie in terra battuta o similari di cui al [paragrafo 4.1](#) ad una velocità non superiore a 10 km/h. In caso di trattori dotati di sovra cingoli in gomma la superficie del percorso di prova potrà essere in asfalto o cemento. Durante questa fase devono essere eseguite le operazioni di autodislocamento, inversione di marcia, rallentamento e stazionamento. La guida deve essere effettuata in marcia avanti, per una distanza totale pari ad almeno 500 m, e prevedendo manovre di accostamento al bordo del percorso di prova effettuate in retromarcia;
- **guida del trattore in condizioni di carico laterale** - la guida deve essere effettuata utilizzando una delle

attrezzature di cui al [punto 5 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato all'interno dell'area in piano del campo di prova di cui al [paragrafo 4.1](#). L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro, che può essere realizzato anche a vuoto (vedi definizioni di cui al [paragrafo 3](#)), e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa;

- **guida del trattore in condizioni di carico posteriore** - la guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 7 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato all'interno dell'area in piano del campo di prova di cui al [paragrafo 4.1](#). L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro, che può essere realizzato anche a vuoto (vedi definizioni di cui al [paragrafo 3](#)), e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa.

4.4.5.2 Guida del trattore in campo (rif. 3.2.5.2 Allegato VIII all'Accordo)

Durante le esercitazioni è necessario che vi sia sempre un contatto audio indiretto e visivo diretto tra l'istruttore e colui che effettua la guida. L'istruttore non deve trovarsi a bordo del trattore. Il contatto audio indiretto deve essere ottenuto utilizzando un sistema in grado di garantire la comunicazione senza che colui che effettua la guida debba togliere le mani dai comandi del trattore (esempio sistema viva voce o dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare in trattori cabinati, dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare in trattori senza cabina). La visibilità diretta è considerata sufficiente nel caso in cui l'istruttore abbia una completa visione dell'area di lavoro del trattore per l'intera durata dell'esercitazione e comunque ad una distanza dall'area di lavoro tale da non determinare rischi per la sua sicurezza conformemente alle informazioni fornite dal fabbricante del trattore, del rimorchio e delle attrezzature.

Le esercitazioni prevedono:

- **guida del trattore senza attrezzature collegate** - la guida deve essere effettuata in salita, in discesa e parallelamente alle linee di livello all'interno dell'area del campo di prova di cui al [punto 3 c\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 17% e non superiore al 25%). La guida deve essere effettuata per una distanza totale pari ad almeno 500 m ad una velocità non superiore a 10 km/h;
- **guida con rimorchio ad uno e due assi** - la guida deve essere effettuata utilizzando i rimorchi di cui ai [punti 3 e 4 del paragrafo 4.2](#). La guida deve essere effettuata all'interno dell'area del campo di prova di cui al [punto 3 b\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 10% e non superiore al 17%), in salita, in discesa, parallelamente alle linee di livello. La guida deve essere effettuata con i rimorchi privi di carico, per una distanza totale pari ad almeno 500 m ad una velocità non superiore a 10 km/h;
- **guida del trattore in condizioni di carico laterale** - la guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 5 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato all'interno dell'area del campo di prova di cui al [punto 3 b\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 10% e non superiore al 17%). La guida deve essere effettuata parallelamente alle linee di livello con attrezzatura posta a monte e a valle. L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro, che può essere realizzato anche a vuoto (vedi definizioni di cui al [paragrafo 3](#)), e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa;
- **guida del trattore in condizioni di carico posteriore** - la guida deve essere effettuata utilizzando una delle attrezzature di cui al [punto 7 del paragrafo 4.2](#). Il trattore con l'attrezzatura collegata deve essere guidato all'interno dell'area del campo di prova di cui al [punto 3 b\) del paragrafo 4.1](#) (pendenza maggiore del 10% e non superiore al 17%). L'attrezzatura deve essere utilizzata per il tempo necessario a realizzare un ciclo di lavoro, che può essere realizzato anche a vuoto (vedi definizioni di cui al [paragrafo 3](#)) e conformemente alle indicazioni fornite dal fabbricante della stessa. Deve inoltre essere percorso un tratto in salita durante il quale devono essere eseguiti esercizi di frenatura fino ad un completo arresto del trattore e successiva ripartenza.

4.4.5.3 Messa a riposo del trattore (rif. 3.2.6 Allegato VIII all'Accordo)

Durante le esercitazioni è necessario che vi sia sempre un contatto audio indiretto e visivo diretto tra l'istruttore e colui che effettua la guida. L'istruttore non deve trovarsi a bordo del trattore. Il contatto audio indiretto deve essere ottenuto utilizzando un sistema in grado di garantire la comunicazione senza che colui che effettua la guida debba togliere le mani dai comandi del trattore (ad esempio sistema viva voce o dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare in trattori cabinati, dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare in trattori senza cabina). La visibilità diretta è considerata sufficiente nel caso in cui l'istruttore abbia una completa visione dell'area di lavoro del trattore per l'intera durata dell'esercitazione e comunque ad una distanza dall'area di lavoro tale da non determinare rischi per la sua sicurezza conformemente alle informazioni fornite dal fabbricante del trattore, del rimorchio e delle attrezzature.

Le esercitazioni prevedono il parcheggio del trattore all'interno di un'area delimitata del piazzale di cui al [paragrafo 4.1](#) e l'effettuazione delle operazioni necessarie per evitare possibili usi non autorizzati e deterioramenti connessi con la messa a riposo per lunghi periodi.

Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.

Su conforme parere del G.d.L. istituito presso questo Ministero, costituito da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Coordinamento tecnico delle Regioni e dell'INAIL, allo scopo di fornire le Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del [Decreto Interministeriale 22 luglio 2014](#), sono state elaborate ed approvate le Istruzioni riportate in Allegato.

IL DIRETTORE GENERALE Paolo Onelli

Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014

CAPO I

Spettacoli musicali, cinematografici e teatrali

1. Campo di applicazione

L'[articolo 1 del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014](#), di seguito denominato DI, individua quale campo di applicazione le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee, di seguito denominate OT, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali. Sono comprese, nelle suddette attività anche quelle di allestimento e disallestimento con impianti luci, audio, video e in generale scenotecnici e le lavorazioni accessorie correlate, quali ad esempio: carico, scarico e movimentazione delle attrezzature. Non sono pertanto comprese dall'applicazione delle previsioni del DI le attività che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio delle OT.

Per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali si intendono gli eventi di intrattenimento in genere che si avvalgono di OT.

Sono escluse dall'applicazione del DI e dall'applicazione del [Capo I del Titolo IV](#) del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominato d.lgs. n. 81 del 2008:

- il montaggio e lo smontaggio di pedane di altezza fino a 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Si tratta di pedane per lo più modulari, assemblate in varie combinazioni e che realizzano superfici calpestabili che non implicano lavori in quota ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008.
- il montaggio e lo smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri. Gli aspetti dimensionali si riferiscono alla OT nella sua interezza ovvero comprensiva degli elementi di sostegno con appoggio al pavimento. Tali OT sono caratterizzate da semplicità costruttiva e da limitate dimensioni, le cui fasi di realizzazione si svolgono in maniera prevalente senza esporre i lavoratori all'effettuazione di lavori in quota. Per analogia si intende escluso anche il montaggio e lo smontaggio effettuato al suolo o sul piano del palco di travi, sistemi di travi o graticci che vengono portati e mantenuti in quota mediante dispositivi di sollevamento appesi a punti di ancoraggio fissi in strutture permanenti, specificamente destinate (teatri, palazzotti dello sport, ecc.) ad ospitare gli spettacoli di cui sopra.
- il montaggio e lo smontaggio di OT prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m misurati all'estradosso. Si tratta di OT in cui tutti i componenti sono forniti dal fabbricante, ivi comprese le istruzioni di montaggio e smontaggio di detti componenti secondo configurazioni predefinite.

2. Particolari esigenze

L'[articolo 2](#) del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Esigenze che hanno condotto all'emanazione dello stesso DI ai fini dell'applicabilità del [Titolo IV](#) del d.lgs. n. 81 del 2008.

3. Terminologia e definizioni

3.1 Cantiere

E' il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali.

3.2 Opere Temporanee

Le OT considerate in questo documento sono prevalentemente:

- temporanee;
- modulari;
- montabili/smontabili;
- trasportabili;
- reimpiegabili.

Le OT risultano formate da un complesso di elementi prefabbricati collegati fra loro, ciascuno destinato ad una particolare funzione e tutti insieme coordinati in vista di una funzionalità specifica (accoglienza della prestazione artistica, della proiezione cinematografica, della rappresentazione teatrale, dell'accoglienza del pubblico, supporto di attrezzature di sollevamento, di schermi video, di telecamere, di altoparlanti, luci, effetti speciali, ecc.).

I principali elementi prefabbricati utilizzabili sono:

- elementi tralicciati (ad esempio: torri e americane);
- elementi di ponteggi;
- elementi per tribune;
- elementi di raccordo e di giunzione;
- elementi di movimentazione (paranchi elettrici a catena, ecc.);
- ecc..

Il palco è l'OT sopra cui si svolge l'azione di esibizione/rappresentazione/intrattenimento. Il palco, realizzato mediante struttura metallica o di altro materiale, è generalmente costituito da una pedana (ovvero palcoscenico, eventualmente a gradoni con differenti livelli di altezza o inclinata) e dotato o meno di elementi di copertura. Se esistente, la copertura viene realizzata in opera, generalmente a terra e portata in quota con sistemi di sollevamento manuali o motorizzati; essa può essere utilizzata per il supporto delle attrezzature audio, video, luci e scenotecniche.

Il palco è solitamente ancorato mediante zavorre o altri sistemi.

Gli impianti luci e audio nonché gli altri materiali scenografici vengono sollevati ed appesi alla copertura o ad altro, direttamente oppure mediante una travatura reticolare denominata "*americana*". Tale travatura reticolare è montata su supporti (motorizzati o non, ad argano o a paranco, ecc.) che ne permettono la movimentazione in senso verticale e/o orizzontale.

La pedana può essere fissa, semovente ovvero dotata di ruote per consentire la contemporaneità di più fasi di lavoro. Questo sistema permette di separare l'area di appendimento delle strutture dall'area di allestimento della pedana e degli strumenti.

La pedana può essere dotata di sistemi idraulici atti a variare la conformazione della pedana stessa per esigenze scenografiche.

Le strutture di ausilio alla esibizione e di supporto a proiettori di luce, sistemi audio, schermi video, videocamere, regia, ecc., hanno forme diverse in relazione al tipo di struttura o attrezzatura che devono sostenere. Ad esempio:

- a torre per i proiettori di luce, sistemi audio, postazione regia e riprese video,
- ad intelaiatura controventata per il supporto di schermi video,
- a traliccio ad anello o lineare per sostenere l'apparato illuminotecnico o acustico, ecc.

Queste opere possono essere posizionate in qualsiasi zona del sito in cui si effettua lo spettacolo.

3.3 Committente

È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di montaggio e smontaggio di OT, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione.

Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli [articoli 90, 93, 99, 100 e 101](#) del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all'[articolo 89](#) del d.lgs. 81 del 2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l'obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all'[articolo 93, comma 2](#), del d.lgs. 81 del 2008.

Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione dell'OT di cui all'[Allegato I](#) del DI e le documentazioni e le certificazioni dell'opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.

4. Luogo o sito dello spettacolo

Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l'evento sono:

Al coperto:

- teatri
- palazzetti

All'aperto:

- piazze
- stadi

- tendostrutture
- ecc.
- parchi
- ecc.

Le caratteristiche delle OT, degli impianti da montare e delle attrezzature da utilizzare devono essere valutate in funzione delle caratteristiche del sito in cui si svolgerà l'evento.

È pertanto necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito, quali ad esempio:

- dimensioni del luogo di installazione della OT in relazione alla movimentazione in sicurezza degli elementi della stessa e delle relative attrezzature necessarie;
- portanza del terreno e della pavimentazione relativa al luogo dell'installazione, in relazione alle sollecitazioni indotte dalla OT e durante le fasi di allestimento e disallestimento della stessa;
- strutture preesistenti dedicate all'ancoraggio di americane o dispositivi simili o di idonei punti di ancoraggio se questi non sono presenti, corredate da documentazione indicante le caratteristiche dei carichi massimi sospesi ammissibili.
- caratteristiche di sicurezza degli impianti già presenti.

Il proprietario/gestore del luogo o sito dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche del sito di cui all'[Allegato I](#) del DI e metterla a disposizione del committente.

5. Misure preventive

Gli [articoli 3](#) e [4](#) del DI riportano le modalità applicative dei precetti del [Capo I](#) e [II del Titolo IV](#) del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle OT. Oltre a quanto già espresso nei [punti 3](#) e [4](#) precedenti riveste particolare importanza quanto di seguito riportato.

5.1 Valutazione idoneità delle imprese

Il committente ha il preciso obbligo di verificare preliminarmente all'affidamento dei lavori l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi a cui intende affidare i lavori. Per le attività che rientrano nel campo di applicazione del DI detta valutazione può essere svolta, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[Allegato XVII](#) del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di subappalti o contratti d'opera, per le imprese affidatarie valgono gli obblighi di cui all'[articolo 97](#) d.lgs. n. 81 del 2008.

Le imprese straniere possono dimostrare al Committente la loro idoneità tecnico professionale mediante l'utilizzo del modello riportato nell'[Allegato II](#) del DI.

5.2 Contenuti minimi dei piani della sicurezza

L'[Allegato III](#) del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazioni di cui all'[Allegato III](#) trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al [decreto interministeriale 9 settembre 2014](#).

Nel caso in cui le OT abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all'[articolo 1, comma 3](#) del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'[articolo 26](#) del d.lgs. n. 81 del 2008.

5.3 Realizzazione della OT e lavori in quota

I lavori di montaggio, smontaggio, allestimento e disallestimento di una OT possono essere svolti senza l'ausilio di opere provvisorie diverse dalla stessa OT qualora la stessa OT sia in grado di permettere di svolgere le attività lavorative in condizioni di sicurezza mediante l'utilizzo di DPI o di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. È necessario che nella documentazione di progetto della OT, contestualmente all'esplicitazione delle procedure di lavoro, vengano individuati i punti di ancoraggio che permettono il corretto utilizzo dei DPI o dei sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.

Le altre disposizioni di cui al [Capo II del Titolo IV](#) del d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto applicabili, rimangono comunque vigenti.

In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio della OT:

- avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto relativo al sito di realizzazione dell'evento
- avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)
- sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati
- venga effettuato sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori al fine di garantire la corrispondenza di ogni configurazione strutturale prevista nel progetto
- sia garantito il controllo e la manutenzione degli elementi delle OT secondo le informazioni fornite dal produttore degli stessi allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti la OT deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore della stessa OT costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'[Allegato XIX](#) del d.lgs. n. 81 del 2008.

6. Requisiti formativi

Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l'informazione di cui agli [articoli 36](#) e [37](#) del d.lgs. n. 81 del 2008. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all'[Accordo Stato-Regioni e provincie](#)

Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011.

Per ogni evento devono essere identificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012. Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per alcune categorie di lavoratori.

- **Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di III categoria (in particolare DPI anticaduta)**
Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'articolo 77, comma 4, lettera h) del d.lgs. n. 81 del 2008, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell'articolo 77, comma 5, lettera a) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all'Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale obbligo.
- **Formazione e addestramento all'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi dell'Allegato XXI del d.lgs. 81 del 2008)**
L'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi richiede una specifica formazione di cui all'Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008.
- **Formazione e addestramento ai montaggio della O.T.**
I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio delle opere temporanee sono soggetti agli obblighi formativi di cui all'Allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di utilizzo di elementi non rientranti tra quelli facenti parte delle autorizzazioni ministeriali di cui all'articolo 131 del d.lgs. n. 81 del 2008, è necessario che venga erogata da parte del datore di lavoro una ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, finalizzati all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio, smontaggio e trasformazione delle OT.
- **Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza**
I lavoratori designati per i compiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l'articolo 37, comma 9 del medesimo decreto.
- **Formazione e addestramento all'utilizzo di attrezzature di lavoro particolari**
L'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma di lavoro mobile elevabile o di carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui all'Accordo Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012.

CAPO II Manifestazioni fieristiche

1. Campo di applicazione

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Capo II del DI concerne le disposizioni relative all'attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee utilizzate nelle manifestazioni fieristiche. Tali disposizioni si applicano esclusivamente alle fasi di montaggio e smontaggio di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee, configurandosi un'attività assimilabile a quella cantieristica. Sono escluse dal campo di applicazione le strutture allestitivo aventi un ridotto sviluppo in altezza, inferiori a 6,50 m o aventi, nel caso delle strutture allestitivo biplanari, il secondo livello di contenute dimensioni, inferiore a 100 m². Sono anche escluse le tendostrutture con un'altezza all'estradosso fino a 8,50 m e strutturalmente indipendenti, fornite dal fabbricante sotto forma di kit con dettagliate indicazioni circa configurazioni e carichi massimi. Se nel contesto di manifestazioni fieristiche vengono allestite specifiche opere temporanee destinate a spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, per queste trova applicazione il Capo I del DI.

2. Particolari esigenze

L'articolo 7 del DI elenca le particolari esigenze che caratterizzano le attività di montaggio e smontaggio delle strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee. Esigenze che hanno condotto all'emanazione dello stesso DI ai fini dell'applicabilità del TITOLO IV del d.lgs. n. 81 del 2008.

3. Terminologia del settore e definizioni

3.1 Terminologia del settore

L'articolo 5 del DI riporta le definizioni in uso nel settore fieristico.

3.2 Cantiere

È il luogo ove si svolgono le attività di montaggio e smontaggio della singola struttura allestitivo, tendostruttura o opera temporanea. All'interno di un quartiere fieristico vi possono essere più cantieri contemporaneamente, ognuno afferente ad un distinto committente.

3.3 Committente

È il soggetto che esercita concretamente i poteri decisionali e di spesa di cui è titolare, per conto del quale vengono realizzate le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.

Qualunque sia il tipo di organizzazione adottata per l'evento, il soggetto individuato quale committente è colui sul quale ricadono gli obblighi di cui agli articoli 90, 93, 99, 100 e 101 del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente ha la facoltà di avvalersi del responsabile dei lavori come definito all'articolo 89 del d.lgs. n. 81 del

2008 ed è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. Corre l'obbligo segnalare che la designazione dei coordinatori non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica degli obblighi richiamati all'[articolo 93, comma 2](#), del d.lgs. n. 81 del 2008.

Il committente raccoglie e mette a disposizione, dei soggetti interessati (progettista, coordinatori, ecc.) le informazioni concernenti il sito di installazione della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea di cui all'[Allegato IV](#) del DI e le eventuali documentazioni e le certificazioni della struttura allestitiva, tendostruttura o opera temporanea da tenere a disposizione degli utilizzatori, organi di vigilanza, ecc.. Le informazioni di cui sopra devono intendersi quale elenco necessario e non esaustivo.

4. Luogo o sito della manifestazione

Nella prassi comune le situazioni in cui avrà luogo l'installazione di strutture allestitiva, tendostrutture o opere temporanee sono:

- all'interno di una struttura organizzata, al chiuso o all'aperto;
- all'interno di un'area organizzata una tantum per il particolare evento.

Al fine della realizzazione delle strutture allestitiva, tendostrutture o opere temporanee è necessario individuare le principali caratteristiche tecniche del sito di installazione, ed almeno quelle riportate nell'[Allegato IV](#) al DI.

Il gestore del sito di installazione dovrà predisporre la documentazione riportante le suddette caratteristiche e metterla a disposizione del committente.

Il gestore/organizzatore, nella veste di datore di lavoro committente, verificata l'esistenza di interferenze fra le proprie attività e quelle dei cantieri in allestimento per conto degli espositori, deve anche predisporre e mettere a disposizione dei suddetti espositori il documento unico di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 26](#) del d.lgs. n. 81 del 2008 i cui contenuti minimi sono riportati nell'[Allegato V](#) del DI.

5. Misure preventive

L'[articolo 8](#) e [9](#) del DI riportano le modalità applicative dei precetti del [Capo I](#) e [II del Titolo IV](#) del d.lgs. n. 81 del 2008 in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano le attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitiva, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche. Oltre a quanto già espresso nei [punti 3](#) e [4](#) precedenti riveste particolare importanza quanto di seguito riportato.

5.1 Valutazione idoneità delle imprese

Il committente ha il preciso obbligo di verificare preliminarmente all'affidamento dei lavori l'idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed esecutrici nonché dei lavoratori autonomi a cui intende affidare i lavori di allestimento. Per le attività che rientrano nel campo di applicazione del DI detta valutazione può essere svolta, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[Allegato XVII](#) del d.lgs. n. 81 del 2008. Nel caso di subappalti o contratti d'opera, per le imprese affidatarie valgono gli obblighi di cui all'[articolo 97](#) del d.lgs. n. 81 del 2008.

Le imprese straniere possono dimostrare al Committente la loro idoneità tecnico professionale mediante l'utilizzo del modello riportato nell'[Allegato II](#) del DI.

5.2 Contenuti minimi dei piani della sicurezza

L'[Allegato VI](#) del DI elenca i contenuti minimi dei piani di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza in considerazione delle particolari esigenze che caratterizzano il settore oggetto delle presenti istruzioni. Con le indicazioni di cui all'[Allegato VI](#) trovano applicazione i modelli semplificati del piano operativo di sicurezza (POS) e del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui al [decreto interministeriale 9 settembre 2014](#).

Nel caso in cui le strutture allestitiva, tendostrutture o opere temporanee abbiano dimensioni contenute, tali da rientrare nelle esclusioni di cui all'[articolo 6, comma 3](#) del DI, le interferenze fra le varie attività lavorative debbono essere gestite mediante il coordinamento e la cooperazione dei datori di lavoro di cui all'[articolo 26](#) del d.lgs. n. 81 del 2008.

5.3 Realizzazione delle strutture allestitiva, tendostrutture o opere temporanee

Nel caso di montaggio o smontaggio di strutture allestitiva, tendostrutture o opere temporanee è prevista la possibilità di svolgere le attività senza l'installazione di una specifica recinzione dell'area di cantiere e di sostituire quest'ultima con un'apposita sorveglianza.

Le altre disposizioni di cui al [Capo II del Titolo IV](#) del d.lgs. n. 81 del 2008, per quanto applicabili rimangono comunque vigenti.

In particolare si evidenzia la necessità che il montaggio e lo smontaggio delle strutture allestitiva, tendostrutture o opere temporanee:

- tenga conto delle attività di trasporto e carico/scarico dei materiali, con la valutazione ed individuazione delle aree dedicate e delle attrezzature da utilizzare
- tenga conto degli altri eventuali cantieri attigui con i conseguenti fattori esterni interferenti
- tenga conto di eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante e per gli altri cantieri attigui
- avvenga secondo quanto previsto da uno specifico progetto

- avvenga secondo le relative procedure e/o istruzioni (vincoli, sequenze particolari, ecc.)
- sia effettuato da lavoratori appositamente formati, informati ed addestrati
- avvenga a seguito di adeguato controllo e manutenzione degli elementi costituenti le strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee, secondo le informazioni fornite dal produttore delle stesse, allo scopo di mantenere inalterate le caratteristiche tecniche dichiarate e la loro funzionalità. In particolare il controllo degli elementi costituenti le strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee deve essere effettuato prima di ogni montaggio. Oltre a quanto indicato dal costruttore delle stesse strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee costituiscono un pertinente riferimento, per quanto applicabili, le indicazioni contenute nell'[Allegato XIX](#) del d.lgs. n. 81 del 2008.

6. Requisiti formativi

Per tutti i lavoratori è obbligatoria la formazione e l'informazione di cui agli [articoli 36 e 37](#) del d.lgs. n. 81 del 2008. In particolare la formazione dei lavoratori deve avvenire con le modalità di cui all'[Accordo Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011](#).

Per ogni evento devono essere identificate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'[Accordo Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012](#). Nel seguito si elencano, in maniera esemplificativa e non esaustiva, i requisiti di formazione/addestramento obbligatori specifici per certe categorie di lavoratori del settore fieristico.

- **Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuate di III categoria (in particolare DPI anticaduta)**
Fermi restando gli obblighi di formazione ed addestramento specifici previsti dall'[articolo 77, comma 4, lettera h\)](#) del d.lgs. n. 81 del 2008, l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta richiede uno specifico addestramento ai sensi dell'[articolo 77, comma 5, lettera a\)](#) del medesimo Decreto. La frequenza ai corsi di cui all'[Allegato XXI](#) del d.lgs. n. 81 del 2008 è considerata assolvimento a tale obbligo,
- **Formazione specifica per la gestione delle situazioni di emergenza**
I lavoratori designati per i compiti di cui all'[articolo 18, comma 1, lettera b\)](#) del d.lgs. n. 81 del 2008, ricevono adeguata e specifica formazione secondo l'[articolo 37, comma 9](#) del medesimo decreto.
- **Formazione e addestramento all'utilizzo di attrezzature di lavoro particolari**
L'utilizzo di attrezzature che richiedono conoscenza e responsabilità particolari, ad esempio piattaforma di lavoro mobile elevabile o carrello elevatore semovente con conducente, richiede una specifica formazione di cui all'[Accordo Stato-Regioni e province Autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012](#).
- **Formazione e addestramento al montaggio di ponteggi prefabbricati**
I lavoratori addetti al montaggio/smontaggio di ponteggi prefabbricati sono soggetti agli obblighi formativi di cui all'[Allegato XXI](#) del d.lgs. n. 81 del 2008.

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Div. III (già Div. VI)

Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015

Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto - Chiarimenti

Con riferimento alle numerose richieste di chiarimento riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito l'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:

- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. E' opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorchè taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.

1. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Premesso che l'[articolo 74, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e smi "... intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro" e che l'[articolo 76, comma 1](#), del medesimo decreto

stabilisce che i “DPI devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992” ed infine che l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che “... si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossa o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza”, ne consegue che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI.

Da quanto sopra discende che tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:

- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

2. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE

Stante quanto riportato al punto 1 i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.

Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del *Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio*.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali -

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali

Il direttore generale – Paolo Onelli

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per il Mercato la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Il direttore generale – Gianfrancesco Vecchio

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Servizio Tecnico Centrale

Il presidente – Massimo Sessa

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Div. III (già Div. VI)

Circolare n. 5/2015 del 3/03/2015

Oggetto: Chiarimenti concernenti il [D.L. 11 aprile 2011](#), “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’[All. VII](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui [all’articolo 71, comma 13](#), del medesimo decreto legislativo”.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del [D.L. 11.4.2011](#), su conforme parere della Commissione di cui all’[Allegato III](#) dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni.

1. Attrezzature di lavoro costituite da più bombole

Si fa riferimento alle attrezzature di lavoro costituite da più bombole, rientranti nell’[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., collegate in parallelo ad un unico collettore in uscita per la fruizione del prodotto, che condividono gli stessi dispositivi di sicurezza, di protezione e di controllo. Al riguardo, considerato che la determinazione della tariffa per le verifiche periodiche è in funzione dell’energia immagazzinata (espressa in litri x bar), ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento ⁽¹⁾ (espressa in bar), per il calcolo della suddetta capacità, e quindi della relativa tariffa applicabile a questa tipologia di attrezzatura, si deve tener conto della somma dei volumi delle singole bombole. A titolo esemplificativo e non esaustivo rispondono alle attrezzature di lavoro di cui sopra le installazioni fisse costituite da complessi di bombole per lo stoccaggio di metano utilizzate nelle stazioni di rifornimento per autotrazione e per l'alimentazione di impianti di processo (vedere ad es. Fig. n. 1 e Fig. n. 2).

⁽¹⁾ Per “pressione di funzionamento” si intende la “pressione massima ammissibile PS” così come definita dalla direttiva 97/23/CE (PED)

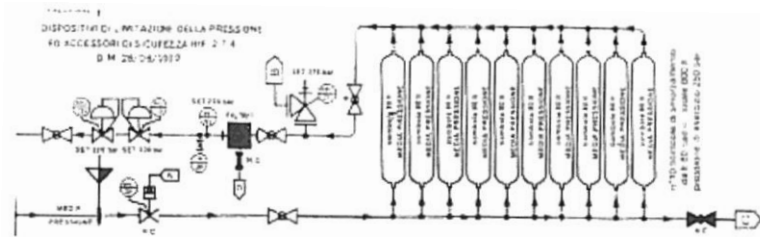


Fig. n. 1

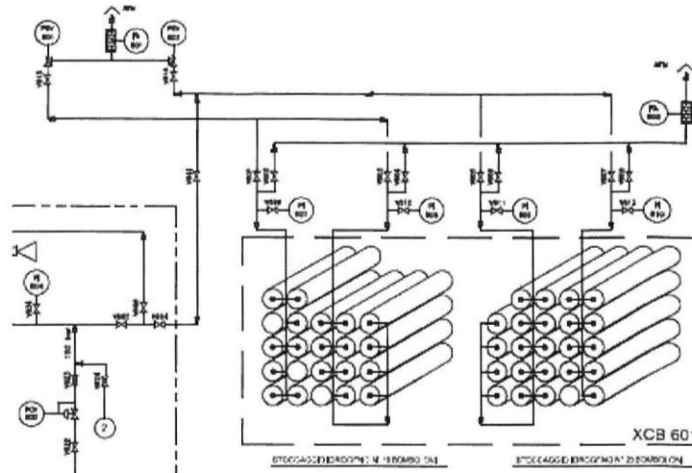


Fig. n. 2

2. **Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW e serbatoi di GPL**

Fermo restando quanto previsto al [punto 4 della Circolare n. 23/2012](#) di questo Ministero, si ribadisce che gli obblighi stabiliti dall'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'[articolo 69, comma 1, lettera a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e cioè a quelle attrezzature di lavoro **necessarie all'attuazione di un processo produttivo destinate ad essere usate durante il lavoro.**

3. **Decreto dirigenziale del 23.11.2012 "Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", adeguamento all'indice ISTAT delle tariffe**

Si comunica che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto dirigenziale del 23.11.2012, le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riportate in allegato al suddetto decreto dirigenziale, sono aggiornate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati rilevati al mese di ottobre 2014, pari a + 0,9%. Le tariffe adeguate all'indice ISTAT sono riportate nelle tabelle dell'[Allegato n. 1](#).

4. **Segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati**

In conformità all'[Allegato III del D.I. 11.04.2011](#) l'INAIL e le ASL, ovvero le ARPA, nei casi previsti, devono inviare tempestivamente le eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, proponendo nel contempo le possibili soluzioni oppure la sospensione o la cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati, a questo Ministero. Il Ministero per il tramite della Commissione di cui al decreto succitato, tenuto conto di quanto previsto al [punto 3 dell'Allegato III](#) del medesimo decreto, entro il periodo di validità quinquennale dell'abilitazione, può procedere al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei suddetti Soggetti Abilitati. Infine, a seguito delle suddette segnalazioni o nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei Soggetti Abilitati, acquisito il parere della Commissione, l'iscrizione nell'elenco dei Soggetti Abilitati emanato con decreto dirigenziale, viene sospesa con effetto immediato o nei casi di particolare gravità viene revocata con provvedimento dirigenziale adottato da questo Ministero di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero dello Sviluppo Economico. Al fine di fornire un utile contributo per l'individuazione delle eventuali segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti, è stata predisposta la tabella riportata nell'[Allegato n. 2](#) ed il Modello di cui all'[Allegato n. 3](#) per effettuare dette segnalazioni.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali

IL DIRETTORE GENERALE – Paolo Onelli

Ministero della salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE – Raniero Guerra

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE – Gianfrancesco Vecchio

ALLEGATO n. 1
ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE ALL'INDICE ISTAT
(articolo 1, comma 2) del decreto dirigenziale del 23 novembre 2012)

TARIFFE (°) PER LE VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DI CUI ALL'ALLEGATO VII DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 81/2008 e s.m.i.

TABELLA n. 1A		
Attrezzature di lavoro del gruppo SP - Sollevamento persone	Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonna	€ 334,99	€ 249,22
Ascensori e montacarichi da cantiere	€ 334,99	€ 249,22
Carri raccogli frutta	€ 259,31	€ 153,37
Scale aeree ad inclinazione variabile manuali	€ 309,76	€ 216,94
Scale aeree ad inclinazione variabile motorizzate	€ 334,99	€ 249,22
Ponti mobili sviluppabili a sviluppo verticale ad azionamento manuale	€ 309,76	€ 216,94
Ponti mobili sviluppabili ad azionamento motorizzato	€ 334,99	€ 249,22
Ponti sospesi manuali o motorizzati, compresi i relativi argani (t)	€ 309,76	€ 216,94

TABELLA n. 1B		
Attrezzature di lavoro del gruppo SC - Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga	Prima verifica periodica	Verif. periodica successiva alla prima
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso	€ 258,30	€ 153,37
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	€ 330,95	€ 209,87
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	€ 369,29	€ 257,30
Carrelli semoventi a braccio telescopico fisso dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	€ 440,93	€ 313,80
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole	€ 284,54	€ 185,66
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento materiali con sospensione del carico	€ 369,29	€ 257,30
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di una o più attrezzature intercambiabili che conferiscono la funzione di sollevamento persone	€ 394,52	€ 289,58
Carrelli semoventi a braccio telescopico girevole dotati di più attrezzature intercambiabili che conferiscono sia la funzione di sollevamento materiali che di sollevamento persone	€ 479,28	€ 361,22
Idroestrattori a carica continua (verifica di funzionamento)	€ 284,54	€ 185,66
Idroestrattori a carica discontinua (verifica di funzionamento)	€ 309,76	€ 216,94
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica di funzionamento)	€ 334,99	€ 249,22
Idroestrattori a carica continua (verifica a macchina smontata)	€ 225,01	€ 176,58
Idroestrattori a carica discontinua (verifica a macchina smontata)	€ 251,24	€ 208,86
Idroestrattori con solventi infiammabili (verifica a macchina smontata)	€ 276,47	€ 241,15

Attrezzature di lavoro del gruppo SC - Sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga	Prima verifica periodica	Verif. periodica successiva alla prima
Per ogni paniere di riserva (idroestrattori)	€ 135,21	€ 143,28
Argani e paranchi	€ 207,85	€ 121,08
Gru a struttura limitata fino a 500 kg (bandiera, mensola)	€ 259,31	€ 153,37
Gru a struttura limitata oltre 500 kg (bandiera, mensola)	€ 284,54	€ 185,66
Gru a ponte fino a 1.000 kg	€ 284,54	€ 185,66
Gru a ponte fino a 10 t	€ 309,76	€ 216,94
Gru a ponte oltre 10 t	€ 334,99	€ 249,22
Gru a portale a braccio fisso o girevole fino a 10 t	€ 334,99	€ 249,22
Gru a portale a braccio fisso o girevole oltre 10 t	€ 386,45	€ 312,79
Gru a cavalletto	€ 361,22	€ 280,50
Gru a torre	€ 361,22	€ 280,50
Gru a cavalletto per edilizia	€ 259,31	€ 153,37
Gru Derrik	€ 411,67	€ 345,08
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro fino a 3 t	€ 309,76	€ 216,94
Gru a braccio fisso o girevole montata su autocarro oltre 3 t	€ 361,22	€ 280,50
Autogru e simili fino a 10 t	€ 309,76	€ 216,94
Autogru e simili da 10 t fino a 50 t	€ 361,22	€ 280,50
Autogru e simili oltre 50 t	€ 411,67	€ 345,08
Gru di categoria non compresa nelle precedenti	€ 411,67	€ 345,08

TABELLA n. 1C

Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (1 di 2)	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	(²)	(³)	(⁴)	(⁵)
Recipienti gas e vapore d'acqua (litri x bar) (⁶)				
fino a 1000	€ 207,85	€ 221,98	€ 121,08	€ 121,08
oltre 1000 fino a 8000	€ 207,85	€ 221,98	€ 121,08	€ 153,37
oltre 8000 fino a 27000	€ 233,08	€ 242,16	€ 153,37	€ 185,66
oltre 27000 fino a 125000	€ 248,21	€ 284,54	€ 153,37	€ 216,94
oltre 125000 fino a 343000	€ 296,65	€ 385,44	€ 153,37	€ 249,22
oltre 343000 fino a 729000	€ 322,88	€ 450,01	€ 153,37	€ 280,50
oltre 729000 fino a 1331000	€ 386,45	€ 731,53	€ 185,66	€ 312,79
oltre 1331000 fino a 2197000	€ 398,56	€ 1.108,89	€ 185,66	€ 345,08
oltre 2197000 fino a 3375000	€ 411,67	€ 1.633,57	€ 185,66	€ 376,36
oltre 3375000 fino a 4913000	€ 436,90	€ 2.326,75	€ 216,94	€ 408,65
oltre 4913000 fino a 5832000	€ 501,47	€ 2.736,41	€ 216,94	€ 472,21
oltre 5832000	€ 565,04	€ 3.194,49	€ 216,94	€ 535,78
Generatori di vapore con superficie riscaldata fino a 300 mq (⁷)				
superficie riscaldata fino a 113 mq	€ 233,08	€ 244,18	€ 169,51	€ 249,22
superficie riscaldata oltre 113 fino a 197 mq	€ 284,54	€ 284,54	€ 185,66	€ 280,50
superficie riscaldata oltre 197 fino a 300 mq	€ 294,63	€ 326,92	€ 200,79	€ 312,79

TABELLA n. 1D				
Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: A) Recipienti gas e vapore, generatori di vapore, tubazioni. (2 di 2)	Prima verifica periodica		Verifica periodica successiva alla prima	
	(²)	(³)	(⁴)	(⁵)
Generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq (¹)				
producibilità fino a 12 t/h	€ 314,81	€ 326,92	€ 216,94	€ 280,50
producibilità da 12 t/h a 22 t/h	€ 324,90	€ 385,44	€ 216,94	€ 280,50
producibilità da 22 t/h a 37 t/h	€ 334,99	€ 454,05	€ 249,22	€ 328,93
producibilità da 37 t/h a 60 t/h	€ 345,08	€ 558,99	€ 249,22	€ 328,93
producibilità da 60 t/h a 90 t/h	€ 355,17	€ 684,10	€ 249,22	€ 328,93
producibilità da 90 t/h a 132 t/h	€ 366,27	€ 853,61	€ 280,50	€ 376,36
producibilità da 132 t/h a 186 t/h	€ 376,36	€ 1.070,55	€ 280,50	€ 376,36
producibilità da 186 t/h a 255 t/h	€ 386,45	€ 1.341,97	€ 280,50	€ 376,36
producibilità da 255 t/h a 342 t/h	€ 401,58	€ 1.683,01	€ 280,50	€ 376,36
producibilità da 342 t/h a 448 t/h	€ 411,67	€ 2.094,68	€ 312,79	€ 424,79
producibilità da 448 t/h a 579 t/h	€ 426,81	€ 2.603,22	€ 312,79	€ 424,79
producibilità da 579 t/h a 735 t/h	€ 453,04	€ 3.203,58	€ 312,79	€ 424,79
producibilità da 735 t/h a 921 t/h	€ 478,27	€ 3.919,97	€ 312,79	€ 424,79
producibilità da 921 t/h a 1141 t/h	€ 513,58	€ 4.764,50	€ 345,08	€ 472,21
producibilità da 1141 t/h a 1397 t/h	€ 565,04	€ 5.761,39	€ 345,08	€ 472,21
producibilità oltre 1397 t/h	€ 616,50	€ 5.761,39	€ 345,08	€ 472,21
Tubazioni				
Per ogni tubazione	€ 80,72		€ 55,50	€ 75,68

TABELLA n. 1E			
Attrezzature del gruppo GVR - Gas, Vapore, Riscaldamento: B) Impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 KW		Prima verifica periodica	Verifica periodica successiva alla prima
Impianti di riscaldamento oltre 116 KW		€ 361,22	€ 280,50

INSIEMI:

La tariffa per gli insiemi si ottiene sommando le singole tariffe delle attrezzature, rientranti nell'[allegato VII](#) del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., componenti l'insieme. Per insiemi, costituiti da almeno due attrezzature rientranti nel suddetto [allegato VII](#) e fino a un massimo di 10, di limitata complessità ([punto 4.2.3 dell'allegato II del D.L. 11 aprile 2011](#)) considerati come Unità indivisibile, ai costi finali si applica una riduzione del 20% sul costo complessivo.

TABELLA n. 1F	
Altre tariffe	Importo
Sopralluogo a vuoto	si applica l'importo minimo tra la tariffa della verifica dell'attrezzatura e l'importo corrispondente alla tariffa oraria per il tempo impiegato (compresi i trasferimenti)
Tariffa oraria per ogni operatore impegnato	€ 90,81

Note:

- (0) Le tariffe si intendono onnicomprensive di tutte le spese.
- (1) La tariffa si riferisce ai ponti sospesi sia manuali che motorizzati, sia di tipo leggero che di tipo pesante.
- (2) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature e attrezzature facenti parte di insiemi soggetti a verifica di messa in servizio (D.M. 329/04).
- (3) Prima verifica periodica nel caso di attrezzature facenti parte di insiemi non soggetti a verifica di messa in servizio (art. 5 D.M. 329/04).
- (4) Verifica periodica successiva alla prima consistente in verifica di funzionamento e/o interna.
- (5) Verifica periodica successiva alla prima comprensiva di verifica di funzionamento e/o interna e verifica di integrità.
- (6) Agli effetti della tariffa, i recipienti gas e vapore vengono distinti unicamente secondo l'energia immagazzinata (espressa in litri x bar) ottenuta moltiplicando la capacità (espressa in litri) per la pressione di funzionamento (espressa in bar). Per capacità di un recipiente si

intende quella totale indicata dai fabbricante. Per recipienti a più camere e diverse pressioni, nel detto prodotto si assumono la pressione massima di funzionamento e la capacità totale dei recipienti soggetti a verifiche, quest'ultima calcolata tenendo conto di quanto precisato al comma precedente.

- (7) Le tabelle relative ai generatori di vapore comprendono i seguenti generatori/forni:

Attrezzature di cui al [D.l. 11 aprile 2011- all'allegato II, punto 1.1.3](#)

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Lettera a) 2. Generatori di vapore d'acqua

Per superficie riscaldata si intende quella definita dal fabbricante. Nel computo della superficie riscaldata non si tiene conto della superficie dell'eventuale surriscaldatore, né di quella dell'eventuale economizzatore facente parte integrante della caldaia: va invece considerata, aggiungendola a quella del generatore, la superficie dell'eventuale economizzatore-vaporizzatore. Quando si tratta di caldaie valutate per la loro producibilità (t/h di vapore) per quest'ultima agli effetti della tariffa si assume quella dichiarata dal costruttore (carico massimo continuo).

Lettera a) 3. Generatori di acqua surriscaldata

Per i generatori di liquidi surriscaldati (capo I, titolo I, del decreto ministeriale 1° dicembre 1975) di superficie riscaldata maggiore di 300 mq, distinti in base alla potenzialità espressa in KW, 697,8 KW sono considerati equivalenti ad 1 t/h di vapore.

Lettera a) 6. Forni per le industrie chimiche ed affini

Per i forni facenti parte di impianti per la lavorazione di olii minerali (capo II, titolo I del D.M. 1° dicembre 1975) distinti in base alla potenzialità espressa in KW è fatto riferimento: ad una equivalenza di 697,8 KW per ogni t/h di vapore: ed alla fascia tariffaria per generatori di vapore con superficie riscaldata oltre 300 mq, restando inclusi nel primo scaglione della predetta fascia tutti i forni della potenzialità fino a 8373,6 KW.

ALLEGATO n. 2

Segnalazioni di comportamenti anomali ([punto 5.3. dell'Allegato III del D.l. 11.4.2011](#)) dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti

N.	Comportamento anomalo	Provvedimento proposto
1	Verifica effettuata entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta (di cui all' articolo 71, comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), senza incarico INAIL	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni
2	Violazione dell' articolo 3, comma 2, lettera b) del D.l. 11.4.2011 per applicazione di tariffe diverse di oltre il 15% (in eccesso o in difetto) rispetto a quelle definite dal decreto dirigenziale del 23.11.2012	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni
3	Violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità ed integrità per attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature dell' Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (ivi inclusi i controlli di cui all' articolo 71, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari)	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni e comunque fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata
4	Effettuazione di verifiche a mezzo di personale non indicato nella matrice delle competenze (se ne riporta di seguito un fac-simile)	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni
5	Mancato rinnovo della polizza assicurativa di cui alla lettera e) del punto 1 dell'Allegato I del D.l. 11.4.2011	Sospensione dall'elenco dei soggetti abilitati fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata
6	Violazione degli obblighi di indipendenza, imparzialità ed integrità per l'effettuazione della prima verifica periodica per attrezzature di lavoro per le quali il Soggetto Abilitato abbia svolto attività di certificazione di prodotto (punto 4, dell'Allegato I, del D.l. 11.4.2011)	Sospensione dall'elenco dei Soggetti Abilitati per un periodo di 60 giorni
7	Mancata comunicazione di variazione nello stato di diritto o di fatto di cui al decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernente l'elenco dei Soggetti Abilitati	Sospensione dall'elenco dei soggetti abilitati fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata
8	Mancato invio dei dati del registro informatizzato (punti 4.2 e 4.3 dell'Allegato III del D.l. 11.4.2011)	Sospensione dall'elenco dei soggetti abilitati fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata

L'Amministrazione si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, l'applicazione dei provvedimenti di sospensione o di cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati in casi diversi da quelli espressamente previsti dalla precedente tabella.

FACSIMILE MATRICE (n. 2 allegati)																															
ALLEGATO n. 1 - Elenco personale per Regioni e per Attrezzature (Matrice delle competenze)																															
VERIFICATORI					REGIONE/GRUPPO ATTREZZATURE				ATTREZZATURE																						
					Lombardia	Lazio	Abruzzo	Puglia	Gruppo SC					Gruppo SP						Gruppo GVR											
N.	titolo di studio	cognome	nome		SP-SC-GVR	SP-SC	SC-SP-GVR	SP (escluso f)	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b					
1	ing.	Tizio	Carlo	(1)																											
2	ing.	Caio	Ugo	(2)																											
3	ing.	Rossi	Andrea	(1)																											
4	ing.	Bianchi	Luigi	(2)																											
5	ing.	Verdi	Giorgio	(1)																											
6	ing.	Pippo	Giuseppe	(2)																											
7	ing.	Calò	Ciro	(1)																											
8	p.i.	Sempronio	Elio	(1)																											
9	ing. iunior	Tizio	Caio	(2)																											
10																															
11																															
numero verificatori per regione																															
ing.					Responsabile tecnico (1);										ing. Sostituto responsabile tecnico (2).																
Annotazioni					(1) dipendente/socio della Società (2) personale tecnico con contratto di collaborazione esclusiva con la Società				In relazione al gruppo SC: a)Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg b)Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg c)Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg d)Carrelli semoventi a braccio telescopico e)Idroestrattori a forza centrifuga					In relazione al gruppo SP: a)Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c)Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d)Porti sospesi e relativi argani e)Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere N.B. Le verifiche periodiche del punto f) possono essere effettuate solo da laureati in ingegneria (laurea quinquennale, vecchio ordinamento)					In relazione al gruppo GVR: a) Attrezzature a pressione 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione > di 0.5bar 2. generatori di vapore d'acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso 6. Forni per industrie chimiche e affini b) Insieme												
					Nota 1: In nero sono indicati i verificatori già riconosciuti.																										
					Nota 2: in rosso sono indicati i verificatori per i quali si chiede il riconoscimento per regione e per tipo di attività e/o la regione per la quale si chiede l'estensione.																										
					Nota 3: in blu sono indicati i verificatori già riconosciuti che sono stati redistribuiti in altre regioni.																										

ALLEGATO n. 2 - Elenco personale per Regioni e per Attrezzature (Matrice delle competenze)																											
VERIFICATORI CESSATI					REGIONE/GRUPPO ATTREZZATURE				ATTREZZATURE																		
					Lombardia	Lazio	Abruzzo	Puglia	Gruppo SC					Gruppo SP					Gruppo GVR								
N.	titolo di studio Cognome e nome	Data inserimento (mese/anno)	Data cessazione (mese/anno)		SP-SC-GVR	SP-SC	SC-SP-GVR	SP (escluso f)	a	b	c	d	e	a	b	c	d	e	f	a1	a2	a3	a4	a5	a6	b	
1	ing. Verdi Paolo		(1)																								
2	ing. Junior Re Carlo		(2)																								
3	p.i. Rossi Giulio		(2)																								
4																											
5																											
6																											
Annotazioni		(1) dipendente/socio della Società (2) personale tecnico con contratto di collaborazione esclusiva con la Società			In relazione al gruppo SC: a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200Kg d) Carrelli semoventi a braccio telescopico e) Idroestrattori a forza centrifuga				In relazione al gruppo SP: a) Scale aree ad inclinazione variabile b) Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato c) Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano d) Porti sospesi e relativi argani e) Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne f) Ascensori e montacarichi da cantiere N.B. Le verifiche periodiche del punto f) possono essere effettuate solo da laureati in ingegneria (laurea triennale, vecchio ordinamento)										In relazione al gruppo GVR: a) Attrezzature a pressione 1. Recipienti contenenti fluidi con pressione > di 0.5bar Generatori di vapore d'acqua 2. Generatori di acqua surriscaldata 3. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso 5. Forni per industrie chimiche e affini b) Insieme								
		Nota 1: In nero sono indicati i verificatori non più in servizio precedentemente alla presente istanza																									
		Nota 2: in rosso sono indicati i verificatori rimossi dal servizio con la presente istanza																									

ALLEGATO n. 3

MODELLO per l'effettuazione delle segnalazioni di comportamenti anomali dei Soggetti Abilitati nell'effettuazione delle verifiche periodiche, cui corrispondono specifici provvedimenti

Spett.Le

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali
- Div. III
00198 **ROMA**

Oggetto: Segnalazione comportamento anomalo di un soggetto abilitato allo svolgimento delle verifiche delle attrezzature di cui all'[articolo 71, comma 11](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Con riferimento al soggetto abilitato verificatore ¹ _____
abilitato con decreto dirigenziale del _____

Si segnala, per gli opportuni provvedimenti di competenza, ai sensi del [punto 5.3 dell'Allegato III del D.L. 11 aprile 2011](#), il comportamento anomalo del citato soggetto con particolare riferimento alle seguenti circostanze²:

Ai sensi del medesimo punto si propone l'adozione del seguente provvedimento a carico del citato soggetto verificatore³:

- ☐ sospensione dall'elenco dei soggetti abilitati fino alla regolarizzazione dell'anomalia riscontrata;
- ☐ sospensione dall'elenco dei soggetti abilitati;
- ☐ cancellazione dall'elenco dei soggetti abilitati.

Distinti saluti

(luogo)

(data)

(firma)

All.ti:

¹ Denominazione per esteso del soggetto abilitato

² Descrivere il comportamento anomalo segnalato ed allegare gli atti relativi agli accertamenti effettuati

³ Contrassegnare il provvedimento ritenuto opportuno, con riferimento agli indirizzi della Commissione di abilitazione ex [Allegato III del D.L. 11.4.2011](#)

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Div. III

Circolare n. 22/2015 del 29/07/2015

Oggetto: Chiarimenti concernenti il [D.L. 11 aprile 2011](#), “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’[All. VII](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’[articolo 71, comma 13](#), del medesimo decreto legislativo”.

A seguito di numerose richieste di chiarimenti concernenti l'applicazione del [D.L. 11 aprile 2011](#), su conforme parere della Commissione di cui all’[Allegato III](#) dello stesso decreto, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni concernenti i criteri di idoneità dei verificatori dei soggetti abilitati per poter effettuare le verifiche di cui all’[articolo 71, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

In particolare si fa riferimento al personale incaricato di eseguire l'attività tecnica di verifica e ai titoli di studio ed esperienze professionali dei quali deve essere in possesso.

Tale personale, secondo quanto previsto al [punto 1, lettera d\), dell'Allegato I del D.L. 11 aprile 2011](#), deve dimostrare di avere esperienza temporale acquisita nelle attività tecnico-professionali per eseguire le verifiche dell’[Allegato VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008 ed essere in possesso dei relativi titoli di studio.

La suddetta esperienza può essere acquisita, per ogni specifico gruppo di attrezzature (SP, SC e GVR), seguendo un'attività di addestramento come verificatore - adeguatamente riportata nel proprio *curriculum vitae* - che si articola nel modo seguente:

- a) affiancamento con verificatori abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche di un “soggetto abilitato”, che assumono la funzione di tutor, nel rapporto massimo di 1 a 2. Ai fini dell'evidenza di tale affiancamento, alla firma del “Verificatore” sul verbale di verifica di cui all’[Allegato IV del D.L. 11 aprile 2011](#), deve essere apposta la seguente dicitura: “*Alla verifica ha assistito in affiancamento esclusivamente al fine didattico il sig. (indicare il titolo professionale posseduto)*”;
- b) effettuazione di attività di verifica di almeno due attrezzature al mese, di diversa tipologia, nell'ambito dello stesso gruppo che può svolgersi anche in un solo accesso presso il luogo in cui esse sono presenti;
- c) copia dei verbali di verifica deve essere consegnata al tecnico in affiancamento.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali

IL DIRETTORE GENERALE – Paolo Onelli

Ministero della salute

Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria

IL DIRETTORE GENERALE – Raniero Guerra

Ministero dello sviluppo economico

Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE – Gianfrancesco Vecchio

Direzione Generale per l'Attività ispettiva

Circolare n. 26/2015 del 12/10/2015

Oggetto: D.Lgs. n. 151/2015 recante “*disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità*” – articolo 22 (*modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale*) – indicazioni operative. (estratto)

Nell'ambito delle semplificazioni delle “*disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità*”, l'art. 22 del D.Lgs. n. 151/2015, in attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 6 lett. f), della L. n. 183/2014, apporta importanti modifiche al regime delle sanzioni di alcune fattispecie di illeciti. In particolare trattasi degli illeciti in materia di lavoro “nero”, di Libro Unico del Lavoro, di prospetti paga e di assegni per il nucleo familiare.

Al riguardo, al fine di assicurare l'uniformità di comportamento di tutto il personale ispettivo, appare opportuno riepilogare le modifiche intervenute, fornendo le prime indicazioni necessarie ad una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

... OMISSIS...

Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale

La disposizione modifica gli importi delle somme aggiuntive dovute ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale nella misura di euro 2.000 per le sospensioni conseguenti all'impiego di lavoratori “in nero” e di euro 3.200 per le ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza.

Il Legislatore introduce anche la possibilità da parte del datore di lavoro di chiedere, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge, la revoca del provvedimento mediante il **versamento immediato del 25%** della somma aggiuntiva dovuta (rispettivamente euro 500 ed euro 800), riservandosi di pagare l'importo residuo, maggiorato del 5%, entro i 6 mesi successivi alla presentazione dell'istanza di revoca (rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520). Qualora, nei termini di legge, l'importo residuo non venga pagato, in tutto o in parte, **il provvedimento di accoglimento dell'istanza in uno al provvedimento di revoca della sospensione costituiscono titolo esecutivo**.

A tal fine, nel provvedimento di revoca della sospensione sarà quindi indicato:

- l'importo versato nella misura di euro 500 o di euro 800;
- l'importo ancora da versare maggiorato del 5% (rispettivamente euro 1.575 ed euro 2.520);
- il termine di 6 mesi entro il quale dovrà essere dimostrato il pagamento dell'importo residuo;
- le conseguenze del mancato o parziale versamento dell'importo residuo.

Trattasi peraltro di elementi già presenti nella relativa modulistica disponibile nell'applicativo SGIL ad uso del personale ispettivo.

Condizioni per la revoca del provvedimento

In riferimento alle ulteriori condizioni di legge necessarie ai fini della revoca, deve ritenersi che la regolarizzazione dei lavoratori in “nero” vada effettuata di norma **mediante le tipologie contrattuali indicate dalla disciplina in materia di maxisanzione** (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario non superiore al 50% o contratti a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi). In tali casi, evidentemente, non rileva il requisito del mantenimento del rapporto per almeno 3 mesi che, come sopra chiarito, **costituisce esclusivamente condizione necessaria per l'adempimento alla diffida**.

Così come precisato con [circ. n. 33/2009](#), alla quale si rinvia per ogni ulteriore chiarimento, si ricorda inoltre che la regolarizzazione dei rapporti va verificata **anche in relazione agli obblighi di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione eventualmente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008**.

In tal senso, con specifico riferimento al settore dell'edilizia, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all'omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita.

Per quanto attiene alla regolarizzazione di lavoratori extracomunitari “clandestini” e di lavoratori minori illegalmente ammessi al lavoro, fermo restando il pagamento della somma aggiuntiva ai fini della revoca e pur nell'impossibilità di una piena regolarizzazione, sarà comunque necessario provvedere al versamento dei contributi di legge ex art. 2126 c.c.

... OMISSIS...

Tutte le disposizioni sanzionatorie, così come novellate, si applicano esclusivamente agli illeciti commessi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

IL DIRETTORE GENERALE - (Dott. Danilo Papa)

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Div. III

Circolare n. 21/2016 del 07/07/2016

Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”. Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell’autorizzazione.

In occasione del rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del [decreto interministeriale 4 febbraio 2011](#) e a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Amministrazione, acquisito il parere della Commissione di cui all’[Allegato I](#) del citato decreto ministeriale 4 febbraio 2011, si forniscono le indicazioni relative all’“esecuzione di lavori sotto tensione” e alla “formazione del personale che opera sotto tensione”.

A) Rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori sotto tensione alla scadenza del triennio.

In attuazione di quanto indicato al [punto 1.3.1 dell’Allegato II](#) del decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: “L’autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al [punto 1.1](#). L’istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione”, ai fini del **rinnovo dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori sotto tensione** alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III, via Fornovo n. 8, 00192 Roma.

L’istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente, dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione (anch’essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita in n. 2 CD-Rom di uguale contenuto).

Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [“dgtutelaalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it”](mailto:dgtutelaalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it).

L’istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione di lavori sotto tensione, tra cui il possesso dei requisiti riportati nel [decreto 4 febbraio 2011](#), con particolare riguardo a quelli dell’[Allegato II](#). La dichiarazione deve essere resa secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000, in particolare per quanto riguarda la fotocopia del documento di identità da allegare alla stessa (in calce alla dichiarazione bisogna indicare il numero del documento di identità, l’ente che lo ha rilasciato, la data del rilascio e la data di scadenza di validità del documento. Si richiama l’attenzione sulla necessità di allegare una fotocopia del documento di identità pienamente leggibile);
- idonea documentazione da cui risulti l’eventuale aggiornamento periodico quinquennale del corso di cui al [punto 2.3 dell’Allegato III](#) del decreto 4 febbraio 2011 rivolto al personale ([art. 5 del D.M. 4.2.2011](#));
- idonea documentazione da cui risulti la permanenza delle relative abilitazioni del personale di cui al [punto 2.1.3, lettera c\), dell’Allegato II](#) del decreto 4 febbraio 2011 ([art. 6 del D.M. 4.2.2011](#));
- certificazione relativa al sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2000) di cui al [punto 1.2.1, lettera c\), dell’Allegato II](#) del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità;
- certificazione relativa al sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (BS-OHSAS 18001:2007) di cui al [punto 1.2.1, lettera c\), dell’Allegato II](#) del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità;
- polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al [punto 1.2.1, lettera f\), dell’Allegato II](#) del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità.

E’ opportuno evidenziare che le modifiche delle condizioni e dei requisiti richiesti dal [decreto 4 febbraio 2011](#) devono essere comunicate tempestivamente, a prescindere dal rinnovo triennale, secondo le modalità indicate al [punto 1.3.2 dell’Allegato II](#) dello stesso decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: “L’autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità del [punto 1.1](#). L’istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda richiedente secondo la legislazione vigente, l’elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai

fini della sola archiviazione l'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al [punto 1.2](#) aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico amministrativa secondo le modalità previste in fase di autorizzazione.

B) Rinnovo dell'autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione alla scadenza del triennio.

In attuazione di quanto indicato al [punto 4.3.1 dell'Allegato III](#) del decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: *"L'autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità di cui al [punto 4.1](#). L'istanza deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'azienda richiedente secondo la legislazione vigente, relativa alla permanenza di tutte le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione", per il rinnovo dell'autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione alla scadenza del triennio, occorre presentare istanza al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III, via Fornovo n. 8, 00192 Roma.*

L'istanza di rinnovo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente, dovrà essere prodotta in originale completa della relativa documentazione (anch'essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni, nonché riprodotta su supporto informatico (inserita in n. 2 CD-Rom di uguale contenuto).

Tale istanza dovrà essere inviata anche a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ["dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it"](mailto:dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it).

L'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione alla formazione del personale che opera sotto tensione, tra cui il possesso dei requisiti riportati nel [decreto 4 febbraio 2011](#), con particolare riguardo a quelli dell'[Allegato III](#). La dichiarazione deve essere resa secondo le modalità previste dal d.P.R. n. 445/2000, in particolare per quanto riguarda la fotocopia del documento di identità da allegare alla stessa (in calce alla dichiarazione bisogna indicare il numero del documento di identità, l'ente che lo ha rilasciato, la data del rilascio e la data di scadenza di validità del documento. Si richiama l'attenzione sulla necessità di allegare una fotocopia del documento di identità pienamente leggibile);
- certificazione relativa al sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001:2000) di cui al [punto 4.2.1, lettera c\), dell'Allegato III](#) del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità;
- certificazione relativa al personale docente (da parte di un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024) di cui al [punto 4.2.1, lettera d\), dell'Allegato III](#) del decreto 4 febbraio 2011 in corso di validità.

Anche in questo caso è opportuno evidenziare che le modifiche delle condizioni e dei requisiti richiesti dal [decreto 4 febbraio 2011](#) devono essere comunicate tempestivamente, a prescindere dal rinnovo triennale, secondo le modalità indicate al [punto 4.3.2 dell'Allegato III](#) dello stesso decreto 4 febbraio 2011, secondo cui: *"L'autorizzazione può essere modificata a seguito di apposita istanza da inoltrarsi secondo le modalità del [punto 4.1](#). L'istanza deve contenere su esplicita dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto formatore richiedente secondo la legislazione vigente, l'elenco delle parti modificate e deve riportare in allegato su supporto informatico le modifiche apportate. Ai fini della sola archiviazione l'istanza deve essere accompagnata dalla documentazione di cui al [punto 4.2](#) aggiornata. La Commissione per i lavori sotto tensione procede all'istruttoria tecnico amministrativa secondo le modalità previste in fase di autorizzazione."*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali

Il Direttore Generale Romolo de Camillis

Ministero della salute - Direzione Generale della prevenzione sanitaria

Il Direttore Generale Raniero Guerra

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Div. III

Circolare n. 23/2016 del 22/07/2016

Oggetto: Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi.

I lavori su alberi possono esporre gli operatori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall'alto, che determina ogni anno un significativo numero di infortuni con conseguenze anche mortali. L'Osservatorio sugli infortuni mortali e gravi nel settore agro forestale dell'INAIL ha rappresentato il fenomeno in tutta la sua gravità. Infatti, nel corso del 2015 sono stati registrati 38 eventi

infortunistici determinati da cadute da alberi, dei quali 11 hanno avuto conseguenze letali. Molti di questi infortuni sono avvenuti a carico di soggetti non esperti e mentre svolgevano operazioni di raccolta di frutti o potatura di alberi in palese non ottemperanza delle disposizioni previste nel [Capo II del Titolo IV](#) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.

Pertanto, un gruppo di lavoro istituito ad hoc presso l'INAIL ha elaborato le istruzioni allegate alla presente circolare con l'intento di illustrare, in modo coerente e omogeneo, le misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi, nel caso specifico di accesso e posizionamento mediante funi, e di fornire informazioni per la corretta scelta e uso dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro. Le suddette istruzioni sono consultabili nelle pagine dedicate del sito web di questo Ministero (www.lavoro.gov.it) e dell'INAIL (www.inail.it).

Al gruppo di lavoro hanno partecipato oltre allo scrivente Ministero anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il coordinamento tecnico delle Regioni, i rappresentanti delle principali associazioni datoriali e sindacali di settore, esperti del mondo accademico e degli enti formatori.

Dette istruzioni, la cui applicazione assume carattere volontario, non si sostituiscono a quanto disposto nel già richiamato [Capo II del Titolo IV](#) del d.lgs. n. 81/2008, rappresentando unicamente un utile atto di indirizzo per i soggetti obbligati.

IL DIRETTORE GENERALE - dott. Romolo de Camillis

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE IN SICUREZZA DI LAVORI SU ALBERI CON FUNI

Indice

...OMISSISS..

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento specifica le misure di sicurezza per lo svolgimento di lavori su alberi con funi (*tree climbing*). Inoltre il documento fornisce informazioni tecniche per la corretta scelta e uso delle attrezzature di lavoro.

2. Riferimenti normativi

In questa sezione sono riportate le principali fonti regolamentari e normative di riferimento.

- Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo Unico.
- Decreto Legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 e successive modificazioni – Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
- Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 – Attuazione della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine).
- EN ISO 11681-2: 2012 - Macchine forestali - Requisiti di sicurezza e prove per motoseghe a catena portatili - Parte 2: Motoseghe a catena per potatura.

3. Termini e definizioni

Tree climbing:	tecnica di lavoro che consente di accedere alla chioma, o a parti degli alberi, muovendosi in sicurezza con l'ausilio di imbracature, corde e varie tipologie di attrezzi, per eseguire interventi di potatura, smontaggio, consolidamento e monitoraggio dell'albero.
Caduta dall'alto:	caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile.
Caduta libera:	spazio percorso dal lavoratore sotto l'azione della sola gravità, a partire dal punto di inizio caduta, fino al punto in cui il sistema di arresto caduta prende il carico e la caduta del lavoratore si arresta.
Fune di emergenza:	fune per l'eventuale intervento di emergenza in soccorso dell'operatore sospeso sulle funi.
Fune di lavoro:	fune principale per lo spostamento e il posizionamento dell'operatore nel lavoro con funi.
Fune di sicurezza:	fune ausiliaria per la protezione dell'operatore contro la caduta.
Posizionamento:	operazione di vincolo e stabilizzazione sulle funi per poter svolgere il lavoro in quota.
Punto di ancoraggio:	punto dell'albero a cui il dispositivo di protezione individuale può essere applicato.
Dispositivo di ancoraggio:	elemento, o serie di elementi o componenti, contenente uno o più punti di ancoraggio.
Sistema di ancoraggio:	insieme di tutti gli elementi di ancoraggio e i dispositivi che costituiscono un punto di ancoraggio.
Tirante d'aria:	altezza dello spazio libero da ostacoli necessario al di sotto di un operatore per arrestarne la caduta in condizioni di sicurezza.
Colletto:	parte di collegamento tra apparato radicale e fusto eventualmente con presenza di

Fusto: contrafforti e/o cordoni radicali principali.
porzione legnosa dell'albero tra il colletto e la chioma.
Chioma: parte aerea costituita da branche e rami secondari.

4. Condizioni di applicabilità della tecnica di lavoro

In conformità al dettato del [comma 4 dell'articolo 111](#) del d.lgs. n. 81/2008, i lavori su alberi con funi possono essere effettuati solo se le caratteristiche del sito e la struttura della pianta sono tali da garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza e se, nel seguente ordine prioritario, ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- impossibilità di accesso e/o posizionamento con altre attrezzature di lavoro (esempio piattaforme di lavoro elevabili);
- impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;
- necessità di modifiche sostanziali del sito ove è posto il luogo di lavoro che si rilevano non accettabili dal punto di vista ambientale;
- durata limitata nel tempo dell'intervento.

Un elenco non esaustivo delle situazioni di lavoro con funi su alberi è il seguente:

- necessità di intervenire dall'interno della chioma;
- danneggiamento dell'apparato radicale per costipamento del terreno in soprassuoli nudi;
- situazioni in cui l'utilizzo di macchine sia in contrasto con particolari esigenze di tutela paesaggistica, ambientale, storico culturale ecc.

5. Pericoli e misure di prevenzione e protezione

Nei paragrafi che seguono sono identificati i principali pericoli che possono manifestarsi durante le fasi attuative della tecnica di lavoro su alberi con funi.

5.1 Caduta dall'alto

Le principali fasi operative della tecnica di lavoro su alberi con funi espongono il lavoratore al pericolo di caduta dall'alto le cui conseguenze prevedibili a carico dello stesso sono lesioni di carattere permanente o morte.

Le principali cause che possono determinare il verificarsi del pericolo di caduta dall'alto sono le seguenti:

- **cedimento della pianta o di parti di essa:** i cedimenti sono il più delle volte da attribuire alla presenza di difetti strutturali della pianta. Per impedire il verificarsi dell'evento è necessario effettuare un'accurata analisi visiva e se del caso strumentale utilizzando le modalità consigliate dalla ricerca scientifica per l'individuazione dei principali difetti strutturali o dei loro sintomi quali: fessurazioni, carie, rigonfiamenti o depressioni, scortecciature, parti morte, funghi agenti di carie, cavità, corteccia inclusa ecc.;
- **cedimento dei punti di ancoraggio:** i cedimenti sono solitamente da attribuirsi ad inserzioni deboli o rami di dimensioni non sufficienti;
- **taglio delle funi o di altri componenti tessili:** il contatto accidentale delle lame degli attrezzi da taglio con una fune comporta tagli o lacerazioni che possono portare anche alla sua completa rottura. L'evento può verificarsi a carico della fune di lavoro o di altri componenti tessili quali, ad esempio, il cordino di posizionamento.

Nella tecnica di lavoro su alberi con funi la protezione del lavoratore dal pericolo di caduta dall'alto è ottenuta con l'utilizzo **di dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute** composti da un'imbracatura di sostegno e di arresto caduta destinata a essere indossata dal lavoratore, un dispositivo di ancoraggio alla pianta e un sistema di collegamento tra i due. Detti dispositivi di protezione devono essere indossati ed utilizzati dall'operatore in tutte le fasi in cui vi è il pericolo di caduta dall'alto. Ciononostante si rammenta che i dispositivi di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto possono determinare danni al lavoratore per effetto di:

- **forza d'urto al momento dell'arresto della caduta:** con l'impiego dell'imbracatura per il corpo e di adeguati dispositivi di protezione individuali si riduce la forza d'urto al momento dell'arresto della caduta. Si rammenta che l'uso degli assorbitori di energia richiede un "tirante d'aria" sufficiente ad arrestare la caduta in condizioni di sicurezza. È necessario pertanto accertarsi che al di sotto dell'operatore vi sia uno spazio sufficiente e libero da ostacoli;
- **effetto pendolo:** si intende l'oscillazione del corpo con possibile urto contro ostacoli quando il lavoratore che si trova lateralmente rispetto alla verticale dell'ancoraggio tende, per effetto della gravità, a tornare sulla stessa verticale. Tale evento si manifesta a seguito di caduta per perdita di equilibrio o di un'errata manovra di posizionamento. L'impatto contro il fusto o i rami è il momento pericoloso del pendolo. L'intensità dell'impatto aumenta con il crescere dell'angolo che la corda definisce fra la verticale dell'ancoraggio e il punto di partenza del pendolo. Per impedire il verificarsi dell'effetto pendolo è necessario impiegare dispositivi aggiuntivi di posizionamento durante lo spostamento dell'operatore ovvero frazionando o rinviando la fune di lavoro;
- **sindrome da sospensione:** è una situazione che si crea quando un corpo rimane appeso senza movimento per un periodo di tempo più o meno prolungato. Questa sindrome può colpire i lavoratori che, dotati di un'imbracatura, sono appesi ad una fune o altro sistema di collegamento. È una condizione clinica a evoluzione mortale in breve tempo quando associa alla sospensione cosciente (persona appesa), la

perdita di coscienza (persona non cosciente che non risponde e non si muove). Questa sindrome ha evoluzione già dopo qualche minuto di sospensione e porta dapprima a perdita di coscienza e, se non si interviene, a morte per insufficienza prevalentemente cardiocircolatoria e ischemia cerebrale in pochi minuti (3 – 30 minuti) a seconda delle caratteristiche del soggetto e delle condizioni ambientali. È una situazione di emergenza che gli altri componenti della squadra di lavoro devono affrontare allertando immediatamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e contemporaneamente attivando le procedure di emergenza indicate al [paragrafo 6.6](#). Al sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale devono giungere chiare l'informazione di paziente incosciente e sospeso e la dinamica dell'infortunio. È importante riportare a terra l'infortunato prima possibile. I fattori predisponenti alla sindrome sono la disidratazione, lo sfinimento, l'esaurimento da calore o da ipotermia. In assenza di traumi, i sintomi precoci che preavvisano lo sviluppo di una sindrome da sospensione non conclamata o incipiente sono: sudorazione, nausea, vertigini, formicolii alle gambe o alle braccia, tachicardia all'inizio e turbe del ritmo e bradicardia nelle fasi più avanzate, malessere generale e oppressione toracica.

5.2 Contatto non intenzionale con parti attive di linee elettriche

La presenza di linee elettriche in prossimità della pianta rappresenta una fonte di pericolo estremamente elevata. Pertanto i lavori con funi su alberi devono essere eseguiti garantendo il rispetto delle distanze di sicurezza riportate in [tabella 1](#) (le distanze sono desunte dalla [tabella 1 dell'Allegato IX](#) al d.lgs. n. 81/2008). Dette distanze devono essere misurate a partire dalla parte più esterna della chioma rivolta verso la linea elettrica. Nel caso in cui i lavori prevedano l'atterramento di rami, le distanze di cui alla [tabella 1](#) devono essere misurate a partire dal punto in cui è effettuato il taglio per l'atterramento del ramo e devono essere aumentate di un valore pari alla lunghezza del ramo a partire dal suo punto di taglio (vedi [figura 1](#)).

Nel caso in cui le distanze di sicurezza di cui sopra non possano essere rispettate è necessario, nel tratto di linea interessata dalle lavorazioni, far mettere fuori tensione e in sicurezza la linea elettrica mediante accordi con il gestore della linea stessa.

Tab. 1 - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei conduttori dovuti all'azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Tensione nominale U_n (kV)	Distanza minima ammissibile in metri (D_s)
$U_n \leq 1$	3
$1 < U_n \leq 30$	3,5
$30 < U_n \leq 132$	5
$U_n > 132$	7

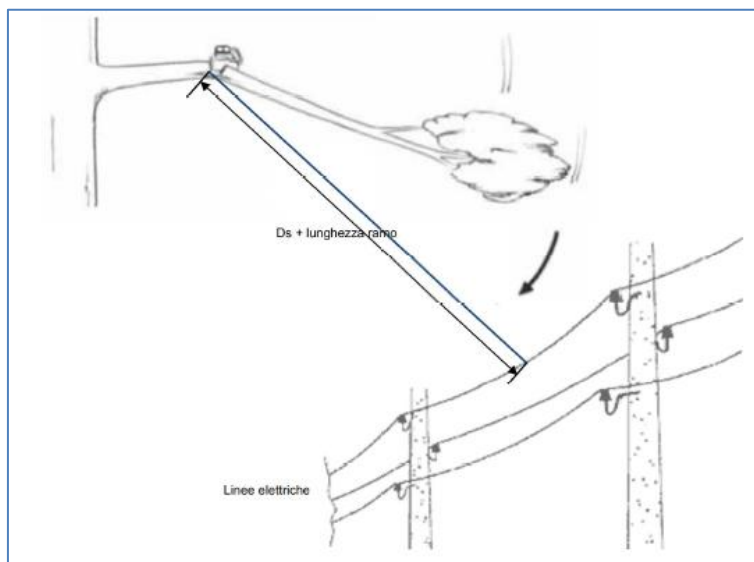


Fig. 1 - Rappresentazione schematica della distanza minima da linee elettriche in caso di atterramento di rami

5.3 Contatto non intenzionale dell'operatore con attrezzature da taglio

Durante le azioni di taglio, il contatto non intenzionale dell'operatore con la catena della motosega portatile o le lame degli utensili manuali è causa di infortuni anche gravi. È pertanto necessario che siano presi i dovuti accorgimenti per la corretta scelta e il corretto uso delle attrezzature da taglio e dei dispositivi di protezione individuale. Per la scelta e l'uso della motosega a catena portatile, sia essa per lavori forestali che per potatura, si rimanda a quanto indicato nel [paragrafo 8](#).

5.4 Condizioni meteorologiche sfavorevoli

I lavori su alberi con funi sono influenzati dalle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Non solo eventi straordinari (trombe d'aria, improvvisi e violenti temporali), ma anche normali condizioni meteorologiche avverse (pioggia, neve, venti, temperatura ed umidità), diverse da quelle attese, possono determinare cedimento di parti di pianta, perdita di equilibrio, folgorazione, affaticamento, spossatezza, colpo di calore, ipotermia ecc. Fermo restando la necessità di valutare le caratteristiche di comfort dell'operatore, i lavori su alberi con funi devono essere svolti solo quando le condizioni meteorologiche siano tali da non determinare:

- bagnatura delle superfici dei rami tale da generare perdita di aderenza delle calzature;
- agitazione di rami tale da generare perdita di stabilità dell'operatore o comunque l'impossibilità di gestire correttamente le operazioni di lavoro.

In ogni caso, laddove le situazioni atmosferiche siano tali da comportare l'insorgenza di fenomeni temporaleschi, è necessario interrompere immediatamente l'attività lavorativa.

5.5 Insetti e animali pericolosi

Il lavoro sugli alberi con funi espone l'operatore al contatto con agenti biotici potenzialmente pericolosi anche per soggetti non allergici (principalmente insetti comprese le formiche, aracnidi come gli scorpioni nonché i roditori presenti in chioma).

E' molto importante accertarsi della loro presenza e/o di eventuali loro nidi nella valutazione pre-accesso. Nel caso siano presenti nidi all'interno di carie, è necessario procedere all'eliminazione degli stessi.

I principali insetti pericolosi sono:

- **calabrone (*Vespa crabro*), ape (*Apis mellifera*), vespa (*Vespa spp.*):** sono imenotteri assai diffusi che possono costruire i loro nidi dentro le cavità di fusti o di grosse branche, più raramente su rami esposti alle intemperie. Durante il periodo vegetativo, non sempre è facile individuare il via-vai degli insetti che segnala la presenza di nidi mentre in inverno gli insetti non sono attivi, permangono nel nido, ma possono essere ridestati dai tagli o dalla distruzione del nido. È elevato il pericolo che l'operatore sia punto anche da più insetti contemporaneamente con effetti anche gravi, che possono essere letali in soggetti sensibili o allergici;
- **lepidotteri urticanti:** alcuni lepidotteri defogliatori (Processionaria del pino e della quercia -*Thaumetopoea spp.*-, Bombice dal ventre bruno -*Euproctis chrysorrhoea*-) risultano pericolosi perché nella fase di larva producono peli urticanti che sono dispersi nell'ambiente circostante in occasione delle mute, della costruzione dei nidi o come forma di difesa. Gli effetti del semplice contatto coi peli, variabili in relazione alla sensibilità dei singoli operatori, possono essere irritazioni o reazioni allergiche della pelle, delle mucose e delle vie respiratorie. Nel caso del Bombice, il pericolo dei peli urticanti, presenti anche sull'addome dell'adulto, persiste anche nel periodo invernale.

5.6 Caduta di oggetti (attrezzature di lavoro o parti di pianta)

La caduta di oggetti dall'alto è uno dei pericoli costantemente presenti durante tutte le fasi di lavoro su alberi con funi e può verificarsi all'interno della chioma e sotto la stessa. Durante la fase di spostamento in chioma, è necessario che gli attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori siano agganciati alla loro imbracatura o al sedile o ad altro strumento idoneo (es. fune di servizio, ancoraggio di servizio, portasegghetto).

La caduta o la calata controllata di materiale di risulta, quale ad esempio rami, porzioni di fusto, monconi, frutti, deve avvenire in un'area preventivamente individuata denominata zona di pericolo collegata alla caduta di oggetti (vedi organizzazione cantiere, [par. 6.1](#)).

In ogni caso, considerato che il pericolo di caduta di oggetti è sempre presente indipendentemente dalle misure organizzative e/o procedurali, è sempre necessario che gli operatori a terra e in quota indossino dispositivi di protezione del capo (casco protettivo). È inoltre necessario che gli operatori a terra indossino abbigliamento ad alta visibilità al fine di individuare la loro posizione da parte dell'operatore in quota.

5.7 Difficoltà di comunicazione fra gli operatori

In contesti ambientali rumorosi ovvero su piante che presentano caratteristiche strutturali (elevata altezza, conformazione della chioma, stato vegetativo ecc.) tali da impedire o limitare la comunicazione verbale diretta tra operatore a terra e in quota, è necessario garantire la comunicazione verbale indiretta (comunicazione radio) ovvero attraverso segnali gestuali in conformità alle indicazioni dettate all'[Allegato XXXII](#) al d.lgs. n. 81/2008. L'utilizzo di segnali gestuali non deve in ogni caso pregiudicare la stabilità dell'operatore in quota.

6. Procedure di lavoro

6.1 Organizzazione dell'area di lavoro

Preliminarmente alle attività che comportano lavori su alberi con funi è necessario:

- **impedire l'accesso all'area di lavoro alle persone non autorizzate.** La limitazione dell'accesso all'area di cantiere può essere ottenuta attraverso la demarcazione del suo perimetro, utilizzando dispositivi segnaletici bicolore, quali nastri, ovvero provvedendo al posizionamento di barriere (es. transenne). La demarcazione non è necessaria laddove si stia operando su aree private il cui accesso risulta già limitato per la presenza di barriere fisiche (muri perimetrali, recinzioni, cancelli ecc.) e all'interno delle quali non vi

siano altre attività in corso;

- **individuare la zona di pericolo collegata alla caduta di oggetti** (materiale di risulta, utensili, attrezzi) che può essere identificata con un'area avente diametro almeno pari a 1,5 volte quello della proiezione a terra della chioma dell'albero oggetto di intervento. Nel caso di alberi di altezza elevata e chioma raccolta (stretta) è necessario, in relazione alla valutazione del rischio, aumentare il diametro della zona di pericolo in funzione dell'altezza dell'albero. All'interno della zona di pericolo di caduta oggetti possono accedere unicamente i componenti della squadra di lavoro previa autorizzazione da parte dell'operatore in chioma;
 - **definire le zone di deposito delle attrezzature** necessarie allo svolgimento delle attività lavorative (attrezzature di lavoro, funi ecc.) e della cassetta di pronto soccorso o del pacchetto di medicazione;
 - **definire la zona destinata al deposito temporaneo del materiale di risulta** in maniera tale da garantire la sicurezza in fase di accesso e di circolazione sicura dei mezzi necessari alla movimentazione e al trasporto di detto materiale. In ogni caso il deposito del materiale di risulta non dovrà ostacolare le operazioni di emergenza;
 - **garantire in tutte le fasi di lavoro la comunicazione tra lavoratore/i in quota e lavoratore/i a terra** che deve essere verbale o gestuale e comunque chiara, efficace, condivisa e collaudata a terra prima di iniziare i lavori. La comunicazione gestuale è considerata sufficiente nel caso in cui il lavoratore a terra abbia una completa visione dell'area di lavoro e del lavoratore in quota per l'intera durata del lavoro. Laddove le condizioni di lavoro siano tali da impedire la comunicazione verbale e gestuale diretta, è necessario fare ricorso ad un contatto audio indiretto. Questo deve essere ottenuto utilizzando un sistema in grado di garantire la comunicazione senza che i lavoratori debbano impegnare le mani (ad esempio un dispositivo di comunicazione con microfono ed auricolare).
 - **garantire in tutte le fasi di lavoro l'agevole individuazione** dei componenti della squadra; a tal fine è necessario che questi indossino abbigliamento ad alta visibilità;
 - **programmare le attività lavorative con particolare attenzione alle misure di emergenza** per poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità, come previsto dall'[art. 116](#) del d.lgs. n. 81/2008;
 - **organizzare la squadra di lavoro prevedendo almeno la presenza di:**
 - un preposto adeguatamente formato;
 - ove necessario, un lavoratore **a terra** con il compito di:
 - controllare la zona di pericolo collegata alla caduta di oggetti evitando l'ingresso imprevisto di terzi e l'insorgere di fonti esterne di pericolo;
 - mantenere libere e ordinate le funi utilizzate dal lavoratore in quota;
 - mantenere sgombra la zona di pericolo collegata alla caduta di oggetti da attrezzature non in uso ed altri impedimenti;
 - verificare costantemente le condizioni del/i lavoratore/i in quota;
 - attivare le procedure per soccorrere il/i lavoratore/i in quota in caso di necessità. Allo scopo, il lavoratore a terra deve essere formato per mettere in atto le procedure di emergenza individuate al [paragrafo 6.6](#).

Il lavoratore a terra è necessario nel caso in cui:

 - sulla pianta vi sia un solo lavoratore in quota;
 - non sia garantita l'assenza di persone terze;
 - sia ritenuto necessario ai fini dell'attivazione rapida del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale; - un lavoratore adeguatamente formato e addetto ad intervenire in quota mettendo in atto le operazioni di recupero dell'infortunato in caso di emergenza.
- **Valutare l'interferenza di fattori esterni all'area di lavoro. Un elenco non esaustivo degli elementi da considerare è il seguente:**
 - presenza di terzi in prossimità all'area di lavoro;
 - presenza di edifici, manufatti o altre piante;
 - presenza di reti tecnologiche (es. strade, linee ferroviarie, elettrodotti, metanodotti);
 - utilizzo di altre attrezzature di lavoro o veicoli (es. autogrù, cippatrici, elicotteri);
 - pericolo di incendio di vegetazione secca;
 - presenza di animali domestici o selvatici.

6.1.1 Esame visivo dell'albero e dell'area circostante

Per la sicurezza dell'operatore è fondamentale l'**analisi visiva dell'albero** sul quale si deve salire ed operare al fine di comprendere se vi siano le condizioni di applicabilità della tecnica di lavoro con funi su alberi.

Essa richiede conoscenze di base relative alla biologia ed alla fisiologia degli alberi, come quelle relative alle risposte della pianta a seguito di danni, ferite, sofferenze ecc.

Un elenco non esaustivo di elementi da valutare è il seguente:

- a) difetti strutturali (es. carie, rotture, branche o rami con corteccia inclusa, zone necrotiche) a carico di colletto, fusto e chioma;

- b) stato fisiologico (es. presenza di parti secche, deperimento localizzato o generalizzato della pianta);
- c) corpi fruttiferi di funghi agenti di carie del legno;
- d) stato del terreno alla base dell'albero (es. avvallamenti, rigonfiamenti, presenza di crepe).

Deve essere eseguita inoltre una valutazione dell'area circostante l'albero, in particolar modo nei luoghi fortemente antropizzati, per valutare possibili danni pregressi soprattutto a carico degli apparati radicali.

Un elenco non esaustivo di elementi da valutare è il seguente:

- infrastrutture edili o stradali, recinzioni, muretti, vialetti lastricati ecc.;
- presenza di scavi recenti o pregressi;
- passaggio di sottoservizi.

6.2 Accesso in quota

L'accesso in quota mediante funi, ai sensi del [comma 1 dell'articolo 116](#) del d.lgs. n. 81/2008, deve essere compiuto prevedendo l'impiego di sistemi costituiti almeno da:

- due funi ancorate separatamente, di cui una destinata all'accesso, detta **fune di lavoro**, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta **fune di sicurezza**. Le due funi devono avere colori diversi;
- imbracatura di sostegno del lavoratore collegata:
 - alla fune di lavoro attraverso meccanismi sicuri di salita e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui il lavoratore perda il controllo dei propri movimenti;
 - alla fune di sicurezza attraverso un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore.

Dette funi devono essere dotate di dispositivi atti a evitare la loro fuoriuscita dai meccanismi quali ad esempio terminazioni prefabbricate o chiuse con idoneo nodo.

L'ancoraggio delle funi di lavoro e di sicurezza deve avvenire attraverso i sistemi di seguito identificati, la cui differenza principale è sostanzialmente riconducibile alla zona dell'albero in cui avviene l'ancoraggio:

1. **Ancoraggio a strozzo diretto della fune** - la fune può essere ancorata collegando l'asola prefabbricata o realizzata con nodo idoneo (es. a otto con frizione), di seguito definita capo asolato, con un connettore, strozzandola direttamente (vedi [figura 2](#)). Una possibile variante può essere rappresentata dal caso in cui la fune, scavalcando la forcilla, sia strozzata al di sotto di questa mediante un nodo realizzato nel braccio ascendente, con l'ausilio di un connettore, in cui è infilato il braccio discendente della fune (vedi [figura 3](#));
2. **Ancoraggio della fune con dispositivo a strozzo** - la fune può essere ancorata collegando il suo capo asolato con un connettore ad un dispositivo (es. un anello di fettuccia) posizionato a strozzo sul punto di ancoraggio prescelto (vedi [figura 4](#)). Una variante può essere rappresentata dall'ancoraggio di tipo regolabile (vedi [figura 9](#)⁸);
3. **Ancoraggio della fune con dispositivo passante** - la fune può essere ancorata collegando il suo capo asolato con un connettore ad un dispositivo (es. un anello di fettuccia) passante intorno al punto di ancoraggio prescelto (vedi [figura 5](#)). Nel caso di corda raddoppiata è possibile ricorrere all'ancoraggio indicato in [figura 8](#);
4. **Ancoraggio della fune alla base dell'albero** - dopo aver issato la fune, si realizza un ancoraggio **fisso** (vedi [figura 6](#)) collegando un connettore a un capo asolato della fune secondo le modalità descritte nei precedenti [punti 1](#) o [2](#), quindi si utilizza il braccio discendente libero della fune per la salita. In alternativa all'ancoraggio fisso è possibile realizzare un ancoraggio svincolabile (vedi [figura 7](#)) utilizzando un discensore autobloccante vincolato alla base dell'albero in cui è fatto passare il braccio ascendente della fune. In questo caso è necessario mantenere a terra un avanzo di fune pari almeno alla distanza dal suolo della forcilla di ancoraggio in quota. L'utilizzo del discensore autobloccante in alternativa al connettore consente di poter intervenire per calare da terra il lavoratore in caso di necessità (vedi [par. 6.6](#)). Nel caso in cui si opti per avere un solo braccio ascendente della fune nella sua parte più alta del braccio discendente è possibile vincolare la fune di lavoro e di sicurezza utilizzando ad esempio un dispositivo multi ancoraggio. Ciò è possibile solo nel caso in cui il braccio ascendente della fune si trovi ad una distanza dalla fune di lavoro e di sicurezza superiore al raggio di azione degli utensili trasportati durante la fase di accesso. Inoltre, laddove si opti per quest'ultima soluzione, non è consentito l'utilizzo di qualsiasi utensile o attrezzatura da taglio durante la fase di accesso.

⁸ *Commento personale: la figura 9 nella circolare non esiste*

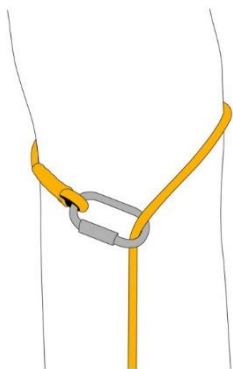


Fig. 2 - Strozzo diretto della fune

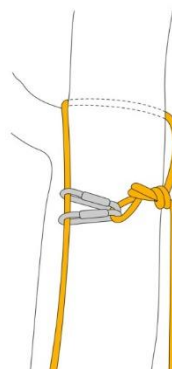


Fig. 3 - Possibile variante dello strozzo diretto della fune

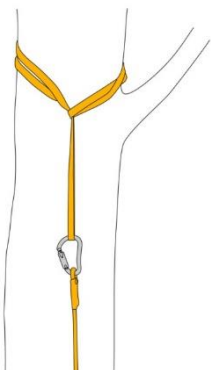


Fig. 4 - Ancoraggio della fune con dispositivo a strozzo mediante anello di fettuccia

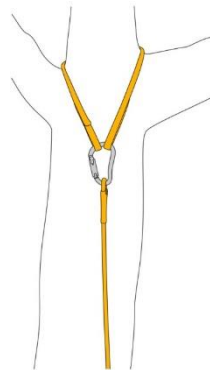


Fig. 5 - Ancoraggio della fune con dispositivo passante

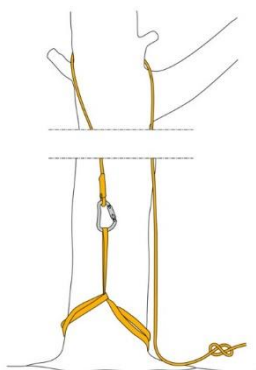


Fig. 6 - Ancoraggio della fune alla base dell'albero

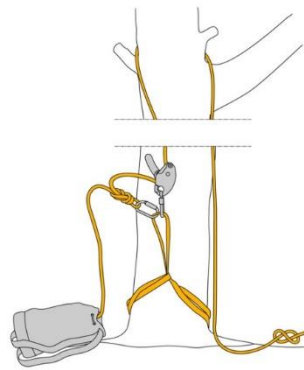


Fig. 7 - Ancoraggio svincolabile della fune alla base dell'albero

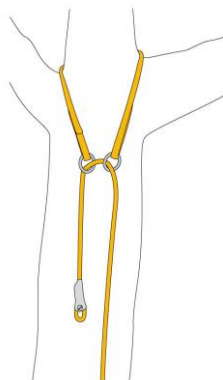


Fig. 8 - Ancoraggio passante per corda raddoppiata

Durante tutte le fasi di accesso in quota, il lavoratore deve essere dotato di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata:

- alla fune di sicurezza attraverso un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del

lavoratore;

- alla fune di lavoro attraverso meccanismi sicuri di salita e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui il lavoratore perda il controllo dei propri movimenti.

6.4 Spostamento in chioma

Lo spostamento in chioma rappresenta la fase attraverso la quale il lavoratore si muove dal punto di accesso alla chioma alla zona di lavoro propriamente detta, ovvero la parte della chioma dove devono essere effettuate le operazioni di manutenzione della pianta.

Durante questa fase il lavoratore deve essere sempre assicurato con due funi ancorate separatamente. In casi eccezionali opportunamente dichiarati, valutati, documentati nel programma dei lavori e confermati dal preposto, è possibile l'uso della sola fune di lavoro, purché sia garantito un equivalente livello di sicurezza:

- a) attraverso la scelta di un meccanismo o dispositivo che non possa essere accidentalmente scollegato dalla fune di lavoro in qualsiasi punto lungo la stessa;
- b) garantendo la permanenza, per tutta la durata dei lavori, di una fune di emergenza di lunghezza sufficiente a raggiungere il terreno da qualsiasi punto della chioma della pianta;
- c) garantendo che gli spostamenti del lavoratore all'interno della chioma non esponano lo stesso al rischio di oscillazione (effetto pendolo);
- d) non utilizzando attrezzature o utensili da taglio;
- e) trasportando gli utensili da taglio manuali contenuti in apposita custodia;
- f) ecc.

Nei casi eccezionali l'uso della fune di sicurezza può rendere il lavoro più pericoloso in quanto impedisce o limita i movimenti dell'operatore negli spostamenti laterali.

6.5. Taglio in quota

Le attività di taglio sono essenzialmente finalizzate alla potatura e allo smontaggio di alberi.

Il taglio in quota deve essere effettuato secondo procedure di lavoro coordinate tra il/i lavoratore/i in quota e il/i lavoratore/i a terra. Ciascun lavoratore in quota deve comunicare al/ai lavoratore/i a terra l'inizio di ogni operazione che preveda la caduta al suolo di materiale di risulta.

Durante le operazioni che prevedono l'utilizzo di attrezzature e/o utensili da taglio, il posizionamento del lavoratore deve essere realizzato mediante due funi ancorate separatamente (fune di lavoro e fune di sicurezza) ovvero da altri dispositivi di pari efficacia.

Deve essere garantita la presenza di una fune di emergenza efficace per altezza e collocazione per soccorrere immediatamente il lavoratore in caso di necessità.

6.6. Gestione delle emergenze

La programmazione dei lavori deve prevedere le misure necessarie per poter soccorrere immediatamente il lavoratore in caso di necessità. Allo scopo risulta necessario garantire:

- un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. A tal fine qualora il luogo di lavoro abbia la copertura di un servizio di telefonia mobile, è considerato idoneo l'impiego di un telefono cellulare. Nel caso in cui il luogo di lavoro non abbia copertura di un servizio di telefonia mobile, ma questa sia garantita nelle sue vicinanze, l'uso del telefono cellulare è comunque considerato idoneo a condizione che la squadra di lavoro sia costituita da almeno due lavoratori a terra di cui uno incaricato di effettuare le operazioni di recupero dell'infortunato e l'altro incaricato di recarsi nella zona con copertura di rete mobile per attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Se il luogo di lavoro non è coperto neanche nelle immediate vicinanze da un servizio di telefonia mobile, è necessario predisporre un ponte radio con una stazione dotata di un mezzo idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. In ogni caso, ai fini del rapido intervento del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, è necessario che la comunicazione indichi in maniera inequivocabile la localizzazione del luogo di svolgimento del lavoro fornendo precisi indirizzi (città, via o strada o piazza e numero civico) e, in mancanza di questi, fornendo informazioni su precisi punti di riferimento ovvero coordinate geografiche (lavori in bosco ecc.);
- la presenza di un operatore nell'area di lavoro adeguatamente formato ed equipaggiato per poter intervenire in caso di necessità effettuando le operazioni di recupero dell'infortunato;
- la disponibilità di una cassetta di pronto soccorso in caso di squadra di lavoro con tre o più lavoratori o di un pacchetto di medicazione qualora la squadra sia costituita da due lavoratori.

Le necessità di ulteriori integrazioni dei presidi di primo soccorso possono essere individuate dal medico competente ove previsto.

Il salvataggio deve essere effettuato in coerenza con le fasi di seguito descritte:

- attivazione rapida del sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
- verifica della presenza di materiale pericolante in quota, dello stato di integrità della fune di emergenza e identificazione del suo tragitto;
- progressione e smontaggio di eventuali frazionamenti;

- raggiungimento dell'infortunato;
- collegamento dell'infortunato a un punto della sua imbracatura specificatamente previsto dal fabbricante per le operazioni di salvataggio;
- se necessario, svincolo dell'infortunato dal sistema a cui era precedentemente collegato;
- discesa a terra.

7. Dispositivi di protezione individuali (DPI)

L'attività di lavoro su alberi con funi comporta l'accesso e il posizionamento in quota tramite l'uso di funi.

I suddetti lavori in quota devono essere effettuati utilizzando dei dispositivi di protezione individuale (DPI) conformemente a quanto disposto dal [Capo II del Titolo III](#) del d.lgs. n. 81/2008.

Per *dispositivo di protezione individuale*, di seguito denominato "DPI", si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI devono essere conformi al d.lgs. n. 475/1992 e successive modificazioni che ne regolamenta le modalità di progettazione e di costruzione ai fini della libera commercializzazione su tutto lo spazio economico europeo, attribuendo al costruttore la responsabilità di garantire il rispetto dei "requisiti essenziali di salute e sicurezza" di cui all'Allegato II del d.lgs. n. 475/1992.

I DPI sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza se muniti della marcatura CE e per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, una dichiarazione di conformità CE, da allegare alla documentazione tecnica del modello, con la quale si attesta che i DPI prodotti sono conformi alle disposizioni di legge.

I DPI devono inoltre:

- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità;
- in caso di rischi multipli che richiedano l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I destinatari dell'obbligo di uso dei DPI sono i lavoratori subordinati o ad essi equiparati e i soggetti di cui all'[articolo 21](#) del d.lgs. n. 81/2008 (componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e lavoratori autonomi).

La scelta dei DPI deve essere subordinata ad un'attenta analisi e valutazione dei rischi derivanti dalla specifica attività lavorativa.

I DPI devono essere scelti comparando le informazioni e le caratteristiche tecniche desumibili dalla documentazione predisposta dai costruttori e le caratteristiche che essi devono avere in relazione alle esigenze evidenziate dalla valutazione dei rischi.

La scelta dei DPI deve essere rinnovata ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

In relazione alle informazioni ed alle norme d'uso fornite dal fabbricante, devono essere individuate le condizioni d'impiego dei DPI specie per quanto concerne durata, entità del rischio da prevenire, frequenza di esposizione al rischio e prestazioni del dispositivo.

Nello specifico la nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità, e, tra le altre istruzioni, quelle relative a:

- deposito, impiego, pulizia, manutenzione, revisione e disinfezione;
- accessori utilizzabili;
- classi di protezione adeguate ai diversi livelli di rischio e corrispondenti limiti di utilizzazione;
- data o termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti.

I DPI devono essere:

- conservati in efficienza assicurando la salvaguardia delle condizioni di sicurezza e di igiene mediante appropriati processi di manutenzione strutturati sulle indicazioni fornite dal fabbricante;
- utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- utilizzati dai lavoratori solo se corredati da istruzioni; in particolare dovranno sempre essere disponibili informazioni relative ai rischi dai quali il DPI protegge. La nota informativa deve essere redatta in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro destinatario.

Ogni DPI deve preferibilmente essere ad uso personale; qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, devono essere prese misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema di sicurezza e di carattere igienico/sanitario ai vari utilizzatori.

Appropriate procedure aziendali devono essere stabilite per indicare, al termine dell'utilizzo, le modalità di riconsegna, deposito e conservazione dei DPI.

I DPI devono essere utilizzati solo a seguito di formazione adeguata; i DPI appartenenti alla terza categoria, di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente, come ad esempio quelli destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto, possono essere utilizzati solo dopo specifico addestramento.

8. Scelta e uso delle attrezzature di lavoro

Nei lavori su alberi con funi sono normalmente utilizzate due tipologie di motoseghe portatili a catena con motore:

- a. motosega per potatura;
- b. motosega per lavori forestali.

L'operatore addetto all'uso di entrambe le tipologie di motoseghe deve ricevere adeguati e specifici processi di formazione, informazione ed addestramento, tali da consentirne l'utilizzo in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi per altre persone.

Secondo la norma EN ISO 11681-2, la tipologia da potatura a combustione interna è una motosega con massa ridotta (massa massima di 4,3 kg senza la barra e la catena e con i serbatoi vuoti) progettata per essere utilizzata da un operatore addestrato per l'effettuazione di operazioni di potatura e sfondatura della chioma di alberi eretti. Non è idonea alle operazioni di abbattimento e sezionatura degli alberi. La motosega per potatura è progettata per essere azionata con la mano destra posta sull'impugnatura posteriore e la mano sinistra sull'impugnatura anteriore. Deve essere utilizzata con entrambe le mani.

La motosega per lavori forestali è utilizzata per il taglio di parti di pianta di grandi dimensioni. Deve essere esclusivamente azionata con la mano destra posta sull'impugnatura posteriore e la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.

Il principale pericolo connesso con l'utilizzo della motosega portatile è il contatto non intenzionale con gli organi di taglio. Detto pericolo può manifestarsi con frequenza preoccupante al verificarsi del fenomeno del contraccolpo (*kickback*) e del pattinamento. Il contraccolpo è un fenomeno che tende a spingere la barra di taglio in alto e all'indietro verso l'operatore e si verifica quando l'estremità della barra tocca un ostacolo oppure nel caso in cui la catena di taglio si blocca all'interno del legno da tagliare.

Il pattinamento è un fenomeno in cui la catena, anziché penetrare nel tronco, tende a scivolare su di esso sfuggendo al controllo dell'operatore.

Durante le operazioni di taglio non devono essere indossate sciarpe, camici, collane e comunque accessori pendenti che potrebbero impigliarsi nell'utensile da taglio o nei rami.

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Div. III

Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016

Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l'accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall'alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei

Le attività lavorative in quota nell'ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche aeree, possono esporre gli operatori a rischi particolarmente gravi per la loro salute e sicurezza. In particolare, ci si riferisce al rischio di caduta dall'alto e alle situazioni di emergenza connesse al recupero e al soccorso dei lavoratori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi autonomamente.

Pertanto, un apposito gruppo di lavoro istituito presso questo Ministero, al quale hanno partecipato rappresentanti dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, dell'INAIL, del Coordinamento tecnico delle Regioni e del Comitato Elettrotecnico Italiano, ha elaborato gli indirizzi operativi allegati alla presente circolare, con l'intento di fornire indicazioni per favorire l'uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale da parte di professionisti, gestori, imprese, manutentori e organi di vigilanza, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità, al fine di **prevenire il rischio di caduta dall'alto** durante le predette attività lavorative.

Inoltre, sono proposti possibili metodi di calata al suolo dei lavoratori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi autonomamente. Vengono altresì fornite indicazioni per la corretta scelta e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro.

Gli indirizzi operativi, che sono consultabili nelle pagine dedicate del sito internet di questo Ministero (www.lavoro.gov.it) e dell'INAIL (www.inail.it), non si sostituiscono a quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, con particolare riguardo al [Titolo IV](#) del medesimo decreto, ma potranno ugualmente rappresentare un utile strumento operativo per tutti gli operatori del settore.

IL DIRETTORE GENERALE

Romolo de Camillis

INDIRIZZI OPERATIVI PER LA REDAZIONE DI SPECIFICHE PROCEDURE PER LA SCALATA, L'ACCESSO, LO SPOSTAMENTO, IL POSIZIONAMENTO, NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL LAVORATORE NON PIÙ AUTOSUFFICIENTE: PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO NELLE ATTIVITÀ NON CONFIGURABILI COME LAVORI SOTTO TENSIONE SU ELETTRODOTTI AEREI.

Indice

... OMISSIS ...

1. Obiettivo

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire indicazioni per favorire l'uniformità di comportamento sull'intero territorio nazionale da parte di professionisti, gestori, imprese, manutentori e organi di vigilanza, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, al fine di prevenire il **rischio di caduta dall'alto** durante le attività lavorative in quota nell'ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche aeree. Inoltre viene descritto un possibile metodo di calata al suolo dei lavoratori non più autosufficienti o impossibilitati a muoversi autonomamente.

Il documento si riferisce ad **attività non configurabili come lavori sotto tensione** (in base alla definizione contenuta nelle norme EN 50110-1 e CEI 11-27) **ed in ogni caso esso non prende in considerazione le misure di prevenzione e protezione contro il rischio elettrico**. Si evidenzia che i lavori sotto tensione vengono definiti in relazione alle distanze dalle parti attive, che in generale possono essere in tensione. Pertanto le attività non configurabili come lavori sotto tensione non implicano necessariamente che l'elettrodotto sia fuori tensione.

2. Generalità

Le indicazioni contenute nel presente documento si fondano su quanto segue:

- tutti gli interventi in quota sono effettuati senza l'impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni dell'[articolo 116](#) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni;
- la scalata, lo spostamento e il posizionamento in quota, sono resi possibili tramite l'utilizzo di apposite attrezzature ([articolo 70](#) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni);
- la riduzione del rischio è attuata con l'uso di idonei sistemi di protezione contro la caduta dall'alto ([articolo 115](#) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni).

Prima dell'inizio delle attività deve essere stabilita la metodologia operativa di intervento dalla quale dipendono le modalità di scalata, spostamento e posizionamento da adottare.

La metodologia adottata non può prescindere dall'integrità meccanica delle strutture dell'elettrodotto su cui si intende accedere. Pertanto tale integrità deve essere dichiarata dal proprietario/gestore dell'elettrodotto al fine di consentire l'accesso di lavoratori sulle strutture.

Di seguito sono indicati alcuni esempi delle suddette strutture:

- sostegni di tipo a traliccio, pali monostelo o sostegni di qualsiasi altra forma;
- mensole di tipo isolante;
- conduttori in campata;
- funi di guardia;
- armamenti dei conduttori.

Nel caso in cui non sia disponibile la dichiarazione dell'integrità meccanica delle strutture, al fine di non sollecitare in modo anomalo le stesse, il posizionamento per lo svolgimento del lavoro in quota deve avvenire senza sollecitare la struttura, ad esempio mediante idonea piattaforma aerea.

La decisione di procedere con la scalata, lo spostamento e il posizionamento in quota, per dare seguito alle attività lavorative, deve considerare anche le condizioni atmosferiche che possono determinare situazioni di pericolo.

Sebbene il presente documento non tratti le disposizioni atte a prevenire il rischio elettrico nei lavori sugli elettrodotti, si raccomanda di prestare particolare attenzione a tutte le operazioni che prevedono il passaggio di lavoratori da un punto ad un altro con possibile potenziale diverso, come ad esempio:

- conduttori e sostegni,
- funi di guardia e attrezzature di lavoro,
- conduttori e attrezzature di lavoro.

Per questi rischi occorre rispettare le condizioni di messa a terra e di equipotenzialità di cui alle norme EN 50110-1 e CEI 11-27. In particolare, ad esempio, le condizioni di cui sopra devono essere applicate quando si utilizzano funi conduttive.

In ogni caso la gestione del rischio elettrico nell'ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione delle linee elettriche aeree, deve essere attuata secondo quanto previsto dagli [articoli 82](#) e [83](#) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.

3. Definizioni

Ai fini del presente documento si adottano le seguenti definizioni.

Ancoraggio: Insieme comprendente la struttura di supporto (materiale base), l'ancorante e l'elemento da fissare cui può essere ancorato il sistema di protezione individuale dalle cadute.

Nota: Nel caso di un traliccio o di un cavo metallico (conduttore o fune di guardia) i tre elementi (struttura di supporto, ancorante ed elemento da fissare) coincidono col traliccio o col cavo.

Assorbitore di energia: elemento o componente di un sistema di arresto della caduta progettato per dissipare l'energia cinetica sviluppata nel corso di una caduta dall'alto.

Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

Cintura di posizionamento sul lavoro: componente che circonda il corpo composto da elementi che, disposti e montati in modo adeguato con un cordino di posizionamento sul lavoro, sostengono il lavoratore in altezza durante il lavoro consentendogli di lavorare con entrambe le mani libere.

Componente: parte di un sistema, fornita con imballaggio, marcatura e informazioni.

Nota: imbracature e cordini sono esempi di componenti.

Connettore: dispositivo apribile utilizzato per collegare componenti, che consente all'utilizzatore di assemblare un sistema in modo tale da collegarsi direttamente o indirettamente ad un punto di ancoraggio.

Nota: moschettoni e ganci sono esempi di connettori.

Cordino: componente di un sistema di protezione individuale dalle cadute avente funzione di collegamento tra altri componenti.

Nota: il cordino in aggiunta a quello del sistema anticaduta di tipo guidato è di seguito denominato "cordino ausiliario".

Nota: il cordino con due terminazioni è di seguito denominato "cordino a Y".

Cordino di posizionamento sul lavoro: componente usato per collegare una cintura ad un punto di ancoraggio, o a una struttura, circondandola, costituendo un mezzo di supporto.

Nota: tale cordino è utilizzato per i lavori su elettrodotti allo scopo di assicurare il lavoratore durante le fasi di lavoro che prevedano posizionamento.

Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio flessibile: sottosistema costituito da una linea di ancoraggio flessibile, da un dispositivo anticaduta di tipo guidato fissato alla linea di ancoraggio flessibile e da un connettore o un cordino terminato in un connettore.

Nota: una funzione di dissipazione di energia può essere installata tra il dispositivo anticaduta e la linea di ancoraggio, oppure può essere incorporata nel cordino.

Dispositivo anticaduta di tipo guidato comprendente una linea di ancoraggio rigida: sottosistema costituito da una linea di ancoraggio rigida, da un dispositivo anticaduta di tipo guidato fissato alla linea di ancoraggio rigida e da un connettore o un cordino terminato in un connettore.

Nota: una funzione di dissipazione di energia può essere installata tra il dispositivo anticaduta e la linea di ancoraggio, oppure può essere incorporata nel cordino.

Dispositivo anticaduta di tipo retrattile: dispositivo anticaduta dotato di funzione autobloccante e di sistema automatico di tensione e di ritorno del cordino.

Nota: una funzione di dissipazione di energia deve essere incorporata nel dispositivo stesso oppure deve essere incorporata nel cordino.

Dispositivo di protezione individuale (DPI): dispositivo che ha la funzione di salvaguardare la persona, che lo indossa o comunque lo porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.

Dispositivo di protezione individuale (DPI) contro le cadute dall'alto: dispositivo atto ad assicurare una persona ad un punto di ancoraggio in modo tale da prevenire o arrestare in condizioni di sicurezza una caduta dall'alto.

Elemento: parte di un componente.

Nota: corde, cinghie, elementi di attacco e chiusure metalliche sono esempi di elementi.

Fettuccia di ancoraggio: dispositivo utilizzato per predisporre punti di ancoraggio temporanei sul sostegno.

Imbracatura per il corpo: componente di un sistema di arresto caduta che può comprendere cinghie, accessori, fibbie o altri elementi disposti e assemblati opportunamente per sostenere tutto il corpo di una persona e tenerla durante una caduta e dopo l'arresto della caduta.

Nota: le imbracature considerate nel presente documento dovranno avere integrata anche la funzione di sistema di posizionamento sul lavoro e la funzione di sistema di calata al suolo.

Posizionamento sul lavoro: procedura che permette al lavoratore, che utilizza un sistema di ancoraggio e un sistema di protezione individuale dalle cadute, di lavorare in tensione (meccanica) in maniera tale che sia prevenuta la caduta dall'alto, consentendogli di lavorare con entrambe le mani libere.

Prevenzione dalle cadute: prevenire la caduta dall'alto del lavoratore mediante un sistema di ancoraggio e un sistema di protezione individuale dalle cadute.

Punto di attacco/distacco: punto sulla linea di ancoraggio in cui può essere attaccato o staccato il dispositivo anticaduta di tipo guidato.

Sistema di arresto caduta: sistema di protezione individuale dalle cadute che limita la forza d'urto sul corpo dell'utilizzatore durante l'arresto della caduta.

Sistema di posizionamento sul lavoro (di seguito denominato sistema di posizionamento): sistema di

protezione individuale dalle cadute che permette al lavoratore di lavorare in tensione (meccanica), in maniera tale che sia prevenuta la caduta dall'alto, consentendogli di poter lavorare con entrambe le mani libere.

Sistema di protezione individuale dalle cadute: assemblaggio di componenti destinati a proteggere il lavoratore contro le cadute dall'alto, comprendente un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento, raccordabile al sistema di ancoraggio.

Sistema di calata al suolo: sistema utilizzato per la calata al suolo di un lavoratore.

Kit per la calata al suolo di lavoratori non più autosufficienti: attrezzature e DPI necessari per assolvere alla calata al suolo di lavoratori non più autosufficienti.

Fune di evacuazione: fune utilizzata per la calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente.

Fune portante: fune utilizzata per realizzare una traiettoria diversa dalla verticale di discesa, durante la calata inclinata al suolo del lavoratore non più autosufficiente, utilizzata unitamente alla fune di evacuazione.

4. Metodologie per la scalata, lo spostamento sui sostegni, l'accesso e lo spostamento in campata e la calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente

Nel presente paragrafo sono riassunte possibili metodologie riguardanti le modalità operative di alcune attività lavorative che si svolgono durante i lavori di costruzione, demolizione, esercizio e manutenzione sugli elettrodotti. In particolare, sono descritte alcune metodologie da adottare al fine di prevenire il rischio di caduta dall'alto, durante:

- la scalata dei sostegni e la relativa discesa;
- lo spostamento sui sostegni, per il raggiungimento della postazione di lavoro;
- l'accesso e lo spostamento in campata;
- la calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente.

La scelta delle metodologie di seguito riportate dovrà essere oggetto di un'attenta analisi e valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro al fine di identificare quella ritenuta più idonea in base alle esigenze specifiche della lavorazione da svolgere.

Metodologie diverse possono essere comunque elaborate nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il diagramma di [figura 4_1](#) riassume le metodologie considerate nel presente documento.

Scalata (e relativa discesa)

Per quanto riguarda la scalata e la relativa discesa queste andranno sempre eseguite utilizzando l'imbracatura in dotazione, i relativi accessori e gli altri DPI previsti.

Se il sostegno è dotato di dispositivi fissi di scalata, questi dovranno sempre essere dotati di linea di ancoraggio rigida.

Se il sostegno non è attrezzato con dispositivi fissi di scalata, allora potranno essere utilizzate scale ad elementi innestabili (dotati anch'essi di linea di ancoraggio rigida) o linee di ancoraggio flessibili, realizzando in tal modo dispositivi di scalata temporanei.

In assenza di linea di ancoraggio rigida o di linee di ancoraggio flessibili la scalata potrà essere effettuata utilizzando il cordino ausiliario munito di assorbitore di energia ed il cordino di posizionamento o, in alternativa, il cordino a Y con assorbitore di energia. È tuttavia preferibile utilizzare questo metodo di scalata solo per le attività semplici quali ad esempio ispezioni o controlli.

Spostamento sui sostegni

Effettuata la scalata, i lavoratori utilizzeranno le imbracature in dotazione, i relativi accessori e gli altri DPI previsti, per spostarsi lungo la struttura e i sostegni e per posizionarsi una volta raggiunta la postazione di lavoro.

Accesso e spostamento in campata

I lavoratori utilizzeranno le imbracature in dotazione, i relativi accessori, gli altri DPI previsti e le attrezzature in dotazione per accedere e spostarsi in campata e per posizionarsi una volta raggiunta la postazione di lavoro.

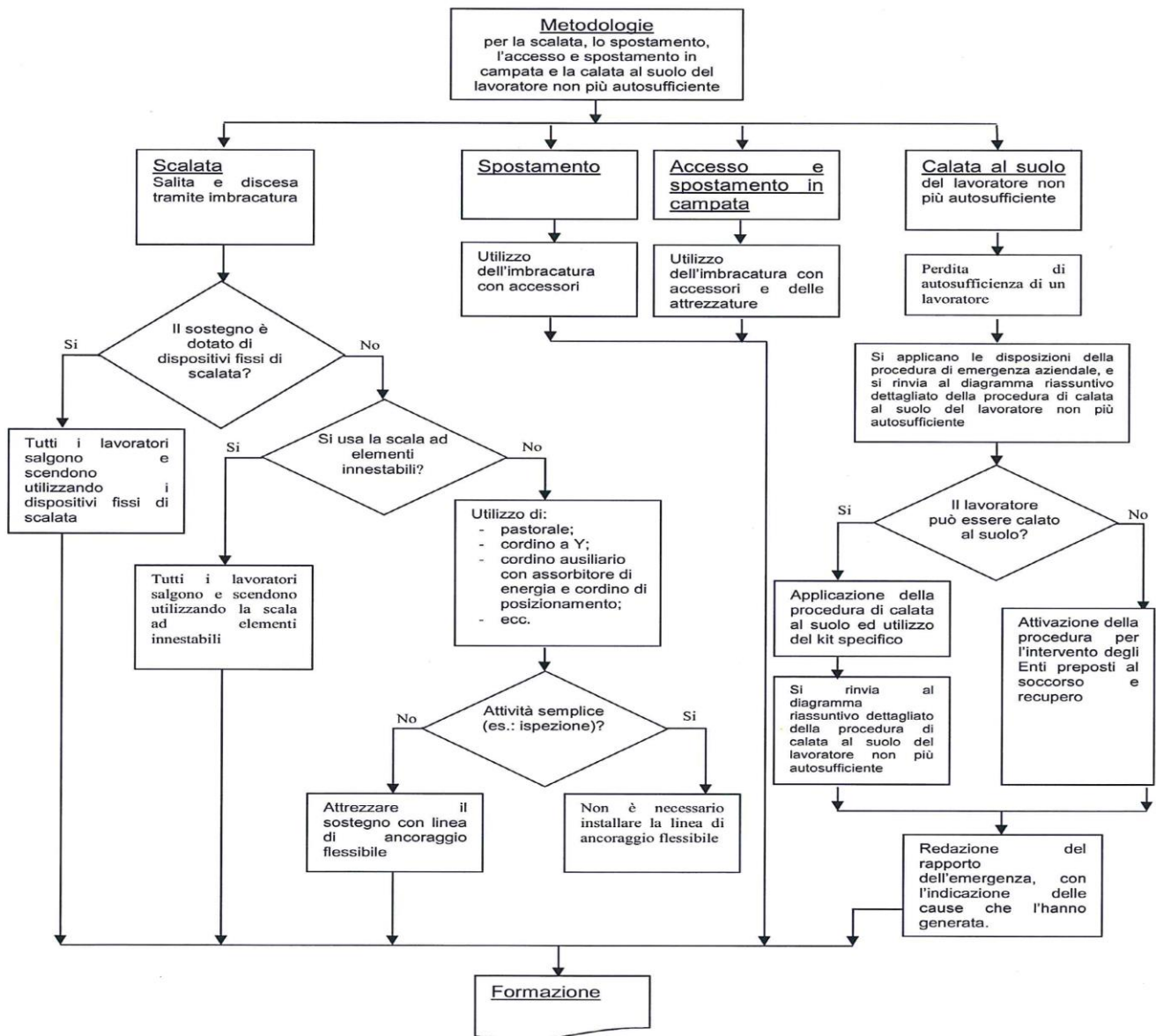
Calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente

Nel caso un lavoratore non sia più autosufficiente e non sia più in grado di effettuare la scalata (o la discesa) o lo spostamento autonomamente, è necessario applicare le disposizioni contenute nella procedura di emergenza aziendale prevista per tale situazione avvisando, se necessario, gli Enti preposti al soccorso e recupero.

La procedura di emergenza aziendale dovrà prevedere le situazioni in cui si può effettuare la calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente senza attendere l'intervento degli Enti preposti.

Nel presente documento sono illustrate alcune possibili modalità operative per la calata al suolo di un lavoratore non più autosufficiente.

figura 4_1: diagramma delle modalità per la scalata, lo spostamento, il posizionamento e il recupero del lavoratore non più autosufficiente



5. Principali cause e conseguenze del rischio di caduta a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono la loro attività in quota

In generale, nelle attività lavorative in quota, nell'ambito degli interventi per la costruzione, demolizione, manutenzione ed esercizio delle linee elettriche aeree, le cause innescanti la caduta dall'alto possono essere ricondotte a:

- insufficiente aderenza delle calzature;
- fallace appoggio dei piedi;
- mancata "presa" degli appigli, falloso posizionamento delle mani;
- insorgenza di vertigini;
- abbagliamento;
- scarsa visibilità;
- colpo di calore o di sole;
- rapido abbassamento della temperatura o congelamento;
- cedimento e/o instabilità dell'attrezzatura di lavoro (cestello, scala, ...).

I danni conseguenti ad una caduta possono derivare da:

- impatto con il suolo;
- impatto con ostacoli sotto il piano di lavoro;
- avvicinamento a parti in tensione.

Il rischio di caduta dall'alto, nello svolgimento delle attività descritte nel presente documento, viene gestito

attraverso l'impiego di sistemi di protezione contro le cadute dall'alto comprensivi di DPI. In particolare il lavoratore dovrà utilizzare comunque dispositivi di presa per il corpo aventi le caratteristiche per poter essere impiegati in un sistema di arresto caduta, di posizionamento e di calata al suolo.

In alcuni casi, proprio l'uso di detti DPI può introdurre ulteriori cause di caduta connesse a:

- non perfetta adattabilità del DPI;
- intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso;
- inciampo su parti del DPI.

In caso di utilizzo di DPI anticaduta, ulteriori danni conseguenti ad una caduta possono derivare da:

- oscillazione del corpo con urto contro ostacoli (effetto pendolo);
- sollecitazioni trasmesse dall'imbracatura al corpo durante l'arresto del moto di caduta;
- eccessivo tempo di permanenza in posizione di sospensione inerte del corpo del lavoratore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta;
- eccessiva pressione specifica dell'imbracatura sul corpo o strangolamento dovuto alle cinghie, come risultato dell'arresto della caduta.

Tutti gli aspetti sopra riportati dovranno essere oggetto di una attenta valutazione da parte del Datore di Lavoro, nella scelta delle modalità operative, delle attrezzature e dei DPI più idonei, in considerazione di ogni tipologia di scalata, accesso, spostamento e posizionamento.

6. Posizionamento in quota tramite piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

Il Datore di Lavoro, nell'impiego delle PLE per lavori su elettrodotti, deve tener conto di quanto previsto dagli articoli [17](#) e [28](#) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, con riferimento allo specifico luogo di lavoro di utilizzo, alle specifiche operazioni da svolgere ed alle caratteristiche delle attrezzature in questione.

Il Datore di Lavoro, nella scelta delle PLE, deve porre particolare attenzione all'eventuale necessità di sbarco dei lavoratori dalle stesse alle strutture dell'elettrodotto. In tal caso, oltre al rispetto delle normative relative all'impiego delle PLE, il Datore di Lavoro deve accertarsi che il fabbricante della piattaforma, nell'ambito della valutazione di conformità, di cui alla direttiva 2006/42/CE, abbia espressamente previsto la possibilità di sbarco in quota dalla PLE, indicandone le modalità nelle istruzioni per l'uso.

7. Scalata e relativa discesa ai sostegni, piantane, pali, falconi e strutture in genere (nel seguito tutti denominati "sostegno")

Di seguito sono richiamati alcuni dei metodi per la scalata e relativa discesa dai sostegni che possono essere adottati in relazione ai vari contesti operativi.

I criteri per l'elaborazione della metodologia per lo svolgimento delle attività in quota su sostegni o attrezzature specifiche per i lavori su elettrodotti sono:

- a) I lavoratori che operano su elettrodotti in quota, devono sempre essere assicurati, in ogni fase delle loro attività lavorative, ad un ancoraggio tramite sistemi di arresto caduta o di posizionamento collegati all'imbracatura da essi indossata.
- b) Ogni volta che il lavoratore deve muoversi lungo un sostegno e/o passare su di una attrezzatura in quota, e viceversa, dovrà sempre essere vincolato ad un ancoraggio tramite un sistema di arresto caduta, collegato all'imbracatura nei punti di attacco sternale o dorsale.
- c) Ogni volta che il lavoratore deve stazionare e/o lavorare avendo le mani libere, dovrà vincolarsi ad un ancoraggio tramite un cordino di posizionamento collegato all'attacco ventrale o agli attacchi laterali dell'imbracatura.
- d) Ogni volta che il lavoratore effettua il passaggio da una posizione statica ad una di movimento, prima di scollegare il cordino di posizionamento dall'ancoraggio, si deve assicurare ad altro idoneo ancoraggio per il tramite di un sistema di arresto caduta.
- e) Ogni volta che il lavoratore effettua il passaggio da una fase di movimento ad una di stazionamento, se deve scollegare il sistema di arresto caduta, deve prima trovarsi in condizione di corretto posizionamento sul lavoro.

Se si utilizza, per la scalata e relativa discesa dai sostegni, un dispositivo anticaduta di tipo retrattile, nella valutazione si dovrà tenere conto del rischio connesso al suo impiego, evitando:

- l'effetto pendolo, tramite le relative indicazioni contenute nel manuale d'uso dello stesso dispositivo anticaduta;
- il possibile contatto tra il cordino del dispositivo retrattile e gli spigoli vivi, anche mediante le apposite protezioni antitaglio descritte nel manuale d'uso del dispositivo;
- l'accesso ad aree configurabili come zone di lavoro sotto tensione.

Le attrezzature ed i DPI scelti dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ed eventualmente all'[Allegato V](#) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, per le sole attrezzature realizzate in assenza di direttive comunitarie di prodotto. In ogni caso le attrezzature ed i DPI scelti dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni riportate nei

libretti di uso e manutenzione o comunque nella nota informativa del fabbricante, secondo le indicazioni del presente documento e dopo adeguata formazione e addestramento (in conformità a quanto previsto dagli [articoli 37, 73, 77, comma 4, lettera h](#)), e [comma 5](#), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e dall'[Accordo Stato Regioni 22/02/2012](#)).

7.1 Scalata e relativa discesa del sostegno equipaggiato con dispositivi fissi di scalata e linea di ancoraggio rigida

7.1.1 Descrizione

I dispositivi fissi di scalata sono strutture vincolate permanentemente ai sostegni, munite di pioli e di una linea di ancoraggio rigida a cui è possibile collegare un idoneo dispositivo anticaduta di tipo guidato (figura 7.1.1_1) che deve scorrere liberamente nei due sensi e che, quando sollecitato in caso di caduta, deve bloccarsi rapidamente.

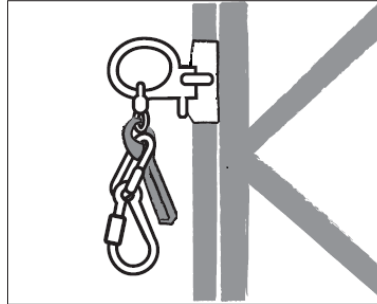


figura 7.1.1_1 dispositivo anticaduta di tipo guidato

7.1.2 Scalata e relativa discesa

Il lavoratore sale/scende sul sostegno utilizzando i pioli e mantenendosi vincolato alla linea di ancoraggio rigida attraverso il dispositivo anticaduta, collegato all'attacco sternale dell'imbracatura mediante cordino dotato di assorbitore di energia.

7.1.3 Elementi minimi da considerare nelle procedure aziendali

Deve essere espressamente indicata la modalità con cui i lavoratori:

- a) si collegano alla linea di ancoraggio rigida attraverso il dispositivo anticaduta di tipo guidato;
- b) mantengono sempre il collegamento alla linea di ancoraggio rigida in tutte le fasi di scalata/discesa;
- c) effettuano, in corrispondenza di eventuali discontinuità della linea di ancoraggio, il passaggio da un tronco al successivo, dopo essersi assicurati alla struttura del sostegno tramite uno degli altri dispositivi in dotazione (cordino ausiliario munito di assorbitore di energia o, in alternativa, cordino a Y con assorbitore di energia, oppure cordino di posizionamento sul lavoro, rispettando la condizione di posizionamento sul lavoro), prima di trasferire il dispositivo anticaduta da un tronco all'altro.

7.1.4 Esempio di svolgimento della scalata

1. Prima di accedere al sostegno, il lavoratore che si appresta alla salita indossa l'imbracatura provvista di accessori, tra i quali almeno: dispositivo anticaduta di tipo guidato per linea di ancoraggio rigida, dotato di cordino e assorbitore di energia, cordino di posizionamento, cordino ausiliario munito di assorbitore di energia o, in alternativa, cordino a Y con assorbitore di energia.
2. Il lavoratore collega il dispositivo anticaduta all'attacco sternale dell'imbracatura mediante cordino dotato di assorbitore di energia, inserisce il dispositivo anticaduta nella linea di ancoraggio rigida, agendo sul dispositivo di fine corsa, e inizia la salita.
3. Raggiunto il termine della tratta di linea di ancoraggio rigida o comunque, al momento dello svincolamento dalla stessa, il lavoratore dovrà prima assicurarsi al sostegno tramite uno degli altri dispositivi in dotazione (cordino ausiliario munito di assorbitore di energia o, in alternativa, cordino a Y con assorbitore di energia, oppure cordino di posizionamento sul lavoro, se è prevista la condizione di posizionamento sul lavoro) e quindi rimuovere il dispositivo anticaduta dalla linea di ancoraggio rigida.
4. Mantenendosi vincolato al sostegno, il lavoratore potrà inserire il dispositivo anticaduta in un'altra tratta della linea di ancoraggio, agendo sul dispositivo di fine corsa, e riprendere la salita.
5. All'abbandono definitivo della linea di ancoraggio, prima di rimuovere il dispositivo anticaduta dalla linea di ancoraggio, il lavoratore dovrà vincolarsi al sostegno attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) utilizzando il cordino ausiliario munito di assorbitore di energia o, in alternativa, il cordino a Y con assorbitore di energia, se deve spostarsi dalla posizione in cui si trova,
 - b) utilizzando il cordino di posizionamento se è prevista la condizione di posizionamento sul lavoro.

7.2 Scalata e relativa discesa del sostegno utilizzando la scala ad elementi innestabili

7.2.1 Descrizione

La scala è composta da più elementi che devono essere assemblati l'uno sull'altro a partire dal primo che viene innestato su un supporto precedentemente fissato al sostegno. Ciascun elemento è dotato di vincoli per il fissaggio al sostegno (cinghie/corde di fissaggio) e di una linea di ancoraggio rigida a cui è possibile collegare un dispositivo anticaduta di tipo guidato ([figura 7.2.1_1](#)) che deve scorrere liberamente nei due sensi e che, quando sollecitato in caso di caduta, deve bloccarsi rapidamente.

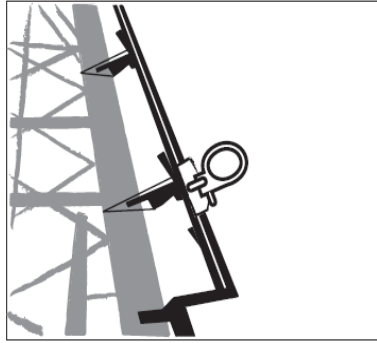


figura 7.2.1_1 scala a elementi innestabili con dispositivo di tipo guidato

7.2.2 Scalata e relativa discesa

La scala viene montata dal primo lavoratore che sale sul sostegno, innestando uno sopra l'altro i vari elementi e vincolandoli al sostegno. Tutti i lavoratori che affronteranno la scalata, successivamente al primo, usufruiranno della scala stessa, mantenendosi vincolati alla linea di ancoraggio rigida attraverso il dispositivo anticaduta di tipo guidato collegato all'attacco sternale dell'imbracatura di sicurezza mediante cordino dotato di assorbitor di energia.

7.2.3 Elementi minimi da considerare nelle procedure aziendali

Deve essere espressamente indicata la modalità con cui il primo lavoratore:

- a) si assicura alla linea di ancoraggio rigida e/o al sostegno durante tutte le fasi di montaggio/salita e smontaggio/discesa;
- b) mantiene sempre il collegamento alla linea di ancoraggio rigida e/o al sostegno in tutte le fasi di montaggio/salita e smontaggio/discesa;
- c) effettua il trasferimento/trasporto/ricezione degli elementi innestabili e/o dei materiali/utensili;
- d) effettua il montaggio/smottaggio della scala;
- e) effettua, in corrispondenza di eventuali discontinuità della linea di ancoraggio, il passaggio da un elemento al successivo, assicurandosi alla struttura del sostegno tramite uno degli altri dispositivi in dotazione (cordino ausiliario munito di assorbitor o, in alternativa, cordino a Y con assorbitor di energia, oppure cordino di posizionamento sul lavoro, se è prevista la condizione di posizionamento sul lavoro), prima di trasferire il dispositivo anticaduta da un elemento all'altro.

Deve essere espressamente indicata la modalità con cui i lavoratori che affronteranno la scalata successivamente al primo:

- f) si collegano alla linea di ancoraggio rigida, attraverso il dispositivo anticaduta di tipo guidato;
- g) mantengono sempre il collegamento alla linea di ancoraggio rigida, in tutte le fasi di salita/discesa;
- h) effettuano, in corrispondenza di eventuali discontinuità della linea di ancoraggio, il passaggio da un tronco al successivo, assicurandosi alla struttura del sostegno tramite uno degli altri dispositivi in dotazione (cordino ausiliario munito di assorbitor o, in alternativa, cordino a Y con assorbitor di energia, oppure cordino di posizionamento sul lavoro, se è prevista la condizione di posizionamento sul lavoro), prima di trasferire il dispositivo anticaduta da un tronco all'altro.

7.2.4 Esempio di svolgimento della scalata

1. Prima di accedere al sostegno, il primo lavoratore che si appresta alla salita indossa l'imbracatura provvista di accessori, tra i quali almeno: dispositivo anticaduta di tipo guidato per linea di ancoraggio rigida, dotato di cordino e assorbitor di energia, cordino di posizionamento, cordino ausiliario munito di assorbitor di energia.
2. Il primo lavoratore, da terra, innesta il primo elemento di scala sul supporto precedentemente fissato al sostegno e lo fissa a quest'ultimo attraverso le apposite cinghie/corde di fissaggio.
3. Verificata la corretta installazione e fissaggio del primo elemento, il lavoratore collega il dispositivo anticaduta di tipo guidato all'attacco sternale, mediante cordino dotato di assorbitor di energia, e lo inserisce nella linea di ancoraggio rigida; sale sul primo elemento di scala e si posiziona, attraverso il cordino di posizionamento, ad una altezza utile per l'innesto del secondo elemento.
4. Il secondo elemento viene agganciato dai lavoratori a terra alla fune di servizio, vincolata per un estremo ad un anello laterale dell'imbracatura del primo lavoratore. Il secondo elemento viene quindi issato dal lavoratore e innestato sull'elemento già fissato.
5. Il lavoratore fissa il secondo elemento di scala al sostegno attraverso le cinghie/corde di fissaggio. Nel caso in cui, per completare il fissaggio del secondo elemento, sia necessario salire oltre quanto consentito dal primo elemento di scala, già fissato, il lavoratore dovrà posizionarsi sul sostegno, ad una quota più alta. Per posizionarsi, dovrà prima assicurarsi al sostegno tramite il cordino ausiliario munito di assorbitor di energia o, in alternativa, tramite il cordino a Y con assorbitor di energia e quindi rimuovere il dispositivo anticaduta dalla linea di ancoraggio rigida. Raggiunta la quota idonea, si posiziona tramite cordino di posizionamento.

6. Verificata la corretta installazione e fissaggio del secondo elemento, il lavoratore collega il dispositivo anticaduta di tipo guidato alla linea di ancoraggio rigida del secondo elemento e riprende la salita sulla scala fino a raggiungere la quota idonea per il montaggio dell'elemento successivo.
7. Vengono innestati, di seguito, gli elementi successivi con le stesse modalità descritte per il secondo elemento, fermo restando che al primo lavoratore è consentita la salita, utilizzando la linea di ancoraggio rigida ed il dispositivo anticaduta di tipo guidato, solo sugli elementi di scala completamente fissati, fino alla quota consentita dal collegamento alla relativa linea rigida dell'elemento di scala già fissato.
8. I lavoratori successivi salgono sulla scala assicurandosi mediante il proprio dispositivo anticaduta alla linea di ancoraggio rigida fissata.
9. All'abbandono definitivo della linea di ancoraggio rigida, prima di rimuovere il dispositivo anticaduta, i lavoratori dovranno vincolarsi al sostegno attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) utilizzando il cordino ausiliario munito di assorbitore di energia o in alternativa il cordino a Y con assorbitore di energia, se devono spostarsi dalla posizione in cui si trovano;
 - b) utilizzando il cordino di posizionamento, se è prevista la condizione di posizionamento sul lavoro.
10. Per lo smontaggio della scala si eseguiranno le stesse operazioni eseguite dal primo lavoratore in senso inverso partendo dalla sommità del sostegno.

7.3 Scalata e relativa discesa del sostegno con linea di ancoraggio flessibile

7.3.1 Descrizione

La linea di ancoraggio flessibile è costituita da una fune vincolata al sostegno in corrispondenza di un nodo nel caso di strutture a traliccio o in un punto stabilito nel caso di strutture diverse, tramite l'apposita redancia, una fettuccia e un moschettone aventi portata adeguata. La linea deve essere idonea al collegamento di un dispositivo anticaduta di tipo guidato e mantenuta tesa per permetterne lo scorrimento. Se necessario possono essere realizzati dei punti di deviazione della linea per seguire meglio il profilo del sostegno utilizzando altre fettucce e moschettoni.

7.3.2 Scalata e relativa discesa

Il primo lavoratore effettua la scalata del sostegno impiegando una delle seguenti tecniche, descritte nei paragrafi successivi:

- 1) utilizzo della sola imbracatura e relativi accessori;
- 2) utilizzo del gancio per scalata.

Quindi, provvede ad installare sul sostegno una linea di ancoraggio flessibile e gli eventuali punti di deviazione.

I lavoratori che affronteranno la scalata successivamente al primo si terranno costantemente assicurati alla linea di ancoraggio, durante la salita e la discesa ([figura 7.3.2_1](#)). La rimozione della linea di ancoraggio flessibile sarà possibile solo alla fine dell'intervento, o della serie di interventi previsti sul sostegno, procedendo in modo inverso al montaggio.



figura 7.3.2_1

La scalata deve avvenire, per quanto possibile, in direzione verticale in maniera tale da limitare le eventuali oscillazioni del lavoratore che si potrebbero verificare in caso di caduta.

Il numero massimo di lavoratori che possono salire contemporaneamente e la distanza minima tra di essi deve essere ricavato dalle informazioni fornite dai fabbricanti degli elementi costituenti la linea di ancoraggio flessibile e del sistema di arresto caduta.

7.3.3 Elementi minimi da considerare nelle procedure aziendali

Deve essere espressamente indicata la modalità con cui il primo lavoratore:

- a) si assicura al sostegno durante tutte le fasi di salita/discesa;
- b) mantiene sempre un collegamento al sostegno in tutte le fasi di salita/discesa;
- c) effettua il trasporto della linea di ancoraggio flessibile e dei componenti/accessori necessari;
- d) installa la linea di ancoraggio flessibile con gli eventuali componenti/accessori necessari.

Deve essere espressamente indicata la modalità con cui i lavoratori che affronteranno la scalata successivamente al primo:

- e) si collegano alla linea di ancoraggio flessibile attraverso il dispositivo anticaduta di tipo guidato;
- f) mantengono sempre il collegamento alla linea di ancoraggio flessibile in tutte le fasi di salita/discesa;

- g) effettuano la salita/discesa limitando il più possibile scostamenti orizzontali che potrebbero dare origine a fenomeni di oscillazione in caso di caduta.

7.3.3.1 Esempio di scalata del sostegno utilizzando l'imbracatura di sicurezza, il cordino di posizionamento, il cordino ausiliario e l'assorbitore di energia

Primo lavoratore

1. Prima di accedere al sostegno, il primo lavoratore che si appresta alla salita indossa l'imbracatura provvista di accessori, tra i quali almeno: dispositivo anticaduta di tipo guidato per linea di ancoraggio flessibile dotato di cordino e assorbitore di energia, cordino di posizionamento, cordino ausiliario munito di assorbitore di energia.
2. Il lavoratore inizia la salita vincolando il cordino ausiliario al sostegno, o con idoneo moschettone o con moschettone e fettuccia.
3. Raggiunta un'altezza pari a quella consentita dal cordino ausiliario, si vincola al sostegno con il cordino di posizionamento, utilizzando gli attacchi laterali o l'attacco ventrale della imbracatura.
4. Il lavoratore sgancia quindi il cordino ausiliario e lo assicura al sostegno ad un punto di ancoraggio posto ad una quota superiore.
5. Il lavoratore sgancia il cordino di posizionamento e sale sino alla successiva posizione utile per riassicurarsi con il cordino di posizionamento e così via sino a raggiungere l'altezza finale.
6. Il lavoratore, dopo essersi posizionato, fissa la linea di ancoraggio flessibile al sostegno in corrispondenza di un nodo tramite l'apposita redancia, una fettuccia e il moschettone.
7. Per lo smontaggio della linea di ancoraggio si eseguiranno le stesse operazioni eseguite dal primo lavoratore in senso inverso, partendo dalla sommità del sostegno.

Lavoratori successivi

8. Prima di accedere al sostegno, ogni lavoratore che si appresta alla salita indossa l'imbracatura provvista di accessori.
9. Da terra, collega il dispositivo anticaduta di tipo guidato all'attacco sternale o dorsale, mediante cordino dotato di assorbitore di energia, e lo inserisce nella linea di ancoraggio flessibile.
10. Inizia quindi la scalata del sostegno vincolato alla sola linea di ancoraggio flessibile.
11. All'abbandono definitivo della linea di ancoraggio flessibile, prima di rimuovere il dispositivo anticaduta di tipo guidato, i lavoratori dovranno vincolarsi al sostegno attraverso:
 - a) il cordino ausiliario munito di assorbitore di energia, se devono spostarsi dalla posizione in cui si trovano;
 - b) il cordino di posizionamento, se è prevista la condizione di posizionamento sul lavoro.

7.3.3.2 Esempio di scalata del sostegno utilizzando l'imbracatura di sicurezza, il cordino di posizionamento, il cordino a Y

Primo lavoratore

1. Prima di accedere al sostegno, il primo lavoratore che si appresta alla salita indossa l'imbracatura provvista di accessori, tra i quali almeno: dispositivo anticaduta di tipo guidato per linea di ancoraggio flessibile dotato di cordino e assorbitore di energia, cordino di posizionamento, cordino ad Y munito di assorbitore di energia.
2. Il lavoratore inizia la salita vincolando un ramo del cordino ad Y al sostegno, o con idoneo moschettone o con fettuccia e moschettone.
3. Raggiunta un'altezza pari a quella consentita dal ramo vincolato del cordino ad Y, si vincola al sostegno con il secondo ramo del cordino ad Y.
4. Il lavoratore sgancia quindi il primo ramo del cordino ad Y e lo assicura al sostegno ad un punto di ancoraggio posto ad una quota superiore, e così via sino a raggiungere l'altezza finale.
6. Il lavoratore, dopo essersi posizionato tramite cordino di posizionamento, fissa la linea di ancoraggio flessibile al sostegno in corrispondenza di un nodo tramite l'apposita redancia, una fettuccia e il moschettone.
7. Per lo smontaggio della linea di ancoraggio si eseguiranno le stesse operazioni eseguite dal primo lavoratore in senso inverso, partendo dalla sommità del sostegno.

Lavoratori successivi

8. Prima di accedere al sostegno, ogni lavoratore che si appresta alla salita indossa l'imbracatura provvista di accessori.
9. Da terra, collega il dispositivo anticaduta di tipo guidato all'attacco sternale o dorsale, mediante cordino dotato di assorbitore di energia, e lo inserisce nella linea di ancoraggio flessibile.
10. Inizia quindi la scalata del sostegno vincolato alla sola linea di ancoraggio flessibile.
11. All'abbandono definitivo della linea di ancoraggio flessibile, prima di rimuovere il dispositivo anticaduta, i lavoratori dovranno vincolarsi al sostegno attraverso:
 - a) il cordino ad Y munito di assorbitore di energia, se devono spostarsi dalla posizione in cui si trovano;
 - b) il cordino di posizionamento, se è prevista la condizione di posizionamento sul lavoro.

7.3.3.3 Esempio di scalata del sostegno utilizzando il gancio da scalata

Primo Lavoratore

1. Prima di accedere al sostegno, il lavoratore che si appresta alla salita indossa l'imbracatura provvista di accessori, tra i quali almeno: dispositivo anticaduta di tipo guidato per linea di ancoraggio flessibile dotato di

cordino e assorbitore di energia, cordino di posizionamento.

2. Il lavoratore allestisce a terra il gancio per scalata verificando il corretto funzionamento del sistema di chiusura.
3. Fissa la redancia della linea di ancoraggio flessibile all'apposito anello del gancio da scalata, tramite un moschettone.
4. Vincola il gancio da scalata al sostegno alla massima altezza raggiungibile, in maniera tale da impedirne lo scorrimento.
5. Collega il dispositivo anticaduta di tipo guidato all'attacco sternale, mediante cordino dotato di assorbitore di energia, e lo inserisce nella linea di ancoraggio flessibile.
6. Inizia quindi la scalata del sostegno vincolato alla sola linea di ancoraggio flessibile, mantenuta tesa da altro operatore a terra per permettere lo scorrimento del dispositivo anticaduta di tipo guidato.
7. Raggiunta una altezza prossima all'estremità superiore del gancio da scalata (senza superarlo), si posiziona sul sostegno tramite il cordino di posizionamento.
8. Svincola il gancio da scalata dal sostegno, manovrando l'apposito sistema per l'apertura a distanza e lo vincola al sostegno alla massima altezza raggiungibile, in maniera tale da impedirne lo scorrimento.
9. Il lavoratore sgancia il cordino di posizionamento e sale sino alla successiva posizione utile ([figura 7.3.3.3_1](#)).per riassicurarsi con il cordino di posizionamento e così via sino a raggiungere l'altezza finale.

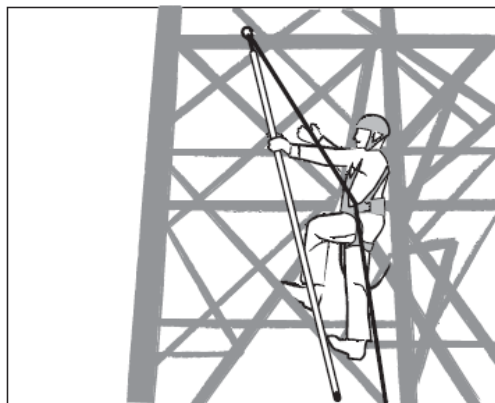


figura 7.3.3.3_1

10. Giunto all'altezza finale, il lavoratore, dopo essersi posizionato, svincola la linea di ancoraggio flessibile dal gancio di scalata e la vincola al sostegno in prossimità di un nodo tramite l'apposita redancia, una fettuccia e il moschettone.
11. Per lo smontaggio della linea di ancoraggio si eseguiranno le stesse operazioni eseguite dal primo lavoratore in senso inverso, partendo dalla sommità del sostegno.

Lavoratori successivi

12. Prima di accedere al sostegno, ogni lavoratore che si appresta alla salita indossa l'imbracatura provvista di accessori.
13. Da terra, collega il dispositivo anticaduta di tipo guidato all'attacco sternale, mediante cordino dotato di assorbitore di energia, e lo inserisce nella linea di ancoraggio flessibile.
14. Inizia quindi la scalata del sostegno vincolato esclusivamente alla sola linea di ancoraggio flessibile mantenuta tesa da terra.
15. All'abbandono definitivo della linea di ancoraggio flessibile, prima di rimuovere il dispositivo anticaduta, i lavoratori dovranno vincolarsi al sostegno attraverso:
 - c) il cordino ad Y munito di assorbitore di energia, se devono spostarsi dalla posizione in cui si trovano;
 - d) il cordino di posizionamento, se è prevista la condizione di posizionamento sul lavoro.

7.4. Uso della scala portatile

L'utilizzo della scala portatile è consentito secondo la legislazione vigente solo per l'accesso ad uno dei sistemi di scalata precedentemente descritti, se ciò non è possibile direttamente da terra.

8. Spostamenti sui sostegni o sugli attrezzi di accesso

Durante gli spostamenti sui sostegni o sugli attrezzi di accesso, i lavoratori devono essere sempre assicurati mediante l'imbracatura di sicurezza ai dispositivi anticaduta.

Per tutti gli spostamenti in quota, il lavoratore utilizza l'imbracatura di sicurezza con cordino di posizionamento ed uno ausiliario, oppure con cordino ad Y, con le stesse modalità descritte precedentemente per la scalata ai sostegni. Entrambe le metodologie garantiscono la protezione contro il rischio di caduta e sono scelte, l'una in alternativa all'altra.

9. Accesso e spostamento in campata

I lavori in campata di seguito considerati prevedono l'accesso e lo spostamento dei lavoratori, tramite apposite

attrezzature e DPI, sui conduttori e sulle funi di guardia degli elettrodotti.

In funzione del tipo di intervento da effettuare, l'accesso in campata può avvenire:

- direttamente dalla struttura del sostegno tramite DPI e apposite attrezzature (es. scala di sospensione, scala orizzontale, carrozzini, bicicletta, ecc.) adeguatamente progettate per sostenere e/o assicurare i lavoratori in quota, nel rispetto delle indicazioni di seguito esposte;
- dalla piattaforma aerea nel rispetto di quanto indicato al [capitolo 6](#).

Nel primo caso, le attrezzature devono essere dotate di sistemi di frenatura e agganciate a idonea fune di recupero. Il lavoratore accede all'attrezzatura in dotazione (ad es. carrozzino) e si sposta lungo la campata sino a collocarsi al punto di lavoro desiderato.

Durante tali operazioni, il lavoratore deve risultare costantemente assicurato alla struttura dell'attrezzatura che a sua volta deve risultare costantemente assicurata al conduttore o alla fune di guardia.

Le attrezzature e i DPI dovranno essere conformi alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature costruite in assenza di tali disposizioni legislative o quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza contenuti nell'[Allegato V](#) al decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.

In ogni caso dette attrezzature e DPI dovranno essere utilizzati conformemente alle indicazioni contenute nei rispettivi manuali d'uso e manutenzione o nella nota informativa del fabbricante e dopo adeguata formazione e addestramento (in conformità a quanto previsto dagli [articoli 37, 73, 77, comma 4, lettera h](#)), e [comma 5](#), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e dall'[Accordo Stato Regioni 22/02/2012](#)).

Le operazioni precedentemente indicate richiedono l'appoggio di alcune delle attrezzature sui sostegni o sui conduttori delle linee aeree (scala di sospensione, scala orizzontale, carrozzini di ispezione, ecc.), pertanto deve essere assicurata la garanzia dell'integrità meccanica dei sostegni, delle linee aeree e delle funi di guardia come specificato nelle generalità del presente documento.

In ogni caso, prima di effettuare un'escursione in campata, si deve effettuare un accurato controllo visivo dello stato del conduttore tramite idonea strumentazione (binocolo, drone, ecc.) e una specifica valutazione sull'integrità meccanica dell'intera linea (comprese le giunzioni e le morse di sospensione) nonché sull'idoneità della stessa a sopportare le sollecitazioni indotte dalle attrezzature utilizzate.

Nel passaggio dal sostegno alle attrezzature predisposte per lo spostamento in campata, e viceversa, il lavoratore deve essere ancorato mediante un sistema di arresto caduta, utilizzando i dispositivi in dotazione.

10. Calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente

Il Datore di Lavoro deve stabilire le procedure adeguate per gli interventi da attuare in caso di emergenza.

L'intervento d'emergenza deve essere effettuato tempestivamente e comunque nel minor tempo possibile.

I lavoratori devono essere formati, addestrati e muniti di idonee attrezzature e DPI per gestire le situazioni di emergenza. A tal fine il Datore di Lavoro deve predisporre un Piano di Emergenza allo scopo di:

- garantire l'organizzazione necessaria affinché sia possibile attuare gli interventi di emergenza;
- garantire la formazione e l'addestramento specifici per la gestione delle situazioni di emergenza e provvedere al loro aggiornamento periodico;
- scegliere attrezzature e DPI specifici per le situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi durante i lavori in quota;
- fare in modo che le attrezzature ed i DPI specifici per le situazioni di emergenza siano sempre mantenuti in efficienza e disponibili all'uso;
- fare in modo che in caso di bisogno i lavoratori possano dare l'allarme mettendo a loro disposizione i mezzi necessari, ad es. ricetrasmittitori o altro;
- dare le indicazioni per garantire il raccordo con le strutture del S.S.N. e dei Vigili del Fuoco.

Considerando che nei lavori in quota su elettrodotti è generalmente difficoltoso per il personale medico, incaricato del soccorso, raggiungere il lavoratore non più autosufficiente nella postazione di lavoro in quota, di seguito sono descritti alcuni possibili metodi di calata al suolo del lavoratore stesso.

Il Datore di Lavoro individuerà le procedure di primo soccorso da applicare sia in quota sia a terra. Provvederà quindi ad addestrare, tra il personale addetto ai lavori in quota, un numero adeguato di addetti a tutte le operazioni di primo soccorso.

In ogni caso, tutti i lavoratori addetti ai lavori in quota devono avere la formazione e l'addestramento necessari per effettuare interventi di recupero e calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente.

10.1. Sintesi dell'intervento di calata al suolo. Messa in sicurezza e calata del lavoratore non più autosufficiente

Il lavoratore non più autosufficiente deve essere raggiunto dai lavoratori incaricati del recupero.

Occorre valutare la possibilità di una calata diretta al suolo del lavoratore o di un eventuale suo spostamento in altra posizione più idonea per la calata.

Infatti, in molte situazioni il lavoratore non più autosufficiente può trovarsi in posizioni che non permettono ai lavoratori incaricati del recupero di calarlo direttamente al suolo (ad esempio se si trova all'interno delle mensole,

su scale o all'interno del traliccio stesso). In questi casi il lavoratore non più autosufficiente dovrà essere prima spostato in una posizione idonea per la calata.

Le possibili modalità per spostare il lavoratore non più autosufficiente in posizione idonea per essere calato al suolo sono:

- con ancoraggio realizzato sulla struttura;
- con attacco realizzato sulla fune di evacuazione.

Le possibili modalità per calare al suolo il lavoratore non più autosufficiente sono:

- calata verticale a comando diretto;
- calata verticale a comando rinviato;
- calata inclinata a comando diretto;
- calata inclinata a comando rinviato.

Una sintesi dettagliata della procedura di recupero del lavoratore non più autosufficiente viene indicata nel diagramma di flusso della [fig. 10_1](#)

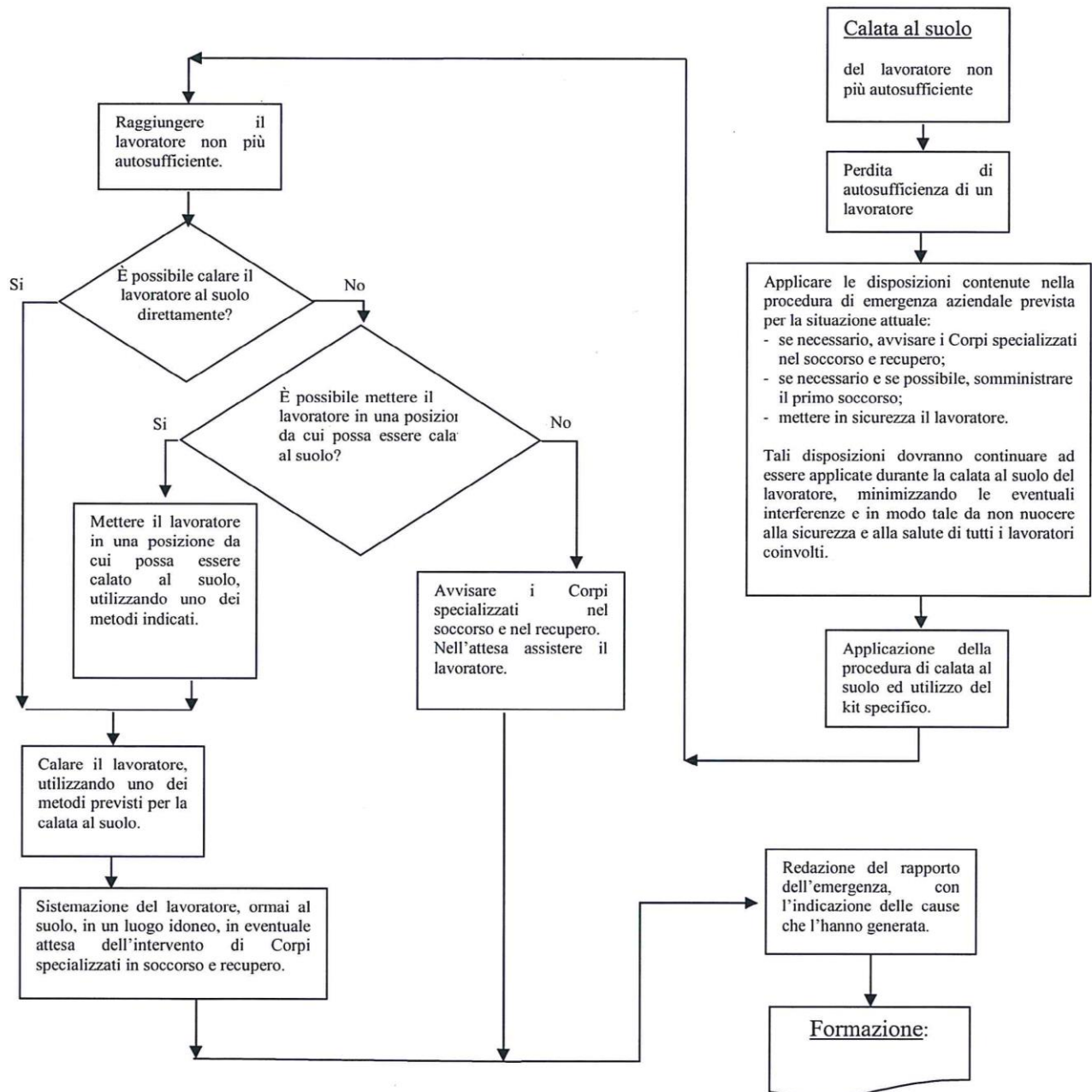


figura 10_1: diagramma riassuntivo dettagliato della procedura di recupero del lavoratore non più autosufficiente

10.2. Elementi minimi da considerare nelle procedure aziendali.

Il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori un kit per la calata al suolo di lavoratori non più autosufficienti che comprenda almeno la seguente dotazione ([figura 10.2_1](#)):

- 1) fune di evacuazione;

- 2) fune portante;
- 3) fune del paranco;
- 4) Discensore autofrenante;
- 5) Carrucole a flange mobili;
- 6) Carrucole doppie a flange mobili;
- 7) Carrucola bloccante;
- 8) Connettori simmetrici;
- 9) Connettori asimmetrici;
- 10) Anelli di fettuccia;
- 11) Fettucce di ancoraggio;
- 12) Bloccante.



figura 10.2_1

Tale kit deve essere sempre a disposizione nei luoghi ove si opera in altezza su elettrodotti.

Le attrezzature ed i DPI scelti dovranno essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto ed eventualmente all'[Allegato V](#) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni, per le sole attrezzature realizzate in assenza di direttive comunitarie di prodotto. In ogni caso le attrezzature ed i DPI scelti dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni riportate nei libretti di uso e manutenzione o comunque nella nota informativa del fabbricante, secondo le indicazioni del presente documento e dopo adeguata formazione e addestramento (in conformità a quanto previsto dagli [articoli 37, 73, 77, comma 4, lettera h](#)), e [comma 5](#), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e dall'[Accordo Stato Regioni 22/02/2012](#)).

Nelle modalità di calata al suolo di seguito descritte è previsto l'impiego di un paranco per facilitare, al momento della calata, lo sganciamento del lavoratore dal proprio sistema di arresto caduta. Tuttavia, l'uso di tale paranco potrebbe non essere necessario, in relazione alla valutazione delle condizioni operative.

10.3. Calata verticale a comando diretto

La calata verticale consiste nel calare al suolo il lavoratore non più autosufficiente lungo una traiettoria il più possibile verticale rispetto alla posizione in cui si trova il lavoratore.

Nella calata verticale a comando diretto il lavoratore che manovra la discesa al suolo del lavoratore non più autosufficiente si trova sulla verticale di discesa e manovra direttamente il discensore.

10.3.1 Esempio di calata verticale a comando diretto

1. Predisporre un ancoraggio temporaneo, in un punto adeguato della struttura, il più possibile sulla verticale passante per la posizione del lavoratore ([figura 10.3.1_1](#)).



figura 10.3.1_1

2. Allestire un paranco a fune.
3. Installare una carrucola bloccante sull'ancoraggio, tramite un moschettone.

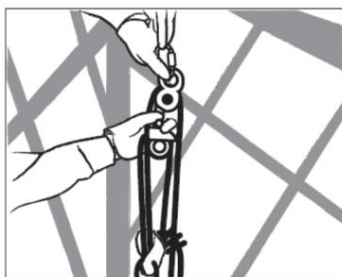


figura 10.3.1_2

4. Agganciare il paranco alla carrucola bloccante ([figura 10.3.1_2](#)).
5. Far passare il capo libero della fune del paranco all'interno della carrucola bloccante.
6. Distendere il paranco a fune ([figura 10.3.1_3](#)).

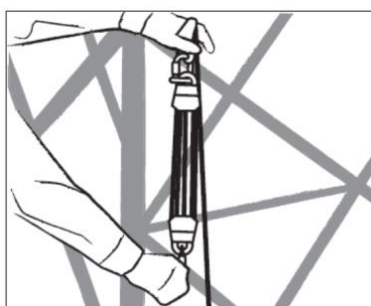


figura 10.3.1_3

7. Collegare il paranco all'attacco sternale o dorsale del lavoratore non più autosufficiente ([figura 10.3.1_4](#)).

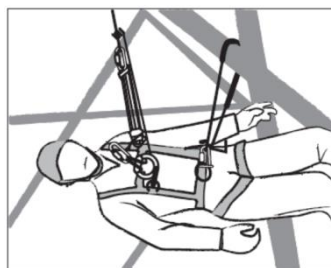


figura 10.3.1_4

8. Predisporre un altro ancoraggio temporaneo, in un secondo punto adeguato della struttura, il più possibile sulla verticale passante per la posizione del lavoratore.
9. Installare sull'ancoraggio un discensore ([figura 10.3.1_5](#)).

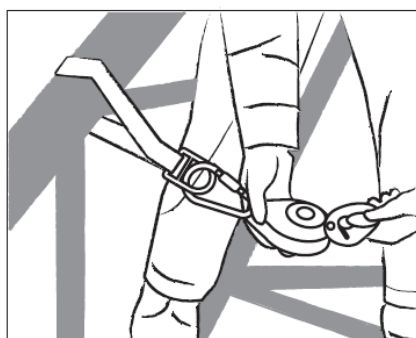


figura 10.3.1_5

10. Inserire la fune di evacuazione nel discensore ([figura 10.3.1_6](#)).

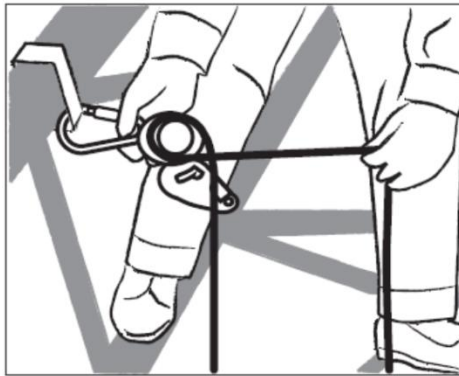


figura 10.3.1_6

11. Predisporre un “nodo” ad una estremità della fune, inserirvi un moschettone e collegarlo all’attacco sternale o dorsale dell’imbracatura ([figura 10.3.1_7](#)).

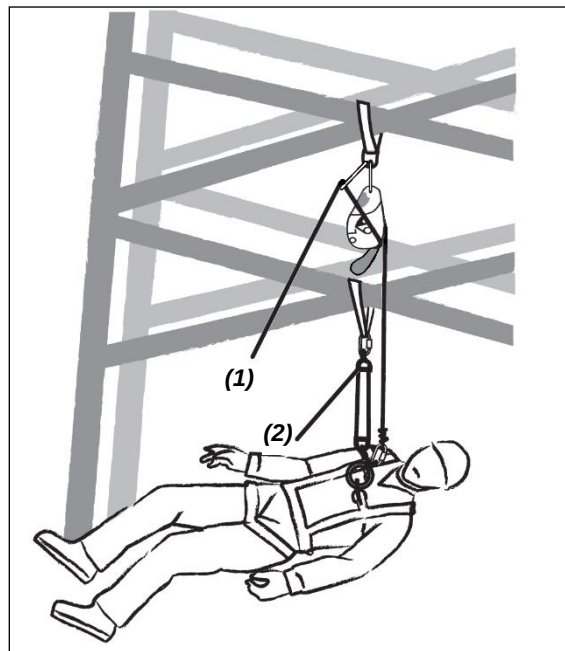


figura 10.3.1_7

12. Sollevare il lavoratore non più autosufficiente manovrando il capo libero della fune del paranco (2).
13. Svincolare il lavoratore non più autosufficiente dal sistema di arresto caduta e/o cordino di posizionamento.
14. Mettere in tensione la fune di evacuazione (1), distendendo il paranco, in modo da poter svincolare il lavoratore non più autosufficiente dal paranco.
15. Dopo averlo svincolato, calarlo al suolo tramite il discensore ([figura 10.3.1_8](#)).



figura 10.3.1_8

Nota: Il paranco a fune può essere installato anche sulla fune di evacuazione se non è possibile installarlo

direttamente sulla struttura del traliccio utilizzando degli elementi aggiuntivi per tenerlo bloccato e consentire la calata al suolo dell'infortunato (figura 10.3.1_9). Si riporta di seguito l'esempio di una calata verticale a comando diretto utilizzando il solo ancoraggio della fune di evacuazione.

1. Predisporre un ancoraggio temporaneo, in un punto adeguato della struttura, il più possibile sulla verticale passante per la posizione del lavoratore.
2. Installare sull'ancoraggio un discensore.
3. Inserire la fune di evacuazione nel discensore.
4. Predisporre due "nodi" sul ramo della fune destinato ad essere agganciato all'attacco sternale del lavoratore non più autosufficiente: uno all'estremità del ramo e uno in un punto intermedio tra l'estremità e il discensore.
5. Agganciare una carrucola bloccante al nodo intermedio tramite un moschettone.
6. Agganciare il paranco alla carrucola bloccante.
7. Far passare il capo libero della fune del paranco all'interno della carrucola bloccante.
8. Predisporre sul nodo di estremità un altro moschettone (figura 10.3.1_9).

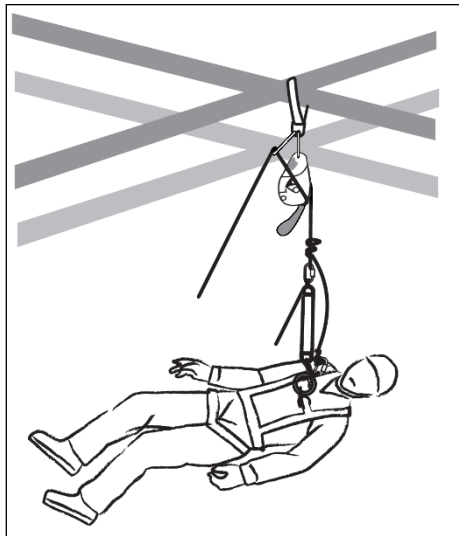


figura 10.3.1_9

9. Distendere il paranco a fune.
10. Collegare il paranco, all'attacco sternale o dorsale del lavoratore non più autosufficiente.
11. Sollevare il lavoratore manovrando il capo libero della fune del paranco.
12. Agganciare il moschettone di estremità della fune di evacuazione all'attacco sternale o dorsale del lavoratore non più autosufficiente.
13. Svincolare il lavoratore dal sistema di arresto caduta e/o cordino di posizionamento.
14. Mettere in tensione la fune di evacuazione, distendendo il paranco.
15. Calare al suolo il lavoratore tramite il discensore.

10.4. Calata verticale a comando rinviato

La calata al suolo a comando rinviato consiste nel far scendere il lavoratore non più autosufficiente manovrando da una posizione diversa rispetto alla verticale di discesa del lavoratore stesso. Questo si realizza rinviando il comando del discensore tramite una carrucola o due moschettoni ancorati sulla verticale di calata.

10.4.1 Esempio di calata a comando rinviato

1. Predisporre un ancoraggio temporaneo, in un punto adeguato della struttura, il più possibile sulla verticale passante per la posizione del lavoratore (figura 10.4.1_1).



figura 10.4.1_1

2. Allestire un paranco a fune.

3. Installare una carrucola bloccante sull'ancoraggio, tramite un moschettone.
4. Agganciare il paranco alla carrucola bloccante ([figura 10.4.1_2](#)).
5. Far passare il capo libero della fune del paranco all'interno della carrucola bloccante.

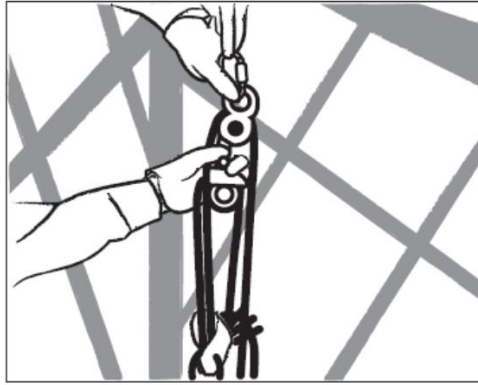


figura 10.4.1_2

6. Distendere il paranco a fune ([figura 10.4.1_3](#)).



figura 10.4.1_3

7. Collegare il paranco all'attacco sternale o dorsale del lavoratore non più autosufficiente.
8. Predisporre un altro ancoraggio temporaneo, in un secondo punto adeguato della struttura, il più possibile sulla verticale passante per la posizione del lavoratore.
9. Installare sull'ancoraggio un moschettone munito di carrucola.
10. Inserire la fune di evacuazione nella carrucola ([figura 10.4.1_4](#)).

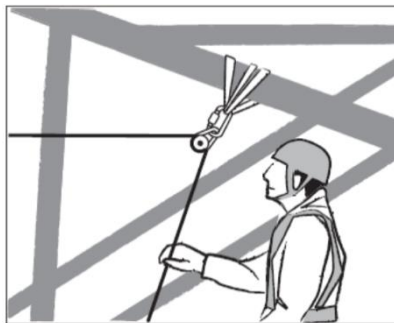


figura 10.4.1_4

11. Predisporre un terzo punto di ancoraggio munito di moschettone (in un punto adeguato della struttura non sulla verticale passante per la posizione del lavoratore) e installare sul moschettone un discensore.
12. Inserire la fune di evacuazione nel discensore ([figura 10.4.1_5](#)).

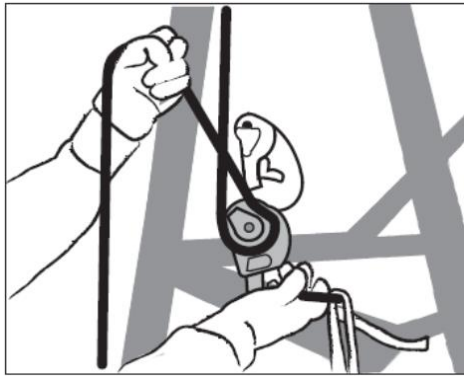


figura 10.4.1_5

13. Predisporre un “nodo” all’estremità della fune (opposta a quella passante per il discensore) e tramite un moschettone collegarsi all’attacco sternale o dorsale dell’imbracatura ([figura 10.4.1_6](#)).

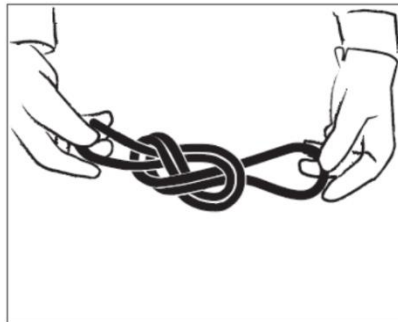


figura 10.4.1_6

14. Sollevare il lavoratore non più autosufficiente manovrando il capo libero della fune del paranco (2).
 15. Svincolare il lavoratore non più autosufficiente dal sistema di arresto caduta e/o cordino di posizionamento.
 16. Mettere in tensione la fune di evacuazione (1), distendendo il paranco, in modo da poter svincolare il lavoratore dallo stesso ([figura 10.4.1_7](#)).

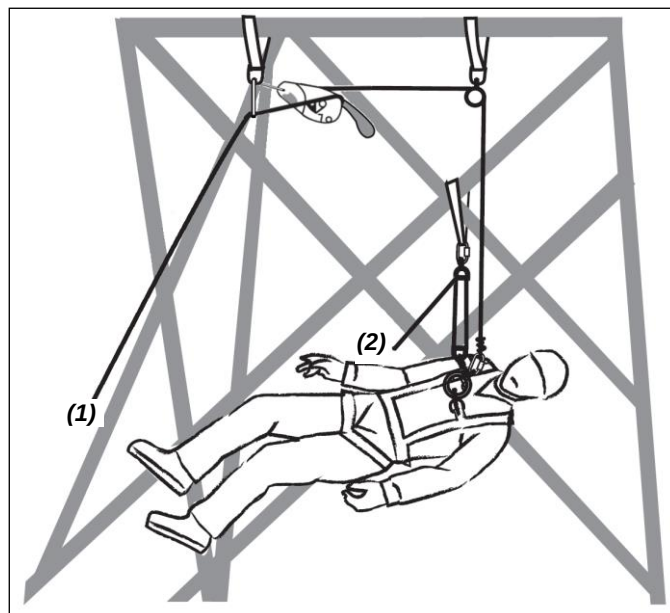


figura 10.4.1_7

17. Dopo averlo svincolato, calarlo al suolo tramite il discensore.
Nota: con questo metodo di discesa è possibile manovrare la discesa anche da terra, se il discensore è ancorato alla struttura in un punto raggiungibile da terra ([figura 10.4.1_8](#)).

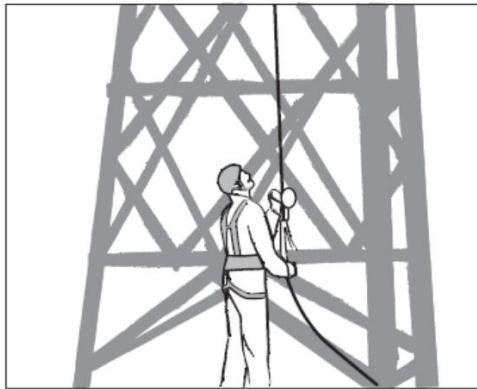


figura 10.4.1_8

Nota: Anche in questo caso il paranco a fune può essere installato sulla fune di evacuazione ([figura 10.4.1_9](#)) se non è possibile installarlo direttamente sulla struttura del traliccio, utilizzando degli elementi aggiuntivi per tenerlo bloccato e consentire la calata al suolo dell'infortunato.

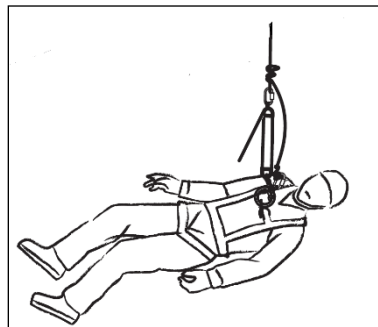


figura 10.4.1_9

10.5 Calata inclinata a comando diretto o rinviato

La calata inclinata consiste nel calare il soggetto lungo una traiettoria diversa dalla verticale di discesa manovrando direttamente oppure tramite un sistema di rinvio.

Una possibile procedura per la calata al suolo è di seguito riportata.

Installazione di una fune portante:

1. Predisporre, in un punto adeguato della struttura, un ancoraggio temporaneo.
2. Eseguire, all'estremità della fune portante (1), un nodo adeguato e, utilizzando un moschettone, collegarla al punto di ancoraggio.
3. Realizzare al suolo un secondo punto di ancoraggio.
4. Utilizzare una fettuccia, un moschettone e il dispositivo bloccante, per tendere e bloccare la fune portante.

Installazione di una fune di evacuazione:

5. Realizzare sul sostegno un ulteriore punto di ancoraggio e collegarvi un discensore.
6. Realizzare all'estremità della fune di evacuazione (2) un nodo adeguato.
7. Inserire l'altra estremità della fune di evacuazione nel discensore.
8. Posizionare sulla fune portante una carrucola a flange mobili (3), il più possibile sulla verticale passante per la posizione del lavoratore, e tramite un moschettone connetterla al nodo della fune di evacuazione.
9. Connettere al moschettone della carrucola un cordino dotato di un moschettone all'altra estremità.
10. Connettere tale moschettone all'attacco sternale o dorsale del lavoratore.
11. Calare al suolo il lavoratore non più autosufficiente manovrando il discensore in modo da far scorrere la carrucola a flange mobili sulla fune portante.

La configurazione finale è schematizzata nella [figura](#)

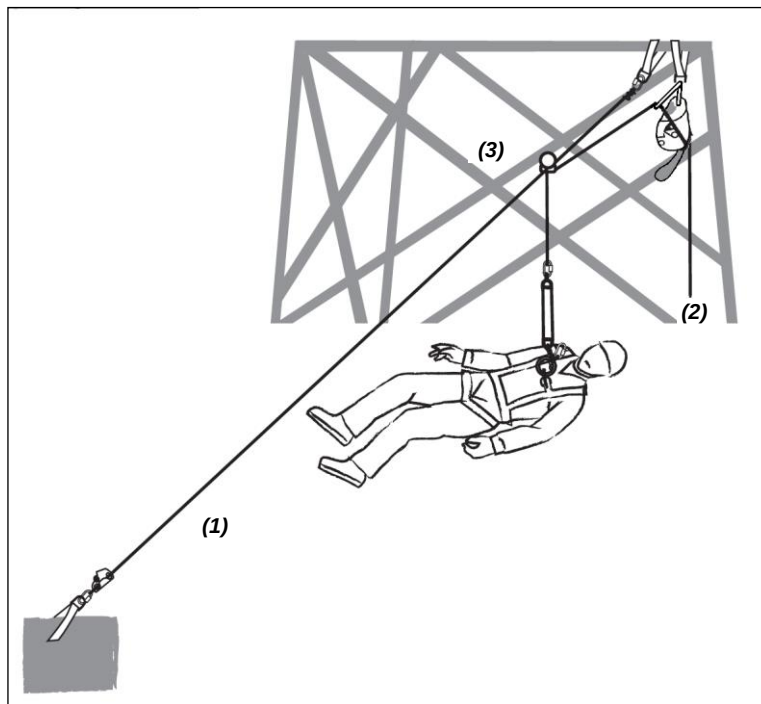


figura 10.4.1_10

Direzione Generale per la tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - Div. III

Circolare n. 11/2017 del 17/05/2017

Oggetto: [Decreto interministeriale 11 aprile 2011](#). Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'[Allegato VII](#) del decreto legislativo n. 81/2008.

Si fa riferimento alle modalità di rinnovo dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, ai sensi del [decreto interministeriale 11 aprile 2011](#) (di seguito [D.I. 11 aprile 2011](#)). In proposito, ferme restando le circolari esplicative già emanate da questa Amministrazione e tenuto conto di quanto previsto al [punto 2.2 dell'Allegato III](#) al citato D.I. 11 aprile 2011, acquisito altresì il parere della Commissione tecnica prevista nel medesimo [Allegato](#) come ricostituita con decreto direttoriale n. 11 del 21 febbraio 2017, si forniscono le seguenti indicazioni.

Modalità di presentazione dell'istanza di rinnovo

In attuazione di quanto previsto al [punto 4 dell'Allegato III](#) del D.I. 11 aprile 2011, il soggetto abilitato all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, alla scadenza del quinquennio di iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati, ove permanga l'interesse a continuare ad operare in tale settore, è tenuto a presentare istanza di rinnovo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali - divisione III.

Tale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto abilitato, dovrà essere prodotta completa della documentazione di seguito descritta (anche essa datata, timbrata e firmata dal legale rappresentante), in regola con l'imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n. 642/1972 e successive modificazioni. L'istanza di rinnovo dovrà anche riportare il numero di iscrizione alla Camera di Commercio territorialmente competente.

L'istanza dovrà essere trasmessa, completa di tutti gli allegati, esclusivamente mediante posta elettronica ad entrambi i seguenti indirizzi:

PEC: dgtutelalavoro.div3@pec.lavoro.gov.it
verificheperiodiche@lavoro.gov.it

Documentazione da allegare all'istanza di rinnovo

L'istanza di rinnovo deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a)** fotocopia, pienamente leggibile, del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto abilitato richiedente;
- b)** dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con la quale i soggetti di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di

prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del medesimo decreto legislativo;

c) dichiarazione, resa ai sensi del citato d.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante del soggetto richiedente, da cui risulti che permangono le condizioni che hanno consentito il rilascio dell'abilitazione all'effettuazione delle verifiche periodiche, che si intende rinnovare, tra cui il possesso dei requisiti riportati nell'[Allegato I](#) al D.I. 11 aprile 2011. In particolare, in calce alla dichiarazione dovrà essere indicato il numero del documento di identità, l'ente che lo ha rilasciato, la data di rilascio e di scadenza;

d) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile di cui al [punto 1, lettera e\)](#), dell'Allegato I al D.I. 11 aprile 2011, in corso di validità e riferita al quinquennio di cui si chiede il rinnovo;

e) prospetto delle attività di aggiornamento del personale dipendente e del personale con rapporto esclusivo di collaborazione, ivi comprese le attività di formazione previste al [punto 3](#) del medesimo Allegato I al D.I. 11 aprile 2011, riferite al quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;

f) matrice delle competenze territoriali e del personale verificatore (da produrre in formato *Excel*) e dichiarazione di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito internet del Soggetto Abilitato;

g) documentazione idonea a comprovare che tutte le attrezzature in uso siano state sottoposte a manutenzione e, ove prescritta, a taratura nel quinquennio di abilitazione in corso di rinnovo;

h) elenco analitico delle verifiche effettuate con esito negativo e relativi verbali, con indicazione della procedura adottata per la gestione successiva delle verifiche con esito negativo e modalità di gestione di tali verifiche.

Istruttoria e verifiche delle istanze pervenute

La Commissione procederà all'istruttoria delle istanze di rinnovo secondo le modalità previste per l'abilitazione dall'[Allegato III](#) al D.I. 11 aprile 2011, tenendo conto anche di eventuali segnalazioni di comportamenti anomali (secondo quanto previsto ai [punti 5.3, 5.4 e 5.5](#) del medesimo [Allegato III](#)).

Si precisa che non saranno sottoposte all'esame della Commissione le istanze incomplete della documentazione innanzi richiamata.

Ai sensi del [punto 5.4 dell'Allegato III](#) al D.I. 11 aprile 2011 resta ferma la possibilità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di procedere, per il tramite della Commissione di cui al medesimo [Allegato III](#), al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell'idoneità dei soggetti abilitati, nel corso del quinquennio di validità dell'abilitazione.

Le Associazioni in indirizzo sono invitate a dare la massima diffusione alla presente circolare.

Il Direttore Generale - Romolo De Camillis

LETTERE CIRCOLARI

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA - Div III

Lettera circolare del 22/01/2010 prot. 25/III/0001401

Oggetto: rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario nazionale

Negli ultimi anni varie normative regionali in materia di semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie hanno previsto che le ASL della rispettiva regione non rilasciano più alcuni certificati sanitari quali ad esempio quello di idoneità fisica per l'assunzione di minori o il certificato per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore.

Il mancato rilascio di tali certificazioni pone dei dubbi interpretativi sui comportamenti che le Direzioni Provinciali devono adottare laddove le normative nazionali prevedono tali certificazioni.

Con la presente circolare si forniscono chiarimenti in ordine a quando indicato in oggetto unitamente a quanto richiamato nelle precedenti circolari sul medesimo argomento.

La problematica di cui alla premessa è stata più volte affrontata a partire dalla emanazione della legge della regione Lombardia n. 12 del 4 agosto 2003 (Norme relative a certificazioni in materia di igiene e sanità pubblica) sulla quale si sono espressi sia la Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 26 maggio - 1 giugno che il consiglio di Stato con parere n. 3208/2055, reso dalla sezione II il 9 novembre 2005.

A seguito della suddetta legge regionale e con esplicito riferimento alle certificazioni previste dall'art. 8 della L. 977/1967 e s.m.i. in materia di idoneità per l'assunzione di minori, questo Ministero, tenuto conto anche di quanto espresso dalla corte Costituzionale e dal Consiglio di Stato, ha già fornito indicazioni con lettera circolare prot. 15/IV/7144/14.01.02 dell'11 aprile 2006 evidenziando la persistenza dell'obbligo della visita medica di idoneità fisica dei minori in ambito nazionale e il rilascio della relativa certificazione.

Successivamente con la risposta all'interpello n. 1866 del 14.07.2006, è stato chiarito che *"... la visita medica del minore è demandata ad un medico che risulti giuridicamente incardinato nell'ambito della organizzazione sanitaria pubblica e per tale deve intendersi sia il professionista che sia in rapporto di dipendenza con il Servizio Sanitario Nazionale - quale è il medico della struttura ospedaliera pubblica ovvero della azienda sanitaria locale - sia il professionista che operi in convenzione con il Servizio Sanitario, quale è ad es. il medico di medicina generale."*

L'attuale normativa in materia di salute e sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nei casi in cui sussiste l'obbligo della sorveglianza sanitaria ha previsto che il medico competente possa effettuare anche la visita medica preventiva in fase preassuntiva.

Tale previsione tiene conto che trattasi di medico di qualificata professionalità con specifiche conoscenze ed esperienze professionali e con specifici titoli e requisiti ([articolo 38](#) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Pertanto la certificazione rilasciata dalla suddetta figura professionale si ritiene valida ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in esame.

In conclusione in tutti i casi in cui le disposizioni normative, seppure antecedenti all'attuale normativa in materia di salute e sicurezza, prevedano una certificazione di idoneità allo svolgimento di determinate attività, come ad esempio nel caso del rilascio o rinnovo del certificato di abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore, si devono ritenere valide le certificazioni rilasciate da un medico del servizio sanitario nazionale, ancorché operante in regime di convenzione, ovvero da un medico competente.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Paolo PENNESI

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

In attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera m-quater](#) e all'[articolo 28 comma 1-bis](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui [all'articolo 6](#) del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 17 novembre, le seguenti indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato.

Indicazioni della Commissione consultiva per la valutazione dello stress lavoro-correlato (articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma I-bis, d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni)

Quadro normativo di riferimento, finalità e struttura del documento

L'[articolo 28, comma 1](#), del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, di seguito d.lgs. n. 81/2008, prevede che la valutazione dei rischi debba essere effettuata tenendo conto, tra l'altro, dei rischi da stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale previsione legislativa, in sede di adozione delle disposizioni integrative e correttive al citato d.lgs. n. 81/2008, è stato introdotto all'[articolo 28 comma 1-bis](#), con il quale si è attribuito alla Commissione consultiva il compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto adempimento dell'obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei datori di lavoro, dei loro consulenti e degli organi di vigilanza. Al fine di rispettare, entro il termine del 31 dicembre 2010, la previsione di cui all'[articolo 28, commi 1 e 1-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha costituito un proprio comitato a composizione tripartita il quale, a seguito di ampio confronto tra i propri componenti, ha elaborato il presente documento, licenziato dalla Commissione consultiva nella propria riunione del 17 novembre 2010.

Le indicazioni metodologiche sono state elaborate nei limiti e per le finalità puntualmente individuati dalla Legge tenendo conto della ampia produzione scientifica disponibile sul tema e delle proposte pervenute all'interno alla Commissione consultiva e sono state redatte secondo criteri di semplicità, brevità e comprensibilità.

Il documento indica un percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell'obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato per tutti i datori di lavoro pubblici e privati.

Definizioni e indicazioni generali

Lo stress lavoro-correlato viene descritto all'articolo 3 dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - quale "condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro" (art. 3, comma 1). Nell'ambito del lavoro tale squilibrio si può verificare quando il lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste lavorative. Tuttavia non tutte le manifestazioni di stress sul lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato è quello causato da vari fattori propri del contesto e del contenuto del lavoro.

La valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione dei rischi e viene effettuata (come per tutti gli altri fattori di rischio) dal datore di lavoro avvalendosi del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con il coinvolgimento del medico competente, ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS/RLST).

E', quindi, necessario preliminarmente indicare il percorso metodologico che permetta una corretta identificazione dei fattori di rischio da stress lavoro-correlato, in modo che da tale identificazione discendano la pianificazione e realizzazione di misure di eliminazione o, quando essa non sia possibile, riduzione al minimo di tale fattore di rischio.

A tale scopo, va chiarito che le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli ma gruppi omogenei di lavoratori (per esempio, per mansioni o partizioni organizzative) che risultino esposti a rischi dello stesso tipo secondo una individuazione che ogni datore di lavoro può autonomamente effettuare in ragione della effettiva organizzazione aziendale (potrebbero essere, ad esempio, i turnisti, i dipendenti di un determinato settore oppure chi svolge la medesima mansione, etc.).

Metodologia

La valutazione si articola in due fasi: una necessaria (la valutazione preliminare); l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La valutazione preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili, appartenenti quanto meno a tre distinte famiglie:

- I. Eventi sentinella, quali ad esempio: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori. I predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente alla azienda (es. andamento nel tempo degli indici infortunistici rilevati in azienda).
- II. Fattori di contenuto del lavoro, quali ad esempio: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.
- III. Fattori di contesto del lavoro, quali ad esempio: ruolo nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

In questa prima fase possono essere utilizzate liste di controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica dei fattori di

cui ai [punti I, II e III](#) che precedono.

In relazione alla valutazione dei fattori di contesto e di contenuto di cui sopra ([punti II e III](#) dell'elenco) occorre sentire i lavoratori e/o il RLS/RLST. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori. La scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori è rimessa al datore di lavoro, anche in relazione alla metodologia di valutazione adottata.

Ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.

Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).

La valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, *focus group*, interviste semi-strutturate, sulle famiglie di fattori/indicatori di cui all'elenco sopra riportato. Tale fase fa riferimento ovviamente ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile che tale fase di indagine venga realizzata tramite un campione rappresentativo di lavoratori.

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione (es. riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

Disposizioni transitorie e finali

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'[articolo 28 comma 1-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l'indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza e della programmazione temporale di cui al precedente periodo.

Allo scopo di verificare l'efficacia della metodologia qui indicata, anche per valutare l'opportunità di integrazioni alla medesima, la Commissione Consultiva provvederà ad elaborare una relazione entro 24 mesi dalla approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, a seguito dello svolgimento del monitoraggio sulle attività realizzate. Le modalità di effettuazione di tale monitoraggio saranno definite dalla Commissione Consultiva.

I datori di lavoro che, alla data della approvazione delle presenti indicazioni metodologiche, abbiano già effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato coerentemente ai contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004 - così come recepito dall'Accordo Interconfederale del 9 giugno 2008 - non debbono ripetere l'indagine ma sono unicamente tenuti all'aggiornamento della medesima nelle ipotesi previste dall'[articolo 29, comma 3](#), del d.lgs. n. 81/2008, secondo quanto indicato nel presente documento.

Tanto si segnala, anche tenendo conto della rilevanza del documento ai fini degli adempimenti relativi alla valutazione dei rischi da lavoro, con invito a garantire la massima divulgazione delle indicazioni di cui all'oggetto.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESED) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.

In attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 249 comma 2](#), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[articolo 6](#) del medesimo provvedimento ha approvato, alla riunione del 15 dicembre 2010, i seguenti orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESED) all'amianto.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESED) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Considerando che:

- l'amianto è una sostanza cancerogena classificata in categoria 1 secondo i criteri dell'Unione Europea per la classificazione delle sostanze pericolose;
- anche per le attività *Esposizioni sporadiche e di debole intensità all'amianto (di seguito denominate ESED)* il datore di lavoro ha l'obbligo di rispettare quanto disposto dal [Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 \(chiamato in seguito D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.\)](#), ad eccezione di quanto previsto dall'[art. 249 comma 2](#);
- le attività di smaltimento e rimozione dell'amianto e di bonifica delle aree interessate devono essere effettuate da imprese iscritte all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- le aziende iscritte alla categoria 10 dell'Albo nazionale dei gestori ambientali non possono usufruire delle facilitazioni previste dall'[art. 249 comma 2](#) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (denominata di seguito OMS) per la qualità dell'aria in Europa (WHO, 2000) evidenziano che un'esposizione continuativa per l'intera vita della popolazione generale a 1 F/L (una fibra per litro) di amianto, misurata mediante microscopia elettronica a scansione (SEM), comporta un eccesso di rischio cancerogeno compreso tra 1 e 100 casi per milione di esposti;
- il parametro migliore per definire le esposizioni sporadiche e di debole intensità è la dose cumulata annua, riferita a uno scenario di esposizione professionale (1920 ore annue: 240 giornate lavorative di 8 ore ciascuna);
- le stime di rischio indicate dall'OMS, sulla base delle quali è stato elaborato il presente documento, garantiscono una adeguata protezione della salute;
- per determinare quali attività lavorative possano rientrare nelle definizioni di "ESED" si devono verificare le condizioni di sporadicità dell'attività svolta sulla base della frequenza degli interventi compiuti e di contestuale debole intensità dei livelli di esposizione inalatoria del singolo lavoratore o dei lavoratori, ivi compresi quelli di cui all'[art.21](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nelle diverse attività svolte in presenza di amianto.

Fatto salvo:

- quanto disposto dalla Normativa vigente in materia di cessazione dell'impiego dell'amianto e smaltimento dei rifiuti;
- che anche per le attività lavorative "ESED", l'obbligo per il datore di lavoro di indicare chiaramente nella documentazione relativa alla valutazione del rischio di cui agli [artt. 28 e 29](#) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che lavoratori ben identificati possano essere adibiti ad attività lavorative conformi alle definizioni "ESED".

Premesso che:

la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ha richiesto al Comitato n. 9 istituito dalla Commissione stessa di proporre, come prescritto dall'[art. 249, comma 4](#), orientamenti pratici per la determinazione delle ESED, le quali consentono di non applicare gli [artt. 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. a condizione che le attività lavorative che oggettivamente possano essere considerate sporadiche, esponano i lavoratori a concentrazioni molto basse di fibre di amianto, le cui condizioni espositive risultano generare un rischio il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio definito accettabile per la popolazione generale, come stabilito dall'OMS (WHO, 2000).

Le attività "ESED", di cui all'[art. 249 comma 2](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, **vengono identificate** nelle attività che vengono effettuate per un massimo di 60 ore l'anno, per non più di 4 ore per singolo intervento e per non più di due interventi al mese, e che corrispondono ad un livello massimo di esposizione a fibre di amianto pari a 10 F/L calcolate rispetto ad un periodo di riferimento di otto ore. La durata dell'intervento si intende comprensiva del tempo per la pulizia del sito, la messa in sicurezza dei rifiuti e la decontaminazione dell'operatore. All'intervento non devono essere adibiti in modo diretto più di 3 addetti contemporaneamente e, laddove ciò non sia possibile, il numero dei lavoratori esposti durante l'intervento deve essere limitato al numero più basso possibile.

A titolo indicativo e non esaustivo, nei [punti a\), b\), c\) e d\) dell'Allegato 1](#) al presente documento si riporta un primo elenco di attività che, sulla base delle attuali conoscenze e nel rispetto delle limitazioni temporali ed espositive sopra descritte, possono rientrare nelle attività "ESED".

Da quanto su esposto si ritiene che le attività "ESED" riportate nell'[Allegato 1](#), possano essere svolte anche da meccanici, idraulici, lattonieri, elettricisti, muratori e operatori, che si trovino nella condizione di svolgere attività con materiali contenenti amianto (MCA) come previsto dall'[art. 249 comma 2](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e che abbiano ricevuto una formazione sufficiente ed adeguata, a intervalli regolari secondo il dettato normativo previsto dall'[art. 258](#) D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Si ritiene utile sottolineare che, in ogni caso, durante l'effettuazione delle attività "ESEDİ", dovrà essere assicurato il rispetto delle misure igieniche dell'[art. 252](#) del D.Lgs 81/08 e s.m.i. con particolare riguardo ai Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) delle vie respiratorie, che dovranno avere un fattore di protezione operativo non inferiore a 30.

ALLEGATO 1: ELENCO ATTIVITÀ "ESEDİ"

a) Brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili:

- 1) interventi di manutenzione riguardanti il fissaggio di lastre in MCA compatto in buono stato di conservazione senza intervento traumatico sulle stesse;
- 2) riparazione di una superficie ridotta (massimo di 10 m²) di lastre o mattonelle in vinil-amianto mediante applicazione di collanti, impregnanti, sigillanti o con limitati riporti di guaine ricoprenti, o prodotti similari;
- 3) applicazione di prodotti inertizzanti in elementi di impianto contenenti MCA non friabile in buone condizioni (ad es. rivestimenti di tubature);
- 4) spostamento non traumatico di lastre di MCA compatto non degradate abbandonate a terra, previo trattamento incapsulante;
- 5) interventi conseguenti alla necessità di ripristinare la funzionalità, limitatamente a superfici ridotte (massimo di 10 m²), di coperture o pannellature in MCA non friabile mediante lastre non contenenti amianto;
- 6) interventi di manutenzione a parti di impianto (ad eccezione degli impianti frenanti), attrezzature, macchine, motori, ecc., contenenti MCA non friabile, senza azione diretta su MCA;
- 7) attività di conservazione dell'incapsulamento con ripristino del ricoprente;
- 8) inserimento, all'interno di canne fumarie in MCA non friabile, di tratti a sezione inferiore senza usura o rimozione di materiale;
- 9) interventi di emergenza per rottura, su condotte idriche solo finalizzati al ripristino del flusso e che non necessitino l'impiego di attrezzature da taglio con asportazione di truciolo,

b) Rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice:

- 1) rimozione di vasche e cassoni per acqua, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 2) rimozione di una superficie limitata (massimo di 10 m²) di mattonelle in vinil-amianto, lastre poste internamente ad edificio o manufatti simili in MCA non friabile, qualora questi manufatti possano essere rimossi dalla loro sede senza dover ricorrere a rotture degli stessi;
- 3) raccolta di piccoli pezzi (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m²) di MCA non friabile, caduto e disperso a seguito di eventi improvvisi ed imprevisti, previo trattamento con incapsulante.

c) Incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato:

- 1) interventi su MCA non friabile in buono stato di conservazione volti alla conservazione stessa del manufatto e/o del materiale ed attuati senza trattamento preliminare;
- 2) messa in sicurezza di materiale frammentato (in quantità non superiore all'equivalente di 10 m²), con posa di telo in materiale plastico (ad es. polietilene) sullo stesso e delimitazione dell'area, senza alcun intervento o movimentazione del materiale stesso.

d) Sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale:

- 1) campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati.

Gli elenchi sopra riportati potranno essere periodicamente aggiornati dalla Commissione Consultiva Permanente in base all'evoluzione delle conoscenze.

Bibliografia

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Air Quality Guidelines for Europe. WHO Regional Publications, European Series, N.91. Regional Office for Europe, Copenhagen, 2000.

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/0003326

Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul

lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e s.m.i.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., allo scopo di fornire indicazioni utili nel caso di utilizzo, a titolo eccezionale, di attrezzature non progettate a tal fine per il sollevamento di persone, ha approvato, nella seduta del 19 gennaio 2011, il seguente parere sul concetto di eccezionalità.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

Oggetto: concetto di eccezionalità di cui al [punto 3.1.4 dell'allegato VI](#) al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.

Allo scopo di chiarire il reale significato e l'estensione del termine "a titolo eccezionale" nel caso di sollevamento di persone con mezzi non destinati a tale scopo, si ricorda che il [punto 3.1.4 dell'allegato VI](#) al decreto legislativo n. 81/08, stabilisce che: "... omissis ... a titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo; ... omissis ...".

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:

- quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;
- per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;
- quando per l'effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

In definitiva, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ritiene sia utile, allo scopo di conferire più agevole applicabilità alla previsione di legge, dare i suddetti chiarimenti circa il reale significato del concetto di "eccezionale" richiamato nell'[allegato VI](#) al D.lgs. n. 81/08.

Le operazioni di sollevamento persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonché quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

DIREZIONE GENERALE TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328

Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.

La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[articolo 6](#) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, allo scopo di fornire, alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, indicazioni operative relativamente a:

- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;
- le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione;

ha approvato, nella riunione del 19 gennaio 2011, la seguente procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere

1. Scopo della procedura

La presente procedura ha lo scopo di fornire alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo

preconfezionato:

- le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente;
- un indirizzo che definisca le procedure finalizzate alla sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione.

Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l'impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall'[articolo 26](#) del D.Lgs. 81/08, così come modificato dal D.Lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall'[articolo 96](#) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'[articolo 96](#), infatti, chiarisce che l'obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell'[Allegato X](#) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (cfr. Appendice).

2. Riferimenti normativi

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato da D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3. Definizioni

Autobetoniera (nel seguito ATB): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo.

Autobetonpompa (nel seguito ATBP): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso. Tale automezzo nasce dall'unione di una autobetoniera con una pompa per calcestruzzo.

Boiaccia: impasto di acqua e cemento (pasta) utilizzata talvolta in cantiere per impieghi specialistici, con rapporti AC (acqua cemento) in genere da 0,5 a 1 o più elevati.

Calcestruzzo: materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l'aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell'idratazione del cemento.

Canala di scarico: terminale dell'autobetoniera deputato allo scarico del calcestruzzo.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dispositivi di protezione individuale (nel seguito DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Girofaro: sistema luminoso di sicurezza, posizionato in modo visibile da tutti i lati su veicoli e macchine da lavoro.

Pompa per calcestruzzo: dispositivo montato su un telaio di un automezzo, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (omissis).

Ribaltino: parte ribaltabile della canale, di scarico.

4. I rapporti fra impresa fornitrice ed esecutrice

Nel momento in cui l'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e come si è già avuto modo di precisare, dai [commi 1 e 2 dall'articolo 26](#) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice informi l'impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.

Entrambi i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa in oggetto: coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro dell'impresa esecutrice promuove tale coordinamento.

Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall'impresa fornitrice a trasportatori terzi. Anche in questo caso l'attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva l'attività di

coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore.

Le fasi in cui si articola il rapporto fra i due soggetti coinvolti possono essere sinteticamente descritte mediante lo schema a blocchi riportato in **Figura 1** e verranno descritte nel dettaglio nei paragrafi successivi.

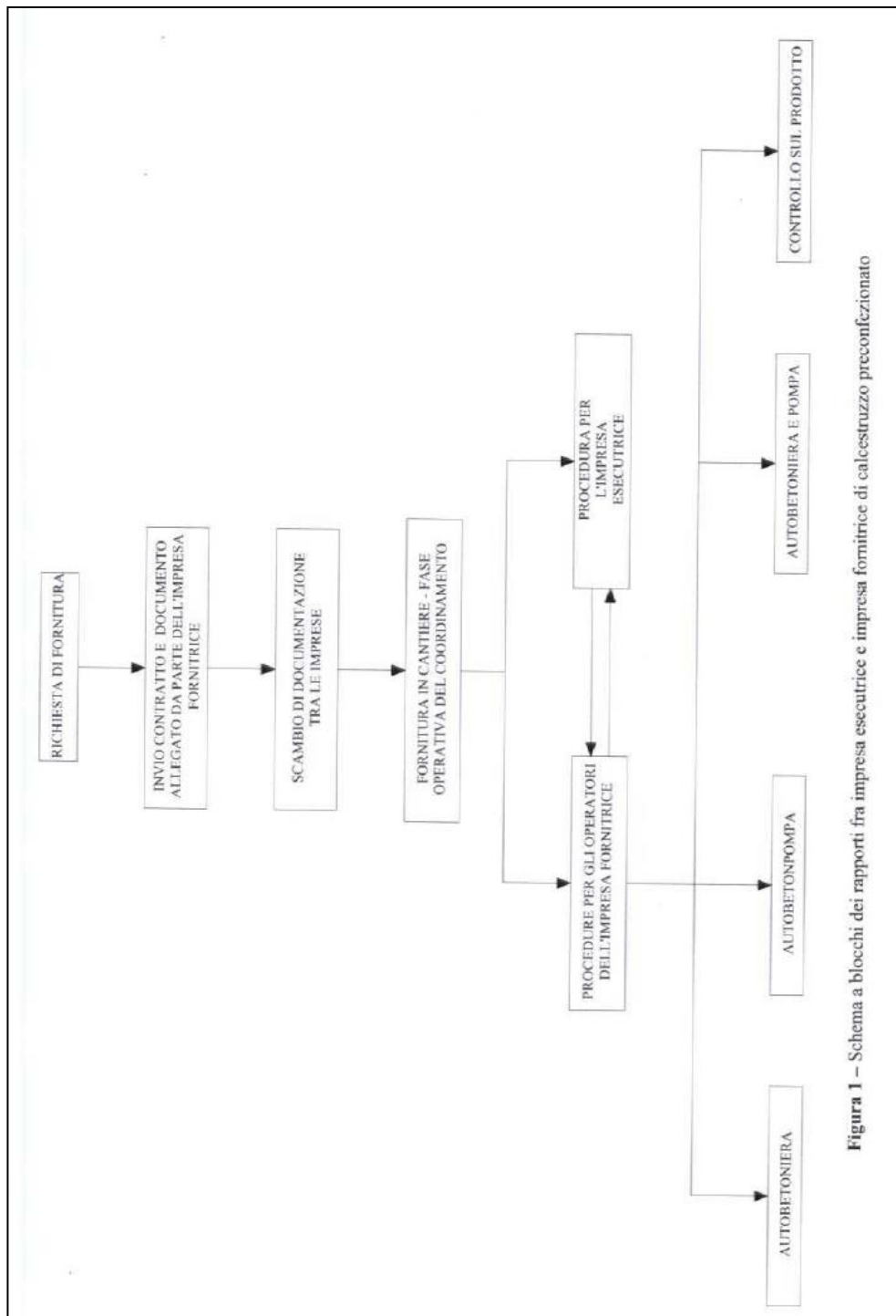


Figura 1 – Schema a blocchi dei rapporti fra impresa esecutrice e impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato

5. Attività di coordinamento tra imprese esecutrice ed impresa fornitrice

Nel momento in cui un'impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato il datore di lavoro dell'impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l'ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l'operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese.

A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all'impresa esecutrice il documento riportato in [allegato 1](#) che contiene:

- tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
- numero di operatori presenti e mansione svolta;
- rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

In [allegato 2](#) è riportato il documento indicante le informazioni che l'impresa esecutrice è obbligata a trasmettere al

fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell'[art. 26, comma 1, lettera b\)](#) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'impresa esecutrice può desumere tali informazioni dai PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o PSS (Piano di Sicurezza Sostitutivo), ove presenti, nonché dai POS redatti ai sensi dell'[art. 96, comma 1 lettera g\)](#) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e del [punto 3 dell'allegato XV](#) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere ([allegato 1](#)), sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere ([allegato 2](#)).

6. Procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo

Nel seguito vengono descritte le procedure operative di competenza dell'impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato e dell'impresa esecutrice e i rischi associati a ciascuna fase di lavoro, dal momento dell'accesso in cantiere al momento dell'uscita dal medesimo.

Sono stati analizzati i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e sono state individuate le procedure dettagliate da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, qualora siano presenti i singoli rischi e/o laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare tali rischi.

6.1. Accesso e transito dei mezzi in cantiere

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Accesso e transito dei mezzi in cantiere	- Investimento di persone - Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - Fermare il mezzo davanti all'ingresso (freni meccanici e pneumatici bloccati) e presentarsi al dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, i cui nominativi sono stati indicati nella scheda riportata in allegato 2, per chiedere istruzioni. - Ottenere informazioni circa la viabilità del cantiere, le modalità di accesso, le vie di circolazione, i luoghi più idonei dove far passare e dove posizionare il mezzo per effettuare la consegna, evitando zone con terreni cedevoli o acquitrinosi e con pendenze non compatibili con le caratteristiche del mezzo. - Segnalare l'operatività del mezzo mediante il girofaro. - Stare a distanza di sicurezza dagli scavi, seguendo le indicazioni ricevute. - Verificare costantemente la visibilità dei percorsi di transito e della cartellonistica. - Segnalare acusticamente la propria presenza ad eventuali altri mezzi o persone. - Non accedere al cantiere quando c'è pericolo di ingorgo ed anche quando la manovra richiesta è pericolosa. - Adeguare la velocità del mezzo ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimità dei posti di lavoro. - Prestare attenzione a non sostare ed operare con i mezzi sulle piste di servizio.	Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - assistere il lavoratore dell'impresa fornitrice nelle sue attività, indirizzando il mezzo, con segnali manuali convenzionali, fino al termine delle manovre necessarie al posizionamento nel punto dello scarico o nella piazzola appositamente predisposta. - assicurare la viabilità del cantiere, intesa come adeguatezza delle vie di transito e delle sue aree di manovra a sostenere il peso dei mezzi in transito al fine di evitare cedimenti. Particolare attenzione deve essere posta all'eventuale presenza di terreni di riporto che possono inficiare la stabilità del terreno ed alla eventuale non transitabilità sopra tubazioni sotterranee e a linee elettriche interrate. - mantenere le vie di transito pulite e sgombre da residui o materiali che possono costituire un pericolo per il passaggio. - Impedire l'ingresso del mezzo quando c'è pericolo di ingorgo. - Indossare gli idonei DPI (ad esempio gilet ad alta visibilità).
	Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve scendere dal mezzo fino all'arrivo nel punto di scarico del calcestruzzo. Nel caso in cui, per motivi organizzativi, sia necessaria la discesa dal mezzo, i lavoratori dell'impresa fornitrice devono utilizzare i seguenti DPI: calzature di sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità.	Il dirigente/preposto o un lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve indossare i DPI necessari: calzature di sicurezza, casco, gilet ad alta visibilità.

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
	Caduta dall'alto	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve ammettere a bordo del mezzo persone non autorizzate. Non deve trasportare persone posizionate all'esterno della cabina di guida o su parti della macchina non attrezzate a questo scopo.	Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice non deve salire sul mezzo di consegna del calcestruzzo per accompagnare l'autista.
	Elettrocuzione	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - rispettare le indicazioni fornite dal dirigente./preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione. - riscontrare la presenza di eventuali linee elettriche aeree nelle aree in cui si opera.	Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.): a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche.
	Esposizione a polvere	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).	Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).

6.2 Operazioni Preliminari allo scarico

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Operazioni preliminari allo scarico	Schiacciamento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - - posizionare la macchina su terreno non cedevole e sicuro; azionare il freno di stazionamento ed applicare i cunei alle ruote. In fase di pompaggio il mezzo deve essere stabilizzato sul terreno e messo in piano perfettamente utilizzando gli stabilizzatori. Tenendo presente che, presso i punti di staffatura, il carico è di tipo concentrato e può arrivare (ad esempio) anche a 1000 kN/mq. - Richiedere l'intervento di dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice per eseguire le manovre in spazi ristretti o quando la visibilità è incompleta.	Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - scegliere come luogo deputato allo scarico un'area che abbia pendenza adeguata alle caratteristiche del mezzo (cfr. allegato 1). - predisporre la piazzola per lo scarico del mezzo consolidata, livellata e sgombra da materiali che possano costituire ostacolo o disturbo alla visibilità ed alla manovra di posizionamento del mezzo.
	Scivolamento	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza) prima di scendere dal mezzo.	Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: indossare idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza).
	Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio casco di sicurezza) prima di scendere dal mezzo.	Il dirigente/preposto o Il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve indossare idonei DPI (ad esempio casco di sicurezza).

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
	Elettrocuzione	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.): a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche.
	Esposizione a polvere	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DP1 (ad esempio maschere protettive).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
	Esposizione a rumore	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.
	Caduta dall'alto	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina, utilizzando le apposite maniglie.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impedire la salita dei lavoratori dell'impresa esecutrice sul mezzo di consegna del calcestruzzo.

6.3.1. Operazioni di scarico con ATB

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Operazioni di scarico (ATB)	- Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto - Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - seguire le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice attuando le misure di sicurezza evidenziate e verificando direttamente l'assenza di intralci (persone/cose). - Nello scarico in vicinanza di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina al terreno, deve posizionare il mezzo a distanza di sicurezza adeguata dal ciglio dello scavo, seguendo le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dall'impresa esecutrice.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - Evitare che i lavoratori dell'impresa esecutrice stazionino vicino al mezzo, assicurandosi che i lavoratori non addetti alle manovre rimangano a distanza di sicurezza. - Indicare all'impresa fornitrice le procedure di sicurezza da seguire durante l'operazione di scarico. - Far posizionare il mezzo lontano dal ciglio dello scavo.

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
	Lesioni cornea-congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiaccia	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - Indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali). - Durante Il getto deve evitare manovre brusche ed improvvise che possono provocare la caduta di calcestruzzo. Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve transitare al di sotto della canale.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare il passaggio al di sotto della canale.
	Urto del capo	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve transitare al di sotto della canale.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare il passaggio al di sotto della canale.
	Cesoimento delle dita durante l'azionamento della canale	Il lavoratore dell' impresa fornitrice deve: - indossare i guanti e preparare la canale facendo attenzione durante l'apertura del ribaltino o l'apertura/chiusura della canale telescopica. - verificare l'integrità del maniglione anticesoimento.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare la partecipazione dei lavoratori dell'impresa esecutrice all'azionamento della canale.
	Elettrocuzione	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 117 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.): - mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; - posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; - tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche.
	Scivolamento	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare gli idonei DPI (ad esempio calzature di sicurezza).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve far indossare gli idonei ad esempio (calzature di sicurezza).
	Esposizione a polvere	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
	Esposizione a rumore	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione protezione previste (cfr. Allegato 2).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato e dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
	Caduta dall'alto	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve ammettere a bordo del mezzo persone non autorizzate. Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve prestare attenzione nelle fasi di salita e di discesa dalla macchina. utilizzando le apposite maniglie.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impedire ai lavoratori dell'impresa esecutrice di salire sul mezzo di consegna del calcestruzzo.

6.3.2. Scarico in benna o secchione

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Scarico in benna o secchione movimentato da gru	- Urti dovuti alle oscillazioni del secchione - Lesione corneo-congiuntivale dovute a getti e schizzi di boiaccia - Urto del capo	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione. Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - richiedere l'intervento di lavoratori del cantiere addetti alla movimentazione della benna o del secchione; - seguire le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice. - Controllare il corretto posizionamento della benna o "secchione" nel punto più idoneo al carico (sotto la canale) prestando attenzione alle eventuali oscillazioni conseguenti alle manovre di abbassamento, traslazione e sollevamento. - Evitare di caricare eccessivamente la benna in modo da non provocare caduta di calcestruzzo durante le manovre. - Non sostare sotto il raggio di movimento della benna.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice per effettuare l'operazione di scarico in benna o secchione. - mettere a disposizione del lavoratore dell'impresa fornitrice personale che collochi il secchione sotto la canale. Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - Far posizionare la benna o "secchione" nel punto più idoneo al carico (sotto la canale) prestando attenzione alle eventuali oscillazioni conseguenti alle manovre di abbassamento, traslazione e sollevamento. - Verificare che non venga caricata eccessivamente la benna in modo da non provocare caduta di calcestruzzo durante le manovre di cui sopra. - Assicurarsi che tutti i lavoratori non stazionino nelle vicinanze del mezzo durante lo scarico. - Impedire di sostare sotto il raggio di movimento della benna.

6.3.3. Scarico diretto con canala

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Scarico diretto con tratti di canala aggiuntiva	• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto • Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno • Urto del capo • Scivolamento	Tutte le manovre devono avvenire seguendo le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice. Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - prima di iniziare l'operazione di scarico assicurarsi che nessun lavoratore stazioni nelle vicinanze. - Nello scarico in prossimità di scavi, a causa delle vibrazioni trasmesse dalla macchina al terreno, adottare la regola empirica del 1:1, indicata dall'impresa esecutrice, mantenendosi ad una distanza dal ciglio di scavo almeno pari alla profondità dello stesso. - Controllare personalmente il punto in cui si dovrà effettuare lo scarico del calcestruzzo. - Porre cura nel maneggiare e nell'agganciare i tratti di canala aggiuntiva, non aggiungendo di norma più di due sezioni. - In caso di scarico con ATB in movimento, non effettuare l'operazione in retromarcia e fissare la canala. Nonché i tratti aggiuntivi. In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo far sospendere l'operazione di scarico dalla canala.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice per effettuare lo scarico. - Far posizionare il mezzo lontano dal ciglio dello scavo, tenendo in considerazione la natura del terreno e l'avvenuta compattazione dello stesso. - Vietare ai lavoratori non coinvolti direttamente nei lavori di stazionare nelle vicinanze del mezzo. - Vietare che i lavoratori dell'impresa esecutrice operino sui comandi idraulici della canala dell'ATB.

6.3.4. Scarico in pompa

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Scarico in di pompa calcestruzzo	• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto • Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno • Urto del capo	Tutte le manovre devono avvenire seguendo le indicazioni impartite dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice. Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - posizionare l'ATB in modo da consentire lo scarico nella vaschetta della pompa e regolare il flusso coordinandosi con il pompista. - Nella manovra di avvicinamento in retromarcia agire con molta prudenza per non urtare eventuali persone o la pompa stessa. - Verificare visivamente il corretto posizionamento. - Per controllare il flusso di calcestruzzo nella tramoggia della pompa. In caso di ridotta visuale, posizionarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dall'impresa esecutrice. - Non passare o sostare sotto il braccio della pompa. - Non passare o sostare sotto la canala di scarico.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - Impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice sulle manovre da effettuare. - Vietare di sostare nei pressi del canale di getto della pompa nella fase iniziale del getto stesso. - In caso di necessità di contattare il lavoratore dell'impresa fornitrice durante le manovre, avvicinarsi alla cabina da posizione visibile e solo previo cenno di assenso. - Vietare di passare o sostare sotto il braccio della pompa. - Vietare di passare o sostare sotto la canala di scarico.

6.4. Operazioni di pompaggio

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Operazioni di pompaggio (uso del braccio di ATBP e della pompa)	• Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto • Urti del capo	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, e non deve tenere e manovrare il terminale in gomma della pompa. In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio. Il lavoratore dell'impresa fornitrice durante il pompaggio deve: - collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con i lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa del calcestruzzo. - non sollevare pesi con il braccio dell'ATBP e della pompa. - Durante l'operazione di estrazione del braccio e relativo avvicinamento al punto di scarico mediante radiocomando, prestare attenzione a non urtare le strutture presenti in cantiere. - Assicurarsi che nessun lavoratore passi sotto il braccio di distribuzione.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice relativamente al corretto posizionamento del mezzo, tale da garantire il contatto visivo tra gli addetti. - vietare la sosta ed il transito nel raggio d'azione del braccio ai lavoratori che non partecipano alle operazioni di getto.
	• Schiacciamento, seppellimento o intrappolamento per ribaltamento del mezzo o cedimento del terreno	Il lavoratore dell'impresa fornitrice durante il pompaggio deve - collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dal dirigente/preposto o lavoratore incaricato dall'impresa esecutrice, tali da poter garantire il contatto visivo con i lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa del calcestruzzo. - Evitare l'impiego della pompa in caso di velocità del vento superiore ai limiti imposti dal fabbricante nel manuale d'uso e manutenzione.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - mantenere i passaggi sempre sgombri e puliti da residui o materiali che possono costituire un pericolo per il passaggio.

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
	• Urti	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo, e non deve tenere e manovrare il terminale in gomma della pompa. Non deve sostare nei pressi del canale di getto della pompa nella fase del getto stesso. In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio. Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - durante Il pompaggio collocarsi in luoghi di lavoro espressamente indicati dall'impresa esecutrice, tali da poter garantire Il contatto visivo con gli addetti alla posa del calcestruzzo. - Attenersi alle indicazioni fornite dall'impresa esecutrice in merito alla sosta nelle vicinanze delle tubazioni per le sovrappressioni che si possono creare. - Durante l'operazione di estrazione del braccio e relativo avvicinamento al punto di scarico, prestare attenzione a non urtare le strutture presenti in cantiere e assicurarsi che nessun lavoratore passi sotto il braccio di distribuzione. - Nell'eventualità di intasamento della tubazione di getto, effettuare la manovra di "disintasamento", allontanando la parte terminale della tubazione dagli addetti alla posa, affinché non siano soggetti alle pericolose conseguenze derivanti da un eventuale "colpo di frusta" a cui può essere soggetta la tubazione in gomma a causa della pressione immessa.	- Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve impartire le necessarie indicazioni al lavoratore dell'impresa fornitrice. - Impedire la sosta nei pressi del canale di getto della pompa nella fase iniziale del getto stesso. - Non consentire la sosta o il passaggio nelle immediate vicinanze delle tubazioni: la pressione di alimentazione può provocare forti oscillazioni e spostamenti con conseguente rischio di urti e colpi violenti. - Verificare che il lavoratore addetto alla tubazione flessibile non lasci incustodito il terminale in gomma per prevenire eventuali contraccolpi dovuti a variazioni interne nella pressione di erogazione del calcestruzzo. - Verificare che nel caso di interruzione del getto, non lasci la bocca della tubazione della pompa all'interno del getto stesso. Nell'eventualità di intasamento della tubazione di getto, dovendo i lavoratori dell'impresa fornitrice effettuare la manovra di "disintasamento" allontaneranno la parte terminale della tubazione dai lavoratori dell'impresa esecutrice addetti alla posa, affinché questi ultimi non siano soggetti alle pericolose conseguenze derivanti da un eventuale "colpo di frusta" a cui può essere soggetta la tubazione in gomma a causa della pressione immessa.
	• Elettrocuzione	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - rispettare le indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice sulla collocazione del mezzo tale da assicurare l'assenza di contatto con le linee elettriche in tensione.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni (art. 11 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.): a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori; b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive; c) tenere in permanenza, lavoratori, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e comunque non deve essere inferiore ai limiti di cui all'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. o a quelli delle pertinenti norme tecniche.

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
	Caduta dall'alto	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve attenersi alle indicazioni fornite dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice circa le misure di sicurezza adottate. In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice: - fornisce le indicazioni circa l'utilizzo delle misure di sicurezza adottate. - non autorizza le operazioni di getto con la pompa quando la velocità del vento è superiore a 30 Km/h.
	Movimentazione manuale dei carichi.	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - Evitare di sollevare il carico effettuando la torsione o inclinazione del tronco. - Effettuare il sollevamento a schiena dritta. - Evitare movimenti bruschi. - Mantenere il corpo in posizione stabile. - Prestare attenzione alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro (spazi a disposizione, pavimentazione sconnessa o instabile, ecc.).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice dispone di: - non sollevare il carico effettuando la torsione o inclinazione del tronco. - Effettuare il sollevamento a schiena dritta. - Evitare movimenti bruschi. - Mantenere il corpo in posizione stabile. - Prestare attenzione alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro (spazi a disposizione, pavimentazione sconnessa o instabile, ecc.).
	Esposizione a polvere	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio i maschere protettive).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
	Esposizione a rumore	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.
	Lesioni corneo-congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiaccia	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve indossare idonei DPI (ad esempio occhiali). In caso di controllo sul prodotto da parte del tecnologo durante le fasi di getto, far sospendere l'operazione di pompaggio.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve far indossare gli idonei DPI (ad esempio occhiali).
	- Cadute a livello - Inciampo	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve: - posizionare a terra in dell'impresa esecutrice: modo adeguato i tubi (in ferro e gomma). - Prestare attenzione alle tubazioni supplementari del braccio della pompa che vengono da lui agganciate prima del getto.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato - verifica che nella zona di posa non ci siano intralci e vieta il transito ai lavoratori non direttamente coinvolti nelle operazioni di posa. - non autorizza le operazioni di getto con la pompa quando la velocità del vento è superiore a 30 km/h.

6.5. Operazioni finali e uscita dal cantiere

FASE	RISCHI	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA FORNITRICE	PROCEDURE DI SICUREZZA PER IMPRESA ESECUTRICE
Operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia) lavaggio)		Qualora si proceda alla pulizia del mezzo presso il cantiere di consegna il lavoratore dell'impresa esecutrice deve recarsi nella zona indicata dal dirigente/preposto o dal lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice, al fine di provvedere alle operazioni di lavaggio del mezzo, seguendo le istruzioni ricevute in merito agli scarichi delle acque di lavaggio e ai residui.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice indicare la zona dove effettuare il lavaggio del mezzo a fine consegna. Tale zona dovrà essere munita di sistema di raccolta delle acque di lavaggio e dei residui.

	- Lesioni corneo- congiuntivali dovute a getti e schizzi di boiaccia e di acqua in pressione - Urti e schiacciamenti connessi con la caduta di materiale dall'alto - Esposizione ad agenti chimici irritanti - Scivolamento - Cesoimento	Attenersi alle misure di prevenzione e protezione e indossare gli idonei DPI.	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve vietare l'accesso all'area di lavaggio a soggetti non autorizzati.
	Esposizione a polvere	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve utilizzare gli idonei DPI (ad esempio maschere protettive).	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve: - adottare misure organizzative atte a ridurre l'emissione di polvere (ad esempio bagnare l'area di lavoro) - utilizzare idonei DPI (ad esempio maschere protettive).
	Esposizione a rumore	Il lavoratore dell'impresa fornitrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste (cfr. Allegato 2).	Il dirigente preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve rispettare le misure di prevenzione e protezione previste.
	Elettrocuzione	Il lavoratore dell'impresa fornitrice non deve effettuare il lavaggio del mezzo in prossimità di linee elettriche aeree,	Il dirigente/preposto o il lavoratore incaricato dell'impresa esecutrice deve collocare l'area di lavaggio dei mezzi a distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree.

7. Emergenze in cantiere e consegna

I fornitori di calcestruzzo si atterranno alle procedure di emergenza. incendio, evacuazione, e di pronto soccorso, indicate dall'impresa esecutrice desunte dal piano di sicurezza e coordinamento ove previsto.

8. Appendice

Allegato 1: scheda informativa (modello di cui al paragrafo 5)

Informazioni fornite dall'Impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato

Notizie generali del fornitore

Ragione sociale			
Indirizzo	via	n.	cap
	Città	Prov.	
Datore di lavoro			
Telefono/fax/ e- mail			

Tipologia dei mezzi e delle attrezzature utilizzati per la fornitura nello specifico cantiere di consegna e caratteristiche tecniche

Mezzo/attrezzatura	Estensione braccio (m)	Lunghezza max (m); Larghezza max (m); Altezza max (m)	Raggio di Sterzata (m)	Carico su singolo pneumatico (tonn)	Peso max a pieno carico (tonn)	Livelli di rumore (dB(A))	Pendenza max

Operatori addetti al trasporto e/o pompaggio del calcestruzzo

operatori

Rischi connessi all'attività molta (circolazione, stazionamento ed uso delle attrezzature):

Attività	Rischi connessi

Allegato 2: Scheda informativa (modello di cui al paragrafo 5)**Informazioni richieste all'impresa esecutrice**

Di seguito si riporta la scheda contenente le informazioni minime, necessarie all'ingresso in sicurezza dei mezzi e degli addetti alla consegna del calcestruzzo, da richiedere all'impresa esecutrice.

ELEMENTI DEL PSC INTEGRATI CON ELEMENTI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (POS)	Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)	È presente il PSC di cantiere? SI ☐ NO ☐ In tal caso allegare la planimetria di cantiere e le procedure di gestione delle emergenze			
	AREA	industriale artigianale ☐	Urbana normale ☐	Urbana congestionata ☐	Agricola ☐
	ACCESSI AL CANTIERE	Facili ☐		Difficoltosi ☐ Cause:	
	VIABILITA' DI CANTIERE	Fondo buono ☐		Fondo cedevole ☐	Strade sconnesse ☐
	Strette ☐		Forti pendenze ☐		
	POSTAZIONI DI GETTO	Sicura e di facile manovra in retromarcia ☐ Manovre di retromarcia complesse ☐ Per presenza di: Vicinanza di scavi: con distanza di sicurezza 1:1 ☐ senza distanza di Sicurezza 1:1 ☐ Presenza di linee elettriche Aeree ☐ Sotterranee ☐ In prossimità della zona di scarico del calcestruzzo sono presenti: zone di deposito di attrezzature di stoccaggio di Materiali ☐ sostanze pericolose ☐ Rifiuti ☐ zone di deposito di materiali con pericolo di incendio o di esplosione ☐			
	LAVAGGIO FINALE	Sito predisposto ☐		Mancanza di sito apposito ☐	
	RIFERIMENTI DEL RESPONSABILE DI CANTIERE	Nomee Cognome		Telefono	
RIFERIMENTI DEL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE (se previsto)	Nomee Cognome Telefono				

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - Div VI

Lettera circolare del 19/05/2011 prot. 15/VI/0011398/MA001.A001**OGGETTO: LETTERA CIRCOLARE - Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs. n. 106/2009.**

In relazione ai numerosi quesiti pervenuti alla scrivente, riguardanti la possibilità per i medici competenti ex [articolo 38, comma 1, lettera d-bis](#), del D. Lgs. n. 81/2008 di esercitare la propria attività in ambito civile, si ritiene di dover chiarire alcuni aspetti della norma di cui trattasi.

Il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009, recante: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", ha modificato l'[articolo 38](#) (Titoli e requisiti dei medici competenti), comma 1 del predetto decreto n. 81/2008, introducendo la [lettera d-bis](#), la cui specifica dizione è: "con esclusivo riferimento al ruolo dei sanitari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, svolgimento di attività di medico nel settore del lavoro per almeno quattro anni".

La *ratio* di tale modifica è stata quella di sanare situazioni di potenziale criticità in materia di salute e sicurezza sul lavoro presenti nelle Forze Armate e nella Polizia di Stato in relazione alle attività dei medici militari, come si evince chiaramente dalla Relazione di accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009, che recita testualmente: "...omissis...L'emendamento all'[articolo 38](#) serve a consentire ai medici operanti presso le Forze Armate e la Polizia di Stato di continuare a svolgere le funzioni di medico competente - come oggi è loro consentito ex *lege* (v. articolo 44, comma 1, lettera d), d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334) - qualora in possesso di una esperienza professionale specifica almeno quadriennale."

La volontà del Legislatore risulta chiaramente diretta ad individuare una disciplina peculiare, applicabile unicamente alle aree "riservate" ai medici delle Forze Armate e della Polizia di Stato senza che in ragione di tale previsione - la quale ha valore di eccezione - possa configurarsi un regime diversificato della disciplina di ordine generale relativa al possesso dei titoli e, per quanto qui interessa, ai requisiti necessari per l'ammissione agli esami per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. n.230/95 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto, in condivisione con il Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione, Direzione Generale della Prevenzione - Ufficio II, sulla base delle prescrizioni dell'art. 44 del D.Lgs. n. 334/2000 e delle motivazioni contenute nella Relazione d' accompagnamento al D. Lgs. n. 106/2009, che circoscrivono l'ambito di attività dei medici di cui all'[articolo 38, comma 1, lettera d-bis](#), all'interno delle Amministrazioni di appartenenza, si ritiene che tali sanitari, ove non in possesso dei titoli e dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento generale, non possono essere ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati alla radioprotezione, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si invitano i destinatari della presente nota a darne la massima diffusione.

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIV. VI

Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148781**Oggetto: Aggiornamento Banca Dati del CPT di Torino**

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[art. 6](#) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

AGGIORNAMENTO BANCA DATI CPT TORINO**OBIETTIVO**

Il settore delle costruzioni presenta caratteristiche che lo rendono diverso dagli altri settori industriali. Ogni sua opera è da considerare un prototipo, dal momento che è impossibile che in un cantiere si possano ripetere le medesime condizioni determinate nella costruzione di un'opera simile.

Per quanto riguarda il rischio Rumore, l'[art. 190 comma 5 bis](#) del D.lgs. 81/08 stabilisce che l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni.

Ciò significa che già in fase di progettazione, conoscendo in via preventiva i livelli di emissione sonora delle macchine ed attrezzature, sarà possibile organizzare il cantiere in modo da ridurre il rischio al minimo.

La banca dati contiene i rilievi fonometrici di attrezzature e macchine utilizzate in edilizia, misurate nelle diverse condizioni di utilizzo e tipologie di cantiere.

La banca dati sarà aperta, in continuo aggiornamento, secondo la metodologia di seguito riportata.

METODOLOGIA

- ✓ Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN ISO 3746 - 2009
- ✓ Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.
- ✓ Schede macchina/attrezzatura complete di:
 - dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello)
 - caratteristiche di lavorazione (fase, materiali)
 - analisi in frequenza

STRUMENTAZIONE DI MISURA

Per le misure di potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:

Fonometro: Bürel & Kjaer tipo 2250.

Calibratore: B&K tipo 4231.

Nel 2008 si è utilizzato un **microfono** B&K tipo 4189 da 1/2"

Nel 2009 si è utilizzato un **microfono** B&K tipo 4155 da 1/2".

Le misurazioni che verranno eseguite in futuro saranno effettuate con la strumentazione utilizzata per la pressione sonora e di seguito riporta.

Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1994 classe 1, ISO 8041, ISO 10816-1 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1.

La strumentazione è costituita da:

- **Fonometro integratore mod. 948**, di classe 1, digitale, conforme a: IEC 651, IEC804 e IEC 61672-1. Velocità di acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec e 1 min.
Ponderazioni: A, C, Lin;
Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d'ottava, FFT, RT60.
Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA;
Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits
Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20kHz;
Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2" con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
- **Calibratore:** Bruel & Kjaer (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz

PROTOCOLLI DI MISURA**POTENZA SONORA**

La norma UNI EN ISO 3746:2009 consente di effettuare la misura anche in ambienti moderatamente riverberanti; pertanto (a differenza ad esempio della ISO 3744) è più frequentemente utilizzabile per misure in situ su macchine installate in stabilimenti industriali. L'accuratezza della misura rientra nel metodo di controllo (grado 3); la riproducibilità dei risultati (ottenibili in ambienti di misura differenti) è esprimibile con una deviazione standard non superiore a 4 o a 5 dB per sorgenti che irradiano rumore, rispettivamente, a banda larga o con caratteristiche tonali.

Il metodo definito dalla norma ISO 3746 si basa sul fatto che il livello medio di pressione sonora sulla superficie di misura determinato in condizioni reali, una volta corretto per eliminare l'influenza del rumore residuo e delle riflessioni ambientali, esprime il livello medio di pressione sonora sulla superficie di misura in condizioni di campo libero (L_{pT}); tale livello equivale al livello di potenza per unità di superficie. Il livello di potenza sonora della macchina si otterrà quindi facendo riferimento all'intera superficie di misura.

Il presente protocollo di misura, non esclude la possibilità di utilizzare altre norme tecniche della famiglia UNI EN ISO 374X le quali presentano un grado di precisione maggiore.

Come risulta dalla [tabella 1](#), sono previsti tre gradi di precisione delle misure: metodo di laboratorio, metodo

progettuale, metodo di controllo. Il metodo di laboratorio è quello che assicura l'incertezza minore in termini di ripetibilità e riproducibilità delle misure, segue il metodo progettuale, ed infine il metodo di controllo.

A determinare il grado di precisione contribuisce in modo determinante il tipo di campo sonoro in cui avviene la misura e, sotto questo aspetto, le metodologie di misura della potenza acustica si possono considerare divise in due sottogruppi principali:

- misure in campo libero o semilibero, oppure in ambienti in cui si cerca di apportare correzioni per riportarsi alla misura in campo libero;
- misure in ambienti riverberanti, sia di laboratorio sia di tipo speciale, in cui si cerca di realizzare condizioni di campo diffuso con caratteristiche controllate.

Tabella 1 - Quadro di sintesi delle norme UNI EN ISO 374x per la misura della potenza sonora con il metodo della pressione.

Norma tecnica	Classificazione del metodo	Ambiente di prova	Caratteristiche del rumore	Livello di potenza sonora ottenibile	Informazioni supplementari
3741	Di precisione	Camera riverberante con specifici requisiti	Stabile larga banda	In banda d'ottava o 1/3 d'ottava.	Livello di potenza sonora pesato in A
3742			Stabile componenti discrete in banda stretta		
3743	Ingegneristico	Camera riverberante con specifici requisiti	Stabile larga banda e componenti discrete	Pesato in A e in bande d'ottava.	Livelli di potenza con altre ponderazioni
3744	Ingegneristico	All'aperto	Qualsiasi	Livello pesato in A, a bande d'ottava o in 1/3 d'ottava	Informazioni sulla direttività e sul livello di pressione in funzione del tempo
3745	Precisione	Camera anecoica o semianecoica			
3746	Controllo	Nessuna specificazione particolare	Stabile, a banda larga, componenti discrete in banda stretta	Ponderazione A	Livelli di pressione sonora in funzione del tempo, livelli di potenza sonora con altre ponderazioni.

Di seguito viene specificata la procedura da seguire per il calcolo della potenza sonora in caso si stiano valutando piccole sorgenti aventi caratteristica di emissione semisferica (sorgente puntiforme appoggiata su un piano acusticamente riflettente)

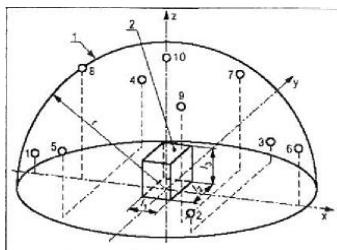


Immagine riferita al posizionamento dei microfoni (numeri che vanno da 1 a 10 nei confronti della sorgente parallelepipedo al centro della semi-sfera)

- misura del livello sonoro L_{pi} in alcune posizioni (dipendenti dalle dimensioni della sorgente e dalla variabilità del livello sonoro fra le posizioni) disposte su una semisfera di misura ad una certa distanza r dal centro della sorgente;
- determinazione del livello medio di pressione sonora L_{pm} mediante la relazione:

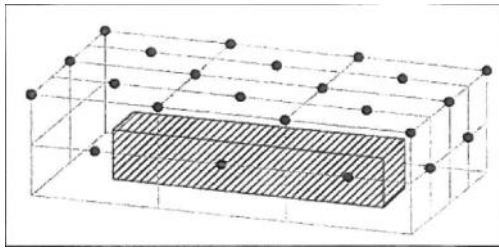
$$1) \quad L_{pm} = 10 \log \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 10^{0,1 L_{pi}} \right)$$

determinazione del livello di potenza sonora L_w della sorgente mediante la relazione:

$$2) \quad L_w = L_{pm} + 10 \log S$$

Dove S area della semisfera ($2\pi r^2$) in m^2

Di seguito viene specificata la procedura da seguire per il calcolo della potenza sonora in caso si stiano valutando sorgenti di medie/grandi dimensioni appoggiate su un piano riflettente:



Postazioni di misura sul parallelepipedo nei confronti della sorgente

- scelta di un parallelepipedo di riferimento definita come la superficie fittizia costituita dal più piccolo parallelepipedo di forma rettangolare che racchiude la sorgente ed è delimitato dal piano riflettente;
- scelta di un parallelepipedo di misura definito come il parallelepipedo rettangolare con i lati paralleli a quelli del parallelepipedo di riferimento; in tal caso la distanza di misurazione, d , è pari alla distanza tra la superficie di misurazione e il parallelepipedo di riferimento. Questa distanza d dovrebbe corrispondere ad uno dei seguenti valori (in metri): 0,25, 0,5, 1, 2, 4, o 8. Le distanze di misurazione maggiori di 1 m possono essere scelte per sorgenti di grandi dimensioni.
- Suddividere le facce del parallelepipedo di misura mantenendo la proporzione $\leq 3d$ secondo lo schema in figura.

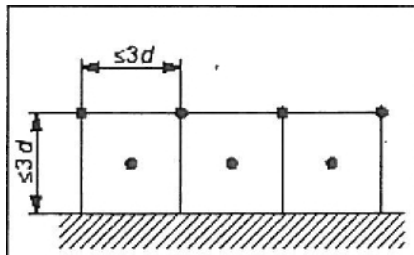


Figura raffigurante la divisione della superficie di misura in relazione alla distanza d .

- Ciascun piano della superficie di misurazione deve essere considerato a sé stante e suddiviso in modo da ottenere il più piccolo numero di aree rettangolari parziali di uguali dimensioni con una lunghezza massima del lato pari a $3d$.
- Le postazioni microfoniche si trovano nel centro e in ogni angolo di ciascuna area parziale [esclusi gli angoli che intersecano il piano riflettente]. In questo modo si ottengono le postazioni microfoniche.
- Le Misure del rumore di fondo devono essere rappresentative del clima acustico della zona.
- Le postazioni microfoniche si trovano sulla superficie di misurazione, una superficie fittizia di area S che racchiude la sorgente, i cui lati sono paralleli ai lati del parallelepipedo di riferimento e si trovano ad una distanza d (distanza di misurazione) dal parallelepipedo.
- Calcolo dell'area S della superficie di misurazione è data dalla formula seguente:
- $S=4(ab+bc+ca)$

Dove:

- $a=0.5 l_1+d$
- $b=0.5 l_2+d$
- $c= l_3+d$

Dove l_1 , l_2 , l_3 sono rispettivamente la lunghezza, la larghezza e l'altezza del parallelepipedo di riferimento.

Per ottenere il livello di potenza sonora della macchina bisogna fare riferimento all'intera superficie di misura ed ottenere i livelli L' .

- L_{pf} , definito come il livello di pressione sonora superficiale, dato dalla media energetica dei livelli equivalenti di pressione sonora in corrispondenza di tutte le postazioni microfoniche sulla superficie di misurazione, viene espresso in dB, e calcolato secondo la formula:

$$3) \quad L_{pf} = L' - K_1 - K_2$$

dove L' è il livello medio di pressione sonora sulla superficie di misura,

K_1 è il fattore di correzione relativo al rumore residuo

K_2 è il fattore di correzione relativo alle riflessioni ambientali.

Il livello L' si ottiene calcolando la media energetica dei livelli L'_i rilevati nei punti di misura

$$4) \quad L' = 10 \log \frac{1}{N} \sum 10^{0,1 L'_i}$$

dove N è il numero dei rilievi.

Il fattore di correzione K_1 si riferisce al rumore residuo, ovvero al rumore rilevato a macchina disattivata: tale rumore comprende tutte le sorgenti sonore esclusa quella in esame (comprende quindi anche il rumore elettrico

della linea di misura).

Il fattore K_1 , espresso in dB, è dato da

$$5) \quad K_1 = -10 \log (1 - 10^{-0.1 \Delta L'})$$

dove $\Delta L'$ è la differenza tra i livelli medi di pressione sonora sulla superficie di misura a macchina in funzione e a macchina disattivata (entrambi calcolati tramite la relazione 4). Secondo la norma UNI EN ISO 3746, qualora $\Delta L'$ sia superiore a 10 dB, si assume K_1 pari a zero; qualora $\Delta L'$ sia inferiore a 3 dB, l'accuratezza della misura non raggiunge quella propria del progetto stesso (grado 3).

Il fattore di correzione K_2 (denominato indicatore ambientale) esprime l'incremento del livello sonoro medio sulla superficie di misura dovuto alle riflessioni ambientali. Nel caso di misure effettuate all'aperto (con la macchina sempre posta su una superficie riflettente, ma lontano da altri elementi riverberanti), si assume K_2 pari a zero. Nel caso di misure effettuate in ambienti confinati, il fattore K_2 , espresso in dB, è dato da:

$$6) \quad K_2 = 10 \log (1 + 4S/A)$$

dove S è la superficie di misura e A è l'area equivalente di assorbimento (entrambe espresse in m^2).

Utilizzando la formula di Sabine, l'area equivalente di assorbimento A è data da

$$7) \quad A = 0.16(V/T)$$

dove V è il volume del locale di misura (espresso in m^3) e T è il tempo di riverbero rilevato nel locale (espresso in s).

Il valore di K_2 è tanto più elevato quanto maggiori sono le riflessioni ambientali. Per l'applicabilità della norma UNI EN ISO 3746, K_2 deve essere inferiore a 7 dB.

Il livello di potenza sonora della macchina (L_w), espresso in dB, è dato da

$$8) \quad L_w = L_{pt} + 10 \log (S / S_0)$$

dove S è la superficie di misura e S_0 è la superficie unitaria, entrambe espresse in m^2 .

Sulla base delle norme è possibile determinare il livello di potenza sonora ponderato A ; i livelli sonori nei punti di misura vanno perciò rilevati impiegando tale ponderazione. A questa ponderazione si riferiscono le deviazioni standard riportate in precedenza che caratterizzano la riproducibilità di ciascun metodo. Per quanto riguarda il tempo di riverbero entrambi i documenti raccomandano di utilizzare il valore relativo alla banda centrata su 1000 Hz.

PRESSIONE SONORA

Posizioni di misura

Il microfono viene posto nella posizione occupata normalmente dalla testa del lavoratore e, in assenza del lavoratore stesso, nel punto che meglio ne rappresenta la reale esposizione.

Qualora il lavoratore sia presente nella propria postazione di lavoro, il microfono viene posizionato ad una distanza da 0,10 m a 0,40 m dall'entrata del canale uditivo esterno dell'orecchio che percepisce il più elevato dei livelli sonori continui equivalenti ponderati A ed all'altezza dell'orecchio stesso.

Il microfono viene orientato nella stessa direzione dello sguardo del lavoratore durante l'esecuzione dell'attività.

Durante le lavorazioni in cui la posizione della testa non è ben definita, l'altezza del microfono deve essere individuata come segue:

- per persone in piedi: 1,55 m $\pm$ 0,075 m dal piano su cui poggia la persona;
- per persone sedute: 0,80 m + 0,05 m sopra il centro del sedile, con le regolazioni orizzontale e verticale della sedia scelte quanto più possibile prossime a quelle medie.

Lo strumento è sempre impostato sulla funzione "random".

Tempi di misura

Il tempo totale di ogni singola misura ha una durata sufficiente a far stabilizzare il segnale. In base al tipo di rumore da misurare sono di seguito indicati i tempi e il numero delle misurazioni.

Rumore fluttuante

Quando sulla base dell'indagine preliminare è accertata l'esistenza, per tutto il periodo di esposizione, di rumore fluttuante (non stazionario), l'adeguatezza del valore misurato a rappresentare il livello sonoro continuo equivalente dell'intero periodo può essere garantita:

- mediante l'esecuzione di una singola misurazione di durata pari all'intero periodo di esposizione; in questo caso si ottiene una misurazione diretta di $L_{Aeq,Te}$ e l'incertezza da campionamento è posta pari a zero;
- mediante l'esecuzione di una singola misurazione relativa alla condizione operativa più rumorosa. È compito del responsabile delle misurazioni individuare tale condizione, che deve essere valutata sulla base dell'esperienza e scelta in funzione delle varietà di lavorazioni realmente effettuate, utilizzando le fonti informative ritenute più affidabili. La durata della misurazione non può essere inferiore alla durata dell'operazione considerata. Anche in

questo caso l'incertezza da campionamento è posta pari a zero;
- mediante un opportuno campionamento. In questo caso si procede come segue:

- 1) si eseguono $N \geq 3$ misure, ciascuna di durata tale da garantire la stabilizzazione del livello sonoro continuo equivalente entro $\pm 0,3$ dB(A) e comunque non minore di 5 min. Le misurazioni devono essere effettuate su intervalli di tempo non consecutivi,
- 2) se la differenza fra il massimo e il minimo dei valori misurati è minore di 5 dB(A), il livello sonoro continuo equivalente dell'intero periodo $L_{Aeq,Tp}$ si pone uguale al valore medio calcolato mediante l'equazione:

$$L_{Aeq,Tp} = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N L_{Aeq,Tpk} \quad (9)$$

con $L_{Aeq,Tpk}$ livello sonoro continuo ponderato A di ogni singola misura.

- 3) se la differenza fra il massimo e il minimo dei valori misurati è maggiore di 5 dB(A), si utilizza uno degli altri due metodi precedentemente indicati, oppure si suddivide l'attività in due o più sotto-attività.

In questo caso l'incertezza da campionamento è valutata come descritto più avanti.

Valutazione dell'imprecisione totale delle misurazioni

I contributi più significativi all'incertezza sul livello di esposizione giornaliera o settimanale sono i seguenti:

- 1) incertezza da campionamento (altresì nota come "ambientale"), u_a ;
- 2) incertezza da posizionamento dello strumento, u_L ;
- 3) incertezza strumentale, u_s ;
- 4)

1. incertezza da campionamento

Data una serie di N misure del livello sonoro continuo equivalente ponderato A relative ad una specifica mansione, indicati con $L_{Aeq,Tpk}$ i valori ottenuti, il valore medio è valutato con l'equazione (1) e l'incertezza da campionamento è valutata con l'equazione:

$$u_a = \left(\frac{\sum_{k=1}^N (L_{Aeq,Tpk} - L_{Aeq,Tp})^2}{N \times (N-1)} \right)^{1/2} \quad (10)$$

Le equazioni (9) e (10) forniscono stime adeguate fintantoché la differenza fra il massimo e minimo della serie di livelli sonori continui equivalenti ponderati A risulta minore di 5 dB(A). Se questa condizione non è soddisfatta si segue una via diversa dal campionamento (misura per l'intera durata del periodo di esposizione o misura nella condizione operativa più rumorosa), oppure si suddivide l'attività in due o più sotto-attività.

2. Incertezza da posizionamento dello strumento

L'esistenza di questo termine è dovuta al fatto che il livello sonoro mostra sensibili fluttuazioni spaziali nelle immediate vicinanze del soggetto esposto. Qualche indeterminazione del risultato rimane comunque anche se sono rispettate le raccomandazioni riguardo al posizionamento del microfono. L'incertezza u_L associata a questo effetto può essere stimata pari a 1 dB.

3. Incertezza strumentale

L'incertezza associata alle caratteristiche tecniche della strumentazione risente di un grande numero di elementi. Per una catena di misura nella quale sia il calibratore sia il misuratore di livello sonoro soddisfano i requisiti della classe 1 della CEI EN 61672-1 l'incertezza strumentale complessiva u_s si può assumere pari a 0,5 dB.

In alternativa è possibile calcolare l'incertezza strumentale tramite l'espressione:

$$u_s = (u_f^2 + u_c^2)^{1/2}$$

dove:

u_f è l'incertezza dichiarata sul certificato di taratura per il fonometro;

u_c è l'incertezza dichiarata sul certificato di taratura per il calibratore.

Calcolo dell'incertezza sul livello sonoro continuo equivalente

L'incertezza sul livello sonoro continuo equivalente è calcolata combinando opportunamente le incertezze di cui ai punti da 1 a 3:

$$u(L_{Aeq,Tp}) = [u_a^2(L_{Aeq,Tp}) + u_L^2 + u_s^2]^{1/2}$$

Il valore dell'imprecisione totale delle misurazioni determinato viene sommato a quello del valore del livello sonoro equivalente $L_{Aeq,Tp}$ (9) nel seguente modo:

$$L_{Aeq} = L_{Aeq,Tp} + u(L_{Aeq,Tp})$$

Se è stata effettuata una sola misura, nell'incertezza totale sul livello continuo equivalente non sarà presente il contributo dell'incertezza da campionamento.

Per il calcolo del valore del livello sonoro continuo ponderato C si procede nello stesso modo.

Incertezza sul livello sonoro di picco

I contributi all'incertezza sul livello sonoro di picco sono i seguenti:

- 1) incertezza da campionamento, $u_{a, \text{picco}}$;
- 2) incertezza da posizionamento dello strumento, $u_{L, \text{picco}}$;
- 3) incertezza strumentale, $u_{s, \text{picco}}$.

1. Incertezza da campionamento

L'incertezza da campionamento è presumibilmente maggiore di quella indicata per il livello sonoro continuo equivalente, ma impossibile da quantificare allo stato attuale delle conoscenze.

2. Incertezza da posizionamento dello strumento

L'incertezza da posizionamento dello strumento può essere orientativamente posta pari a quella stabilita per il calcolo del livello sonoro continuo equivalente, ovvero 1 dB;

3. Incertezza strumentale

L'incertezza strumentale sul risultato della misura del livello sonoro di picco è stimabile dimezzando il valore dell'incertezza estesa $U_{s, \text{picco}}$

$$u_{s, \text{picco}} = 0,5 U_{s, \text{picco}}$$

Poiché per la strumentazione utilizzata per le misurazioni è prevista $U_{s, \text{picco}} \pm 2,0$, l'incertezza strumentale $u_{s, \text{picco}}$ è pari a 1 dB.

Calcolo dell'incertezza sul livello sonoro di picco

L'incertezza sul livello sonoro di picco è calcolata combinando opportunamente le incertezze di cui ai punti da 1 a 3:

$$u(L_{\text{picco},C}) = [u_{L, \text{picco}}^2 + u_{s, \text{picco}}^2]^{1/2}$$

Il valore dell' **imprecisione totale** $u(L_{\text{picco},C})$ viene sommato a quello del valore del livello sonoro di picco $L_{\text{picco},C}$ nel seguente modo:

$$L_{\text{picco},C} = L_{\text{picco},C} + u(L_{\text{picco},C})$$

UTILIZZO DELLA BANCA DATI

La presente banca dati è realizzata in applicazione del [comma 5-bis dell'art.190](#) del DLgs.81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di valori misurati sul campo.

In questo contesto il caso più proprio di corretto utilizzo di questa banca dati è in fase di redazione del PSC, durante la progettazione dell'opera, con l'obiettivo primario di permettere la pianificazione delle misure di prevenzione e protezione già in fase preventiva rispetto all'inizio dell'attività, in quanto, non essendo sempre note le aziende che interverranno nel cantiere, non è possibile utilizzare i livelli di rumore delle specifiche valutazioni del rischio rumore.

Altri utilizzi pertinenti sono per escludere la necessità di effettuare misurazioni.

Si rimanda all'emanazione delle procedure standardizzate per la valutazione del rischio ex [art. 29](#) del D.Lgs. 81/08 la possibilità che la presente banca dati venga utilizzata ai fini della valutazione del rischio nei cantieri edili.

La banca dati è fruibile on line sul sito www.cpt.to.it ed è strutturata su tre livelli.

Nel primo livello, mediante un menù a tendina, è possibile accedere alla banca dati strutturata nel seguente modo:

Tipologia → Marca → Modello

Nel secondo livello compaiono le schede relative alla potenza sonora massima misurata e alla pressione sonora massima misurata all'orecchio operatore.

Nel terzo livello è possibile accedere a tutte le schede di misura suddivise per lavorazione e scegliere le misure relative alle condizioni di lavoro specifiche. Se non esistono misure effettuate nella condizione ricercata, occorrerà effettuare la misura o utilizzare il valore massimo riportato nella prime schede.

Esempi di ricerca dati
...omississ...

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO- DIV. VI

Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771

Oggetto: Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni")

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[art. 6](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel Lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).

Il Direttore Generale della tutela delle condizioni di lavoro
Dott. Umberto Giuseppe Mastropietro

Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals - REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche all'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").

Il [Titolo IX](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ai [Capi I](#) (Protezione da Agenti Chimici) e [II](#) (Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni) rappresenta l'attuale normativa sociale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.

La definizione di **agente chimico** ([Art. 222, comma 1, lettera a](#)) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è notevolmente estensiva e riguarda tutti gli elementi ed i loro composti chimici, sia da soli che in miscela, sia provenienti direttamente da risorse naturali che da sintesi chimica, sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico, sia nella forma in cui vengono smaltiti, anche come rifiuti, e comunque in qualunque modalità per cui ci si trovi in loro presenza (es. produzione e miscelazione primaria intenzionale, formazione di intermedi, sottoprodotti o impurezze, formazione accidentale non intenzionale, rilascio di sostanze da articoli¹, uso di sostanze e preparati immessi o meno sul mercato comunitario o volontariamente messi a disposizione di terzi o sostanze e miscele non intenzionali di sostanze che si sviluppano sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo, ecc.).

Vengono definiti **agenti chimici pericolosi** ([Art. 222, comma 1, lettera b\) punti 1\) e 2\)](#) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) le sostanze e i preparati classificati o che rispondono ai criteri stabiliti ai sensi della normativa in materia di immissione sul mercato UE dei prodotti chimici pericolosi (D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per le sostanze pericolose e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per i preparati pericolosi) con l'esclusione di quelli pericolosi solo per l'ambiente.

Nella definizione di agenti chimici pericolosi rientrano ([Art. 222, comma 1, lettera b\) punto 3\)](#) D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), inoltre, anche quegli agenti che, pur non essendo classificabili come pericolosi in base al suddetto [comma 1, lettera b\) punti 1\) e 2\)](#), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale. Si considerano, pertanto, agenti chimici pericolosi anche quelli che, pur non essendo classificabili secondo la Normativa di prodotto (quali, ad es. gli interferenti endocrini), possono comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

¹ Articolo (Art. 3.3 del REACH): un oggetto a cui sono dati durante la produzione una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica.

Vengono, infine, definiti gli **agenti cancerogeni e mutageni** ([Art. 234, comma 1, lettere a\) e b\), punti 1\) e 2\)](#) come:

- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene e mutagene 1 o 2, stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i.;
- 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene e mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. e D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i.

A tali riferimenti normativi si affianca, per andare gradualmente a sostituirli, il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP - *Classification Labelling Packaging*), entrato in vigore il 20 gennaio 2009. Tale Regolamento riprende in ambito dell'Unione Europea i criteri internazionali mutuati dal *Globally Harmonized System (GHS)* che ha l'obiettivo di armonizzare a livello mondiale i criteri per la classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, introducendo cambiamenti di rilievo in particolare riguardo alla comunicazione dei pericoli lungo la catena di approvvigionamento e coinvolgendo tutti gli attori nell'ambito della produzione, immissione sul mercato ed utilizzo dei prodotti chimici. Di fatto già il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH, *Registration, Evaluation, Authorization of Chemicals*), concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche prodotte o importate nel territorio dell'UE, aveva introdotto nuove figure e nuovi obblighi per la gestione dei prodotti chimici. In particolare il REACH ha effettuato una ricognizione sulle sostanze chimiche circolanti in Europa associando a ciascuna sostanza non solo le informazioni chimico-fisiche, tossicologiche ed eco-tossicologiche, ma anche le informazioni correlate agli usi.

Vengono di seguito riportati i soggetti definiti dai due Regolamenti (REACH e CLP):

fabbricante: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che fabbrica una sostanza all'interno della Comunità;

importatore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell'importazione;

utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità diversa dal fabbricante e dall'importatore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori e i consumatori non sono utilizzatori a valle;

distributore: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, compreso il rivenditore al dettaglio, che si limita a immagazzinare e a immettere sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, ai fini della sua vendita a terzi;

fornitore: ogni fabbricante, produttore, importatore, utilizzatore a valle o distributore che immette sul mercato una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, o una miscela o un articolo ^{2 3}.

Il datore di lavoro (ai sensi dell'[Art. 2 comma 1, lettera b](#), del D.Lgs. n. 81/2008) può coincidere, nello stesso tempo e a seconda del prodotto che si considera, con il fabbricante, l'importatore, il distributore o l'utilizzatore a valle. Il **"responsabile dell'immissione sul mercato"** invece, richiamato dall'[Art. 223 commi 1 lettera b\)](#) e [4](#), nonché dall'[Art. 227, comma 4](#) (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), corrisponde alla definizione di "fornitore". Egli è comunque il soggetto il cui nominativo già compariva nella scheda

Ogni datore di lavoro (sia esso fabbricante, importatore o utilizzatore a valle) ha il compito di mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire il trasferimento delle nuove informazioni, previste dall'applicazione dei Regolamenti utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori, ai diversi soggetti della catena di approvvigionamento.

I Regolamenti REACH e CLP sono destinati ad avere un impatto sui processi collegati alla **valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni**. Lo strumento privilegiato e più completo per trasferire e ricavare le informazioni di pericolosità di sostanze e di miscele, nonché per la valutazione e la gestione del rischio chimico e cancerogeno negli ambienti di lavoro, resta la Scheda di Dati di Sicurezza (SDS), disciplinata dal Regolamento (UE) n. 453/2010 (che aggiorna l'Allegato II del REACH) con l'attuale struttura a 16 sezioni⁴. Per le sostanze prodotte e importate in quantitativi superiori a 10 tonnellate/anno è prevista, ai fini della registrazione REACH, l'elaborazione del *Chemical Safety Report (CSR)* (o *Rapporto sulla sicurezza chimica*) che delinea gli scenari di esposizione⁵ pertinenti e rilevanti per l'impiego delle sostanze che dovranno figurare in allegato alla SDS che, come indicato dalla Linea Guida dell'ECHA sul *Chemical Safety Assessment* (o *Valutazione della sicurezza*

² produttore di un articolo: ogni persona fisica o giuridica che fabbrica o assembla un articolo all'interno della Comunità,

³ fornitore di un articolo: ogni produttore o importatore di un articolo, distributore o altro attore della catena di approvvigionamento che immette un articolo sul mercato di sicurezza, o nell'etichettatura o nell'imballaggio, questo anche nelle ipotesi in cui sia coincidente con il fabbricante, l'importatore o il distributore.

⁴ Si ricorda che dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento che modifica profondamente la SDS (Allegato II del REACH) e tale aggiornamento è in via di completamento attraverso l'attuazione del Regolamento 453/2010 che prevede, già dal 1° dicembre 2010, l'adeguamento della SDS per tutte le sostanze immesse sul mercato e per le miscele di nuova immissione.

⁵ Uno scenario d'esposizione (All. I del REACH) è l'insieme delle condizioni che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente. Tali insiemi di condizioni contengono una descrizione sia delle misure di gestione dei rischi sia delle condizioni operative che il fabbricante o l'importatore ha applicato o di cui raccomanda l'applicazione agli utilizzatori a valle.

chimica), viene denominata Scheda di Dati di Sicurezza estesa (eSDS). Tale obbligo segue le tempistiche previste dal Regolamento REACH in merito alla registrazione, che si concluderanno il 30 maggio 2018.

Un ulteriore strumento per fornire le informazioni ai lavoratori è rappresentato dall'etichettatura di pericolo riportata sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) e sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni). Da quanto esposto nel merito dei soggetti coinvolti e delle novità introdotte dai Regolamenti REACH e CLP, risulta che gli elementi e gli obblighi che meritano una particolare attenzione ai fini dell'applicazione del [Titolo IX, Capi I e II](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., sono:

1. **definizione e individuazione delle figure coinvolte;**
2. **terminologia;**
3. **nuove prescrizioni per la stesura della SDS e nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose;**
4. **nuovo sistema di etichettatura;**
5. **coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto;**
6. **eventuale aggiornamento della valutazione del rischio chimico da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro;**
7. **aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e dell'informazione;**
8. **classificazione di agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria;**
9. **aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP.**

Vengono di seguito approfonditi i punti sopra elencati:

1. **la definizione e l'individuazione delle figure coinvolte** così come sopra descritte;
2. **la terminologia** che dovrà adeguarsi a quella dei nuovi Regolamenti. Il termine "*preparati*" è sostituito da "*miscele*"; inoltre si sottolinea che il termine "*miscugli*" presente nel [Titolo IX](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è da intendersi sinonimo di "*miscele*";
3. **le nuove prescrizioni per la stesura della SDS e i nuovi criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele pericolose** con presenza di nuove classi di pericolo che potrebbero comportare modifiche alla valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni.

Si evidenzia, inoltre, che, laddove nella SDS sia previsto l'obbligo di allegare gli scenari di esposizione collegati all'uso degli agenti chimici, il datore di lavoro non è esentato dall'effettuare la valutazione del rischio ai sensi degli [Artt. 223](#) e [236](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Gli scenari di esposizione, qualora previsti e disponibili, rappresentano comunque utili fonti di informazioni cui il datore di lavoro deve fare riferimento nella valutazione del rischio.

Qualora non siano stati previsti tra gli usi e gli scenari proposti dal fornitore quelli applicabili alla propria attività lavorativa, il datore di lavoro è tenuto, se ricorrono le condizioni previste dagli Artt. 37, 38 e 39 del Regolamento REACH, a comunicarli al fornitore stesso oppure a darne comunicazione direttamente all'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (*European Chemicals Agency*, ECHA) per poterne continuare l'uso.

Per completezza si ricorda che il responsabile dell'immissione sul mercato (fornitore) deve trasmettere:

I. al destinatario della sostanza o miscela (utilizzatore a valle/datore di lavoro) una SDS, ai sensi dell'Art. 31 del REACH, compilata a norma dell'Allegato II del REACH come modificato dal Regolamento UE 453/2010 quando:

- a) la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose;
- b) una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
- c) una sostanza è inclusa, ai sensi dell'Art. 59 del REACH, nell'elenco di quelle candidate ad autorizzazione in quanto considerate molto preoccupanti (SVHC) ai sensi dell'Art. 56 del REACH;

II. al destinatario degli articoli contenenti una sostanza di cui al precedente [punto I lettera c\)](#), in concentrazione superiori allo 0,1 % in peso/peso, informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d'uso dell'articolo e comprendenti, quanto meno, il nome della sostanza.

Al fine di effettuare una completa e corretta valutazione del rischio il datore di lavoro deve, inoltre, richiedere la SDS al fornitore per miscele classificate non pericolose ma contenenti sostanze pericolose in concentrazioni inferiori all'obbligo di classificazione, ai sensi dell'Art. 31 paragrafo 3 del REACH, o comunque richiedere informazioni sulle sostanze rientranti nel campo di applicazione del REACH, in quanto tali o contenute in miscele, come previsto dall'Art. 32 del REACH medesimo. Si rammenta, inoltre, che, ai sensi dell'[Art. 223, comma 4](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi (fornitore) è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.

4. Il nuovo sistema di etichettatura.

Le indicazioni di pericolo (frasi H), i consigli di prudenza (frasi P) e i pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP non sono sempre riconducibili automaticamente alle vecchie frasi R, S ed ai simboli di pericolo. Nel

Regolamento CLP (Allegato I 1.2. ed Allegato V) sono previsti nove pittogrammi a forma di losanga con fondo bianco e bordo rosso contenente il simbolo nero. Il simbolo della croce di Sant'Andrea, che scompare, è in qualche caso sostituito da un punto esclamativo (il quale indica effetti lievi per la salute), mentre il pittogramma con la persona danneggiata (gravi effetti per la salute), che caratterizza gli agenti chimici sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, tossici per particolari organi bersaglio (per esposizione singola e ripetuta), sostituisce i tradizionali pittogrammi raffiguranti il teschio o la croce di Sant'Andrea.

Le indicazioni di pericolo sono individuate dalla lettera H (*Hazard Statements*) seguita da numeri a tre cifre che descrivono la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa (H2.. per i pericoli di natura fisica, H3.. per i pericoli per la salute, H4.. per i pericoli per l'ambiente acquatico). I consigli di prudenza, invece, rappresentati dalla lettera P (*Precautionary Statements*) e da un codice a tre cifre, indicano le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione ad una sostanza o miscela pericolosa (P1.. per i consigli di prudenza a carattere generale, P2.. per quelli di carattere preventivo, P3.. per quelli relativi alle azioni da intraprendere in caso di esposizione, P4.. per quelli concernenti le modalità di conservazione, P5.. per i consigli di prudenza relativi allo smaltimento).

5. **La coesistenza di etichettatura, su imballaggi diversi dello stesso prodotto, secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa fino al 1° giugno 2015, data di definitiva abrogazione del D.Lgs. n. 52/1997 e del D.Lgs. n. 65/2003.** Si rammenta, invece, che i criteri di classificazione introdotti dal CLP per gli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni, fatte salve le eventuali deroghe, sono obbligatori per le sostanze dal 1° dicembre 2010 e per le miscele lo saranno dal 1° giugno 2015.

6. **La necessità di aggiornare la valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro,** ai sensi dell'[Art. 223, comma 1](#) e dell'[Art. 236](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nei casi in cui le informazioni inerenti alle proprietà delle sostanze pericolose, cancerogene e mutagene siano state modificate o aggiornate dalle nuove norme. La valutazione del rischio è da ritenersi ancora valida nei casi di non variazione della classificazione di pericolo degli agenti in parola ed in assenza di variazioni delle condizioni operative di lavoro. La necessità di aggiornamento della valutazione del rischio può sicuramente nascere dall'avvenuto riscontro di:

- I. nuovi pericoli (ad es. nel caso di variazione di classificazione di sostanze a seguito di revisioni delle stesse);
- II. scenari di esposizione previsti nella eSDS diversi dalle modalità di impiego degli agenti chimici presenti nelle condizioni operative di lavoro in essere che rendano, quindi, indispensabili interventi (e, se necessario, modifiche) sulle modalità operative e gestionali.

7. **La necessità, da parte del Datore di Lavoro, di aggiornare la formazione e l'informazione** per lavoratori, dirigenti, preposti e RLS, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., relativamente ai nuovi criteri di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose ed alle nuove misure di prevenzione e protezione eventualmente da adottare. Si auspica, inoltre, l'opportunità di promuovere una campagna di informazione nei confronti degli altri attori della prevenzione (Datori di Lavoro, RSPP, medici competenti, consulenti etc.).
8. **Classificazione degli agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria.**

a) Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP, si ritiene che, fatto salvo quanto previsto dall'[Art. 224, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (ovvero *"se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230*), siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria secondo i dettati dell'[Art. 229](#) del medesimo decreto legislativo, i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri del CLP per la classificazione come:

- Tossici acuti (Categorie 1, 2, 3 e 4);
- Corrosivi (Categorie 1A, 1B e 1C);
- Irritanti per la pelle (Categorie 2);
- Irritanti per gli occhi con gravi danni agli occhi (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) - esposizione singola (Categorie 1 e 2);
- Tossici specifici di organo bersaglio con effetti narcotici e di irritazione respiratoria (STOT) - esposizione singola (Categoria 3);
- Tossici specifici di organo bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta (Categorie 1 e 2);
- Sensibilizzanti respiratori (Categoria 1);
- Sensibilizzanti cutanei (Categoria 1);

- Cancerogeni e Mutageni (*Categoria 2*⁶);
- Tossici riproduttivi (Categorie 1A, 1B e 2);
- Tossici con effetti sull'allattamento;
- Tossici in caso di aspirazione (Categoria 1)

b) Alla luce dell'entrata in vigore dei criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP, si ritiene che siano da sottoporre a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali la valutazione dell'esposizione, ai sensi dell'[art. 236](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., abbia evidenziato un rischio per la salute riguardante quegli agenti che rispondono ai criteri di classificazione per le sostanze e le miscele **Cancerogene e/o Mutagene** di Categoria 1A e 1B⁷.

9. La necessità di aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP. L'[Allegato XXVI](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., che indica le prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni, già prevede l'applicazione del CLP nel richiamo alle successive modifiche ed integrazioni alle normative sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura. Nel caso in cui, invece, ci si riferisca alla possibilità di sostituire la segnaletica con cartelli di avvertimento, secondo l'[Allegato XXV](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che tale applicazione non sempre risulta essere corrispondente ai nuovi pittogrammi. Ad esempio il simbolo " ! " nell'[Allegato XXV](#) indica "pericolo generico", mentre nel CLP esso indica "pericoli per la salute" (Tossicità Acuta Categoria 4, Irritazione per la pelle e per gli occhi etc.). Pertanto, potranno coesistere, almeno fino a quando il Regolamento CLP non sarà a regime (**1° Giugno 2015**), segnaletica di sicurezza in base agli Allegati citati ed alle nuove prescrizioni del CLP.

Roma, 20 Aprile 2011

BIBLIOGRAFIA

- **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 1081L.
Modifiche:
 - decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
 - Legge 2 agosto 2008, n. 129
 - Legge 27 febbraio 2009, n. 14 (di conversione del DI 207/2008)
 - Legge 18 giugno 2009, n. 69
 - Legge 7 luglio 2009, n. 88
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106
 - Legge 26 febbraio 2010, n. 25
 - Legge 4 giugno 2010, n. 96
 - DL 29 dicembre 2010, n. 225
- **decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"**. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2009 - Supplemento Ordinario n. 142/L (e ripubblicato, corredato delle relative note, in Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2009 - Supplemento Ordinario n. 177/L).
- **Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il Regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE**. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 30 dicembre 2006, n. L.396.
Modifiche:
 - Regolamento 1354/2007/CE
 - Avviso di rettifica 31 maggio 2008
 - Regolamento 987/2008/CE
 - Regolamento 1272/2008/CE
 - Rettifica pubblicata sulla GUUE 5 febbraio 2009 n. L36
 - Regolamento 134/2009/CE
 - Regolamento 552/2009/CE
 - Regolamento 276/2010/CE
 - Regolamento 453/2010/UE
 - Regolamento 143/2011/UE
 - Rettifica pubblicata sulla GUUE 24 febbraio 2011 n. L49
 - Regolamento (UE) n. 207/2011 del 2 marzo 2011.
- **Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/E e che reca modifica al Regolamento (CE) n. 1907/2006**. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 Dicembre 2008, n. L.353.
Modifiche:
 - Regolamento 790/2009/CE
 - Avviso di rettifica pubblicato sulla GUUE 20 gennaio 2011 n. L 16
- **Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 recante modifica del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)**. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 maggio 2010, n. L.133.

⁶ La Categoria 2 del CLP corrisponde alla Categoria 3 del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni

⁷ Le Categorie 1A e 1B del CLP corrispondono alle Categorie 1 e 2 del D.Lgs. n. 52/1997 e s.m.i. per la classificazione delle sostanze cancerogene e/o mutagene e del D.Lgs. n. 65/2003 e s.m.i. per la classificazione dei preparati cancerogeni e/o mutageni.

- **D.Lgs. 14 Marzo 2003, n. 65 “Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi”.** Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 - Supplemento Ordinario n. 61.
Modifiche:
 - D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260
 - DM 3 aprile 2007
 - DM 5 maggio 2008
- **D.Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”.** Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 1997 - Supplemento Ordinario n. 53.
Modifiche:
 - DM 28 aprile 1997
 - D.Lgs. 25 febbraio 1998, n. 90
 - D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145
- **European Chemical Agency (ECHA) “Guida introduttiva al Regolamento CLP”, ECHA-09-G-01-IT (<http://echa.europa.eu>).**
- **European Chemical Agency (ECHA) “Guida alle disposizioni in materia di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica. Formato dello scenario d'esposizione nella parte D: creazione dello scenario d'esposizione e parte F: formato del CSR”. Versione: 2, maggio 2010. ECHA- 10-GA 1-IT (<http://echa.europa.eu>).**
- **European Chemical Agency (ECHA) “Guidance on information requirements and chemical safety assessment, Pari G: Extending the SDS. Guidance for the implementation of REACH”. Version 1.1, 2008 (<http://echa.europa.eu>).**

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Lettera circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001

Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell'articolo 30.

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 20 aprile 2011 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[art. 6](#) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla “Sicurezza nel lavoro” del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).

Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo ([comma 4 dell'art. 30](#) del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare ([comma 3 dell'art. 30](#) del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI- INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007

INTRODUZIONE

Il presente documento, congiuntamente alla tabella di correlazione allegata, ha l'obiettivo di fornire indicazioni alle Aziende che si sono dotate o che, in attesa della definizione di procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese, intendono dotarsi di un modello di organizzazione e di gestione della sicurezza conforme alle Linee Guida UNI INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007, affinché possano:

- a) accertare, in un processo di autovalutazione, la conformità del proprio Modello ai requisiti di cui all'[articolo 30](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito D.Lgs. n. 81/2008, per le parti corrispondenti;
- b) apportare eventuali integrazioni organizzative e/o gestionali e/o documentali, necessarie allo scopo di rendere il proprio modello di organizzazione e di gestione conforme ai requisiti di cui all'[articolo 30](#) del D. Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento al sistema di controllo ([comma 4 dell'articolo 30](#) del D. Lgs. n. 81/2008) ed al sistema disciplinare ([comma 3 dell'articolo 30](#) del D. Lgs. n. 81/2008).

Dalla “[Tabella di Correlazione](#) art. 30 DLgs 81/08 - Linee Guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007” allegata emerge che l'unica parte non corrispondente tra le Linee Guida UNI - INAIL, le BS OHSAS 18001:2007 e quanto richiesto all'[art. 30](#) del D.Lgs. n. 81/2008, è l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per “non corrispondente” si intende che il sistema disciplinare non è indicato come requisito del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro descritto dalle Linee Guida UNI INAIL e dalle BS OHSAS

18001:2007, mentre è espressamente richiesto come requisito essenziale dall'[articolo 30](#) del D. Lgs. 81/2008.

A supporto delle attività di cui ai succitati punti a) e b), si riportano nei paragrafi che seguono:

1. alcuni chiarimenti in merito alla conformità del sistema di controllo di cui al [comma 4 dell'articolo 30](#) del D. Lgs. n. 81/2008 rispetto ai contenuti delle Linee Guida UNI-INAIL e delle BS OHSAS 18001:2007;
2. indicazioni per l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello di Organizzazione e Gestione attuato dall'azienda in applicazione dell'[articolo 30](#) del D. Lgs. n. 81/2008.

1. CHIARIMENTI SUL SISTEMA DI CONTROLLO NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ARTICOLO 30 DEL D.LGS. N. 81/2008

L'[articolo 30, comma 4](#), del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che: "...il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico".

Qualora un'azienda si sia dotata di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro conforme ai requisiti delle Linee Guida UNI-INAIL o delle BS OHSAS 18001:2007, essa attua il proprio sistema di controllo secondo quanto richiesto al [comma 4 dell'articolo 30](#) del D.Lgs. n. 81/2008, attraverso la combinazione di due processi che sono strategici per l'effettività e la conformità del sistema di gestione stesso: Monitoraggio/Audit Interno e Riesame Della Direzione.

Si evidenzia però come tali processi rappresentino un sistema di controllo idoneo ai fini di quanto previsto al [comma 4 dell'articolo 30](#) del D. Lgs. n. 81/2008 solo qualora prevedano il ruolo attivo e documentato, oltre che di tutti i soggetti della struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, anche dell'Alta Direzione¹ (intesa come posizione organizzativa eventualmente sopra stante il datore di lavoro²) nella valutazione degli *obiettivi raggiunti e dei risultati ottenuti*, oltre che delle eventuali criticità riscontrate in termini di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Con il termine "documentato" si intende che la partecipazione dell'Alta Direzione sia comprovata da atti e documenti aziendali.

Si evidenzia infine come, l'audit interno deve verificare anche l'effettiva applicazione del sistema disciplinare di cui al [punto 2](#) successivo.

2. INDICAZIONI PER L'ADOZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE NEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX ART. 30 DEL D. LGS. 81/08

L'[articolo 30, comma 3](#), del D.Lgs. n. 81/08 annovera, tra gli elementi di cui si compone il Modello di Organizzazione e gestione, l'adozione di un "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal modello".

E' quindi necessario che l'Azienda sia dotata di procedure per individuare e sanzionare i comportamenti che possano favorire la commissione dei reati di cui all'[articolo 300](#) del D.Lgs. n. 81/2008 (articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, di seguito D. Lgs. n. 231/2001) e il mancato rispetto delle misure previste dal modello.

Il tipo e l'entità dei provvedimenti disciplinari saranno coerenti con i riferimenti legislativi e contrattuali applicabili e dovranno essere documentati.

Il sistema disciplinare dovrà essere definito e formalizzato dall'Alta Direzione aziendale e quindi diffuso a tutti i soggetti interessati quali ad esempio:

- Datore di lavoro ([articolo 2, comma 1, lett. b](#), D.Lgs. n. 81/2008);
- Dirigenti ([articolo 2, comma 1, lett. d](#), D.Lgs. n. 81/2008) o altri soggetti in posizione apicale;
- Preposti ([articolo 2, comma 1, lett. e](#), D.Lgs. n. 81/2008);
- Lavoratori ([articolo 2, comma 1, lett. a](#)^(*), D.Lgs. n. 81/2008);
- Organismo di Vigilanza (ove istituito un modello ex D.Lgs. n. 231/2001);
- Auditor/Gruppo di audit³.

L'azienda dovrà, inoltre, definire idonee modalità per selezionare, tenere sotto controllo e, ove opportuno, sanzionare collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda stessa. Perché tali modalità siano applicabili l'azienda deve prevedere che nei singoli contratti siano inserite specifiche

¹ Alta Direzione (par. 4.2 BS OHSAS 18002:2008): i più alti livelli direzionali dell'organizzazione.

² Datore di Lavoro (articolo 2, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008): "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa ... in caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo".

³ Auditor / Gruppo (team) di audit (par. 4.5.5 BS OHSAS 18002:2008): una o più persone incaricate ed aventi le competenze per: la pianificazione, la preparazione, la conduzione degli audit, la valutazione dei risultati e la determinazione delle carenze riscontrate nel corso degli stessi.

clausole applicative con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti⁴ ed alle sanzioni previste per il loro mancato rispetto fino alla risoluzione del contratto stesso.

Allegata “Tabella di Correlazione articolo 30, D.Lgs. n. 81/2008 - Linee Guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007”

TABELLA DI CORRELAZIONE [ARTICOLO 30](#) D. LGS. n. 81/2008 - LINEE GUIDA UNI INAIL- BS OHSAS 18001:2007 PER IDENTIFICAZIONE DELLE “PARTI CORRISPONDENTI” DI CUI AL [COMMA 5 DELL'ARTICOLO 30](#)⁵

Nella tabella che segue sono riportate esclusivamente le correlazioni tra i requisiti di cui all'[art. 30](#) del D.Lgs. 81/2008 con quelli delle Linee Guida UNI INAIL (Linee Guida per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro --SGSL) e delle BS OHSAS 18001:2007.

RIF. ART. 30 D. LGS. N. 81/2008	RIF. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007
C.1 LETT. A: RISPETTO DEGLI STANDARD TECNICO STRUTTURALI DI LEGGE RELATIVI A ATTREZZATURE, IMPIANTI, LUOGHI DI LAVORO, AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI.	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E.6 Documentazione E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.4 Documentazione 4.4.6 Controllo operativo 4.5.2 Valutazione della conformità
C. 1 LETT. B: ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E DI PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI.	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo
C. 1 LETT. C: ALLE ATTIVITÀ DI NATURA ORGANIZZATIVA, QUALI:	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3 Pianificazione
EMERGENZE PRIMO SOCCORSO	E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.4.7 Preparazione e risposta alle emergenze
GESTIONE APPALTI	E.5 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.4.3.1 Comunicazione 4.4.6 Controllo operativo
RIUNIONI PERIODICHE DI SICUREZZA	E.3 Coinvolgimento del personale	4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione
CONSULTAZIONE DEI RLS	B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.3 Coinvolgimento del personale	4.2 Politica della sicurezza e salute sul lavoro 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità, e autorità 4.4.3 Comunicazione, partecipazione e consultazione

⁴ Tali requisiti sono richiesti per le aziende che implementano un SGSL secondo le Linee Guida SGSL dal paragrafo E.7 “Integrazione della salute e sicurezza nei processi aziendali e gestione operativa” mentre per quelle che implementano un SGSL secondo le BS OHSAS 18001:2007 dal paragrafo 4.4.6 “Controllo operativo”.

⁽⁵⁾ **NOTA PERSONALE:** è stato corretto il riferimento alla definizione di “lavoratori”. Nel testo originale è indicato erroneamente, l'[art. 2 comma 2 lett. b](#) a cui corrisponde la definizione di “datore di lavoro”

⁵ Il quale dispone quanto segue: “In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti”

RIF. ART. 30 D. LGS. N. 81/2008	R1F. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007
C. 1 LETT. D : ALLE ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.6 Controllo operativo
C. 1 LETT. E : ALLE ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E.4 Formazione, addestramento consapevolezza E.5 Comunicazione, flusso informativo e cooperazione	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.2 Competenza, addestramento, consapevolezza
C. 1 LETT. F: ALLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA CON RIFERIMENTO AL RISPETTO DELLE PROCEDURE E DELLE ISTRUZIONI DI LAVORO IN SICUREZZA DA PARTE DEI LAVORATORI	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa F.1 Monitoraggio interno della sicurezza (1° livello) F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F.3 Piano del Monitoraggio	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno
C. 1 LETT. G: ALL'ACQUISIZIONE DI DOCUMENTAZIONI E CERTIFICAZIONI OBBLIGATORIE PER LEGGE	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro D. Pianificazione E.1 Il sistema di gestione E.6 Documentazione	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.3.2 Prescrizioni legali e di altro tipo 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.2 Valutazione della conformità
C. 1 LETT. H : ALLE PERIODICHE VERIFICHE DELL'APPLICAZIONE E DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE ADOTTATE	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 il sistema di gestione F.1 Monitoraggio interno della sicurezza (2° livello) F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F.3 Piano del Monitoraggio	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.4 Controllo delle registrazioni 4.5.5 Audit interno
C. 2 : IL MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DI CUI AL C. 1 DEVE PRECEDERE IDONEI SISTEMI DI REGISTRAZIONE DELL'AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CUI AL COMMA 1	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E.6 Documentazione	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.4 Documentazione 4.4.5 Controllo dei documenti 4.5.4 Controllo delle registrazioni

RIF. ART. 30 D. LGS. N. 81/2008	R1F. LINEE GUIDA UNI INAIL (2001)	Rif. BS OHSAS 18001:2007
C. 3: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE IN OGNI CASO PREVEDERE, PER QUANTO RICHIESTO DALLA NATURA E DIMENSIONI DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL TIPO DI ATTIVITÀ SVOLTA, UN'ARTICOLAZIONE DI FUNZIONI CHE ASSICURI LE COMPETENZE TECNICHE E I POTERI NECESSARI PER: LA VERIFICA, VALUTAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL RISCHIO;	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. La politica per la sicurezza e salute sul lavoro E.1 Il sistema di gestione E.2 Definizione dei compiti e delle responsabilità E.4 Formazione, addestramento, consapevolezza D. Pianificazione E.7 Integrazione della salute e sicurezza sul lavoro nei processi aziendali e gestione operativa F.1 Monitoraggio interno della sicurezza F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F.3 Piano del Monitoraggio	4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della salute e sicurezza sul lavoro 4.4.1 Risorse, ruoli, responsabilità e autorità 4.4.2 Competenza, addestramento e consapevolezza 4.3 Pianificazione 4.3.1 Identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e determinazione dei controlli 4.3.3 Obiettivi e programmi 4.4.6 Controllo operativo 4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive
UN SISTEMA DISCIPLINARE IDONEO A SANZIONARE IL MANCATO RISPETTO DELLE MISURE INDICATE NEL MODELLO,	Parte non corrispondente	Parte non corrispondente
C.4: IL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVE ALTRESÌ PREVEDERE UN IDONEO SISTEMA DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DEL MEDESIMO MODELLO E SUL MANTENIMENTO NEL TEMPO DELLE CONDIZIONI DI IDONEITÀ DELLE MISURE ADOTTATE.	F.1 Monitoraggio interno della sicurezza F.2 Caratteristiche e responsabilità dei verificatori F.3 Piano del Monitoraggio	4.5.1 Controllo e misura delle prestazioni 4.5.2 Valutazione della conformità 4.5.3 Indagine su incidenti, non conformità, azioni correttive e azioni preventive 4.5.5 Audit interno
IL RIESAME E L'EVENTUALE MODIFICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DEVONO ESSERE ADOTTATI, QUANDO SIANO SCOPERTE VIOLAZIONI SIGNIFICATIVE DELLE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E DELL'IGIENE DEL LAVORO, OVVERO IN OCCASIONE DI MUTAMENTI NELL'ORGANIZZAZIONE E NELL'ATTIVITÀ IN RELAZIONE AL PROGRESSO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.	A. Finalità B. Sequenza ciclica di un SGSL C. Politica E.1 Il sistema di gestione F.4 Riesame della Direzione	Introduzione 4.1 Requisiti generali 4.2 Politica della sicurezza sul lavoro 4.6 Riesame della direzione

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA - Div II

Nota del 09/01/2012 prot. 37/0000337/MA007.001

Oggetto: Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008.

Con riferimento agli effetti conseguenti alla mancata revoca di un provvedimento di sospensione, adottato ai sensi dell'[art. 14](#), Dlgs n. 81/2008, nei confronti di un'impresa che esercita la propria attività nell'ambito di manifestazioni fieristiche, si svolgono le seguenti osservazioni.

Si fa presente che questa Direzione generale, con [circolare n. 33/2009](#), ha già avuto modo di chiarire quali siano gli effetti del provvedimento di sospensione, sia sotto il profilo spaziale che temporale.

In particolare, nel richiamare la disposizione normativa di cui all'[art. 14](#) del Dlgs sopra indicato, è stato evidenziato che il provvedimento di sospensione esplica i propri effetti in relazione alla sola parte di attività imprenditoriale interessata dalle violazioni conseguenti all'impiego di manodopera in nero in misura pari o superiore al 20%, ovvero concernenti condotte gravi e reiterate in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

È stato, pertanto, chiarito che l'effetto sospensivo del provvedimento risulta circoscritto alla singola unità produttiva nell'ambito della quale sono stati riscontrati i presupposti per l'adozione dello stesso e non possa, invece, trovare applicazione nei confronti di ulteriori attività svolte dalla medesima impresa in diversi luoghi di lavoro.

Tale soluzione interpretativa, in linea con le finalità cautelari e sanzionatorie che caratterizzano l'adozione del provvedimento in esame consente, dunque, di ritenere che la mancata revoca del provvedimento di sospensione, relativo all'attività imprenditoriale svolta all'interno di uno stand di manifestazione fieristica, non precluda alla

medesima impresa la possibilità di partecipare ad altre e diverse fiere. Ciò in quanto quest'ultime debbono considerarsi quali distinti luoghi di lavoro, pur avendo sede nella medesima Provincia.

Come precisato con circolare sopra indicata, l'eventuale provvedimento interdittivo alla contrattazione con le Pp.Aa. quale ulteriore strumento di carattere sanzionatorio, accessorio al provvedimento di sospensione, si riferisce, al contrario, all'impresa nel suo complesso ovvero a tutte le attività espletate dalla stessa nei confronti di qualsiasi Amministrazione pubblica.

Il Dirigente (Dott. Danilo Papa)

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Nota del 16/01/2012 prot. 37/0000619/MA007.A001

Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità.

La L. n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), introducendo l'art. 44 bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".

La norma - inserita nell'ambito della sezione che disciplina i "certificati" e rispetto ai quali l'art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati - disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale (v. lettera circolare 14 luglio 2004), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

Va infatti sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall'art. 40 citato fa sempre e comunque riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l'autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.

Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'art. 46 lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma una attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Ciò premesso l'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del DURC senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un Organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziali o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da una autodichiarazione, che non insiste evidentemente né su fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali.

Pertanto il riferimento, nell'ambito dell'art. 44 bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva "ai sensi dell'articolo 71" lascia intendere la possibilità, da parte delle P.A., di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Paolo Pennesi)

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO- Div. VI

Nota del 09/05/2012 prot. 32/0010249/MA001.A001

Oggetto: Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[art. 6](#) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro)

Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine

INDICE

- 1. Premessa**
- 2. Scopo della procedura e campo di applicazione**
- 3. Definizioni**
- 4. Indicazioni tecnico-procedurali**
 - 4.1 Gru**
 - 4.2 Carrello elevatore**

1. PREMESSA

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la [Lettera circolare del 10 febbraio 2011](#), ha reso note le indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'[articolo 6](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., che nella seduta del 19 gennaio 2011 ha approvato un parere sul concetto di "eccezionalità" di cui al [punto 3.1.4 dell'allegato VI](#) al D.lgs. n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, allegato.

A seguito dell'emanazione del citato parere, si è ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell'uso, sempre unicamente nei casi già indicati dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Esse costituiscono indicazioni di natura non vincolante per gli operatori, finalizzate a fornire ai medesimi indicazioni circa le modalità operative relative all'utilizzo delle attrezzature nei casi in questione.

2. SCOPO DELLA PROCEDURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l'uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso "a titolo eccezionale" nei casi previsti dal citato parere della commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.

Si rende, quindi, necessario fornire specifiche procedure di sicurezza esclusivamente nel caso di sollevamento di persone con attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento.

Il presente documento si propone, pertanto, di offrire una guida per il datore di lavoro che debba ricorrere, esclusivamente nei casi indicati dalla Commissione Consultiva Permanente, al sollevamento eccezionale con gru o carrelli elevatori e di esso potranno tener conto gli organi vigilanza territoriali, limitatamente ai fini di cui al citato parere sul concetto di eccezionalità, allegato.

Le uniche attrezzature oggetto del presente documento sono le attrezzature per il sollevamento di persone (piattaforme, gabbie, cestelli ecc.) che non sono assemblate con la macchina di sollevamento materiali, ma sono semplicemente sollevate dalla macchina stessa come se fossero una parte integrante del carico, sospese al gancio di una gru (fig. 1) o posizionate sulle forche di un carrello (fig. 2).

**Fig. 1****Fig. 2**

NOTA: si ribadisce che le attrezzature non assemblate con la macchina di sollevamento utilizzate con macchine progettate per il sollevamento di materiali allo scopo di sollevare persone sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della direttiva n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010) non configurandosi:

1. come "attrezzature intercambiabili" in quanto non modificano la destinazione d'uso della macchina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b) della Direttiva macchine n. 2006/42/CE (D.Lgs. n. 17/2010, articolo 2, comma 2, lettera b)).
2. come "accessori di sollevamento" essendo parte integrante del carico ai sensi dell'art. 2 - comma 2 - lettera d) della Direttiva macchine 2006/42/CE (D.Lgs. 17/2010 - art. 2 - comma 2 - lettera d)).

Per quanto sopra questa tipologia di attrezzature per il sollevamento di persone non può recare la marcatura CE.

3. DEFINIZIONI

Esclusivamente ai fini del presente documento sono adottate le seguenti definizioni:

Cesta/ cestello: dispositivo destinato ad essere accoppiato a macchine per il sollevamento materiali (carrello industriale semovente con operatore a bordo e gru) al fine di sollevare eccezionalmente persone.

Gru: macchina a funzionamento discontinuo destinata a sollevare e movimentare nello spazio carichi sospesi mediante gancio o altri dispositivi di presa.

Carrello elevatore a forche: Carrello industriale semovente con operatore a bordo.

4. INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI

Prima di sollevare persone con mezzi non destinati a tale scopo, oltre a verificare l'effettiva sussistenza dei presupposti di eccezionalità di cui al parere, allegato, occorre valutare attentamente sia aspetti tecnici che procedurali, di seguito trattati distintamente per carrelli e per gru.

Nei casi di cui sopra è possibile sollevare persone con macchine non destinate a tale scopo solo se il loro sollevamento avviene mediante mezzi idonei al sollevamento di persone in sicurezza. E' assolutamente vietato sollevare persone direttamente su forche, pallet o altri supporti di fortuna.

L'impiego di ceste/cestelli per il sollevamento persone su macchine previste per il solo sollevamento materiali richiede che il datore di lavoro valuti i rischi legati al sollevamento persone che i fabbricanti delle macchine destinate al sollevamento materiali non hanno considerato e che, quindi, adotti le relative misure di sicurezza.

In particolare, i principali aspetti che devono essere presi in considerazione, come meglio dettagliati nei paragrafi successivi, dal datore di lavoro che si accinge ad impiegare eccezionalmente questa tipologia di attrezzature di lavoro sono i seguenti:

Caratteristiche delle attrezzature di lavoro

- stabilità, resistenza e portata del sistema in relazione alla nuova configurazione di carico e al collegamento tra cesta/cestello e la macchina di sollevamento;
- accesso alla cesta/cestello.
- stato di manutenzione e conservazione dell'attrezzatura di lavoro
- corretta installazione della cesta/cestello;
- protezione contro il rischio di contatto con organi mobili

Ambiente di lavoro

- idoneità del sito in cui si deve operare (livellamento, condizioni e stabilità del suolo, adeguata visibilità etc.);
- delimitazione della zona di intervento e divieto d'accesso al personale non coinvolto.
- condizioni atmosferiche; al riguardo, occorre individuare i parametri ambientali limite per l'operatività (velocità del vento etc...);
- individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza fra strutture fisse e cesta/cestello durante i movimenti;
- rispetto delle distanze di sicurezza dalle strutture fisse;
- predisposizione di misure idonee a prevenire la caduta di oggetti.

Personale e modalità di utilizzo delle attrezzature di lavoro

- individuare la configurazione adatta all'intervento da svolgere (ad es. scegliere il carrello o la gru e la cesta/cestello adatti in considerazione delle altezze da raggiungere e del numero di persone coinvolte);
- mettere a disposizione dispositivi di protezione individuale, con particolare attenzione a quelli contro le cadute dall'alto;
- recupero dell'operatore in caso di guasto, malfunzionamento etc.;
- nomina di un sovrintendente alle operazioni o di un capo manovra;
- impiego di personale specificamente formato ed addestrato;
- garanzia di assistenza continua terra-bordo con possibilità di agevole comunicazione;
- utilizzo di messaggi codificati per la comunicazione (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e viceversa;
- limitazione della velocità di sollevamento.

4.1 GRU

Utili indicazioni si possono trovare nelle norme tecniche ISO 12480-1 e nelle norme UNI EN 14502-1, cui si rimanda per tutto quanto non evidenziato nel presente documento. Le suddette norme, la cui applicazione si ricorda essere a carattere volontario, rappresentano lo stato dell'arte e sono un valido strumento di carattere tecnico-procedurale.

Allo scopo di offrire uno strumento operativo, si riportano di seguito i contenuti maggiormente rilevanti delle norme appena citate, ai fini del presente documento.

Le persone debbono trovare posto su piattaforme appositamente progettate o cestelli provvisti di mezzi adatti ad evitare cadute di persone o attrezzature.

Tali mezzi devono essere attrezzati in modo tale da evitare che la cesta o il cestello appesi al gancio vadano in rotazione o ribaltamento. La cesta/cestello dovrebbe essere chiaramente e permanentemente marcato con l'indicazione del peso e del numero di persone che può trasportare in sicurezza.

La cesta o il cestello dovrebbero essere ispezionati prima dell'uso in modo da essere sicuri che siano ancora in condizioni di sicurezza per trasportare persone. Una registrazione di tutte le ispezioni deve essere mantenuta sulla macchina.

Si riportano di seguito le prescrizioni operative per un uso sicuro tratte dalla norma ISO 12480 Allegato C

Equipaggiamento gru

La gru dovrà essere equipaggiata con:

- limitatore di sollevamento;
- freno automatico tale che quando i comandi sono rilasciati, il funzionamento si arresta (comando a uomo presente);
- discesa del carico motorizzata (discesa solo a motore innestato). Nota che il sollevamento e l'abbassamento delle persone è permesso solo con gru con limitatore di carico nominale;
- per operazioni sotto il livello del terreno deve esser previsto un limitatore di discesa.

Procedure speciali

Le seguenti procedure speciali dovrebbero essere seguite quando vengono sollevate persone.

- La persona specificatamente responsabile della supervisione del lavoro da compiere, determina il modo meno pericoloso per eseguire il lavoro o accede all'area e autorizza l'attività. La persona responsabile ha il compito di descrivere l'operazione ed i suoi tempi di attuazione. La relazione una volta approvata dal responsabile sarà conservata agli atti.
- Il sollevamento ed il mantenimento in quota devono essere fatti in sicurezza sotto la direzione di una persona appositamente designata.
- Una riunione in presenza del gruista, del preposto e del personale che deve essere sollevato e mantenuto in quota ed i supervisori responsabili del lavoro, deve essere tenuta per analizzare le procedure che devono essere seguite non escludendo quelle procedure per l'ingresso e l'uscita del personale nella cesta o nel cestello e per identificare l'area nella quale il personale entra o esce.
- Il gruista ed il preposto dovranno effettuare una prova di sollevamento con una massa equivalente a quella che deve essere sollevata, applicata alla cesta o al cestello per verificarne il funzionamento.
- Le comunicazioni tra il gruista, il preposto ed i lavoratori che sono sollevati devono essere sempre mantenute.
- Quando dalla cesta o dal cestello deve essere eseguita una saldatura, l'elettrodo dovrà essere protetto dal contatto con i componenti metallici della cesta o del cestello
- Il personale sollevato o mantenuto dovrà usare cinture di sicurezza collegate a punti di aggancio predisposti.
- Gli operatori devono rimanere ai posti di comando quando la cesta o il cestello sono occupati.
- Il movimento della cesta o del cestello che trasporta il personale dovrà essere fatto in maniera cauta e controllata senza movimenti bruschi della gru. La velocità di salita o discesa non deve superare 0,5 m/s.
- Una gru mobile non deve spostarsi mentre il personale è nella cesta o nel cestello.
- Il personale che viene sollevato o già in posizione, dovrà rimanere in contatto visivo o in comunicazione con l'operatore o il segnalatore.
- La massa totale del carico sospeso (personale incluso) dovrà essere inferiore al 50% della portata nominale della gru nelle normali condizioni d'uso. La gru deve avere una portata nominale di almeno 1000 kg.
- La cesta o il cestello devono essere usate solo per il personale, le loro attrezzature e per materiale sufficiente ad effettuare il loro lavoro. Non è possibile usare la cesta o il cestello per il trasporto materiali.
- Il personale deve mantenere tutte le parti del corpo all'interno della cesta o cestello sospeso durante il sollevamento, l'abbassamento e il posizionamento. Il personale non può sostare o lavorare sul corrimano o sul fermapiedi della cesta o cestello.
- Se la cesta o il cestello non può ritornare al suolo dovrebbe essere fissata alla struttura della gru prima che il personale entri o esca.
- La cesta o il cestello non dovrebbe essere usata per venti superiori a 7 m/s o in presenza di tempo perturbato, neve, ghiaccio, nevischio o altre condizioni di tempo avverso i cui effetti possono incidere sulla sicurezza del personale.
- Dopo l'agganciamento della cesta o del cestello e prima che il personale possa compiere qualsiasi lavoro, dovranno essere provati tutti i dispositivi di sicurezza.

4.2. CARRELLI

Pur non essendo, ad oggi, disponibili norme specifiche sulle problematiche in esame si ritiene utile, in analogia a quanto fatto per le gru, riportare le seguenti indicazioni.

Per l'uso di ceste montate su carrelli non esistono norme tecniche o documenti condivisi a cui fare riferimento, ma

solo indicazioni che vari Paesi europei hanno fornito a livello nazionale. Pertanto, al fine di un utilizzo in massima sicurezza e coerentemente rispetto a quanto previsto al punto 4 (**INDICAZIONI TECNICO-PROCEDURALI**) del presente documento, bisogna valutare la sicurezza dell'accoppiamento carrello-cesta. Inoltre, occorre verificare che la portata, complessiva, di funzionamento non debba superare la metà della portata nominale del carrello prevista dal costruttore.

Allegato

Parere della commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro inerente concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

...OMISSIS...

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - Div. VI

Nota del 31/01/2013 prot. 32/0002583/MA001.A001

Oggetto: decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.

Sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito alla proroga del termine per l'autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell'[articolo 29, comma 5](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. (di seguito d.lgs. n. 81/2008) avvenuta con la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (di seguito anche "legge di stabilità" 2013), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 212 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'[articolo 29, comma 5](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevedeva quanto segue: *"I datori di lavoro che occupano, fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'[articolo 6, comma 8, lett. f\)](#), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente articolo non si applica alle attività di cui all'[articolo 31, comma 6, lettere a\), b\), c\), d\)](#) nonché g)."*

Il termine (30 giugno 2012) previsto in tale disposizione è stato, una prima volta, prorogato con il decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito dalla legge 12 luglio 2012, n. 101, e, a seguito di tale modifica, l'articolo in esame risultava essere il seguente: *"I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'[articolo 31, comma 6, lettere a\), b\), c\), d\)](#) nonché g)."*

Al fine di consentire ai datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate (il decreto interministeriale sulle procedure standardizzate del 30 novembre 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 dicembre 2012, n. 285) è stata prevista una ulteriore proroga inserita nella citata "legge di stabilità" 2013.

L'articolo, quindi, attualmente, risulta essere il seguente: *"I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'[articolo 31, comma 6, lettere a\), b\), c\), d\)](#) nonché g)."*

Per tale ragione, considerato che il decreto interministeriale entra in vigore il 6 febbraio 2013 e stante la proroga *"Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale"*, si precisa che la possibilità per i datori di lavoro di effettuare la valutazione dei rischi con autocertificazione termina in data 31 maggio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001

**Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.**

Risposta alla nota prot. 9828 del 06/05/2013 della DTL di Ascoli Piceno

In riscontro alla nota su richiamata, inerente l'applicazione dell'[art. 2, comma 1, lett. c\), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011](#) ed in particolare l'obbligatorietà della certificazione dei contratti ai sensi del Titolo VIII, capo I, del D.lgs. n. 276/2003 per il personale impiegato in servizi resi in ambiente sospetti di inquinamento o confinati in regime di appalto o subappalto, si rappresenta quanto segue.

L'[art. 2 del D.P.R. n. 177/2011](#) prevede che qualsiasi attività lavorativa, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, possa essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi che siano in possesso dei requisiti previsti dallo stesso articolo. In particolare il [comma 1, lett. c\)](#), del citato articolo prevede, quale requisito obbligatorio, la *“presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto”*. E' opportuno evidenziare che la misura del 30% deve intendersi riferita al personale impiegato su quello specifico lavoro che esegue le attività di cui all'[art. 1, comma 2](#), indipendentemente dal numero complessivo della forza lavoro della stessa azienda. Qualora l'appaltatore si avvalga di professionalità attraverso forme contrattuali diverse da quelle del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è necessario che i relativi contratti siano certificati ai sensi del Titolo VIII Capi I, D.lgs. n. 276/2003.

In merito al ricorso al subappalto, si fa presente che l'[art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011](#) prevede che *“in relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate”*.

La certificazione dei contratti di lavoro, prevista dal [D.P.R. n. 177/2011](#), assume una valenza obbligatoria e non più facoltativa (art. 75, D.lgs. n. 276/2003) in quanto si vuole evitare, sulla scorta dei gravi incidenti avvenuti in passato, l'utilizzo di personale non specializzato in attività ad alto rischio di infortuni.

Per quanto concerne l'ambito di applicazione, il regolamento *“si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli [articoli 66 e 121](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'[allegato IV, punto 3](#), del medesimo decreto legislativo”* ([art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 177/2011](#)).

Inoltre, come previsto dall'[art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 177/2011](#), le disposizioni di cui agli [artt. 2, comma 2](#) (subappalto), e [3, commi 1 e 2](#) (coordinamento), sono vigenti unicamente *“in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'[articolo 26, comma 1](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo”*. Pertanto, la restante parte del [D.P.R. n. 177/2011](#) è applicabile anche a chi svolge i lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento senza ricorso ad appaltatori o a lavoratori autonomi esterni.

In caso di appalto o subappalto di lavori svolti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, così come definiti, rispettivamente, dagli [artt. 66 e 121](#) e dall'[allegato IV, punto 3](#), del D.lgs. n. 81/2008, il committente è obbligato ad applicare l'[art. 26](#) del citato decreto ed anche il [D.P.R. n. 177/2011](#). La verifica dell'idoneità tecnico professionale consta nell'acquisizione non solo del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato ([art. 26, comma 1, lett. a\)](#), D.lgs. n. 81/2008), ma anche di quanto previsto dall'[art. 2 del D.P.R. n. 177/2011](#). Pertanto, per quanto interessa il caso di specie, in merito ai provvedimenti sanzionatori da adottare qualora un datore di lavoro non ottemperi alle prescrizioni in materia di certificazione dei contratti contenute nel [D.P.R. n. 177/2011](#), è applicabile, nei confronti del committente, la sanzione concernente la non corretta verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi prevista dall'[art. 26, comma 1, lett. a\)](#) e sanzionata dall'[art. 55, comma 5, lett. b\)](#), D.lgs. n. 81/2008).

IL DIRIGENTE - Dott. Antonio Allegrini

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA - DIV. III

Nota del 02/07/2013 prot. 37/0012059/MA007.A001

Oggetto: Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n.76.

Dal 29 giugno u.s. è entrato in vigore il decreto-legge 28 giugno 2013 n.76 recante *“Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”*.

Tra le varie modifiche normative introdotte è stato anche modificato il [comma 4-bis dell'articolo 306](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 che nella attuale versione risulta così formulato *“Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previa arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%. Le maggiorazioni ...”*

Tale formulazione oltre ad individuare in un decreto direttoriale lo strumento di rivalutazione quinquennale delle ammende e delle sanzioni amministrative pecuniarie, consente anche la immediata applicazione della rivalutazione, a decorrere dal 1° luglio 2013, in quanto già fissa l'entità dell'incremento nella misura del 9,6%.

Pertanto, tutte le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da altre normative in materia, riferite a violazioni commesse a decorrere dal 1° luglio 2013 sono incrementate del 9,6%.

L'attuale disciplina non prevede arrotondamenti sul risultato finale della sanzione incrementata del 9,6% e pertanto, salvo successive modifiche che potranno intervenire in sede di conversione del decreto-legge, al momento non va applicato alcun arrotondamento delle cifre.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Paolo Pennesi

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA – DIV. III

Nota del 27/11/2013 prot. 37/0020791/MA008.A001

Oggetto: Nozione di “trasferimento” ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

È pervenuta a questo Ufficio una richiesta di parere in merito alla necessità di provvedere alla formazione, ex [art. 37, comma 4, lett. b\)](#), D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., di lavoratori che siano stati meramente trasferiti da un servizio all'altro (reparto o ufficio) della medesima azienda, mantenendo la medesima qualifica. Al riguardo si forniscono a codesti Uffici alcune indicazioni.

L'[art. 37, c. 4, lett. b\)](#) citato recita: *“La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: ... b) del trasferimento o cambiamento di mansioni”*.

Dalla lettura dell'[art. 37](#) emerge che i casi nei quali è previsto l'obbligo formativo (costituzione del rapporto di lavoro o inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; trasferimento o cambiamento di mansioni; introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi) si caratterizzano per una sostanziale variazione dei rischi cui potenzialmente potrebbe essere esposto il lavoratore in relazione al suo inserimento nell'organizzazione lavorativa dell'azienda ed alle caratteristiche che contraddistinguono le competenze acquisite dal lavoratore medesimo, tali da richiedere un adeguamento formativo.

Posto che il discrimine del citato [articolo 37, comma 4, lett. b\)](#) del D.Lgs. 81/2008 attiene non già alla variazione di qualifica bensì alla variazione di mansione e/o al trasferimento, il presente parere si riferisce al trasferimento del lavoratore da un servizio all'altro della medesima azienda indipendentemente dal riferimento alla qualifica contrattualmente individuata.

Nell'ottica sopra rappresentata, le fattispecie del trasferimento e del mutamento di mansioni debbono essere intese in senso analogamente orientato. Ad avviso della scrivente, la fattispecie del trasferimento assume autonoma rilevanza ai fini degli obblighi formativi nel senso più ampio sopra descritto, in una lettura dell'[art. 37, comma 4](#), D.Lgs. 81/2008 che presupponga una adeguata valutazione dei rischi specifici.

La necessità di integrare la formazione del lavoratore nel caso in cui lo stesso venga trasferito nell'ambito della

stessa azienda andrà dunque valutata in considerazione della prestazione di lavoro nel nuovo servizio (reparto o ufficio) al quale è trasferito, che potrebbe esporre il lavoratore a rischi sui quali non è stato precedentemente formato (ad es. nuove procedure operative e di emergenza da seguire), avendo riferimento anche al luogo in cui essa è ubicata (ad es. in caso di differenze sostanziali della nuova postazione di lavoro e delle relative dotazioni, e di variazione delle vie e delle uscite di emergenza).

In sintesi, qualora il lavoratore, pur mantenendo la medesima qualifica, venga destinato a mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, dovrà essere sottoposto ad una formazione specifica. Nel caso in cui, invece, il lavoratore venga trasferito ad altro reparto/ufficio della stessa unità produttiva, pur svolgendo le stesse mansioni, il datore di lavoro dovrà considerare l'opportunità di programmare gli eventuali aggiornamenti formativi necessari tenendo conto, anche sulla scorta del documento di valutazione dei rischi, della sussistenza di effettive e concrete esigenze di adeguamento del patrimonio formativo del dipendente.

IL DIRIGENTE - Dott. Antonio ALLEGRI

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Divisione II – Attività di Interpello, consulenza, e affari legali

Lettera circolare del 27/12/2013 prot. 22277

Oggetto: D.L. n. 145/2013 – lavoro “nero”, sospensione dell'attività imprenditoriale, durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali – importi sanzionatori

Si comunica a codeste Direzione che l'art. 14 del D.L. n. 145/2013, **in vigore dal 24 dicembre u.s.**, ha fra l'altro previsto un aumento degli importi delle sanzioni connesse all'impiego di lavoratori “in nero”, alla violazione delle disposizioni in materia di durata media dell'orario di lavoro, di riposi giornalieri e settimanali nonché un aumento delle “somme aggiuntive” da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.

In particolare è stato previsto che:

- L'importo delle sanzioni amministrative connesse all'impiego di lavoratori “in nero” di cui all'art. 3 del D.L. n. 12/2002 (conv. da L. n. 73/2002) **è aumentata del 30%**. Inoltre, in tali ipotesi, **è stata esclusa la procedura di diffida** di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004;
- L'importo delle somme aggiuntive da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'[art. 14, comma 4 lett. c\)](#) del D.Lgs. 81/2008 **è aumentato del 30%**.
- Gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 18-bis del D.Lgs. n. 66/2003 – con esclusione delle sanzioni previste dall'art. 10, comma 1, del medesimo decreto – **sono decuplicate**. Trattasi delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 4, comma 2 (durata media dell'orario di lavoro), dell'art. 7, comma 1 (riposi giornalieri) e dell'art. 9, comma 1, (riposi settimanali) del D.Lgs. n. 66/2003.

Ciò premesso si ritiene opportuno chiarire quanto segue.

I nuovi importi da versare per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (pari ora ad euro 1.950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e ad euro 3.250 nelle ipotesi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro) — in quanto mere “somme aggiuntive” — **trovano applicazione in relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal 24 dicembre u.s., anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.**

Quanto alle violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali **poste in essere dal 24 dicembre**, si ritiene opportuno che **la notificazione dei relativi verbali** — attesa peraltro la possibilità che la stessa notificazione può effettuarsi entro il termine di 90 giorni dalla definizione degli accertamenti, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 689/1981 — **venga effettuata dopo la conversione in legge del D.L. n. 145/2013**. Solo successivamente alla definitiva efficacia della disposizione contenuta nell'art. 14 del D.L. sarà infatti possibile commisurare con certezza i relativi importi sanzionatori.

Le medesime violazioni in materia di impiego di lavoratori “in nero”, di durata media dell'orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali **poste in essere prima del 24 dicembre** saranno invece soggette alla disciplina sanzionatoria (ivi compresa la procedura di diffida per quanto concerne la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”) già prevista prima dell'intervento del D.L. n. 145/2013.

Si fa riserva di fornire più puntuali chiarimenti successivamente alla conversione in legge del citato D.L. n. 145/2013.

Il Dirigente - (Dott. Danilo Papa)

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Nota del 16/11/2015 prot. 19570

Oggetto: circolare n. 26/2015 – Sospensione attività imprenditoriale

In relazione all'oggetto, facendo seguito ad alcune richieste di chiarimento intervenute in occasione dei recenti incontri con i coordinatori della vigilanza, si rappresenta quanto segue.

La [circolare n. 26/2015](#), in relazione al provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, **riprende testualmente quanto già espresso con [circ. n. 33/2009](#) e, ancora prima, con lett. circ. 22 agosto 2007.**

Sul punto, la predetta circolare chiariva che *"oltre al pagamento delle citate somme è altresì necessaria, ai fini della revoca, la regolarizzazione delle violazioni accertate (...). In tal senso, con specifico riferimento al settore dell'edilizia, si coglie l'occasione per ricordare che, configurandosi nella quasi totalità dei casi la violazione di obblighi puniti penalmente (almeno in riferimento all'omessa sorveglianza sanitaria ed alla mancata formazione ed informazione), il personale ispettivo dovrà adottare il provvedimento di prescrizione obbligatoria relativo a tali ipotesi contravvenzionali e verificare, conseguentemente, l'ottemperanza alla prescrizione impartita"*.

Nell'evidenziare come tale indicazione è **esplicitamente riferita al "settore dell'edilizia"**, in cui il personale esercita sostanzialmente le proprie competenze in materia di salute e sicurezza, si precisa che gli adempimenti in materia di sorveglianza sanitaria, formazione e informazione rappresentano condizione per la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale ai fini della possibilità di avvalersi del personale interessato dai predetti adempimenti.

Ne consegue che, fermo restando l'adozione della prescrizione obbligatoria, ai fini della revoca del provvedimento:

- quanto alla sorveglianza sanitaria sarà necessaria l'effettuazione della relativa visita medica;
- quanto agli obblighi di formazione e informazione, è invece opportuno tenere conto dell'[accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 \(rep. n. 221\), punto 10](#). Qui è infatti specificato che *"il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione"*. Ne consegue che appare in linea con quanto sopra revocare un provvedimento di sospensione qualora l'attività formativa del personale da regolarizzare sia stata comunque programmata in modo tale da concludersi entro il termine di 60 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.

IL DIRETTORE GENERALE - (Dott. Danilo Papa)

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva
Divisione III – Coordinamento della vigilanza ordinaria e tecnica

Lettera circolare del 10/02/2016 prot. 2597

Oggetto: Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.

Con la presente nota si forniscono chiarimenti concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di calcestruzzo nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#).

Il d.lgs. n. 81/2008, negli [artt. 26 e 96](#), ha preso in considerazione le mere forniture di materiali ed attrezzature. In particolare l'[art. 96, comma 1, lett. g\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 ha stabilito che *"i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#)"*.

Il successivo [comma 1-bis](#) del medesimo art. 96 ha precisato che *"la previsione di cui al [comma 1, lettera g\)](#), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 26](#)"* con il quale sono stati fissati gli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

L'[art. 26, comma 3-bis](#), del decreto in parola, ha stabilito che l'obbligo di redazione del DUVRI (di cui al precedente [comma 3](#) dello stesso articolo) non si applica *"ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature"*.

Dalla lettura coordinata dei due articoli citati del d.lgs. n. 81/2008 si desume che le imprese che effettuano una *"mera fornitura di materiali o attrezzature"* sono esonerate sia dall'obbligo di redazione del POS, per effetto dell'[art. 96, comma 1 bis](#), sia dall'obbligo di partecipazione alla redazione del DUVRI, per effetto dell'[art. 26, comma 3-bis](#), fermi restando comunque per tali aziende gli obblighi di cooperazione, coordinamento e condivisione delle informazioni relative alla sicurezza delle loro operazioni, con l'azienda appaltatrice ai sensi dell'[art. 26, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008.

Premesso quanto sopra, in merito alle operazioni di fornitura di calcestruzzo preconfezionato nei cantieri temporanei o mobili, diversi operatori del settore hanno rappresentato la necessità di chiarire in quali casi la

fornitura di calcestruzzo possa essere considerata una **“mera fornitura di materiali”**, tali da poter rientrare nel disposto di cui all'[art. 96, co 1 bis](#), e quindi esonerare le imprese dalla redazione del POS.

Per risolvere tale questione la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro è intervenuta con la redazione di una procedura per la fornitura in cantiere approvata il 19/01/2011 e diffusa con [Lettera Circolare del 10/02/2011](#), con la quale sono fornite indicazioni operative relativamente alle *“informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra fornitore e impresa cliente”* ed alle procedure da seguire in tali operazioni a garanzia della *“sicurezza dei lavoratori coinvolti a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell'impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione”*.

La citata [Lettera Circolare](#), inoltre, impartisce precise indicazioni sulle procedure di sicurezza che deve rispettare il lavoratore dell'impresa fornitrice che, nel caso di *“mera”* fornitura, **“non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e manovrare la benna o il secchione o il terminale in gomma della pompa”** (cfr. [6.3.2 Scarico in benna o secchione](#) e [6.4 Operazioni di pompaggio](#)), cosicché, in caso contrario, si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera.

Nell'ipotesi di fornitura di materiali e/o attrezzature, è pertanto necessario che l'ispettore verifichi precisamente se si tratti di una **“mera”** fornitura oppure di una vera e propria fornitura e posa in opera (in quest'ultima il fornitore partecipa alle lavorazioni che si svolgono in cantiere).

Nel primo caso, come detto, non si potrà esigere il POS o il DUVRI per effetto, rispettivamente, degli [artt. 96, comma 1-bis](#), e [26, comma 3-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008, ma si dovrà verificare che sia stata data attuazione a quanto disciplinato dall'[art. 26, comma 2](#), del medesimo d.lgs.

La procedura per la fornitura di calcestruzzo, approvata dalla Commissione consultiva permanente ed emanata con [lettera circolare di questo Ministero del 10/02/2011](#), dà applicazione al citato [art. 26, comma 2](#).

Viceversa, nel secondo caso (fornitura e posa in opera), l'ispettore dovrà verificare la presenza del POS, ai sensi dell'[art. 96, comma 1, lett. g\)](#) del d.lgs. n. 81/2008, e l'analisi dei rischi interferenti nel PSC o nel DUVRI.

IL DIRETTORE GENERALE - (Dott. Danilo Papa)

INTERPELLI

INTERPELLO N. 1/2012 del 15/11/2012 - Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *risposta al quesito relativo all'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla salute della regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e s.m.i*

Il CNAPPC ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a *“Questioni sull'applicabilità della Circolare n.1273 del 26/07/2010 dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia. Antinomia della suddetta circolare con il Testo Unico per la sicurezza nei luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.”*

Più in particolare l'istante chiede di conoscere *“... la posizione della Commissione per gli interpelli in ordine alle questioni applicative poste dalla circolare regionale, nonché in generale in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano.”*

Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su **quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro** e pertanto non ritiene di potersi esprimere *“in ordine al modello organizzativo ottimale dei sistemi di prevenzione e protezione nell'ambito delle strutture del S.S.N. e del S.S.R. siciliano”*; mentre ritiene di poter estrapolare dalle *“questioni applicative poste dalla circolare regionale”* il quesito relativo al campo di applicazione dell'[articolo 31, comma 8](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, che prevede quanto segue: *“Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

L'istituzione e l'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione rientra, come è noto, tra gli obblighi del datore di lavoro, anche delegabili, mentre la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito RSPP) è un obbligo indelegabile del datore di lavoro così come previsto dall'[articolo 17, comma 1, lett. b\)](#).

Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'[articolo 31, comma 6](#), che: *“L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:*

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;*
- b) nelle centrali termoelettriche;*
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;*
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;*
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;*
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.”*

Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda e di dedicare adeguati spazi e strumenti, nonché personale aziendale, in relazione alle dimensioni ed alle specificità della struttura.

Il successivo [comma 8](#) prevede poi che: *“Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile”*.

L'istituzione dell'unico servizio di prevenzione e protezione può avvenire **“all'interno dell'azienda”** o **“dell'unità produttiva”** e pertanto nei casi individuati nel [comma 6](#), il servizio di prevenzione e protezione può essere istituito anche internamente all'azienda e non necessariamente internamente alla singola unità produttiva. Tale interpretazione è ulteriormente suffragata dal fatto che, in tutti i casi non ricompresi nel [comma 6](#), è possibile istituire un unico servizio di prevenzione e protezione.

Resta inteso che il servizio di prevenzione e protezione dovrà essere adeguato per garantire l'effettività dello svolgimento dei compiti previsti dall'[articolo 33](#) per tutte le unità produttive. Pertanto egli, pur potendo rivolgersi alla struttura interna come sopra prefigurata, rimane l'unico soggetto titolare della scelta e della designazione del RSPP in quanto obbligo indelegabile.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *risposta al quesito relativo alla formazione degli addetti al primo soccorso.*

La CONFAPI, Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ritenere assolto l'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso, nel caso di incaricati che siano soccorritori "attivi", intendendo con questo termine volontari che abbiano frequentato i corsi per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118 e frequentino gli aggiornamenti annuali previsti dai regolamenti di detti organismi.

Al riguardo va premesso che la formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso trova espressa disciplina nel [D.M. 15 Luglio 2003, n. 388](#), richiamato nell'[articolo 45](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Il [D.M. 15 Luglio 2003, n. 388](#) prevede una formazione con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso ed individua i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione.

Non è noto a questa Commissione quale sia il contenuto dei corsi sia teorico che pratico per la qualifica di VdS (Volontari del Soccorso) organizzati dalla Croce Rossa o altro Ente e/o Associazione collegati al SSN 118.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

L'obbligo di formazione per i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di primo soccorso può ritenersi assolto solo nel caso in cui le modalità - anche con riguardo ai requisiti dei formatori - la durata e il contenuto teorico-pratico di detti corsi siano pari o di livello superiore a quello previsto dal [D.M. 15 Luglio 2003, n. 388](#), sia come numero di ore che come argomenti trattati.

Qualora dalla comparazione dei programmi si verifichi in concreto - fermo restando il rispetto delle modalità di cui al [D.M. 15 Luglio 2003, n. 388](#) - che sono stati trattati solo alcuni degli argomenti previsti, il corso dovrà essere integrato nel numero di ore e negli argomenti mancanti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 3/2012 del 15/11/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione* - [Articolo 82](#) D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in ordine ai requisiti che deve possedere il personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione. In particolare il Consiglio chiede se la "*pertinente normativa tecnica*" richiamata nell'[articolo 82](#) del D.Lgs. n. 81/2008 "*è la CEI 11-27 e, se sì, se è pertanto obbligatorio quanto in essa contenuto, tra cui: ...*".

L'[articolo 82](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, pone un generale divieto ad eseguire lavori sotto tensione; tuttavia ne consente l'esecuzione quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di alcune condizioni.

Per i sistemi di categoria 0 e 1 la condizione prevista dal [comma 1, lett. b\)](#) del citato articolo 82, ai fini del riconoscimento dell'idoneità dei lavoratori addetti, è che: "*.....l'esecuzione di lavori su parti in tensione sia affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica*".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su **quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro** e pertanto ritiene di potersi esprimere soltanto su quale sia "*la pertinente normativa tecnica*" e non sull'interpretazione della norma tecnica citata che è una competenza del soggetto emanante.

Premesso che è sempre legittimo il riferimento ad altra normativa tecnica pertinente, esistente in ambito comunitario o internazionale, la normativa tecnica nazionale di riferimento, per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione, è la **norma CEI 11-27** la cui applicazione costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge.

INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012 - Designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, - *risposta al quesito relativo all'obbligo di designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nella aziende fino a dieci lavoratori.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla obbligatorietà o meno, per le aziende che occupano sino a dieci lavoratori, della designazione degli addetti al servizio antincendio, tenuto presente che l'[articolo 5 del DM 10 marzo 1998](#), al secondo comma, afferma che “[...] per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di dieci dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio”.

L'[articolo 18, comma 1, lett. b\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, obbliga il datore di lavoro a “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza”. Tale designazione deve tener conto della “natura dell'attività, delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e del numero delle persone presenti” ([articolo 18, comma 1 lett. t\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'articolo 5, comma 2, del DM 10/03/1998, contempla l'esonero, per il datore di lavoro, solo dalla redazione del piano di emergenza ma non dalla individuazione delle misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, anche per le aziende classificate a rischio di incendio basso.

Pertanto la previsione di cui all'[articolo 18, comma 1, lett. b\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, trova applicazione anche nel caso in esame. Tale disposizione è ulteriormente confermata dall'[art. 34, comma 1-bis](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni che prevede la possibilità per i datori di lavoro delle aziende che occupano fino a cinque lavoratori, di “svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione”.

La designazione dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze deve avvenire sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e del piano di emergenza, qualora tale ultimo documento sia previsto (art. 6 DM 10/03/1998).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI

INTERPELLO N. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'[art.28 c.1](#) e [1bis](#) d.lgs.81/08 e dalle [indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010](#) dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.*

Il CNOP ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità che il datore di lavoro, prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell'esito della c.d. “valutazione preliminare”, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate, possa effettuare legittimamente ulteriori indagini, utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. “valutazione approfondita” al fine di raccogliere informazioni sulla “percezione soggettiva” dei lavoratori.

Al riguardo va premesso che l'[articolo 28, comma 1](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “*ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato*”. Il successivo [comma 1-bis](#) dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'[articolo 6](#) del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.

Le indicazioni in ultimo citate prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. “valutazione preliminare”) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamente “*nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le*

misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci”.

Più nel dettaglio, proseguono le indicazioni, *“ove dalla valutazione preliminare non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio. Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita)”.*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione consultiva richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa.

Dunque, l'obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. *“approfondita”* al fine di meglio identificare le misure di correzione. Al riguardo, è opinione di questa Commissione che, nondimeno, il datore di lavoro che decida in tal senso potrà - sulla base di una sua libera scelta - utilizzare anche nella fase *“preliminare”* della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione *“approfondita”*, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Va sottolineato che tale approfondimento non potrà mai essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà *“accompagnare”* tale adozione - almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati *“a rischio”*) - e che il datore di lavoro che decida di operare in tal senso dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 6/2012 del 15/11/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *risposta al quesito relativo alle disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.*

La CSIT - Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, la Federbingo e l'Ascob hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla possibilità di ammettere la presenza di lavoratori nei locali destinati a fumatori.

Più in particolare gli istanti chiedono *“... che sia confermato che la richiamata normativa ammetta la presenza di lavoratori nei locali riservati ai fumatori presenti nelle sale bingo, naturalmente sul presupposto che siano rispettate le seguenti condizioni:*

- *i locali devono essere adeguati ai requisiti tecnici del D.P.C.M. del 23 dicembre 2003;*
- *la presenza dei dipendenti deve essere temporanea;*
- *il datore di lavoro deve rispettare gli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.*

Al riguardo va premesso che la questione trova espressa disciplina nella legge n.3/2003 che ha introdotto il divieto di fumo nei locali chiusi. La suddetta normativa ha poi trovato la regolamentazione specifica nella Circolare del Ministero della salute del 17 dicembre 2004 che ha individuato le tipologie di locali chiusi, aperti ad utenti o al pubblico ove è fatta salva la possibilità di attrezzare sale fumatori nel rispetto dei requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003.

Come rimarcato dal Ministero della Salute con la richiamata circolare, l'articolo 51 della legge n.3/2003 persegue il fine primario della *“tutela della salute dei non fumatori, con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione delle eccezioni espressamente previste.”*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

Il divieto di fumo riguarda tutti i lavoratori in quanto *“utenti”* dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività. Il

comma 3 del citato articolo 51, tuttavia, afferma che negli esercizi di ristorazione i locali adibiti ai non fumatori devono avere superficie prevalente rispetto alla superficie complessiva di somministrazione. Se ne deduce che negli esercizi dove è prevista la somministrazione di cibi o bevande non può non essere ammessa la presenza di lavoratori addetti al servizio, anche nei locali riservati ai fumatori.

Si ritiene, pertanto, che stante la normativa attualmente vigente, in tali locali, anche nelle sale per fumatori sia possibile la temporanea presenza di lavoratori addetti a specifiche mansioni. Tuttavia, al fine della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, soggetti a svolgere la propria attività nei locali riservati ai fumatori, ancorché adeguati ai requisiti tecnici dettati dal DPCM del 23 dicembre 2003, il datore di lavoro deve attenersi agli obblighi imposti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, tra cui la preliminare valutazione della presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e la valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori.

La CNA ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l'[articolo 28](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, senza, tuttavia, utilizzare le [procedure standardizzate di valutazione dei rischi](#), previste dall'[articolo 29, comma 5](#), del D.Lgs. n. 81/2008.

A tale riguardo va evidenziato come l'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l'obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi *“con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28”*. L'[articolo 28](#) del D.Lgs. n. 81/2008 identifica, al [comma 2, lettera a\)](#), l'oggetto della valutazione dei rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che: *“La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”*.

L'[articolo 29](#) del D.Lgs. n. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio prevedendo, al [comma 5](#), che: *“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (...) sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f)”*. Tali procedure standardizzate - una volta pubblicato il decreto di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 (il quale ha avuto parere favorevole dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 25 ottobre 2012) - verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende fino a 10 lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi ([articolo 29, comma 5, secondo periodo](#)). Tale possibilità è stata limitata dall'articolo in commento al 30 giugno 2012, termine prorogato dal decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, convertito con legge 12 luglio 2012, n. 101, ai tre mesi successivi all'emanazione del citato decreto interministeriale relativo alle “procedure standardizzate” di valutazione dei rischi o, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni

La previsione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del D.Lgs. n. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento - [le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi](#) - che permetta alle medesime (alle quali è ancora, fino al 31 dicembre 2012, consentito predisporre una autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi) di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 agli [articoli 28](#) e [29](#). Il [comma 2, lettera a\) dell'articolo 28](#) del D.Lgs. n. 81/2008, nel testo inserito solo a seguito dell'emanazione del D.Lgs. n. 106/2009, puntualizza che: *“La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”*.

Va rimarcato che i principi (si pensi, ad esempio, alla necessità di valutazione di *“tutti i rischi”* sul lavoro di cui all'[articolo 28, comma 1](#), e a quella di rivisitare la valutazione a seguito di *“modifiche del processo produttivo ...”* e del verificarsi delle altre ipotesi descritte dall'[articolo 29, comma 3](#), del D.Lgs. n. 81/2008) imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli [articoli 28](#) e [29](#) del D.Lgs. n. 81/2008 spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni.

Ove si abbia riguardo, dunque, alla finalità - appena rimarcata - della redazione del DVR appare chiaro come la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in materia di valutazione dei rischi possa essere fornita dal datore di

lavoro in qualunque modo idoneo allo scopo e, quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di preparare un DVR coerente con le previsioni degli [articoli 17, 28 e 29](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

Ne consegue che il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà (a breve, come sopra evidenziato) [delle procedure standardizzate](#) quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli [articoli 17, 28 e 29](#) del D.Lgs. n. 81/2008. Resta inteso, del tutto consequenzialmente, che qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata) tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura "dinamica" del DVR.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenni

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.*

La FEDERCASSE (Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla *"corretta interpretazione della norma di cui all'[art. 41](#) del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare la visita medica preventiva nei confronti dei soggetti minori di età, i quali, in veste di partecipanti ai corsi di istruzione/formazione scolastica (stage), siano coinvolti in momenti di alternanza scuola lavoro ovvero effettuino un periodo di tirocinio formativo e di orientamento presso le banche"*.

In particolare la FEDERCASSE chiede *"se una banca che impegni in stage o tirocini formativi, i soggetti minori di età sia tenuta a sottoporre tali soggetti a visita medica preventiva ai sensi dell'[art. 41](#) del D.Lgs. n. 81/2008"*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito *"se agli allievi che seguono corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici e fisici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videotermini - dato che ai sensi dell'[art. 2 comma 1, lett. a\)](#), del D.lgs. 09/04/2008 n. 81, limitatamente ai periodi in cui gli allievi sono effettivamente applicati alla strumentazione o ai laboratori in questione, sono equiparati ai lavoratori - sia applicabile la normativa sul lavoro minorile (L. 977/67) in particolar modo l'[art. 8](#)"*.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha avanzato ulteriore istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito *"se, anche alla luce del D.Lgs. n. 81/2008, lo stagista minorenne deve essere sottoposto a visita medica preventiva, premesso che: ai sensi e per gli effetti della L. n. 977/1967 (come modificata dai D.Lgs. n. 345/1999 e n. 262/2000), lo studente minorenne di un istituto scolastico in nessun caso acquista la qualifica giuridica di "lavoratore minore", tant'è che nel campo di applicazione di tale normativa rientrano esclusivamente "i minori di diciotto anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti"; contemplandosi, quindi, tutti i rapporti di lavoro, anche di natura autonoma, inclusi quelli speciali dell'apprendistato, il lavoro a domicilio, etc., ma non i rapporti didattici che coinvolgono gli studenti quand'anche partecipanti a stage formativi presso imprese terze rispetto all'Istituto scolastico"*.

Riguardo agli interpellati posti questa Commissione ritiene di formulare un'unica risposta in considerazione della circostanza che le questioni poste hanno caratteristiche analoghe.

Lo stage, o tirocinio formativo e di orientamento, rappresenta una forma d'inserimento temporaneo all'interno dell'azienda, non costituente rapporto di lavoro, finalizzato a consentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto il mondo del lavoro, attraverso una formazione e un addestramento pratico direttamente in azienda.

Il rapporto, regolato da un'apposita convenzione, coinvolge tre soggetti:

- soggetto promotore che procede all'attivazione dello stage;
- tirocinante che, di fatto, è il soggetto beneficiario dell'esperienza di stage;
- azienda ospitante.

La L. 977/67 si applica ai minori di 18 anni che hanno un contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale (come ad esempio, l'apprendistato e il lavoro a domicilio).

Ai sensi dell'art 8 della L. 977/67, gli adolescenti possono essere ammessi al lavoro a condizione che venga riconosciuta, mediante una visita medica preassuntiva, l'idoneità degli stessi all'attività lavorativa cui saranno adibiti. Tale idoneità deve essere accertata, in seguito, con visite periodiche da effettuare almeno una volta l'anno.

I minori che sono inidonei a un determinato lavoro non possono esser ulteriormente adibiti allo stesso.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Ai sensi dell'[art. 2](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, nonché gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione sono equiparati ai lavoratori ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

L'equiparazione fatta dall'[art. 2](#) del D.Lgs. n. 81/2008, tra i soggetti anzidetti e i lavoratori che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa, ha valenza solo ed unicamente per le misure di salute e sicurezza previste dal D.Lgs. n. 81/2008, misure che devono pertanto essere attuate anche nei confronti di coloro che sono equiparati ai lavoratori.

Al riguardo si osserva che, a norma dell'[art. 41](#) del D.Lgs. n. 81/2008, l'obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria sussiste, **nei casi previsti dalla normativa vigente**, anche nei riguardi dei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, di cui all'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione.

Da quanto richiamato si evince che l'obbligatorietà della visita di cui all'art. 8 della legge 977/1967 vige **solo nei casi in cui vi sia un rapporto di lavoro**, anche speciale, circostanza che non sussiste per "l'adolescente stagista" e "lo studente minorenne" che dovranno pertanto essere sottoposti a sorveglianza sanitaria solo **nei casi previsti dalla normativa vigente**.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI

INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di "attività lavorativa nel settore delle costruzioni"*.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla "*documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'[art. 98, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni*".

In particolare l'interpellante ha prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività - svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione.

L'elenco è il seguente:

1. attività di direttore di cantiere;
2. attività di capo cantiere;
3. attività di capo squadra;
4. attività di direttore dei lavori;
5. attività di direttore operativo di cantiere;
6. attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
7. attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
8. attività di responsabile dei lavori;
9. attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
10. attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti;

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[art. 98, comma 1, lett. a\), b\) e c\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato [articolo 98](#), oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'[articolo 98, comma 1](#), si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative.

Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'[art. 89, comma 1, lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI

INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell'articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo all'applicazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.*

La Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell'[art. 100, comma 6](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, laddove prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito, PSC), ove previsto, ***“non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.”***

Al riguardo, la richiedente ha evidenziato che:

- le aziende *multiutility* (aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua e dei servizi funerari) che si occupano della erogazione di servizi “a rete” sul territorio, provvedono anche al pronto intervento per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e per garantire la sicurezza delle persone;
- in territori anche ampi (si pensi ad una Provincia) è possibile che simili interventi siano anche migliaia in un anno;
- i lavori di pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo spesso in attività di poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
- a titolo esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento; energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
- i suddetti lavori di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto; alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete ripristino e collaudo di reti di comunicazione;
- in relazione a tali lavori le aziende *multiutility* sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al [Titolo IV](#) del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica preliminare di cui all'[articolo 99](#) del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS, di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#), del d.lgs. n. 81/2008, da parte dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici).

Al riguardo, va evidenziato che l'[articolo 100, comma 6](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni dispone che: ***“Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, gas, reti di comunicazione.”*** Tale disposizione è quella risultante all'esito della modifica introdotta dal D.lgs. n. 106/2009, in ordine alla quale, in sede di Relazione illustrativa del provvedimento (c.d. “correttivo” al D.Lgs. n. 81/2008), è dato leggere quanto segue: ***“L'[articolo 100](#) viene modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella fruizione di servizi essenziali per la popolazione.”***

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene opportuno rimarcare come la previsione del [comma 6 dell'articolo 100](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e l'erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso, ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in particolare, del

[Titolo IV](#), che regola i lavori nei “cantieri temporanei e mobili” del medesimo decreto legislativo).

In relazione a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene che i lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti informatiche) possano essere effettuati senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui interruzione determina in ogni caso l'insorgere di un'emergenza. In questo senso l'[art. 100, comma 6](#) del predetto D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - Ing. Giuseppe PIEGARI

INTERPELLO N. 4/2013 del 02/05/2013 - Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008)

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo ai “servizi igienico assistenziali” (art. 63, comma 1, e allegato IV del D.Lgs. n. 81/2008).*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 63, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni ed, in particolare, dei [punti 1.13.1.1](#) e [1.13.3.1](#) dell'Allegato IV. Il [punto 1.13.1.1](#) dell'Allegato IV prevede che: *nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi*; mentre il [punto 1.13.3.1](#) dell'Allegato IV recita: *i lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi.*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Nei casi in cui un luogo di lavoro è posto all'interno di un ambiente ben definito e circoscritto, considerando che la norma impone al Datore di Lavoro di mettere a disposizione del lavoratore i servizi igienico - assistenziali nel luogo di lavoro o nelle sue immediate vicinanze, si ritiene che il Datore di lavoro assolva al suo obbligo purché questi servizi, anche se non in uso esclusivo, siano fruibili dai lavoratori liberamente, facilmente e senza aggravio di costo per loro e nel rispetto delle norme igieniche.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.*

La Federazione italiana Metalmeccanici ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione se anche nel caso della valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il datore di lavoro non possa delegare quest'attività a terzi, così come previsto dall'[art. 17 comma 1 lettera a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Al riguardo va premesso che l'[articolo 28, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “*ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato*”. Il successivo [comma 1-bis](#) dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'[art. 6](#) del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010.

Il legislatore ha poi fissato il *principio di generale di delegabilità* con l'[art. 16, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008, il quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “*espressamente esclusa*”. Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica, e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura strettamente personale.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica integralmente la pertinente disciplina ([articoli 17, 28 e 29](#) del D.Lgs. n. 81/2008). In particolare, l'[art. 17](#) del D.Lgs. n. 81/2008 individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a “Stuntmen” e “addetto effetti speciali”

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - *corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 nella gestione dei reparti “Stuntmen” e “addetto effetti speciali”*.

La APT ha chiesto a questa Commissione di pronunciarsi sulla normativa di salute e sicurezza applicabile alle attività degli *stuntmen* (intendendosi per *stuntman* un “acrobata particolarmente esperto nel fingere cadute, tuffi, salti e scene pericolose”) e degli addetti agli effetti speciali (intendendosi per addetto agli effetti speciali “un esperto di particolari tecniche di lavorazione nel settore cinematografico, impegnato in attività specifiche come: l'uso di macchine e degli artifici per la produzione di effetti speciali, l'uso di materiali e sostanze per la realizzazione degli effetti speciali, la realizzazione di scene simulanti crolli o rotture, l'impiego di sostanze infiammabili o esplosive, l'utilizzo di armi da fuoco e da taglio, la produzione di fiamme libere”). Tali attività, sempre secondo la richiedente, si concretizzano in scene pericolose, realizzate secondo esigenze di scena da una *troupe* (come tale intendendosi l'insieme delle persone impiegate dalla società di produzione per lo svolgimento delle relative attività), a sua volta divisa in diversi reparti operativi, composti da gruppi di persone con compiti specifici (macchinisti, elettricisti, attrezzisti, produzione, ecc.), ciascuno con un proprio capo reparto.

In relazione alle attività appena descritte, la APT distingue due diverse modalità di organizzazione del lavoro, la prima in cui l'attività sia realizzata da personale della società di produzione e la seconda in cui l'attività sia affidata in appalto dalla società di produzione a terzi.

In relazione alla prima ipotesi (attività svolte da personale della società di produzione), la richiedente chiede se:

1. in ragione della particolarità delle attività di riferimento, il datore di lavoro della società di produzione possa “legittimamente richiedere la collaborazione dei Responsabili dei suddetti reparti nella valutazione dei rischi della scena pericolosa”;
2. il capo reparto, nel caso di cui al punto 1, deve possedere una particolare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
3. in assenza di specifica formazione dei Responsabili degli *stuntman* e/o degli effetti speciali, può il RSPP collaborare con il datore di lavoro e i suddetti responsabili dei reparti esclusivamente nella formalizzazione della relazione fornendo semplicemente le procedure corrette per effettuare una adeguata individuazione dei fattori di rischio e delle misure di prevenzione e protezione?
4. qualora alla scena pericolosa partecipino esclusivamente addetti al reparto *stuntmen* e/o del reparto effetti speciali è possibile utilizzare la relazione da loro redatta quale valutazione esclusiva e specifica dell'attività svolta da questi lavoratori da inserire nel DVR della società di produzione?

A tale riguardo, va evidenziato come l'[art. 17, comma 1, lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 imponga al datore di lavoro l'obbligo (indelegabile) di valutare “*tutti i rischi*” sul lavoro, “*con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28*”. Il contenuto della valutazione dei rischi viene, quindi, puntualmente individuato dall'[art. 28](#), nella sua interezza, e le modalità della valutazione dei rischi sono descritte (si pensi, ad esempio, alla necessità di rielaborare la valutazione dei rischi “*in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza sul lavoro*”, di cui al [comma 3 dell'art. 29](#), D.Lgs. n. 81/2008) al successivo [art. 29](#).

In ordine all'affidamento delle attività in parola da parte della società di produzione a società specializzate, la APT chiede, invece se:

1. i rischi generati dagli *stuntmen* e/o dagli addetti agli effetti speciali devono essere considerati “*rischi specifici propri dell'attività*”, ai sensi dell'[art. 26, comma 3](#), del D.Lgs. n. 81/2008, senza necessità di redazione del DUVRI;
2. al fine della valutazione dell'idoneità tecnico professionale delle imprese specializzate è sufficiente che il datore di lavoro della società di produzione chieda i *curricula* “con dettaglio delle esperienze specifiche nel campo del personale impegnato nell'attività appaltata”.

Inoltre, sempre in caso di affidamento a soggetti “terzi”, APT chiede quanto segue:

3. nel caso in cui una società committente affidi in appalto un'attività che comporta solo rischi specifici propri per la sua realizzazione, in cosa consiste l'attività di coordinamento che il datore di lavoro della committente deve realizzare?
4. nel caso in cui una società committente affidi in appalto due o più servizi a società o lavoratori autonomi che prevedano solo rischi specifici propri per le rispettive attività, e che nessuna di queste preveda il

coinvolgimento del personale della società committente, come deve gestire il coordinamento il datore di lavoro della società committente? Gli eventuali rischi interferenziali presenti esclusivamente tra i fornitori, devono essere trattati in qualche modo dal datore di lavoro committente?

Rispetto a tale seconda ipotesi, va evidenziato che le disposizioni di specifico riferimento sono quelle di cui all'[art. 26](#) del D.Lgs. n. 81/2008. Tale articolo, come già prevedeva l'[art. 7](#) del D.Lgs. n. 626/1994, individua precisi obblighi in capo al datore di lavoro committente nell'eventualità che questi decida di affidare lavori nell'ambito del proprio ciclo produttivo a imprese appaltatrici o lavoratori autonomi. Le norme di riferimento sono dirette a tutelare da un lato i lavoratori autonomi o quelli dell'appaltatore che vengano ad operare in ambienti per loro e per lo stesso datore di lavoro sconosciuti e, dall'altro, i lavoratori dei committenti che si trovino davanti ad inusuali situazioni di rischio determinate dall'appalto o dalla prestazione d'opera.

In via di sintesi, ai sensi dell'[art. 26, commi 1 e 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008, in capo al datore di lavoro committente gravano al momento i seguenti obblighi:

- 1) verificare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
- 2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- 3) promuovere, in particolare:
 - la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il [comma 3](#) della norma in esame impone, quindi, al datore di lavoro, l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (di seguito, DUVRI), il quale va allegato al contratto d'appalto o d'opera, che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento, per espressa previsione legislativa, non trova applicazione con riferimento ai *"rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi"*; ciò in quanto evidentemente il Legislatore, in relazione a tali rischi, da considerare *"tipici"* della attività dell'impresa o dei lavoratori autonomi, non ne ritiene - ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui ai [commi 2 e 3](#) dell'articolo in commento - necessaria la puntuale identificazione in un documento.

Al riguardo (cfr. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, in Gazzetta Ufficiale, 15 marzo 2008) va evidenziato che è possibile parlare d'interferenza ove si verifica un *"contatto rischioso"* tra il personale del datore di lavoro committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, in altre parole, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il lavoro, servizio o fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto, con la conseguenza che il DUVRI dovrà essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. Inoltre, resta inteso che nel documento in parola non devono essere riportati i rischi propri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione del rischio e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In via preliminare, la Commissione ritiene opportuno ricordare come la stessa sia tenuta unicamente a rispondere a *"quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro"* (in questo, inequivoco, senso, l'[articolo 12](#) del D.Lgs. n. 81/2008) non potendo pronunciarsi *"in astratto"* sulla correttezza delle modalità in base alle quali le aziende attuino le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, oggetto, casomai, di specifico accertamento in sede ispettiva. Per tale ragione, non si ritiene possibile esprimere l'indirizzo della Commissione rispetto a una serie di richieste di APT dirette a ottenere indicazioni sulla coerenza di determinate soluzioni organizzative alle norme di legge, impossibili da fornire senza una verifica in concreto di quanto descritto. La Commissione ritiene, invece, di pronunciarsi come segue in ordine alla interpretazione delle norme di legge applicabili nei casi descritti dalla richiedente.

In ordine allo svolgimento di attività da parte di qualunque soggetto che si possa definire come *"lavoratore"* (nel senso individuato dall'[art. 2, comma 1, lettera a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008) dell'azienda di produzione cineaudiovisiva trovano integrale applicazione le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli [artt. 17, 28 e 29](#) del D.Lgs. n. 81/2008, le quali attribuiscono al datore di lavoro la titolarità giuridica (con la conseguente responsabilità) delle relative funzioni. Sarà quindi il datore di lavoro dell'azienda di produzione a dovere individuare le modalità migliori di adempimento degli obblighi in questione, avuto riguardo alle modalità di svolgimento delle attività di riferimento. Ove tali attività comprendano una serie di azioni di contenuto particolare, quali quelle richieste agli *stuntmen* o agli addetti agli effetti speciali, è opinione di questa Commissione che il coinvolgimento dei capi reparto (ove, come appare probabile, essi svolgano in concreto le funzioni di preposto) nella valutazione dei rischi sia opportuna. Quanto alla formazione del personale coinvolto nelle relative attività, essa dovrà essere coerente con il

vigente quadro normativo (si fa riferimento, in particolare, agli accordi in [Conferenza Stato-Regioni relativi alla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti del 21 dicembre 2011](#) e del [25 luglio 2012](#)), avuto riguardo alle funzioni svolte nell'ambito dell'organizzazione aziendale, anche in applicazione del principio di cui all'[articolo 299](#) del D.Lgs. n. 81/2008 (rubricato: "Esercizio di fatto di poteri direttivi"). Ne deriva, ad esempio, che se - come pare plausibile e, anzi, probabile - il capo reparto, nelle attività qui in questione, svolga in concreto le funzioni di preposto, egli dovrà essere formato come tale.

Infine, in relazione alle richieste avanzate ai punti 3 e 4 (relativamente alle attività in house delle aziende di produzione cineaudiovisiva) si rimarca come il DVR sia documento che deve avere le caratteristiche di cui agli [articoli 28](#) e [29](#) e come l'unico soggetto responsabile di tale coerenza sia il datore di lavoro, il quale è libero di operare le proprie scelte secondo le peculiarità della propria azienda e, correlativamente, risponde della coerenza di esse alla Legge.

Venendo, quindi, a trattare delle questioni sollevate (punti da 1 a 4) in riferimento all'ipotesi in cui la società cineaudiovisiva di produzione decida di affidare a terzi le attività tipiche degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali, si evidenzia innanzitutto come, tenendo conto delle particolari modalità - quali descritte nell'interpello al quale si fornisce riscontro - dello svolgimento delle attività degli stuntmen e/ degli addetti agli effetti speciali e ferma restando ogni riserva in ordine alla verifica delle concrete modalità con le quali vengono rese le prestazioni in oggetto, si ritiene che i rischi delle attività svolte in autonomia nei cicli produttivi delle società di produzione dagli stuntmen e/o dagli addetti agli effetti speciali possano essere considerati come rischi specifici della attività delle appaltatrici o dei lavoratori autonomi, purché non vi siano interferenze con strutture o processi del committente o di altre imprese. Resta inteso che sarà cura del datore di lavoro committente far sì che gli obblighi di cui ai [commi 1](#) e [2 dell'art. 26](#) del D.Lgs. n. 81/2008, sopra richiamati, vengano correttamente e completamente ottemperati, in particolare mediante il rigoroso accertamento della idoneità tecnico-professionale degli stuntmen o degli addetti agli effetti speciali allo svolgimento della attività commissionate e una efficace attività di scambio di informazioni, di cooperazione e coordinamento, la cui concreta realizzazione è soggetta al controllo del competente organo di vigilanza, tra datore di lavoro committente e appaltatrice (o lavoratori autonomi).

Di conseguenza, quanto al quesito di cui al punto 3 dell'interpello, si ritiene di sottolineare che, in coerenza con quanto appena esposto e con quanto argomentato dalla giurisprudenza assolutamente maggioritaria (si veda, per tutte, Cass., pen, sez. IV, 9 luglio 2009, n. 28197), il datore di lavoro committente non possa intervenire in supplenza dell'appaltatore o dei lavoratori autonomi rispetto alle attività che sono proprie (con relativa assunzione di rischio) dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi in quanto ciò si risolverebbe in una inammissibile ingerenza nell'attività affidata a terzi (incompatibile, in particolare, con la figura dell'appalto, regolata dall'art. 1655 c.c.). L'obbligo di cooperazione è, quindi, da intendersi come riferibile all'attuazione delle misure di prevenzione dirette a eliminare (o ridurre al minimo, se l'eliminazione è impossibile) i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno a incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore in ordine alle attività tipiche dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, salvo che tali attività non vengano svolte con modalità di aperta pericolosità, tali da mettere in evidente pericolo tutti coloro che si trovano nei luoghi di lavoro.

In relazione al quesito di cui al punto 2 dell'interpello - ferma restando la necessità che il datore di lavoro committente acquisisca l'iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e l'autocertificazione di cui all'[articolo 26, comma 1, lettera a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 - si richiama la necessità che la verifica in parola (la quale potrà essere riferita, in assenza di altri parametri, ai curricula, così come alle altre certificazioni - quali, ad esempio, quelle relative alla attività di formazione svolta - rilevanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro) venga effettuata con particolare rigore, in modo da permettere al datore di lavoro committente di valutare la capacità tecnico-professionale del personale di riferimento della appaltatrice o dei lavoratori autonomi.

Non si ritiene, infine, per le ragioni sopra indicate, di rispondere al quesito, sempre relativo alle attività affidate dalle società di produzione a terzi, contrassegnato con il n. 4.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGA

INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.*

L'ANCE, Associazione Nazionale Costruttori Edili, ha avanzato istanza d'interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla corretta interpretazione di quanto riportato nell'[allegato XVII comma 2, lett. d\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla documentazione minima che i lavoratori autonomi devono esibire al committente o al responsabile dei lavori ai fini della dimostrazione della idoneità tecnico professionale prevista per operare in un cantiere temporaneo o mobile così come definito nell'[art. 89](#) del D.Lgs. 81/2008.

Al riguardo va premesso che gli obblighi in materia di salute e sicurezza di un lavoratore autonomo sono in via

generale riportati nell'[art. 21](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e, con specifico riferimento al "cantiere temporaneo o mobile", nell'[art. 94](#) del medesimo provvedimento. In particolare, il [primo comma dell'articolo 21](#), citato, identifica gli obblighi del lavoratore autonomo nell'utilizzo di attrezzature di lavoro e Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in modo conforme "alle disposizioni di cui al [Titolo III](#)" ([lettere a](#) e [b](#)), e del munirsi di "tessera di riconoscimento" ([lettera c](#)). L'[art. 21, comma 2](#), citato, prevede inoltre che i lavoratori autonomi, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno pure **facoltà** di:

- a) *beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'[articolo 41](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*
- b) *partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'[articolo 37](#), fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.*

Il Legislatore, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali contenuti nell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, che prevedevano "adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003" ha introdotto non uno specifico obbligo ma una facoltà di "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro".

Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale di un lavoratore autonomo destinato ad operare in un cantiere temporaneo o mobile, il Legislatore nell'[allegato XVII comma 2 lettera d\)](#) del D.Lgs. n. 81/2008 aveva previsto che il lavoratore autonomo dovesse esibire gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo".

Questa formulazione aveva creato notevoli difficoltà in quanto sembrava che quella "**facoltà**" di "beneficiare della sorveglianza sanitaria" e di "partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro" diventasse invece, per un lavoratore autonomo, un obbligo necessario per dimostrare la propria idoneità tecnico professionale per operare in un cantiere temporaneo o mobile.

Con la modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, espressamente richiesta dalle parti sociali, il lavoratore autonomo deve esibire al committente o al responsabile dei lavori o, in caso di subappalto, al datore di lavoro dell'impresa affidataria gli "attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria **ove espressamente** previsti dal presente decreto legislativo".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La modifica introdotta con il D.Lgs. n. 106/2009, all'[allegato XVII](#), citata in premessa, è volta a rilevare la non obbligatorietà della formazione e della sorveglianza sanitaria per i lavoratori autonomi tranne che le stesse non siano espressamente previste da disposizioni speciali anche di attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Tale concetto, peraltro, è stato ribadito nel documento della Conferenza Stato-Regioni "[Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni](#)", in cui è stato specificato che le previsioni di cui all'accordo ex [articolo 37](#) del "testo unico" di salute e sicurezza sulla formazione di lavoratori, dirigenti e preposti, non hanno efficacia obbligatoria ma sono dirette a fornire ai lavoratori autonomi utile parametro di riferimento per la formazione. La medesima fonte rimarca che è altresì obbligatoria altra formazione rispetto a quella oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex [articolo 37](#) qualora quest'ultima sia disciplinata da disposizioni di legge speciali rispetto alla previsione generale riportata all'[articolo 21, comma 2](#) (è ad esempio il caso della formazione necessaria per effettuare lavori in ambienti confinati obbligatoria anche per i lavoratori autonomi, ai sensi del [DPR n. 177/2011](#)) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Pertanto un committente o un'impresa affidataria, in fase di verifica dell'idoneità tecnico professionale del lavoratore autonomo, è tenuto a verificare il possesso della documentazione, di cui all'[allegato XVII](#) da parte del lavoratore autonomo ma non anche ad esigere, al medesimo, l'esibizione degli attestati inerenti la propria formazione e l'idoneità sanitaria. Di conseguenza, risulta legittimo sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo in possesso di documentazione inerente la formazione e l'idoneità sanitaria sia l'affidamento di lavori al lavoratore autonomo privo dei predetti requisiti. Resta fermo per il committente la facoltà di richiedere al lavoratore autonomo ulteriori requisiti rispetto a quelli minimi individuati dall'[allegato XVII](#), anche qualora essi consistano nel possesso della documentazione appena citata.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 8/2013 del 24/10/2013 - [Art. 41, comma 2](#), visita medica preventiva

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, su proposta del Consiglio provinciale di Palermo, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 41, comma 2](#), del D.Lgs. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere *“se la previsione di visita medica preventiva di cui all'[art. 41, comma 2, lett. a\)](#), del decreto debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.”*

Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria, disciplinata dall'[art. 41](#) del D.Lgs. n. 81/2008, è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente. In particolare l'[art. 41, comma 2, lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una visita medica preventiva con l'obiettivo di *“constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”*.

Il successivo comma prevede una *“visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica”* la cui periodicità, *“qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'[art. 41, comma 2, lett. b\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 9/2013 del 24/10/2013 - Imprese familiari

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo alle imprese familiari.*

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 alla *“impresa familiare di fatto - ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice Civile - che opera con collaboratori senza essersi costituita con atto espresso: atto notarile dichiarativo.”*

Al riguardo va premesso che l'[art. 230 bis](#) del Codice Civile prevede che *“salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]”*.

Pertanto, il legislatore ha voluto introdurre una figura di impresa familiare fondata sulla *“solidarietà familiare”* e non su un rapporto contrattuale.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La commissione ritiene sia possibile costituire, ai sensi dell'[art. 230 bis](#) del codice civile, un'impresa familiare senza la necessità di uno specifico atto notarile.

È opportuno sottolineare che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alle imprese familiari si applica l'[art. 21](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 10/2013 del 24/10/2013 - Formazione addetti emergenze

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito sulla formazione degli addetti alla gestione delle emergenze per la prevenzione incendi, DM 10/03/1998.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai corsi tenuti dagli ingegneri abilitati ai sensi della legge n. 818/1984. In particolare chiedono di sapere se il suddetto professionista sia:

1. *adeguatamente titolato, agli effetti del [DM 10/03/1998](#), quale soggetto formatore per gli addetti alle aziende valutate a rischio medio e basso;*
2. *sia abilitato al rilascio di attestati di frequenza per gli stessi corsi e se tali attestati siano validi agli effetti della documentazione e della formazione obbligatoria prevista nel D.Lgs. n. 81/2008*

Al riguardo si comunica che la materia è ancora disciplinata dal [DM 10/03/1998](#), attualmente in corso di revisione.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il [DM 10/03/1998](#) non prevede né requisiti specifici né titoli ai fini dell'idoneità del soggetto formatore per gli addetti all'emergenza. I soggetti formatori devono possedere competenza nella materia antincendio. Pertanto si ritiene che gli ingegneri, abilitati ai sensi della legge n. 818/1984, possano svolgere i corsi per addetti all'emergenza e, quindi, rilasciare i relativi attestati di frequenza. Inoltre si sottolinea come, per le aziende individuate dall'allegato X del decreto, "i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze", debbano conseguire "l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609".

Infine la Commissione ritiene validi ai fini della formazione prevista dall'[art. 37, comma 9](#), del D.Lgs. n. 81/2008 i suddetti attestati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 11/2013 del 24/10/2013 - [Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#)

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo all'accordo formazione lavoro.

La Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale (Federambiente) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'[accordo Stato Regioni del 21/12/2011](#) relativo alle modalità di svolgimento della formazione dei lavoratori, ai sensi dell'[art. 37, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'interpellante chiede di conoscere se la durata ed i contenuti della formazione dei lavoratori possa prescindere dall'appartenenza ad uno specifico settore Ateco e possa essere tarata sulla effettiva condizione di rischio che si rileva, per ciascuna attività lavorativa, a valle del processo di valutazione.

L'[accordo Stato Regioni del 21/12/2011](#) disciplina la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché l'aggiornamento dei lavoratori, ai sensi dell'[art. 37, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008. La suddetta formazione, come esplicitato nella premessa dell'accordo in parola, da erogare al lavoratore e, per quanto facoltativa nell'articolazione, ai dirigenti e ai preposti, costituisce un percorso minimo da organizzare ed integrare sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi.

L'accordo Stato Regioni del 25/07/2012, concernente le linee guida applicative ed integrative dell'[accordo Stato Regioni del 21/12/2011](#), chiarisce che la classificazione dei lavoratori, "può essere fatta anche tenendo conto delle attività concretamente svolte dai soggetti medesimi, avendo a riferimento quanto nella valutazione dei rischi".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[articolo 37, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008, prevede che "il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda".

Alla luce delle vigenti disposizioni normative ed in particolare sulla base di quanto indicato negli accordi Stato-Regioni citati in premessa, la formazione - che deve essere "sufficiente ed adeguata" - va riferita all'effettiva mansione svolta dal lavoratore, considerata in sede di valutazione dei rischi; pertanto la durata del corso può prescindere dal codice Ateco di appartenenza dell'azienda.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta ai quesiti relativi all'obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi e all'applicazione dell'[allegato IV, punto 1.3.6](#), del D.Lgs. n. 81/2008 nelle strutture e nei servizi penitenziari nonché alla predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.

La Federazione nazionale UGL Polizia penitenziaria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle seguenti fattispecie:

1. obbligatorietà del documento di valutazione dei rischi all'interno delle strutture e dei servizi penitenziari;
2. applicazione dell'[allegato IV, punto 1.3.6](#), del D.Lgs. n. 81/2008;
3. predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia penitenziaria.

Al riguardo va premesso che l'[art. 3, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede nei *“riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]”*.

Il [comma 3, dell'articolo 3](#) prevede poi che *“fino all'emanazione dei decreti di cui al [comma 2](#), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]”*.

Attualmente, considerato che i decreti attuativi sopra citati non sono stati emanati, rimane in vigore il decreto ministeriale 29 agosto 1997, n. 338 *Regolamento recante individuazione delle particolari esigenze delle strutture giudiziarie e penitenziarie ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni*.

Si sottolinea inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'[articolo 304, comma 3](#) del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede *“fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al [comma 2](#) (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del decreto legislativo 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il legislatore, con il rinvio ai decreti attuativi, non ha inteso realizzare un minor grado di tutela in questi settori di attività ma unicamente tener conto delle peculiarità connesse con il servizio espletato. Al riguardo l'art. 2 del DM 388/1997 stabilisce che per le strutture e i servizi penitenziari *“le norme e le prescrizioni contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicate nel rispetto delle specifiche esigenze strutturali ed organizzative preordinate ad evitare pericoli di fuga, aggressioni, anche al fine della liberazione di persone detenute o internate, attentati all'incolumità del personale o dei detenuti o internati, sabotaggi di sistemi, apparecchiature ed impianti, pericoli di atti di auto od eteroaggressività, autolesionismo o autosoppressione, nonché il conferimento di posizioni di preminenza ad alcuni detenuti o internati, per mantenere l'ordine e la disciplina”*.

In particolare, in relazione al primo quesito, l'articolo 3 del citato decreto ministeriale non elimina l'obbligo, per il datore di lavoro, della valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'[articolo 28](#) del D.Lgs. n. 81/2008, ma prevede che il datore di lavoro deve tener conto, nella elaborazione del documento di valutazione dei rischi, delle esigenze particolari individuate negli articoli 1 e 2 del citato DM 388/1997.

In merito al secondo quesito, relativo alle problematiche di sicurezza presentate dalle superfici vetrate, non essendo state disciplinate dal regolamento le caratteristiche di tali superfici, ad esse si applica quanto previsto dall'[allegato IV, punto 1.3.6](#), del D.Lgs. n. 81/2008.

In riferimento al terzo quesito, ovvero la predisposizione di spogliatoi ed armadi per il vestiario a favore del personale di Polizia Penitenziaria, la Commissione ritiene, sempre per i motivi appena indicati, che trovi integrale applicazione l'[allegato IV punto 1.12](#) del D.Lgs. n. 81/2008 le cui previsioni andranno attuate secondo le risultanze della valutazione dei rischi.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito sull'obbligo di formazione, informazione ed addestramento per i lavoratori a domicilio*.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al seguente quesito *“se per i lavoratori a domicilio, che risultano dipendenti di un’azienda, ma che hanno come luogo di lavoro la propria abitazione, il datore di lavoro debba fornire a proprie spese tutta l’informazione, la formazione e l’addestramento previsto per i lavoratori dal D.Lgs. n. 81/2008, in particolare la formazione prevista dai recenti accordi Stato-Regioni e la formazione per addetto al primo soccorso e addetto all’antincendio. Inoltre il C.N.I. chiede di sapere se l’abitazione del lavoratore sia da considerarsi a tutti gli effetti un luogo di lavoro, così come definito dal D.Lgs. n. 81/2008, e debba pertanto essere oggetto di valutazione dei rischi, da parte del datore di lavoro.”*

Il lavoro a domicilio può essere reso sia in forma subordinata sia in forma autonoma. È da ritenersi subordinata nei casi in cui il lavoratore è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere. Il vincolo di subordinazione non sussiste qualora il lavoratore a domicilio organizzi e conduca il lavoro in maniera autonoma.

Dal punto di vista della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'[art. 3, comma 9](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che *“Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli [articoli 36](#) e [37](#). Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al [Titolo III](#)”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il datore di lavoro è tenuto a fornire un’adeguata informazione e formazione nel rispetto di quanto previsto dall'[accordo Stato Regioni del 21/12/2011](#) e non anche quella specifica per il primo soccorso e antincendio. Inoltre il domicilio non è considerato luogo di lavoro, ai sensi dell'[art. 62](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo all’utilizzo o meno delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al possibile utilizzo delle procedure standardizzate per le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato *“basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori”* e il cui rischio biologico sia risultato *“non evidenzia rischi per la salute dei lavoratori”*. Inoltre si chiede se tutte le aziende che occupano fino a 50 lavoratori, il cui rischio chimico sia risultato *“non basso per la sicurezza e/o non irrilevante per la salute dei lavoratori”* e il cui rischio biologico *“evidenzia rischi per la salute dei lavoratori”* non debbano utilizzare le procedure standardizzate oppure se vi siano esclusioni per alcune attività lavorative, ad esempio istituti di istruzione, uffici in genere, ecc., per le quali sia comunque consentita la valutazione dei rischi utilizzando le procedure standardizzate.

L'[articolo 29, comma 6](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che *“i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera f\)](#)”*. Il successivo [comma 7, lett. b\)](#), specifica che le disposizioni di cui al [comma 6](#) non si applicano alle *“aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a **rischi chimici, biologici**, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto”*.

L'[art. 223, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni impone al datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all'[art. 28](#), del citato decreto, di determinare *“preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro”* e di valutare *“anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti”*.

L'[art. 271, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che il datore di lavoro, nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all'[art. 17, comma 1](#) *“tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente biologico e delle modalità lavorative”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[art. 224, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni prevede che *“se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi è solo un **rischio basso per la***

sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al [comma 1](#) sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli [225](#), [226](#), [229](#), [230](#)". Quando a seguito della valutazione appena riportata risulta che in azienda non si svolgono attività che espongono i lavoratori al rischio chimico (vedi [art. 29, comma 7, lett. b\)](#) D.Lgs. n. 81/2008), il datore di lavoro di un'impresa che occupa fino a 50 lavoratori può adottare le procedure standardizzate di cui all'[art. 6, comma 8, lett. f\)](#) del D.Lgs. n. 81/2008. Vista l'analogia delle disposizioni di riferimento (vedi [art. 271, comma 4](#), D.Lgs. n. 81/2008), le considerazioni su esposte valgono anche per il rischio biologico.

Resta inteso che, qualora dall'esito della valutazione dei rischi non ricorrano le condizioni di mancata esposizione appena richiamate, non sarà possibile utilizzare le procedure standardizzate.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 15/2013 del 24/10/2013 - Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito dell'estensione della normativa sul divieto di fumo anche alle cosiddette sigarette elettroniche.*

L'Associazione Bancaria Italiana ha avanzato richiesta di interpello per conoscere se, a parere di questa Commissione, la normativa sul divieto di fumo sia estensibile anche alle c.d. "sigarette elettroniche"; in particolare si richiede se, alla luce delle informazioni scientifiche disponibili secondo cui le sigarette elettroniche con nicotina presentano potenziali livelli di assunzione per i quali non è possibile escludere rischi per la salute, il divieto di fumo, di cui alla legge n. 3/2003 debba essere esteso anche a tali dispositivi elettronici.

Al riguardo considerato che le sigarette elettroniche risultano essere dispositivi elettronici costituiti da cilindri metallici o in plastica, muniti di un sistema elettronico di vaporizzazione, attraverso cui possono essere assunte dosi variabili di nicotina e che anche con un uso moderato e con prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana accettabile, prevista dall'Agenzia europea per la sicurezza alimentare.

La sigaretta elettronica è da considerare, secondo le recenti classificazioni, "un articolo" con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina.

Considerato che non sono riportati effetti univoci certi sull'impatto sulla salute negli ambienti chiusi del particolato inalato con l'uso della sigaretta elettronica, che può contenere oltre alla nicotina, anche in dimensioni nanometriche, altre sostanze, quali: cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, risultano necessari ulteriori approfondimenti scientifici.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione, in analogia all'orientamento europeo esistente - richiamato anche dal parere n. 34955/CSC6 del 26/09/2012 dell'Istituto Superiore di Sanità - di considerare le sigarette elettroniche fuori dal campo di applicazione della direttiva 2001/37/CE in materia di tabacco - in quanto non contenenti tabacco - ritiene che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non sia applicabile alle sigarette elettroniche il divieto di fumo previsto dall'articolo 51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori.

In ragione delle caratteristiche e dei componenti delle varie tipologie di cartucce in commercio, ferma restando la possibilità il datore di lavoro, nell'ambito della propria organizzazione di vietare l'uso delle sigarette elettroniche in azienda, nel caso in cui ciò non avvenga, né potrà essere consentito l'uso solo previa valutazione dei rischi, ai sensi delle disposizioni vigenti. La suddetta valutazione dovrà tener conto del rischio cui l'utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in ragione delle sostanze che possono essere inalate, a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina e sostanze associate).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 16/2013 del 20/12/2013 - Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 alle scaffalature metalliche

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — *risposta al quesito in materia di scaffalature metalliche.*

La Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla possibilità di "escludere dal campo di applicazione del [Titolo IV](#) del D.Lgs. 81/2008 ed in particolare dall'[art. 89, comma 1, lett. a\)](#) - definizione di cantiere - un luogo di

lavoro dove è effettuato il **montaggio di scaffalature all'interno di locali, sia di tipologia da "hobbistica" che "industriale", che non rientrino nella tipologia di magazzini industriali autoportanti dove invece è possibile assimilare l'impianto a opere fisse in metallo come riportato dall'[allegato X](#) D.Lgs. 81/2008.**"

In particolare il chiarimento è richiesto per i locali in cui:

- non sono presenti all'interno altre lavorazioni edili o impiantistiche;
- non sono aperte pratiche edilizie con il Comune competente per territorio.

Per rispondere al quesito occorre preliminarmente osservare che le scaffalature metalliche si suddividono in una moltitudine di tipologie significativamente differenti l'una dall'altra, classificate in maniera organica nella pubblicazione «*Guida alla sicurezza delle scanalature e dei soppalchi*» edita dall'ACAI - Associazione fra i Costruttori in Acciaio Italiani - Sezione Scaffalature Industriali - Gruppo di Lavoro "Sicurezza" (Milano, 2008), che di seguito si elencano per sommi capi:

1. scaffalature leggere (scaffalature da negozio o commerciali, scaffalature da archivio, scaffalature da magazzino);
2. scaffalature medie e pesanti (cantilever, drive in, drive trough, portapallet);
3. scaffalature molto pesanti (magazzini portacoils, portalamiere con portata per piano - ogni livello di ciascuna luce - da 5t a 20t);
4. magazzini dinamici a gravità (magazzini dinamici pesanti con rulli in acciaio per pallet, magazzini dinamici leggeri con rulli in materiale plastico per scatole, contenitori ecc.);
5. magazzini ed archivi automatizzati (magazzini per capi appesi o stesi, magazzini o archivi rotanti verticali, magazzini o archivi rotanti orizzontali, magazzini traslanti verticali, magazzini con trasloelevatore);
6. archivi e magazzini mobili o compattabili (compattabili leggeri, compattabili pesanti);
7. scaffalature autoportanti (veri e propri edifici che sorreggono il tetto di copertura dell'edificio);
8. scaffalature leggere con passerelle multipiano (dotate di passerelle utilizzate per il passaggio di lavoratori).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In via preliminare si rileva che qualora l'attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica avvenga nell'ambito di un *cantiere temporaneo o mobile* - come definito dall'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 81/2008 - l'operazione costituisce una parte, se pur piccola, dell'intera opera da realizzare. Ne consegue l'applicazione di quanto previsto dal [Titolo IV, Capo I](#), del D.Lgs. n. 81/2008.

La presente risposta riguarda, pertanto, esclusivamente i casi in cui l'attività di montaggio e smontaggio di una scaffalatura metallica non rientri nelle ipotesi di cui al periodo precedente.

L'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce il "*cantiere temporaneo o mobile*" qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'[Allegato X](#) che, al [comma 1](#), elenca "*i lavori di costruzione, manutenzione, [...] di opere fisse, permanenti o temporanee, [...] in metallo*", ed al [comma 2](#) specifica che "*sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile*".

Tale definizione comporta che l'applicazione del [Titolo IV](#) del D.Lgs. n. 81/2008 è subordinata alla necessità che i lavori di riferimento siano finalizzati alla realizzazione di "*opere fisse, permanenti o temporanee*" ([allegato X, punto 1](#)) oppure al "*montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile*" ([allegato X, punto 2](#)), introducendo - per quanto interessa in questa sede - importanti elementi interpretativi, da verificare nei casi concreti.

Sulla base di tale disposto normativo, è possibile fornire le seguenti indicazioni.

Tenuto conto della già segnalata diversità delle caratteristiche delle "scaffalature metalliche", è opinione di questa Commissione che l'applicabilità del [Titolo IV, Capo I](#), del D.Lgs. n. 81/2008 al montaggio/smontaggio delle scaffalature metalliche, debba essere dedotta tenendo conto dell'applicazione congiunta dei seguenti elementi:

a) contesto nel quale la scaffalatura deve essere montata;

b) tipologia della scaffalatura.

In relazione al criterio di cui alla lettera a), occorre valutare la necessità che il montaggio/smontaggio della scaffalatura metallica richieda l'installazione di un cantiere. Al riguardo costituiscono parametro di riferimento gli elementi indicati nell'[allegato XV, punto 2.2.2.](#), del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo ai seguenti:

- recinzioni, accessi e segnalazioni realizzati appositamente per l'installazione;
- viabilità dedicata appositamente per l'installazione;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, gas, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo realizzati appositamente per l'installazione;
- zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione;
- presenza di linee elettriche aeree potenzialmente interferenti con l'installazione;
- presenza di condutture sotterranee potenzialmente interferenti con l'installazione;
- cantieri confinanti con l'area di installazione.

In relazione al criterio di cui alla lettera b), occorrerà avere riguardo alla circostanza che la scaffalatura sia riconducibile a "*lavori di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, ... in metallo*" e non consista nel mero assemblaggio di una attrezzatura ovvero di elementi di arredo. Questa valutazione non può prescindere dall'analisi dello specifico progetto di ciascuna scaffalatura; tuttavia, di seguito, si forniscono alcuni criteri che

possono indirizzare le scelte operate dai committenti.

- Le **Scaffalature leggere** sono da considerare in generale degli elementi di arredo, e pertanto da escludere dal campo di applicazione del [Titolo IV, Capo I](#), del D.Lgs. n. 81/2008 in quanto il loro montaggio/smontaggio è palesemente non rientrante nella definizione di *cantiere temporaneo o mobile*, contenuta nell'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 81/2008.
- Il montaggio/smontaggio delle **Scaffalature medie e pesanti** e delle **Scaffalature molto pesanti** potrebbe rientrare nella definizione di *cantiere temporaneo o mobile* contenuta nell'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.
- I **Magazzini dinamici a gravità** sono assimilabili a macchine funzionanti grazie alla forza di gravità, o addirittura sono delle macchine se alimentati a motore. Pertanto, per loro stessa natura, il loro montaggio/smontaggio non rientra nella definizione di *cantiere temporaneo o mobile* contenuta nell'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 81/2008.
- I **Magazzini ed archivi automatizzati** sono generalmente costruzioni complesse, spesso dotate di macchine di vario genere (ad esempio trasloelevatori), le cui caratteristiche sembrano avvicinarne fortemente il montaggio ai *"lavori di costruzione ... di opere fisse, permanenti o temporanee, ... in metallo"* di cui all'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 81/2008. L'articolazione dei lavori di montaggio/smontaggio potrebbe perciò rientrare nella definizione di *cantiere temporaneo o mobile*, contenuta nell'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di costruzioni ottenute per assemblaggio di elementi metallici prefabbricati.
- Gli **Archivi e magazzini mobili o compattabili**, caratterizzati da funzionalità e costruttività proprie dell'ingegneria meccanica, presentano modalità di montaggio/smontaggio che per loro stessa natura non rientrano nei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'[Allegato X](#) al D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto in questo caso il relativo montaggio/smontaggio non rientra nel campo di applicazione del [Titolo IV, Capo I](#), del D.Lgs. n. 81/2008.
- Le **Scaffalature autoportanti e le Scaffalature leggere con passerelle multipiano**, edifici in tutto e per tutto, rientrano pacificamente nel campo di applicazione del [Titolo IV, Capo I](#), del D.Lgs. n. 81/2008.

In definitiva, il montaggio e smontaggio delle scaffalature determinerà l'applicazione del [Titolo IV](#) in base alla valutazione della situazione di fatto, effettuata tenendo conto dei criteri a) e b) sopra individuati.

Per quanto sopra detto, si ritiene che le scaffalature metalliche non siano attrezzature di lavoro, come definite dall'[art. 69, comma 1, lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008, salvo i casi in cui le stesse rientrino nella definizione di *"macchine"* ai sensi del D.Lgs. n. 17/2010.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe Piegari)

INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 - Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sui corsi di aggiornamento previsti per i coordinatori dall'[art. 98, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti pianificatori paesaggisti e conservatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

1. il mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento professionale, da parte dei coordinatori, comporti di dover sostenere nuovamente il corso di 40 ore di aggiornamento o, diversamente, obblighi a dover nuovamente frequentare il corso di formazione della durata di 120 ore;
2. un numero di ore di aggiornamento superiore a 40 ore possa valere per le annualità successive.

Al riguardo va premesso che l'[articolo 98, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per il coordinatore per la progettazione e per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori la partecipazione ai corsi di aggiornamento secondo le modalità indicate nell'[allegato XIV](#). In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[accordo Stato-Regioni del 25/07/2012](#) nella parte in cui reca disposizioni sulla formazione dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito RSPP, e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, di seguito ASPP, stabilisce che *"l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività"*.

Di conseguenza, il mancato aggiornamento comporta l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti fintanto che non completi l'aggiornamento, riferito al quinquennio appena concluso.

Ciò premesso, la Commissione ritiene che quanto disciplinato per la figura del RSPP e dell'ASPP trovi applicazione anche nel caso dei coordinatori i quali devono provvedere all'aggiornamento secondo quanto previsto dall'[Allegato](#)

[XIV](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

Per questo motivo, coloro che non abbiano effettuato l'aggiornamento entro il termine previsto, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'[art. 98](#) del decreto in parola, fin quando non avrà completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

In merito al secondo quesito, la Commissione ritiene che la partecipazione del coordinatore ai corsi di aggiornamento per un numero di ore superiore a 40 non costituisca credito formativo per gli anni successivi; ciò in quanto l'[allegato XIV](#) individua, unicamente, i contenuti minimi di tale percorso.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe Piegari)

INTERPELLO N. 18/2013 del 20/12/2013 - Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito in materia di formazione ed aggiornamento dei lavoratori, nominati RSPP, a norma dell'[art. 37](#) del D.Lgs. n. 81/2008.*

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla partecipazione obbligatoria, da parte di docenti nominati Responsabili del servizio di prevenzione e protezione, di seguito RSPP, ai corsi di formazione previsti per i lavoratori dall'[art. 37](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare l'interpellante chiede di sapere se sia corretto che un Dirigente scolastico, datore di lavoro, obblighi i propri docenti, che hanno partecipato ai corsi di formazione previsti per gli RSPP ai sensi dell'[art. 32](#) del D.Lgs. n. 81/2008, a sottoporsi ai corsi di formazione ed all'aggiornamento previsti per i lavoratori e i preposti, dall'[art. 37](#) del citato decreto.

Al riguardo si osserva che l'[art. 37, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Invece, l'[art. 32, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede per i Responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione una formazione specifica, da svolgere secondo quanto definito nell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006.

Inoltre, l'[art. 32, comma 5 bis](#), del D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 32, comma 1, lett. c), della Legge n. 98/2013 dispone che *"in tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e per gli addetti del servizio prevenzione e protezione, è riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati."*

Il successivo [art. 37, comma 14 bis](#), del D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall'art. 32, comma 1, lett. d), della Legge n. 98/2013, prevede che *"in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati."*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Sulla base dei contenuti formativi previsti dai differenti Accordi (Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 per RSPP e ASPP e [Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012](#) per lavoratori e datori di lavoro che intendono svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione), la Commissione ritiene che la formazione erogata ai docenti, per lo svolgimento dei compiti di RSPP e ASPP in conformità alle previsioni dell'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, sia superiore e quindi comprensiva, per contenuti e durata, a quella da erogare ai lavoratori ai sensi dell'[art. 37](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

Per quanto concerne la formazione dei dirigenti e dei preposti lo stesso [Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#) espressamente prevede che *"l'applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell'[articolo 37, comma 7](#), del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica"*.

La formazione degli RSPP e ASPP, anche se con contenuto formativo differente rispetto a quello previsto per i preposti e/o dirigenti nell'accordo Stato-Regioni di cui sopra, garantisce sicuramente una formazione *"adeguata e specifica"*, come previsto dall'[art. 37](#) del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto rispondendo a criteri formativi più approfonditi sia di carattere normativo che scientifico, è da considerarsi esaustiva e ridondante rispetto a quella prevista per i lavoratori e per i preposti.

A ciò si aggiunge che fra compiti del RSPP, declinati nell'[art. 33](#) del D.Lgs. n. 81/2008, vi è quello di provvedere *"all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza"*

dell'organizzazione aziendale”.

Pertanto il docente, nominato RSPP, sebbene lavoratore, è una persona che ha ricevuto una formazione *“sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza”.*

Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il docente svolga le funzioni o di RSPP o di ASPP o, comunque, risulti essere ancora in possesso dei requisiti necessari per svolgere tali funzioni.

La formazione è quindi valida, relativamente a quella prevista per i lavoratori e per i preposti, ma dovrà comunque essere integrata rispetto ad ulteriori eventuali aspetti specifici scaturiti dalla valutazione dei rischi.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 1/2014 del 13/03/2014 - Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta ai quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici e sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a quattro quesiti:

1. in quali casi l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale, sono equiparati ai lavoratori e devono quindi sottostare a tutto quanto è previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, considerando che nello svolgimento dell'attività ordinaria, l'allievo o il corsista utilizza gessi, lavagne digitali, colle, colori ecc. che sono agenti chimici e attrezzature videoterminali;
2. quali sono i criteri di identificazione del datore di lavoro, dirigente e preposto nel caso delle scuole cattoliche;
3. quali sono i criteri di identificazione e di reperimento degli enti bilaterali e organismi paritetici di cui all'[accordo Stato Regioni del 21/12/2011](#);
4. limiti dell'obbligo di informazione e formazione ex [art. 3](#) del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di docente esterno, chiamato ad una supplenza in via d'urgenza.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito preliminarmente si rileva che l'[art. 2](#) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che al lavoratore è equiparato *“l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione [...]”.*

In particolare occorre evidenziare che, in attesa dell'emanazione del decreto di cui all'[art. 3, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008, l'equiparazione dell'alunno al lavoratore deve intendersi nei termini fissati dal decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382, *«Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado»* che all'art. 1, comma 2, espressamente prevede *“sono equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 626, gli allievi delle istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. L'equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. I predetti allievi non sono comunque computati, ai sensi del decreto legislativo n. 626, ai fini della determinazione del numero dei lavoratori dal quale il medesimo decreto fa discendere particolari obblighi. In tali ipotesi le attività svolte nei laboratori o comunque nelle strutture di cui sopra hanno istituzionalmente carattere dimostrativo-didattico.*

Premesso quanto sopra, fermo restando che tutti gli strumenti devono essere usati secondo i principi di prudenza e diligenza espressi dai codici civile e penale, il D.Lgs. n. 81/2008 equiparando ai lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale unicamente nei casi e per il tempo in cui *“si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali”*, da un lato esclude l'applicazione delle norme specifiche di salute e sicurezza sul lavoro in tutti i periodi ed in tutti i casi in cui gli allievi siano applicati in attività scolastiche ed educative nelle quali i programmi di insegnamento e formazione non prevedano l'uso di attrezzature di lavoro e l'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici con la frequentazione di laboratori appositamente attrezzati, dall'altro esclude qualsiasi deroga nell'applicazione delle norme prevenzionali, comprese - a titolo di esemplificazione - quelle

relative alla sorveglianza sanitaria e alla formazione, quando gli allievi acquisiscano la parificazione allo stato di "lavoratore".

Per quanto concerne il secondo quesito, il datore di lavoro è quello identificato dall'art. 8 del decreto ministeriale 29 settembre 1998, n. 382 che, nel prevedere i limiti di applicazione anche alle "Istituzioni scolastiche ed educative non statali", specifica *"Ai predetti fini per datore di lavoro si intende il soggetto gestore di cui al titolo VIII, articoli 345 e 353 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ove il soggetto sia una persona giuridica, per datore di lavoro si intende il rappresentante legale dell'ente ai sensi del comma 2 del predetto articolo 353."* Tale individuazione deve comunque rispettare quanto previsto dall'[art. 2, comma 1 lett. b\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 che definisce il datore di lavoro come *"il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa"*.

In riferimento al terzo quesito la Commissione evidenzia che l'[Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012](#) ha ampiamente trattato la questione relativa agli Organismi Paritetici dando indicazioni relative a quanto previsto dall'[art. 37, comma 12](#), del D.Lgs. n. 81/2008 in merito alla richiesta di collaborazione da parte del datore di lavoro agli organismi paritetici *"ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro"*. In particolare l'Accordo sopracitato, relativamente alla collaborazione di cui all'[art. 37](#) espressamente prevede *"[...] Resta inteso che tale richiesta di collaborazione opera unicamente in relazione agli organismi paritetici che abbiano i requisiti di legge e che, quindi, siano costituiti nell'ambito di organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (in questo senso la definizione di "organismo paritetico" dettata all'[articolo 2, comma 1, lettera ee\)](#), del d.lgs. n. 81/2008) e che svolgano la propria attività di "supporto" alle aziende operando sia nel territorio che nel settore di attività del datore di lavoro (in questo senso l'[articolo 37, comma 12](#), citato). Rispetto a tale previsione, si ritiene che il "territorio" di riferimento possa essere individuato nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici. Nei soli casi in cui il sistema di pariteticità non sia articolato a livello provinciale ma sia comunque presente a livello regionale, la collaborazione opererà a tale livello. Qualora, invece, gli organismi paritetici non siano presenti a né a livello provinciale né a livello regionale, il datore di lavoro [...] potrà comunque rivolgersi ad un livello superiore a quello regionale."* Per quanto riguarda la parte del quesito relativa alla necessità di dimostrazione, da parte del datore di lavoro/organizzatore del corso, dell'inesistenza, nel territorio, di organismi paritetici per il settore di riferimento, è parere della Commissione che non sia suo onere dimostrare la non presenza dell'Organismo paritetico nel settore e nel territorio in cui si svolge la propria attività.

In ordine all'ultimo quesito, il [punto 8 dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#) prevede, con riferimento alle fattispecie di cui all'[art. 37, comma 4](#), del D.Lgs. n. 81/2008, il riconoscimento dei crediti formativi alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. In particolare *"qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un'azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d'origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore"*. Pertanto il datore di lavoro può facilmente dimostrare l'adempimento di quanto previsto dall'[art. 37](#) del D.Lgs. n. 81/2008 chiedendo al lavoratore l'esibizione dell'attestato di frequenza di cui all'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#). Viceversa, qualora il lavoratore sia privo della formazione prevista dall'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#), il datore di lavoro deve provvedere ad avviare il lavoratore ai corsi di formazione anteriormente "o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all'assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività. Il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione".

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 2/2014 del 13/03/2014 - Applicazione dell'art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 90, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008.*

L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta individuazione dei cantieri per i quali si applica l'[art. 90, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo va premesso che l'[articolo 90, comma 3](#), del D.Lgs. n. 81/2008 sancisce l'obbligo, per il committente o per il responsabile dei lavori, di designare, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea.

Il [successivo comma](#) prevede che *"nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore*

per l'esecuzione dei lavori [...]".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[articolo 90, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che la designazione del coordinatore per la progettazione "non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori".

Pertanto il committente o il responsabile dei lavori non è obbligato a nominare il coordinatore per la progettazione, nei lavori privati, se sono soddisfatti entrambi i seguenti requisiti:

- l'opera che si sta realizzando non necessita di permesso di costruire;
- l'importo dei lavori è inferiore a 100.000 euro.

Nel caso di lavori soggetti all'obbligo del permesso di costruire, il committente è sempre tenuto, ove sia prevista la presenza di più imprese esecutrici anche non contemporanea, a nominare il coordinatore in fase di progettazione, qualunque sia l'entità dell'opera.

La Commissione ritiene utile rammentare quanto già riportato nella circolare [n. 30 del 29/10/2009](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la quale si sottolineava che, anche se nei casi previsti dall'[articolo 90, comma 11](#) il committente o il responsabile dei lavori non è tenuto a nominare il coordinatore per la progettazione, dovendo il coordinatore per l'esecuzione svolgere, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni previste dall'[art. 91](#) del D.Lgs. n. 81/2008, questi deve "essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di coordinatore per la progettazione".

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 3/2014 del 13/03/2014 - Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.*

Il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente. In particolare l'interpellante chiede se ai sensi dell'[art. 26](#) del D.Lgs. n. 81/2008 l'impresa sia tenuta a consegnare:

- copia del modello LAV;
- consenso all'utilizzo dei dati sottoscritto da ogni lavoratore;
- copia del DUVRI della ditta appaltatrice;
- dichiarazione che i dipendenti dell'impresa sono in possesso del certificato di idoneità fisica;
- autocertificazione di idoneità tecnico professionale.

Al riguardo va premesso che l'[art. 26, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture di verificare, "con le modalità previste dal decreto di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera g\)](#), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione". In attesa dell'emanazione del suddetto decreto, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Il [successivo comma](#) stabilisce che "nell'ipotesi di cui al [comma 1](#), i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, per il rispetto degli adempimenti previsti dal [comma 1 dell'art.26](#) del D.Lgs. n. 81/2008, l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e

dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, sono elementi sufficienti a soddisfare la valutazione dell'idoneità tecnico professionale. Inoltre la Commissione sottolinea che il datore di lavoro committente non può chiedere copia del DUVRI, dal momento che la redazione del suddetto documento, da allegare al contratto di appalto o di opera, è un obbligo, nei casi previsti, del datore di lavoro committente; questi può chiedere, viceversa, i documenti e le informazioni necessarie ai fini dell'elaborazione del DUVRI.

Laddove non ricorrano le condizioni per l'elaborazione del DUVRI restano fermi gli obblighi di cui al [comma 2 dell'art. 26](#), del decreto in parola circa la cooperazione e il coordinamento.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 4/2014 del 13/03/2014 - Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla corretta applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria autoferrotranvieri.*

L'Unione Generale del Lavoro autoferrotranvieri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicazione dell'[allegato IV, punti 1.11 e 1.12](#), del D.Lgs. n. 81/2008 per la categoria degli autoferrotranvieri.

Al riguardo va premesso che [l'art. 3, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “[...] *con decreti, [...], si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.*”

Il [comma 3, dell'articolo 3](#) prevede poi che “*fino all'emanazione dei decreti di cui al [comma 2](#), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché [...] le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione.*”

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La legge n. 191 del 1974 riguarda la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali, attraverso disposizioni organizzative e di sicurezza interna nonché delle attività proprie dell'esercizio ferroviario e non anche le norme generali per l'igiene del lavoro, che erano disciplinate dal D.P.R. 303/1956. Pertanto, preso atto che le disposizioni del D.P.R. 303/1956 sono state trasposte nell'[allegato IV](#) del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ritiene che, in riferimento alla predisposizione di locali di riposo e refezione e degli spogliatoi e armadi per il vestiario a favore del personale autoferrotranviere, in assenza di specifiche normative, trovi integrale applicazione [l'allegato IV punto 1.11 e 1.12](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

È inoltre opportuno osservare che le particolari esigenze, connesse nel caso di specie al trasporto ferroviario, riguardano (come la Corte di Cassazione ha ritenuto per altri settori a seguito di un'interpretazione logica delle disposizioni legislative contenute nell'[art. 3](#) del D.Lgs. n.81/2008) problemi di organizzazione e di sicurezza interna alle strutture e non possono portare ad una sostanziale abrogazione di precise norme di legge nonché all'azzeramento o alla compressione delle garanzie che la legge riserva, senza differenza di sorta, a tutti i lavoratori ed a tutti i luoghi di lavoro nessuno escluso.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 5/2014 del 13/03/2014 - Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito sulla corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 25, comma 1, lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'interpellante chiede di sapere come debba intendersi il termine “*collabora*”.

Al riguardo va premesso che [l'art. 25, comma 1, lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il medico competente

collabori “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso [...]”. Inoltre la [lettera m](#), del citato articolo, prevede che il medico competente partecipi “alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Va premesso che l’attività di “collaborazione” del medico competente, già prevista dall’ormai abrogato art. 17 del D.Lgs. n. 626/1994, ma limitata, “sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione dell’azienda ovvero dell’unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei lavoratori”, è stata ampliata dal D.Lgs. n. 81/2008 che, nell’[art. 25](#), la estende anche alla programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, ed alla organizzazione del servizio di primo soccorso. Inoltre, l’art. 35, comma 1, del D.Lgs. n. 106/2009 di modifica dell’[art. 58](#) del D.Lgs. n. 81/2008, ha introdotto la sanzione penale per la violazione degli obblighi di collaborazione alla valutazione dei rischi.

Per i motivi su esposti, la Commissione ritiene che il legislatore abbia voluto far assumere un ruolo di maggiore rilevanza, nel sistema di organizzazione della prevenzione aziendale, al medico competente. Inoltre, la Cassazione, con la sentenza n. 1856 del 15/01/2013, precisa che al medico competente “non è affatto richiesto l’adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, lo svolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l’esauriente sottoposizione al datore di lavoro dei rilievi e delle proposte in materia di valutazione dei rischi che coinvolgono le sue competenze professionali in materia sanitaria. Viene così delimitato l’ambito degli obblighi imposti dalla norma al “medico competente”, adempiuti i quali, l’eventuale ulteriore inerzia del datore di lavoro resterebbe imputata a sua esclusiva responsabilità penale a mente [dell’art. 55, comma 1, lett. a\) d.lgs. 81/2008](#)”.

Pertanto, anche se la valutazione dei rischi è un obbligo non delegabile del datore di lavoro ([art. 17](#), D.Lgs. n. 81/2008), il medico competente è obbligato a collaborare, all’effettuazione della valutazione dei rischi, sulla base delle informazioni ricevute dallo stesso datore di lavoro. Le suddette informazioni il medico competente le riceve, tuttavia, non solo dal datore di lavoro, come previsto dall’[art. 18, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008, ma le acquisisce anche di sua iniziativa, attraverso l’adempimento degli obblighi sanciti dall’[art. 25](#) del decreto in parola. In particolare il medico competente può dedurre le informazioni attraverso, per esempio, le seguenti attività:

- visita degli ambienti di lavoro: nel corso del sopralluogo, il medico competente prende visione del ciclo produttivo, verifica le condizioni correlate ai possibili rischi per la salute presenti nelle specifiche aree, interagisce con il datore di lavoro e/o con l’RSPP, dialoga con i lavoratori e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, laddove presenti;
- sorveglianza sanitaria: elementi utili allo scopo sono forniti dalla cartella sanitaria, i cui contenuti minimi sono indicati nell’[allegato 3A](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

Per tutto quanto sopra, la Commissione ritiene che l’obbligo di “collaborazione” vada inteso in maniera attiva; in sintesi il medico competente, prima di redigere il protocollo sanitario deve avere una conoscenza dei rischi presenti e quindi deve collaborare alla valutazione dei rischi. Qualora il medico competente sia nominato, dopo la redazione della valutazione dei rischi, subentrando ad un altro medico competente, deve provvedere ad una rivisitazione della valutazione stessa previa acquisizione delle necessarie informazioni da parte del datore di lavoro e previa presa visione dei luoghi di lavoro, per gli aspetti di competenza.

L’eventuale mancata collaborazione del medico competente può essere oggetto di accertamento da parte dell’organo di vigilanza.

È opportuno rammentare che il datore di lavoro deve richiedere la collaborazione del medico competente alla valutazione dei rischi sin dall’inizio del processo valutativo, a partire dalla scelta dei metodi da adottare per la valutazione dei vari rischi.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 6/2014 del 13/03/2014 - Applicazione dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.*

L’Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all’applicazione dell’[art. 3, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili

del Fuoco. In particolare l'interpellante chiede chiarimenti in merito a quanto riportato nel testo dell'articolo citato *“le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative”*.

Al riguardo va premesso che l'[art. 3, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede nei *“riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]”*.

Il [successivo comma](#) prevede poi che *“fino all'emanazione dei decreti di cui al [comma 2](#), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Attualmente, nelle more dell'emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il decreto ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 *Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro*.

Si evidenzia inoltre che tale decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'[articolo 304, comma 3](#), del D.Lgs. n. 81/2008 che prevede *“fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al [comma 2](#) (decreti con i quali si dovrà provvedere all'armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal [comma 1](#), tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”*.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 7/2014 del 13/03/2014 - Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti sulla individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'[art. 89, co. 1, lett. i](#), D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori*.

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla *“individuazione dell'impresa affidataria - ai sensi dell'[art. 89, co. 1, lett. i](#), D.Lgs. n. 81/2008 - nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto pubblico o privato, di una società consortile per l'esecuzione unitaria dei lavori”*.

Al riguardo va premesso che l'[art. 89, comma 1, lett. i\)](#) del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria *l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi [...]*. In particolare la norma suddetta prevede il caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese ma non già la fattispecie dell'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito ATI) ([art. 89, comma 1, lett. i\)](#)).

Il legislatore, all'[art. 97](#) del decreto in parola, ha poi previsto per il datore di lavoro dell'impresa affidataria una serie di obblighi tra cui quello primario di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e dell'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

È evidente che all'impresa affidataria spetta un ruolo di particolare rilevanza, essendo questa tenuta, in sostanza, al generale coordinamento ed alla supervisione, rispetto agli adempimenti sulla sicurezza che competono a tutti i soggetti operanti in cantiere, di tutti i lavori da essa affidati ad altre imprese.

L'interpellante ricorda che *“l'articolo 93 del Regolamento Appalti (D.P.R. n.207/2010) prevede espressamente che le imprese associate, dopo l'aggiudicazione, possano decidere di costituire tra loro una società, anche di tipo consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. Della società di gestione dovranno far parte tutti i*

concorrenti riuniti, nella medesima percentuale di partecipazione al raggruppamento. La società, una volta costituita, subentrerà nell'esecuzione dell'appalto, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto, ferma restando le responsabilità dei concorrenti riuniti, ai sensi del codice dei contratti pubblici.

In sostanza, per effetto del subentro, non si determina una sostituzione della società di gestione nella titolarità del contratto di appalto, che formalmente permane in capo all'ATI aggiudicataria. Ciò che avviene è la creazione di una struttura operativa a servizio dell'Associazione contraente, alla quale viene demandata la gestione materiale dell'appalto, dovendo provvedere essa a tutto ciò che è necessario ai fini dell'esecuzione dei lavori (impianto del cantiere, assunzione delle maestranze gestione dei rapporti con i subappaltatori e fornitori, etc.)."

Nel caso in cui il contratto di appalto sia stato aggiudicato ad una Associazione Temporanea di Imprese che, a valle dell'aggiudicazione, abbia deciso di provvedere all'esecuzione unitaria dei lavori, attraverso la costituzione di una società di gestione, è necessario individuare l'impresa che si configura quale affidataria e a cui spettano gli obblighi sopra richiamati.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La società consortile, eventualmente costituita dopo l'aggiudicazione dell'appalto, unico soggetto che esegue i lavori e che gestisce i rapporti con i terzi, assume su di sé i rapporti che scaturiscono dall'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto, ivi compreso il potere di subappaltare parte dell'opera e di organizzare il proprio personale ai fini dell'esecuzione dei lavori appaltati. Viceversa, le singole imprese, costituenti l'ATI, non eseguono direttamente alcun lavoro oggetto dell'appalto.

In conclusione la Commissione ritiene che la titolarità del contratto di appalto con il committente, all'atto dell'affidamento dei lavori, permane in capo all'ATI, mentre la società consortile, assumendo l'incarico della gestione totale dei lavori, sia come impresa esecutrice sia come impresa autorizzata dal committente a stipulare contratti di subappalto, è destinataria degli obblighi di cui all'[art. 97](#) del D.Lgs. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014 - Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.*

La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'[art. 17, comma 1 lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00".

Al riguardo va premesso che l'[art. 2, comma 1 lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce lavoratore la "persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari".

Inoltre il successivo [art. 3, comma 12-bis](#), riporta che "nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 21](#) del presente decreto".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'[art. 3, comma 11](#), del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'[art. 21](#).

Inoltre, è opportuno evidenziare che, l'[art. 3 comma 12-bis](#) del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro "prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto

ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione".

Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 9/2014 del 13/03/2014 - Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008.

Al riguardo va premesso che l'[art. 53, comma 6](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che *"fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'[articolo 8 comma 4](#), del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che - in attesa dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale di cui all'[art. 8, comma 4](#), del D.Lgs. n. 81/2008, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione) che disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie - sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso.

Il suddetto registro deve essere redatto conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro.

La mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'[art. 89, comma 3](#), del D.Lgs. 626/1994.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 10/2014 del 11/07/2014 - Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'[Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012](#).*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione delle associazioni di professionisti senza scopo di lucro previste dall'[Allegato A, lettera B\), punto 1.1. lett. e\)](#) dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

Al riguardo va premesso che l'[Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012](#) individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione dell'[art. 73, comma 5](#), del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. In particolare l'[allegato A, lettera B\) individua, al punto 1.1.](#), i soggetti formatori tra i quali *"gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al [comma 1 dell'art. 98](#) del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra"* ([punto 1.1. lett. e\)](#)).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che, con la dicitura “associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali”, l'[Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012](#) intenda riferirsi a qualunque associazione necessariamente connotata, negli atti di costituzione, dall'assenza di finalità lucrative e che sia stata espressamente riconosciuta dall'ordine o collegio professionale di riferimento - in base a specifiche procedure, la cui discrezionalità è rimessa al medesimo ordine o collegio professionale - sempre che si tratti di un ordine o collegio relativo alle figure professionali di cui all'[art. 98 comma 1](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 11/2014 del 11/07/2014 - Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta ai quesiti sull'applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sull'obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover documentare compiutamente la valutazione dei rischi, effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, provvedere alla formazione di tutti i lavoratori e individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008 e, infine, sui limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni.*

Il Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia per la CGIL ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito a tre quesiti:

1. *applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza;*
2. *obbligo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza di dover:*
 - a) *documentare compiutamente la valutazione dei rischi; in particolare per poter ritenere esclusa la presenza di un rischio nell'ambito di un'attività lavorativa, si debba svolgere una effettiva e concreta attività accertativa (misure tecniche, rilevazioni, analisi strumentali, richiami a parametri scientifici, ecc.), riscontrabili da documentazione, che ne dimostri concretamente l'assenza;*
 - b) *effettuare la valutazione del rischio stress lavoro-correlato;*
 - c) *provvedere alla formazione di tutti i lavoratori;*
 - d) *individuare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza secondo le previsioni del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare se negli ambiti del Dipartimento della Pubblica sicurezza, nei luoghi di lavoro con più di 15 lavoratori e dove sono presenti le rappresentanze sindacali, queste ultime possano autonomamente individuare il/i RLS, non coinvolgendo quindi i lavoratori.*
3. *i limiti di applicazione dell'istituto della delega di funzioni; in particolare se si possa procedere a deleghe di funzione nei riguardi di dipendenti solo in ragione del ruolo che gli stessi rivestono all'interno dell'azienda o unità produttiva nei casi in cui, [...] nei loro riguardi non sia mai stata svolta alcuna attività di informazione e formazione, senza che gli stessi posseggano specifiche o particolari conoscenze in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e non siano titolari di alcun autonomo potere di spesa riferito alle funzioni delegate.*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al **primo quesito**, l'[art. 3, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni prevede che “**Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia**, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, [...], le disposizioni del presente Decreto Legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalle Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate[...] con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [...]”.

Il successivo comma prevede poi che “fino all'emanazione dei decreti di cui al [comma 2](#), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, [...]”.

Attualmente, nelle more dell'emanazione dei predetti decreti, rimane in vigore il Decreto Ministeriale 14 giugno 1999, n. 450 Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Il suddetto decreto va oggi applicato tenendo conto del disposto dell'[articolo 304, comma 3](#), del D.Lgs. n. 81/2008

che prevede “fino all’emanazione dei decreti legislativi di cui al [comma 2](#) (decreti con i quali si dovrà provvedere all’armonizzazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del D.Lgs. n. 626/1994), laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal [comma 1](#), tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.

Per quanto concerne il **punto a) del secondo quesito**, inerente la valutazione dei rischi, occorre riportare quanto previsto dall’[art. 28, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008: “la valutazione di cui all’[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [...]”.

Il [comma 3](#) del citato articolo stabilisce che “il contenuto del documento di cui al [comma 2](#) deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto”.

Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi e alla redazione del Documento sono svolte adottando criteri e metodi diretti all’individuazione di tutti i rischi presenti all’interno dei luoghi di lavoro o ai quali gli stessi lavoratori possono essere esposti durante lo svolgimento delle loro mansioni. Il documento di valutazione dei rischi contiene “una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa”.

L’[art. 28, comma 2, lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

Pertanto, la Commissione ritiene che l’esito della valutazione dei rischi, sulla base del quale può essere evidenziato o meno la sussistenza di un rischio e la sua entità, debba essere suffragato da elementi di valutazioni la cui metodologia, concordata con gli altri soggetti (RSPP, medico competente), rientra nelle prerogative del datore di lavoro. In relazione a questo ultimo aspetto il datore di lavoro valuterà, con riferimento al caso in concreto, la necessità di eseguire delle analisi strumentali a supporto della valutazione dei rischi.

In merito al **punto b) del secondo quesito**, considerato che – come già sopra esposto – è obbligo del datore di lavoro valutare tutti i rischi, ne consegue che tra essi deve esserci anche il rischio da stress lavoro-correlato. Le particolari esigenze connesse al servizio espletato, attualmente disciplinate dal DM 450/1999, non incidono sull’obbligo di valutazione di questo fattore di rischio.

In merito al **punto c) del secondo quesito**, il datore di lavoro deve formare tutti i lavoratori, i dirigenti e i preposti, in base alle loro attribuzioni e competenze, nel rispetto di quanto previsto dall’[art. 37](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

In merito al **punto d) del secondo quesito**, inerente l’individuazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce le regole minime da rispettare, rinviando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione da parte dei lavoratori, numero e formazione, ecc. per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Pertanto nel comparto della Pubblica Amministrazione bisognerà tener conto delle indicazioni provenienti dall’ARAN.

In ordine al **terzo quesito**, relativo ai limiti di applicazione della delega di funzioni, occorre evidenziare che l’[art. 16](#) del D.Lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia tutte le caratteristiche previste dal citato [articolo 16](#), ivi compresi, relativamente al quesito così come formulato, quelli previsti alla [lettera b\)](#) e [d\)](#) di seguito riportati:

b) *che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*

d) *che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.*

Pertanto non può essere considerata valida una delega rilasciata in difetto di uno qualunque dei requisiti specificatamente previsti dall’[art. 16](#) del D.Lgs. n. 81/2008, con la conseguenza che i poteri formalmente conferiti al soggetto delegato restano in capo al soggetto delegante.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 12/2014 del 11/07/2014 - Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta ai quesiti sulla formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.*

La Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di farmacia italiani ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al corretto svolgimento della verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning. In particolare l’interpellante chiede di conoscere:

1. se la verifica finale, attuata mediante un apposito questionario, di un corso di formazione dei lavoratori erogato in modalità e-learning possa ritenersi conforme al dettato legislativo qualora il verificatore sia il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire anche il ruolo di RSPP, ovvero, addirittura, se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni;
2. se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di soggetto verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano propri dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;
3. se, per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning, possa essere ritenuta conforme al dettato legislativo una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS, ovvero dei dipendenti già formati ai sensi dell'[art. 37](#) del d.lgs. n. 81/2008 i quali, controfirmino il documento di verifica.

Al riguardo va premesso che l'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#) inerente la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'[articolo 37, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008, disciplina "la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'[articolo 2, comma 1, lettera a\)](#), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'[articolo 21, comma 1](#), del medesimo D.Lgs. n. 81/08". Il [punto 3](#) dell'accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'[Allegato I](#). In particolare il [punto d\)](#) del citato allegato stabilisce che la verifica di apprendimento finale vada effettuata "in presenza".

Analogia previsione la si ritrova anche nell'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#) sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'[articolo 34, commi 2 e 3](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Successivamente è stato emanato l'[Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012](#) - concernente le linee guida applicative ed integrative degli [Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011](#) - il quale chiarisce che, per la formazione in modalità e-learning, "la previsione relativa alla verifica finale "in presenza" deve essere intesa nel senso che non sia possibile la verifica del completamento del percorso in modalità telematica - cosa, invece, espressamente consentita per le verifiche intermedie - ma in presenza fisica, da attuarsi anche per il tramite della videoconferenza".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il [Decreto Interministeriale del 06/03/2013](#) sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" stabilisce i requisiti minimi per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Gli [Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011](#), citati in premessa, oltre a decretare che i docenti abbiano i requisiti indicati da [DI del 06/03/2013](#), danno indicazioni puntuali su come organizzare i corsi di formazione. In particolare, nei corsi di formazione previsti sia dall'[art. 37](#) sia dall'[art. 34](#), è necessario che per ciascun corso, sia individuato il "soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; i nominativi dei docenti", ecc.

Al termine del percorso formativo è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei preposti e dei dirigenti e per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

L'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#), che disciplina la formazione dei lavoratori, prevede l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning nel rispetto di quanto stabilito nell'[Allegato I](#), che al [punto d\)](#) stabilisce che "la verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza".

Pertanto se la formazione dei lavoratori è erogata in modalità tradizionale, in aula, non è obbligatoria la verifica finale, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria. Inoltre, la Commissione ritiene che spetti al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale di apprendimento sia svolta da un soggetto in possesso delle capacità necessarie a verificare l'effettività dell'apprendimento al termine del percorso educativo. Tali requisiti, alla luce del [punto 2, lett. b, dell'Accordo del 21/12/2011](#), che disciplina la formazione dei lavoratori, sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro, in possesso dei requisiti di legge ([DI 06/03/2013](#)). Tale interpretazione è coerente con quanto previsto dall'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#), che disciplina la formazione dei datori di lavoro che decidono di svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, il quale, al [punto 6](#), esplicitamente prevede che la verifica di apprendimento, che può consistere in un colloquio o un test, essendo finalizzata a constatare "le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico-professionali", deve essere effettuata "dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che formula il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale".

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 - Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera

i), del D.Lgs. n. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito alle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria.*

L'Associazione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alle responsabilità, in materia di sicurezza sul lavoro in edilizia, delle imprese esecutrici e dell'impresa affidataria. In particolare l'interpellante chiede di sapere, con riferimento alle seguenti tematiche:

1. *se in un medesimo cantiere temporaneo o mobile - così come definito all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 - possano essere presenti più imprese affidatarie;*
2. *se l'impresa affidataria debba essere, necessariamente, anche impresa esecutrice, vale a dire alla luce della definizione dell'[articolo 89, comma 1, lettera i-bis\)](#), debba eseguire direttamente l'opera, o almeno parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa, possa far eseguire l'intera opera, o l'intera parte di opera, ricevuta in appalto dal committente, ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi;*
3. *quali modalità il committente debba adottare per valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie;*
4. *con quali modalità ed assiduità il datore di lavoro dell'impresa affidataria debba verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati.*

Al riguardo va premesso che l'[articolo 89, comma 1, lett. i\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 definisce impresa affidataria *"impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"*.

La successiva lettera, invece, definisce l'impresa esecutrice come *"impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, la Commissione ritiene che all'interno di un cantiere possano essere presenti più imprese affidatarie in quanto il Committente può stipulare diversi contratti, ognuno con un'impresa affidataria diversa.

Per quanto concerne il secondo quesito, l'[art. 89](#) del D.Lgs. n. 81/2008, citato in premessa, definisce l'impresa affidataria *"impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nella esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi"*. Pertanto l'impresa affidataria può eseguire direttamente l'opera impegnando proprie risorse umane e materiali o, viceversa appaltare l'intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici e/o a lavoratori autonomi limitandosi a gestire le imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati. Quindi, nei casi in cui l'impresa affidataria non partecipi alle lavorazioni ha comunque l'obbligo di rispettare quanto disciplinato dall'[art. 97](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

In merito al terzo quesito circa le modalità con cui il committente debba valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, la Commissione ritiene che l'[art. 90, comma 9, lett. a\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l'onere per il Committente di verificare *"l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'[allegato XVII](#)"*.

In particolare l'[allegato XVII, punto 01](#), del decreto in parola prevede che le imprese affidatarie comunichino *"al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'[articolo 97](#)"*.

Pertanto la Commissione ritiene che i criteri per valutare, da parte del committente, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese, varino a seconda del fatto che queste siano solo imprese affidatarie o anche imprese esecutrici. Per le imprese solo affidatarie, la *"idoneità tecnico-professionale"* - così come definita all'[articolo 89, comma 1, lettera l\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 - è caratterizzata dal possesso di capacità organizzative, per le imprese affidatarie ed anche esecutrici la suddetta idoneità deve tener conto altresì della disponibilità di proprie risorse umane e materiali in relazione all'opera da realizzare.

In merito all'ultimo quesito, occorre premettere che *"il legislatore ha assegnato all'impresa affidataria l'importante ruolo di verificare concretamente in cantiere il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Si tratta di compiti di coordinamento e di gestione operativa del cantiere, con controllo del livello di sicurezza in tutte le lavorazioni svolte sia dai propri lavoratori, sia dai subappaltatori"* (Parere del 22/07/2010 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici sulla corretta applicazione dell'[art. 89, comma 1, lettera i\)](#) del D.Lgs. n. 81/2008 - ANCE). Per quanto riguarda le modalità e l'assiduità con le quali il datore di lavoro dell'impresa affidataria organizza l'attività di verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati alle imprese esecutrici e/o ai lavoratori autonomi, le stesse debbano essere valutate, dal datore di lavoro dell'impresa affidataria, tendendo conto di vari parametri quali a titolo esemplificativo: la complessità dell'opera, le varie fasi di lavoro, l'evoluzione e

le caratteristiche dei lavori messi in atto dalle imprese esecutrici.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 14/2014 del 11/07/2014 - Effettuazione della formazione mediante “strutture di diretta emanazione”

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla richiesta di chiarimenti in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali.*

La Regione Sicilia ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al criterio della diretta emanazione o almeno partecipazione per lo svolgimento di attività formative da parte di strutture formative delle Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori, degli Organismi paritetici e degli enti bilaterali. In particolare l'interpellante chiede *un parere in merito al concetto – sotto il profilo giuridico – della c.d. “diretta emanazione” o “partecipazione” alla luce della normativa vigente su esposta ed alla conseguente validità di un contratto di associazione in partecipazione, quale requisito idoneo a configurare, con riferimento alle strutture che operano per conto di Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti Bilaterali, la predetta “diretta emanazione” o la “partecipazione”.*

Al riguardo va premesso che l'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#), inerente i corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell'[art. 34, commi 2 e 3](#), del D.Lgs. n. 81/2008, individua, al [punto 1](#), i soggetti formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento. In particolare, la [nota del punto 1](#) del citato Accordo stabilisce che *“le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli enti bilaterali e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento o direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”.*

Successivamente è stato emanato l'[Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012](#), concernente le linee guida applicative ed integrative dell'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#), il quale chiarisce che, *“[...] gli organismi paritetici sono soggetti formatori per i datori di lavoro qualora effettuino le “attività formative o di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta emanazione”. Tale previsione, applicabile anche alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e agli enti bilaterali, implica che gli organismi paritetici debbano svolgere attività di formazione direttamente o per mezzo di strutture formative proprie o almeno partecipate, senza poter procedere all'utilizzo di strutture esterne se non accreditate [...]”.*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che per esaminare se una struttura formativa di diretta emanazione dell'associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, degli enti bilaterali e degli organismi paritetici possa costituirsi mediante un contratto di associazione in partecipazione, risulta necessario declinare brevemente i tratti di tale figura contrattuale contemplata dagli artt. 2549 ss. c.c..

L'associazione in partecipazione è un contratto con cui il titolare di un'impresa (associante) attribuisce ad un lavoratore (associato) una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto che può consistere anche in una prestazione di lavoro (vedi art. 2549 c.c.). La gestione dell'impresa o dell'affare spetta all'associante, ma l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno (art. 2552 c.c.). Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l'associato sull'impresa o sullo svolgimento dell'affare per cui l'associazione è stata contratta (art. 2552, comma 2, c.c.). Infine, salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto (art. 2552 c.c.).

Pertanto, l'associato opera sul mercato attraverso l'attività dell'associante che ha il potere di dirigere l'attività senza bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione. Questi, per contro, possono pretendere dall'associante solo il rendiconto della sua attività per poter eventualmente effettuare dei controlli.

Stante quanto sopra, la Commissione ritiene che l'associazione in partecipazione soddisfi il requisito della diretta emanazione prescritto dall'Accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell'attività formativa, che costituisce l'affare del contratto, è di diretta gestione dell'associante per il tramite dell'associato.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 15/2014 del 11/07/2014 - Corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo

2013, ex art. 161, comma 2-bis del D.Lgs. n. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni *risposta al quesito relativo al numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al [decreto interministeriale 4 marzo 2013](#), ex [art. 161, comma 2-bis](#) del d.lgs. n. 81/2008.*

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per chiedere *un chiarimento in merito al [decreto 4 marzo 2013](#) ovvero se il numero massimo di partecipanti ai corsi di aggiornamento di cui al [punto 10 dell'allegato II](#) del summenzionato decreto, anche nel caso dell'ora che tratta di contenuti tecnico-pratici, è pari a 25.*

Al riguardo va premesso che il [D.I. 04/03/2013](#) "individua, ai sensi dell'[articolo 161, comma 2-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare". In particolare l'[art. 3](#) del decreto in parola prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che "ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'[articolo 2](#)". La durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell'allegato II del citato decreto.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[art. 3, comma 2, del D.I. 04/03/2013](#) prevede che i corsi di formazione siano effettuati in conformità a quanto previsto dall'[allegato II](#) del medesimo decreto.

In particolare il citato allegato individua durata, contenuti minimi, requisiti dei docenti e modalità di erogazione della formazione. Il [punto 5 dell'allegato II](#) del D.I. 04/03/2013 prevede che il numero massimo dei partecipanti per ogni corso sia di 25 unità, mentre per le attività addestrative pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi). Il suddetto principio vale sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento previsti dal [punto 10 dell'allegato II](#) del decreto in parola.

La Commissione ritiene inoltre che il contenuto tecnico-pratico previsto nel corso di aggiornamento, della durata di un'ora, qualora non si concretizzi in attività svolte direttamente dal discente e relative alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale, non sia da ritenersi "attività addestrative pratiche". In tali casi non opera il vincolo del rapporto di 1 a 6.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 16/2014 del 06/10/2014 - Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni *risposta al quesito relativo alla nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.*

Con due distinte richieste - trattate unitariamente per la connessione tra le materie oggetto di interpello - l'Unione Sindacale di Base (USB) dei Vigili del Fuoco ha esposto che:

- in seguito al "passaggio del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco al regime di diritto pubblico" si sarebbe prodotto un *vulnus* alle prerogative sindacali in materia di salute e sicurezza in quanto, secondo la richiedente, in ragione della sopravvenuta impossibilità di operare delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, "il Dipartimento dei Vigili del Fuoco non ritiene più validi gli RLS nominati all'interno delle RSU";
- l'Amministrazione non "riconoscerebbe" i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) successivamente nominati - ai sensi dell'[articolo 47, comma 4](#), del D.Lgs. n. 81/2008 - non sottoponendoli, tra l'altro, alla prescritta formazione;
- sempre l'Amministrazione considererebbe decaduti i RLS una volta trascorsi tre anni dalla loro nomina.

Tanto premesso, la richiedente chiede di conoscere l'orientamento della Commissione al riguardo e, in particolare, di sapere se "la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominati".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In via preliminare, questa Commissione ritiene opportuno puntualizzare che la risposta viene resa sui soli aspetti di ordine generale della domanda, relativi alla vigente disciplina che regola le prerogative dei RLS, senza alcuna volontà di entrare nel merito delle situazioni prospettate dalla richiedente.

Tanto premesso, le questioni poste devono essere esaminate alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative.

Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta

ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo. Infatti, l'[art. 47, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 dispone che *“il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”* e il successivo [comma 5](#) affida alla *“contrattazione collettiva”* il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

Con specifico riferimento alle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, il [comma 4 dell'art. 47](#) del D.Lgs. n. 81/2008 specifica che il RLS: *“[...] è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno”*.

La regolamentazione della figura del RLS da parte dell'[art. 47](#) del D.Lgs. n. 81/2008 è completata:

- dal [comma 6](#), che prevede un decreto ministeriale, ad oggi non emanato, che individui la giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro nella quale, salvo diverse previsioni di contratto collettivo, vanno eletti i RLS aziendali, territoriali o di comparto;
- dal [comma 7](#) che individua il numero minimo - inderogabile da parte contrattuale - dei RLS tenendo conto delle dimensioni delle aziende o unità produttive;
- dal [comma 8](#) il quale dispone che in caso di mancata effettuazione delle elezioni di cui ai [commi 3 e 4](#), *“le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”*.

Quanto alle attribuzioni dei RLS (anche se territoriali o di sito produttivo), esse sono specificamente individuate all'[art. 50](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

Dal quadro complessivo appena delineato si evince, con riferimento al contesto di cui alla richiesta (azienda con più di 15 lavoratori), che le modalità di elezione o designazione del RLS dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l'azienda. Ove tale contrattazione non sia ancora esistente e la precedente abbia superato i propri termini di efficacia è opinione di questa Commissione che continui ad operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività. Ciò per evitare che, per ritardi nella contrattazione (che potrebbero anche, ad esempio, essere strumentali ad opera di qualcuna delle parti), i lavoratori risultino privi della loro rappresentanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro; presenza, si ripete, che il D.Lgs. n. 81/2008 prevede espressamente.

Di conseguenza, i RLS il cui “mandato” sia scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva a sua volta scaduta, potranno continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza, con conseguente applicazione nei loro riguardi delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di consultazione e partecipazione dei lavoratori ([Titolo I, Capo III, Sezione VII](#)). Ciò, beninteso, fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale e, quindi, in base ad essa si proceda a una nuova elezione o designazione di RLS.

Ove, come nel caso di specie (da considerarsi peculiare in quanto consistente in una situazione - di particolare complessità - di passaggio da una regolamentazione complessiva di matrice privata a una di tipo pubblico), manchino le Rappresentanze sindacali aziendali, i lavoratori potranno direttamente eleggere i RLS in azienda. Ai RLS eletti all'esito della scelta direttamente operata da parte dei lavoratori si applicherà la normativa di legge ([Titolo I, Capo III, Sezione VII](#) del D.Lgs. n. 81/2008) ed essi svolgeranno le proprie funzioni fino a quando non intervenga la contrattazione aziendale e quindi, in base ad essa, si proceda a una nuova elezione o designazione dei RLS.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 17/2014 del 06/10/2014 - Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.*

L'Associazione Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del contratto collettivo del credito hanno avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla possibilità di prevedere nell'ambito del nuovo Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

1. *l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;*
2. *che i rappresentanti così istituiti siano legittimati ad esercitare tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato, quindi anche per quelle aziende che, all'interno del Gruppo medesimo, soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza.*

La richiesta trae origine dalla necessità di ridisegnare la disciplina contrattuale di riferimento – in attuazione di un preciso impegno assunto in occasione del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 gennaio 2012

– in coerenza tanto con il dettato legislativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quanto con i mutati assetti organizzativi delle imprese del settore bancario caratterizzato, per alcune importanti realtà, dal crescente rilievo della dimensione interaziendale di gruppo.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Questa Commissione osserva come la questione debba essere esaminata alla luce delle norme di legge che regolano le modalità di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett. g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo.

A tale riguardo va anzitutto richiamato l'[art. 47, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 ai sensi del quale *“il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo”*. Il [comma 5](#) dell'articolo in commento affida alla “contrattazione collettiva” il compito di determinare il numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.

Nella istanza di interpello è evidenziata la volontà delle Parti sindacali firmatarie del contratto collettivo del credito di definire la figura del RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del gruppo sia presente la figura del rappresentante dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una “copertura totale” anche a favore di quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica rappresentanza. L'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe, quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo.

È opinione di questa Commissione che la scelta di individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la figura del RLS di gruppo, come figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle parti medesime per quanto concerne la regolamentazione – in via pattizia – delle prerogative dei RLS. Essa appare, quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento.

Si ritiene comunque opportuno sottolineare come l'esercizio di tale facoltà è pur sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili (nel senso che rispetto ad esse non è possibile che le disposizioni contrattuali operino in funzione modificativa) del D.Lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, l'opzione per il RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero minimo di RLS stabiliti dall'[art. 47, comma 7](#), del D.Lgs. n. 81/2008 applicando i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'[art. 50](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 18/2014 del 06/10/2014 - Visite mediche al di fuori degli orari di servizio

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alle visite mediche al di fuori degli orari di servizio.*

L'unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 41](#) del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere *“se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da [art. 41](#) D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio. Inoltre se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.”*

Al riguardo si osserva che la sorveglianza sanitaria rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'[art. 18](#) del D.Lgs. n. 81/2008 con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi.

Come previsto dall'[art. 20 lett. i\)](#) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari rientra fra gli obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il contenuto tassativo e la “ratio” dell'[art. 18, comma 1, lett. a\)](#), del decreto in parola volto alla tutela della integrità fisica e psichica del lavoratore, non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza dell'obbligo prescritto dalla norma

di salute e sicurezza. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica.

Se è pur vero che l'[art. 41](#) non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro. Nel contempo non si può ignorare quanto previsto dall'[art. 15, comma 2](#), che espressamente prevede *“Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”*.

Ciò posto, la Commissione ritiene che, in attuazione al disposto normativo sopra richiamato, i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza.

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza previsto dall'allegato XIV D.Lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'aggiornamento professionale dei Coordinatori per la sicurezza della durata complessiva di 40 ore ([All. XIV](#)). In particolare l'istante evidenzia che *“diverse organizzazioni, stanno proponendo “corsi” di aggiornamento per Coordinatori per la Sicurezza della durata complessiva di 40 ore riportando come indicazione esplicita che la frequenza è obbligatoria nella misura del 90% del monte ore totali rilasciando comunque attestato finale di partecipazione alle 40 ore invece che alle effettive 36 ore eventualmente frequentate”*.

Ciò posto l'interpellante chiede se *“considerato come l'[All. XIV](#) del D.Lgs. 81/2008 e smi indichi che per il corso abilitativo a Coordinatore della durata di 120 ore è richiesta la presenza nella misura del 90%, è corretto equiparare tale indicazione anche ai “corsi” di aggiornamento di 40 ore che vengono proposti?”*

La questione relativa gli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è disciplinata in particolare dall'[art. 98](#) del D.Lgs. n. 81/2008 e nel dettaglio dall'[allegato XIV](#) dello stesso decreto. In particolare l'aggiornamento deve avvenire a cadenza quinquennale, avere una durata complessiva di 40 ore, da effettuare nell'arco del quinquennio.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Occorre innanzitutto rilevare la differenza, posta dal [comma 2 dell'art. 98](#) del decreto in parola, fra il corso di formazione per coordinatore e il corso di aggiornamento. Il primo è, difatti, una condizione per il conseguimento della qualifica di coordinatore per la sicurezza, il secondo, invece, è una condizione per il mantenimento della stessa. L'[allegato XIV](#) prevede espressamente che *“La presenza ai corsi di formazione deve essere garantita almeno nella misura del 90%. [...] È inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio.”*

Pertanto il quadro normativo summenzionato delinea inequivocabilmente l'obbligo di frequenza almeno nella misura del 90% dei corsi di formazione, mentre per i corsi di aggiornamento, anche in considerazione del fatto che tale aggiornamento può essere distribuito nell'arco del quinquennio, la frequenza deve necessariamente essere pari al 100% delle ore minime previste.

Per questo motivo, coloro che abbiano effettuato l'aggiornamento di durata inferiore a quella prevista, non potranno esercitare l'attività di coordinatore, ai sensi dell'[art. 98](#) del decreto in parola, fin quando non avranno completato l'aggiornamento stesso per il monte ore mancante.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 20/2014 del 06/10/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.¹

¹ **Commento personale:** in data 31/12/2014 la commissione degli interPELLI ex art. 12, D.Lgs. 81/08 ha fornito [alcune precisazioni](#) all'interpello n. 20/2014.

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 47, comma 4](#), del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere “[...] se per le imprese con più di 15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del diritto di voto)”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al quesito posto, occorre rilevare che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.

Tanto premesso, come espressamente previsto dall'[art. 47, comma 4](#) secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 21/2014 del 06/10/2014 - I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello al fine di sapere se:

- il consulente del lavoro che “*abbia esercitato la professione per almeno 18 mesi*” occupandosi anche di salute e sicurezza sul lavoro sia in possesso del criterio di qualificazione n. 4 previsto dal [decreto 6 marzo 2013](#) per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- il consulente “*che abbia svolto attività professionale per almeno un triennio, seguendo i propri clienti anche in materia di salute e sicurezza del personale ed effettuandone i relativi adempimenti*” sia in possesso del criterio n. 5 previsto dal [decreto 6 marzo 2013](#) per lo svolgimento di attività di docente nei corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il [decreto 6 marzo 2013](#), in vigore dal 18 marzo 2014 – attuativo della previsione di cui all'[art. 6, comma 8, lettera m-bis](#), del D.Lgs. n. 81/2008 – definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.

I criteri, che vanno uniti al prerequisite del possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado, individuati sono 6 e tendono a garantire una adeguata combinazione tra esperienza, competenza e capacità didattica del docente, allo scopo di innalzare il livello qualitativo delle lezioni. In applicazione del [decreto 6 marzo 2013](#), i corsi di formazione per datore di lavoro che svolga “in proprio” i compiti di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, per i lavoratori, i dirigenti e i preposti possono essere tenuti unicamente da docenti che dimostrino mediante idonea documentazione (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico ecc.) il possesso di almeno uno di tali criteri. Inoltre, il possesso di almeno uno dei criteri deve essere dimostrato dal docente – e, quindi, controllato dal soggetto organizzatore del corso – in relazione a ciascuna delle aree tematiche oggetto della docenza; ciò avuto riguardo alla circostanza che sempre il [decreto 6 marzo 2013](#) divide le aree tematiche delle docenze in materia di salute e sicurezza in:

- area normativa/giuridica/organizzativa;
- area rischi tecnici/igienico-sanitari;
- area relazioni/comunicazioni.

Più nel dettaglio, il **quarto criterio** del [decreto 6 marzo 2013](#) prevede espressamente quanto segue: “*Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui all'[articolo 32, comma 4](#), del Decreto*

Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). Inoltre almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia”.

Il **quinto criterio** dispone, invece: “Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza. Più una delle seguenti specifiche (didattica):

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;
- docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
- docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
- affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia”.

Dalla semplice lettura della normativa appena riportata è dato evincere con evidenza quali siano i requisiti richiesti all'aspirante docente di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sempre nel già descritto campo della salute e sicurezza sul lavoro), i quali hanno valenza generale e sono, in particolare, indipendenti dalla appartenenza ad un albo o ad un ordine.

Di conseguenza, chiunque (sia o meno un professionista), in possesso del diploma di scuola superiore, intenda avvalersi – per dimostrare di aver titolo a svolgere i compiti di docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro – del criterio n. 4 di cui al [decreto 6 marzo 2013](#) dovrà dimostrare di avere frequentato il corso di almeno 40 ore previsto dal decreto e di avere, al contempo, svolto per almeno 18 mesi “attività lavorativa o professionale” coerente con l'area tematica di docenza. La formula usata dal decreto indica la necessità che tale attività sia stata svolta in modo, per quanto non esclusivo, non episodico, in relazione alle aree tematiche di interesse. Inoltre, a tali requisiti l'aspirante docente dovrà aggiungere necessariamente una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza...) indicate specificamente.

Allo stesso modo, chiunque intenda avvalersi del quinto criterio di cui al [decreto 6 marzo 2013](#) dovrà dimostrare di aver svolto, sempre in maniera non episodica, per almeno tre anni “esperienza lavorativa o professionale” (...) “coerente con l'area tematica oggetto di docenza”. A tale requisito, occorrerà aggiungere la dimostrazione del possesso di una delle quattro alternative (percorso formativo in didattica, docenza...) individuate dalla norma.

Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che il [decreto 6 marzo 2013](#) specifica che il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualunque mezzo idoneo allo scopo e, quindi, mediante qualsiasi idonea documentazione, (ad esempio attestazione del Datore di Lavoro, lettere di incarico, ...), finalizzata ad attestare **l'effettivo esercizio** di attività professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale riferimento esclude che sia sufficiente una mera “autodichiarazione” del soggetto.

Inoltre, sempre il decreto puntualizza che: “il triennio di riferimento decorre:

- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri”.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 22/2014 del 06/10/2014 - Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione.

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - risposta al quesito relativo alla dotazione economica del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) interno all'azienda.

L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco, ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 31, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 laddove prevede che “il servizio di prevenzione e protezione sia dotato di mezzi adeguati per perseguire le finalità di cui al successivo [art. 33](#)”. In particolare l'istante chiede di sapere se “nella definizione di mezzi adeguati è da intendersi un budget di spesa congruo al raggiungimento delle finalità previste.”

Al riguardo si osserva che, ai sensi dell'[art. 2, lett. 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008, il servizio di prevenzione e protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di

prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Le previsioni dell'[art. 31, comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 sono dirette ad assicurare che il Servizio di prevenzione e protezione disponga di tutto quanto necessario allo svolgimento dei compiti di cui all'[art. 33, comma 1](#), avuto riguardo alla complessità aziendale e ai rischi presenti.

In relazione alle modalità per realizzare tali finalità, la scelta di assegnare un budget è rimessa alla discrezionalità dell'organizzazione aziendale.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 23/2014 del 06/10/2014 - Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del DPR 177.2011.

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni - *risposta al quesito relativo all'interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.*

La Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche (FederUtility), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 3, commi 1 e 2](#), del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177.

In riferimento all'[art. 3, comma 1](#), del D.P.R. 177/2011, l'interpellante - fatto presente che abitualmente da parte delle proprie aziende *"con la stipula di un unico contratto di appalto viene affidato, alle imprese appaltatrici o ai lavoratori autonomi, un incarico per operare in più ambienti confinati o sospetti di inquinamento, chiaramente specificati nel contratto, ubicati nell'ambito del ciclo produttivo dell'azienda committente e la cui materiale esecuzione si articola nell'arco temporale della durata del contratto stesso"* e che *"si tratta, spesso, di attività singolarmente di breve o addirittura di brevissima durata ma che possono essere reiterate più volte nello stesso sito, nell'arco temporale di validità del medesimo contratto"* - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività informativa posta a carico del committente, possa essere considerata validamente espletata per tutta la validità del contratto, una volta che essa sia stata impartita a ciascun lavoratore, prima dell'accesso in ogni specifico sito e non siano cambiate, nel frattempo, le condizioni in cui si deve operare.

In riferimento all'[art. 3, comma 2](#), del D.P.R. 177/2011, l'interpellante - considerato che l'attività di coordinamento del rappresentante del committente rappresenta *"una specificazione dell'obbligo di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008"* e che *"coordinare significa mettere in comunicazione le varie fasi delle attività in corso al fine di evitare sovrapposizioni, intralci di attività forieri di potenziali pericoli"* - chiede se sia corretta l'interpretazione secondo la quale l'attività di vigilanza richiesta al rappresentante del datore di lavoro committente dall'[art. 3, comma 2](#), del D.P.R. 177/2011, *"non richieda la sua costante presenza sul luogo di lavoro ma si estrinsechi, piuttosto, in una sua efficace attività di sorveglianza sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro, prevista dall'articolo 3, comma 3, del d.p.r. n. 177 del 2011"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Per quanto riguarda l'interpretazione dell'[art. 3, comma 1](#), del D.P.R. 177/2011, precisato che l'informazione ivi prevista è aggiuntiva e specifica rispetto a quella da impartire ai sensi dell'[art. 36](#) del D.Lgs. n. 81/2008, è parere di questa Commissione che la finalità del legislatore non sia quella di imporre al datore di lavoro committente l'obbligo di erogare ai lavoratori delle imprese appaltatrici, compreso il datore di lavoro, ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, una informazione inutilmente ripetitiva, ma piuttosto quella di assicurare, come puntualmente precisa la norma, che tutti coloro che accedano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati siano puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente *"su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività"*, affinché essi ne possano tener conto nel momento in cui vi debbano entrare e lavorare.

Ciò comporta che al duplice fine, da un lato di garantire un'informazione puntuale, adeguata e aggiornata, e dall'altro di evitare che la stessa sia inutilmente dilatata a dismisura mediante la mera ripetizione di informazioni già trasmesse, spetti a ciascun datore di lavoro committente valutare, caso per caso, anche e soprattutto sulla base del tempo trascorso dall'ultimo accesso e della possibilità che le condizioni dei siti sospetti di inquinamento o confinati si siano modificate, se l'informazione già necessariamente erogata anche per quel singolo e specifico sito debba, o meno, essere ripetuta.

Per quanto riguarda, invece, l'interpretazione dell'[art. 3, comma 2](#), del D.P.R. 177/2011, è parere di questa Commissione che il ruolo affidato dal legislatore al *"rappresentante"* che deve essere individuato dal datore di lavoro committente sia del tutto particolare e finalizzato a coordinare le attività che si svolgono nell'intero teatro

lavorativo e per tutto il tempo necessario.

Premesso che tale soggetto deve essere adeguatamente formato, addestrato ed edotto di tutti i rischi dell'ambiente in cui debba svolgersi l'attività dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi, egli dovrà sovrintendere sull'adozione ed efficace attuazione della procedura di lavoro prevista dall'[art. 3, comma 3](#) del già citato D.P.R. 177/2011, specificatamente diretta ad *"eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio nazionale sanitario e dei Vigili del Fuoco"*.

Spetterà quindi, ancora una volta, al datore di lavoro committente la scelta della persona più idonea e delle modalità operative più corrette per svolgere tali compiti, specificando nella procedura adottata se, ed eventualmente quando, sia necessaria la presenza del proprio *"rappresentante"* direttamente sul luogo di lavoro in cui si effettuano le attività lavorative all'interno degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE – (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 24/2014 del 04/11/2014 - Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione dell'art. 31, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008.*

La Confcommercio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 31, comma 6](#), del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare viene chiesto *"[...] se in caso di servizio di prevenzione e protezione istituito necessariamente all'interno dell'azienda - nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008 - il Responsabile del servizio debba essere necessariamente un dipendente del datore di lavoro o possa essere anche un professionista in possesso dei requisiti di legge"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La modifica introdotta dal Decreto Legge n. 69/2013, convertito in Legge n. 98/2013, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di organizzare il SPP prioritariamente all'interno.

Appare evidente che il legislatore abbia voluto sottrarre al datore di lavoro la facoltà di optare liberamente fra servizi esterni ed interni favorendo la scelta di quest'ultimo. A norma poi del [comma 4](#) del suddetto articolo *"Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32"*.

Il legislatore nel disciplinare l'istituzione del servizio di prevenzione e protezione ha previsto nell'[articolo 31, comma 6](#), che: *"L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:*

- a) *nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;*
- b) *nelle centrali termoelettriche;*
- c) *negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;*
- d) *nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;*
- e) *nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;*
- f) *nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;*
- g) *nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori."*

Tale previsione è ovviamente motivata dalla necessità di assicurare una presenza costante e continuativa del servizio prevenzione all'interno dell'azienda.

Ciò premesso la Commissione ritiene che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) si considera *interno* quando - a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega tale soggetto al datore di lavoro, in linea con il dettato dell'[art. 2, comma 1, lettera a\)](#) del D.Lgs. n. 81/2008 – egli sia incardinato nell'ambito dell'organizzazione aziendale e coordini un servizio di prevenzione e protezione interno, istituito in relazione alle dimensioni ed alle specificità dell'azienda.

Pertanto, sarà cura del datore di lavoro rendere compatibili le diverse tipologie dei rapporti di lavoro e la durata della prestazione di lavoro con le esigenze che il RSPP deve tenere presenti per portare a termine pienamente i compiti che è chiamato a svolgere.

Il RSPP, proprio in virtù della peculiarità dei compiti da svolgere, deve necessariamente avere una conoscenza approfondita delle dinamiche organizzative e produttive dell'azienda, conoscenza che solo un soggetto inserito nell'organizzazione aziendale può possedere.

In tale quadro, dunque, il termine *"interno"* non può intendersi equivalente alla definizione di *"dipendente"*, ma deve

essere sostanzialmente riferito ad un lavoratore che assicuri una presenza adeguata per lo svolgimento della propria attività.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 25/2014 del 04/11/2014 - Costi di manutenzione degli apprestamenti

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai costi di manutenzione degli apprestamenti.*

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'individuazione di alcune voci di costo per la sicurezza di cui all'[allegato XV](#) del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare l'interpellante chiede di sapere se, con riferimento alla [lettera a\) del punto 4.1.1 dell'allegato XV](#) del D.Lgs. n. 81/2008, relativa agli apprestamenti, di cui fanno parte i "baraccamenti", tra le voci di costo per la sicurezza, oggetto di stima da parte del coordinatore per la progettazione, debbano essere ricomprese, oltre alle spese di installazione iniziale dei baraccamenti (fornitura, trasporto, realizzazione piano di appoggio, realizzazione sottoservizi per allacciamento, montaggio e smontaggio) anche quelle relative a riscaldamento/condizionamento, pulizia e manutenzione.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si rileva che l'[allegato XV](#) del D.Lgs. n. 81/2008, al [punto 4.1.1, lett. a\)](#) prevede che "nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi degli apprestamenti previsti nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC)". Inoltre, il [punto 1 dell'allegato XV.1](#) del decreto citato, richiama tra gli apprestamenti i "[...] gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori [...]". Tali apprestamenti vengono di norma realizzati mediante utilizzo di monoblocchi prefabbricati, comunemente denominati "baraccamenti".

Stante quanto sopra e tenuto conto del [punto 4.1.3 dell'allegato XV](#), il quale stabilisce che "le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro **costo di utilizzo** per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento", se ne deduce che le spese di manutenzione dei suddetti "baraccamenti" vanno ricomprese tra i costi della sicurezza di cui sopra.

Parimenti le spese di riscaldamento/condizionamento nonché di pulizia, risultando necessarie per il corretto utilizzo degli stessi baraccamenti, dovranno essere ricomprese tra i suddetti costi della sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 26/2014 del 31/12/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai chiarimenti in merito all'applicazione del [decreto interministeriale 18 aprile 2014](#) cosiddetto "decreto capannoni"*

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito al campo di applicazione del [DI del 18/04/2014](#), cosiddetto "decreto capannoni". In particolare l'istante chiede di sapere se "nel caso in cui un cantiere temporaneo abbia per oggetto la costruzione, ovvero l'ampliamento o ristrutturazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, la notifica di cui all'[art. 67](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., i cui contenuti sono stati individuati nel [Decreto interministeriale 18 aprile 2014](#), è da considerarsi in aggiunta alla notifica preliminare di cui all'[art. 99](#) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., ovvero così come indicato nel Modello Unico Nazionale per la notifica ai sensi dell'[art. 67](#) i cantieri Temporanei e mobili di cui al [titolo IV](#) sono esclusi e pertanto non soggetti a tale notifica?". Chiede inoltre "per organo di vigilanza competente per territorio a quale ente si fa riferimento".

L'[art. 67](#) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che "In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all'organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi:

- a) descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- b) descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[art. 62, comma 2, lett. b\)](#), del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce che le disposizioni del [Titolo II](#) non si applicano "ai cantieri temporanei o mobili". Con il [DI del 18/04/2014](#) vengono individuate, secondo criteri di semplicità e comprensibilità, le informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio secondo quanto specificato nel modello unico nazionale allegato al medesimo.

L'obiettivo della suddetta notifica, a carico del datore di lavoro, è di informare l'organo di vigilanza sulla attivazione di nuove attività lavorative nel territorio di competenza al fine di consentirgli di dare preventivamente indicazioni tecniche (strutturali, impiantistiche, di igiene industriale) atte a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei nuovi luoghi di lavoro.

Diversamente, la notifica ai sensi dell'[art. 99](#) del D.Lgs. n. 81/2008, di competenza del committente o del responsabile dei lavori, ha l'obiettivo di rendere noti i dati relativi al cantiere all'organo di vigilanza al fine di effettuare una corretta programmazione degli interventi di controllo nel comparto delle costruzioni, ove da sempre si verifica un elevato numero di infortuni sul lavoro.

Pertanto la notifica preliminare, ai sensi dell'[art. 99](#) del decreto in parola, non sostituisce la comunicazione ai sensi dell'[art. 67](#) del medesimo decreto.

Infine, in riferimento al secondo quesito, in applicazione di quanto previsto dall'[art. 13](#) del D.Lgs. n. 81/2008 per Organo di vigilanza competente per territorio si intende l'Azienda Sanitaria locale.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 27/2014 del 31/12/2014 - Conflitto di interessi delle ASL nell'attività di "sorveglianza sanitaria" assegnate al medico competente

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito sul conflitto di interessi delle AA.SS.LL nell'esplicare le attività di "sorveglianza sanitaria" assegnate al medico competente.*

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito al possibile conflitto di interessi derivante dalla stipula di convenzioni tra alcuni enti pubblici e alcune aziende sanitarie per lo svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, in relazione a quanto previsto dall'[art. 41, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente.

L'interpellante nel far presente che tale situazione appare notevolmente diffusa in alcune regioni, considerato che "tra le competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Provinciali, l'attività di "medicina del lavoro" riguarda le attività di vigilanza e non già quelle di sorveglianza, come espressamente indicato dall'[art. 13](#)", chiede di sapere se "risulti praticabile la possibilità di avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Provinciali per quanto attiene all'attività di "sorveglianza sanitaria" e alle altre attività del medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008".

Al riguardo si osserva che l'[art. 39 al comma 2](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

- a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
- b) libero professionista;
- c) dipendente del datore di lavoro.

Al successivo [comma 3](#) che "il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il contenuto letterale delle norme sopra citate chiaramente consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell'attività di medici competenti dipendenti di tali strutture.

Resta esclusa la possibilità di potersi avvalere, per effettuare l'attività di medico competente, di dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione "ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale".

Stante la previsione dell'[art. 41](#) del D.Lgs. n. 81/2008, per cui la sorveglianza sanitaria è effettuata esclusivamente dal medico competente, il datore di lavoro può avvalersi delle prestazioni delle Aziende Sanitarie Locali per quanto attiene all'attività di "sorveglianza sanitaria" e alle altre attività di medico competente previste dal D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alla messa a disposizione dell'opera di dipendenti di tale struttura, se in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dall'[art. 38](#) e sempre che non sussistano condizioni di incompatibilità, di cui al [comma 3 dell'art. 39](#), previa sottoscrizione di una specifica convenzione per l'effettuazione dell'attività di medico competente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 28/2014 del 31/12/2014 - Applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito sulla corretta applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) ha inoltrato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione del [comma 4 dell'art. 39](#) del D.Lgs. n. 81/2008 secondo cui “*il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia*”.

L'interpellante nel far presente che in alcune situazioni organizzative di Aziende Sanitarie Locali, ma anche presso alcune grandi aziende private, il medico competente risulta funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è il direttore, chiede di sapere se “*si può ritenere rispettata la succitata norma quando il datore di lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione*”.

Al riguardo si osserva che sebbene l'[art. 17](#) del D.Lgs. n. 81/2008 preveda la non delegabilità della designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e non anche della nomina del medico competente, ciò non può far presumere una preminenza di una figura rispetto all'altra. Tali figure, infatti, sono funzionalmente autonome, con attribuzioni di specifiche aree di responsabilità nettamente distinte, anche se complementari tra loro.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Va preliminarmente evidenziato come questa Commissione fornisca risposte su “*quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro*” (art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008) non potendo, pertanto, affrontare questioni legate alle singole problematiche applicative della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, proprie delle diverse organizzazioni aziendali.

In tale logica il D.Lgs. n. 81/2008 delinea in modo chiaro i compiti del servizio di prevenzione e protezione e gli obblighi del medico competente, lasciando al datore di lavoro ogni scelta organizzativa, a condizione che sia garantita l'autonomia delle rispettive funzioni senza limitazioni o condizionamenti.

Ne consegue che, nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di direttore di UOC o di analoga struttura con lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle proprie funzioni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

PRECISAZIONI ALL'INTERPELLO N. 20/2014 del 31/12/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. **Precisazioni.***

A seguito della risposta all'interpello sicurezza n. [20/2014](#) relativo alla corretta interpretazione dell'[art. 47, comma 4](#), del D.Lgs. n. 81/2008, la Commissione ha ritenuto di precisare quanto segue in merito alle “*rappresentanze sindacali aziendali*”.

Si precisa che la scelta operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali **in azienda**, nelle diverse forme **che non si esauriscono** in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori, demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

Inoltre, come espressamente previsto dall'[art. 47, comma 4](#) secondo periodo, del decreto in parola l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale **in azienda**, in una delle diverse forme suddette.

INTERPELLO N. 1/2015 del 23/06/2015 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.*

La Federcoordinatori ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 2 del decreto interministeriale del 04/03/2013](#) (di seguito decreto), inerente i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. In particolare l'istante evidenzia che "nell'[art. 2](#) del decreto di cui all'oggetto, viene indicato come l'adozione e l'applicazione dei criteri minimi di sicurezza descritti nell'[allegato I](#), siano in capo ai gestori delle infrastrutture, alle imprese appaltatrici, esecutrici e affidatarie che devono darne evidenza nei documenti di sicurezza di cui agli [art. 17; 26; 96](#) e [100](#) del D.Lgs. 81/2008 e smi. Ora, gli articoli [17; 26](#) e [96](#) sono riferiti ad obblighi riconducibili al Committente ovvero al Datore di lavoro per la redazione di documenti di sicurezza [...], mentre l'[art. 100](#) del d.lgs. n. 81/2008 è relativo a un documento, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Sicurezza. In nessuna parte del decreto si fa riferimento alla figura del Coordinatore per la Sicurezza se non per questo [art. 100](#). Come dunque può rientrare la figura del Coordinatore in questo decreto? Quali i suoi compiti previsti?

Considerato come i precedenti articoli siano riferiti tutti ad obblighi è possibile che invece che all'[art. 100](#) si volesse far riferimento all'[art. 90](#) relativo agli obblighi in capo al Committente o Responsabile dei lavori, tra cui vi è quello relativo la nomina del Coordinatore che redige il PSC?"

Al riguardo va premesso che il decreto ha lo scopo di individuare i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

Le attività di cui al [comma 1 dell'art. 1](#) del decreto fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi **per il segnalamento temporaneo** di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 ([art. 1, co. 2](#), del decreto).

Per salvaguardare la loro sicurezza, e quella di chi opera sulla strada o nelle sue immediate vicinanze, mantenendo comunque una adeguata fluidità della circolazione, il segnalamento temporaneo deve: informare gli utenti, guidarli, convincerli a tenere un comportamento adeguato ad una situazione non abituale.

L'[art. 91](#) del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100, comma 1](#), i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'[ALLEGATO XV](#)."

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Con il decreto in argomento viene "ampliato" il raggio di azione dei regolamenti previgenti, definendo i criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.

L'[allegato XV, punto 2.2.1. lett. b\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che il piano di sicurezza e coordinamento, di competenza del coordinatore per la sicurezza, deve contenere "l'analisi degli elementi essenziali di cui [all'allegato XV.2](#), in relazione: [...] all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, **con particolare attenzione ai lavori stradali ed autostradali** al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati **nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante**".

Pertanto, il riferimento all'[art. 100](#) del d.lgs. n. 81/2008 non appare inappropriato con le finalità del decreto in oggetto, anche se tra le figure elencate per l'applicazione dei criteri minimi, non è espressamente menzionato il coordinatore per la sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 2/2015 del 24/06/2015 - Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo ai criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all'allegato al [d.m. 6 marzo 2013](#)). In particolare l'interpellante chiede di sapere se sia possibile *“per l'Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere, in base al proprio titolo di studio e professionale, il ruolo di formatore in tutte le aree tematiche previste, eventualmente integrando, nei casi in cui non risultino altrimenti verificati i prerequisiti in tal senso, la propria preparazione in termini di competenze sulla didattica con un corso formativo della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all'allegato”*.

Al riguardo va premesso che i requisiti dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datore di lavoro, che intenda svolgere i compiti (quando ciò è consentito dalla legge) di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti sono individuati dal decreto interministeriale di attuazione dell'[articolo 6, comma 8, lettera m-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008, di seguito [decreto 6 Marzo 2013](#), in vigore dal 18 Marzo 2014.

Tale decreto identifica un prerequisito – individuato nel possesso del diploma di scuola media superiore (non richiesto al datore di lavoro che svolga il ruolo di formatore) - e sei requisiti, la cui dimostrazione è a carico del docente. Inoltre, il [decreto 6 Marzo 2013](#) specifica che la qualificazione opera in relazione a tre distinte aree tematiche di formazione, quali:

1. area normativa/giuridica/organizzativa;
2. area rischi tecnici/igienico-sanitari
3. area relazioni/comunicazioni.

Di conseguenza, puntualizza sempre il [Decreto 6 Marzo 2013](#), *“la qualificazione si acquisisce con riferimento alla specifica area tematica”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione ritiene che il [decreto 6 Marzo 2013](#) imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) - il possesso di uno dei sei criteri di cui al [decreto 6 Marzo 2013](#). Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.

Tanto premesso, l'Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l'incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al [Decreto 6 Marzo 2013](#), per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 3/2015 del 24/06/2015 - Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008.

La Federazione Nazionale UGL Sanità ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 96](#) del d.lgs. n. 81/2008. In particolare l'istante chiede di sapere se le imprese familiari, che operino in un cantiere temporaneo e mobile, *devono redigere il piano operativo di sicurezza di cui all'[art. 89, comma 1, lettera h](#) del d.lgs. n. 81/2008 riportando tutti i contenuti minimi previsti dall'[allegato XV](#) del d.lgs. n. 81/2008*.

Al riguardo va premesso che l'art. 230 bis del Codice Civile prevede che *“salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. [...]”*.

L'[art. 96](#) del d.lgs. 81/2008 espressamente prevede che *“i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: [...] redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h](#)”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In generale è opportuno sottolineare che ai fini dell'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro alle imprese familiari, di cui all'art. 230 bis del codice civile, si applica l'[art. 21](#) del D.Lgs. n. 81/2008.

Qualora le suddette imprese si trovino ad operare all'interno di un cantiere temporaneo o mobile, ai sensi dell'[art. 89, comma 1, lett. a\)](#), del d.lgs. 81/2008, esse devono redigere il piano operativo di sicurezza, come previsto dall'[art. 96](#) del decreto in parola.

Tale piano deve riportare tutti i punti dell'[allegato XV](#), ad eccezione dei punti i cui obblighi non trovano applicazione nella fattispecie delle imprese familiari. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nei POS delle imprese familiari non potrà essere indicata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i nominativi degli addetti al primo soccorso, ecc.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 4/2015 del 24/06/2015 - Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni - risposta al quesito relativo alla formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale.

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla formazione prevista dall'[art. 37](#) del d.lgs. n. 81/2008, nonché alla *“valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isofol, costituiscono compiti o attività specifiche ricompresi nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.*

A titolo esemplificativo, è questo il caso in cui un lavoratore dei settori delle costruzioni stradali venga adibito alla rifinitura del manto stradale, o alla gestione del traffico veicolare durante le operazioni di rifacimento di una corsia stradale, pur non essendo in possesso di una formazione specifica “ad hoc” per tali singoli compiti, bensì avendo ricevuto una formazione specifica per “asfaltista”, figura professionale le cui mansioni comprendono, nella classificazione Istat-Isofol, anche quella suddetta di rifinitura del manto o le operazioni connesse alla realizzazione di opere stradali in senso lato”.

Per quanto riguarda il quesito relativo alla valutazione dei rischi, la Commissione evidenzia che a norma dell'[articolo 28](#) del d.lgs. n. 81/2008 la valutazione redatta dal datore di lavoro deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ed il relativo documento deve essere ispirato a criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale *“strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”* e che nel documento redatto a conclusione della valutazione devono essere individuate *“le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento”*.

Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo alla formazione - premesso che la stessa non può mai essere sostitutiva dell'addestramento, ove previsto da norme specifiche o evidenziato come necessario dalla valutazione dei rischi - la Commissione rileva:

1. che la formazione prevista dall'[articolo 37, comma 1](#), del d.lgs. n. 81/2008, così come definita per durata, contenuti minimi e modalità di erogazione dall'[Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011](#) *“è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del d.lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari”*;
2. che essa, a norma dell'[Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012](#) *“costituisce un percorso minimo e, tuttavia sufficiente rispetto al dato normativo, salvo che esso non debba essere integrato tenendo conto di quanto emerso dalla valutazione dei rischi o nei casi previsti dalla legge (si pensi all'introduzione di nuove procedure di lavoro o nuove attrezzature)”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il documento di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 redatto dal datore di lavoro a conclusione della valutazione dei rischi, secondo le indicazioni degli [articoli 28](#) e [29](#) del medesimo decreto, deve contenere la puntuale individuazione di tutti i rischi concretamente connessi al lavoro da svolgere e non può riferirsi astrattamente alla mansione attribuita al lavoratore.

Da ciò discende che anche l'adeguatezza della formazione per ciascun lavoratore - da considerarsi parte integrante dell'organizzazione del lavoro e da ricomprendersi tra le misure di prevenzione da programmare - è correlata alla valutazione dei rischi e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione o

all'insorgenza di nuovi rischi.

Pertanto i contenuti e la durata della formazione specifica, così come indicati nel sopra citato [Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011](#) e come ribadito nell'[Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012](#), costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.

Fatto salvo l'obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come, ad esempio, quella di cui al [decreto interministeriale del 04/03/2013](#) relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell'attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all'interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.

In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno necessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 5/2015 del 24/06/2015 - Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni – risposta al quesito relativo all'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello in merito alla corretta interpretazione dell'[art. 65](#) del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare l'istante rappresenta che: *“il decreto legislativo n. 81/2008 prevede, all'[art.65, commi 2 e 3](#), che, in deroga, possono essere destinati al lavoro, locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche ([comma 2](#)) e comunque anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche ([comma 3](#)) in assenza di emissioni di agenti nocivi, assicurando sempre idonee condizioni di aerazione meccanica e/o naturale, di illuminazione artificiale e di microclima (bar, ristoranti, attività commerciali, ecc.). L'ordine degli ingegneri ritiene che, alle condizioni suddette, vi possa essere permanenza di lavoratori in detti locali per l'intera giornata lavorativa contrattuale”*.

Ciò posto il Consiglio Nazionale degli Ingegneri chiede conferma della correttezza di tale interpretazione.

Al riguardo si segnala che le modalità di utilizzo dei locali sotterranei o semisotterranei sono regolate dall'[art. 65](#) del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare, il [comma 3](#) dell'articolo appena citato attribuisce all'organo di vigilanza il potere di *“consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al [comma 2](#)”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il potere attribuito all'organo di vigilanza, dal succitato [art. 65 comma 3](#), si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall'ordinamento all'utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, dalla salute e sicurezza dei lavoratori.

Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al [comma 3 dell'art. 65](#), il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima ([comma 2, art. 65](#), d.lgs. n. 81/2008).

Sulla base di quanto sopra, si desume che nell'ambito dell'atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull'orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 6/2015 del 02/11/2015 - Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni – risposta al quesito relativo i codici Ateco e formazione RSPP.

La Federazione Anie ha avanzato istanza di interpello in merito all'applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 in relazione alla nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007). In particolare l'istante chiede di sapere quale sia il macrosettore di riferimento indicato dall'Accordo in parola per un'azienda che nel 2006, in base ai codici Ateco 2002 era identificata nella sezione DK, ed adesso, con la nuova codifica, rientra nella Sezione C dell'Ateco 2007.

Al riguardo va premesso che [l'art. 32, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che “[...]. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione [...]. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”.

L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 struttura i percorsi di formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e degli Addetti del servizio di prevenzione e protezione (ASPP) in tre moduli (A, B e C). In particolare il modulo B di specializzazione è strutturato in relazione alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative la cui durata varia a seconda del macrosettore di riferimento.

I suddetti macrosettori sono stati costruiti tenendo conto dell'analogia dei rischi presenti nei vari comparti in base alla classificazione dei settori Ateco 2002.

A partire dal primo gennaio 2008, l'Istat ha predisposto una nuova classificazione delle attività economiche (Ateco 2007) da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti in sostituzione della precedente (Ateco 2002).

Pertanto, ai fini della formazione di RSPP e ASPP è necessario verificare la corrispondenza tra la versione attuale dei codici Ateco (Ateco 2007) e quella precedente. Si evidenzia che le corrispondenze complete tra Ateco 2007 e Ateco 2002 e viceversa sono disponibili sul sito web Istat.

Ne consegue, quindi, che un'azienda, individuata da un determinato codice Ateco 2007, per poter valutare il macrosettore di riferimento ai fini della determinazione del Modulo B dell'Accordo in parola, dovrà consultare le tavole di raccordo tra Ateco 2007 e Ateco 2002.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 7/2015 del 02/11/2015 - Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni – risposta al quesito sull'istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008.

L'Unione Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla delega di funzioni. In particolare l'istante chiede di sapere “se esiste l'obbligo di accettazione della delega da parte del soggetto delegato individuato dal Datore di lavoro e se il soggetto delegato può rifiutare tale delega.”

Al riguardo va premesso che [l'art. 16, comma 1](#), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “la delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
- e) **che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.**

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[art. 16](#) del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, la possibilità di delegare i propri obblighi, ad eccezione della valutazione dei rischi e relativo documento e la designazione del RSPP, ad altro soggetto dotato dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Perché la delega sia efficace è necessario che abbia **tutte** le caratteristiche previste dal citato [articolo 16](#), quali la forma scritta, la certezza della data, il possesso da parte del delegato di tutti i gli elementi di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura specifica delle funzioni delegate ed infine la possibilità da parte dello stesso delegato di disporre di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni a lui delegate.

Tra le caratteristiche indicate nell'[art. 16, comma 1](#), il legislatore ha espressamente previsto, alla lettera e) del decreto in parola, che la delega "**sia accettata dal delegato per iscritto**", elemento che la distingue dal conferimento di incarico, il che implica la possibilità di una non accettazione della stessa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 8/2015 del 02/11/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni – risposta a due quesiti di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di svolgimento del ruolo del medico competente.

La CISL nazionale ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai due seguenti quesiti:

- 1) se "*ai sensi dell'[art. 41, comma 1, lett. b\)](#), d.lgs. 81/08 e s.m.i. il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un'esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell'ambiente nel quale il medico competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo*";
- 2) se ai sensi dell'[articolo 25, comma 1, lettera l\)](#), del d.lgs. n. 81 del 2008, il medico competente, nello svolgimento dell'obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, "*è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l'attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione*".

Per quanto riguarda il quesito relativo ai lavoratori autorizzati a fare richiesta di essere sottoposti a sorveglianza sanitaria, la Commissione evidenzia che a norma dell'[articolo 41, comma 1](#), del d.lgs. n. 81/2008 la stessa è effettuata dal medico competente:

- a) "*nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'[articolo 6](#)*" del medesimo decreto;
- b) "*qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi*".

La Commissione rileva, inoltre, che l'[articolo 41, comma 2, lettera c\)](#), del medesimo d.lgs. n. 81/2008 sancisce che la sorveglianza sanitaria comprende anche la "*visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica*".

Per quanto riguarda, invece, il quesito relativo all'obbligo, per il medico competente, di visitare gli ambienti di lavoro, la Commissione rileva che l'[articolo 25, comma 1, lettera l\)](#), del d.lgs. n. 81/2008, prevede che tali ambienti siano visitati "*almeno una volta all'anno o a cadenza diversa*", stabilita dallo stesso medico competente "*in base alla valutazione dei rischi*" e che l'eventuale indicazione di una "*periodicità diversa dall'annuale*" debba "*essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi*".

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l'unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi.

In merito al secondo quesito, relativo all'obbligo per il medico competente di visitare i luoghi di lavoro, la Commissione, considerato che tale obbligo è strettamente correlato alla valutazione dei rischi, ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista

collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione “*alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro*”.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 9/2015 del 02/11/2015 - Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni – risposta al quesito relativo il decreto interministeriale 6 marzo 2013.

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori), ha avanzato istanza di interpello in merito al [decreto interministeriale 6 marzo 2013](#) relativo ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. In particolare l’istante chiede di sapere se “*con il termine alternativamente si intende che nell’arco dei tre anni il formatore-docente deve effettuare sia attività di docenza che seguire corsi di aggiornamento ovvero è da considerarsi valevole quale aggiornamento se per i primi tre anni effettua solo attività di docenza, per un minimo di 24 ore, e per i tre anni successivi frequenta solo corsi di aggiornamento e convegni per almeno 24 ore*”

Al riguardo va premesso che il [decreto 6 marzo 2013](#), in vigore dal 18 marzo 2014 – attuativo della previsione di cui all’[art. 6, comma 8, lettera m-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008 – definisce i criteri di qualificazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro dei quali deve essere in possesso il docente dei corsi di formazione per datori di lavoro che intendano svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione nonché per lavoratori, dirigenti e preposti.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il [decreto 6 marzo 2013](#) stabilisce l’obbligo di aggiornamento professionale, con cadenza triennale, per il formatore-docente. Il triennio decorre:

- dalla data di applicazione (12 mesi dopo la pubblicazione su G.U.) per chi è già qualificato a tale data;
- dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione per gli altri.

L’obbligo di aggiornamento si articola in due diverse modalità, il formatore-docente è tenuto alternativamente:

1. alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’[articolo 32, comma 4](#), del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;
2. ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Con il termine “*alternativamente*” il legislatore ha inteso dare la possibilità al formatore-docente di scegliere liberamente la tipologia di aggiornamento più confacente alla sua figura e non ha, viceversa, inteso che le due modalità vadano alternate nei consecutivi trienni ovvero per tre anni solo docenza e per i tre anni successivi solo corsi di aggiornamento e convegni.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 10/2015 del 02/11/2015 - Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – risposta relativo all’applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999.

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione “*in merito all’ambito di applicazione del [DPR 177/2011](#) (in tema di qualificazione delle imprese operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati) con riferimento alle attività di manutenzione, riparazione e trasformazione navale*”, come disciplinate dal d.lgs. n. 272/99.

A parere dell’Associazione istante, in conseguenza del fatto che l’[articolo 1, comma 2, del DPR n. 177/2011](#) definisce il proprio campo di applicazione “*in modo puntuale e circoscritto*” ne deriva che tale normativa si applica esclusivamente “*ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli [articoli 66](#) e [121](#) del decreto legislativo 9*

aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'[allegato IV, punto 3](#), del medesimo decreto legislativo" e, di conseguenza, "non si applica alle diverse attività in ambito portuale".

Al riguardo la Commissione ritiene opportuno premettere che l'[art. 3, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che "nei riguardi [...] dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative" e che con appositi decreti si dovrà provvedere a "dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, **in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272**, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298 [...]."

Il [comma 3, dell'articolo 3](#) del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce poi che "fino all'emanazione dei decreti di cui al [comma 2](#), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al **decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272**, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, [...]."

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Le disposizioni di cui al [Titolo II](#) del d.lgs. n. 81/2008 trovano espressa applicazione esclusivamente nei luoghi di lavoro specificatamente previsti dall'[articolo 62](#) del citato decreto che, al [comma 2](#), sancisce la non applicabilità dell'intero Titolo II "[...] ai mezzi di trasporto".

Il [DPR 14 settembre 2011, n. 177](#) "in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli [articoli 6, comma 8, lettera g\)](#), e [27](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81" limita il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli ambienti di lavoro sospetti di inquinamento di cui agli [articoli 66](#) e [121](#), nonché a quelli confinati di cui all'[allegato IV, punto 3](#) del medesimo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 272/1999, l'articolo 1, lettera e), prevede l'obbligo di "adottare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio" - tra cui i rischi di inquinamento dell'aria in locali a bordo delle navi, specificamente richiamati negli articoli 12, 13, 17, 25, 36, 46, 48 e 49 del medesimo decreto.

Fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di garantire, durante le operazioni "di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale", tutte le misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, sulla base di quanto sopra espresso, in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, nonché dell'emanazione dei decreti di cui all'[articolo 3, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008, si esclude, in vigenza dell'attuale normativa, l'applicabilità del [DPR n. 177/2011](#) nell'ambito delle lavorazioni disciplinate dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 11/2015 del 29/12/2015 - Composizione commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito in merito alla composizione della commissione d'esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai requisiti dei componenti della commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. In particolare l'istante chiede di sapere "quali siano i titoli di studio richiesti per poter essere nominato quale "esperto in materia di impianti di generazione di vapore", ai sensi dell'art. 29, comma 1, punto 3), del Regio Decreto n. 824/1927".

Al riguardo va premesso che la commissione d'esame per il rilascio del certificato di abilitazione è disciplinata dall'art. 29 del Regio Decreto n. 824/1927 che espressamente prevede "Il certificato di abilitazione è rilasciato dagli uffici dell'Ispettorato del lavoro, in base ai risultati di esami sostenuti dinanzi ad apposita Commissione, nominata dal Ministro per il lavoro e composta:

- 1) da un ispettore del lavoro, laureato in ingegneria, di grado non inferiore all'ottavo, appartenente all'ufficio dello Ispettorato del lavoro nella cui circoscrizione si svolge la sessione di esami, con funzioni di presidente;
- 2) dal direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio, o da un funzionario della sezione stessa laureato in ingegneria da lui delegato;
- 3) da un esperto in materia di impianti di generazione di vapore".

Occorre altresì evidenziare che la riforma sanitaria operata dalla legge n. 833/1978 ha determinato tra l'altro la soppressione della suddetta associazione e il trasferimento delle relative competenze agli organi del servizio sanitario preposto alla tutela dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro istituito con D.P.R. 31/07/1980, n. 619 (ora confluito in Inail).

A seguito della cessazione dell'attività dell'A.N.C.C. ed il trasferimento delle relative competenze non omologative alle U.S.L., il Ministero del Lavoro con circolare n. 39 del 29 marzo 1983 forniva indicazioni sulla composizione delle commissioni di esami ed in particolare precisava che il *“direttore della sezione dell'Associazione nazionale controllo della combustione, competente per territorio”*.....*“deve ritenersi automaticamente sostituito, dal 1° gennaio 1983, da un funzionario, laureato in ingegneria, della U.S.L. territorialmente competente a effettuare i compiti già svolti dall'A.N.C.C., designato dalla U.S.L. medesima”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il rilascio del certificato alla conduzione dei generatori di vapore è subordinato alla valutazione della commissione al fine di verificare una formazione professionale da parte del candidato idonea a prevenire e, comunque, a gestire nel migliore dei modi gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare sia da errore umano sia da guasto tecnico sia da una non corretta conduzione dell'impianto. Gli esami di abilitazione consistono in prove teorico-pratiche in relazione al grado di abilitazione da conseguire; il legislatore ha ritenuto pertanto che nella commissione, oltre a due componenti laureati in ingegneria, vi fosse un esperto in materia di impianti di generazione di vapore del quale però non ha ritenuto dover precisare il titolo di studio.

Premesso quindi che la norma non prevede espressamente un titolo di studio di cui deve essere in possesso il *“membro esperto”*, la sua individuazione rientra nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione deputata al rilascio del certificato di abilitazione. L'individuazione tiene conto della professionalità tecnica del componente in linea con le specifiche competenze nel settore oggetto di esame ed in via preferenziale l'esperto è scelto nell'ambito delle amministrazioni o degli enti con competenza in materia di salute e sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 12/2015 del 29/12/2015 - Attività di pesca subacquea professionale del corallo

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro nello svolgimento di attività di pesca subacquea professionale del corallo.*

L'Associazione Italiana Sommozzatori Corallari (A.I.S.C.) e l'Associazione Imprese Subacquee Italiane (AISI) con distinte richieste hanno avanzato istanza per richiedere: *“... che si renda noto quali siano le regole, le leggi, le direttive e le modalità operative da rispettare per il corretto svolgimento dell'attività di pesca del corallo ...”*.

Premesso che l'attività della pesca del corallo risulta assoggettata a disposizioni specifiche regolamentanti la pesca subacquea professionale, quali il DPR 1639/1968, il DM 20 ottobre 1986, il DM 249/1987, che prescrivono per lo svolgimento dell'attività il possesso di uno specifico brevetto tecnico, l'iscrizione in appositi registri e altre disposizioni, che sia pur finalizzate alla sicurezza e salvaguardia in mare dei pescatori subacquei sia professionali o sportivi, esulano dall'ambito di competenza di questa commissione, che può esprimersi esclusivamente su quesiti di ordine generale inerenti l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Relativamente a tale ultimo aspetto, appare utile chiarire che le disposizioni applicabili al settore della pesca professionale del corallo - svolgendosi tale attività in mare e non a bordo - sono da ricondurre non allo specifico campo di applicazione del d.lgs. n. 271/1999, che disciplina la normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, ma al generale campo di applicazione del d.lgs. n. 81/2008.

Ne consegue pertanto che nella pesca del corallo le attrezzature ed i DPI da utilizzare devono essere conformi alle disposizioni di cui al [titolo III](#) dello stesso decreto.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Sotto il profilo della valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela da adottare da parte dei datori di lavoro, rientrando l'attività professionale della pesca del corallo nell'elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'[allegato XI](#) del d.lgs. n. 81/2008, ne deriva che pur in assenza di una norma tecnica specifica per la pesca del corallo il datore di lavoro è in ogni caso tenuto ad adottare tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi allo svolgimento dell'attività.

In riferimento a tale aspetto, la specifica norma tecnica UNI 11366, riguardante lo svolgimento di una diversa modalità lavorativa subacquea industriale, anche se non connotata da obbligatorietà può costituire un utile riferimento di buona regola a cui riferirsi per ridurre il livello di rischio e per garantire la sicurezza operativa da parte delle barche appoggio ai pescatori subacquei impegnati nell'attività di pesca del corallo.

INTERPELLO N. 13/2015 del 29/12/2015 - Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito in merito all'esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011).*

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'esonero del medico competente, dipendente dell'Istituto, dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori prevista dall'[art. 37](#) del d.lgs. n. 81/2008 e dall'[Accordo Stato Regioni del 21/12/2011](#) in considerazione del fatto che il medesimo - per il ruolo che ricopre - è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) di cui all'[art. 38](#) del d.lgs. n. 81/2008.

Al riguardo si osserva che l'[art. 37, comma 1](#), del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il datore di lavoro ad assicurare a ciascun lavoratore una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Invece, l'[art. 38, comma 3](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che *“per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.*

Inoltre l'[art. 37, comma 14 bis](#), del d.lgs. n. 81/2008, stabilisce che *“in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell'aggiornamento corrispondenti erogati. [...]”.*

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il medico competente si colloca quale soggetto attivo che, ai sensi dell'[art. 25](#) del d.lgs. n. 81/2008, *“collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. [...]”.*

Dal punto di vista qualitativo e quantitativo della formazione, il medico competente, inoltre, partecipa alle attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e potrebbe essere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti dal [DL 06/03/2013](#), docente dei suddetti corsi. Pertanto il medico competente è un soggetto sempre aggiornato in materia di salute e sicurezza.

Alla luce di quanto sopra espresso, la Commissione ritiene che tale soggetto sia esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione previsti dall'[art. 37](#) del d.lgs. n. 81/2008, tenuto conto che la formazione dei lavoratori risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi sia tutelando la sicurezza personale.

Le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito dell'azienda nonché in relazione alla formazione specifica acquisita, ai sensi del citato [art. 38](#), per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.

Le considerazioni appena esposte valgono solo qualora il “dipendente” svolga le funzioni di medico competente.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 14/2015 del 29/12/2015 - La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito in merito alla bonifica preventiva degli ordigni bellici.*

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti tre quesiti:

1. la valutazione del rischio di cui alla norma citata ([art. 91, comma 2 bis](#), d.lgs. n. 81/2008) sia da intendersi

relativa ai rischi derivanti dalle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, eseguite dai lavoratori delle imprese impegnate nel cantiere, oppure ai rischi derivanti dalla specifica attività di bonifica da eseguirsi da parte di impresa specializzata in bonifiche di ordigni bellici;

2. *la valutazione del rischio che deve effettuare il coordinatore per la sicurezza, sia necessaria sempre, in ogni caso in cui in cantiere siano previste attività di scavo, oppure soltanto a seguito di specifica richiesta da parte del committente, motivata sulla base di dati storici oggettivi che testimonino la possibilità di rinvenimenti di ordigni bellici nell'area interessata dal cantiere;*
3. *quale sia il ruolo e le forme di collaborazione previste e consentite dalla normativa con il Ministero della Difesa e/o lo Stato Maggiore della Difesa, in quanto unici soggetti presumibilmente in possesso di mappature ufficiali in tema di ordigni bellici inesplosi, al fine di consentire ai Committenti ed eventualmente ai Coordinatori per la sicurezza nei cantieri oggetto di scavo, di poter usufruire di dati storici attendibili che consentano una valutazione oggettiva dei rischi derivanti dalla presenza di ordigni bellici inesplosi.*

Al riguardo va premesso che la legge 1° ottobre 2012, n. 177, modifica il d.lgs. n. 81/2008. In particolare l'art. 1, co. 1, lett. b), della citata legge, introduce all'[art. 91 il comma 2-bis](#) che prevede *“fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 104, comma 4-bis](#). L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute”*.

Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia decorsi sei mesi dalla data della pubblicazione del decreto ministeriale 11 maggio 2015 n. 82 (art. 1, co. 3, legge n. 177/2012). Considerato che il DM 11/05/2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2015, le modifiche al d.lgs. n. 81/2008 acquistano efficacia a partire dal 26/12/2015.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi deve intendersi riferita alle attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, come espressamente previsto dall'[art. 28](#) del d.lgs. n. 81/2008: *“la valutazione di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#), [...], deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi [...] i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#), del presente decreto, **interessati da attività di scavo**”*.

In merito al secondo quesito, la valutazione del rischio derivante da ordigni bellici inesplosi deve essere sempre effettuata dal coordinatore per la sicurezza, in sede progettuale, qualora in cantiere siano previste attività di scavo. Tale valutazione, nell'ambito del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), può essere effettuata ad esempio sulla base di dati disponibili:

- analisi storiografica;
- fonti bibliografiche di storia locale;
- fonti conservate presso gli Archivi di Stato: archivi dei comitati provinciali protezione antiaerea e archivi delle prefetture;
- fonti del Ministero della Difesa: Uffici BCM del 5° Reparto Infrastrutture di Padova e del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli, competenti, rispettivamente, per l'Italia settentrionale e per l'Italia meridionale e le isole;
- Stazioni dei Carabinieri;
- Aerofototeca Nazionale a Roma;
- vicinanza a linee viarie, ferroviarie, porti o comunque infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico;
- eventuali aree precedentemente bonificate prossime a quelle in esame;

oppure

- attraverso un'analisi strumentale.

La valutazione documentale, ove insufficiente per la scarsità di dati disponibili, potrà essere integrata da un'analisi strumentale.

In merito al terzo quesito, si evidenzia che non esiste al momento alcuna mappatura ufficiale comprensiva di tutte le aree del territorio nazionale interessate dalla presenza di possibili ordigni bellici. Al riguardo, il Ministero della Difesa ha avviato un progetto per la realizzazione di un database geografico, sul quale registrare tutti gli ordigni rinvenuti, da mettere in futuro a disposizione di chi ne ha necessità.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 15/2015 del 29/12/2015 - La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo*

La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito *“all'aggiornamento del RSPP di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006”*. In particolare l'istante chiede di sapere *“se, relativamente ai corsi di aggiornamento per RSPP nel caso di riconoscimento di crediti professionali e formativi pregressi di cui al punto 2.6 dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, la mancata frequenza entro il 14/02/2008 di almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore, ma con completamento nel quadriennio successivo dell'intero percorso formativo previsto (compreso il recupero delle ore non effettuate nel primo anno di aggiornamento), implichi l'annullamento del percorso formativo globale o costituisca unicamente una impossibilità temporanea ad esercitare la funzione di RSPP per il solo periodo di inadempienza”*.

Al riguardo va premesso che l'[art. 32, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che *“[...] Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione [...]. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”*.

L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 disciplina i corsi di formazione per lo svolgimento delle funzioni di responsabile e addetto del servizio di prevenzione e protezione.

Inoltre l'Accordo Stato-Regioni del 05/10/2006 fornisce le linee guida interpretative dell'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006, al punto 2.6, stabilisce che *“il riconoscimento dell'esperienza lavorativa già maturata dai RSPP e dagli ASPP, è riportato nelle rispettive tabelle A4 e A5, del presente accordo”*.

Il punto 2.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 5/10/2006 stabilisce che *“in coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3.[...]”*.

L'[Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012](#), Allegato A, paragrafo **“La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione”**, specifica quanto segue *“si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria “operatività”. Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso”*.

In analogia a quanto precisato nel citato Accordo Stato-Regioni del 25/07/2012, la mancata frequenza ad almeno il 20% delle ore previste dal percorso di aggiornamento per uno specifico macrosettore entro il 14/02/2008, ha comportato l'impossibilità, da parte del RSPP o dell'ASPP, di poter esercitare i propri compiti solo fino all'avvenuto completamento del 20% delle ore previste.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 16/2015 del 29/12/2015 - I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito in merito alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione, anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex articolo 2 comma 1, lettera e).*

L'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito *“alla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi dell'art. 136 del Testo Unico, e in particolare ai compiti ad esso assegnati e ai requisiti di formazione,*

anche in confronto con quelli ricadenti sul preposto ex [articolo 2 comma 1, lettera e\)](#)”.

Al riguardo va premesso che l'[art. 2, co. 1, lett. e\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 definisce preposto “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.

L'[art. 19](#) del decreto in parola declina gli obblighi del preposto.

L'[art. 136, comma 6](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'individuazione della figura del preposto, ai sensi dell'[art. 2, co. 1, lett. e\)](#), d.lgs. n. 81/2008, non è obbligatoria in azienda ma è una scelta del datore di lavoro in base all'organizzazione ed alla complessità della sua azienda. Il preposto è un soggetto dotato di un potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso in genere allorché non può personalmente sovrintendere alla attività lavorativa e controllare l'attuazione delle direttive da lui impartite. Lo stesso preposto è destinatario *ope legis* dello svolgimento delle funzioni esplicitate nell'[art. 19](#) del d.lgs. n. 81/2008.

Pertanto mentre la necessità di ricorrere all'individuazione di uno o più preposti, ai sensi dell'[art. 2, co. 1, lett. e\)](#) del d.lgs. n. 81/2008, è strettamente correlata all'organizzazione aziendale che, facoltativamente, ogni datore di lavoro si è data, esistono alcuni casi particolari (come ad esempio per il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisorie, lavori di demolizione, montaggio e smontaggio dei ponteggi, ecc.), in cui il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività, che ovviamente può essere lo stesso datore di lavoro purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione.

Da ciò discende che il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare, oltre ai corsi di formazione o aggiornamento disciplinati dall'[Allegato XXI](#) del d.lgs. n. 81/2008, anche al corso di formazione previsto dall'[art. 37, co. 7](#), del d.lgs. n. 81/2008.

Si pone in evidenza, inoltre, che il d.lgs. n. 81/2008 prevede la presenza di un preposto anche nell'ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili per le quali è ugualmente richiesta la diretta sorveglianza di un preposto ([art. 149, co. 2](#), d.lgs. n. 81/2008) così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili che devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti ([art. 151](#) d.lgs. n. 81/2008).

Per tali figure non è prevista dal decreto alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella di cui all'[articolo 37, comma 7](#) del d.lgs. n. 81 del 2008, nell'ambito della quale dovranno, pertanto, essere trattati i rischi e le misure concernenti tali attività.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016 - Assenza del DURC nei cantieri temporanei e mobili

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – risposta al quesito in merito all'[art. 90, commi 9 e 10 del d.lgs. n. 81/2008](#).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito “alla corretta interpretazione da dare ai [commi 9 e 10 dell'art. 90](#) del decreto legislativo 9/04/2008 n. 81, in tema di obblighi del committente o del responsabile dei lavori e dell'estensione della previsione che tratta dell'assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi”. In particolare l'istante chiede di sapere:

1. l'esatto significato della dizione “in assenza del documento unico di regolarità contributiva” ivi contenuta e, nello specifico, se la presenza di un DURC irregolare nel senso indicato equivalga ad assenza del DURC e, quindi, se i lavori possano svolgersi senza che gli uffici comunali abbiano acquisito un DURC regolare delle imprese o dei lavoratori autonomi;
2. se sia ammissibile in tale ipotesi la sospensione del titolo abilitativo da parte delle amministrazioni concedenti che – nell'ambito dei compiti di autonoma richiesta del DURC introdotte con le normative di semplificazione amministrativa – al momento della ricezione del DURC irregolare provvedono a notificare al committente l'irregolarità, sospendendo l'efficacia del titolo abilitativo. Occorrerebbe, cioè, meglio chiarire quanto indicato all'[art. 90, comma 10, secondo periodo](#), d.lgs. n. 81/2008 (“L'organo di vigilanza comunica

l'inadempienza all'amministrazione concedente"), che specifica una particolare ed univoca casistica applicativa della norma che si sostanzia in un accertamento connesso con sopralluogo dell'organo di vigilanza" in cantiere e quindi con il riscontro della "assenza del DURC".

Al riguardo va premesso che l'[art. 90, comma 9](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'[allegato XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[allegato XI](#), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[allegato XVII](#);
- b) [...]
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'[articolo 99](#), il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle [lettere a\) e b\)](#)".

Il successivo [comma 10](#) prevede che "in assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) [...] oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente".

L'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 stabilisce che "in attuazione dei principi stabiliti dall'[articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, \[...\], le stazioni appaltanti pubbliche acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva \(DURC\) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge".](#)

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In merito al primo quesito l'[art. 90, comma 9](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il committente o per il responsabile dei lavori della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi con le modalità di cui all'[allegato XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[allegato XI](#), la suddetta verifica può essere effettuata attraverso la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del:

- certificato di iscrizione alla Camera di commercio;
- documento unico di regolarità contributiva;
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[allegato XVII](#).

Ciò posto, come meglio specificato nella recente normativa che disciplina il cosiddetto DURC on-line (DM 30/01/2015), si evidenzia che per "assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC)" deve intendersi il mancato rilascio, tramite la procedura on-line, dello stesso.

In altri termini se non può essere attestata la regolarità dei versamenti contributivi non viene rilasciato un "DURC irregolare" non solo perché non è previsto dal sistema di cui al DM in parola ma perché, ontologicamente, il DURC è solo regolare. Non a caso l'[art. 2, co 2](#) e l'[art. 7](#) del DM 30/01/2015 fanno riferimento ad un documento generato solo dopo l'esito positivo della verifica che attesta la regolare posizione del soggetto tenuto ad effettuare i versamenti contributivi, mentre in caso di "assenza di regolarità" nell'[art. 4](#) del citato decreto è prevista la procedura per la regolarizzazione, all'esito (positivo) della quale è possibile ottenere il rilascio del DURC.

Ne consegue che il DURC, essendo un certificato che attesta contestualmente la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, verificati sulla base delle rispettive normative di riferimento, non può essere emesso in caso di irregolarità.

Al riguardo si fa presente che mentre nell'ambito dei lavori privati, come previsto dall'[art. 90, co 9, lett. a\) e b\)](#), del d.lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori deve chiedere il DURC alle imprese e lavoratori autonomi ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale, al contrario, nell'ambito degli appalti di lavori pubblici, la stazione appaltante è tenuta ad acquisire d'ufficio il DURC, sia in forza dell'[art. 16 bis, co 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2](#), sia in forza dell'[art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000](#) in base al quale "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'[art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore" \(vedi Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali \[n. 12/2012\]\(#\)\)](#)

Occorre evidenziare che, nell'ambito dei lavori privati dell'edilizia, il committente o il responsabile dei lavori non dovrà più trasmettere il DURC all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, come previsto dall'[art. 14, co 6-bis del Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito con la Legge n. 35 del 4 aprile 2012](#).

In merito al secondo quesito la Commissione ritiene che l'amministrazione concedente sospenda l'efficacia del titolo abilitativo in assenza del DURC, sia nel caso di inadempienze comunicate dall'organo di vigilanza, sia nel caso di inadempienze accertate direttamente dall'amministrazione concedente stessa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 2/2016 del 21/03/2016 - Pronto Soccorso in ambito ferroviario

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta in merito al primo soccorso in ambito ferroviario.*

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha posto un quesito per avere chiarimenti interpretativi in ordine al [decreto ministeriale 24 gennaio 2011, n.19](#) "Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del [decreto 15 luglio 2003, n. 388](#), ai sensi dell'[articolo 45, comma 3](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81."

Il sopra citato [DM del 24 gennaio 2011](#) stabilisce che "ai sensi dell'[articolo 2](#) del decreto n. 388 del 2003, il datore di lavoro che impiega proprio personale nelle attività lavorative di cui ai [commi 1](#) e [2 dell'articolo 2](#) provvede a fornire ai lavoratori le dotazioni di cui all'[articolo 5](#). I gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso, predispongono procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati".

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome rappresenta che "le modifiche recentemente intervenute nella organizzazione del lavoro in ambito ferroviario prevedono a bordo treno la presenza di un solo operatore in grado di condurre il treno (anche in condizioni di emergenza). A seguito di sollecitazioni pervenute da parte di Rappresentanti di lavoratori per la sicurezza e Organizzazioni sindacali, è stata manifestata la criticità secondo cui, l'assetto organizzativo assunto dagli enti gestori del trasporto ferroviario potrebbe incidere negativamente sulla tempestività dell'intervento di primo soccorso in caso di malore del macchinista.

Il quesito posto è, dunque, il seguente: "l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile va inteso considerando come non in discussione il modello organizzativo scelto dall'azienda (es. agente unico) o può invece rimettere in discussione le scelte aziendali di organizzazione del lavoro se le stesse determinano, o possono comunque determinare, tempi di intervento molto più lunghi e certamente superiori a quelli previsti dal comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al DPR 27/3/1992?".

Al riguardo si evidenzia che:

- questa Commissione, a norma dell'[art. 12, co 1](#), del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a "quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro" e non può, al contrario, esprimersi sulle modalità specifiche e puntuali mediante le quali tale normativa viene applicata;
- l'[art. 15, co 1, lett. b\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori anche "la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro";
- l'[art. 18, co 1, lett. z\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente prevede anche quello di "aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai **mutamenti organizzativi** e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione";
- l'[art. 29, co 3](#), del d.lgs. n. 81/2008 sancisce che "la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai [commi 1](#) e [2](#), in occasione di modifiche del processo produttivo o della **organizzazione** del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità";
- nel caso di specie, relativo alle misure di primo soccorso da adottarsi a bordo treno, l'[art. 45, co 3](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che "le modalità di applicazione in ambito ferroviario del [decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388](#) e successive modificazioni" devono essere definite "con appositi decreti ministeriali", acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- in attuazione di tale articolo è stato emanato il [d.m. 24 gennaio 2011, n. 19](#) le cui finalità, esplicitate nell'[art. 1](#) del medesimo decreto, sono quelle di definire "le modalità di applicazione del [decreto n. 388 del 2003](#), da parte delle aziende o unità produttive che svolgono attività di trasporto ferroviario ovvero la cui attività è comunque svolta in ambito ferroviario";
- l'[art. 4](#) del d.m. n. 19/2011, intitolato "organizzazione di pronto soccorso" impone ai "gestori delle infrastrutture" e alle "imprese ferroviarie", coordinandosi fra loro e con i servizi pubblici di pronto soccorso di predisporre

“procedure operative per attuare uno specifico piano di intervento che preveda per ciascun punto della rete ferroviaria le modalità più efficaci al fine di garantire un soccorso qualificato nei tempi più rapidi possibili anche per il trasporto degli infortunati”;

- h. il punto B del Comunicato n. 87 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, allegato al d.p.r. 27 marzo 1992, titolato *“Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza”* prevede che *“il soccorso sanitario primario dovrà estrinsecarsi in un periodo di tempo non superiore agli 8 minuti per gli interventi in area urbana e di 20 minuti per le zone extra-urbane (salvo particolari situazioni di complessità orografica)”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Fermo restando che il modello organizzativo è una scelta libera del datore di lavoro, l'obbligo di portare il soccorso qualificato nel più breve tempo possibile per ciascun punto della rete ferroviaria va inteso comprendendo anche possibili modifiche al modello organizzativo scelto dall'azienda se lo stesso determina, o può comunque determinare, tempi di intervento più lunghi o modalità meno efficaci per garantire il soccorso qualificato ai lavoratori interessati e il trasporto degli infortunati.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 3/2016 del 21/03/2016 - Applicazione dell'art. 28, comma 3-bis, ai POS

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo all'applicazione dell'art. 28, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle *“modalità con cui deve essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza per imprese di nuova costituzione, alla luce di quanto previsto dall'[art. 28 comma 3-bis](#) del d.lgs. n. 81/2008 che prevede che per tali imprese il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività”*. In particolare l'istante chiede di sapere se *“il principio enunciato dal sopracitato [art. 28, comma 3-bis](#) del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di posticipare la redazione del DVR, sia applicabile anche al POS”*.

Al riguardo va premesso che l'[art. 28, co 3-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al [comma 2, lettere b\), c\), d\), e\) e f\)](#), e al [comma 3](#), e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*.

L'[art. 89, co 1, lett. h\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 definisce il *“piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'[articolo 17 comma 1, lettera a\)](#), i cui contenuti sono riportati nell'[ALLEGATO XV](#)”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il principio enunciato dall'[art. 28, comma 3-bis](#) del d.lgs. n. 81/2008, circa la possibilità di redigere il DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, non è applicabile al POS sia perché non espressamente previsto dalla legge sia perché la sua mancata redazione, prima dell'inizio dei lavori, impedirebbe al coordinatore per l'esecuzione di verificare *“l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'[articolo 100](#), assicurandone la coerenza con quest'ultimo [...]”* ([art. 92, co 1, lett. b\)](#), d.lgs. n. 81/2008), obbligo sanzionato penalmente.

È opportuno evidenziare che, in caso di costituzione di nuova impresa, l'[art. 28, comma 3-bis](#) del d.lgs. n. 81/2008, anche se consente l'elaborazione del DVR entro 90 giorni dall'inizio della nuova attività, obbliga il datore di lavoro ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi e a dare *“immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al [co 2, lett. b\), c\), d\), e\), f\)](#), e al [comma 3](#)”* e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 4/2016 del 21/03/2016 - Formazione specifica dei lavoratori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito sulla formazione specifica dei lavoratori.*

La Assobiomedica ha avanzato istanza di interpello in merito alla formazione specifica dei lavoratori. In particolare l'istante chiede di sapere se sia possibile per le aziende *“erogare ai lavoratori la formazione specifica in modalità e-learning o comunque tramite strumenti tecnologici che consentano l'interazione – seppure a distanza – tra docenti e discenti.*

Al riguardo va premesso che l'[Accordo Stato-Regioni n. 221/CSR del 21 dicembre 2011](#), disciplina *“ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonché dell'aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonché la formazione facoltativa dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 81/08”.*

Il [punto 3](#) dell'accordo in parola prevede la possibilità di erogare, nei casi ivi previsti, la formazione in modalità e-learning sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'[Allegato I](#).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[articolo 37, comma 1](#), del d.lgs. n. 81/2008, prevede che *“il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento ai [...] rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda”.* L'[Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011](#), citato in premessa, stabilisce chiaramente al [punto 3](#) che *“sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato I l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning è consentito per: la formazione generale per i lavoratori; [...]”.* Pertanto la formazione specifica dei lavoratori non può essere erogata in modalità e-learning salvo nel caso di *“progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da Regioni e Province autonome nei loro atti di recepimento del presente accordo, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti”.*

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 5/2016 del 12/05/2016 - Applicazione del d.lgs. n. 81.2008 agli studi associati degli infermieri

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo all'applicazione del d.lgs. n. 81/2008 agli studi associati degli infermieri.*

La Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, Assistenti Sanitari e Vigilatrici d'Infanzia (IP.AS.VI.) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'applicabilità del d.lgs. n. 81/2008 agli studi professionali infermieristici, in particolare chiedendo “se:

1. *gli infermieri associati rientrano nella definizione di “lavoratore”;*
2. *gli studi professionali a cui gli infermieri sono associati sono considerati “datori di lavoro”;*
3. *agli infermieri è applicabile l'[art. 21](#) del decreto in parola;*
4. *gli infermieri che prestano la loro attività in strutture esterne (RSA e case di cura) e queste strutture esterne sono datori di lavoro rientrano nel campo di applicazione dell'[art. 26](#);*
5. *se tale [articolo 26](#) è fuori causa quando è diretto il rapporto fra lo studio associato e il cliente”.*

Al riguardo la Commissione rileva, preliminarmente, che la materia di cui trattasi è oggi disciplinata dall'art. 10 della legge 12 novembre 2011 n. 183, che ha profondamente novellato la previgente disciplina - costituita dalla L. 23 novembre 1939 n. 1815 - eliminando lo storico divieto di costituire società per l'esercizio delle professioni c.d. “ordinistiche” e prevedendo la possibilità di ricorrere ai modelli societari di cui ai Titoli V e VI del Libro V del codice civile.

La forma organizzativa dell'associazione professionale (c.d. “studio associato”) disciplinato dalla L. n. 1815/1939 è, invero, sopravvissuta alla riforma, essendo espressamente fatta salva dall'articolo 10 succitato: ne deriva, pertanto, che oggi è ancora possibile esercitare tali professioni nella forma di “studio associato” costituito sotto la vigenza della L. n. 1815/1939.

La Commissione ricorda, poi, che l'[articolo 2, comma 1, lett. a\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 definisce come “lavoratore” la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile...”.*

La successiva [lettera b\)](#), [del medesimo articolo 2](#), definisce il “datore di lavoro” come il “soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”.

Va considerato, inoltre, che il successivo [articolo 3, comma 11](#), del d.lgs. n. 81/2008, limita l'applicazione delle disposizioni in tema di sicurezza per i “lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile” ai soli [artt. 21 e 26](#) del decreto medesimo.

L'[art. 21](#) individua, in particolare, i doveri a cui è tenuto il lavoratore autonomo che compie opere o servizi nell'ambito di un contratto d'opera professionale, mentre il successivo [articolo 26](#) pone in capo al datore di lavoro committente specifici obblighi di coordinamento nella gestione dei rischi interferenti “... in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi ...”.

Va premesso, inoltre, che sulla base del dettato dell'[articolo 299](#) del d.lgs. n. 81/2008, nell'ambito della normativa di salute e sicurezza sul lavoro, le posizioni di garanzia dei soggetti in possesso di poteri direttivi devono essere ricercate sulla base del loro effettivo esercizio di fatto.

Va considerato, infine, che questa Commissione, a norma dell'[art. 12, comma 1](#), del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a “quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro” e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell'attività adottate dalle singole forme associative tra professionisti.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Gli infermieri associati devono essere considerati “lavoratori”, come definiti all'[art. 2, co 1 lett. a\)](#) del decreto in parola, qualora svolgano la propria attività professionale “nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato”, oppure prestino la propria attività per conto di una società, un'associazione o un ente in qualità di soci lavoratori fermo restando il rispetto della normativa giuslavoristica.

Al contrario, gli infermieri associati dovranno essere considerati assoggettati alla disciplina dettata dall'[articolo 21](#) del d.lgs. n. 81/2008, qualora gli stessi prestino la propria attività in autonomia e “senza vincolo di subordinazione” nei confronti del committente o dell'associazione.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 6/2016 del 12/05/2016 - Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi.

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – risposta al quesito relativo al riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile nell'arco di 24 ore secondo le disposizioni del d.lgs. n. 66/2003.

L'Organizzazione Sindacati Autonomi e di base (OR.S.A.), ha avanzato istanza di interpello in merito ai seguenti quesiti:

1. può il datore di lavoro, in deroga alle disposizioni del d.lgs. n. 66/2003, predisporre servizi per il personale mobile (personale che svolge attività connesse con la sicurezza) che comprendano due distinte prestazioni lavorative intervallate con RFR (riposo fuori residenza) senza la garanzia delle 11 ore di riposo giornaliero minimo previsto a partire dall'inizio della prestazione e con una quantità di lavoro superiore alle 13 ore in un arco temporale di 24 ore?
2. può altresì predisporre i servizi in parola senza una specifica valutazione del rischio?

Al riguardo va premesso che l'[art. 28, co 1](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Preliminarmente si fa presente che la Commissione si esprime su **quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro** e pertanto non ritiene di potersi esprimere in merito a questioni riguardanti l'interpello di cui all'[art. 9](#) del d.lgs. n. 124/2004.

In riferimento al secondo quesito, premesso che la Commissione non può esprimersi in quanto lo stesso non è di carattere generale poiché correlato ad una specifica situazione organizzativa, ritiene tuttavia opportuno confermare il principio generale per il quale la valutazione dei rischi non può non tener conto degli aspetti connessi all'organizzazione del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 7/2016 del 12/05/2016 - Attuazione degli obblighi previsti dall'art. 100, comma 6-bis, del d. lgs. n. 81.2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo alle modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008.*

La Federazione Sindacale Italiana dei Tecnici e Coordinatori della Sicurezza (Federcoordinatori) ha avanzato istanza di interpello in merito alle *“modalità con le quali assicurare l'attuazione degli obblighi in capo al datore di lavoro ai sensi dell'art. 100, co 6-bis, del d.lgs. n. 81/2008”*. In particolare l'istante chiede di sapere in che modo il committente ovvero il responsabile dei lavori *“possono assicurare che il datore di lavoro dell'impresa affidataria abbia provveduto a formare adeguatamente: il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008”*.

Al riguardo va premesso che l'[art. 100, co 6-bis](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'articolo 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo”*.

L'[art. 97, co 3-ter](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevede *“per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione”*.

L'[art. 90, co 9](#), del d.lgs. n. 81/2008 obbliga il committente o il responsabile dei lavori ad effettuare la verifica tecnico professionale delle imprese (affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi secondo le modalità stabilite all'[allegato XVII](#) del medesimo decreto.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In relazione alla verifica dell'obbligo di cui all'[art. 97, co 3-ter](#), del decreto in parola, occorre evidenziare che il legislatore non ha stabilito il livello di formazione minima degli addetti all'attuazione del citato [art. 97](#). Pertanto si ritiene che il committente o il responsabile dei lavori, acquisendo attraverso la verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese ([allegato XVII](#) d.lgs. n. 81/2008) *“il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97”*, dovrà verificarne l'avvenuta specifica formazione con le modalità che riterrà più opportune, anche attraverso la richiesta di eventuali attestati di formazione o mediante autocertificazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 8/2016 del 12/05/2016 - Obbligo della sorveglianza sanitaria nell'ipotesi di distacco del lavoratore

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo alla corretta interpretazione all'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.*

Utilitalia, per il tramite della Fondazione Rubes Triva, ha avanzato istanza di interpello in merito alla *“corretta interpretazione all'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del d.lgs. n. 81/2008”*. In particolare l'istante chiede di sapere *“nei casi di distacco del personale dalla società capogruppo a società controllate, o viceversa, su*

quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l'obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all'[art. 41](#) D.Lgs. 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati".

Al riguardo va premesso che l'[art. 3, co 6](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *"nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, **tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario**, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. [...]"*.

L'art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che *"l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

In caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).

Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l'obbligo di *"informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato"*.

Al secondo (distaccatario) spetta invece l'onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 9/2016 del 12/05/2016 - Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all'interno di siti contaminati

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro.*

Utilitalia ha avanzato istanza di interpello in merito alla *"valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro"*. In particolare l'istante chiede di sapere se, premesso che nei *"luoghi di lavoro ubicati all'interno di siti contaminati, il datore di lavoro deve individuare tutti i pericoli e valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti a qualsiasi titolo nel sito contaminato e non impiegati nelle attività dirette di bonifica, includendo anche pericoli e rischi derivanti dalla contaminazione stessa del sito, il datore di lavoro possa utilizzare il metodo indicato nel Manuale operativo pubblicato dall'Inail "Il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati" ai fini della valutazione e della gestione dei rischi da agenti chimici pericolosi presenti a qualsiasi titolo nei siti contaminati e non impiegati in dirette attività di bonifica"*.

Al riguardo va premesso che l'[art. 2, co 1, lett. q\)](#), del d.lgs. n. 81/2008 definisce la valutazione dei rischi come *"valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza"*.

L'[art. 28, co 1](#), del decreto in parola stabilisce l'obbligo che la valutazione dei rischi debba riguardare *"tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori"*.

L'[art. 28, co. 2, lett. b\)](#) del d.lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di indicare nel documento redatto a seguito della valutazione di cui all'[art. 17, co 1, lett. a\)](#) del citato decreto, le *"misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il manuale operativo *"il rischio chimico per i lavoratori nei siti contaminati"* redatto dall'Inail nel 2014 propone una procedura utile per la **valutazione e gestione del rischio chimico** ponendo essenzialmente l'attenzione sugli aspetti legati alla **salute**, fermo restando l'obbligo di valutazione del **rischio per la sicurezza**. Atteso che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, la Commissione ritiene che l'utilizzo del manuale sopra indicato possa costituire un valido riferimento per la relativa valutazione dei rischi in tale tipologia di siti e soddisfi la previsione normativa.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 10/2016 del 12/05/2016 - Gestione dell'amianto negli edifici con riferimento alla Legge n. 257.1992 e al d.m. 06.09.1994

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo all'ambito di applicazione della normativa in tema di gestione dell'amianto negli edifici, con riferimento alla Legge 27 marzo 1992 n. 257 ed al DM 6 settembre 1994.*

Confindustria ha avanzato istanza di interpello per sapere se gli **impianti tecnici produttivi**, strettamente correlati all'attività imprenditoriale e funzionali al ciclo di produzione delle attività ivi esercite, rientrano nella definizione di *"impianti tecnici in opera all'interno ed all'esterno degli edifici"* di cui al DM 6 settembre 1994. In particolare l'istante evidenzia che la circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995, emanata in risposta a dei quesiti pervenuti al Ministero della salute, precisa che *"la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli **impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno**, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto"*.

Al riguardo va premesso che la legge n. 257/1992 che dispone la cessazione dell'impiego dell'amianto disciplina – direttamente ed attraverso il rinvio ad un apposito decreto ministeriale attuativo – gli interventi relativi agli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. La citata normativa rimanda ad un successivo decreto del Ministro della Sanità, la regolamentazione degli strumenti necessari ai rilevamenti e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione. Il decreto attuativo emanato nel 1994 - DM 6 settembre 1994 – definisce in via preliminare il proprio ambito applicativo, prevedendo in proposito che *"la presente normativa si applica a strutture edilizie ad uso civile, commerciale o industriale aperte al pubblico o comunque di utilizzazione collettiva in cui sono in opera manufatti e/o materiali contenenti amianto dai quali può derivare una esposizione a fibre aerodisperse"*. A maggior chiarimento, lo stesso decreto precisa opportunamente che *"sono pertanto esclusi da tale normativa gli edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali dismessi o quelli nei quali è stata effettuata riconversione produttiva) e le altre situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla presenza di depositi di rifiuti"* e la successiva circolare ministeriale n. 7 del 12 aprile 1995 che *"la normativa contenuta nel decreto ministeriale 6 settembre 1994, oltre che alle strutture edilizie con tipologia definita nella premessa del decreto medesimo, si applica anche agli **impianti tecnici sia in opera all'interno di edifici che all'esterno**, nei quali l'amianto utilizzato per la coibentazione di componenti dell'impianto stesso o nei quali comunque sono presenti componenti contenenti amianto"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La legge n. 257/1992 e le relative precisazioni amministrative, ivi compreso il riferimento agli *"impianti tecnici in opera all'interno che all'esterno"* è diretta ai soli edifici, ed è da intendersi riservata ai soli impianti posti a servizio dell'edificio (ad es. impianti termici, idrici, elettrici).

Pertanto, atteso che in ogni caso si vuole garantire la salubrità dell'ambiente e la salute dei lavoratori, la Commissione ritiene che eventuali materiali contenenti amianto debbano essere gestiti:

- mediante l'applicazione delle disposizioni del DM 6 settembre 1994 da parte del proprietario/conducente e del d.lgs. n. 81/2008 da parte del datore di lavoro che opera nell'immobile, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti funzionali all'immobile;
- attraverso le previsioni normative del d.lgs. n. 81/2008 a cura del Datore di Lavoro, nel caso di materiali contenenti amianto presenti in impianti produttivi strettamente correlati all'attività imprenditoriale e per questo non funzionali all'esercizio dell'immobile.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 11/2016 del 25/10/2016 - La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni - *risposta al quesito relativo alla valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree.*

La UILTRASPORTI ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alla sussistenza dell'obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell'ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale (soprattutto nei paesi esteri) per il personale navigante delle

compagnie aeree. In particolare, l'istante chiede di sapere:

“... se nell'obbligo giuridico in capo al datore di lavoro della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), così come disciplinato dagli [artt. 15, 17 e 28](#) del D.Lgs. n. 81/2008 sia ricompresa anche la valutazione della situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l'integrità psicofisica dagli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio”.

Al riguardo va premesso che, al fine di assicurare la tutela della salute e della sicurezza come fondamentali diritti dell'individuo, l'art. 2087 del codice civile fa obbligo al datore di lavoro di *“adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, le esperienze e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*, principio ribadito nell'[art. 18, comma 1, lett. z\)](#), del d.lgs. n. 81/2008.

In particolare, l'[art. 28, comma 1](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevede, per il datore di lavoro, l'obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed adottare, conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione che reputi idonee allo scopo.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Sulla base di quanto espresso in premessa, la Commissione ritiene che il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi *ambientali* legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali a titolo esemplificativo, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all'attività lavorativa svolta.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 12/2016 del 25/10/2016 - Applicazione dell'[art. 109](#) (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81/2008 nel caso di cantieri stradali

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo alla applicazione dell'[art. 109](#) (recinzione di cantiere) del D.Lgs. 81/08 nel caso di cantieri stradali.*

La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito all'applicazione dell'[art. 109](#) del d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare *se la segnaletica e delimitazione di cantiere prevista dal Codice della Strada e definita dal Decreto ministeriale 10 luglio 2002 possa essere intesa anche come recinzione di cantiere ai sensi dell'[art. 109](#) del d.lgs. n. 81/2008”.*

Al riguardo occorre premettere che nel caso di cantiere stradale spesso la recinzione di cantiere, oltre ad avere la funzione di cui all'[art. 109](#), cioè di impedimento all'accesso di estranei, ha anche la funzione di misura di sicurezza per i lavoratori che operano all'interno del cantiere.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La segnaletica e delimitazione di cantiere previste dal Codice della Strada hanno le funzioni espressamente ivi previste e sono cosa diversa dalla recinzione di cui all'[art. 109](#) del d.lgs. n. 81/2008. Tuttavia, ove la delimitazione di cui sopra abbia le caratteristiche di *“impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni”*, la stessa deve considerarsi idonea anche ai fini del sopracitato [art. 109](#) del d.lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 13/2016 del 25/10/2016 - Possibilità di considerare come costo per la sicurezza la piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni - *risposta al quesito relativo alla possibilità di considerare come costo per la sicurezza l'utilizzo di una piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso.*

La Regione Toscana ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di considerare fra i costi per la sicurezza una piattaforma aerea su carro impiegata al posto di un ponteggio metallico fisso perché tale soluzione nel caso specifico appare migliorativa delle condizioni di sicurezza per la esecuzione dei lavori previsti.

Al riguardo occorre premettere che la Piattaforma di Lavoro Elevabile (di seguito PLE) non è fra gli apprestamenti previsti nell'elenco di cui all'[allegato XV.1](#) del d.lgs. n. 81/2008.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'[allegato XV punto 4.1 lett. b\)](#), prevede che la stima dei costi contenga anche le misure preventive e protettive previste nel PSC per lavori interferenti. Tali misure comprendono, tra l'altro, le attrezzature di lavoro, definite al [punto 1.1.1 lett. d\)](#) come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro ed elencate in modo non esaustivo nell'[allegato XV.1](#) e comprendenti: le gru, autogrù, argani, elevatori ecc. Si ritiene pertanto che la PLE sia da inserire nella stima dei costi per la sicurezza nel caso in cui il coordinatore la ritenga misura preventiva e protettiva per lavori interferenti.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 14/2016 del 25/10/2016 - Oneri visite mediche ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81.2008

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni - *risposta al quesito in merito agli oneri delle visite mediche ex [art. 41](#) del d.lgs. n. 81/2008.*

L'Unione Sindacale di Base (USB) ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito ai seguenti quesiti:

1. *"su quale soggetto devono ricadere gli oneri economici inerenti il trasporto dei lavoratori, con mezzo privato o pubblico, nel percorso, quando non può essere coperto a piedi, dalla casa di cura indicata dal Medico Competente per espletare gli esami clinici e biologici e le indagini diagnostiche previste dall'[art. 41, comma 4, primo periodo](#), complementari alle visite mediche periodiche previste dalla normativa in oggetto, al luogo ove abitualmente svolgono la proprio attività lavorativa";*
2. *"se il tempo impiegato dal lavoratore per spostarsi dalla casa di cura indicata dal medico competente ... al luogo nel quale lo stesso lavoratore esplica abitualmente l'attività lavorativa deve essere considerato orario di lavoro".*

Al riguardo va premesso che l'[art. 18, comma 1, lettera g\)](#) del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce un obbligo in capo al datore di lavoro e al dirigente di *"inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria..."*.

Il [comma 1, lettera bb\)](#) del medesimo [art. 18](#) prevede che il datore di lavoro vigili *"affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità"*.

L'[art. 41, comma 4](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *"Le visite mediche di cui al [comma 2](#), a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. ..."*.

Infine l'[art. 15, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008 prevede che *"Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori"*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

I costi relativi agli accertamenti sanitari non possono comportare oneri economici per il lavoratore (compresi i costi connessi con eventuali spostamenti che siano necessari) ed il tempo impiegato per sottoporsi alla sorveglianza sanitaria, compreso lo spostamento, deve essere considerato orario di lavoro (vedi al riguardo anche [interpello sicurezza n. 18/2014](#)).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 15/2016 del 25/10/2016 - Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni - *risposta al quesito in merito all'applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.*

La Regione Lazio ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito agli obblighi relativi alle visite mediche di sorveglianza sanitaria nei confronti dei medici di continuità assistenziale. In particolare l'istante chiede di sapere *“se sussista o meno l'obbligo per gli stessi di sottoporsi alla visita medica di sorveglianza sanitaria”*.

Nella richiesta formulata dalla Regione Lazio si afferma che *“... Alcuni medici non hanno raccolto l'invito a recarsi a visita sostenendo che la predetta norma non sia applicabile alla fattispecie contrattuale ad essi inerente, asserendo la sola facoltà (e non l'obbligo) da parte degli stessi di beneficiare della sorveglianza sanitaria”*.

La sorveglianza sanitaria è normata dall'[art. 41](#) del d.lgs. n. 81/2008 e gli obblighi dei vari soggetti in merito dagli [artt. 18, 20, 21](#) e [25](#).

Per valutare la sussistenza dell'applicabilità della normativa inerente la sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale è necessario distinguere fra l'obbligo di sottoporsi (di cui all'[art. 20 comma 2, lett. i\)](#) del d.lgs. n. 81/2008) e la facoltà di beneficiarne (di cui all'[art. 21, comma 2, lett. a\)](#) del medesimo decreto), e chiarire, ai sensi della norma, l'accezione di lavoratore rispetto a quella di lavoratore autonomo.

Il d.lgs. n. 81/2008 all'[art. 2, comma 1 lett. a\)](#) definisce il **lavoratore** come *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, ...”*.

Lo stesso decreto, all'[art. 21](#), individua le disposizioni relative ai *“... lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile ...”*: disposizione codicistica che definisce il lavoratore autonomo come colui che *“... si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente ...”*.

La giurisprudenza ormai consolidata in materia ha evidenziato come l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato, rispetto al rapporto di lavoro autonomo, si ritrova nell'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, non rilevando, quindi, in sé la tipologia contrattuale, ma le effettive modalità di esecuzione della prestazione lavorativa.

È pertanto necessario esaminare, ai fini dell'espressione del parere di questa Commissione, le fattispecie concrete per qualificare in maniera chiara la tipologia del rapporto di lavoro. Va considerato che questa Commissione, a norma dell'[art. 12, comma 1](#), del d.lgs. n. 81/2008 può dare risposte esclusivamente a *“quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro”* e non può, al contrario, esprimersi sulle diverse e specifiche modalità di organizzazione dell'attività adottate dalle singole aziende.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Come già indicato nell'[interpello n. 5/2016](#), per i medici di continuità assistenziale sussiste l'obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria qualora svolgano la propria attività lavorativa *“nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro”* rientrando, in tal caso, a pieno titolo nella definizione di lavoratore di cui all'[art. 2, comma 1, lett. a\)](#), del d.lgs. n. 81/2008.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 16/2016 del 25/10/2016 - Presenza del RLS nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito inerente la necessaria presenza del rappresentante dei lavoratori anche nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori*.

La Regione Marche ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'[articolo 47, comma 2](#) del d.lgs. n. 81/2008 che espressamente sancisce che in tutte le aziende, o unità produttive, sia *“eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*.

In particolare l'istante evidenzia:

1. che in data 13 settembre 2011, a norma dell'[articolo 47, comma 5](#) del d.lgs. n. 81/2008, è stata sottoscritta la stesura definitiva dell'Accordo nazionale applicativo del d.lgs. n. 81/2008 tra CGIL, CISL e UIL da una parte e CNA -Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI-, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI dall'altra;
2. che l'Accordo, per espressa volontà delle parti contraenti, si applica alle imprese aderenti a CNA-Confederazione Nazionale dell'Artigianato e delle PMI, CONFARTIGIANATO IMPRESE, CASARTIGIANI e CLAAI e/o alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni aderenti alle Parti firmatarie del medesimo Accordo;
3. che le parti firmatarie valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

territoriale (RLST), ai sensi degli [articoli 47](#) e [48](#) del d.lgs. n. 81/2008, costituisca la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e si sono accordate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata;

4. che le parti firmatarie concordano sul fatto che la figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita in tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori e che nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale operi qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale;
5. che, sempre per espressa volontà delle parti, non possano essere né eleggibili né elettori, come Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i soci di società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.

Per quanto sopra esposto l'istante chiede a questa Commissione un formale parere *“in merito alla correttezza dell'interpretazione che porta a concludere come necessaria la presenza del rappresentante dei lavoratori - ovviamente in tali casi territoriali, a causa del divieto di eleggibilità sia attiva che passiva per tali soggetti- anche nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, ovvero, quella che nega tale necessità”*.

Considerato che l'[art. 47, comma 5](#) del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”*, questa Commissione ritiene di non doversi esprimere in ordine ai contenuti dell'Accordo citato.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

La Commissione, visti:

- a) l'[articolo 2, comma 1, lettera a\)](#), del d.lgs. n. 81/2008, che equipara al *“lavoratore”* il socio lavoratore di cooperative o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;
- b) l'[articolo 47, comma 2](#) del d.lgs. n. 81/2008, che prevede che in *“tutte le aziende, o unità produttive”* sia eletto o designato il *“rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*;

ritiene che in tutte le aziende, o unità produttive, comprese quelle all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori, qualora *“non si proceda alle elezioni previste dai [commi 3 e 4](#) del medesimo [articolo 47](#) del d.lgs. n. 81/2008 anche in virtù della contrattazione collettiva, le funzioni di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza debbano essere esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo.*

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 17/2016 del 25/10/2016 - Applicazione del [DM 4 marzo 2013](#) anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi

Oggetto: [art. 12](#), D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni – *risposta al quesito relativo all'applicazione del [Decreto interministeriale 4 marzo 2013](#) anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzi.*

La CNA ha avanzato un quesito in merito alla possibilità di *“fondatamente ritenere che il personale addetto alla gestione e alla conduzione dei carri attrezzi, in attività di soccorso stradale, non rientri nel campo di applicazione del [Decreto Interministeriale 4 marzo 2013](#) e quindi non sia obbligato a frequentare il corso di formazione professionale, così come previsto dallo stesso Decreto”*.

Al riguardo occorre premettere che il [Decreto Interministeriale 4 marzo 2013](#) *“individua, ai sensi dell'[articolo 161, comma 2-bis](#), del d.lgs. n.81/2008, i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”* ([art. 1, comma 1](#)). Le attività lavorative in questione *“fanno riferimento alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all'articolo 2 del disciplinare approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002”* ([art. 1, comma 2](#)), tra le quali sono espressamente menzionate *“anomalie, quali cantieri, incidenti, ostruzioni, degrado, etc., che costituiscono un pericolo per gli utenti (nel seguito del testo con la generica dizione “cantieri” si intende una qualsiasi delle anomalie richiamate)”* ([art. 2 del disciplinare](#)).

L'[art. 3, comma 1](#), del decreto interministeriale in parola prevede l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare che *“ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento specifici relativamente alle procedure di cui all'[articolo 2](#)”* (che sono quelle di apposizione della segnaletica stradale). Il [comma 2](#) dello stesso [art. 3](#) stabilisce che la durata, i contenuti minimi e le modalità della suddetta formazione sono individuati nell'[allegato II del decreto medesimo](#).

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'attività di soccorso stradale rientra a pieno titolo tra le *attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare* di cui al [Decreto Interministeriale 4 marzo 2013](#), anche alla luce dell'esplicito richiamo alle situazioni incidentali all'interno del campo di applicazione del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002.

Pertanto, a giudizio della Commissione, i lavoratori che svolgono attività di soccorso stradale con apposizione di segnaletica temporanea nei casi previsti dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 rientrano nel campo di applicazione del [Decreto Interministeriale 4 marzo 2013](#).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 18/2016 del 25/10/2016 - Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni - *risposta al quesito in merito allo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP con modalità di formazione a distanza.*

Il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ha avanzato istanza di interpello per sapere se *“sia possibile lo svolgimento dei corsi base (modulo A, B e C) per le figure professionali di RSPP e ASPP anche con modalità di formazione a distanza, anche coerentemente alle modifiche recentemente apportate all’[art. 98, comma 3](#), del D.Lgs 81/2008 che ha introdotto la possibilità di svolgere in modalità di formazione a distanza i corsi di aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza”*.

Al riguardo va premesso che l'[art. 32, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che *“per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al [comma 1](#), è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'[articolo 28, comma 1](#), di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni”*.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

L'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006 è stato abrogato dall'[Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 19 agosto 2016 entrato in vigore il 3 settembre 2016.

Nel suddetto accordo viene consentito l'utilizzo della modalità e-learning solo per il Modulo A ([punto 6.1](#)) secondo i criteri previsti nell'[Allegato II](#).

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

INTERPELLO N. 19/2016 del 25/10/2016 - Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso

Oggetto: [art. 12](#), D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni integrazioni integrazioni - *risposta al quesito relativo alla obbligatorietà della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso medico.*

L'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha avanzato un quesito in merito alla obbligatorietà o meno in una Unità Produttiva, classificata nel gruppo A, della designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso per il datore di lavoro *“che abbia mantenuto la Camera di Medicazione ai sensi dell'articolo 30 del DPR 303/56 composta da un Medico Competente e da Infermieri Professionali, questi ultimi in turno durante tutto l'orario di servizio”*.

Al riguardo occorre premettere che l'[art. 45](#) del d.lgs. n. 81/2008 per l'individuazione delle caratteristiche minime

delle attrezzature di primo soccorso, dei requisiti del personale addetto e della sua formazione, sentito il medico competente, rimanda al [DM 15 luglio 2003, n. 388](#).

Tale decreto, in maniera differenziata per le aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B e C, individua le attrezzature minime che devono essere garantite da parte del datore di lavoro e fissa gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione teorico-pratica per l'attuazione di un primo intervento di soccorso interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso (esterno), affidando tale formazione a personale medico, che può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato per la parte pratica.

Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.

Il datore di lavoro deve assicurare un primo soccorso interno e garantire *“il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche”* ([art. 2, comma 4](#), DM 388/2003). Qualora il datore di lavoro decida di avvalersi di personale infermieristico, in numero sufficiente ed adeguato e per tutta la durata dell'orario di servizio, non è obbligato alla designazione degli addetti al primo soccorso, prevista dall'[art. 18, comma 1, lettera b\)](#), del d.lgs. n. 81/2008, in quanto i requisiti formativi e professionali del suddetto personale sono superiori a quelli minimi previsti dal [DM 388/2003](#). Inoltre il datore di lavoro non è tenuto all'aggiornamento del personale infermieristico, come previsto dall'[art. 37, comma 9](#), del d.lgs. n. 81/2008, considerato l'obbligo di aggiornamento professionale ECM previsto per il personale sanitario, il quale è eccedente gli obiettivi didattici e i contenuti minimi della formazione individuati nell'[allegato 3](#) dello stesso DM 388/2003.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE - (Ing. Giuseppe PIEGARI)

DECRETI COLLEGATI

AMBIENTI CONFINATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
14 SETTEMBRE 2011, N. 177REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI
AUTONOMI OPERANTI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINANTI, A NORMA
DELL'ARTICOLO 6, COMMA 8, LETTERA G), DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.260 del 08/11/2011- Entrata in vigore del provvedimento: 23/11/2011

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli [articoli 6, comma 8, lettera g\)](#), e [27](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Viste le risultanze delle riunioni della Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[articolo 6](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tenutesi in data 16 marzo ed in data 7 aprile 2011;

Acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 20 aprile 2011;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2011;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. In attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, come previsto dagli [articoli 6, comma 8, lettera g\)](#), e [27](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il presente regolamento disciplina il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi destinati ad operare nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati, quale di seguito individuato.

2. Il presente regolamento si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento di cui agli [articoli 66](#) e [121](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e negli ambienti confinati di cui all'[allegato IV, punto 3](#), del medesimo decreto legislativo.

3. Le disposizioni di cui agli [articoli 2, comma 2](#), e [3, commi 1](#) e [2](#), operano unicamente in caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica, a norma dell'[articolo 26, comma 1](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo.

4. Restano altresì applicabili, limitatamente alle fattispecie di cui al [comma 3](#), fino alla data di entrata in vigore della complessiva disciplina del sistema di qualificazione delle imprese di cui all'[articolo 6, comma 8, lettera g\)](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e fermi restando i requisiti generali di qualificazione e le procedure di sicurezza di cui agli [articoli 2](#) e [3](#), i criteri di verifica della idoneità tecnico-professionale prescritti dall'[articolo 26, comma 1, lettera a\)](#), del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

- a. integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze;
- b. integrale e vincolante applicazione anche del [comma 2 dell'articolo 21](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel caso di imprese familiari e lavoratori autonomi;
- c. presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
- d. avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di

lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento. I contenuti e le modalità della formazione di cui al periodo che precede sono individuati, compatibilmente con le previsioni di cui agli [articoli 34](#) e [37](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali;

- e. possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli [articoli 66](#) e [121](#) e all'[allegato IV, punto 3](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f. avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli [articoli 66](#) e [121](#) e dell'[allegato IV, punto 3](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;
- g. rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;
- h. integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

2. In relazione alle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali le lavorazioni vengano subappaltate.

LETTERE CIRCOLARI

[Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001 - Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c\), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.](#)

Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Prima dell'accesso nei luoghi nei quali devono svolgersi le attività lavorative di cui all'[articolo 1, comma 2](#), tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività. L'attività di cui al precedente periodo va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.

2. Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'[articolo 2, comma 1, lettere c\)¹ ed f\)](#), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

3. Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco. Tale procedura potrà corrispondere a una buona prassi, qualora validata dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'[articolo 2, comma 1, lettera v\)](#), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. Il mancato rispetto delle previsioni di cui al presente regolamento determina il venir meno della qualificazione necessaria per operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 23/2014 del 06/10/2014 - Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del DPR 177/2011.](#)

[INTERPELLO N. 10/2015 del 02/11/2015 - Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999](#)

Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

¹ **Commento personale:** il riferimento più corretto sembra essere la [lettera d\) dell'articolo 2 comma 1](#)

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**CIRCOLARE N. 42 DEL 2010 DEL 09/12/2010**

OGGETTO: SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO. INIZIATIVE RELATIVE AGLI APPALTI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ MANUTENTIVE E DI PULIZIA CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ASFISSIA O DI INTOSSICAZIONE DOVUTA AD ESALAZIONE DI SOSTANZE TOSSICHE O NOCIVE.

Gli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza, connessi ai contratti d'appalto relativi a lavori in ambienti sospetti di inquinamento, come dimostra la lunga serie di infortuni mortali verificatisi negli ultimi anni, sono in molti casi disattesi, e pertanto si avverte l'esigenza di fornire indicazioni operative che consentano una uniforme applicazione normativa e al contempo una maggiore attenzione da parte di tutti gli operatori nell'adempimento di tali obblighi.

In particolare le carenze prevenzionistiche di maggiore rilievo attengono ad un mancato controllo e ad un'analitica verifica dell'atmosfera in ambiente confinato riconducibile ad una assente o carente valutazione dei rischi, ad una mancata adozione delle misure di prevenzione e protezione collettiva ed individuale, ad una carente formazione/informazione dei lavoratori e ad una insufficiente gestione dell'emergenza.

Tale scenario evidenzia la forte esigenza di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia in aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono al rischio in esame personale di aziende non necessariamente preparato ad affrontare tali specifiche evenienze.

La individuazione degli interventi non può che presupporre - in piena coerenza con le previsioni del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro - un percorso che coinvolga le strutture centrali e periferiche delle Amministrazioni pubbliche competenti in materia, le Regioni e le parti sociali, in modo da tener conto delle esigenze manifestate da ognuno e giungere a iniziative condivise, che vengano disseminate nella migliore maniera possibile.

In tale contesto, la volontà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - condivisa dal coordinamento tecnico interregionale - è quella di procedere, previa individuazione degli strumenti più idonei, a promuovere specifiche iniziative di tutela.

Il 7 Ottobre 2010 nell'ambito dell'evento "Ambiente e Lavoro Convention" in Modena si è già tenuta una riunione con le Regioni e con le parti sociali in ordine alle misure da adottare per contrastare gli infortuni, drammaticamente ripetitivi, nei lavori in ambienti confinati.

Le parti sociali, nello scambio di opinioni successivo alla esposizione del tema, hanno tutte manifestato indistintamente apprezzamento per l'iniziativa riconoscendo l'opportunità dell'intervento e hanno formulato l'auspicio che si possa procedere in tempi rapidi. Eguale posizione è stata espressa dalle Regioni, le quali hanno segnalato la esistenza di procedure di sicurezza già elaborate, per le lavorazioni in oggetto, da gruppi regionali e dall'ISPESL proponendo di elaborare procedure di sicurezza idonee allo scopo partendo da quelle già esistenti e sviluppandole in termini di ammodernamento e semplificazione. Inoltre, le medesime Regioni hanno espresso disponibilità nei confronti della proposta di indirizzare parte delle attività di vigilanza al contrasto delle situazioni di rischio, privilegiando la verifica di quei lavori, affidati in appalto, da effettuarsi in ambienti sospetti di inquinamento.

Le iniziative di vigilanza e controllo delle attività a rischio

Premesso quanto sopra questa Direzione generale, unitamente alla Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, d'intesa con il Coordinamento tecnico interregionale, ritiene pertanto necessario promuovere una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie ecc.), appalti che maggiormente espongono, al rischio in esame, personale non sempre preparato ad affrontare tali specifiche evenienze.

Considerata l'urgenza di porre in essere interventi immediati, nelle more che tali iniziative vengano definite anche dal Coordinamento tecnico interregionale, le Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno, con la massima tempestività, ad elaborare specifici piani d'intervento, nelle realtà maggiormente interessate a tale problematiche, effettuando un monitoraggio dei lavori in appalto di maggior rilevanza e potenzialmente più rischiosi presso le aziende ove sia maggiormente ipotizzabile tale tipologia di rischio.

Le risultanze di tale monitoraggio andranno condivise, nell'ambito degli uffici operativi previsti dal D.P.C.M. 21 dicembre 2007, con gli organi di vigilanza territoriali ai fini della programmazione degli interventi ispettivi volti in particolare alla verifica:

- 1) della corretta e completa elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali da parte delle aziende committenti;
- 2) delle misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
- 3) dei contenuti e della "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;

4) dell'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.

I Comitati regionali di coordinamento verranno tempestivamente informati ed aggiornati in ordine allo svolgimento di tale attività, anche ai fini dell'opportuno coinvolgimento delle parti sociali.

Il monitoraggio dell'attività sarà curato rispettivamente dal coordinamento tecnico delle regioni e dalla Direzione generale per l'attività ispettiva.

Si fa presente da ultimo che tale iniziativa è stata portata all'attenzione del "Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro" - di cui all'[articolo 5](#) del D.Lgs. 81/2008 nella riunione del 2 dicembre 2010 e che verrà ulteriormente esaminata nella prossima riunione del Comitato.

Il Direttore Generale - Dott. Paolo Pennesi

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

CIRCOLARE N. 13 DEL 2011 DEL 19/04/2011

OGGETTO: SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO; LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO. INIZIATIVE RELATIVE AGLI APPALTI AVENTI AD OGGETTO ATTIVITÀ MANUTENTIVE E DI PULIZIA CHE ESPONGONO I LAVORATORI AL RISCHIO DI ASFISSIA O DI INTOSSICAZIONE DOVUTA AD ESALAZIONI DI SOSTANZE TOSSICHE O NOCIVE

Si fa seguito alla [circolare n. 42/2010](#), con la quale si è inteso promuovere una specifica azione finalizzata ad individuare, monitorare e controllare gli appalti di servizi aventi ad oggetto attività manutentive o di pulizia su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli, gallerie, ecc) e alla successiva nota dell'11 marzo 2011 con la quale sono state richieste le risultanze del monitoraggio previsto dalla richiamata circolare.

Dall'esame delle risposte pervenute, da parte di codeste Direzioni Regionali e provinciali, è emerso che ad oggi, salvo una casistica limitata, non sono state intraprese iniziative condivise o coordinate con gli organi di vigilanza delle AA.SS.LL., competenti sulla specifica materia per difficoltà operative legate ad una non ancora piena attuazione del disegno organizzativo delineato dal D.Lgs. n. 81/2008 che ha previsto, nell'ambito dei comitati regionali di coordinamento in materia di salute e sicurezza, la costituzione di specifici Uffici "operativi" e livello provinciale.

Considerata però l'urgenza di porre in essere alcuni interventi immediati per contrastare il fenomeno infortunistico in tali ambiti particolarmente a rischio e comunque nelle more che tali iniziative coordinate con gli organi di vigilanza del Servizio Sanitario Nazionale vengano definite, codeste Direzioni Provinciali del Lavoro provvederanno ad acquisire la documentazione utile a verificare la correttezza degli aspetti gestionali degli appalti in esame anche sotto il profilo del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza.

In particolare durante gli accessi si dovrà acquisire e verificare:

- 1) la corretta e completa elaborazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) da parte delle aziende committenti;
- 2) le misure di prevenzione e protezione previste per effettuare l'intervento lavorativo;
- 3) i contenuti e la "effettività" della formazione/informazione nei confronti dei lavoratori delle aziende appaltatrici sui rischi interferenziali delle attività svolte;
- 4) l'efficienza del sistema organizzativo dell'emergenza.

I Comitati regionali di coordinamento verranno tempestivamente informati ed aggiornati in ordine allo svolgimento di tale attività, anche ai fini dell'opportuno coinvolgimento delle parti sociali.

Si invitano gli Uffici a dare tempestiva attuazione alle presenti indicazioni, fornendone riscontro alla scrivente Direzione generale.

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Paolo Pennesi

DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO - DIVISIONE VI

NOTA DEL 09/05/2012 PROT. 32/0010248/MA001.A001

OGGETTO: MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

Si comunica che il documento concernente l'argomento specificato in oggetto, approvato in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[art. 6](#) del D.Lgs. n. 81/2008

e s.m.i., è disponibile nell'area dell'home page dedicata alla "Sicurezza nel lavoro" del sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it/SicurezzaLavoro).

IL DIRETTORE GENERALE - Dott. Giuseppe Umberto Mastropietro

MANUALE ILLUSTRATO PER LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 3 DEL DPR 177/2011

INDICE

Introduzione

[1. Punti fondamentali per l'elaborazione delle procedure di sicurezza](#)

[1.1 Misure e precauzioni preliminari](#)

[1.2 Segnaletica](#)

[1.3 Esecuzione dei lavori](#)

[1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica](#)

[2. Storia illustrata](#)

[2.1 Qualificazione dell'impresa](#)

[2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa](#)

[2.2.1 Rischi da interferenza](#)

[2.2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa](#)

[2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori dell'impresa appaltatrice](#)

[2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno](#)

[2.5 Dispositivi di Protezione Individuale](#)

[2.5.1 Protezione delle vie respiratorie](#)

[2.5.2 Dispositivi per la protezione dalle cadute dall'alto](#)

[2.5.3 Imbragature](#)

[2.6 Rischio incendio ed esplosione](#)

[2.7 Procedure di emergenza e salvataggio](#)

[2.7.1 Piano di emergenza](#)

[2.7.2 Mezzi e dispositivi di salvataggio](#)

[2.7.3 Gestione dell'emergenza Allegati](#)

[Allegato 1a - Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi](#)

[Allegato 1b - Modulo di autorizzazione per l'ingresso in ambienti confinati](#)

[Allegato 2 - Elenco esemplificativo di fattori di rischio](#)

[Allegato 3 - Aspetti tecnici che devono essere conosciuti/valutati prima dell'inizio dei lavori](#)

[Allegato 4 - Esempio di lista di controllo](#)

[Allegato 5 - Sostanze tossiche e asfissianti e incidenti tipo](#)¹

[Allegato 6 - Cartellonistica*](#)

[Allegato 7 - Principali riferimenti legislativi*](#)

INTRODUZIONE

Negli ultimi anni gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati sono saliti alla ribalta della cronaca per gravi infortuni mortali ripetutisi con dinamiche spesso molto simili tra loro che hanno messo in evidenza diverse criticità.

Proprio al fine di incidere positivamente sul fenomeno infortunistico riducendo numerosità e gravità degli eventi incidentali, si è arrivati alla forte determinazione di realizzare il [decreto del Presidente della Repubblica del 14.09.2011, n° 177](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 260 dell'8/11/2011, entrato in vigore il 23/11/2011, che è un Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti "sospetti di inquinamento o confinati". Nel DPR si definiscono le linee generali di una vera e propria strategia di contrasto agli infortuni relativi alle attività in tali ambienti, di cui fa parte integrante e fondamentale la predisposizione di buone prassi utili a indirizzare gli operatori.

In tale complessivo contesto si è colta la necessità di realizzare un manuale pratico che rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati così come previsto ai sensi dell'[art. 3 comma 3](#) del DPR 177/2011, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.

Il presente manuale, che prende come esempio una cisterna interrata, rappresenta il primo volume di una serie che avrà l'obiettivo di approfondire e fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, al fine di mettere a disposizione degli operatori un "catalogo" di soluzioni validate ed efficaci.

¹ **Commento personale:** In realtà nel documento l'allegato 5 è "Principali riferimenti legislativi", l'allegato 6 è "Sostanze tossiche e asfissianti e incidenti tipo" e l'allegato 7 "Cartellonistica".

Si evidenzia che nel manuale ogni volta che si parla di ambienti confinati ci si riferisce anche a quelli sospetti di inquinamento.

Il manuale si apre con l'illustrazione dei punti chiave da prendere in considerazione qualora ci si appresti a lavorare in un luogo sospetto di inquinamento o confinato, ossia quei punti irrinunciabili per operare in sicurezza come analisi del rischio, appropriata sorveglianza sanitaria, procedure di lavoro e di emergenza, formazione, informazione ed addestramento degli operatori.

A seguire, allo scopo di rendere il manuale uno strumento pratico e "reale", si è scelto di illustrare una "storia tipo", che ovviamente va adattata alle diverse realtà lavorative. I protagonisti riproducono alcune delle attività tipiche che possono verificarsi preliminarmente e durante lo svolgimento di lavori in ambienti confinati. La storia è strutturata in modo tale da fornire le principali prassi da seguire nelle diverse fasi lavorative: scelta di imprese "qualificate", valutazione dei rischi, affidamento dei lavori, organizzazione della squadra di lavoro. Accanto all'illustrazione della storia, relativa a una realtà specifica, è affiancato un testo per la generalità dei casi, in cui vengono riportati i principali rischi, soluzioni tecniche, organizzative e procedurali, DPI da utilizzare, procedure di emergenza e soccorso.

Per quanto la "storia tipo" si riferisca ad una specifica attività lavorativa svolta all'interno di una cisterna interrata, il testo riporta informazioni di carattere generale applicabili nei diversi ambienti sospetti di inquinamento.

È fondamentale tenere presente che il manuale si propone quale utile documento di riferimento ma non può sostituirsi ad una valutazione e gestione del rischio che va calata in ogni specifica realtà.

1. PUNTI FONDAMENTALI PER L'ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA

È necessario evitare l'ingresso negli ambienti confinati, per quanto possibile, ed è opportuno verificare se i lavori al loro interno possano essere svolti in altro modo (ad es. operando dall'esterno utilizzando dispositivi teleguidati, telecamere, e tenendo comunque conto dello stato dell'arte e dello sviluppo tecnologico). Nel caso ciò non fosse possibile, è necessario che i lavori vengano eseguiti secondo precise procedure di sicurezza.

È necessario che il lavoro in ambienti confinati sia autorizzato e sia stato condiviso e firmato un apposito modulo autorizzativo (allegati 1a e 1b), nel quale sono individuate le figure coinvolte.

Di seguito sono riportati alcuni punti fondamentali per l'elaborazione di una procedura per l'accesso e l'esecuzione di lavori in ambienti confinati. È compito di quanti operano negli specifici luoghi di lavoro integrare tali punti con quanto richiesto dall'attività e dalla tipologia di ambiente confinato.

1.1 Misure e precauzioni preliminari

Prima dell'inizio dei lavori **è necessario**:

- effettuare una specifica analisi per l'identificazione dei pericoli dalla quale deve discendere una adeguata valutazione dei rischi, tenendo conto delle possibili modifiche nel tempo delle condizioni ambientali e di lavoro iniziali (ad es. infiltrazione di gas metano in una condotta fognaria/scavo per la presenza di un gasdotto ...).
- definire specifiche procedure operative che individuino:
 - caratteristiche dell'ambiente confinato, dei lavori che devono essere svolti e loro durata, tenendo conto anche dei turni degli operatori;
 - modalità per delimitare l'area di lavoro (per evitare eventuali rischi da interferenza);
 - modalità per accertare l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - modalità con la quale effettuare una bonifica se sono presenti sostanze pericolose.
- stabilire adeguate modalità di gestione di un'eventuale emergenza in funzione del rischio presente, dell'accesso (orizzontale o verticale, a livello del suolo o in quota), delle dimensioni e delle caratteristiche strutturali dell'ambiente confinato, anche eventualmente in coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco;
- informare, formare e addestrare i lavoratori coinvolti nell'attività con particolare riferimento all'applicazione delle procedure e all'uso dei DPI, della strumentazione e delle attrezzature di lavoro sulla base delle attività da svolgere e dei rischi presenti.

Va valutata quindi:

- la necessità, in alcuni casi, di ricorrere a una ventilazione forzata o altri mezzi idonei;
- la necessità, tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali (prove di abitabilità) attraverso adeguata strumentazione di rilevamento, opportunamente tarata ed eventualmente dotata di sistemi di allarme acustico e/o luminoso (ad es. strumenti che rilevano la presenza di più gas, il contenuto di ossigeno, il livello di contaminanti, il livello di esplosività, le condizioni microclimatiche);
- l'opportunità di eseguire il monitoraggio in continuo, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera. In caso di atmosfere potenzialmente esplosive, la strumentazione dovrà essere rispondente al DPR 126/98 - recepimento della direttiva di prodotto ATEX - e di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilità e durata dell'atmosfera esplosiva;
- l'eventuale presenza di rischi indotti dalle lavorazioni previste (ad es. formazione di fumi) o dal contesto in cui si opera (es. attività con lunga permanenza in pozzetti stradali sotterranei ubicati in strade ad alta intensità di traffico o in vicinanza di corsi d'acqua);

- la necessità e la modalità con la quale isolare l'ambiente confinato dal resto dell'impianto (ad es. chiusura e blocco di serrande, valvole, saracinesche che possano immettere sostanze pericolose nell'ambiente confinato, sezionamento degli impianti elettrici, lockout-tagout), installando opportuna segnaletica e cartellonistica.
- la modalità di verifica dell'idoneità e funzionalità delle attrezzature di lavoro e di soccorso;
- la modalità di verifica dei requisiti e dell'idoneità dei DPC (dispositivi di protezione collettiva) e dei DPI;
- laddove necessario, l'opportunità di eseguire la prova di tenuta o fit-test¹ dei DPI per le vie respiratorie.

1.2 Segnaletica

È opportuno segnalare i luoghi di lavoro classificabili come “ambienti confinati” o “ambiente sospetto di inquinamento”, rientranti nell'ambito di applicazione del [DPR 177/2011](#), con apposito cartello.

Nell'evidenziare che non esistono cartelli di tipo unificato per questa tipologia, si suggerisce che essi contengano almeno le seguenti indicazioni:

- pittogramma rappresentativo di “pericolo generico”;
- pittogrammi per rischi aggiuntivi quali ad esempio esplosione, presenza infiammabili, tossici, rischio asfissia;
- la dicitura “ambiente confinato” o “ambiente sospetto di inquinamento”; - la dicitura “divieto di ingresso senza lo specifico modulo autorizzativo”

In [allegato 6](#)² è riportato un cartellone tipo di avvertenza.

1.3 Esecuzione dei lavori

È sempre necessario avvalersi di personale in possesso di competenze e formazione specifiche. Inoltre, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, questi devono essere qualificati ed il datore di lavoro committente deve individuare un suo rappresentante che vigili con funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte.

Si evidenziano di seguito alcuni punti su cui deve essere posta particolare attenzione per l'esecuzione dei lavori:

- , vigilati per l'intera durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione;
- **bonifica:** qualora, anche dopo bonifica, possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono indossare un'imbracatura di sicurezza collegata a una fune di recupero, vigilati per l'intera durata del lavoro da un altro lavoratore posizionato all'esterno e, ove occorra, forniti di dispositivi di protezione adeguati;
- **sorgente di energia autonoma:** l'eventuale sorgente autonoma di energia (gruppo elettrogeno) va collocata in posizione idonea, tenendo conto dell'emissione di fumi che possono entrare nell'ambiente confinato;
- **sistema di comunicazione:** è necessario garantire e mantenere attivo un adeguato sistema di comunicazione in modo da permettere ai lavoratori impegnati all'interno dell'ambiente confinato di tenersi in contatto con quelli all'esterno, e di lanciare l'allarme in caso di emergenza;
- **assistenza dall'esterno:** presso l'apertura di accesso, in posizione sicura, deve essere sempre presente un lavoratore, dotato degli stessi DPI di colui che opera all'interno, per offrire assistenza ed essere in grado di recuperare un lavoratore eventualmente infortunato e/o colto da male nel più breve tempo possibile e secondo quanto stabilito nelle procedure di emergenza.
- **presenza di gas negli scavi:** quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Il/I lavoratore/i che entra/no nell'ambiente confinato deve/ono:

- avere l'idoneità sanitaria per la mansione specifica;
- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;
- conoscere le caratteristiche tecniche dei DPI ed utilizzarli in modo appropriato secondo l'addestramento ricevuto;
- laddove necessario, indossare i DPI idonei per consentire una rapida estrazione in caso di condizioni anomale e/o impreviste (ad esempio una imbracatura completa, collegata mediante una fune ad apposito argano o treppiede);
- mantenersi in costante comunicazione (vocale e/o visiva) con l'addetto esterno e nel caso in cui la comunicazione avvenga con apparecchi trasmettenti deve essere assicurata la non schermatura di tali trasmissioni dagli stessi ambienti di natura metallica;

¹ Il fit test verifica che la maschera sia della giusta misura e sia indossata correttamente dall'operatore. Viene effettuato usando delle soluzioni (ad es. a base di saccarina) e può essere di natura :

quantitativa, ovvero si misura la concentrazione della soluzione usata all'esterno ed all'interno della maschera con idoneo strumento;

qualitativa, ovvero si effettua tramite un test “passa/non passa” che si basa sulla percezione del sapore della soluzione di test da parte dell'operatore (percependo il gusto, il test di tenuta fallisce).

² **Commento personale:** in realtà il riferimento corretto è l'[allegato 7](#)

- conoscere le procedure di emergenza;
- laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in continuo della percentuale di ossigeno o di altre sostanze;
- laddove necessario, munirsi di apparecchio portatile, dotato di dispositivo di allarme, per la misurazione in continuo della concentrazione in aria di sostanze infiammabili (in % del limite inferiore di esplosibilità LEL);
- laddove necessario, dotarsi di sistemi a funzionamento elettrico o a batteria rispondenti ai requisiti di sicurezza del DPR 126/98 (recepimento della Direttiva ATEX);
- evacuare immediatamente l'ambiente confinato e comunicare al proprio responsabile ogni condizione anomala e/o imprevista riscontrata all'interno dell'ambiente;
- evacuare immediatamente l'ambiente confinato quando ordinato dall'operatore esterno e/o all'attivazione di qualche segnale codificato di allarme e/o al riconoscimento di qualche sintomo di malessere fisico.

L'operatore/gli operatori esterno/i devono:

- avere l'idoneità sanitaria per la mansione specifica;
- conoscere i pericoli presenti e la procedura di lavoro;
- assicurare la presenza per tutta la durata dei lavori. Se per qualunque motivo ci si deve allontanare, deve essere richiesto il cambio ad un altro operatore, anche esso in possesso di competenze e formazione specifiche e dotato di idonei DPI;
- mantenere una comunicazione costante con il lavoratore/i all'interno; - proibire l'ingresso a chiunque non sia stato autorizzato;
- controllare che le condizioni di sicurezza non mutino e/o non sopraggiungano pericoli dall'esterno;
- conoscere le procedure di emergenza;
- far evacuare immediatamente l'ambiente confinato se si verifica una condizione anomala e/o imprevista (ad esempio riconducibile alle modalità di lavoro e/o alle condizioni del lavoratore);
- essere specificatamente equipaggiato ed addestrato al primo soccorso per l'assistenza e il recupero del lavoratore.

RICORDA!

Prima di entrare per prestare assistenza, i soccorritori devono indossare i previsti DPI.

1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica

Tutto il personale, sia aziendale che terzo, che a qualunque titolo debba operare entro un ambiente confinato e/o fornire assistenza dall'esterno, deve essere preventivamente e specificatamente autorizzato dal proprio Datore di Lavoro previa idonea informazione, formazione ed addestramento previsti nello specifico dal [DPR n° 177 del 14/09/2011](#). Dovrà altresì possedere idoneità sanitaria per la mansione specifica. Quanto sopra è obbligatorio anche per i lavoratori autonomi.

In caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi, il datore di lavoro committente, prima dell'accesso ai luoghi di lavoro, dovrà informarli (per un tempo non inferiore ad un giorno) su tutti i rischi esistenti negli ambienti, sulle caratteristiche dei luoghi di lavoro, sulla procedura di emergenza di pertinenza della propria attività.

Note:

- la sorveglianza sanitaria sarebbe opportuna anche per i lavoratori autonomi, per quanto facoltativa ai sensi dell'[art. 21](#) del D. Lgs. 81/08;
- la sorveglianza sanitaria per l'idoneità specifica alla mansione deve tener conto:
 - o degli elementi di rischio delle differenti tipologie di ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
 - o dei fattori individuali che possono favorire l'accadimento degli eventi infortunistici;
 - o della necessità di utilizzo dei DPI di III categoria (nei casi previsti dalla norma di legge).

2. STORIA ILLUSTRATA



2.1 Qualificazione dell'impresa

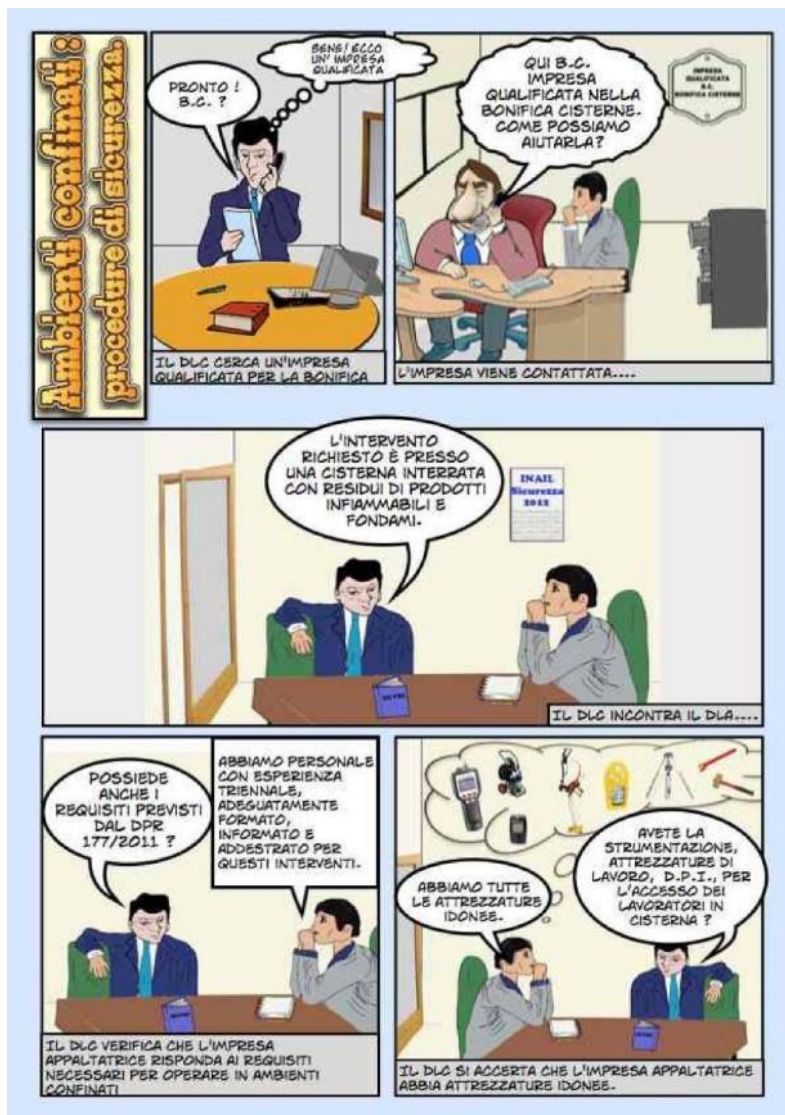
Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati.

In particolare alcuni requisiti di qualificazione sono:

- presenza di personale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro). Il preposto deve necessariamente possedere tale esperienza;
- attività di informazione e formazione di tutto il personale mirata alla conoscenza dei fattori di rischio propri dei lavori in ambienti sospetti di inquinamento e soggetta a verifica di apprendimento e aggiornamento; si fa presente che ciò vale anche per il datore di lavoro se impiegato per tali lavori;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature di lavoro;
- addestramento di tutto il personale impiegato in tali attività, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all'applicazione delle procedure di sicurezza.

Si evidenzia che, in attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, non è ammesso il ricorso a subappalti, se non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente (che ha la disponibilità giuridica dei luoghi) e certificati.

Quanto sopra si applica anche nei riguardi delle imprese o dei lavoratori autonomi ai quali dovessero venire subappaltate le lavorazioni.



2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa

2.2.1 Rischi da interferenza

Nel caso in cui i lavori siano dati in appalto:

- il datore di lavoro committente (DLC) e il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo (DLA) coordinano gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente per eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera;
- laddove previsto, il DLC promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI), allegato al contratto di appalto o di opera (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. [art. 26](#));
- i lavoratori coinvolti nell'appalto devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento.
- Il DLC individua un proprio rappresentante

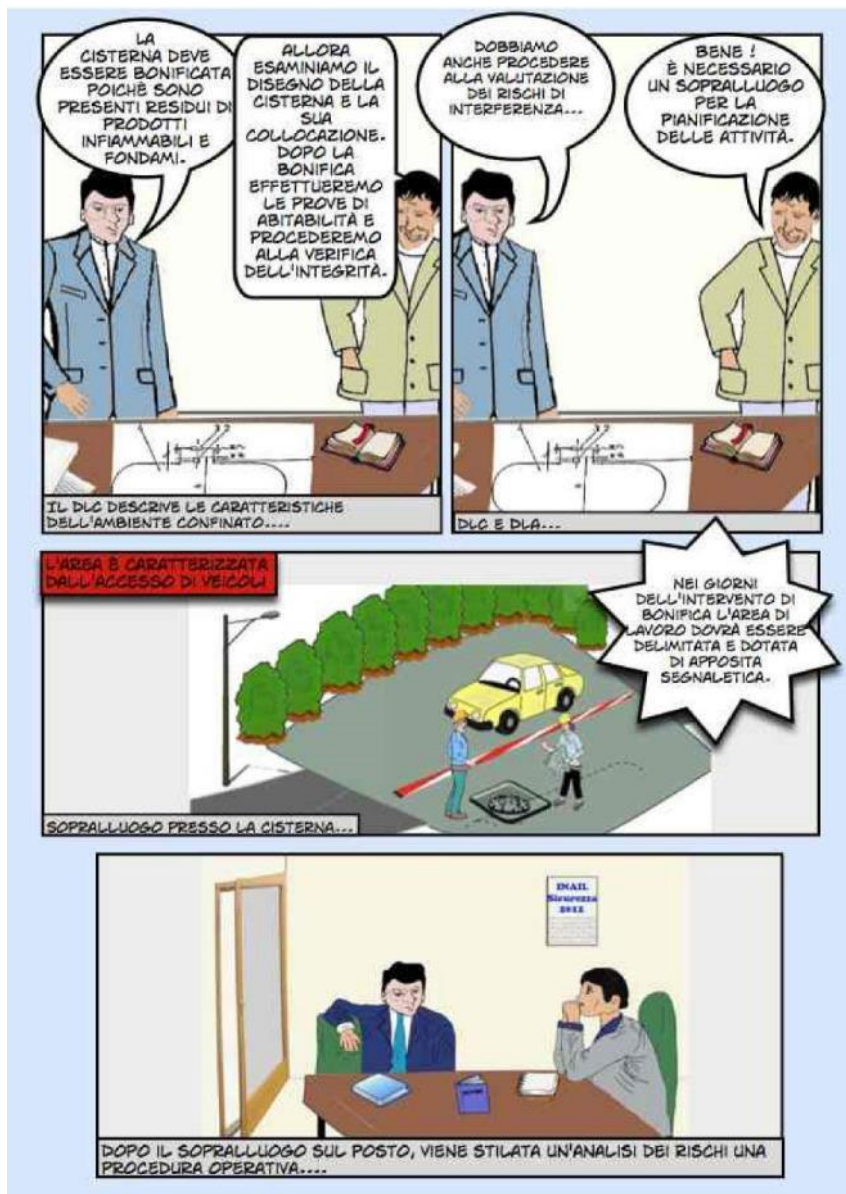
Il DLC verifica l'idoneità tecnico-professionale (D. Lgs. 81/08 e s.m.i. [art. 26, comma 1, lett. a](#)) attraverso le seguenti modalità:

- acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

2.2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa

Prima dell'inizio dei lavori, è necessario effettuare una specifica analisi di rischio e definire una specifica procedura operativa.

I principali rischi relativi alle diverse tipologie di ambienti confinati possono derivare, ad esempio, da asfissia (carenza di ossigeno), intossicazione; tali rischi sono dettagliati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella tabella riportata in [allegato 2](#).



2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori dell'impresa appaltatrice

Il **datore di lavoro committente** (DLC) individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque ricevuto le adeguate attività di informazione, formazione e addestramento.

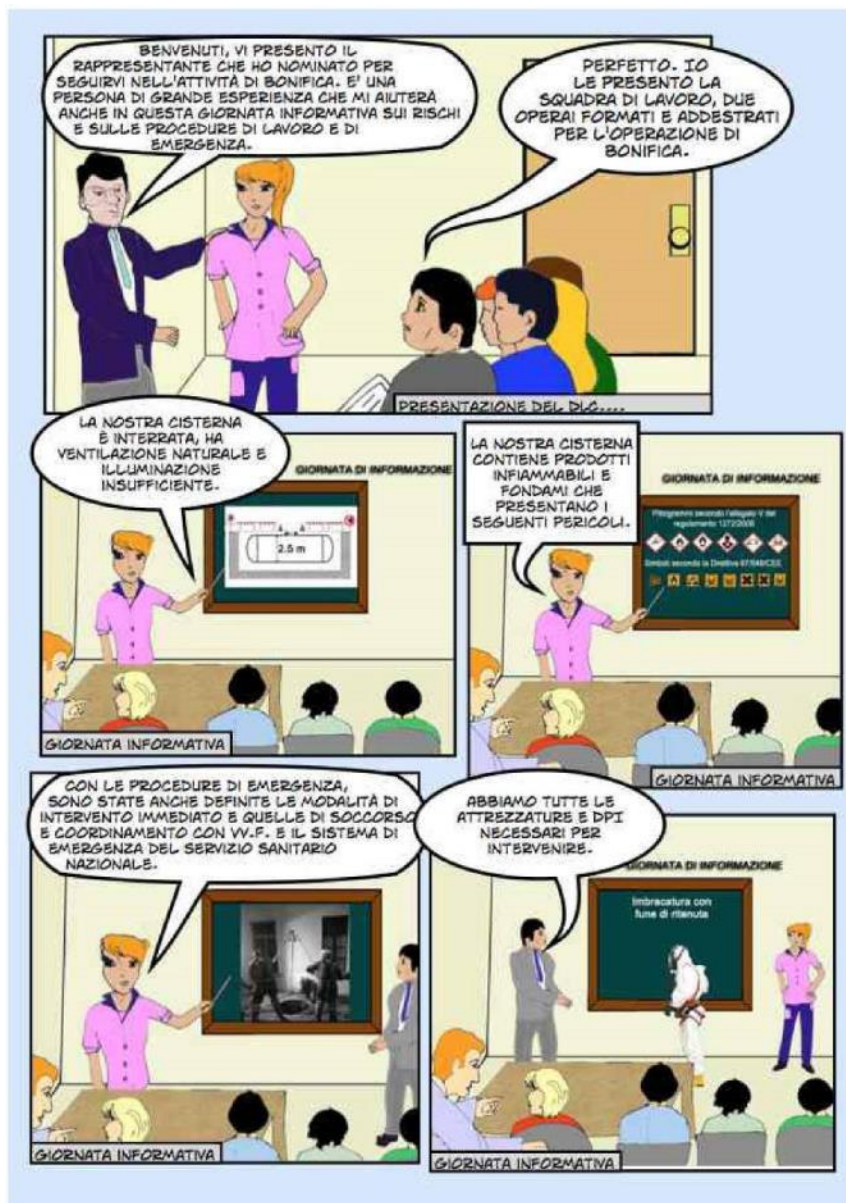
Il **rappresentante del DLC** deve:

- conoscere i rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
- vigilare, con funzione di indirizzo e coordinamento, sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e, per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni, con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Il **DLC**, prima che vengano svolte attività lavorative in ambienti confinati, deve **informare** in maniera precisa e puntuale tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o i lavoratori autonomi, su:

- caratteristiche dei luoghi in cui i suddetti lavoratori sono chiamati ad operare;
- tutti i rischi esistenti in tali ambienti (anche quelli derivanti da precedenti utilizzi);
- misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività (compreso l'eventuale coordinamento con il Servizio Sanitario Nazionale e i Vigili del Fuoco).

L'attività informativa va realizzata in un tempo sufficiente e adeguato all'effettivo completamento del trasferimento delle informazioni e, comunque, non inferiore ad un giorno.



2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno

Prima di eseguire i lavori e durante il loro svolgimento, è necessario verificare che nella cisterna (o in altro ambiente confinato) ci sia una concentrazione di ossigeno adatta alla respirazione (21%) e non vi siano concentrazioni pericolose di agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili. Il monitoraggio dell'aria deve essere effettuato a diversi livelli di altezza per tenere conto della differente stratificazione delle possibili sostanze pericolose. Laddove possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera vanno adottate specifiche cautele.

Alcune condizioni di rischio possono esistere precedentemente all'inizio delle attività, altre possono sopraggiungere durante l'esecuzione di alcuni lavori, quali ad esempio:

- ❖ saldatura/taglio/brasatura;
- ❖ uso di particolari sostanze (colle, solventi, vernici, prodotti per la pulizia, ecc.);
- ❖ uso di attrezzature di lavoro (ad es. che producono inneschi);
- ❖ perdite da tubazioni presenti negli stessi ambienti o negli spazi limitrofi.

Il **rischio di asfissia** (mancanza di ossigeno) si può avere a causa di scarso ricambio di aria e o per inalazione/assorbimento di agenti chimici asfissianti tossici.

Ricorda che:

- ✓ la normale concentrazione di ossigeno nell'aria ambiente è di circa il 21%;
- ✓ tra il 19,5 e il 18% si hanno possibili difficoltà respiratorie;
- ✓ al di sotto del 18%, l'atmosfera diventa non respirabile e può provocare problemi respiratori gravi;
- ✓ tra il 12 e l'8% la respirazione diventa più veloce, si ha incapacità di intendere, incoscienza, nausea e vomito;
- ✓ tra l'8 e il 4%, la morte sopraggiunge in pochi minuti o secondi.

Attenzione!

Questi valori non vanno considerati in maniera assoluta; gli effetti delle diverse concentrazioni variano in base allo stato di salute degli operatori e alle attività fisiche svolte.

Tra gli agenti asfissianti, vanno considerati ad esempio: anidride carbonica, azoto, elio, argon, idrogeno, metano, etano, propano, butano, freon/halon.

Situazioni di rischio associate a sostanze asfissianti

Esempi di situazioni di rischio possono essere:

- non adeguata rimozione di azoto (N_2) o di altro agente a seguito di attività di bonifica o inertizzazione;
- fermentazione e decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride carbonica (CO_2), metano (CH_4), idrogeno solforato (H_2S) se presenti composti solforati;
- reazioni tra acqua del terreno, gesso e calcare, con produzione di anidride carbonica;
- processi di combustione;
- reazioni di ossidazione all'interno di serbatoi di acciaio e recipienti (formazione di ruggine);
- reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico;
- reazioni di sostanze contenute all'interno di stive di navi, autobotti, cisterne, e simili, con l'ossigeno;
- dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti come l'anidride carbonica, azoto o agenti alogenati (halon, freon, argon) in ambienti non aerati;
- ambienti o recipienti in aziende vitivinicole;
- reazioni di ossidazione da parte di alcuni tipi di materiali (residui, incrostazioni, rifiuti, terreni).

ATTENZIONE!

Molti gas asfissianti sono inodori, incolori e insapori, non sono rilevati dall'apparato sensoriale umano e causano la perdita di conoscenza senza segni premonitori, per cui l'uomo non riesce ad avvertire il pericolo in tempo.

I sintomi più facilmente distinguibili possono essere i seguenti:

- vertigini e progressiva perdita dell'equilibrio;
- sensazione di pesantezza nella parte frontale della testa;
- formicolio alla lingua ed alle estremità delle dita di mani e piedi;
- difficoltà di parola, fino all'impossibilità di emettere suoni;
- riduzione della capacità di effettuare sforzi fisici e di coordinare i movimenti;
- diminuzione della coscienza e di talune caratteristiche sensitive, particolarmente il tatto.

Il **rischio di intossicazione** si può verificare in caso di:

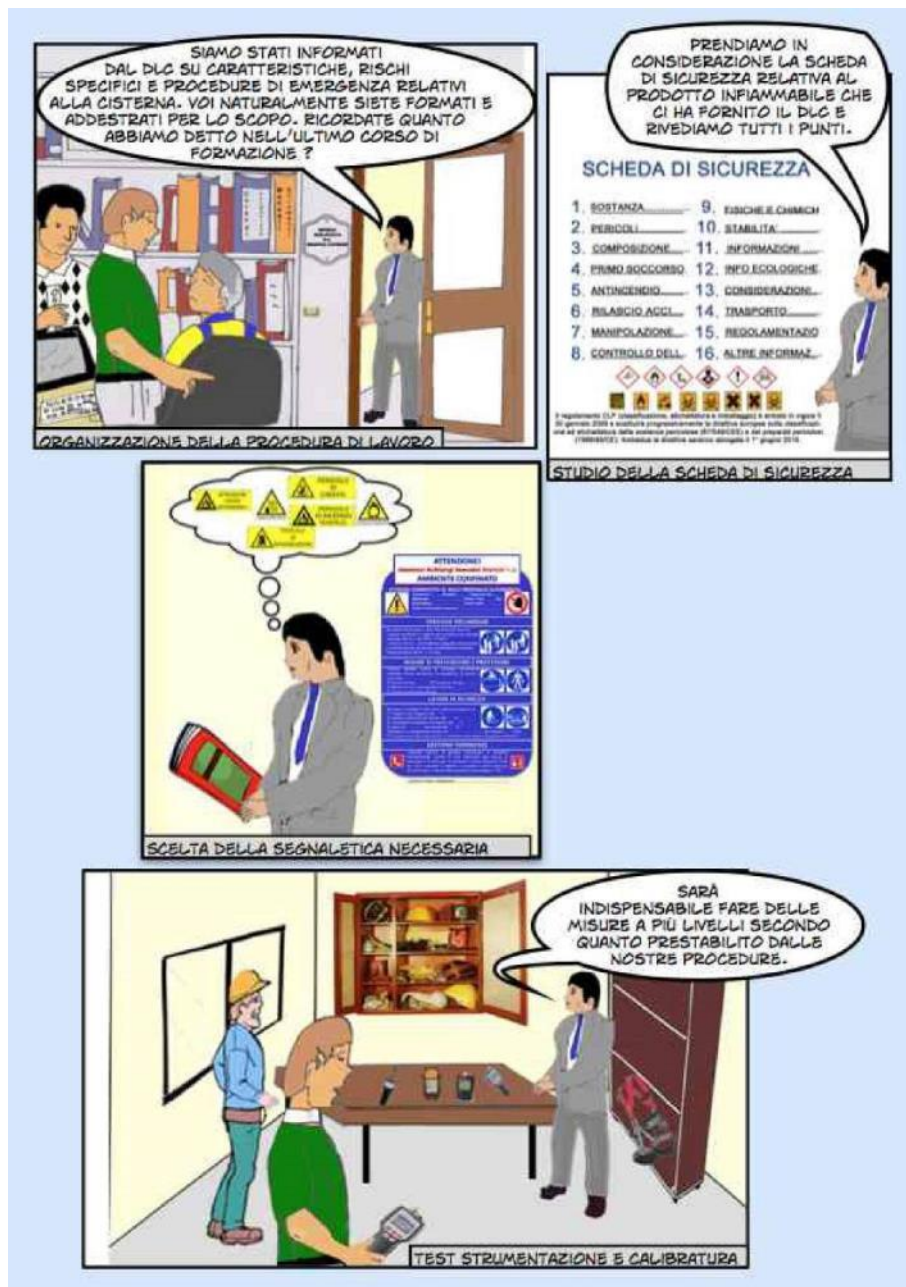
- impropria bonifica di ambienti confinati con presenza di residui di materiali che possono emettere gas, fumi o vapori (per esempio H_2S);
- presenza di gas, fumi, vapori tossici che possono:
 - invadere cisterne o serbatoi tramite le condotte di collegamento;
 - essere prodotti durante attività di manutenzione;
- presenza di sostanze liquide e solide che, in alcune condizioni, possano improvvisamente rilasciare nell'ambiente gas o vapori pericolosi;
- presenza di polveri;
- presenza di liquidi e solidi che emettono gas tossici in presenza di aria o vapori d'acqua (zolfo, fosfuri che emettono fosfina a contatto di acidi ed acqua o vapore, ecc.);
- reazioni chimiche di decomposizione o fermentazione;
- ambienti sospetti di inquinamento o confinati dove si effettuano processi di saldatura;
- lavorazioni con solventi organici tossici o vapori tossici;
- attività svolte nei pressi di fogne, bocche di accesso e pozzi di connessione alla rete;
- combustioni in difetto d'ossigeno;
- scavi e fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti;
- reazioni tra sostanze incompatibili con accumulo di gas tossici (es. sostanze acide con ipocloriti, solfuri, cianuri, ecc.);

Tipiche sostanze tossiche sono: acido solfidrico (H_2S), acido cianidrico (HCN), solventi ed altri.

Le concentrazioni dei contaminanti devono essere almeno inferiori ai valori limite soglia definiti dalla legislazione vigente laddove previsti; alternativamente, si può fare riferimento a standard internazionali.

ATTENZIONE!

Il caratteristico odore di uova marce proprio dell'acido solfidrico o idrogeno solforato (H_2S), a concentrazioni uguali o superiori a 100 ppm, non viene più percepito poiché il nervo olfattorio si paralizza!



2.5 Dispositivi di Protezione Individuale

È necessario che i lavoratori siano provvisti dei DPI idonei e li utilizzino secondo quanto prescritto. Il personale deve disporre almeno del seguente equipaggiamento:

- maschere con filtro o respiratori isolanti;
- elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall'alto o dall'urto con oggetti;
- imbragatura di sicurezza;
- guanti di protezione;
- protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di schegge, ecc.,
- calzature di sicurezza;
- indumenti di protezione.

In funzione delle evidenze dell'analisi dei rischi effettuata per lo specifico lavoro, potranno altresì ritenersi necessari ulteriori DPI, quali ad es i dispositivi per la protezione dalle cadute dall'alto.

2.5.1 Protezione delle vie respiratorie

Al fine di stabilire qual è il dispositivo più idoneo, è necessario:

1. identificare gli agenti chimici contaminanti eventualmente presenti, il loro stato fisico (polveri, fibre, nebbie, fumi, vapori, gas) e la concentrazione;
2. stabilire la concentrazione di ossigeno (O_2).

Ciò è utile al fine di stabilire se utilizzare DPI respiratori dipendenti (a filtro) o indipendenti dall'atmosfera ambiente

(isolanti):

- a) DPI a **filtro**, dipendenti dall'atmosfera ambiente, **quando il tasso di O₂ è superiore al 19,5%** (facciali filtranti; semimaschere, maschere intere); possono essere usati al posto degli autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di sicurezza e sia assicurata una efficace e continua aerazione;
- b) DPI **isolanti** (respiratori alimentati ad aria o autorespiratori), indipendenti dall'atmosfera ambiente, **nel caso che il tasso di O₂ risulti inferiore al 19,5%**. Il principio di funzionamento si basa sulla fornitura di aria respirabile prelevata da "zone pulite" oppure da bombole o fonti esterne quali reti di aria compressa. Proteggono sia da carenza d'ossigeno che da elevate concentrazioni di contaminanti.

ATTENZIONE!

Se l'ambiente è sospetto di inquinamento è necessario un monitoraggio in continuo della qualità dell'aria.

Durata dei filtri: vanno utilizzati filtri di tipo e classi appropriati; poiché possono facilmente andare incontro a saturazione e non fornire più la giusta protezione, vanno regolarmente sostituiti per garantire le prestazioni di protezione, secondo le istruzioni del fabbricante.

Addestramento: i DPI delle vie aeree sono di categoria III, per cui i lavoratori devono essere addestrati all'uso corretto secondo le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza.

Pulizia e manutenzione: ad eccezione di quelli monouso, la manutenzione dei dispositivi deve essere eseguita da persone competenti, secondo le istruzioni del fabbricante, e prevedere ispezioni per l'individuazione dei difetti, eventuale sostituzione e controllo delle prestazioni.

2.5.2 Dispositivi per la protezione dalle cadute dall'alto (ove necessari)

Il dispositivo di discesa del lavoratore comprende un dispositivo di ancoraggio al quale viene collegato un sistema di arresto della caduta, un dispositivo di recupero ed un argano.

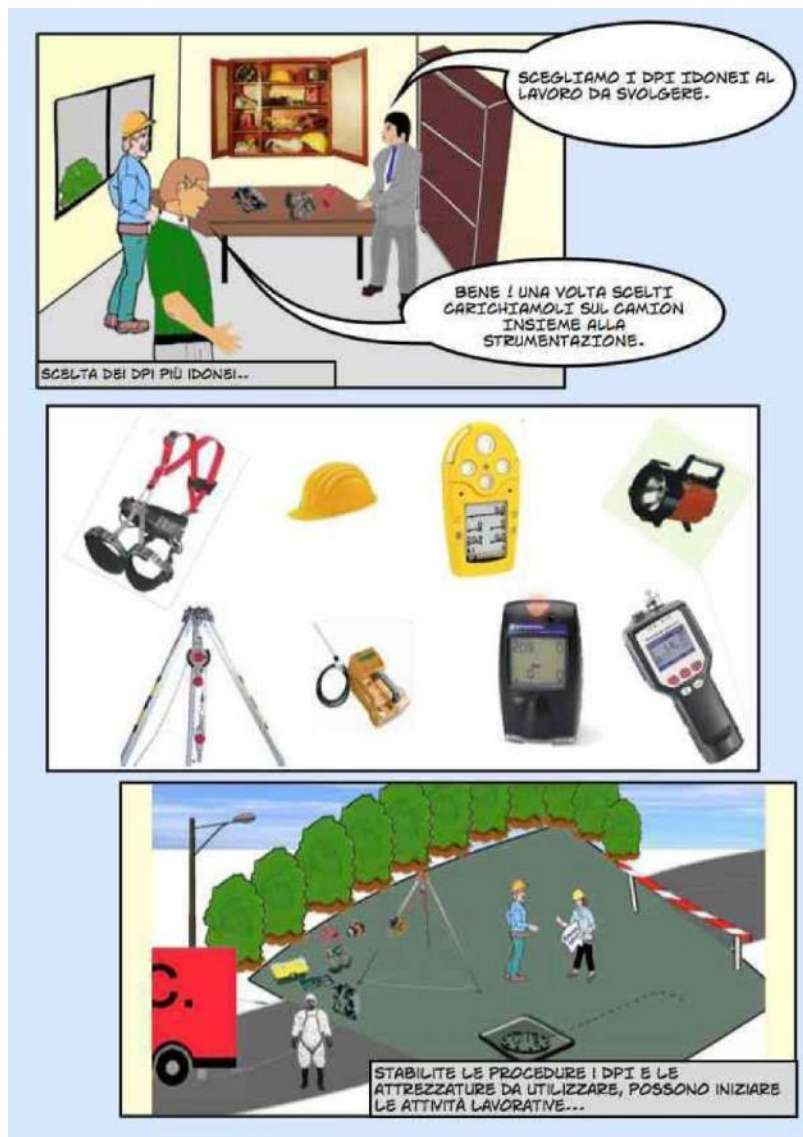
I dispositivi di ancoraggio sono generalmente distinti in: dispositivi a tre piedi, dispositivi a quattro piedi, dispositivi monopiede.

La scelta del dispositivo di ancoraggio più idoneo può essere fatta secondo due criteri sulla base della modalità di accesso all'ambiente confinato:

1. se l'accesso è costituito da una scala, il lavoratore deve essere connesso ad un sistema di arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero che interviene in caso di caduta o di incapacità del lavoratore a risalire;
2. se l'accesso è costituito da un sistema che solleva e fa scendere il lavoratore in sospensione, esso deve essere nello stesso tempo sollevato o abbassato con un argano e deve essere attaccato ad un sistema di arresto caduta provvisto di dispositivo di recupero come dispositivo di sicurezza.

2.5.3 Imbragature

- **Imbragature con attacco frontale:** non sono adatte per il recupero del lavoratore con sollevamento verticale;
- **Imbragature con attacco dorsale:** sono adatte per il recupero con sollevamento verticale del lavoratore.



2.6 Rischio incendio ed esplosione

Il rischio di incendio ed esplosione è legato alla formazione, raccolta o accumulo di sostanze infiammabili in concentrazioni tali da essere innescate da una sorgente presente sul posto od ivi trasportata (scariche elettriche ed elettrostatiche, scintille prodotte per urto ed attrito, fiamme libere, superfici calde, onde elettromagnetiche, altre).

I lavori in ambienti confinati in cui sono presenti atmosfere con potenziale rischio di incendio ed esplosione devono essere eseguiti adottando specifiche misure di prevenzione e protezione; tali misure consistono ad esempio:

- nell'eliminazione delle sostanze e miscele infiammabili, ove possibile;
- nell'impiego di attrezzature protette;
- nell'applicazione di procedure tecniche ed organizzative (ad esempio chiusura di tutte le linee di comunicazione con l'ambiente confinato, valvole od altro).

I principali parametri che bisogna conoscere sono:

- **Intervallo di esplosione** - intervallo di concentrazione di una sostanza infiammabile in aria entro il quale si può verificare un'esplosione;
- **LEL** - limite inferiore dell'intervallo di esplosione;
- **temperatura d'infiammabilità** - temperatura al di sopra della quale dalla superficie di un liquido infiammabile si liberano vapori in concentrazione tale da incendiarsi.

La concentrazione di miscela può essere valutata tramite l'impiego di strumenti portatili, detti **esplosimetri**, dotati di una soglia di allarme fissa o regolabile. È necessario che questi apparecchi funzionino in continuo e che siano utilizzati in modo corretto da parte di persone addestrate. Il livello di protezione di un esplosimetro (cioè la categoria, secondo la Direttiva ATEX), così come avviene per tutti i prodotti destinati ad essere impiegati in atmosfere potenzialmente esplosive, deve essere compatibile con la probabilità prevista di presenza di atmosfera esplosiva.

Gli esplosimetri possono per esempio essere impiegati utilmente per lavori in installazioni di trasporto e distribuzione di gas combustibile o in luoghi bonificati con ventilazione, per segnalare il formarsi incipiente di

un'atmosfera esplosiva.

Gli esplosimetri sono disponibili sia per un singolo gas che per più gas (multi-gas). Vi sono strumenti che campionano il gas dall'esterno dell'ambiente confinato, per esempio mediante una sonda a tubicino e lo analizzano in un luogo sicuro. Il prelievo dall'esterno localizzato o meno consente di operare con una certa sicurezza.

Le **attrezzature di lavoro** (lampade, aspiratori, ventilatori, etc.) devono essere rispondenti al DPR 126/98 (recepimento Direttiva ATEX), di categoria scelta dal responsabile dei lavori in relazione alla probabilità e durata dell'atmosfera esplosiva e con marcatura specifica come dai seguenti esempi:

Attrezzatura di lavoro	Marcatura dell'apparecchiatura
Lampada	CE _{xxxx}  II 2GD Ex ib e IIC T4
Ventilatore	CE _{xxxx}  II 2G Ex c d e T6

dove:

- **II** rappresenta il gruppo degli apparecchi diversi da quelli che vanno in miniera;
- **2** rappresenta la categoria (livello di protezione);
- **G / D** stanno per gas e polvere rispettivamente;
- **ib, e, d** sono modi di protezione (es. ib rappresenta la sicurezza intrinseca);
- **T6, T4** - sono classi di temperatura (superficiale ammessa).
- **xxxx**: numero dell'organismo notificato

Per quanto riguarda il **vestiario**, i lavoratori che devono accedere a zone con rischio di incendio ed esplosione devono essere dotati di indumenti (scarpe, guanti, tute) antistatici, per cui la letteratura tecnica suggerisce valori di resistenza verso terra del vestiario inferiori a $10^8 \Omega$. Eventuali funi o corde utilizzate non devono poter diventare sorgenti di accensione.

La **messa a terra** costituisce una protezione efficace per le parti di apparecchiature ed attrezzature di lavoro che possono essere caratterizzate da accumulo di cariche elettrostatiche.

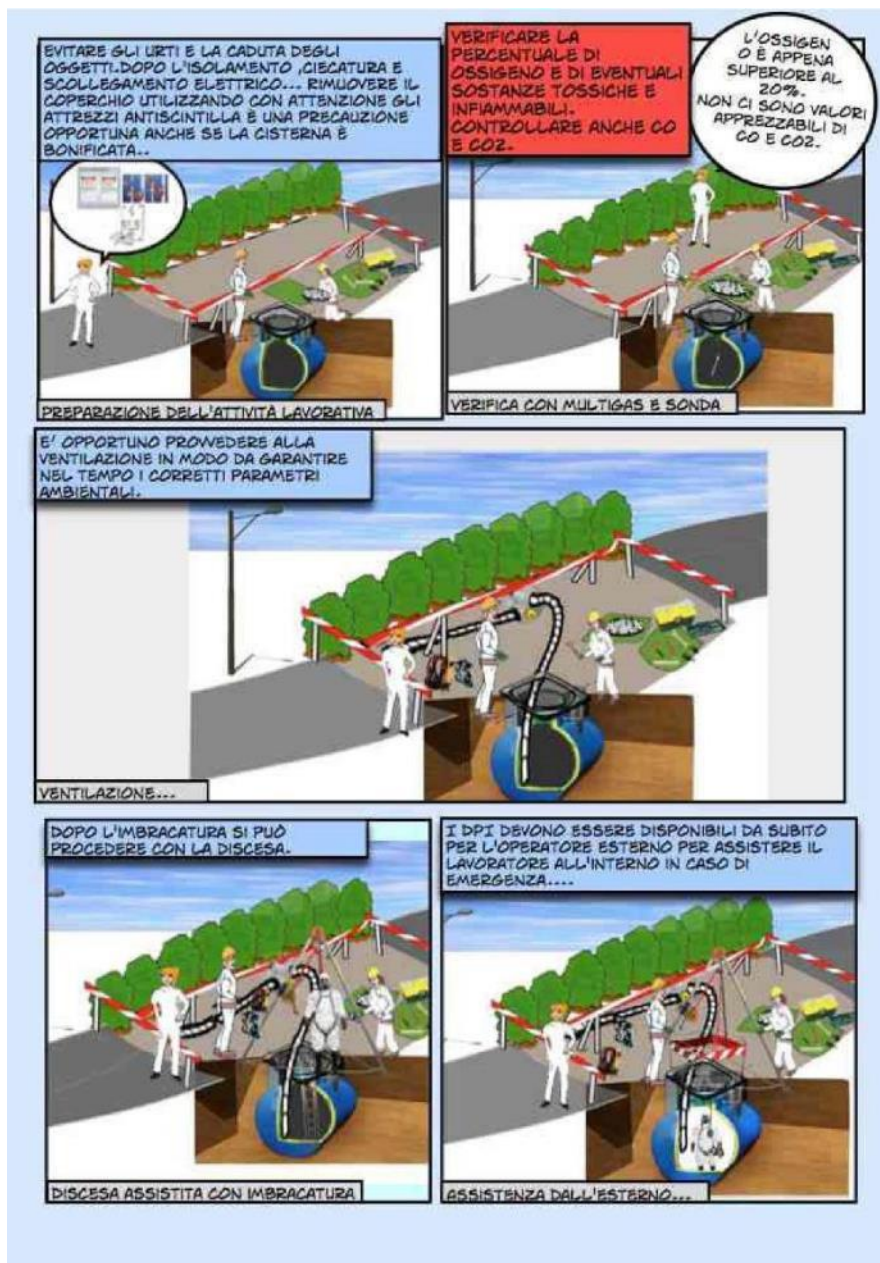
Utensili in acciaio che possono generare singole scintille, come cacciaviti e chiavi, possono essere utilizzati solo se la presenza di atmosfera esplosiva non è prevista durante il funzionamento normale.

È consigliabile l'impiego di attrezzi di tipo antiscintilla, normalmente in lega di berillio, ottone, da usare in ogni caso con estrema cautela. Gli utensili che generano una pioggia di scintille (es. levigatrici) non devono essere usati in presenza di atmosfera esplosiva.

ATTENZIONE!

Deve essere chiaro che in ambienti con rischio di incendio e di esplosione non possono essere utilizzati macchine, strumenti, utensili, vestiario, sistemi di comunicazione e strumentazione di rilevamento che non siano stati autorizzati e verificati attraverso il modello di autorizzazione per l'ingresso in ambiente sospetto di inquinamento o confinato: **potrebbero non avere le adeguate caratteristiche e provocare gravi incidenti.**

Si ricorda inoltre che le attrezzature di lavoro, come il cavalletto, argani, funi, aspiratori, ventilatori ed altre, che possono essere introdotte o poste in prossimità di un ambiente sospetto di inquinamento devono comunque essere dotate di marcatura CE a seconda della direttiva pertinente (ad esempio direttiva macchine, ATEX, bassa tensione, compatibilità elettromagnetica) ed essere corredate del libretto di istruzioni se previsto, consultabile in ogni momento. Tutta la strumentazione di misura deve essere testata e calibrata con le periodicità previste dal manuale di uso e manutenzione. È possibile comunque utilizzare attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione purché conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'[allegato V](#) del D.Lgs.81/2008.



2.7 Procedure di emergenza e salvataggio

2.7.1 Piano di emergenza

Per affrontare nel migliore dei modi un incidente in un ambiente confinato è fondamentale che la procedura contenga uno specifico piano di emergenza che permetta di attivare un pronto allarme e un soccorso idoneo e tempestivo. La struttura del piano dipende dalla natura dell'ambiente confinato, dal rischio identificato e dal tipo di soccorso da effettuare, e deve riportare le misure da attuare in caso di incidente. Il piano di emergenza deve essere reso disponibile, deve considerare tutte le eventuali imprese presenti e le attività svolte, essere trasmesso a tutte le imprese a cui stato affidato il lavoro, essere a disposizione eventualmente delle squadre di soccorso esterne (Vigili del Fuoco, addetti al 118, ecc.). Il piano di emergenza deve essere periodicamente aggiornato.

La formazione/sensibilizzazione sul potenziale pericolo di anossia o intossicazione è fondamentale sia per gli addetti che devono accedere ad un ambiente confinato, sia per chi si potrebbe trovare a dover intervenire in soccorso di infortunati. Chi tenta di prestare soccorso senza sapere come si deve procedere, può diventare a sua volta una vittima. I soccorritori possono tentare di salvare una possibile vittima di asfissia o intossicazione solo se dispongono delle idonee attrezzature, sono stati addestrati in merito, dispongono dell'assistenza e del supporto necessari.

ATTENZIONE!

Si suggerisce di pre-allertare gli addetti al primo soccorso designati per quell'area in merito alle lavorazioni in corso.

2.7.2 Mezzi e dispositivi di salvataggio

La messa a disposizione di idonei equipaggiamenti di soccorso e rianimazione dipende dal tipo di emergenza cui si deve far fronte e il personale deve essere addestrato al loro uso.

Si potrebbero rendere necessari tutti o alcuni dei seguenti presidi:

- dispositivi di allarme sonoro portatili per avvisare le persone delle zone circostanti sulla necessità di assistenza;
- disponibilità di telefoni o radio per poter diramare l'allarme;
- imbragatura di sicurezza;
- dispositivi meccanici (ad esempio treppiede o attrezzatura simile) per recuperare la vittima;
- fonte di aria per la ventilazione dell'ambiente confinato (ad es. un tubo collegato alla rete di aria compressa del sito);
- dispositivo di ventilazione (ventilatore esterno di aspirazione con tubazioni flessibili o simili);
- erogatori di aria a pressione positiva o sistemi di erogazione dell'aria posti all'esterno o autorespiratori;
- dispositivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato;
- kit di rianimazione
- giubbotto immobilizzatore o immobilizzatori per arti;
- telo di scorrimento in PVC;
- barella per portare l'infortunato fuori dall'ambiente confinato o fino all'ambulanza.

2.7.3 Gestione dell'emergenza

Se una persona subisce un malessere o un collasso improvviso mentre lavora in un ambiente confinato, colui che lo rinviene deve presumere che la sua stessa vita sia in pericolo se entra nell'ambiente per soccorrerlo.

La gestione dell'emergenza prevede il controllo di tre fasi fondamentali:

1) Fase di allarme

Se il lavoratore all'interno di un ambiente confinato avverte un malessere, perde i sensi o subisce un trauma, colui che sovraintende deve dare immediato allarme chiamando la squadra di emergenza interna, qualora prevista.

Il sorvegliante non deve entrare nel luogo confinato senza prima organizzare l'intervento con altri soccorritori; ove previsto e secondo la procedura aziendale, deve immediatamente avvisare i Vigili del Fuoco e il Servizio 118, fornendo in particolare i seguenti elementi minimi:

- nome dell'azienda;
- l'indirizzo del luogo di lavoro da raggiungere;
- il proprio nome e il numero di telefono da cui chiama;
- la tipologia di incidente in corso;
- il numero di lavoratori coinvolti.

Può risultare necessario, prima di attivare il soccorso, procedere all'arresto degli impianti collegati alla situazione di emergenza che possano creare pericolo per gli operatori.

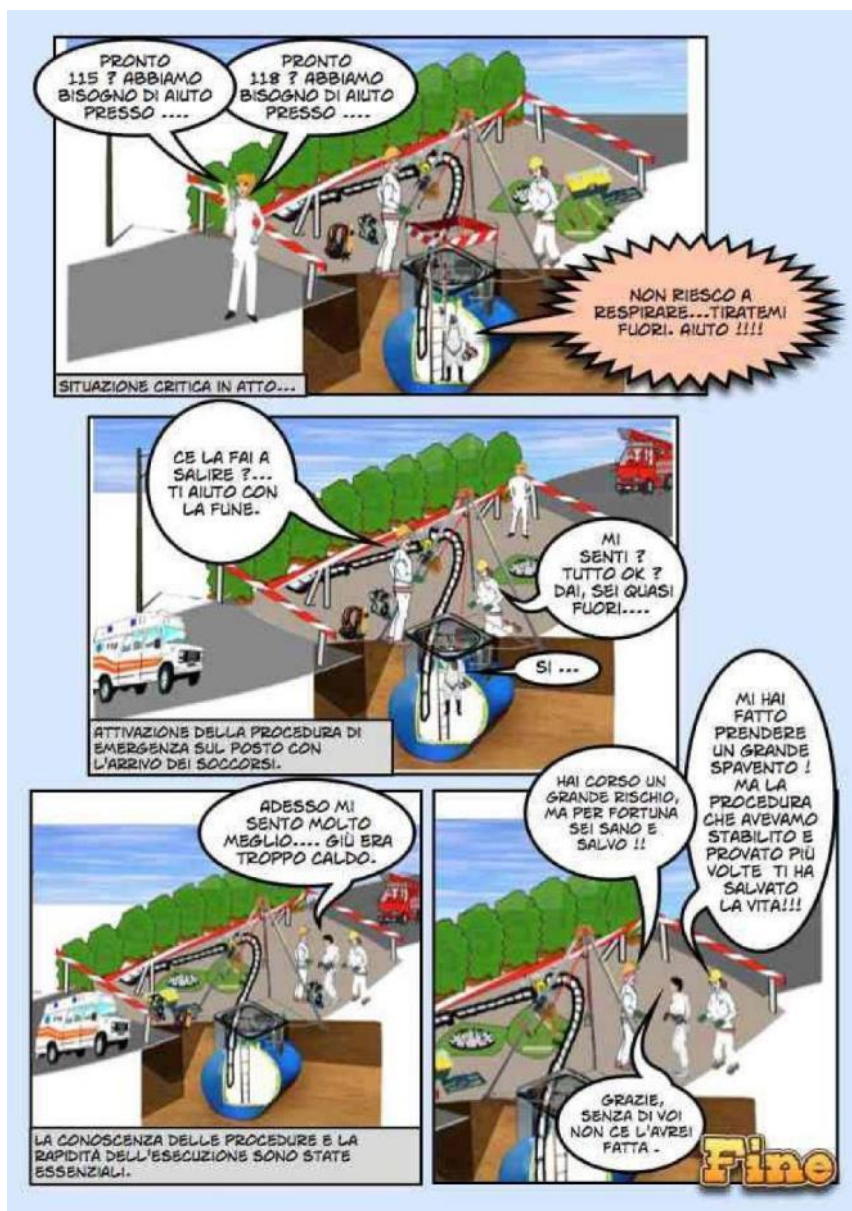
2) Fase di recupero

Le persone che eseguono il salvataggio devono indossare DPI adeguati al tipo di intervento; è fondamentale essere provvisti di respiratori indipendenti dall'aria circostante o autorespiratori d'emergenza. Nel caso risulti impossibile estrarre il lavoratore dall'ambiente confinato, è necessario fargli respirare aria pulita prelevata dall'esterno del locale.

Va prestata particolare attenzione ai passi d'uomo verticali perché nelle fasi di salvataggio può risultare difficile "estrarre" una persona non collaborante; pertanto le modalità di imbragatura dovranno evitare il basculamento del corpo e garantire l'estrazione in posizione verticale dell'operatore infortunato.

3) Fase di trasporto

Una volta estratto l'infortunato dall'ambiente confinato, si procede al suo trasporto con l'utilizzo dei mezzi di movimentazione opportuni. Nell'attesa dei soccorsi, in casi estremi di cessazione delle funzioni vitali, può essere necessario ricorrere alla rianimazione cardiorespiratoria da parte di persone addestrate con apposito corso di formazione sul Primo Soccorso, designate dal datore di lavoro ai sensi delle norme vigenti.



ALLEGATO 1-a - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI

Modulo autorizzazione ingresso in ambiente confinato		Sito di		Impianto/Area.....	
Data		Durata prevista dei lavori			
MISURE GENERALI					
Verifica di:	Sì	No	Non applicabile	Note	
Presenza di "analisi di rischio ingresso in ambiente confinato"	☐	☐			
Presenza di "procedura operativa"	☐	☐			
Presenza di "procedura di emergenza"	☐	☐			
Avvenuta formazione degli operatori	☐	☐			
Avvenuta bonifica	☐	☐	☐		
Avvenuto isolamento/ciecatura	☐	☐	☐		
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	☐	☐	☐		
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale	☐	☐	☐		
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro	☐	☐	☐		
Idoneità temperatura/umidità	☐	☐	☐		
Avvenuta esecuzione prove ambientali	☐	☐	☐		
Qualora non si possano escludere pericoli derivanti da:					
☐ infiammabilità/esplosività ☐ tossicità ☐ asfissia ☐ corrosività ☐ microclima sfavorevole					
☐ altro..... Attuare le seguenti misure					

MISURE SPECIFICHE				
Verifica di:	Sì	No	Non applicabile	Note
Utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test	☐	☐	☐	
Possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno all'ambiente confinato	☐	☐		
Presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto cevedale per eventuale recupero del personale, ventilazione forzata, ecc.)	☐	☐	☐	

Modulo pag. 1/2

ESECUZIONE LAVORI				
Sono autorizzati all'ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione (riportare i nominativi):				
1.				
2.				
3.				
Firma del datore di lavoro committente ¹				
Firma del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo				
Firma del rappresentante del datore di lavoro committente ²				
Firma del preposto ³				
Firma dei lavoratori ⁴				
Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all'interno degli ambienti confinati, alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate. In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se le operazioni previste sono state effettuate o no):				
	Sì	No	Non applicabile	Note
Avvenuto isolamento/ciecatura	☐	☐	☐	
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	☐	☐	☐	
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale	☐	☐	☐	
Idoneità temperatura/umidità	☐	☐	☐	
Avvenuta esecuzione prove ambientali (ossigeno, gas rilevati in precedenza)	☐	☐	☐	
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro	☐	☐	☐	
Altro.....	☐	☐	☐	
Firma del rappresentante del datore di lavoro committente				
Firma del preposto				
Firma dei lavoratori				

Modulo pag. 2/2

ALLEGATO 1-b - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI

Modulo autorizzazione ingresso in ambiente confinato	Sito di	Impianto/Area		
Data	Durata prevista dei lavori			
MISURE GENERALI				
Verifica di:	Sì	No	Non applicabile	Note
Presenza di "analisi di rischio ingresso in ambiente confinato"	☐	☐		
Presenza di "procedura operativa"	☐	☐		
Presenza di "procedura di emergenza"	☐	☐		
Avvenuta formazione degli operatori	☐	☐		
Avvenuta bonifica	☐	☐	☐	

¹ Il datore di lavoro committente deve:

- individuare un proprio rappresentante;
- fornire a tutti i lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice, compreso il datore di lavoro ove impiegato nelle medesime attività, o ai lavoratori autonomi, informazioni dettagliate sulle caratteristiche dei luoghi sospetti di inquinamento in cui sono chiamati ad operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti, ivi compresi quelli derivanti dai precedenti utilizzi degli ambienti di lavoro, e sulle misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione all'attività;
- autorizzare l'avvio dei lavori e firmare il modulo autorizzativo.

² Il rappresentante del Datore di lavoro committente deve:

- essere in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed aver comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f del DPR n° 177 del 14.09.2011 sugli ambienti confinati;
- essere a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative;
- vigilare con funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente;
- autorizzare le riprese successive dell'operazione;
- firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).

³ Il preposto deve:

- avere esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati; sovrintendere alle attività e garantire l'attuazione delle procedure operative e, in particolare, di tutte le prescrizioni e misure di sicurezza;
- firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).
- la figura del preposto può coincidere con quella del rappresentante del datore di lavoro committente.

⁴ Il lavoratore deve:

- seguire fedelmente e scrupolosamente le modalità operative che gli sono state indicate;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
- utilizzare in modo appropriato i DPI messi a sua disposizione;
- firmare il modulo autorizzativo per presa visione e accettazione (all'inizio e in caso di ripresa dei lavori).

Avvenuto isolamento/ciecatura	☐	☐	☐	
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	☐	☐	☐	
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale	☐	☐	☐	
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro	☐	☐	☐	
Idoneità temperatura/umidità	☐	☐	☐	
Avvenuta esecuzione prove ambientali	☐	☐	☐	
Qualora non si possano escludere pericoli derivanti da:				
☐ infiammabilità/esplosività ☐ tossicità ☐ asfissia ☐ corrosività ☐ microclima sfavorevole ☐ altro.....				
Attuare le seguenti misure				
MISURE SPECIFICHE				
Verifica di:	Sì	No	Non applicabile	Note
Utilizzo appropriati DPI ed eventuale fit-test	☐	☐	☐	
Possibilità di comunicazione tra addetto interno ed esterno all'ambiente confinato	☐	☐		
Presenza di dispositivi previsti in procedura (es. cavalletto cevedale per eventuale recupero del personale, ventilazione forzata, ecc.)	☐	☐	☐	
<i>Modulo pag. 1/2</i>				
ESECUZIONE LAVORI				
Sono autorizzati all'ingresso in ambiente confinato almeno 2 lavoratori idonei alla mansione (riportare i nominativi):				
1.				
2.				
3.				
Firma del datore di lavoro				
Firma del preposto				
Firma dei lavoratori				
Nota: Attenzione! In caso di interruzione delle attività all'interno degli ambienti confinati, alla ripresa dei lavori è necessario verificare che le condizioni di abitabilità siano ancora rispettate. In particolare, è necessario ripetere la verifica di (riportare se le operazioni previste sono state effettuate o no):				
	Sì	No	Non applicabile	Note
Avvenuto isolamento/ciecatura	☐	☐	☐	
Avvenuto sezionamento/scollegamento elettrico	☐	☐	☐	
Avvenuto scollegamento aria e/o azoto strumentale	☐	☐	☐	
Idoneità temperatura/umidità	☐	☐	☐	
Avvenuta esecuzione prove ambientali (ossigeno, gas rilevati in precedenza)	☐	☐	☐	
Idoneità e funzionamento della strumentazione di monitoraggio e delle attrezzature di lavoro	☐	☐	☐	
Altro	☐	☐	☐	
Firma del rappresentante del datore di lavoro				
Firma del preposto				
Firma dei lavoratori				
<i>Modulo pag. 2/2</i>				

ALLEGATO 2 - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO IN AMBIENTI CONFINATI

Fattore di Rischio	Cause Potenziali
Asfissia	Carenza di ossigeno a causa di processi fermentativi (formazione di anidride carbonica, acido solfidrico etc) e/o formazione/presenza/introduzione di gas che si sostituiscono all'ossigeno (azoto, monossido di carbonio etc.), intrappolamento in materiali sfusi cedevoli (cereali, granuli plastici, di catalizzatori, di supporti, inerti pulverulenti, prodotti alimentari, ecc.), etc.
Condizioni microclimatiche Sfavorevoli	Alta umidità, alta o bassa temperatura, utilizzo DPI a limitata traspirazione, tipologia lavori in corso, ecc.
Esplosione/Incendio	Evaporazione liquidi infiammabili, presenza/formazione gas infiammabili, sollevamento di polveri infiammabili e presenza di fonti di innesco di varia natura (cariche elettrostatiche, utilizzo utensili e attrezzature di lavoro che producono di scintille, impianti ed apparecchi elettrici, operazioni di taglio e saldatura, ecc.), ecc.
Intossicazione	Presenza di residui, reazioni di decomposizione o biologiche, non efficace isolamento, ecc.
Caduta	Mancata od errata predisposizione di opere provvisorie, mancato uso DPI, utilizzo attrezzatura non idonea o usata male (es. scala troppo corta o non vincolata), ecc.
Elettrocuzione	Impianti/utensili non adeguati alla classificazione dell'area, non conformi alla normativa applicabile o in cattivo stato, errori di manovra (mancato isolamento elettrico), mancato coordinamento, mancato sezionamento/scollegamento elettrico ecc.
Contatto con organi in Movimento	Parti di impianto/macchine non adeguatamente protetti, utilizzo di attrezzature non idonee all'ambiente ristretto, ecc.
Investimento/Schiacciamento	Accesso da aree stradali, caduta di gravi, errori di manovra mezzi, mancato coordinamento in fase di ingresso/uscita.
Ustioni/Congelamento	Presenza di parti a elevata/bassa temperatura non sufficientemente protette; errori di manovra in macchine termiche (insufficiente raffreddamento/riscaldamento), ecc.
Annegamento	Eventi meteorici improvvisi, infiltrazioni, mancato isolamento, ecc.
Atmosfera con eccesso di Ossigeno	Se la quantità di ossigeno è maggiore del 21% (concentrazione nell'aria in condizioni normali), esiste un aumento di rischio di incendio ed esplosione.

Seppellimento	Dovuto all'instabilità del prodotto contenuto scoscendimenti di terreno o altro
Rumore	Dovuto alle attività lavorative svolte all'interno dell'ambiente confinato
Rischio biologico	Dovuto alla eventuale presenza o decomposizione di sostanze organiche (per esempio liquami)

ALLEGATO 3 - ASPETTI TECNICI DA CONOSCERE/VALUTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

(l'elenco è esemplificativo e non esaustivo)

- Caratteristiche dei lavori che devono essere svolti e loro durata
- Numero e nominativo delle persone che devono accedere all'ambiente confinato
- Numero e nominativo delle persone che devono garantire assistenza dall'esterno
- Quota/profondità e layout interno dell'ambiente confinato
- Numero e dimensioni di ingressi/uscite
- Identificazione punti di isolamento (meccanico, elettrico, ecc.) necessari¹
- Definizione di specifiche misure, quali intercettazione delle fonti di energia, sezionamento dei motori, evidenziazione dell'operazione effettuata (lock-out / tag-out)
- Presenza di organi in movimento o che possono essere accidentalmente rimessi in moto
- Possibilità di contatto visivo e/o acustico dall'esterno all'interno dell'ambiente confinato
- Sostanze presenti o che si possono formare/utilizzare per le lavorazioni previste e le più efficaci tecniche di bonifica
- Condizioni di microclima
- Necessità di ventilazione forzata²
- Rischi indotti dalle lavorazioni previste (rumore, radiazioni ionizzanti, ecc.)
- Modalità più idonee per garantire l'eventuale recupero di infortunati
- Necessità di costruire piattaforme di ingresso all'ambiente confinato
- Tipo e frequenza dei monitoraggi ambientali (contenuto di ossigeno, assenza di contaminanti, assenza di esplosività, condizioni microclimatiche, ecc.)
- Necessità di predisporre protezione antincendio
- Utilizzo di attrezzatura antiscintilla (ove necessario)
- Utilizzo apparecchiature conformi al DPR 126/98 recepimento della direttiva ATEX (ove necessario)
- Utilizzo di DPI antistatici (ove necessario)
- Utilizzo di misuratori portatili personali
- Utilizzo apparecchi/utensili elettrici a basso voltaggio
- Interferenze derivanti da operazioni del personale della ditta committente o da attività di altre imprese che operano sul posto o nelle vicinanze che dovranno essere attentamente valutate nei documenti specifici (DUVRI, PSC).

Va inoltre considerata la formazione dei lavoratori.

All'interno di un ambiente confinato è vietato l'utilizzo di motori a combustione interna.

Negli ambienti confinati le misure di sicurezza per prevenire lo shock elettrico comprendono l'uso di dispositivi a bassissima tensione (generalmente sistemi SELV: bassissima tensione di sicurezza).

ALLEGATO 4 - ESEMPIO DI LISTA DI CONTROLLO

ATTIVITÀ GENERALI	Sì	No	Non applicabile	Note
È stata effettuata una specifica analisi di rischio?				
○ Sono stati definiti: caratteristiche dell'ambiente confinato, lavori che devono essere svolti e loro durata?				
○ Sono stati specificati i pericoli potenziali presenti nel luogo confinato?				
○ Sono stati verificati la necessità, il tipo e la frequenza dei monitoraggi ambientali (contenuto di ossigeno, assenza di contaminanti, assenza di esplosività, condizioni microclimatiche, ecc.)?				
Il personale coinvolto è a conoscenza delle istruzioni operative in caso di emergenza?				
È stata predisposta una specifica procedura di lavoro?				
○ La procedura è comprensiva delle fasi di salvataggio e di gestione di un'eventuale emergenza, incluso il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco?				
Il Datore di lavoro committente ha individuato un suo rappresentante che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento sulle attività svolte dai lavoratori impiegati dall'impresa appaltatrice o dai lavoratori				

¹ Nel caso di ingresso di lavoratori in ambiente confinato, occorrerà adottare il sistema di isolamento più restrittivo.

² Sui mezzi atti a mantenere la ventilazione all'interno di ambienti confinati va apposto il cartello "Divieto di manovra".

autonomi?				
Il personale coinvolto è idoneo, formato, informato ed addestrato a svolgere l'incarico?				
Il 30% del personale coinvolto ha almeno un'esperienza triennale nel settore?				
Il preposto ha esperienza triennale nel settore?				
Il personale coinvolto è a conoscenza della procedura di lavoro?				
È stata rilevata l'eventuale necessità di aerazione e/o bonifica?				
È stato effettuato il controllo dell'isolamento meccanico/elettrico?				
Sono state sezionate eventuali condotte che potrebbero introdurre gas, fumi, vapori, acqua o altri liquidi ?				
È stata verificata l'idoneità delle attrezzature di lavoro per i lavori negli ambienti confinati?				
È stata verificata l'idoneità della strumentazione di monitoraggio (compresa la taratura)?				
È stato adottato un idoneo sistema di comunicazione tra interno ed esterno, anche vocale?				
Gli ambienti confinati sono stati delimitati e segnalati da apposita segnaletica?				
Sono stati messi a disposizione i DPI da adottare?				
Il medico competente ha valutato l'idoneità alla mansione dei lavoratori che accedono, anche tenendo conto di aspetti quali la claustrofobia o la necessità di usare DPI respiratori?				
Prima di avviare i lavori, è stato predisposto e firmato l'apposito modulo autorizzativo?				
ESEMPI DI OPERAZIONI PRELIMINARI				
È stato effettuato un controllo a vista della rimozione di materiali pericolosi?				
È stato effettuato un controllo del funzionamento dei rilevatori di gas ?				
È stata effettuata un'analisi dell'atmosfera prima dell'inizio lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?				
È stato effettuato un controllo strumentale della temperatura?				
Sono state segnalate parti d'impianto ad alta temperatura mettendo in atto tutte le precauzioni per impedire contatti accidentali?				
È prevista un'analisi dell'atmosfera, durante i lavori, per valutare la presenza di sostanze asfissianti, tossiche o incendiarie/esplosive?				
È stato effettuato un controllo a vista e/o strumentale dell'eliminazione delle sorgenti di innesco?				
È stato effettuato un controllo a vista della segnaletica di pericolo?				
È stato effettuato un controllo a vista delle misure di protezione per le aperture nel suolo contro la caduta di persone e per impedire l'accesso ai non addetti ai lavori (barriere, transenne, funi di sbarramento, coperchi, ecc.)?				
È stato effettuato un controllo dei presidi antincendio presenti?				
È stato effettuato un controllo a vista della predisposizione di idonea illuminazione ordinaria e di sicurezza?				
È stato predisposto, ove necessario, un kit di rianimazione con rifornimento di ossigeno (piccola bombola di ossigeno, un regolatore di pressione, un sacchetto gonfiabile e una maschera che copre il naso e la bocca dell'infortunato)?				
Sono stati predisposti, ove necessario,				
dispositivi aggiuntivi di monitoraggio dell'ossigeno per la squadra di soccorso per controllare periodicamente le condizioni all'interno dell'ambiente confinato?				
È stata predisposta una stazione esterna, ove necessario, con bombole d'aria o con autorespiratori portatili o attraverso linee di aria compressa idonee alla respirazione?				
Sono stati individuati e segnalati i percorsi di fuga?				
Altro				
IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI				
Spazio ristretto (rischio di urto, caduta, schiacciamento, scivolamento)				
Difficoltà di accesso/uscita (rischio di urto, caduta, scivolamento)				
Carenza/assenza di illuminazione naturale (rischio di urto, schiacciamento, caduta)				
Carenza di ossigeno (rischio di asfissia)				
Atmosfera ricca di ossigeno (rischio di incendio/esplosione)				
Esposizione a sostanze tossiche (rischio di intossicazione)				
Esposizione a sostanze corrosive o ustionanti (rischio di ustione)				
Atmosfera potenzialmente infiammabile o esplosiva (rischio di incendio/esplosione)				
Possibilità di temperature elevate o bassissime (rischio ustione/congelamento)				
Possibilità di caduta di oggetti dall'alto (rischio schiacciamento, urto e tagli)				
Esposizione a parti di macchinari rotanti (rischio urto, schiacciamento)				

e tagli)				
Presenza di tubazioni/cavi/materiali (rischio caduta/urto)				
Presenza di melma/fanghi o altro fluido (rischio annegamento, intossicazione)				
Fondo vischioso/scivoloso (rischio scivolamento)				
Presenza di connessioni elettriche, acqua/umidità (rischio di folgorazione)				
Altro:.....				
ESEMPI DI SISTEMI DI COMUNICAZIONE				
Comunicazione a "voce" tra la persona interna e quella esterna				
Comunicazione a "vista" tra la persona interna e quella esterna				
Microfoni da bavero o laringofoni				
Dispositivi di allarme luminosi fissi				
Dispositivi di allarme luminosi portatili				
Dispositivi di allarme sonoro fissi				
Dispositivi di allarme sonoro portatili				
Collegamento via cavo con telefono portatile con possibilità di collegarsi con la squadra dei soccorsi e/o con i Vigili del Fuoco				
Radiotrasmittenti				
Altro				
ESEMPI DI ATTIVITÀ DA ESEGUIRE NELL'AMBIENTE CONFINATO O SOSPETTO DI INQUINAMENTO				
Sopralluogo (controllo dello stato del luogo confinato)				
Controllo dei circuiti elettrici				
Controlli sistematici del funzionamento di singole parti o sistemi completi di impianto; idraulici, meccanici, oleodinamici, pneumatici ecc.				
Taglio/molatura/foratura/ brasatura di metalli				
Saldatura				
Montaggio/smontaggio (smontaggio/montaggio di elementi meccanici, oleodinamici, pneumatici, idraulici ecc.)				
Impermeabilizzazione				
Verniciatura				
Lavaggio e pulizia				
Altro				

ALLEGATO 5 - PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI AGLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO

D. LGS. 81/08

[Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento](#)

... OMISSIS...

[Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi](#)

... OMISSIS...

Allegato IV

[3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS](#)

... OMISSIS...

[DPR 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.](#)

... OMISSIS...

ALLEGATO 6 - SOSTANZE TOSSICHE E ASFISSIANTE E INCIDENTI TIPO

AGENTE	ODORE	EFFETTI	CASO TIPO
ANIDRIDE CARBONICA (CO₂)	Inodore inodore	vertigine, mal di testa, tachicardia, senso di soffocamento, stato d'incoscienza	Un lavoratore, salito con una scala in cima a una cisterna contenente mosto in fermentazione, è morto per asfissia da CO ₂
ACIDO SOLFIDRICO (H₂S)	uova marce; inodore a concentrazioni ≥ 100 ppm	vertigine, mal di testa, tosse, mal di gola, nausea, difficoltà respiratoria, stato d'incoscienza, morte	Caso 1 Durante le operazioni di bonifica di un'autocisterna adibita al trasporto di zolfo, 5 operatori (di cui 4 soccorritori) sono morti per le esalazioni di H ₂ S. Caso 2 In un intervento nel depuratore comunale, l'acqua a pressione per liberare il pozzetto ha creato un movimento dei fanghi che ha sprigionato grandi quantità di H ₂ S. Sono morti 6 operatori (di cui 4 soccorritori) Caso 3 In un intervento in una raffineria di petrolio, gli operai vengono investiti da un getto di H ₂ S: 1 morto e due feriti

			Caso 4 In occasione della manutenzione dell'impianto di desolfurazione, 3 lavoratori (2 soccorritori) muoiono per la presenza di H ₂ S
AZOTO	inodore	stato d'incoscienza, debolezza. senso di soffocamento	Immissione di azoto gassoso al posto dell'aria, a causa di un errore di etichettatura, in occasione del collaudo di un nuovo serbatoio in un'azienda farmaceutica. In un successivo intervento all'interno del serbatoio, due lavoratori (di cui un soccorritore) sono morti per carenza di ossigeno
ACIDO CIANIDRICO (HCN)	caratteristico	miscele gas/aria esplosive. Irritante per gli occhi e le vie respiratorie, stato confusionale, sonnolenza, mal di testa, nausea, respiro affannoso, convulsioni e stato di incoscienza. Può portare alla morte	Un addetto alla pulizia periodica di una vasca di elettrodeposizione in una ditta galvanica versa HCl all'1% sul fondo, senza accorgersi della presenza di fanghi contenenti ZnCN. Il gas che si sviluppa, acido cianidrico (HCN), uccide il lavoratore e 4 colleghi che hanno tentato di soccorrerlo

Altre comuni sostanze tossiche o asfissianti coinvolte in incidenti sono il monossido di carbonio (CO), il metano (CH₄), il cloro (Cl₂), l'ammoniaca (NH₃).

ALLEGATO 7 - Cartellonistica che si consiglia di apporre in ambienti confinati o sospetti di inquinamento

ATTENZIONE!

Attention! Achtung! Atención! Atentie! انتباه

AMBIENTE SOSPETTO DI INQUINAMENTO O CONFINATO

ACCESSO CONSENTITO AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO
DIVIETO DI INGRESSO SENZA MODULO AUTORIZZATIVO



Cisterna n°..... Modello Capacità litri
Materiale..... Press. nom. bar
Costruttore..... Anno costr.
Inserire etichetta della sostanza contenuta



VERIFICHE PRELIMINARI

Gli addetti all'accesso e alla manutenzione devono essere formati informati ed addestrati.
In caso di affidamento lavori le ditte ed i lavoratori autonomi devono essere qualificati ai sensi del DPR177/2011




PRIMA DEI LAVORI EFFETTUARE LE VERIFICHE PREVISTE DALLA PROCEDURA DI LAVORO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Ciascun addetto, prima di accedere all'ambiente sospetto di inquinamento o confinato dovrà conoscere la procedura di lavoro e indossare i DPI previsti dalla stessa




LAVORI IN SICUREZZA

TUTTE LE ATTIVITÀ VANNO AUTORIZZATE.
I lavori vanno effettuati secondo la specifica procedura di lavoro e dopo la compilazione del modulo autorizzativo




GESTIONE EMERGENZE



IN CASO DI EMERGENZA CHIAMARE IL NUMERO.....
ED EFFETTUARE QUANTO PREVISTO DALLA PROCEDURA



(*) Non esistono cartelli di tipo unificato per questa tipologia e il cartellone ha un carattere indicativo. Si suggerisce che esso contenga almeno le indicazioni di "pericolo generico" o altri pittogrammi previsti dalla vigente normativa (ad esempio ATEX, presenza infiammabili, tossici). Le restanti illustrazioni, non esaustive, hanno lo scopo di richiamare le principali prescrizioni previste dalla procedura.

IMPIANTI ELETTRICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 OTTOBRE 2001, N.462 REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA DENUNCIA DI INSTALLAZIONI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE, DI DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA DI IMPIANTI ELETTRICI E DI IMPIANTI ELETTRICI PERICOLOSI.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8-01-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959 recante attribuzione dei compiti e determinazione delle modalità e delle documentazioni relative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11 dicembre 1959;

Vista la normativa tecnica comunitaria UNI CEI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, concernente regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, com-ma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 giugno 2001;

Sentita la Conferenza Stato-regioni il 22 marzo 2001;

Acquisito il parere della Camera dei deputati - XI commissione, e del Senato della Repubblica - XI commissione, approvati nelle sedute, rispettivamente, del 26 luglio 2001 e del 1 agosto 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 ottobre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e della salute;

**Emana
il seguente regolamento:**

Capo I Disposizioni generali

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati nei luoghi di lavoro.

2. Con uno o più decreti del Ministero della salute, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al [comma 1](#). In particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.

Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche

Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto

1. La messa in esercizio degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche non può essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore che rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente. La dichiarazione di conformità equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.

2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ISPEL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.

3. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al [comma 2](#) è presentata allo stesso.

Art. 3. Verifiche a campione

1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'ASL o ARPA.
2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
 - a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche ed ambientali del luogo in cui è situato l'impianto;
 - b) tipo di impianto soggetto a verifica;
 - c) dimensione dell'impianto.
3. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo III

Impianti in luoghi con pericolo di esplosione

Art. 5. Messa in esercizio e omologazione

1. La messa in esercizio degli impianti in luoghi con pericolo di esplosione non può essere effettuata prima della verifica di conformità rilasciata al datore di lavoro ai sensi del [comma 2](#).
2. Tale verifica è effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale rilascia la dichiarazione di conformità ai sensi della normativa vigente.
3. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro invia la dichiarazione di conformità all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
5. Nei comuni singoli o associati ove è stato attivato lo sportello unico per le attività produttive la dichiarazione di cui al [comma 3](#) è presentata allo sportello.
6. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI.
3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Capo IV

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 7. Verifiche straordinarie

1. Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI.
2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
 - a) esito negativo della verifica periodica;
 - b) modifica sostanziale dell'impianto;
 - c) richiesta del datore del lavoro.

Art. 8. Variazioni relative agli impianti

1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti e il trasferimento o spostamento degli impianti.

Capo V
Disposizioni transitorie e finali

Art. 9. Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
 - b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959, nonché i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto.
2. I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 GENNAIO 2008, N. 37
REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 11-QUATERDECIES, COMMA 13,
LETTERA A) DELLA LEGGE N. 248 DEL 2005, RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12/032008

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al [comma 1](#) sono classificati come segue:
 - a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
 - b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
 - c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
 - d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
 - e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
 - f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
 - g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2. Definizioni relative agli impianti

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
 - b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
 - c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall'[articolo 4](#);
 - d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
 - e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli impianti elettrici

rientrano anche quelli di autoproduzione di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;

- f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
- g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
- h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
- i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
- l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

Art. 3. Imprese abilitate

1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate all'esercizio delle attività di cui all'[articolo 1](#), se l'imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei requisiti professionali di cui all'[articolo 4](#).
2. Il responsabile tecnico di cui al [comma 1](#) svolge tale funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative agli impianti di cui all'[articolo 1](#) presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo [articolo 1, comma 2](#), intendono esercitare l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'[articolo 4](#), richiesti per i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al [comma 3](#), unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al [comma 3](#), unitamente alla domanda di iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'[articolo 4](#).
6. Le imprese, di cui ai [commi 1, 3, 4 e 5](#), alle quali sono stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Art. 4. Requisiti tecnico-professionali

1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
 - a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;
 - b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'[articolo 1](#), presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera d\)](#) è di un anno;
 - c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera d\)](#) è di due anni;
 - d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell'operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'[articolo 1](#).
2. I periodi di inserimento di cui alle [lettere b\) e c\)](#) e le prestazioni lavorative di cui alla [lettera d\) del comma 1](#)

possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'[articolo 4](#) il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla [lettera d\) dell'articolo 1, comma 2](#), tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Art. 5. Progettazione degli impianti

1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'[articolo 1, comma 2, lettere a\), b\), c\), d\), e\), g\)](#), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al [comma 2](#), il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'[articolo 7, comma 2](#), è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.

2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

- a) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera a\)](#), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera a\)](#), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
- e) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera b\)](#), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera c\)](#), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigororie/ora;
- g) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera e\)](#), relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera g\)](#), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola dell'arte.

4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.

5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera, il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto, l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di conformità.

6. Il progetto, di cui al [comma 2](#), è depositato presso lo sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere realizzato l'impianto nei termini previsti all'[articolo 11](#).

Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti

1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell'arte.

2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative modificazioni.

3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.

Art. 7. Dichiarazione di conformità

1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'[articolo 6](#). Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'[allegato I](#), fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'[articolo 5](#).

2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di cui al [comma 1](#) e nel progetto di cui all'[articolo 5](#), è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all'[articolo 3, comma 3](#), secondo il modello di cui all'[allegato II](#) del presente decreto.

5. Il contenuto dei modelli di cui agli [allegati I](#) e [II](#) può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.

6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all'[articolo 15](#), non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'[articolo 5, comma 2](#), da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'[articolo 3](#), operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario

1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all'[articolo 1, comma 2](#), ad imprese abilitate ai sensi dell'[articolo 3](#).

2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici, per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche da loro installate o gestite.

3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto, resa secondo l'[allegato I](#), esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'[articolo 7, comma 6](#). La medesima documentazione è consegnata nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui all'[articolo 5, comma 2](#) o comunque, per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.

4. Le prescrizioni di cui al [comma 3](#) si applicano in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica di gas.

5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti, decorso il termine di cui al [comma 3](#) senza che sia prodotta la dichiarazione di conformità di cui all'[articolo 7, comma 1](#), il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.

Art. 9. Certificato di agibilità

1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità di cui all'[articolo 7](#), nonché del certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

Art. 10. Manutenzione degli impianti

1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'[articolo 1](#) non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'[articolo 8, comma 1](#), fatto salvo il disposto del successivo [comma 3](#).

2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità.

3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.

1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti di cui all'[articolo 1, comma 2, lettere a\), b\), c\), d\), e\), g\)](#) ed h)¹, relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto redatto ai sensi dell'[articolo 5](#), o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.

3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 12. Contenuto del cartello informativo

1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio contenente gli impianti di cui all'[articolo 1](#) l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'[articolo 5, comma 2](#), il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.

Art. 13. Documentazione

(articolo abrogato dall'articolo 35, comma 2, legge n. 133 del 2008)

Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica

1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990, all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

2. La somma di cui al [comma 1](#), calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

Art. 15. Sanzioni

1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'[articolo 7](#) del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.

3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.

6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al [presente articolo](#) provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attività disciplinate dal presente

¹ *Commento personale: la lettera h) dell'art.1 comma 2 è mancante*

regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'[articolo 3](#), salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato I
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
(Art. 7 del D.M. n. 37 del 22 gennaio 2008 - Modif. dal D.M. del 19 maggio 2010)

Il sottoscritto _____ titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) _____ operante nel settore _____ con sede in via _____ n. _____ comune _____ (prov. _____) tel. _____ part. IVA _____

☐ iscritta nel registro delle imprese (D.P.R. 7/12/1995 n. 581) della Camera C.I.A.A. di _____ n. _____

☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di _____ n. _____
 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica): _____

inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro [\(1\)](#) _____

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato dalla 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: _____ installato nei locali siti nel comune di _____ (prov. _____) via _____ n. _____ scala _____ piano _____ interno _____ di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) _____

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da [\(2\)](#) _____
- ☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego [\(3\)](#) _____
- ☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione ([artt. 5 e 6](#));
- ☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto ai sensi degli [articoli 5 e 7 \(4\)](#);
- ☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati [\(5\)](#);
- ☐ schema dell'impianto realizzato [\(6\)](#);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti [\(7\)](#);
- ☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali;
- ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati [\(8\)](#)

Allegati facoltativi [\(9\)](#):

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il responsabile tecnico

Il dichiarante

data _____

(timbro e firma)

(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, [art. 8 \(10\)](#)**LEGENDA**

- (1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- (2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorre l'obbligo ai sensi dell'[art. 5 comma 2](#) del D.M. n. 37/2008, estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- (3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- (4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- (5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli [articoli 5 e 6](#) del D.M. n. 37/2008. La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati od installabili [ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto].
- (6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.
Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).
- (7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazione di rispondenza ([art. 7 comma 6](#) del D.M. n. 37/2008).
Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
- (8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- (9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
- (10) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'[art. 7](#).
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'[art. 1](#) ad imprese abilitate ai sensi dell'[art. 3](#).

Allegato II**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE****Fac-simile ad uso degli uffici tecnici interni di imprese non installatrici**

Il sottoscritto _____ qualifica _____
 responsabile dell'Ufficio tecnico interno dell'impresa non installatrice (ragione sociale) _____
 _____ operante nel settore _____ con sede in via _____
 _____ n. _____ comune _____ (prov. _____)
 tel. _____ fax _____ E-mail box _____ @ _____
 esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) _____

inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1) _____

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1^a - 2^a - 3^a famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

installato nei locali siti nel comune di _____ (prov. _____) via _____
 _____ n. _____ scala _____ piano _____ interno _____ di proprietà di (nome,
 cognome o ragione sociale e indirizzo) _____

in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'[art. 6](#), tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

- ☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'[art. 5](#) da (2) _____
- ☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) _____
- ☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione ([artt. 5 e 6](#));
- ☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

- ☐ progetto ai sensi degli [articoli 5 e 7 \(4\)](#);
- ☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
- ☐ schema dell'impianto realizzato (6);
- ☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
- ☐ attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8)

Allegati facoltativi (9):

.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Il dichiarante

data _____

 (timbro e firma)

Il legale rappresentante dell'impresa

 (timbro e firma)

Legenda:

- 1) Come esempio nel caso di impianti a gas, con "altro" si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo fisso.
- 2) Indicare: nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'[articolo 5, comma 2](#), estremi di iscrizione nel relativo Albo professionale, del tecnico che ha redatto il progetto.
- 3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo tra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
- 4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d'opera.
 Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
- 5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc. rilasciati da istituti autorizzati.
 Per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli [articoli 5 e 6](#). La relazione deve dichiarare l'idoneità rispetto all'ambiente di installazione.

Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili (ad esempio per il gas: 1) numero, tipo e potenza degli apparecchi; 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali; 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione; 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto).

- 6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d'opera).

Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria, l'intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell'impianto preesistente.

Lo schema citerà la pratica prevenzione incendi (ove richiesto).

- 7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione.

Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a dichiarazioni di rispondenza ([art. 7, comma 6](#)).

Nel caso in cui parti dell'impianto siano predisposte da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.

- 8) Se nell'impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell'Unione europea o che sia parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all'albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l'analisi dei rischi connessi con l'impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell'arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell'impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.
- 9) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pulizia, disinfezione, ecc.
-

GESTIONE DELLE EMERGENZE

DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998

CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO¹

Pubblicato su S.O. alla GU n. 81 del 07 aprile 1998. Entrata in vigore 07/10/1998

SOMMARIO

...OMISSISS...

**Il Ministro dell'interno
e
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
vista la legge 26 luglio 1965, n. 966;
visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242;
vista la legge 30 novembre 1996, n. 609;
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Decreta:

Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'[articolo 13, comma 1](#), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
2. Il presente decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'[art. 30, comma 1, lettera a\)](#), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato decreto legislativo n. 626/1994.
3. Per le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 19 settembre 1996, n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.175, e successive modifiche, soggette all'obbligo della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli [6](#) e [7](#).

Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio

1. La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'[art. 4, comma 2](#), del decreto legislativo n. 626/1994.
2. Nel documento di cui al comma 1 sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'[art. 10, comma 1](#), del decreto legislativo n. 626/1994.
3. La valutazione dei rischi di incendio può essere effettuata in conformità ai criteri di cui all'[allegato I](#).
4. Nel documento di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all'[allegato I](#):
 - a) livello di rischio elevato;
 - b) livello di rischio medio;
 - c) livello di rischio basso.

Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio

1. All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta le misure finalizzate a:
 - a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio secondo i criteri di cui all'[allegato II](#);
 - b) realizzare le vie e le uscite di emergenza previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della

¹**Commento personale:** i collegamenti ipertestuali di norme abrogate del presente decreto, ai sensi dell'[art. 304, comma 3](#), del D.Lgs. n. 81/2008, ove possibile, fanno riferimento alle corrispondenti norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali corrispondenze sono solo frutto delle valutazioni personali degli autori e non costituiscono riferimenti ufficiali e impegnativi per l'amministrazione di appartenenza

Repubblica 27 aprile 1955, n.547, di seguito denominato DPR n. 547/1955, così come modificato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626/1994, per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità ai requisiti di cui all'[allegato III](#);

- c) realizzare le misure per una rapida segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'[allegato IV](#);
- d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di cui all'[allegato V](#);
- e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio secondo i criteri di cui all'[allegato VI](#);
- f) fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'[allegato VII](#).

2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente al comma 1, lettere a), e) ed f).

Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall'installatore.

Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui all'[allegato VIII](#).

2. Ad eccezione delle aziende di cui all'[articolo 3, comma 2](#), del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti, il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio

1. All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza, qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ai sensi dell'[articolo 4, comma 5, lettera a\)](#), del decreto legislativo n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'[articolo 10](#) del decreto suddetto.

2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui al successivo [articolo 7](#).

3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'[allegato X](#), devono conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609.

Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza

1. I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'[allegato IX](#).

Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali

1. Fatte salve le disposizioni dell'[articolo 31](#) del decreto legislativo n. 626/1994, i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'[articolo 1, comma 3](#), e [articolo 3, comma 2](#), del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera b\)](#), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 9 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, lì 10 marzo 1998

Il Ministro dell'interno - Napolitano

p. il Ministro del lavoro e della previdenza sociale - Gasparri

ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO**1.1 - GENERALITÀ**

Nel presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.

1.2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si definisce:

- Pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio;
- Rischio di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- Valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro.

Questi provvedimenti comprendono:

- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
- la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.

La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela di cui all'[art. 3](#) del decreto legislativo n. 626.

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:

- a) del tipo di attività;
- b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
- c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
- d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
- e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
- f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi muoversi in caso di emergenza.

1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:

- a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio);
- b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio;
- c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
- d) valutazione del rischio residuo di incendio;
- e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

1.4.1 - Identificazione dei pericoli di incendio**1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili**

I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione.

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono:

- vernici e solventi infiammabili;
- adesivi infiammabili;
- gas infiammabili;
- grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio;
- materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma;
- grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio;
- prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio;
- vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.

1.4.1.2 - Sorgenti di innesco

Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. A titolo esemplificativo si citano:

- presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura;
- presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
- presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere;
- presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica.

1.4.2 - Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio

Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.

Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si possono citare i casi in cui:

- siano previste aree di riposo;
- sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata;
- siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo;
- siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile praticabilità.

1.4.3 - Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio

Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere:

- eliminato;
- ridotto;
- sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta conduzione dell'attività.

Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano far parte di un programma da realizzare nel tempo.

1.4.3.1 - Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili e/o combustibili

I criteri possono comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure:

- rimozione o significativa riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività;
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco, e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori appositi;
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;
- miglioramento del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti.

1.4.3.2 - Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore

Le misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:

- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni dei costruttori;
- schermaggio delle sorgenti di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco;
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione;
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti;
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie;
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori;

- identificazione delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.

1.4.4 - Classificazione del livello di rischio di incendio

Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello può essere basso, medio o elevato.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano in [allegato IX](#), esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:

- per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o medio.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili;
- aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono facilmente incendiabili;
- edifici interamente realizzati con strutture in legno.

Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che:

- a) molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco;
- b) una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente e le vie di esodo sono protette contro l'incendio;
- c) nei luoghi di lavoro grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento, impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi.

Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in caso di incendio.

Si riportano in [allegato IX](#), esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato.

1.4.5 - Adeguatezza delle misure di sicurezza

Nelle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa, in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività, fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili, ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione e protezione riportati nel presente allegato.

Qualora non sia possibile il pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più delle seguenti misure possono essere considerate compensative:

A) Vie di esodo

- 1) riduzione del percorso di esodo;
- 2) protezione delle vie di esodo;
- 3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite;
- 4) installazione di ulteriore segnaletica;
- 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
- 6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili;
- 7) incremento del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure per

- l'evacuazione;
- 8) limitazione dell'affollamento.
- B) Mezzi ed impianti di spegnimento
 - 1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto dei pericoli specifici;
 - 2) installazione di impianti di spegnimento automatico.
- C) Rivelazione ed allarme antincendio
 - 1) installazione di un sistema di allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno di tipo automatico);
 - 2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione manuale di incendio;
 - 3) installazione di impianto automatico di rivelazione incendio;
 - 4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e. con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi tramite altoparlante, etc.);
 - 5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti.
- D) Informazione e formazione
 - 1) predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi di lavoro;
 - 2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale dei servizi di pulizia e manutenzione;
 - 3) controllo che specifici corsi di aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili, sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
 - 4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.

1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

Nella redazione della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare:

- la data di effettuazione della valutazione;
- i pericoli identificati;
- i lavoratori ed altre persone a rischio particolare identificati;
- le conclusioni derivanti dalla valutazione.

1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO

La procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione alla variazione dei fattori di rischio individuati.

Il luogo di lavoro deve essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili.

La valutazione del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto di ristrutturazioni o ampliamenti.

ALLEGATO II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI

2.1 - GENERALITÀ

All'esito della valutazione dei rischi devono essere adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi:

a) misure di tipo tecnico:

- realizzazione di impianti elettrici realizzati a regola d'arte;
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell'arte;
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili;
- adozione di dispositivi di sicurezza.

b) misure di tipo organizzativo-gestionale:

- rispetto dell'ordine e della pulizia;
- controlli sulle misure di sicurezza;
- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare;
- informazione e formazione dei lavoratori.

Per adottare adeguate misure di sicurezza contro gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione.

2.2 - CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI

A titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:

- a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele;
- b) accumulo di rifiuti, carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente o deliberatamente;
- c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e di apparecchi generatori di calore;

- d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro e scarsa manutenzione delle apparecchiature;
- e) uso di impianti elettrici difettosi o non adeguatamente protetti;
- f) riparazioni o modifiche di impianti elettrici effettuate da persone non qualificate;
- g) presenza di apparecchiature elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate per essere permanentemente in servizio);
- h) utilizzo non corretto di apparecchi di riscaldamento portatili;
- i) ostruzione delle aperture di ventilazione di apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
- j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto di fumo o il mancato utilizzo di portacenere;
- k) negligenze di appaltatori o degli addetti alla manutenzione;
- l) inadeguata formazione professionale del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.

Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare attenzione:

- deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili;
- utilizzo di fonti di calore;
- impianti ed apparecchi elettrici;
- presenza di fumatori;
- lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
- rifiuti e scarti combustibili;
- aree non frequentate.

2.3 - DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI

Dove è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo.

I quantitativi in eccedenza devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale scopo.

Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere sostituiti con altri a base acquosa).

Il deposito di materiali infiammabili deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti al fuoco.

I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.

I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio.

I materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.

2.4 - UTILIZZO DI FONTI DI CALORE

I generatori di calore devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).

I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo le eventuali scintille.

I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe, molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.

I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti in efficienza secondo le istruzioni del costruttore.

Ove prevista la valvola di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione e controlli regolari.

2.5 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE

I lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.

Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.

Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.

I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove si effettuano travasi di liquidi.

2.6 - APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO

Per quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali, quali ad esempio:

- a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.;

- b) il deposito di materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento;
- c) il posizionamento degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili;
- d) le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.

L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.

2.7 - PRESENZA DI FUMATORI

Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni a riguardo è una delle principali cause di incendi.

Nelle aree ove è consentito fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati regolarmente.

I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato con altri rifiuti.

Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.

2.8 - LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza di lavori di manutenzione e di ristrutturazione:

- a) accumulo di materiali combustibili;
- b) ostruzione delle vie di esodo;
- c) bloccaggio in apertura delle porte resistenti al fuoco;
- d) realizzazione di aperture su solai o murature resistenti al fuoco.

All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innescio di un incendio.

Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille. Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci.

Le sostanze infiammabili devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione. Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali prodotti.

Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere depositate all'interno del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro dotati di impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.

Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.

Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile.

2.9 - RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI

I rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con sorgenti di ignizione.

L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area idonea preferibilmente fuori dell'edificio.

2.10 - AREE NON FREQUENTATE

Le aree del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati, locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro l'accesso di persone non autorizzate.

2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO

I lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.

Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza.

Tali operazioni, in via esemplificativa, possono essere le seguenti:

- a) controllare che tutte le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto;

- b) controllare che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe fuori tensione;
- c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate in condizioni di sicurezza;
- d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti combustibili siano stati rimossi;
- e) controllare che tutti i materiali infiammabili siano stati depositati in luoghi sicuri.

I lavoratori devono segnalare agli addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui vengano a conoscenza.

ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO

3.1 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si definisce:

- Affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso;
- Luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
- Percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.
- Uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:
 - a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
 - b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
 - c) uscita che immette su di una scala esterna.
- Via di uscita (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

3.2 - OBIETTIVI

Ai fini del presente decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro.

Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia soddisfacente, occorre tenere presente:

- il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade;
- i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro;
- il numero delle vie di uscita alternative disponibili.

3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA

Ai fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate, occorre seguire i seguenti criteri:

- a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
- b) ciascuna via di uscita deve essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente allontanarsi da un incendio;
- c) dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe essere superiore ai valori sottoriportati:
 - 15 - 30 metri (tempo max. di evacuazione 1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato;
 - 30 - 45 metri (tempo max. di evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio;
 - 45 - 60 metri (tempo max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso.
- d) le vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro;
- e) i percorsi di uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di piano o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe eccedere in generale i valori sottoriportati:
 - 6 - 15 metri (tempo di percorrenza 30 secondi) per aree a rischio elevato;
 - 9 - 30 metri (tempo di percorrenza 1 minuto) per aree a rischio medio;
 - 12 - 45 metri (tempo di percorrenza 3 minuti) per aree a rischio basso.
- f) quando una via di uscita comprende una porzione del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare i limiti imposti alla lettera c);
- g) le vie di uscita devono essere di larghezza sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata nel punto più stretto del percorso;
- h) deve esistere la disponibilità di un numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
- i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a

rischio di incendio medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri (30 e 45 metri nel caso di una sola uscita);

- l) le vie di uscita e le uscite di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni in ogni momento;
- m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo.

3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO

Nella scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle [lettere c\)](#) ed [e\)](#) del punto precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi nei casi in cui il luogo di lavoro sia:

- frequentato da pubblico;
- utilizzato prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di emergenza;
- utilizzato quale area di riposo;
- utilizzato quale area dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili.

Qualora il luogo di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono essere adottate le distanze maggiori.

3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO

In molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano. Eccezioni a tale principio sussistono quando:

- a) l'affollamento del piano è superiore a 50 persone;
- b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
- c) la lunghezza del percorso di uscita, in un'unica direzione, per raggiungere l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti al [punto 3.3 lettera e\)](#).

Quando una sola uscita di piano non è sufficiente, il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento) e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al [punto 3.3, lettera c\)](#).

Per i luoghi a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di piano deve essere non inferiore a:

$$L \text{ (metri)} = A/50 \times 0,60$$

in cui:

- "A" rappresenta il numero delle persone presenti al piano (affollamento);
- il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri) sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio);
- 50 indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione.

Il valore del rapporto $A/50$, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore.

La larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del 5%.

La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri (con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro a rischio di incendio medio o basso.

Esempio 1

Affollamento di piano = 75 persone.

Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m.

Numero delle uscite di piano = 2 da 0,80 m ciascuna raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

Esempio 2

Affollamento di piano = 120 persone.

Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60 m.

Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c).

3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE

Il principio generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale. Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano può essere servito da una sola uscita.

Per tutti gli edifici che non ricadono nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa.

Calcolo della larghezza delle scale

- A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la loro larghezza non deve essere

inferiore a quella delle uscite del piano servito.

- B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Nel caso di edifici contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:

$$L \text{ (metri)} = A^*/50 \times 0,60$$

in cui:

- A^* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento.

Esempio:

Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra:

Affollamento 1° piano = 60 persone

Affollamento 2° piano = 70 persone

Affollamento 3° piano = 70 persone

Affollamento 4° piano = 80 persone

Affollamento 5° piano = 90 persone

Ogni singolo piano è servito da 2 uscite di piano.

Massimo affollamento su due piani contigui = 170 persone.

Larghezza complessiva delle scale = $(170/50) \times 0,60 = 2,40 \text{ m.}$

Numero delle scale = 2 aventi larghezza unitaria di 1,20 m.

3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE

Se le misure di cui ai [punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6](#) non possono essere rispettate per motivi architettonici o urbanistici, il rischio per le persone presenti, per quanto attiene l'evacuazione del luogo di lavoro, può essere limitato mediante l'adozione di uno o più dei seguenti accorgimenti, da considerarsi alternativi a quelli dei [punti 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6](#) solo in presenza dei suddetti impedimenti architettonici o urbanistici:

- a) risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, così che le persone lavorino il più vicino possibile alle uscite di piano ed i pericoli non possano impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- b) riduzione del percorso totale delle vie di uscita;
- c) realizzazione di ulteriori uscite di piano;
- d) realizzazione di percorsi protetti aggiuntivi o estensione dei percorsi protetti esistenti;
- e) installazione di un sistema automatico di rivelazione ed allarme incendio per ridurre i tempi di evacuazione.

3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA

A) Accorgimenti per la presenza di aperture su pareti e/o solai

Le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai, pareti e soffitti, possono contribuire in maniera significativa alla rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e possono impedire il sicuro utilizzo delle vie di uscita. Misure per limitare le conseguenze di cui sopra includono:

- provvedimenti finalizzati a contenere fiamme e fumo;
- installazione di serrande tagliafuoco sui condotti.

Tali provvedimenti sono particolarmente importanti quando le tubazioni attraversano muri o solai resistenti al fuoco.

B) Accorgimenti per i rivestimenti di pareti e/o solai

La velocità di propagazione di un incendio lungo le superfici delle pareti e dei soffitti può influenzare notevolmente la sicurezza globale del luogo di lavoro ed in particolare le possibilità di uscita per le persone. Qualora lungo le vie di uscita siano presenti significative quantità di materiali di rivestimento che consentono una rapida propagazione dell'incendio, gli stessi devono essere rimossi o sostituiti con materiali che presentino un migliore comportamento al fuoco.

C) Segnaletica a pavimento

Nel caso in cui un percorso di esodo attraversi una vasta area di piano, il percorso stesso deve essere chiaramente definito attraverso idonea segnaletica a pavimento.

D) Accorgimenti per le scale a servizio di piani interrati

Le scale a servizio di piani interrati devono essere oggetto di particolari accorgimenti in quanto possono essere invase dal fumo e dal calore nel caso si verifichi un incendio nei locali serviti, ed inoltre occorre evitare la propagazione dell'incendio, attraverso le scale, ai piani superiori.

Preferibilmente le scale che servono i piani fuori terra non dovrebbero estendersi anche ai piani interrati e ciò è particolarmente importante se si tratta dell'unica scala a servizio dell'edificio. Qualora una scala serva sia piani fuori terra che interrati, questi devono essere separati rispetto al piano terra da porte resistenti al fuoco.

E) Accorgimenti per le scale esterne

Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che l'utilizzo della stessa, al momento

dell'incendio, non sia impedito dalle fiamme, fumo e calore che fuoriescono da porte, finestre, od altre aperture esistenti sulla parete esterna su cui è ubicata la scala.

3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA

Le porte installate lungo le vie di uscita ed in corrispondenza delle uscite di piano, devono aprirsi nel verso dell'esodo.

L'apertura nel verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta salva l'adozione di accorgimenti atti a garantire condizioni di sicurezza equivalente.

In ogni caso l'apertura nel verso dell'esodo è obbligatoria quando:

- a) l'area servita ha un affollamento superiore a 50 persone;
- b) la porta è situata al piede o vicino al piede di una scala;
- c) la porta serve un'area ad elevato rischio di incendio.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura.

Le porte in corrispondenza di locali adibiti a depositi possono essere non dotate di dispositivo di autochiusura, purché siano tenute chiuse a chiave.

L'utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, può in alcune situazioni determinare difficoltà sia per i lavoratori che per altre persone che normalmente devono circolare lungo questi percorsi. In tali circostanze le suddette porte possono essere tenute in posizione aperta, tramite appositi dispositivi elettromagnetici che ne consentano il rilascio a seguito:

- dell'attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle porte;
- dell'attivazione di un sistema di allarme incendio;
- di mancanza di alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio;
- di un comando manuale.

3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE

Il datore di lavoro o persona addetta, deve assicurarsi, all'inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.

Tutte le porte delle uscite che devono essere tenute chiuse durante l'orario di lavoro, e per le quali è obbligatoria l'apertura nel verso dell'esodo, devono aprirsi a semplice spinta dall'interno.

Nel caso siano adottati accorgimenti antintrusione, si possono prevedere idonei e sicuri sistemi di apertura delle porte alternativi a quelli previsti nel presente punto. In tale circostanza tutti i lavoratori devono essere a conoscenza del particolare sistema di apertura ed essere capaci di utilizzarlo in caso di emergenza.

3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI

Una porta scorrevole non deve essere utilizzata quale porta di una uscita di piano. Tale tipo di porta può però essere utilizzata, se è del tipo ad azionamento automatico e può essere aperta nel verso dell'esodo a spinta con dispositivo opportunamente segnalato e restare in posizione di apertura in mancanza di alimentazione elettrica.

Una porta girevole su asse verticale non può essere utilizzata in corrispondenza di una uscita di piano. Qualora sia previsto un tale tipo di porta, occorre che nelle immediate vicinanze della stessa sia installata una porta apribile a spinta opportunamente segnalata.

3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA

Le vie di uscita e le uscite di piano devono essere chiaramente indicate tramite segnaletica conforme alla vigente normativa.

3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA

Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro.

Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete.

3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA

Lungo le vie di uscita occorre che sia vietata l'installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.

Si riportano di seguito esempi di installazioni da vietare lungo le vie di uscita, ed in particolare lungo i corridoi e le scale:

- apparecchi di riscaldamento portatili di ogni tipo;
- apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi;
- apparecchi di cottura;
- depositi temporanei di arredi;
- sistema di illuminazione a fiamma libera;

- deposito di rifiuti.

Macchine di vendita e di giuoco, nonché fotocopiatrici possono essere installate lungo le vie di uscita, purché non costituiscano rischio di incendio né ingombro non consentito.

ALLEGATO IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO

4.1 - OBIETTIVO

L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per l'evacuazione del luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.

4.2 - MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO

Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l'allarme può essere semplice. Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a voce può essere adeguato.

In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro. Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30 m. Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica vigente.

I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente individuarli. Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.

Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone durante l'esodo.

4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere di tipo elettrico.

Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in quelle parti dove l'allarme è necessario.

In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli allarmi acustici anche segnalazioni ottiche. I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.

4.4 - PROCEDURE DI ALLARME

Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme, prende il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o più fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è notevole presenza di pubblico.

A) Evacuazione in due fasi

Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimità di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione totale. Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte dell'edificio è evacuata totalmente.

B) Evacuazione a fasi successive

Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio tramite altoparlante.

Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli posti al di sopra del piano interessato dall'incendio ed i piani cantinati, e si provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.

In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non può essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.

C) Sistema di allarme in luoghi con notevole presenza di pubblico

Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze, idonee precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.

Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.

4.5 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO

Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia ancora relativamente sicura.

Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.

Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale misura compensativa.

Un impianto automatico di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di esodo.

Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati.

4.6 - IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE

Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:

- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo manuale;
- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti o allarmi luminosi;
- installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.

ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI**5.1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI**

Ai fini del presente decreto, gli incendi sono classificati come segue:

- incendi di classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, che portano alla formazione di braci;
- incendi di classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, paraffina, vernici, oli, grassi, ecc.;
- incendi di classe C: incendi di gas;
- incendi di classe D: incendi di sostanze metalliche.

Incendi di classe A

L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze estinguenti più comunemente utilizzate per tali incendi.

Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di estinzione ad acqua.

Incendi di classe B

Per questo tipo di incendi gli estinguenti più comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma, polvere e anidride carbonica.

Incendi di classe C

L'intervento principale contro tali incendi è quello di bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di intercettazione o otturando la falla. A tale proposito si richiama il fatto che esiste il rischio di esplosione se un incendio di gas viene estinto prima di intercettare il flusso del gas.

Incendi di classe D

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di sostanze metalliche che bruciano (alluminio, magnesio, potassio, sodio). In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed operare con personale particolarmente addestrato.

Incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione

Gli estinguenti specifici per incendi di impianti elettrici sono costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

5.2 - ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI

La scelta degli estintori portatili e carrellati deve essere determinata in funzione della classe di incendio e del livello di rischio del luogo di lavoro.

Il numero e la capacità estinguenta degli estintori portatili devono rispondere ai valori indicati nella tabella I, per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai criteri di seguito indicati:

- il numero dei piani (non meno di un estintore a piano);
- la superficie in pianta;
- lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio);
- la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30 m).

Per quanto attiene gli estintori carrellati, la scelta del loro tipo e numero deve essere fatta in funzione della classe

di incendio, livello di rischio e del personale addetto al loro uso.

Tabella I

tipo di estintore	superficie protetta da un estintore		
	rischio basso	rischio medio	rischio elevato
13 A - 89 B	100 m ²	-	-
21 A - 113 B	150 m ²	100 m ²	-
34 A - 144 B	200 m ²	150 m ²	100 m ²
55 A - 233 B	250 m ²	200 m ²	200 m ²

5.3 - IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI

In relazione alla valutazione dei rischi, ed in particolare quando esistono particolari rischi di incendio che non possono essere rimossi o ridotti, in aggiunta agli estintori occorre prevedere impianti di spegnimento fissi, manuali od automatici.

In ogni caso, occorre prevedere l'installazione di estintori portatili per consentire al personale di estinguere i principi di incendio.

L'impiego dei mezzi od impianti di spegnimento non deve comportare ritardi per quanto concerne l'allarme e la chiamata dei vigili del fuoco né per quanto attiene l'evacuazione da parte di coloro che non sono impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Impianti di spegnimento di tipo fisso (sprinkler o altri impianti automatici) possono essere previsti nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi od a protezione di aree ad elevato rischio di incendio.

La presenza di impianti automatici riduce la probabilità di un rapido sviluppo dell'incendio e pertanto ha rilevanza nella valutazione del rischio globale.

Qualora coesistano un impianto di allarme ed uno automatico di spegnimento, essi devono essere collegati tra di loro.

5.4 - UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO

Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità delle uscite e fissati a muro.

Gli idranti ed i naspi antincendio devono essere ubicati in punti visibili ed accessibili lungo le vie di uscita, con esclusione delle scale. La loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.

In ogni caso, l'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale deve essere evidenziata con apposita segnaletica.

ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

6.1 - GENERALITÀ

Tutte le misure di protezione antincendio previste:

- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;

devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

6.2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si definisce:

- Sorveglianza: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.
- Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti.
- Manutenzione: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti.
- Manutenzione ordinaria: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.
- Manutenzione straordinaria: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

6.3 - VIE DI USCITA

Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi, corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso di esodo.

Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa. Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.

Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente. Qualora siano previsti dispositivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.

Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si chiudano perfettamente. Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.

La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per assicurarne la visibilità in caso di emergenza.

Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita, quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le norme di buona tecnica e mantenuti da persona competente.

6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.

Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.

L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato.

ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO**7.1 - GENERALITÀ**

E' obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio.

7.2 - INFORMAZIONE ANTINCENDIO

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata informazione su:

- a) rischi di incendio legati all'attività svolta;
- b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
 - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
 - divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;
 - importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;
 - modalità di apertura delle porte delle uscite;
- d) ubicazione delle vie di uscita;
- e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:
 - azioni da attuare in caso di incendio;
 - azionamento dell'allarme;
 - procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;
 - modalità di chiamata dei vigili del fuoco.
- f) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;
- g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.

L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della valutazione stessa.

L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il personale possa apprendere facilmente.

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio e delle procedure di evacuazione.

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita cartellonistica.

7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in [allegato IX](#).

7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO

Nei luoghi di lavoro ove, ai sensi dell'[art. 5](#) del presente decreto, ricorre l'obbligo della redazione del piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale nell'attuare quanto segue:

- percorrere le vie di uscita;
- identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti;
- identificare la posizione dei dispositivi di allarme;
- identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.

L'allarme dato per esercitazione non deve essere segnalato ai vigili del fuoco.

I lavoratori devono partecipare all'esercitazione e qualora ritenuto opportuno, anche il pubblico. Tali esercitazioni non devono essere svolte quando siano presenti notevoli affollamenti o persone anziane od inferme.

Devono essere esclusi dalle esercitazioni i lavoratori la cui presenza è essenziale alla sicurezza del luogo di lavoro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, in genere, non dovrà essere messa in atto un'evacuazione simultanea dell'intero luogo di lavoro. In tali situazioni l'evacuazione da ogni specifica area del luogo di lavoro deve procedere fino ad un punto che possa garantire a tutto il personale di individuare il percorso fino ad un luogo sicuro.

Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni, occorre incaricare degli addetti, opportunamente informati, per controllare l'andamento dell'esercitazione e riferire al datore di lavoro su eventuali carenze.

Una successiva esercitazione deve essere messa in atto non appena:

- una esercitazione abbia rivelato serie carenze e dopo che sono stati presi i necessari provvedimenti;
- si sia verificato un incremento del numero dei lavoratori;
- siano stati effettuati lavori che abbiano comportato modifiche alle vie di esodo.

Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l'amministratore condominiale promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.

7.5 - INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO

L'informazione e le istruzioni antincendio possono essere fornite ai lavoratori predisponendo avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuate in caso di allarme o di incendio. Tali istruzioni, cui possono essere aggiunte delle semplici planimetrie indicanti le vie di uscita, devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. Qualora ritenuto necessario, gli avvisi debbono essere riportati anche in lingue straniere.

ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO**8.1 - GENERALITÀ**

In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'[art. 5](#) del presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che deve contenere nei dettagli:

- a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
- b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
- c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- d) specifiche misure per assistere le persone disabili.

Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.

8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA

I fattori da tenere presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti

- alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:

- a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
- b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
- c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
- e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
- f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.

Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.

Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.

Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una planimetria nella quale siano riportati:

- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.

8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO

8.3.1 - Generalità

Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro.

Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.

Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità.

8.3.2 - Assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità ridotta

Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità limitata.

Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati appositamente realizzati per tale scopo.

Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano addestrati al trasporto delle persone disabili.

8.3.3 - Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato

Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in grado di percorrere le vie di uscita. In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata.

Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.

Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia percepito il segnale di allarme. In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo menomato.

8.3.4 - Utilizzo di ascensori

Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.

ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.

9.1 - GENERALITÀ

I contenuti minimi dei corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle

emergenze in caso di incendio, devono essere correlati alla tipologia delle attività ed al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

Tenendo conto dei suddetti criteri, si riporta a titolo esemplificativo una elencazione di attività inquadrabili nei livelli di rischio elevato, medio e basso nonché i contenuti minimi e le durate dei corsi di formazione ad esse correlati.

I contenuti previsti nel presente allegato possono essere oggetto di adeguata integrazione in relazione a specifiche situazioni di rischio.

9.2 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

La classificazione di tali luoghi avviene secondo i criteri di cui all'[allegato I](#) al presente decreto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di incendio:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m²;
- g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 m²;
- h) scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 200 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
- n) uffici con oltre 1000 dipendenti;
- o) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- p) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

I corsi di formazione per gli addetti nelle sovrariportate attività devono essere basati sui contenuti e durate riportate nel corso C.

9.3 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:

- a) i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al DPR n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
- b) i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B.

9.4 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO

Rientrano in tale categoria di attività quelle non classificabili a medio ed elevato rischio e dove, in generale, sono presenti sostanze scarsamente infiammabili, dove le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso A.

9.5 - CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE

CORSO A: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO (DURATA 4 ORE)

1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)

- principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)

- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)

- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.

CORSO B: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO (DURATA 8 ORE).

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
 - principi sulla combustione e l'incendio;
 - le sostanze estinguenti;
 - triangolo della combustione;
 - le principali cause di un incendio;
 - rischi alle persone in caso di incendio;
 - principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
 - le principali misure di protezione contro gli incendi;
 - vie di esodo;
 - procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
 - procedure per l'evacuazione;
 - rapporti con i vigili del fuoco;
 - attrezzature ed impianti di estinzione;
 - sistemi di allarme;
 - segnaletica di sicurezza;
 - illuminazione di emergenza.
- 3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
 - Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
 - presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
 - esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

CORSO C: CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO IN ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO (DURATA 16 ORE)

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
 - principi sulla combustione;
 - le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro;
 - le sostanze estinguenti;
 - i rischi alle persone ed all'ambiente;
 - specifiche misure di prevenzione incendi;
 - accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi;
 - l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro;
 - l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio.
- 2) La protezione antincendio (4 ore)
 - misure di protezione passiva;
 - vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti;
 - attrezzature ed impianti di estinzione;
 - sistemi di allarme;
 - segnaletica di sicurezza;
 - impianti elettrici di sicurezza;
 - illuminazione di sicurezza.
- 3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
 - procedure da adottare quando si scopre un incendio;
 - procedure da adottare in caso di allarme;
 - modalità di evacuazione;
 - modalità di chiamata dei servizi di soccorso;
 - collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento;
 - esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali-operative.
- 4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
 - presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento;
 - presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, etc.);
 - esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale.

ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3

Si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'[articolo 6, comma 3](#), è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'articolo 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:

- a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del DPR n. 175/1988, e successive modifiche ed integrazioni;
- b) fabbriche e depositi di esplosivi;
- c) centrali termoelettriche;
- d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;

- e) impianti e laboratori nucleari;
- f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 m²;
- g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 m²;
- h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
- i) alberghi con oltre 100 posti letto;
- l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
- m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
- n) uffici con oltre 500 dipendenti;
- o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
- p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942 n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta al pubblico superiore a 1000 m²;
- q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
- r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

DECRETO 15 LUGLIO 2003, N. 388
REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SUL PRONTO SOCCORSO AZIENDALE, IN ATTUAZIONE
DELL'ARTICOLO 15, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1994, N. 626, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.¹

Pubblicato sulla GU n. 27 del 3 febbraio 2004 - Entrata in vigore 3 agosto 2004.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visti gli articoli 12, comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio;

Visto l'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;

Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i requisiti per la codificazione degli interventi di emergenza;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;

Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 marzo 2001;

Adottano il seguente regolamento:

Art. 1 - Classificazione delle aziende

1. Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi.

Gruppo A:

I. Aziende o unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, di cui

¹ **Commento personale:** i collegamenti ipertestuali di norme abrogate del presente decreto, ai sensi dell'[art. 304, comma 3](#), del D.Lgs. n. 81/2008, ove possibile, fanno riferimento alle corrispondenti norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Tali corrispondenze sono solo frutto delle valutazioni personali degli autori e non costituiscono riferimenti ufficiali e impegnativi per l'amministrazione di appartenenza.

all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;

- II. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro, quali desumibili dalle statistiche nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale;

III. Aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso. Se l'azienda o unità produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.

Art. 2 - Organizzazione di pronto soccorso

1. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata nell'[allegato 1](#), che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

- a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'[allegato 2](#), che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
- b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;

3. Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione, di cui agli [allegati 1](#) e [2](#), è aggiornato con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.

4. Nelle aziende o unità produttive di gruppo A, anche consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992 e successive modifiche.

5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'[allegato 2](#), che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell'[articolo 12, comma 1, lettera b\)](#), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

3. Per le aziende o unità produttive di gruppo A i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'[allegato 3](#), che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei rischi specifici dell'attività svolta.

4. Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'[allegato 4](#), che fa parte del presente decreto.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto

attiene alla capacità di intervento pratico.

Art. 4 - Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso

1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.

Art. 5 - Abrogazioni

Il decreto ministeriale del 28 luglio 1958 è abrogato

Art. 6 - Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Roma, 15 luglio 2003

Il Ministro della salute - Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica - Mazzella
Il Ministro delle attività produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 2/2016 del 21/03/2016 - Pronto Soccorso in ambito ferroviario](#)

[INTERPELLO N. 19/2016 del 25/10/2016 - Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso](#)

Allegato 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

Allegato 2 - CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE

Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

**Allegato 3 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A**

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		totale n. 6 ore
Allertare il sistema di soccorso	a. Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio d) raccolta delle informazioni e) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro) b) stato di coscienza c) ipotermia e ipertermia 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree b) respirazione artificiale, c) massaggio cardiaco esterno 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso. a) lipotimia, sincope, shock b) edema polmonare acuto c) crisi asmatica d) dolore acuto stenocardico e) reazioni allergiche f) crisi convulsive g) g) emorragie esterne post- traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		
Seconda giornata MODULO B		totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro	1) Cenni di anatomia dello scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze: 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco-addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne	
Terza giornata		totale n. 6 ore

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
MODULO C		
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Tecniche di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	

Allegato 4 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
Prima giornata MODULO A		totale n. 4 ore
Allertare il sistema di soccorso	a) Cause e circostanze dell'infortunio (luogo dell'infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.) b) comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.	
Riconoscere un'emergenza sanitaria	1) Scena dell'infortunio: a) raccolta delle informazioni b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili 2) Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro), b) stato di coscienza c) ipotermia ed ipertemia. 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell'apparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.	
Attuare gli interventi di primo soccorso	1) Sostentimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell'infortunata e manovre per la pervietà delle prime vie aeree b) respirazione artificiale c) massaggio cardiaco esterno 2) Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: a) lipotimia, sincope, shock b) edema polmonare acuto c) crisi asmatica d) dolore acuto stenocardico e) reazioni allergiche f) crisi convulsive g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.	
Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta		
Seconda giornata MODULO B		totale n. 4 ore
Acquisire conoscenze	1) Cenni di anatomia dello scheletro,	

OBIETTIVI DIDATTICI	PROGRAMMA	TEMPI
generali sui traumi in ambiente di lavoro	2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3) Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4) Traumi e lesioni toraco addominali.	
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro	1) Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica, 3) Lesioni da agenti chimici. 4) Intossicazioni. 5) Ferite lacero contuse. 6) Emorragie esterne.	
Terza giornata MODULO C		totale n. 4 ore
Acquisire capacità di intervento pratico	1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute. 3) Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta. 4) Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare. 5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6) Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.	